# RACCOLTA DEGLI EDITTI, ORDINI, ISTRUZIONI, RIFORME, E LETTERE...

Milano : Giunta del censimento generale, Ettienne Della Valle

# RACCOLTA
DEGLI EDITTI, ORDINI, ISTRUZIONI, RIFORME,
E
LETTERE CIRCOLARI ISTRUTTIVE
# DELLA REAL GIUNTA
DEL
## CENSIMENTO GENERALE
DELLO STATO DI MILANO,

*Riunita con Cesareo Real Dispaccio del dì 19. Luglio 1749., e sciolta li 2. Marzo 1758.;*

*COLL' AGGIUNTA*
DEGLI EDITTI, ORDINI, ISTRUZIONI,
E LETTERE
DELLA REGIA
# PROVVISIONALE DELEGAZIONE
PER L'ESECUZIONE
## DEL DETTO CENSIMENTO.

IN MILANO )( MDCCLX.
***************************************
NELLA REGIO-DUCAL CORTE,
Per Giuseppe Richino Malatesta Stampatore Regio Camerale.

# INDICE.

## REAL GIUNTA.

1754.

RI-

# RIFORME COMUNALI.

## DUCATO.



*RE-*

# REGIA DELEGAZIONE.

# REAL GIUNTA
## DEL CENSIMENTO
## GENERALE
## DELLO
## STATO DI MILANO.

# MARIA THERESIA,
## Dei Gratiâ, Romanorum Imperatrix, Regina Hungariæ, Bohemiæ &c., Archidux Auſtriæ &c., Dux Mediolani &c.

*Il Preſidente, e Conſiglieri della Real Giunta del Cenſimento dello Stato di Milano.*

Essendoci ſtato partecipato un Ceſareo Real Diſpaccio di Sua Maeſtà la Noſtra Auguſtiſſima Sovrana del tenore, che ſegue:

## *MARIA TERESA*

*Per la Dio Grazia Imperatrice de' Romani, Regina di Germania, d'Ungheria, e di Boemia ec., Arciducheſſa d'Auſtria ec., Ducheſſa di Borgogna ec., di Milano, Mantova, Parma, e Piacenza ec., Ducheſſa di Lorena, e Bar ec., Gran-Ducheſſa di Toſcana ec. ec. ec.*

*Illustre Conte Ferdinando di Harrach Noſtro Attuale Intimo Conſigliere di Stato, e Noſtro Luogotenente Governatore, e Capitano Generale per la Lombardia Auſtriaca = Avendo Noi tralle gravi cure di un' aſpra, e lunga Guerra ſempre ritenute preſenti le giuſte doglianze de' Noſtri dilettiſſimi Sudditi*

*diti di codesto Nostro fedelissimo Stato di Milano sopra la disuguaglianza de' Riparti, con cui si esigono tra di loro le Contribuzioni Pubbliche, perciò appena la Pace ci ha permesso di rivolgere l'Animo all' interiore Economia del nostro Governo, abbiamo creduto convenire al Paterno Amore, con cui abbiamo sempre desiderato di portar loro qualche sollievo, di ordinare la riassunzione dell' Opera del Censimento Universale, inerendo alle Pie Intenzioni dell' Augustissimo Imperadore Carlo VI. Signor Nostro, e Genitore di Gloriosa Memoria, che alle replicate Suppliche, tanto private, quanto pubbliche del predetto Stato, dette principio a tal' Opera per togliere l'arbitrio, e la sproporzione, con cui nel mezzo a' perpetui lamenti, e Litigj vi sono stati per lo passato imposti, e tuttavia vi si impongono i Carichi necessarj alla sussistenza, e alla difesa dei Popoli; Pertanto abbiamo stimato opportuno di nuovamente nominare in vigore del presente Nostro Dispaccio, colla pienezza della Nostra Regia Ducale Potestà una Giunta composta del Presidente Reggente Don Pompeo Neri, e dei Consiglieri Conte Senatore Don Emanuele Amor de Soria, e Don Cammillo Piombanti, alla qual Giunta dovrà assistere in qualità di Fiscale il Dottore Ferdinando Forti. E vogliamo, che la predetta Nostra Giunta abbia, ed eserciti tutte le facoltà, che furono conferite dall' Augustissimo Imperadore Carlo VI. Nostro Padre all' anterior Giunta da Esso creata per il suo Real Dispaccio del dì 7. Settembre 1718., e tutte quelle, che antecedentemente erano state conferite a' Prefetti dell' Estimo sotto il Regno dell' Augustissimo Imperadore Carlo V. per Dispaccio di Don Ferrante Gonzaga del dì primo Novembre 1546., e tutte quelle inoltre, che di presente sono in sostanza necessarie, ed opportune per poter devenire colla celerità possibile, e rimossa ogni indebita opposizione, o dilazione all' esecuzione del sopradetto Censimento Universale in quelle forme, che la Giunta medesima, considerate le operazioni fino al presente fatte, stimerà più giuste, e più convenienti al pubblico Bene, purchè segua il desiderato effetto di togliere ogni contingibile arbitrio nell' imporre, e ogni disuguaglianza nel ripartire le Imposte; Volendo Noi, che in avvenire per massima fondamentale si osservi una esatta proporzione tra il Carico, e le respettive Sostanze de' Sudditi in tutti li Riparti da farsi nel predetto Stato. E perchè la sopradetta Giunta possa efficacemente operare senza alcun ritardo a norma delle Nostre Intenzioni, vogliamo, che ogni qual volta s'incontrasse qualche non preveduta difficoltà nell' esecuzione delle sue Incumbenze, non sia obbligata ad arrestare il*

cor-

*corso delle sue operazioni per il tempo, che si richiederebbe per informarci, ed attendere le Nostre risoluzioni, ma che sopra il luogo possa con brevità trovare gli espedienti necessarj alla terminazione dell' Opera; E perciò oltre l'immediata Sopraintendenza al detto Censimento, che col Nostro Dispaccio de'* 4., *e* 13. *Gennajo di quest' Anno* 1749. *abbiamo conferita, e che col presente confermiamo al Generale Conte Pallavicini Nostro Consigliere Intimo Attuale di Stato, Castellano del Real Castello, Comandante Generale delle Nostre Armi, e Nostro Ministro delle Finanze in Italia, nel modo ordinato nell' accennato Dispaccio, vogliamo, che ne' casi, ne' quali la detta Giunta credesse necessario di prendere degli espedienti, che esigessero di ricorrere alla Nostra Sovrana Autorità, diriga in vece a Voi il suo Ricorso, come a Nostro Luogotenente, e Governatore dello Stato, e che Voi unitamente col detto Conte Pallavini, e col Conte Beltrame Cristiani Nostro Consigliere. Intimo Attuale di Stato, e Gran-Cancelliere in codesti Nostri Stati d'Italia, abbiate la facoltà di risolvere sopra il luogo tutto ciò, che potesse essere riserbato alla Nostra Decisione, coll' autorità di prendere in nome Nostro tutti quei provvedimenti, che per abbreviare ogni ritardo saranno creduti necessarj al compimento di un' Opera così salutare, tante volte dal detto Stato implorata, e tanto lungamente, per le circostanze insuperabili de' tempi ritardata, a cui perciò la nostra Clemenza vuole, che presentemente sia tolto ogni ulteriore pericolo di dilazione. In coerenza di ciò ordiniamo, e comandiamo, che la detta Giunta proceda nelle Cause, che saranno avanti di lei promosse sommariamente, e senza strepito, e figura di Giudizio, e riguardando la pura verità di fatto, con facoltà di abbreviare i termini Statutarj a suo beneplacito, nel modo solito tenersi da' Tribunali Supremi per accelerare la terminazione di questo importante affare. E comandiamo a tutte le Comunità, Jusdicenti, Officiali, e Sudditi di qualsivoglia Grado, e Condizione del predetto Nostro fedelissimo Stato di Milano, che prestino alla detta Giunta la dovuta assistenza, ed eseguiscono i di lei Ordini, perchè tale è la nostra deliberata volontà, la quale per mezzo della stessa Giunta procurerete, che resti pubblicata, e notificata per tutto dove conviene. E vi confermiamo per fine la nostra permanente Benevolenza, e Cesarea Real Grazia = Di Vienna* 19. *Luglio* 1749.

*Firmat.* MARIA THERESA.

*V. Marchio de Villasor P. = V. Comes Cervellonius V. P. = V. Cavalli R. = Benedictus à Locella.*

In

In conſeguenza di ciò eſſendo ſtata in vigore del ſopraſcritto benigno Diſpaccio di Sua Maeſtà convocata la noſtra Giunta con commiſſione di render nota al Pubblico la Volontà Sovrana, e di aſſumere nelle debite forme l'attività neceſſaria per eſeguirla;

Pertanto ricevendo colla più riverente ſommiſſione gli Ordini Sovrani, e valendoci delle facoltà benignamente conferiteci, ordiniamo, e comandiamo, che il ſopradetto Ceſareo Reale Diſpaccio, che reſta colla dovuta venerazione regiſtrato, e conſervato ne' Regiſtri della Noſtra Giunta, ſia pubblicato aſſieme col preſente Editto, non tanto in queſta Capitale, quanto in tutte le Città, e Comunità dello Stato; Commettendo a tutti gli Juſdicenti Provinciali di qualſivoglia Grado di farlo proclamare, ed affiggere, oſſervate le ſolite ſolennità, per tutto dove conviene ne' riſpettivi Luoghi, e Territorj ſottopoſti alla loro Giuriſdizione, e di conſervarlo ne' Pubblici Regiſtri de' loro Tribunali, ſiccome a tutti i Rappreſentanti, e Ufficiali di qualſivoglia Grado delle Città, Terre, Comunità, o Pubblici di queſto Stato, di collocarlo, e farlo collocare ne' loro Archivj, e Regiſtri, ove è opportuno, che ne ſia conſervata la memoria, acciò niuno poſſa per qualunque preteſto allegarne ignoranza, e reſtino note a tutti le Clementiſſime Intenzioni della M. S., e ſi diſponghino a eſeguire i ſucceſſivi Ordini, che in adempimento delle medeſime faremo per dare, perchè tale è la Volontà eſpreſſa di Sua Maeſtà la Noſtra Auguſtiſſima Sovrana.

Dato in Milano il dì 16. Dicembre 1749.

Il Reggente Don Pompeo Neri Preſidente.

Don Cammillo Piombanti Conſigliere.

Il Senatore Conte Don Emanuele Amor de Soria.

Don Ferdinando Forti Avvocato Fiſcale.

*Giuſeppe Maria Tarantola.*

# RELAZIONE

*Alla Real Giunta del Censimento delle Revisioni fatte delle Stime dei Terreni di tutto lo Stato di Milano, state già prima legalmente formate, e pubblicate per Editto del dì 30. Settembre 1726., presentata alla medesima Giunta sotto li 22. Gennajo 1732. da un Collegio di Periti Nazionali deputato da essa all' effetto delle predette Revisioni, e composto di sei Periti di Ufizio, e di altri otto nuovamente aggiunti per soddisfazione di tutte le Provincie.*

## Ecc.ma Cesarea Real Giunta.

Oichè volle l'Augustissimo Padrone, esercitando sempre il suo non mai sazio amore per il maggior bene di questi fedelissimi Suddti, consolare le loro incessanti brame con accordargli il rifacimento del general Censo, per l'inuguaglianza del quale presentemente molti gemono sotto l'ingiusto, e grave peso de' Carichi; A tal' effetto instituì questa Eccellentissima Giunta di oculati, e retti Giudici per ben disporre, e discernere ogni, e qualunque più bisognevole mezzo al fine, e compimento d'un' Opera sì grande, ed importante, qual si è quella di dovere stabilire a' Popoli un giusto, equo, e proporzionato Censimento.

Incominciò questo Eccellentissimo Consesso l'anno 1718., e sempre in traccia di quella verità, alla quale tutto appoggiar si deve, fissò da principio per vera, ed unica massima, e per fondamentale base della grand' Opera la valutazione de' Fondi, siccome questi sono l'unico, e più essenziale soggetto del Censimento.

Dispose pertanto, e preliminarmente comandò con solenni Editti a' Pubblici, ed a' Privati le notificazioni delle rispettive quantità, e qualità, e passandovi per li medesimi fondi in ogni luogo, in ogni Provincia fra loro una notabile diversità sì per l'intrinseca sua attitudine, che per l'estrinseche circostanze intorno a' prodotti, spese, ed accidenti, stabilì in appresso pel maggiore accerto la generale misura, ed in ogni qualità la formazione delle Squadre distintive del buono, mediocre, ed infimo. La prima fu sino dell' anno 1723. puntualmente terminata da' Geometri *ex officio* eletti da detta Real Giunta con l' uso dello spedito, ed esatto instromento della Tavola Pretoriana; onde vennero con facilità composte le carte iconografiche d'ogni Territorio, dette poi al comune linguaggio le Mappe, e la seconda la commise agli stessi Pubblici, indi ognuna ordinò, che fosse rivista da esperti Visitatori pure dalla medesima a tal' effetto deputati, li quali similmente non mancarono di compire ri-

spetto

ſpetto alla formazione di dette Squadre in que' luoghi, ove foſſe ſtata dagli ſteſſi Pubblici, od omeſſa, o non fatta a dovere.

Ciò premeſſo, e premeſſi ancora i Proceſſi fatti da' Signori Delegati, ſtati ognuno a tal fine in cadaun Territorio, mediante diſtintiſſime generali, e particolari Inſtruzioni, diſpoſe la formazione della Stima, o ſia ſuddetta valutazione de' fondi, ed incaricolla a ſimili perſone eſperte, quale terminata (dopo il corſo di più meſi continui, e dopo d'aver eſatto da ogni Stimatore, ſebbene contro lor voglia, in forma autentica le Minute delle ſteſſe riſpettive Stime) non tralaſciò d'eſporla paleſe ad ogni Pubblico con Editto, che foſſe lecito a chicheſſia di rilevare in un preſiſſo tempo quanto gli foſſe occorſo intorno alla medeſima, producendo i debiti Documenti, ed in caſo contrario s'aveſſe per accettata.

Furono contro queſta molti, e varj tanto de' Pubblici, quanto de' Privati, li ricorſi, e di tutti eſſendoſene paſſata la notizia dalla Real Giunta alla C. C. M. S., n'ebbe in appreſſo il ſuo benigno, e Real Reſcritto in data de' 12. Maggio 1728. del tenore ſeguente.

*Toccante al ſecondo punto conſiſtente nel modo, come debbano riconoſcerſi detti ricorſi, ho riſoluto ordinarvi, e comandarvi, che l'eſeguiate, traſcegliendo quel numero di Periti, che vi parerà ſufficiente, di quelli, che hanno ſervito la Giunta, della maggiore abilità, ed integrità, acciocchè con altri Periti Imparziali, che non abbino ſervito la Giunta, e s'incontreranno della maggior perizia, e buon concetto, uniti tutti li giorni nella Caſa, dove vi convocate, rivedano detti ricorſi, ritenendo preſente quello, che riſulta dalli Proceſſi de' Teſtimonj ricevuti ſopra il valore delle Terre, e ſua qualità; dagl' Inſtromenti di vendita, e compra, e degli Affitti, dalle Minute delli Periti, che fecero la Stima del Terreno; e dalle ſue Inſtruzioni; e coll' eſame, e conteſtazione di queſti Inſtromenti, e degli altri, che ſi giudicheranno convenienti, formino una diſtinta relazione con ſuo parere in iſcritto circa degli aggravj rappreſentati contro la Stima, correggendo quelli, che ſaranno ſuſſiſtenti, e ſpiegando quelli, che non lo ſaranno.*

In eſecuzione di queſto, ſi degnò la prefata Real Giunta di traſcegliere Noi Periti infraſcritti in numero di dodici, ſei de' quali, che già dal tempo, in cui s'incominciò la Miſura, eravamo al ſervigio della ſteſſa Real Giunta, col titolo di Parziali, e ſei altri, che ſolo provetti, ed eſercitati nelle molte, e varie occorrenze della perizia d'Ingegnere nelle Città, e riſpettivi Luoghi di queſto Stato, con l'altro titolo d'Imparziali.

L'anno dunque ſteſſo 1728. nel meſe di Giugno convocati tutti dodici nella ſolita Caſa dell'Eccellentiſſima Giunta, ebbimo l'onore di raſſegnarci a quella pregiatiſſima ubbidienza, ch' eſige un sì veneratiſſimo Conſeſſo, e fattaci dall' Illuſtriſſimo Sig. Preſidente aſſegnare nella ſteſſa Caſa le opportune Stanze per ivi trattare, e conchiudere ſopra l'emergente di tali Stime, incominciammo (Deo auſpice) la noſtra incombenza.

Furonci primieramente abbaſſate per via della Segretaria le ſteſſe Reali

Reali Jussioni espresse nel precedente capo del Sovrano Dispaccio del dì 12. Maggio 1728. circa la revisione de' ricorsi intorno alle Stime con i ricorsi medesimi in numero di settecento venti provenuti da diversi Particolari, e Comunità delle rispettive Provincie dello Stato, quali restavano ammessi dall' Eccellentissima Giunta per bastantemente giustificati, ed unitamente dalla medesima ci fu incaricata la non meno pronta, che giusta spedizione.

In vista perciò, e con la piena notizia di quello, al quale Noi attendere dovevamo, oltre l'avere immediatamente trovato in vicina Stanza disposti con li Subalterni destinati all' Opera ben regolati li Documenti in questo particolare espressi dalla M. S., cioè li Processi de' Signori Delegati con l'esame de' Testimonj ricevuti sopra il valore de' Fondi, e sue qualità; e gl' Instromenti di vendita, e compra, e quelli degli Affitti; e le Minute delli Periti, che avevano fatto la Stima delli Terreni con le sue Instruzioni, ci parve però indispensabile il supplicare l'Eccellentissima Giunta per altri Documenti tutti attinenti allo stesso punto, cioè

Li Foglj originali delle Squadre firmati dalli Rappresentanti delle Comunità; altri Foglj pure originali delle Stime firmati dallo Stimatore; gli Estratti Comunali delle qualità, Perticato, e Squadra; ed altre simili Scritture, come distintamente da nostra Rappresentazione dello stesso anno 1728.

Ogni Foglio, ogni Scrittura, ogni Documento ci fu prontamente consegnato, e per fondatamente introdurci al discernimento della causa, ben fissammo tra Noi d'essere spediente l'esaminare prima le Instruzioni date dall' Eccellentissima Giunta a' Stimatori tanto nel generale, quanto nel particolare sul punto di dette Stime, per doversi quelle tener presenti a tenore della Real Cedola nel rivedimento de' ricorsi.

Erano le generali Instruzioni, che da' Periti parziali venivano asserite per conchiuse, e stabilite in Marzo dell' anno 1724., e comunicato alla Congregazione dello Stato.

Primo. Un' attenta ricognizione oculare di ciascun fondo per individuare la sua intrinseca attitudine, ed assentarli la Squadra, che dovrà già esser disposta da' Comuni in conformità dell' Editto della Reale Giunta del dì 25. Agosto 1724.

Un diligente esame della rendita, osservando con la perizia dello Stimatore la quantità, e qualità del frutto, che una Pertica di ciascuna qualità di fondo può produrre, non tralasciando di prendere esatte informazioni dalle persone più pratiche del luogo, e riconoscere ancora le Investiture, acciò con l'oculare inspezione, e pluralità delle notizie si assenti maggiormente la cavata con chiarezza, ed accerto.

Ricavata la vera rendita, farvi ogni, e qualunque deduzione sì per il lavorerio, come per le spese degli edifizj, riparazioni ec.

Rispetto a' Terreni adacquatorj stimarli tutti col benefizio dell' acqua, e senza osservazione, se l'acqua sia propria, o d'affitto, ma

(possendo) far nota degli Affitti d' acqua con la distinzione del prezzo, che si paga, e da chi viene esatto per farne la dovuta deduzione a suo tempo.

Numerare i Moroni in essere di ciascun pezzo, ed ommettere li novelli, e cadenti.

Nella valutazione de' Grani regolare il loro prezzo massimo, mediocre, ed infimo.

Il Riso bianco a lir. 15. 14., e 13.

Il Formento lir. 12. 11., e 10.

La Segala a lir. 8., e 7.

Il Miglio, e Melgone a lir. 6., e 5.

Per ogni Moggio di misura Milanese.

E per tutti gli altri frutti, come varj di qualità, e valore apprezzarli a giudizio dello Stimatore secondo le circostanze de' luoghi.

Descrivere i fondi abbandonati, e non coltivati o per il troppo peso de' Carichi, o per mancanza del Personale, con la loro propria qualità, secondo la loro intrinseca bontà, con quella Squadra, in cui ponno stare, aggiungendovi però la particola = presentemente incolti =

Considerare questi fondi abbandonati, come sopra, o devoluti alle Comunità, dalle quali, o si affittano, o si fanno lavorare per loro conto, ugualmente agli altri, secondo la loro bontà, e rendita in quella Squadra, che gli può competere.

Passando all' entrate di seconda Stazione, che vi si deduca ogni, e qualunque Terreno, che possa esservi unito, ed inoltre per le riparazioni, manutenzioni d' edifizj si faccino le deduzioni, cioè

Alli Molini, Piste, e Folle si levino dalla lor cavata due quinti.

Alli Torchj il terzo.

Alle Sostre, e Fornaci il quarto.

Regolare la cavata netta al quattro per cento per formarvi il suo valor Capitale, il quale dovrà ridursi in Scudi da lire sei, ed assegnare la Stima in ragione di Scudi.

Si aggiungevano altre Instruzioni, che dagli stessi Periti Parziali si differo particolarmente stabilite prima di passare all' esecuzione della Stima, e queste pure, premessa sempre l' approvazione dell' Eccellentissima Giunta, contenevano

Che la rendita d' ogni fondo da valutarsi s' intenda quella porzione di frutto, che di netto và al Padrone, dedotto l' intiero lavorerio, la semente, ed ogni altro ec., servendosi perciò in ogni parte dello Stato di quell' ordine di lavorerio, che venga costumato in tal sito.

Ove i Terreni sono affittati a danaro servirsi di detto ordine di lavorerio, ed indi confrontare la risultanza coll' affitto, per accertarsi, se la cavata costituita a quel fondo sia sussistente, avvertendo, che il prodotto della rendita non debba uguagliarsi rigorosamente all' affitto in danaro, sul riflesso, che tali affitti sono per lo più stabiliti con li prezzi maggiori assegnati a' frutti: pure

quan-

quando con la sua perizia lo Stimatore comprenda, che il prodotto del fondo uguali, o ascenda lo stesso fitto, starà alle sue certe risultanze.

Se s'incontrino fondi, che produchino frutti diversi, o d'incerto valore, come lo sono le Ortaglie, e simili, a' quali non può fissarsi vero prodotto, si abbia presente il fitto, e da quello se ne ricavi la rendita, avvertendo di servirsi dell'equità, essendo fitto a danaro.

Per li fondi di tenue cavata, come sono i Pascoli, Brughiere, Zerbi, e simili, che per lo più sono ne' Monti, a' quali non può fissarsi precisa minuta per la Stima, se gli darà un più verisimile valore senza l'obbligo di calcolargli la rendita, e questo dovrà essere a giudizio dello Stimatore, premesse le dovute informazioni.

Il Ceppo nudo, e sito affatto sterile, ed infruttifero (come che non dà prodotto) si lasci senza valutazione.

Ricavata la rendita de' fondi colle massime predette, se gli facino le debite deduzioni. Per quello riguarda il lavorerio si ritenga in tutto il costume del Paese, come sopra si è detto, affine di giustificare la parte Dominicale da valutarsi; osservando anche quanto distintamente è stato con l'approvazione della Reale Giunta assentato dagli stessi Periti circa i Terreni ne' Monti, ed altre qualità nelle rispettive Provincie, come dalle loro spiegazioni in iscritto esistenti in Officio.

Per le deduzioni degl' infortunj Celesti si osservi, cioè:

Alli Coltivi, ed alli Avitati ne' siti in pianura se gli deduca il nono.

Al Lino il settimo.

A' Prati il decimoquinto.

Ed a' Boschi il decimottavo.

E nelle parti montuose, alle Selve, agli Avitati, ed alli Coltivi se gli deduca il settimo nel resto, come sopra.

Per le spese dell' adacquazione nei Terreni adacquatorj, siccome in un solo Territorio possono esservi diversità d'acqua, e di spesa tra Possessore e Possessore a proporzione di pertica, si assenti di regolare tale spesa colla maggiore risultanza, cioè dalla maggiore, che risulterà da uno de' primi Estimati, e ciò affinchè in un solo Territorio si faccia la stessa deduzione, perchè ne risulti una sola Stima.

Siccome nel ricavare la rendita deve considerarsi ogni sorta di frutto, così nelle deduzioni non deve lasciarsene alcuna. Perciò s'abbia presente qualsisia altro riflesso, che possa minorare la cavata, acciò questa resti del tutto pura; avvertendo, che non deve farsi alcuna deduzione di qualsisia Carico Regio, Camerale, o Locale.

Ridotta in netto la rendita de' frutti, si valutino con li prezzi fissati dall' Eccellentissima Giunta, ritenendo il prezzo massimo ne' siti, ove il frutto riesce di miglior perfezione, ed ha maggior esito, e con minore spesa, così declinando con quelli di minor perfezione, meno esito, e maggiore spesa, la qual notizia facilmente si potrà avere. Per istabilire poi detti prezzi dovranno

convocarsi tutti gli Stimatori, che opereranno in una stessa Provincia, e situazione, acciò vadino concordi.

Ritrovata la cavata netta d' ogni pertica di ciascun fondo nella sua Squadra, si formi il suo valor Capitale in ragione del 4. per cento, e questo si riduca a Scudi da lir. 6., avvertendo, che lo Scudo non si dividerà, che in metà, quarti, ed ottavi, affine di non render confusa con rotti immensi la calcolazione della Stima colle Pertiche.

Avendo ordinato l' Eccellentissima Giunta di considerare i Moroni in essere, si considerino quelli, che eccedono la rendita di libre venticinque di Foglia, li quali anche sieno avvenenti, il di cui prodotto, come da Minuta presentata alla detta Eccellentissima Giunta, da una cavata netta di soldi quattro, che sono di Capitale lir. 5.

Stimare distintamente le Olive ne' siti, ove se ne fa mercanzia.

Considerare pure appartatamente le Castagne fruttifere in essere, le quali sono de' Particolari, ma piantate in fondo Comunale, dando poi quel tenue valore al fondo, che può competerli senza le Piante.

Dovendosi appurare nell' atto della Visita per la Stima de' Terreni anche l' entrate di seconda Stazione, per quanto sia possibile, senza perdita notabile di tempo; perciò terminata l' operazione per la prima Stazione, si osservi la seconda, ed esaminando ogni partita dalle informazioni, ricavare, se sienvi annessi Orti, o Terreni, che in tal caso si riconoscerà qual sia, e se ne farà nota, rilevando nella relazione, che da tal fitto di Casa, o Molino ec. deve dedursi il pezzo num. . . . . . . . . ec., oltre le riparazioni, e trovandosi alterata anche la giusta somma dell' affitto, rilevare, che dalle tali esatte informazioni si è trovato dover esser l' affitto della Casa, o Molino del tale lire . . . . . . . . ., e non le descrittegli.

Trovandosi diverse spezie d' entrate di seconda Stazione, dividerle, come sarebbe l' affitto di Casa dal Molino, all' Osteria, dividere la Casa dalli Dazj, così alli Prestini, e simili.

Queste furono le Instruzioni, che da' Periti Parziali si accennarono state fissate dall' Eccellentissima Real Giunta per norma a' Stimatori, e queste stimammo noi tutti unanimi di primieramente ritenere nella revisione di quelle Stime, sulle quali cadeano li ricorsi.

Ritenute le medesime Instruzioni, si trattò, e si conchiuse di comune soddisfazione l' ordine, col quale camminar si doveva.

Si stabilì perciò

Che dovessero i ricorsi essere distinti in ogni Provincia, in ogni Pieve, ed in ogni Luogo.

Che la revisione dovesse cominciare in una Provincia, e continuare in quella sino alla totale conclusione.

Che ad ogni ricorso dovesse unirsi la Minuta dello Stimatore per la stima fatta del Territorio, nel qual cadeva il medesimo, il foglio firmato delle appurazioni, e rilievi fatti dallo stesso Stimatore, il rispettivo Processo de' Signori Delegati, e gl' Instromen-

ti

ti delle vendite, compre, ed affitti di quello stesso Territorio.

Che uno di Noi alternativamente avesse dovuto leggere ad alta, ed intelligibil voce quel tale ricorso, che doveva essere riveduto, con tutte le giustificazioni, conti, e tantei esposti dal ricorrente.

Che in seguito ciascuno avesse applicato, volendo seriamente esaminarci le sue circostanze, nello sperimentare le dette Minute dello Stimatore sì rispetto a' prodotti, come alle necessarie spese, ritenendo le preaccennate Instruzioni.

Che dopo visti, ed esaminati tutti li rispettivi Documenti, e discussa al fondo la materia, si dovesse di comune consenso, premessi gli opportuni Conti, e scrutinj, formare, e stabilire il giudizio sopra ogni ricorso, cioè in qual sistema potea ridursi la Valutazione o alzando, o abbassando la medesima formandone per ciascuno la sua rispettiva, e distinta Relazione in iscritto, che dovesse esser firmata almeno da due Periti, uno Parziale, e l'altro Imparziale, spiegandovi in ognuna le ragioni, e cause de' rispettivi giudizj.

Che occorrendo dispareri, fosse stato lecito ad ognuno di Noi il farne la sua separata Relazione all' Eccellentissima Giunta.

E finalmente, che ciascuno di Noi avesse dovuto palesemente dire il suo sentimento, massime dove avesse avuto maggiore cognizione del Sito, e del Territorio, del quale si fosse trattato, dichiarando le più note, e vere circostanze, affine si fosse potuta assentare con la possibile maturatezza la risoluzione d' ogni ricorso.

Tutto ciò fra Noi si stabilì per buon' ordine alla nostra incombenza, e niente si omise, perchè l' Opera camminasse a dovere, e con quella speditezza, che non mancò mai l' Eccellentissima Real Giunta d' incaricarci.

Sicchè ogni giorno alle prefisse ore radunati tutti al solito Officio, quivi si lessero, si esaminarono, e di mano in mano sempre colle stabilite norme si appurarono i ricorsi.

Furono veramente varj li Ricorrenti, e li ricorsi stessi.

Quale veniva sporto in nome de' Reggenti d' una Comunità, lagnandosi, e chiedendo provvidenza per l' intera Stima di tutto il Territorio.

Quale in nome d' un sol Possessore, ma primo Estimato di quel Luogo, implorando per la massa de' suoi Effetti la correzione.

Quale in testa di diversi altri Possessori componenti quantità considerabile del medesimo, o diverso Territorio.

E quale d' un sol Possessore, e sopra distinti pezzi di tenue Perticato, tutti supplicando per il dovuto ribasso delle sue Stime.

Ognuno esprimeva le varie cagioni dell' insussistenza di queste Stime, o fossero ne' maggiori prodotti d' ogni Fondo in cadauna sua specie assentati da' Stimatori, o consistessero nelle minori deduzioni per le spese de' Lavorerj, Riparazioni, ed altro, o dipendessero dalle ingiuste Squadre adattate al rispettivo Fondo.

In somma a parte per parte ci fu d'uopo esaminare le circostanze, e li

e li rilievi, dandoci sempre di comune consenso l'opportuno passo:

Agli uni ricorsi o de' Reggenti per tutto il Territorio, o de' primi Estimati, o di più Possessori, ritenendo questa maggior parte per il tutto ugualmente, secondo venne stabilito, se gli è corretta la Stima dell'intero suo Territorio:

Ed agli altri, dove ricadde l'inchiesta sopra uno, o pochi pezzi, scoperto veramente l'aggravio, e visto da quel fonte provenisse, se gli è corretta la Squadra, che per lo più per la mala sua formazione n'era l'origine.

Che se poi anche con la disamina di questo ricorso fu scoperto essere altresì insussistente tutta la Stima del Territorio, sebbene non fossevi ricorso, abbiamo stimato correggerla, e colla stessa nostra Relazione sempre rimessiva all'Eccellentissima Giunta, farlo all'istessa presente.

Per li gravami sopra le diverse Squadre, quando i ricorsi sono stati accompagnati da Fedi de' Consoli, od altri Documenti, li quali potevano giustificare l'istanza, si sono corretti anche in vista delle Mappe, e Sommarioni, che ne hanno dimostrata la situazione de' pezzi, e la fissazione delle Squadre de' pezzi contigui per farne il confronto, tralasciando la correzione delle altre, che secondo le circostanze non la meritavano, e si riferì ciò, che ne parve giusto, e ragionevole.

Sarebbe qui lungo l'esprimere agli occhi di questa Eccellentissima Giunta ciò, che diffusamente nel nostro quotidiano Congresso si rilevò intorno alli prodotti, alle spese, ed alle più naturali, e veridiche circostanze d'ogni Fondo in ciascuna parte, ed in ogni Provincia.

Appena letto, e sentito quel ricorso con le sue giustificazioni, rilevavano i più pratici di quel tal sito, e tutto diceano, quanto la loro cognizione, pratica, e legalità potesse suggerirli in materia del naturale esercizio delle terre, de' suoi prodotti, e delle sue spese, con qualunque circostanza d'inondazione, siccità, od altro più frequente Celeste infortunio. Si opponevano altri col fondamento delle Investiture, o degl' Instromenti di vendite, e compre, e da altri aggiungendosi la pratica tenuta delle Instruzioni; e quindi derivando con diverse repliche civili sì, ma frequenti dibattimenti, dopo un minuto esame si veniva al Conto pratico, dal quale, come da un miglior fonte, faceasi nascere la verità.

Così adattandosi li più convenienti prezzi de' Grani, e Frutti tanto rispetto a quelli già stabiliti dalla Real Giunta, quanto per gli altri lasciati alla determinazione del Perito a proporzione della situazione de' luoghi coll' ordine sopra descritto, fissata la vera rendita, e fatte le dovute deduzioni dell' intiero lavorerio, spese, infortunj ec., formata la Stima, e confrontata coll' anteriore già pubblicata, si vide il divario, o la parità, facendosene di tutto annotazione, e successiva relazione alla Real Giunta, con la dichia-

chiarazione, che in tal ricorso od era sussistente, allorchè risultava dalle nostre diligenze il dover rimuovere, e minorare la Stima, o ci sembrava insussistente, qualora la Stima con tali riflessi dovea restare, come prima, esprimendo in qualunque de' casi tanto i giusti motivi del ribasso, come quelli dipendenti dalla parte del Ricorrente, e col non avere assegnata l' intera rendita de' Fondi, per i quali aveva ricorso, e per aver accresciute le deduzioni oltre al dovere, e finalmente per non aver regolato al giusto prezzo li Frutti.

Anzi alle volte trovavasi, che alcune Stime, sopra quali vi era il ricorso, piuttosto doveansi accrescere, che diminuire, come si eseguiva, quando vi si scopriva un notabile divario, diversamente, se questa inuguaglianza risultava in cosa tenue, e di poco rilievo, mentre si lasciava nel primiero suo essere, esprimendo anche per questo nelle nostre Relazioni il distinto ragguaglio.

Con tal ordine, e con tali massime si è compita in Aprile dell' anno 1729. l' appurazione delli presentati ricorsi; ma siccome nella ricognizione suddetta incontrammo nel resto delle Stime altre sproporzioni, e disuguaglianze per la parte del maggiore, o minor valore, le quali non erano state rilevate, così ne parve assai giusto di rappresentarlo all' Eccellentissima Real Giunta con nostra Relazione, alla quale ec.

Intanto stavasi adempiendo ad altri ordini della detta Eccellentissima Real Giunta intorno ad altre molte ricerche sì del modo di discernere, come di valutare le Roggie, e per altre appurazioni circa il buon regolamento, ed incontro de' Registri; e precedenti le nostre Relazioni, rimase servita la medesima Eccellentissima Giunta di dare le opportune provvidenze.

Quando nello stesso anno 1729. 6. Ottobre la stessa Real Giunta ci abbassò altro Ordine pervenutole dalla Real Corte per la revisione generale di tutte le Stime dello Stato del tenore seguente:

*En el Cesareo Real Despacho del la Fecha de* 17. *Septiembre de* 1729. *entre las otras palabras se lege, como sigue:*

*He venido en resolver, que se remita a los Peritos ya deputados la revista general de toda la Estima, poniendola en la forma mas justa assi respecto a su valor, como a la correspectividad del mismo entre unas Tierras con otras, debiendo a este fin tener presente los Peritos lo que resulta de los processos informativos, de los Instrumentos de compra, y venta, y de todos los recursos presentados por los Sindicos de las Provincias.*

## Traduzione in Italiano di quello comanda S. M. C. C. nel Cesareo Real Dispaccio de' 17. Settembre 1729.

*Sono venuto in risolvere, che si rimetta alli Periti di già deputati la revista generale di tutta la Stima, ponendola nella forma più giusta così rispetto al suo valore, come alla correspettività del medesimo tra le une Terre con l' altre, dovendo a questo fine tener presente i Periti quel-*

*quello risulta dalli processi informativi, dagl' Instromenti di compra, e vendita, e da tutti li ricorsi presentati dalli Sindaci delle Provincie.*

*Si passa alli Periti per ordine della Cesarea Real Giunta del Censimento la soprascritta particella delle Sovrane Jussioni, perchè le ne vadano dando il più esatto, e puntuale compimento nella forma prescritta, ed ordinata da S. M., avvertendo non solo a guadagnare i momenti nell' esecuzione di quelle, ma altresì a guardare il più esatto, e inviolabil segreto, al cui fine non lascerà la Giunta di vigilare, perchè venga con tutta l' esattezza custodito, siccome di farne il più severo carico a chi ne sarà contravventore, così esigendo il dovuto puntuale servigio della M. S. = Milano sei Ottobre mille settecento ventinove.*

*Firmat. Millucio Segretario.*

Ebbimo per fermo, che questa risoluzione per Divina provvidenza fosse stata ispirata nel giusto Animo di S. M., affinchè potessero tutti li Possessori de' Beni star sicuri della corrispettiva Stima di ciaschedun Fondo, e che in ogni futuro tempo non potesse rimaner dubbio della sua giustificazione così nel comparativo, come nel positivo.

Non bastò pertanto la suddetta appurazione da Noi fatta di molti privati ricorsi per la giustificazione di sì grande Opera, che si ordinò in esecuzione del Reale Dispaccio la generale revisione di tutte le Stime, con dover tenere altresì presenti unitamente ad ogni altro Documento i Ricapiti de' Sindaci, e Deputati delle Provincie.

Ne accingemmo tutti unanimi all' Opera, e compresosi d' essere sempre più necessitosa quella della maggiore maturissima riflessione, aggiungemmo alle già praticate altre diligenze, e norme, per dovervisi attendere sì nel principio, come nel mezzo, e fine di questa generale revisione, e furono

Primieramente che ad ogni Provincia, quale di mano in mano era da rivedersi, vi dovesse precedere la lettura della rappresentazione del suo Sindaco Provinciale, e delli Delegati dalle rispettive Città.

Che se ne dovesse ricavare da ognuna di dette rappresentazioni la sostanza di qualunque più minuta osservazione, e rilievo fatto intorno a' prodotti, spese tanto generali, quanto particolari per ogni Fondo, e che questo dovesse poi essere, ( prima dell' appurazione ) da Noi ben esaminato, ed in seguito stabilito il più accertato per il proseguimento dell' Opera.

Che da uno di Noi alternativamente si dovesse fare prima di tal revisione un' estratto, rilevando il più essenziale d' ogni Instromento di vendita, di compra, e d'affitto, e questo per ogni rispettiva Città, e Terra di quella Provincia, per doversene poscia a suo tempo, e luogo più speditamente fare l' opportuno riflesso.

Acciocchè le Stime sì nel positivo, come nel comparativo corressero con la tanto voluta corrispettività si dovesse principalmente attendere nell' assentare le vere rendite d' ogni fondo all' essenzialis-

zialissimo punto delle deduzioni, secondo le diverse pratiche, ed occorrenze d'ogni Territorio.

Che la fissazione di tali rendite, e Stime dovesse sempre a Territorio per Territorio con l'uguale regola dell'appurazione de' ricorsi, premessi gli opportuni scrutinj, e conti, essere da Noi fatta, e comunemente firmata.

Che finalmente dovessimo riflettere, che tale netta rendita ridotta poi in Capitale in regola del 4. per cento doveva in seguito servire di quota al Generale Censimento per la distribuzione del Carico.

Tali e molte altre furono le precedenze, e tanto si eseguì di preparativo al nostro incamminamento.

Principiammo dalla Provincia del Ducato di Milano in vicinanza della Metropoli, quale, oltre che a Luogo per Luogo, a Pieve per Pieve lo avevamo con le rispettive Mappe, e Sommarioni sotto l'occhio, tutto ci si presentò diligentemente unito, sicchè con gran facilità poteva vedersi la situazione d'ogni Pianura, d'ogni Monte, e d'ogni Valle, anzi d'ogni particolar, ed individual pezzo, qualora il richiedeva il bisogno più preciso. Terminammo questa con la generale sua revisione gradatamente a Pieve per Pieve tra d'esse confinanti fino alla circonferenza, ed alla parte del Settentrione, dove confina con la Provincia Comasca, ivi passammo alla stessa Provincia, che riconosciutala pure con il medesimo ordine, e colle stesse Mappe, ma sempre successivamente da Terra in Terra confinante, ci rivolgemmo al Novarese, indi al Vigevenasco, Tortonese, Pavese, Bobbiese, e Lodigiano, e finalmente conchiudemmo con la Provincia Cremonese.

Leggemmo perciò tutte, e ben considerammo le rappresentanze fatte da' detti Sindaci delle Provincie, esaminando distintamente i motivi, e le circostanze addotte.

Rivedemmo ciascuna delle Minute de' Stimatori, annotandovi tutti que' mancamenti, che produrre potevano o minorazione, od accrescimento di Stima.

Ed avendo l'Eccellentissima Real Giunta fissato tre prezzi a' Grani, cioè massimo, mediocre, ed infimo, facemmo una ben diligente riflessione sopra cadaun Territorio, e sue precisità, che tanto venivano rilevate ne' pubblici, e particolari ricorsi, quanto ricordato da qualcuno del nostro Congresso, e stabilimmo ad ogni rispettivo luogo, quale di detti prezzi relativamente ad ogni Grano prodotto doveva adattarsi. E poichè tutti gli altri frutti di Vino, Fieno ec. venivano apprezzati a giudizio dello Stimatore, e sopra ciò attesa la loro varietà, e moltitudine, occorreano vedersi in dette Minute alcuni sbilanci, e però affine di correggerli, e mettere in proporzione le Stime con esatta attenzione, premesse tutte le necessarie diligenze, ci unimmo anche circa la fissazione del prezzo per qualunque altro frutto congruamente ad ogni situazione dello Stato.

Fissa-

Fissato il prezzo de' frutti, stimammo discorrere sull' accennato importantissimo capo delle deduzioni, e giusto le massime da principio fondate da molti di Noi si rinnovarono gli scrutinj, e rilievi fatti nell' appurazione de' ricorsi, e maggiori se ne aggiunsero per il lavorerio, e per qualsivoglia infortunio, ed accidente, con quant' altro, a che giunger possano pratica, industria, ed arte più fina; ma tutto dopo lunghe Sessioni fra Noi conciliammo, alle volte ancora alla presenza di qualcuno de' prefati degnissimi Ministri dell' Eccellentissima Giunta, sempre però sulla più ben parsuta regolare via, come in appresso stimiamo dimostrare.

Agli Aratorj asciutti si è distinta la sua rendita, e deduzione, assegnando quel che si deve in Montagna, quanto necessita in Collina, e ciò che merita alla Pianura. Si è diviso l' esercizio del solito aratro da quelli, che si lavorano co' faticosi instromenti di zappa, e vanga, dove più ferace si alterna, dove anche senz' alcuno, o ben poco letame produce, e dove sortumoso, leggiero, e sabbionizzo ricerca riposo d' anni intieri, maggiori scorte, stenti, e spese, sieno a riguardo del Colono, oppur del Padrone.

E per il lavorerio non solo si è distinto secondo la diversa pratica d' ogni Provincia, e Luogo, riflettendo alle varie divisioni, che sieguono del frutto, per la metà, per li due terzi, per li tre quinti, e simili, ma in molti luoghi anco l' importo de' Prati, Pascoli, Brughiere, e Boschi, ove dal Padrone sogliensi dare in dote al Massaro *gratis*, oltre l' eccessive sue scorte di Fieno, Bovi, ed utensilj Massarezzi.

Alli Vitati, Vigne, e Ronchi, dove il fondo vuoto, ed intermedio di questi viene ugualmente, come negli Aratorj, Seminato, e goduto, con le stesse osservazioni si sono praticate le deduzioni, aggiungendovi di più quella dell' occupazione de' Vidori, e per la rendita del Vino, che in tali qualità d' Aratorj concorre a formar prezzo, e valore, riflettendo alla sua situazione, e durata, se gli è fatta ogni deduzione per sotterrarle nel Verno, ove si costuma, per rialzarle, per ingrassarle, della fattura in portarle, tenderle, e replicatamente zapparle, per la spesa de' Legnami, e Salici, e per quella della raccolta, e condotta, e per ogni altro necessario alla vera rendita.

Così alli Ronchi, ed alle Vigne, il fondo de' quali non dà altro prodotto, che di Vino, si sono fatte le accennate, e maggiori deduzioni per il loro ingrasso, manutenzione, spesa, ed infortunj, massime rispetto a que' siti, ove le Viti necessitano sostenersi da pietrore, e muri, ed ove ben rare di piantato si veggono dalla più faticosa, e studiata industria disposte, e mantenute su i nudi colli, e su le giarose.

A' Prati pure asciutti si è avuto il conveniente riguardo tanto per quelli in Pianura, quanto per quelli in Montagna, a' liscosi, a' sortumosi, ed a riflesso d' ogni situazione, e prodotto se gli è fissata la sua deduzione.

Agli

Agli Adacquatorj poi, oltre a quanto appartiene al Colono, se gli sono dedotte tutte le spese spettanti alla Dominicale in materia principalmente delle Adacquazioni, quali essendosi ritrovate rilevanti, e sempre diverse da Territorio a Territorio, e da Possessore a Possessore secondo la minore, o maggiore distanza degli Acquedotti, numero, e qualità d' Edifizj, ed altre circostanze, così ritenendo le mentovate Instruzioni di regolare la deduzione d' essa spesa, secondo fosse risultato dalli Documenti, ed altre notizie de' Maggiori Estimati, abbiamo sempre tenuto presente anche con la più certa cognizione, e pratica di molti di Noi per la spesa di detta adacquazione l' espurgazione delle Roggie, e Cavi in origine, la loro condotta, se da' Fiumi, se da' Torrenti, o se da' Naviglj, e Laghi, quella de' Fontanili, la manutenzione delle Chiuse, Levate, Canali, Ponti, Trombe, Incastri, Strade, e simili, il tutto rispettivamente alle circostanze suddette d' ogni Terra, e d' ogni Luogo.

Nè punto fu dissimile l' osservazione intorno alle Risare, sendosi di più riflettuto per la dovuta, e distinta deduzione in que' siti, ove comodamente possono irrigarsi, ed asciugarsi ove sono in grandi, e distese Pianure, che non necessitano frequenza d' Argini, e d' Acquedotti, e quivi con la desiderabile economìa si alternano, e con minore spesa si arano, e si esercíscono, ed ove poste in continuate, e fredde Valli, nè ponno con dura necessità ad altro goderſi, nè vogliono per produrre frutto altro istromento, che il già detto della dispendiosissima Zappa.

Similmente a' Terreni linati si è pure distinta la sua deduzione del lavorerio, ingrasso, e spese ec. sempre secondo la pratica, che venne rilevata da ogni rispettivo Pubblico, annotata da ogni Stimatore, ed avvertita da qualcheduno di Noi.

E per ultimo anco per li Boschi, Brughiere, e Pascoli si è vigilato in fissare la netta rendita per le opportune deduzioni d' infortunj, spese, Camperìe ec. a misura d' ogni situazione, e bisogno.

Cosicchè nelle deduzioni ci siamo sempre regolati eziandio per qualunque infortunio di tempesta, brina, nebbia, bruseggio, inondazione, siccità, manutenzione d' Argini, ed altro secondo le varie circostanze di ciascuna Provincia, e Luogo.

Tanto operammo intorno al principal punto delle deduzioni, ed in tal guisa ci riuscì facile l' appurare ogni vera rendita, e fissare la rispettiva Stima, con non altra disparità dal praticato nell' appurazion de' ricorsi, che dove in quell' emergente ci siamo contenuti con le premesse Instruzioni ad individuare, e ricavare dall' intrinseca attitudine del Terreno il giusto valore del solo fondo, sul quale cadeva l' instanza; quivi nella generale revisione con le ulteriori disposizioni di sopra accennate tutto rimettemmo in bilancia: con che alle volte è occorso il doversi variare la prima Stima già stabilita nella detta appurazione de' ricorsi, effetto della tanto necessaria, e voluta corrispettività.

Sicchè

Sicchè ogni equivoco, contraddizione, abbaglio, ed errore, che da Noi s' incontrò, e rilevò nell' affare delle Stime tanto circa l' appurazione delle rendite, quanto circa le deduzioni, Squadre, ed ogni altro, tutto fu da Noi, come sopra revisto, e corretto, avendo con la maggiore accuratezza, e secondo la nostra cognizione, e perizia ridotta la vera Stima de' Fondi dell' intiero stato così nel positivo, come nel comparativo al suo più giusto, e corrispettivo valore, quale fissato, e compilato a Territorio per Territorio, e d' unanime consenso firmato a Pieve per Pieve in più Tabelle distinte, di tempo in tempo ci siamo dati l'onore di presentarlo alla detta Eccellentissima Giunta, al di cui servigio tuttora continuiamo impiegati in altre precise operazioni ordinateci pel compimento.

Questa è la serie di quanto abbiamo operato in esecuzione degli ordini, che l' Eccellentissima Real Giunta si è rimasa servita di distribuirci. Alla stessa con la maggiore rassegnazione la umiliamo, e speriamo, che in un' Opera, la qual si crede sarà per incontrare un comune aggradimento, si degnerà rimostrarsi ben soddisfatta d' ogni nostra fatica intrapresa, e con ogni zelo praticata in compimento di quella obbligazione, che sempre richieggono le veneratissime disposizioni della Maestà Sua Augustissima, alla quale ci facciamo gloria d' aver come buoni, e fedeli Sudditi ubbidito; e profondamente ci rassegniamo.

Dell' Eccellentissima Cesarea Real Giunta = Milano dal Cesareo Offizio de' Periti li 22. Gennajo 1732. = Umilissimi, ed ubbidientissimi Servitori =

*Sottoscritt. Francesco Bianco Ingegnere Collegiato di Milano, e de' Periti Imparziali = Gio. Francesco Malatesta Ingegnere Collegiato di Milano, e Perito Imparziale ec. = Camillo Pissina Ingegnere Collegiato di Milano, e Perito Imparziale ec. = Fabricio Sirtori Ingegnere Collegiato di Milano, e Perito Imparziale ec. = Gaetano Partigliotti Ingegnere Regio Camerale di Milano, e Perito Imparziale = Pietro Paolo Testori Ingegnere, e Perito Imparziale = Claudio Giuseppe Storari Ingegnere Collegiato, e Perito Imparziale ec. = Giuseppe Carcano Ingegnere Collegiato di Milano, e Perito Parziale = Giuseppe Antonio Castelli Ingegnere della Città di Pavia, e Perito Parziale = Pietro Paolo Bamsi Ingegnere Cesareo, e Perito Parziale = Carlo Giuseppe Ronzio Ingegnere Cesareo, e Perito Parziale = Pietro Luigi De Vecchj Ingegnere Cesareo, e Perito Parziale ec.*

Per riconsegnare in Uffizio le Mappe, e Sommarioni.

Essendosi ordinato per Decreto della Real Giunta del Censimento di questo dì 9. Aprile 1750., che si faccia un riscontro generale di tutte le Mappe, e Somarioni, che dalla detta Giunta in vigore dell'Editto del primo Marzo 1723. furono già distribuite a ciascheduna Comunità, e consegnate ai rispettivi Sindaci, Consoli, Anziani, Reggenti, o altri Uffiziali rappresentanti le medesime, con loro Ricevuta esistente in Atti, e con obbligo di conservarle con tutta la diligenza, e ritenerle a pubblica notizia per comodo di tutti gl' Interessati.

Resta pertanto in vigore del predetto Decreto ordinato a tutti i predetti Sindaci, Consoli, Anziani, e Reggenti, ed altri Uffiziali rappresentanti tutte, e singole le Comunità di questo Regio Dominio, e nominatamente ai Cancellieri di esse, o altri Uffiziali, che sotto qualunque nome hanno in custodia le Scritture pubbliche di ciaschedun Comune, di esibire le predette Mappe, e i predetti Sommarioni originalmente loro consegnati, per tutto il prossimo futuro Mese di Maggio 1750. nella Cancelleria di essa Giunta, dove senza alcuna spesa ne riporteranno la Ricevuta, e di dove fatti prontissimamente i dovuti riscontri, saranno in tempo congruo riconsegnate assieme cogli Ordini, e Istruzioni opportune, che in tale occasione, a misura delle circostanze, la detta Real Giunta si riserva a dare.

Chiunque sarà incaricato dagl' Uffiziali predetti delle Comunità di presentare in Milano le predette Mappe, e Sommarioni, dovrà presentare anco nell' istesso tempo una Relazione sottoscritta da alcuno degl' Uffiziali rappresentanti, e dal Cancelliere di ciaschedun Comune, nella quale si rifferisca se nel loro Co-

Comune vi sia Stanza espressamente deputata alla conservazione delle Scritture pubbliche, e in qual luogo, e in qual modo siano stati i predetti Documenti per il passato conservati. E quando per qualunque accidente le dette Mappe, e Sommarioni non si trovassero fra le pubbliche Scritture dove devono esistere, e non si potesse perciò fare la comandata presentazione, in tal caso la detta Relazione dovrà dar conto della causa, per cui detti Documenti non si ritrovano, e del tempo nel quale sono stati perduti, con tutto ciò che per interesse del loro Comune crederanno di dovere in tale occasione suggerire.

Non dubita la Real Giunta, che tutti gl' Uffiziali predetti per l' interesse del loro proprio Territorio non siano per dare con sollecitudine, e puntualità una piena esecuzione all' Ordine sopra espresso; ma di tale esecuzione vuole, che personalmente siano tenuti a render conto i Cancellieri di ciaschedun Comune, come quelli, che per ragione del loro Uffizio si devono presumere Custodi, e debitori delle pubbliche Scritture, e come tali per lo più appariscono nelle Ricevute di dette Mappe, e Sommarioni esistenti nel nostro Uffizio, onde quando spirato detto termine si manchi per parte di alcuna Comunità alla prescritta presentazione, e respettiva Relazione, si procederà in primo luogo contro alla Persona del Cancelliere di essa colla pena comminata in detto Decreto, di Scudi cento da applicarsi al Regio Fisco, ed altre rigorose pene ad arbitrio della Real Giunta, senza disobbligare con ciò i Consoli, nè qualunque altro Uffiziale, o Persona, che ressultasse esser compartecipe di tal contumacia, che all' istessa pena pecuniaria, e all' istesso rigoroso arbitrio resterà sottoposta.

Milano li 9. Aprile 1750.

*Giuseppe Maria Tarantola.*

Termine  di tre mesi
a dedurre le occorrenze

# MARIA THERESIA,
## DEI Gratià, Romanorum Imperatrix, Regina Hungariæ, Bohemiæ &c. Archidux Austriæ &c. Dux Mediolani &c. &c. &c.

*Il Presidente, e Consiglieri della Real Giunta del Censimento dello Stato di Milano.*

Vendo Noi in esecuzione del benigno Dispaccio di Sua Maestà del dì 19. Luglio 1749. già pubblicato con Nostro Editto dei 16. Dicembre del suddetto Anno, considerate con pieno, e diligente esame le Operazioni fino al presente fatte dai Nostri Predecessori per condurre a perfezione l'Opera del nuovo Censimento, e avendo già date le disposizioni opportune per supplire, e rettificare ciò che il decorso del tempo, e le variate circostanze hanno fatto divenire necessario, e volendo Noi in esecuzione degli Ordini espressi della Maestà Sua devenire colla celerità possibile alla pubblicazione, ed esecuzione del sopradetto Censimento Universale, e e che ciascun Interessato in detta pubblicazione abbia tempo, e comodo di poterci preventivamente rappresentare le sue occorrenze. Pertanto fermi stanti gli Atti fino al presente compilati, in virtù del presente Nostro Editto generale, decretiamo, ed assegniamo un termine perentorio di mesi tre dalla data del presente Editto all' Il-

Illustre Congregazione dello Stato, e a tutti gli Uffiziali Rappresentanti, o Amministratori, o Sindaci delle Città, e Provincie dello Stato di Milano, e a tutti gli Uffiziali Rappresentanti, o Reggenti, o Amministratori, e Agenti, o Procuratori di qualunque Terra, o Comunità unita, o separata alle dette Provincie, e di qualunque Università, o Collegio di Contribuenti interessati nei pubblici Reparti, e a qualunque privata Persona a dovere in detto termine comparire, o personalmente, o per mezzo di Procuratore, e quando si tratti di Città, Provincie, Comunità, Università, o Collegj per mezzo di Procuratore specialmente legittimato con opportuno Mandato da esibirsi alla Segreterìa della Nostra Giunta, e dire, e dedurre avanti la medesima, la quale risiede in questa Città con tutti i suoi Uffizj nella Casa abitata dal Reggente Don Pompeo Neri Presidente di essa, e procede in ogni giorno sì giuridico, che feriato, tutto ciò che crederanno necessario, ed opportuno a dirsi, e dedursi per il proprio rispettivo interesse avanti la predetta pubblicazione.

Poichè detto termine spirato si procederà sopra gli Atti, che fino al presente sono, e saranno fino allora compilati, alla detta pubblicazione del Censimento in quelle forme, che secondo le facoltà benignamente compartiteci da Sua Maestà troveremo più giuste, e più convenienti al pubblico bene.

E volendo, che il presente Nostro Editto pervenga all'universale notizia di tutti, nè vi sia chi possa allegarne ignoranza, ordiniamo, e comandiamo che sia questo pubblicato nei luoghi soliti di questa Capitale con le consuete solennità, ed altresì in tutte le altre Città, Terre, e Comunità di questo Stato, incaricando tutti i Podestà, Jusdicenti, e altri Uffiziali, ai quali si appartiene di farlo affiggere, e pubblicare nei consueti rispettivi Luoghi, e di collocarlo nei Registri dei loro Tribunali, e di rimettere la Relazione di avere eseguito tal'ordine alla Nostra Giunta nel termine di giorni trenta dalla data del presente Editto.

Dato in Milano il dì 16. Novembre 1750.

Il Reggente Don Pompeo Neri Presidente.
Don Cammillo Piombanti Consigliere.
Il Questore Don Ferdinando Forti Consigliere.
Il Canonico Don Giuseppe Forziati Consigliere.
Don Giuseppe Solivetta Avvocato Fiscale.

*Giuseppe Maria Tarantola.*

# NOTIZIE,

*Che si ricercano per appurare in ciascheduna Città, Provincia, Comunità, o Università dello Stato di Milano, la Qualità, Quantità, Reparto, ed Esazione dei loro Carichi attuali, secondo le differenti pratiche di ciascun Luogo, in supplemento dei Processi già compilati dai Delegati della Real Giunta del Censimento nel Triennio del 1718. 1719., e 1720.*

1. IN primo luogo si noti, se il Comune, di cui rispettivamente si tratterà, sia infeudato, e chi sia il Feudatario, e quanto al medesimo annualmente si corrisponda; ed essendosi il Comune redento di tal Feudo, quanto paghi ogni 15. Anni, o altro tempo di mezz' Annata per tale redenzione.

2 Se vi risegga Jusdicente Regio, o Feudale, e come si chiami, e che Onorario, o Salario gli passi il Comune ogni Anno, e non risedendovi, in quale altro luogo risegga; e non essendovi, quale sia l'Jusdicente più vicino, a cui il Comune è sottoposto, e a qual Banca Criminale il Console presti il suo ordinario Giuramento.

3 Se il Comune ha sotto di se altri piccioli Comuni ad esso aggregati, o in tutto, o in parte, e se viceversa il Comune resti in tutto, o in parte aggregato sotto un Comune più grande, notando le circostanze, ed i diversi effetti, per cui sussiste respettivamente l'aggregazione, o la disgregazione, e come abbiano concordato tra di loro la divisione delle pubbliche gravezze.

4 Se il Comune sia, o pretenda di formare una Comunità separata, e indipendente dalla Provincia, nella quale naturalmente resterebbe collocato.

5 Se abbia il Comune Consiglio generale, o particolare, e quanti Ufficiali, Sindaci, o Reggenti, o Deputati siano i suoi Rappresentanti, e come tali Consigli restino formati, e come detti Ufficiali si elegghino, e si mutino, ed a quale Ufficiale, o Ufficiali, o Sindaci, Reggenti, o Deputati specialmente resti raccomandata l'amministrazione, e la conservazione del Patrimonio pubblico del Comune, e la vigilanza sopra la giustizia dei pubblici Reparti.

6 Se la Comunità abbia un Cancelliere residente nel suo Territorio, o altrove, e a chi sia raccomandata la cura delle pubbliche Scritture, e se abbia Archivio, o Stanza pubblica precisamente destinata per tal conservazione, e quali siano gli emolumenti assegnati per detto Cancelliere.

7 Se la Comunità tenga in Milano alcun Procuratore, o Agente, e come si chiami.

8 Si noti, se il Comune sia tassato in Scudi di quota, e in qual quantità.

9 Si noti la soma della Diaria Contribuzione, che ciaschedun Comune deve pagare.

10 Si notino le Stara, o Libbre di Sale, o i Cavalli di Tassa, o Lire, o Soldi d'Estimo, o altri Contrassegni, con cui in ogni Provincia si dividano i Carichi pubblici, e se ne assegna la porzione contingente ad ogni Comunità, e si noti il numero di dette Stara, o Cavalli, o Lire, o Soldi ec. assegnato al Comune, di cui si tratta.

11 Si noti, se la porzione dei Carichi contingente al Comune si suddivida tra i Comunisti coll' istesso metodo di Stara, o Libbre di Sale, di Cavalli, di Tassa, o di Lire, o Soldi d'Estimo, o con qualunque altro metodo si pratichi tal suddivisione.

12 Se lo Staro, o la Libbra del Sale, o il Cavallo di Tassa, o la Lira, o il Soldo d'Estimo sia stato formato, e ragionato colla riflessione a una certa quantità di Terreno censibile, o a un certo numero di Persone censibili, e quante Pertiche di Terra, e quante Persone, o Teste censibili importino, secondo la pratica del Comune, i detti contrassegni; avvertendo di distinguere la differenza, che può esservi tra le Pertiche di Terra Civili, e Rurali.

13 Si noti la quantità del Perticato Civile, e del Perticato Rurale secondo i Registri, che attualmente servano in ciascheduno Comune alla divisione dei Carichi.

14 Si noti parimente la quantità del Perticato Ecclesiastico, quando sia tenuto di questo un Registro separato.

15 Si noti, se nel Territorio vi siano Terreni abbandonati dai loro Possessori, e quanti siano questi Terreni, e a qual' uso siano questi ridotti, e da chi siano stati abbandonati, e in quale occasione.

16 Si noti ciò, che il Terreno sia solito pagare sotto il titolo di Perticato Civile, o di Perticato Rurale alle rispettive Casse della sua Città, o della sua Provincia, e quanti Perticati siano stati esatti nell'ultimo Triennio 1747. 1748. 1749.

17 Si noti, se nel Comune vi sia l'uso di collettare il Personale, e con qual pratica si faccia la divisione del Carico tra il Personale, ed il Reale.

18 Si esponga la pratica di collettare il detto Personale, e quali siano, o s' intendano le Teste, o Bocche colletabili, notando l'età, e i requisiti, che secondo le differenti usanze devano avere le dette Bocche, o Teste colletabili, e la diversa regola di tassarle.

19 Si noti qual numero di Bocche, e di Teste collettabili siano state effettivamente collettate nelli Reparti dell' ultimo Triennio 1747. 1748., e 1749., e quanto sia importata in detto Triennio la Tassa annuale di una Bocca, o di una Testa.

20 Si noti lo stato totale delle Anime, che si ritrovano abitanti nel Comune, o collettabili, o non colletabili, secondo la tradizione più comune, che all' incirca potrà aversi.

21 Si noti, se vi sia l'uso di collettare le Teste Morte, le Teste Finte, o Testine, e si spieghi sopra quante Pertiche di Terreno venghino queste ragionate, secondo l'uso del Paese, e quanto sia importata la Tassa Anuale di chiascheduna delle predette Teste Morte, o Teste Finte, o Testine nell'ultimo Trieñio 1747. 1748. e 1749.

22 Si noti, se per le Case, e Molini, o altre Rendite, che non consistano in Terreni, e che si dicano nel nostro Uffizio di Seconda Stazione, la Comunità sia solita esigere qualche Tassa, o altra gravezza sotto qualunque titolo, o in somma fissa, o variabile, e con qual metodo questa si esiga, e quanto abbia prodotto nelle tre prossime decorse Annate 1747. 1748. e 1749.

23 Si noti, se la Comunità sia solita di esigere dai Corpi dei Mercanti, o dai particolari Artefici, o Trafficanti qualche somma a titolo di Tassa sopra il Mercimonio, e se il detto Mercimonio sia tassato per via di Quota in sgravio della Quota generale del Comune, ovvero concorra in somma fissa, e invariabile, e quanto sia effettivamente importato il pagamento delle Annate predette 1747. 1748., e 1749., e quando non vi sia l'uso di pagare alcuna somma per tal titolo, si riferisca se nel Comune vi siano Mercanti, o Artisti, o Trafficanti, e quali generi di Arti, o di Commercio specialmente vi si esercitino.

24 Si notino tutti i diversi generi di Gabelle, o Dazj, o Gravezze, che s'impongano nel Comune per qualunque altro titolo, oltre le Imposte, o Taglie, che annualmente si repartiscano sopra i Beni, e sopra le Persone, e come in specie si esige la Tassa della Macina in quei Comuni, ove questa suol esigersi, e quanto sia il prodotto totale di essa nel detto Triennio 1747. 1748. e 1749., e di qual somma per ragione di essa resti gravata chiascheduna Persona, e si distinguino tra le dette gravezze quelle, che si esigano per conto della Regia Camera, da quelle, che si esigano per conto della Provincia, o della Comunità, o dei privati Alienatarj delle medesime.

25 Si noti, se si paghi il Censo del Sale, e come se ne repartisca l'esazione, e se il

il prodotto di essa si paghi alla Regia Camera, ovvero agli Alienatarj, e se la Comunità si sia redenta da tal gravezza.

26 Si faccia la stessa relazione sopra la Tassa dei Cavalli.

27 Si notino tutte le Imposte, o Taglie, che sono solite pubblicarsi, e repartirsi nel Comune, e che di fatto si sono pubblicate, e repartite nel Triennio sopradetto del 1747. 1748. e 1749., tanto per ordine della Congregazione di Stato, che per ordine della Provincia, che per deliberazione della Comunità, e servizio delle spese locali; Aggiungendo una copia esatta, e sottoscritta dall'istesso Cancelliere del tenore di ciascheduna Taglia, o sia Reparto come sopra in detto Triennio pubblicata.

28 Si noti con qual metodo si repartiscano nel Comune le dette Taglie, e Imposte sopra i Particolari contribuenti, distinguendo in primo luogo la prima divisione, che si fa tra il Comune Principale, e i Comuni annessi, o subalterni, o alli Assegnatarj di Quota, o Convenzionati; e in secondo luogo la divisione delle Quote, che si assegnano all'Estimo Reale, e quelle, che si fanno pagare dalle Persone; e specificando in appresso, come tra le Persone, e i Realisti, si suddividano le predette Quote, e si formi, e prefinisca la quantità del Carico contingente a ciaschedun' Individuo Censibile.

29 Se tutte le Imposte, cioè tanto le universali, come sono la Diaria, e quelle, che si fanno per ordine della Congregazione dello Stato, che le Imposte Provinciali, che le Locali non si repartiscano con un' istesso metodo uniforme, ma si osserva tra esse qualche differenza, si spieghi tal differenza esattamente.

30 E se anco in una medesima Imposta si stilasse di repartire alcuni titoli di spese con un metodo, e altri diversi Articoli di spese con diverso metodo, si spieghi similmente tal differenza, e la ragione di essa con tutta la precisione.

31 Si faccia il calcolo di quanto in vigore di ciò, che si paga sotto il titolo di Pertìcati, o Rurali, o Civili, e di ciò, che si paga per la porzione delle predette Taglie, o Imposte contingenti all'Estimo Reale, e di ciò, che si paga sotto il titolo di Teste Morte, o Teste Finte, o sotto qualunque altro titolo di gravezza, che in sostanza sia fondata sopra il Terreno, possa importare il totale aggravio prediale, che nel predetto ultimo Triennio ha sofferto ciascuna Pertica di Terreno, distinguendo, per quanto sia possibile, la Pertica Rurale, dalla Civile.

32 Si noti ciò, che sia importata in detto ultimo Triennio l'esazione della Colonica solita pagarsi dai Beni Ecclesiast. di attico acquisto esenti per la parte Dominicale.

33 Si noti con qual metodo ne' pubblici Reparti si pratichi di conteggiare l'esazione di detta Colonica, e come in pratica questa si pervenga ad esigere.

34 Si noti, se i Beni Ecclesiastici, o le Persone Ecclesiastiche, oltre la detta porzione Colonica, siano soliti contribuire anco per la parte Dominicale a qualche genere di spese in sollievo delle pubbliche necessità.

35 Si noti il modo, il tempo, e la diversità, con cui ciaschedun Comune si regola nel fissare, e pubblicare le dette Taglie, o Imposte, e nell' eleggere li Esattori, e il numero delli Esattori, che dai Comunisti attualmente esigano i Carichi pubblici, e i tempi, in cui scadano respettivamente in ciaschedun Comune i pagamenti delle dette Imposte, e la Provvisione, o Salario, e i Soprasoldi, o Capisoldi, che sono conceduti a detti Esattori, e gl' interessi, che similmente sono loro accordati per le sovvenzioni, che fanno, e il patto con ciascheduno di essi convenuto in materia di Retrodati, aggiungendo una copia dei Capitoli veglianti concordati col loro respettivo Esattore.

36 Si faccia il calcolo, quando non risulti chiaramente dalla copia, che si è richiesta

chiesta delle Taglie, o Imposte seguite nel detto ultimo Triennio, di quanto in somma la Comunità abbia annualmente pagato alla Cassa della Diaria, distinguendo la somma della Provvisione contingente al Cassiere della detta Diaria, e di quanto abbia similmente pagato alla Cassa della propria Provincia per causa dei Perticati, e per causa delle Imposte Provinciali sotto qualunque titolo, distinguendo le somme delle Provvisioni per ciascheduun titolo dovute pagare al Cassiere della detta Provincia.

37 Si noti, se il Comune, o sia Città, o sia Provincia, o sia Università, di cui si tratta, abbia Entrate proprie da lei possedute a titolo Comunale, ed essendovi tali Entrate, si notino i Fondi, e i Capitoli di esse, i quali naturalmente consisteranno, o in Possessioni, o in Crediti fruttiferi, o infruttiferi, o in Regalie acquistate, e possedute, o per titolo perpetuo, o per titolo temporario di Pegno, o Amministrazione, o altro simile.

38 Si esprima la rendita di questo Patrimonio Comunitativo, prendendo il prodotto del Triennio prossimo passato, cioè delli anni suddetti 1747. 1748. e 1749. e in tale occasione si potranno aggiugnere quelle Note, e Avvertimenti, che sopra lo stato di tali Entrate la prudenza di chi farà la relazione stimerà cōvenieñti

39 Si noti, se la Comunità abbia debiti, notando le somme dei Capitali colla distinzione del tempo, in cui tali debiti sono stati creati, ed esprimendo, se siano fruttiferi, e a qual ragione se ne paghino gl'Interessi.

40 Si noti, se la Comunità abbia Crediti per ragione delle Imposte arretrate, e non pagate, o a titolo di retrodati, o di qualunque altro titolo, e se di tali retrodati vi sia spoglio, o registro alcuno, e vi sia alcun provvedimento sopra l'esazione di essi, e se si sappia ciò, che la somma di tali crediti possa importare.

41 Si noti similmente, se la Comunità abbia, o pretenda di aver crediti contro la propria Provincia, o contro lo Stato per causa di Sussidj Militari, o per altre cause.

42 Si noti, se la Comunità abbia Beni, e assegnamenti ritenuti, o occupati da altri da recuperarsi, e se abbia liti pendenti attive, o passive, o pretensioni da dedurre contro altri Comuni, o altre private Persone.

43 Si noti, se la Comunità pretenda di godere qualche Esenzione dai Carichi, che s'impongano dalla Provincia, nel di cui Territorio è situata, o dai Carichi, che s'impongano dalla Congregazione dello Stato per servizio delle spese Universali, o dai Carichi Regj.

44 Si noti, se nella Comunità vi siano Beni, che col benefizio di qualche Soprasessoria si tenghino per qualunque titolo, o pretesto esenti dal pagamento dei Carichi, e se il debito di questi Debitori, che restano in mora col benefizio delle Soprasessorie, resti acceso nei Registri dei Retrodati; e come in somma resti provvisto all'interesse della Comunità per il caso, che il pagamento fosse dovuto.

45 Si rappresenti finalmente in tale occasione tutto ciò, che la prudenza, e lo zelo di chi dovrà rispondere ai sopradetti Quesiti stimerà conveniente a rappresentarsi, e suggerirsi per l'interesse della propria Comunità, e per il miglior servizio della nostra Augustissima Sovrana.

Si risponda ai predetti Quesiti in foglj divisi in due colonne, trascrivendo il primo Quesito nella prima colonna, e soggiungendo dopo di esso la risposta nella seconda colonna, e proseguendo in appresso coll'istesso metodo a notare il secondo Quesito, e a soggiungere la seconda risposta, osservando l'istesso successivamente sino alla fine.

La detta relazione responsiva ai predetti Quesiti sarà sottoscritta di propria mano dal Cancelliere, a cui sarà stata commessa, con la data del giorno, in cui dal medesimo verrà trasmessa all'Ufficio del Censimento.

# *Sig. Cancelliere.*

*Convenendo alla Giunta del Censimento di aver una Nota distinta di tutte le Teste Masculine, che si ritrovano attualmente viventi dell' età di anni* 14. *compiti fino all' età di anni* 60. *compiti nel Territorio di cotesta Comunità, farà V. S. subito ricevuta la presente adunare i Reggenti, Sindaci, Deputati, Anziani, e Consoli della medesima, o altri Uffiziali, che sotto qualunque titolo siano incaricati del presente Governo, o Amministrazione di essa, e che si trovino attualmente presenti in codesto Territorio, e procederà assieme con essi alla formazione, pubblicazione, e sottoscrizione della suddetta Nota a forma delle Instruzioni, che a tale effetto le rimetto annesse; e compita che abbia tale Incumbenza sarà suo incarico di farla pervenire per tutto il dì*

*che resta autorizzato a riceverle, e a fargliene la ricevuta.*
*Ella mi dia riscontro di aver ricevuto, ed eseguito il presente ordine, non dubitando, che sarà per farlo con ogni pontualità, e se mai per qualche impensato caso insorgesse qualche dubbiezza, o difficoltà me ne dia avviso. E intanto pregandole dal Cielo ogni bene, resto*

*Di V. S.* *Milano* 3. *Marzo* 1751.

*Aff.mo*
*Pompeo Neri.*

# ISTRUZIONE

*Della Real Giunta del Censimento ai Cancellieri delle Comunità dello Stato di Milano per formare una Nota di tutte le Teste Masculine, che si ritrovano attualmente viventi in ciaschedun Territorio dell' età di anni 14. compiti sino agli anni 60. compiti, approvata per Decreto di essa Giunta del dì 3. Marzo 1751.*

1 IL Cancelliere di ciascheduna Comunità, a cui verrà trasmessa la presente Istruzione, farà subito adunare i Reggenti, Sindaci, Deputati, Anziani, Consoli, o altri, che sotto qualunque titolo siano attualmente gli Ufficiali rappresentanti, o Amministratori della Comunità, e che si ritrovino presenti nel Territorio di essa.

2 In mancanza del Cancelliere resta incaricato il Console a convocare le predette Persone, e restano incaricati tutti i predetti Ufficiali Rappresentanti, o Amministratori a deputar Persona, che supplisca alle veci del Cancelliere, e s'incarichi specialmente dell' esecuzione del presente Ordine.

3 Il Cancelliere sopradetto assieme con i predetti Ufficiali dovrà in appresso procedere alla formazione di una Nota di tutti i Maschj, che si ritroveranno attualmente viventi nel Territorio della sua Comunità di età di anni 14. compiti fino alli anni 60. compiti.

4 Dovranno in tal Nota descrivere il Nome, e Cognome di ciascheduno dei predetti Maschj viventi, ed anche il Nome del loro Padre, o sia vivo, o sia morto, a tenore della sottoscritta Formula.

5 Affine di evitare le confusioni, o duplicazioni, che potessero seguire, dovranno principiare dal descrivere di Casa in Casa, e di Famiglia in Famiglia tutti quelli, che abitano nel corpo della rispettiva Terra, Borgo, o Villa ec., e successivamente passeranno a descrivere gli altri, che abitano nelle Cassine, Molini, o altri Luoghi situati fuori del Corpo della Terra, distinguendo ciascheduna Cassina, Molino, e Luogo col proprio Nome, e notando sotto ciaschedun Luogo i rispettivi Maschj, che vi abitano, dell' età sopradescritta, secondo la esemplificazione fattane nella detta sottoscritta Formula.

6 Dovranno descrivere in detta Nota tutti quelli, che hanno Casa aperta nel loro Territorio, non ostante che si trovassero assenti.

7 Dovranno similmente descrivere quei Cittadini, che abitano in Campagna, oltre il termine prefinito dalle Nuove Costituzioni, cioè quei Cittadini, che abitano in Villa più di 20. giorni continui con la maggior parte della Famiglia dalla Festa di S. Martino, sino alle Calende di Maggio seguente.

8 E dovranno avvertire di non omettere veruna Persona per qualsivoglia

glia titolo, o pretesto di qualunque Privilegio anche Militare, o Esenzione, o Convenzione, o consuetudine qualunque si sia; Non dovendo gli Uffiziali delle Comunità farsi Giudici, nè Cognitori in alcun modo sopra tali pretensioni, ma trattandosi di una semplice descrizione di mero fatto per pura istruzione dell' animo della Giunta, dovranno includere nella Nota come sopra ordinata tutte le Persone viventi, senza alcuna distinzione, e tanto quelle, che pagano, quanto quelle, che non pagano i Carichi correnti della Comunità, purchè siano Maschj, e abbiano l' età sopra descritta.

9 Terminata che sarà la sopradetta Nota, resterà questa, assieme con la presente Istruzione pubblicata in una Convocazione generale degli Uomini della detta Comunità, osservando le istesse solennità, con cui in ciascheduna Luogo, è solita ogni anno pubblicarsi, e approvarsi la Nota, o Ruolo delle Teste, o Bocche, che son solite pagare i correnti Carichi.

10 E dopo di ciò dovrà detta Nota restar sottoscritta dai predetti Uffiziali, e dal predetto Cancelliere, o da chi farà le sue veci, con l' attestato della sua pubblicazione a tenore della sottoscritta Formula.

11 E finalmente il Cancelliere dovrà trasmettere la Nota medesima nella sopraddetta guisa compilata, pubblicata, e sottoscritta, nel termine, che rispettivamente gli verrà prefinito, all' Uffizio del Censimento in Milano, ovvero nelle mani del Rodestà, che rispettivamente gli verrà indicato, che resterà autorizzato a fargliene l' opportuna Ricevuta.

12 Quando la Comunità abbia sotto di se qualche Comune annesso, o subalterno, descritto, o non descritto nelle Mappe pubblicate per ordine della Real Giunta del Censimento, dovrà il Cancelliere della Comunità dominante essere sollecito, che anco in tutti i Comuni subalterni si eseguisca la Nota comandata nel presente Ordine; E perciò quando a' detti Comuni subalterni per qualche caso non pervenisse direttamente la presente Istruzione, sarà obbligo del detto Cancelliere di comunicarla a' rispettivi Amministratori, o Deputati, e di farla eseguire; E quando detta Istruzione fusse direttamente pervenuta, sarà suo obbligo di ricordarne, e sollecitarne il puntuale adempimento.

13 Si avvertano i Cancellieri, e tutti gli altri Uffiziali, che debbano a tenore di quanto sopra vien disposto aver parte nella compilazione della sopradetta Nota di usare ogni più scrupolosa esattezza nella descrizione di essa, e nella puntuale esecuzione del presente Ordine; poichè in caso di trasgressione incorreranno nella perdita del loro uffizio, e nella pena di Scudi 25. per ciascheduno da esigersi irremissibilmente, e da applicarsi al Regio Fisco; E quando si trovassero nelle predette Note omissioni occorse per malizia, o frode, o collusione dei predetti Uffiziali, questi incorreranno in oltre in pene corporali, secondo l' arbitrio della Giunta.

For-

# *Formula per eseguire la soprascritta Nota.*

1751. adì....

Nota dei Maschj dagli anni 14. agli anni 60. compiti, che di presente abitano in questo Territorio di
Pieve di fatta in esecuzione degli Ordini della Real Giunta del Censimento del dì 3. Marzo 1751., e sono come segue

*Nel Corpo della Terra.*

Per esempio di chi ha il Padre vivente.
Pietro Rossi di Sebastiano.
Silvestro Pietra di Lorenzo.
Ambrogio Lancia di Filippo.
E per esempio di chi ha il Padre morto.
Antonio Travaglia quondam Cristoforo.
Paolo Strada quondam Giuseppe.

*Alla Cassina Nuova.*

Pietro Negri quondam Antonio.
Gaspare Negri di Pietro.
Marco Negri di Pietro.

*Al Molin Vecchio.*

Bernardo Stanga quondam Gio:
Giovanni del Pesce quondam Tadeo.
Innocenzo Albè di Cesare ec.

La presente Nota firmata da Noi sottoscritti, è stata pubblicata, ed approvata in questo nostro Comune il giorno
a tenore delle Istruzioni della Real Giunta del Censimento del detto dì 3. Marzo 1751.
Io N. N. Sindaco attesto quanto sopra.
Io N. N. Cancelliere attesto quanto sopra.
Io N. N. Console attesto quanto sopra.

*Giuseppe Maria Tarantola Segretario.*

*Col retroſcritto Metodo hanno pagato le Perſone della predetta Comunità nell'Infraſcritto Triennio le ſeguenti ſomme*

| | 1747. | 1748 | 1749. |
|---|---|---|---|
| *Le Teſte Maſculine dagli Anni agli Anni* | | | |
| *Le Bocche dagli Anni agli Anni* | | | |
| *Li Fuochi* | | | |
| *Li* Matrimonj | | | |

*Nella ſuddetta Comunità ſi ritrovano ſecondo la riſpoſta data ai queſiti Anime in tutto . . . . . . . . . N.°*

*E ſi ritrovano in detta Comunità ſecondo la notificazione fatta in eſecuzione degli Ordini dell'Eccelſa Real Giunta del dì* 3. *Marzo* 1751., *Teſte Maſculine dagli Anni* 14. *compiti agli Anni* 60. *compiti . . . . . . . N.°*

NOtificazione de'Maschj dagli Anni 14. agli Anni 60. abitanti nel Territorio di

presentata il dì 1751.

In esecuzione dell'Istruzione della Real Giunta del Censimento del 3. Marzo di questo presente Anno.

I quali Maschj risultano in tutto ..... N.

## *Sig. Cancelliere.*

*Rimetto a V. S. qui annessa una Nota delle Comunità, nelle quali dovendo eseguirsi l'Opera delle nuove Intestazioni, la Giunta ha pensato di raccomandarla specialmente alla di lei cura, ed assistenza.*

*Ella dunque riceverà in primo Luogo una Lettera Credenziale per ciascheduna delle predette Comunità.*

*In secondo luogo la Mappa di ciascheduna delle medesime Comunità.*

*In terzo luogo il Sommarione corrispondente alla predetta Mappa.*

*In quarto luogo un nuovo Quinternetto per ogni Comunità di fogli bianchi rigati a uso di Tabella distinta in Colonne, nelle quali dovranno registrarsi i Nomi dei moderni, e attuali Possessori dei Terreni delineati nella Mappa.*

*In quinto luogo due Esemplari stampati per ogni Comunità delle Istruzioni generali approvate dalla Real Giunta del Censimento sotto il dì 20. Aprile prossimo passato per eseguire l'Opera delle nuove Intestazioni di detti Terreni.*

*In sesto luogo tutte le altre Istruzioni, e Ordini speciali, che in ciascheduna delle predette Comunità a lei raccomandate a misura delle Locali circostanze sono state bisognevoli per ben dirigere la predetta Opera.*

*E finalmente riceverà un altra Istruzione approvata dall' istessa Real Giunta del Censimento sotto il dì 30. Marzo prossimo passato, la quale servirà per suo governo sopra il modo di conservare, e custodire tutte le predette Scritture, e quelle inoltre, che coll' andar del tempo le saranno per essere consegnate per servizio del Censimento nelle suddette Comunità, alla quale Istruzione ella procurerà d'uniformarsi colla più scrupolosa esatezza.*

*Ricevute, che abbia le sopradette Scritture ne dovrà in pri-*

*primo luogo far la ricevuta, e rimettermela, sottoscrivendo di sua propria mano la formula, che le mando annessa.*

*In appresso sarà sua cura di trasferirsi sollecitamente in ciascheduna Comunità assegnata alla sua direzione, e ivi adunare i Sindaci, Reggenti, e Consoli, o altri Uffiziali deputati, o Rappresentanti, o Amministratori di essa, o dei Comuni a essa aggregati, e presentare loro in primo luogo la mia Credenziale, e successivamente tutte le altre Scritture sopranominate appartenenti all' Opera delle nuove Intestazioni a detti Uffiziali commessa, e procurerà, che in tale Adunanza restino prese le misure necessarie per bene eseguirla a mente delle Istruzioni a ciò dirette, e scelte le Persone pratiche per servire d' Indicatori, e fatti gli altri preparativi, di cui parla il Capitolo secondo delle pedette Istruzioni; e in tale occasione assegnerà in ciaschedun luogo un termine congruo, avuto riguardo alla maggiore, o minore difficoltà dell' Opera, dentro al quale dovrà essere respettivamente la nuova Intestazione compita, e fissato il giorno del Convocato per pubblicarla, e sottoscriverla, e a tale effetto farà affiggere in ogni luogo una Notificazione secondo la formula, che le rimetto annessa, riempiendo i vacui a misura delle circostanze.*

*Poichè per operare gli Uffiziali predetti avranno bisogno della Mappa, e del Sommarione, e delle altre Scritture necessarie, così quando gli Ufficiali medesimi desiderino, e siano capaci di operare da sè, senza l'ajuto della sua personale assistenza, che non potrà impiegarsi in tutti i Comuni nell' istesso tempo, in tal caso ella consegni la predetta Mappa, e Sommarione, e le altre Scritture necessarie a qualche Persona abitante sopra il luogo, nella quale ella abbia maggior fiducia, e ne ritirerà ricevuta in Carta, con obbligo di restituirle tutto a ogni sua richiesta, dispensandola in questo caso speciale in grazia della sollecitudine, che bisogna per tutto procurare, dall' osservanza del* Ca-

Capitolo Settimo, e Decimo dell' Istruzione ai Cancellieri dei 30. Marzo prossimo passato, sopra la custodia delle Scritture.

Ella raccomandi con speciale avvertenza ai predetti Uffiziali di conformarsi esattamente nella Nota dei Possessori di ciaschedun Territorio alla serie dei Numeri, che vedranno registratti nella Mappa, e nel Sommarione, senza farvi la minima variazione per qualunque ragione, o pretesto, che potessero addurre; poichè ciaschedun Territorio si deve dir composto dei Terreni, che la sua Mappa dimostra, e che nel suo Sommarione restano descritti. E sebbene secondo la pratica attuale si trovino dei Terreni situati in un Territorio, e che per salto si dicono appartenere a un altro Territorio lontano, la pratica suddetta non deve attendersi, e per evitare tutte le confusioni, ella avverta, che i Terreni, e loro Possessori debbono essere registrati nel Territorio, dove la Natura li ha collocati, e non altrimenti, seguendo esattamente l' indicazione della Mappa a quest' effetto principalmente formata.

Quando si dovrà dai detti Uffiziali tenere il Convocato per pubblicare, e sottoscrivere la nuova Nota dei Possessori a mente del Capitolo Sesto, e Ventunesimo delle Istruzioni del 20. Aprile prossimo passato, ella dovrà personalmente inervenire a tal Convocato, e sarà sua cura speciale di ricordare l' osservanza degli Ordini della Giunta, e dovrà soscrivere la detta Nota come Cancelliere Delegato, quando sia fatta a tenore di essi, a mente dei Capitoli Sesto, e Ventunesimo delle medesime Istruzioni.

E finalmente si farà consegnare la Mappa, e il Sommarione, e la detta Nota delle moderne Intestazioni, e tutte le altre Scritture, che ella avesse lasciate in altre mani, e rimettendo la Nota sottoscritta alla Giunta a tenore del Capitolo Sesto delle prefate Instruzioni del dì 20. Aprile collocherà tutto il restante nel suo Archivio per attendere gli ulteriori Ordini

*Ordini della Giunta, e conserverà frattanto tutto con la dovuta diligenza a tenore di ciò, che prescrive l' Instruzione ai Cancellieri dei* 30. *Marzo prossimo passato.*

*Mi mandi una Nota dei giorni, in cui resteranno fissati i Convocati nelle sue Comunità, i quali ella procurerà, che per il dì*

*siano tutti compiti, e mi scriva regolarmente una volta la Settimana, ragguagliandomi di ciò, che anderà operando per eseguire la presente commissione, e per dare agli Uffiziali delle Comunità comprese nella sua Assegnazione quel necessario movimento per condurli più prontamente, che sarà possibile al termine di ciò, che essi debbano adempire; E chiedendomi quelli ulteriori provvedimenti, che ella crederà necessarj per conseguire il fine, che si è proposta la nostra Giunta in tutte le sopradette Ordinazioni.*

*E qui desiderandole dal Cielo ogni felicità, resto*

*Di V. S.* *Milano* 30. *Marzo* 1751.

*Aff.*mo
*Pompeo Neri.*

# ISTRUZIONE
## PROVVISIONALE

*Della Real Giunta del Censimento ai Cancellieri, che dovranno ricevere in consegna dalla medesima le Mappe, e Sommarioni, e tutte le altre Scritture, che saranno per essere necessarie per la perfezione, ed esecuzione di esso Censimento, approvata per Decreto di essa Real Giunta del dì 30. Marzo 1751.*

Vendo l'esperienza dimostrato con quanta incuria siano state tenute le Mappe, e Scritture, che dalla Real Giunta del Censimento nell'Anno 1723., e ne'successivi tempi furono distribuite alle Comunità per servir di base alla futura esazione dei Carichi, essendosene ritrovate in grandissimo numero altre mancanti totalmente, ed altre lacere, e guaste, e ridotte inservibili; E volendo per tanto la detta Giunta riparare in avvenire a un tale inconveniente, ed alle perniciose conseguenze, che esso porrebbe cagionare, ha stimato opportuno di raccomandare ai Cancellieri Comunali, che saranno creduti da essa capaci di tenere in Deposito le Mappe, e Scritture appartenenti al Censimento la rigorosa custodia di esse con i seguenti regolamenti, nel modo che ha stimato convenire alla somma importanza di tali Documenti, nella di cui conservazione tanto l'interesse pubblico, che quello dei privati resta impegnato.

Primo. Ha ordinato per tanto, e ordina, che ciascheduno Cancelliere, che resterà da essa deputato per Depositario delle dette Scritture, debba fare di esse alla Giunta l'opportuna ricevuta, e debba essere personalmente debitore del predetto Deposito, fino a tanto che dalla Giunta non gli sarà ordinato di consegnarlo in altre mani, e sarà in tal guisa, e non altrimenti legitimamente discaricato.

Secondo. Il Cancelliere sopradetto sarà obbligato a tenere tutte le predette Scritture in una Stanza decente della propria Abitazione, che egli destinerà per servire d'Archivio del Censimento, e le dovrà tenere propriamente in Armarj, o in Casse ferrate con chiavi, in modo che possino restare conservate con la dovuta attenzione.

Terzo dovrà denunziare alla Giunta del Censimento quale sia il luogo della sua Abitazione, e la Casa dove abita, indicando se la Casa sia propria, o pure d'affitto, acciò con l'approvazione della detta Giunta le Scritture restino collocate nel luogo, che sarà stimato proprio E quando in questo intervallo di tempo venga obbligato a trasferi-

re

re la sua abitazione da un Comune all' altro, dovrà darne parte alla detta Giunta per ottenere rispetto alla collocazione delle dette Scritture la sopradetta speciale approvazione.

Quarto. Nella Casa sopraddetta la Stanza, che dovrà essere decentemente destinata per Arhivio del Censimento, dovrà essere dal detto Cancelliere notificata al Console, o Deputato della Comunità, e quando il detto Cancelliere assista a diverse Comunità, dovrà essere notificata ai Consoli, o Deputati di tutte quelle Comunità, a cui la detta Stanza serve per Archivio, o Cancellerìa.

Quinto. Dovrà il detto Cancelliere tenere nella predetta Stanza custodite tutte le Scritture, che di tempo in tempo gli saranno consegnate dalla Giunta, e a misura che egli le anderà ricevendo, dovrà tenerne nota in un libretto, che a tale effetto egli sarà obbligato a tenere, e custodire con le dette Scritture per servire d' inventario alle medesime, e di riscontro con i correspettivi registri di consegna, che saranno tenuti nell' Uffizio del Censimento.

Sesto. Sarà obbligato a lasciar vedere tutte le predette Scritture a tutti gl' interessati nelle Comunità, a cui serve, senza spesa alcuna, e lasciarne prendere le annotazioni opportune delle partite di loro interesse; Ma non potrà di esse dar fuori copia autentica senza ordine della Giunta.

Settimo. Non potrà consegnare le Mappe, e Scritture originali del Censimento alla sua custodia confidate a veruna persona di qualsivoglia stato, grado, condizione, e dignità, senza un' ordine speciale in iscritto della Giunta, o del Presidente di essa; E qualunque volta sarà ritrovato avere egli trasgredito alla presente Ordinazione, incorrerà irremissibilmente nella perdita dell' Uffizio, e inabilitazione perpetua, e in oltre in quelle maggiori pene o pecuniarie, o afflittive, che dal rigoroso arbitrio della Giunta saranno stimate convenienti alle circostanze della trasgressione.

Ottavo. I Consoli, o Reggenti delle Comunità nel mese di Dicembre dovranno fare alla predetta Stanza una visita per vedere se le Scritture della propria Comunità esistono, e sono ben tenute, e conservate, e di tal visita dovranno fare al predetto Cancelliere un Attestato, il quale dovrà essere egli sollecito di trasmettere alla Giunta.

Nono. Potrà altresì il Console, e qualunque Reggente, o Deputato delle Comunità in qualunque tempo creda opportuno fare anco estraordinariamente la predetta Visita, acciò i Cancellieri restino obbligati a eseguire il presente Ordine con tutta la circospezione, e non si lascino sedurre nè per compiacenza, nè per suggezione di alcuno a permettere l' asportazione delle predette Scritture.

Decimo. E quando per interesse delle Comunità, o dei Privati fosse necessario, che la Mappa, o il Sommarione, o qualche altra Scrittura si trasportasse fuori della Casa del Cancelliere per fare qualche riscontro in Campagna, o in qualche altro luogo; In tal caso resta incaricato il Cancelliere a trasportarsi sopra il luogo assieme colle Scritture medesime, in modo tale, che senza consegnarle a veruno

runo, non eschino dalla sua rigorosa, e personale custodia, e si riportino al destinato Archivio subito, che sarà finita l'urgenza, che ha dato causa al trasporto fuori di esso.

Undecimo. In caso che il Cancelliere si assentasse dal luogo della propria abitazione, dovrà lasciare un Sostituto, che possa assistere all' Archivio in vece sua, e a suo risico, e pericolo con le istesse obbligazioni; E dovrà renderne inteso il Presidente del Censimento, nel caso che l'assenza dovesse essere notabile.

Duodecimo. E se mai il Cancelliere suddetto fosse in grado di lasciare l'impiego di Cancelliere, non per questo egli cesserà di essere personale debitore dell'Archivio predetto, fino a tanto che non ottenga dalla Giunta del Censimeuto l'ordine di consegnarlo a un'altra Persona; E consegnando l'Archivio senza il predetto Ordine, incorrerà irremissibilmente nella Pena pecuniaria di Scudi cento da applicarsi per un terzo all' accusatore secreto, o palese, e per un' altro terzo al Console, o Consoli delle Comunità, del di cui Archivio si tratta, e per il rimanente al Regio Fisco, e in oltre nella perdita dell' Uffizio, e perpetua inabilitazione, e nelle pene corporali più rigorose, che secondo l'arbitrio della Giunta saranno porporzionate alle circostanze del caso.

Decimoterzo. Nell' istesse pene incorrerà chiunque senza il predetto ordine della Giunta presumesse di ricevere in consegna il predetto Archivio, e di fatto occupasse le Scritture, o le chiavi.

Decimoquarto. E similmente nelle istesse pene incorreranno tutti colore, che o clandestinamente, o per violenza ardissero trasportare dal predetto Archivio le Scritture nella sopradetta guisa consegnate alla custodia del Cancelliere.

Decimoquinto. In caso di morte del Cancelliere sarà tenuto il Console, e i Sindaci; e Reggenti della Comunità, dove il detto Cancelliere ha abitato, e tenuto l'Archivio ad andar subito avuta la notizia della di lui morte a porre i sigilli alla Stanza destinata per Archivio, o almeno alle Casse, o Armarj, ove le Scritture si conservano, e a dare subito parte di ciò al Presidente del Censimento.

Decimosesto. Tutti i Congiunti, o Famigliari, o altri che abitano nella stessa Casa del Defunto, saranno solidamente tenuti sotto la pena di Scudi venticinque avvertire il Console della Comunità subito che fosse seguita la morte del Cancelliere, acciò possa in tempo opportuno esser pronto ad apporre i predetti sigilli E quando si trovasse avere alcuno di essi trafugato dall' Archivio Comunale qualche Scrittura, incorrerà nelle pene sopra comminate nell' Articolo Decimoquarto, e detta pena di Scudi venticinque sarà applicabile per metà al Console suddetto della Comunità, e per l'altra metà al Regio Fisco.

Decimosettimo. Ciaschedun Cancelliere sarà obbligato a tenere la presente Instruzione affissa in luogo visibile nella Stanza sopradetta destinata alla custodia delle Scritture, acciò possa servire di notizia pubblica, e a lui medesimo di memoria delle sue obbligazioni.

*Giuseppe Maria Tarantola Segretario.*

# INSTRUZIONE

*agli Ufficiali delle Comunità per eseguire la nuova intestazione dei terreni in nome degli attuali possessori di essi.*

APPROVATA

## DALLA REAL GIUNTA DEL CENSIMENTO

*per Decreto del dì 20. Aprile 1751.*

Ichiedendo la Giustizia, che nelle Tavole da pubblicarsi per il nuovo Censimento restino i Fondi intestati in nome dei veri, e attuali possessori di essi nello stato presente, e che venghino perciò rettificate le intestazioni contenute nei Somarioni formati per l'effetto suddetto nell' Anno 1723. nei nomi dei possessori allora viventi, e dei quali per il decorso del tempo è troppo insigne in oggi la variazione, che se non fosse precedentemente corretta, potrebbe portare qualche sconcerto nell'esecuzione, è stato necessario alla prefata Giunta il procedere alla nuova intestazione per provvedere anco in tal guisa con una operazione uniforme, e generale alla moltitudine dei ricorsi particolari, che già sopra questa materia le sono stati presentati, ed a quelli, che potrebbero soppravenire in seguito.

Atteso però che il far render conto ai propietarj di tutte le variazioni occorse nello spazio d' anni 28. fino a tanto, che non fossero poste in giorno le scritture, sarebbe un'opera troppo lunga, ed una defatigazione troppo grave per li proprietarj, ha stimato di non doversi fare ricerca alcuna dei Passaggj, che possono essere accaduti in questo tempo intermedio, e di passare a descrivere nelle Tavole del Censo quelli, che in oggi saranno ritrovati esser li veri possessori senz'altra riflessione al tempo passato.

Per eseguir questa operazione con la maggiore celerità ha risoluto di confidarla in ciascheduna Comunità ai Consoli, Sindaci, Anziani, o altri Ufficiali, che sotto qualunque titolo si trovano attualmente avere la rappresentanza, o amministrazione della Comunità medesima, i quali dovranno procedere coll'intervento, ed assistenza del Cancelliere, o di chi per fare le di lui veci farà a tal' atto specialmente dalla detta Real Giunta autorizzato, e colle opportune instruzioni diretto, e munito delle necessarie scritture per potere intraprendere, e sollecitamente compire a misura delle locali circostanze, l' operazione suddetta.

1 Dovranno adunque gli Ufficiali delle suddette Comunità assieme adunarsi subitochè saranno intimati dal detto Cancelliere, e da questo dovrà presentarsi loro. In primo luogo la Mappa del territorio del loro Comune con tutte le correzioni, e annotazioni, che per migliore intelligenza della medesima si è creduto opportuno di farvi nei passati mesi.

In secondo luogo il Sommarione di essa Mappa, nel quale stato similmente corretto, e ripurgato dagli errori scorsi nelle prime copie distribuite, ne

ne è descritto di contro a ciaschedunopezzo di terra numerato in Mappa il nome del possessore, che di quel tempo fu trovato vivente;
In terzo luogo una Tabella, o sia un Quinternetto di foglj destinato all' uso delle nuove intestazioni come sopra ordinate da eseguirsi a mente delle presente instruzioni;
In quarto luogo, queste istesse instruzioni generali, che si danno per ben eseguire la detta Opera in tutte le Comunità;
Ed in appresso tutte le altre speciali instruzioni, che a misura delli locali circostanze converrà dare in qualche luogo particolare per la buona direzione, e per la maggior facilità di tale operazione.

2 Dovranno li predetti Uffiziali leggere attentamente le presenti generali instruzioni, e quelle inoltre più speciali, che a qualche Comunità venissero, come sopra aggiunte, ed in appresso concertar tra loro tutte le disposizioni, che a proporzione delle maggiori, o minori difficoltà, che potessero incontrarsi nel suo Comune, crederanno necessarie per bene eseguire la detta opera, e quando credino opportuno alla maggiore esattezza di sciegliere una, o più persone pratiche del loro territorio per servire d' indicatori, dovranno fare tal deputazione nella predetta adunanza, e qualora in qualche Comunità, non ostanti le disposizioni predette, non avessero persona capace di poter far' uso della Mappa, dovranno chiedere tale assistenza alla detta Real Giunta del Censimento, quale provvederà immediatamente, che non manchi in verun luogo quell' ajuto di perizia, che sarà bisognevole per il compimento dell' operazione.

3 Questa operazione dovrà unicamente consistere nel registrare nell' accennata nuova Tavola distinta in tre colonne.
In primo luogo nella prima colonna il numero di ciascun pezzo di terra delineato in Mappa, e descritto nel vecchio Sommarione, principiando dal Num. 1., e proseguendo con l' ordine progressivo naturale fino alla fine dei numeri contenuti nella Mappa, che dovranno a tal'effetto aver sempre avanti agli occhj assieme col Sommarione suddetto, nel quale li numeri nella Mappa camminano con detto ordine progressivo.
In secondo luogo, nella seconda colonna, il nome, e cognome del possessore di quel tal pezzo di terra, che sarà stato nella detta prima colonna mediante il detto segno del suo numero indicato, ponendo l' istesso nome, che si troverà descritto nel Sommarione, quando si trovi attualmente vivente, e attualmente possidente il detto pezzo di terra corrispondente a quel numero, e quando il Possessore, che trovassero descritto nel vecchio Sommarione, fosse morto, o pèr qualunque altra ragione mutato, scrivendo in luogo di esso il nome di quello, che attualmente si troverà possessore, e
In terzo luogo nella terza colonna la quantità del perticato di quel medesimo pezzo, con copiare questa tal quantità dall' istesso vecchio Sommarione, ove resta a numero per numero distintamente espressa, tale, quale sta, senza ingerirsi rispetto a detta terza colonna in alcun riscontro, o verificazione di qualunque sorte, ancorchè dagli attuali possessori ne fossero ricercati.

4 Quando per eseguire la predetta operazione occorresse portarsi una, o più volte

volte in campagna per appurare sopra la faccia del luogo ogni dubbio, che potesse insorgere sopra l'attualità di qualche possesso; dovranno farlo, data prima sufficiente notizia agli Agricoltori di quel pezzo di terra, sopra il quale il dubbio cadesse, o a quelli che potessero credere interessati nel medesimo, se questi si trovassero attualmente presenti nel territorio, della giornata per ciò destinata, e previa tal recognizione occullare, del resultato della quale prenderanno in tal caso gli opportuni annotamenti sul luogo, dovranno poi con tale notizia riempire nella seconda colonna il luogo del nome del possessore, circa il quale fosse caduto il dubbio, dimanierachè tutti i numeri della Mappa, e del Sommarione dal primo fino all'ultimo abbiano la sua rispettiva; e vera intestazione indubitata.

5 Compita che sia nella sopradetta guisa la detta Tavola, dovranno leggerla, e pubblicarla in un Convocato generale della Comunità nelle forme solite praticarsi nel loro Comune in occasione delle annuali adunanze che vi si fanno, o dovrebbero farvisi per pubblicare le Imposte, o Taglie Comunali.

6 Pubblicata che sarà in tal guisa la Tavola suddetta, e coretta a misura delle rimostranze, che a ciascheduno in detto Convocato generale sarà lecito di fare, e ripurgato in somma da tutti gli equivoci, che si saranno potuti prevedere dalla perizia, e coscienzia degli Uffiziali di ciò incaricati, dovranno sottoscriverla secondo la formula registrata nel foglio dei Modelli, che si dà aggiunto alle presenti, sotto num. 8., e consegnarla al suddetto Cancelliere, di cui sarà obbligo di rimetterla all' Uffizio del Censimento, senza che per tal causa sia obbligato a venire in persona.

7 Ma poichè la parte sostanziale consiste nella giusta, e chiara intestazione del possessore da registrarsi nella seconda colonna, dovranno gli Uffiziali predetti aver presenti intorno a ciò le seguenti regole, ed avvertenze, che si soggiungono con qualche minuto dataglio per adattarle alla capacità anco dei meno periti.

8 Nella detta colonna adunque di mezzo destinata a contenere i nomi dei possessori si dovrà descrivere prima il cognome, cioè il nome della famiglia, o dir si debba casata, o parentela di quel tal Possessore; In appresso dopo un picciolo intervallo segnato con due linee si dovrà scrivere il nome, o nomi proprj della persona, che si dicono nomi del Battesimo, con li quali vengono nella stessa Famiglia distinti, il tutto distesamente, e senza abbreviature, aggiungendo in fine il nome, o nomi proprj del padre di esso possessore in quanto sarà possibile, e specialmente, quando in diverse famiglie riccorrino li stessi nomi, o cognomi; E dovendosi descriver donne maritate, si dovrà congiuntemente al cognome della famiglia paterna di tali donne notare anco quello della famiglia del marito avanti li nomi del Battesimo, il tutto come nel modello, che si dà in foglio a parte sotto num. 1.

9 Trovandosi dell' istesso pezzo più possessori per indiviso, dovrà sfuggirsi il nome indefinito di *Eredi*, ancorchè di più eredi uno si fosse prima nominato, non dovendo dirsi per modo d'esempio = *Tizio, ed altri Eredi di Cajo* = ma dovranno specificarsi per maggior comodo dell'esazione li nomi

mi di tutti, e dei rispettivi padri, come nel Modello, che si dà in detto foglio a parte, segnato num 2. facendo le opportune diligenze per rinvenire tutti li detti compossessori.

10 Se però il possessore descritto nel vecchio Sommarione sarà morto, e non vi saranno eredi del medesimo attualmente in possesso, ma l'eredità sarà giacente, in tal caso sarà necessario intestare *la detta Eredità giacente*, mettendo le dette parole *Eredità giacente* in luogo del cognome, e poi seguitando con scrivere andantemente il nome, e cognome di quello, per la di cui morte sia rimasto il pezzo di terra senza possessore certo, e determinato, come si potrà vedere dal Modello pratico in detto foglio a parte, sotto num. 3.; E se si potrà facilmente sapere il nome di chi in qualità di amministratore, o di economo riceva il frutto di tali pezzi di terra appartenenti a dette eredità giacenti, potrà notarsi per modo di enunciativa, soggiungendo dopo il nome di quello, che ha lasciata tale eredità = *amministrata da N. N.*, il che pure potrà meglio comprendersi da altro Modello, che si dà con la detta enunciativa sotto l'istesso num. 3. nel detto foglio dei Modelli.

11 Incontrandosi un pezzo di terra intestato nell'antico Sommarione in un solo possessore, ed ora posseduto da più con un dominio tra loro diviso, si notino sotto quel solo numero marginale, che nella colonna dei numeri indicherà detto pezzo di terra, tutti li possessori diversi dall'istesso pezzo, un sotto l'altro nella colonna dei nomi, sicchè non vi sia bisogno d'interrompere l'ordine progressivo dei numeri marginali corrispondenti al simile ordine dei numeri del Sommarione, quale nella nuova Tavola deve conservarsi invariabilmente; A fronte poi del nome di ciaschedun compossessore dell'istesso pezzo si noterà nell'istessa colonna dei nomi quella quantità di pertiche, e sue suddivisioni, che ciascheduno dovrà avere in testa sua, di maniera tale, che il totale da sommarsi in piè della partita, indentro, formi l'intiera quantità, e somma del perticato del pezzo descritto sotto detto numero nel Sommarione da trasportarsi poi tutta in una sola partita nella terza colonna intitolata dalla misura, come per maggior chiarezza potranno vedersi più Modelli di questa intestazione delli compossessori divisi, secondo li casi diversi, segnati di num. 4.

12 Il simile deve praticarsi nel caso, che un pezzo di terra intestato nel Sommarione in più possessori divisi dovesse ora intestarsi parimente in più persone succedute in luogo di detti antichi possessori.

13 Se dalle notificazioni, che in tal caso si facessero da ciascuno di detti compossessori della quantità della sua porzione, resultasse la totalità del pezzo minore della descritta in detto Sommarione, nè queste minori notificazioni si debbono attendere, nè si deve dagli Uffiziali Incaricati di questa operazione delle sole intestazioni passare per qualunque instanza gliene venisse fatta a verun riscontro di misure sul fatto, essendo già stato dato ampiamente luogo ad ogni ricorso circa i pretesi errori di misura, e le correzioni essendone già state eseguite, e dovendosi qualunque altro straordinario rimedio, che di ragione potesse intentarsi, implorare direttamente avanti detta Real Giunta nelle forme legittime; Ma dovranno per ora gli Uffiziali esecutori ripartire la quantità, che

che da dette confessioni, o notificazioni resultasse mancante sopra ciascheduno dei descritti compossessori a proporzione della sua rata, e similmente si dovranno contenere nel caso opposto, cioè quando dalle separate notificazioni dei condividenti, o compossessori resultasse una quantità maggiore della descritta nel Sommarione, perchè parimente in tal caso non si dovrà aver riguardo al di più che fosse stato notificato, ma ritenere con la proporzione suddetta tra li compossessori il perticato descritto nel Sommarione, ed avvisare a parte la Real Giunta di un tal divario, per provvedersi a suo tempo all' indennità del Regio Fisco, e del pubblico interesse, a cui; quando consti d' errore, non deve intendersi giammai recato alcun pregiudizio.

14 Essendo in più Sommarioni, in sequela della diligenza praticata nella formazione, e revisione delle stime, accaduto che si sia dovuto distinguere in più Squadre, o sotto diverse qualità qualche pezzo di terra di considerabile estensione descritto in Mappa sotto un solo, ed istesso numero, con essere stata nel Sommarione divisa la partita in due, o più parti, secondo la quantità delle Squadre, o qualità cadenti in quel pezzo, senza però essere stato fatto nelle Mappe contrasegno alcuno di tal divisione, sarà necessario mediante la previa inspezione del Sommarione avere a tali pezzi una particolare avvertenza, perchè nel caso, che questi da un sol possessore siano passati in più possessori tra loro divisi è necessario il sapere quanto ciascun possessore in ciascheduna Squadra possegga. Si dovrà adunque in tali casi considerare ciascuna di queste suddivisioni di Squadre, o qualità, come se fosse una partita da se, e per conseguenza, dopo avere riconosciuto sul luogo (se le Parti non avessero data d' accordo la notificazione delle loro rate in ciascheduna Squadra) chi possegga, e quante pertiche possegga in ognuna di dette suddivisioni, si dovrà nella Tavola fare tante partite, quante saranno le dette suddivisioni di Squadre, o qualità, con notare però tutte queste partite sotto l' istesso numero marginale della prima colonna, qual numero marginale, per non generar confusione, non dovrà ripetersi a fronte della seconda, o terza suddivisione, o di altre ulteriori, nelle quali bisognasse spezzare detto numero,

Ciascheduna suddivisione poi del pezzo considerata, come sopra si è detto, come una partita da sè, si dovrà nella seconda colonna intestare in nome di quel possessore, o compossessori attuali, che si saranno d'accordo notificati, o che in difetto di ciò saranno stati verificati sul luogo, ripetendo in ciascheduna di queste suddivisioni colle regole notate sopra nei §§. 8. 9. 10. 11. il nome, o nomi di essi, se saranno più d'uno, nella colonna dei nomi, come se fosse un pezzo separato, ed esprimendo poi nell' estremità della medesima colonna dei numeri, prima la Squadra, o qualità di quella tale suddivisione, e poi quel numero di pertiche, che a ciascheduno sarà stato trovato appartenere nella medesima.

Terminate che avranno di così intestare le dette suddivisioni, come fossero tante partite diverse, dovranno in piè dell' ultima partita sommare il totale del perticato di tutte le porzioni dei possessori in ciascuna suddivisione, qual totale deve riscontrare col totale del pezzo descritto nel

Som-

Sommarione, e questo poi devono portare in una sola somma nella colonna della misura, del che tutto per maggiore facilità se ne soggiungono i Modelli nel foglio a parte segnati num. 5., tanto per il caso, che tutto il suddetto pezzo da suddividersi appartenesse a un sol possessore o a più possessori per indiviso, quanto ancora per il caso, che fosse passato in più possessori tra loro divisi.

15 Li pezzi di terra, che fossero da intestarsi in qualche possessore Ecclesiastico, quando consti del notorio possesso appresso qualche Mensa Episcopale, Abbazia, Monastero, Convento, Capitolo di Canonici, Collegio di Cappellani, Chiesa, Benefizio, Altare, Oratorio, o Sagrestia, si descrivino in testa della Mensa, Abbazia, Monastero, Capitolo di Canonici, Collegio di Cappellani, Cura, Prevostura, e Benefizio, Chiesa, Oratorio ec. con ogni opportuna specificazione, che serva per indicar chiaramente quel tal Luogo, Corpo, o Collegio Ecclesiastico, sicchè non si possa confondere con altro Monastero, Collegio, o Corpo, o Chiesa dell' istesso nome, o dell' istesso Ordine, non importando in tal caso il fare enunciativa veruna del Prelato, Superiore, Rettore, o altro Amministratore, che governa quel tal Corpo, Chiesa, o Luogo pio, o Benefizio, salvo il caso, che per separazione seguita, o per altre cause vi fossero più Benefizj nell'istesso luogo sotto l'istesso titolo, o invocazione, e che non potessero altrimenti distinguersi, che collo specificare il nome dell'attuale Beneficiato, quale unicamente in tal caso dovrà soggiungersi per modo d'enunciativa, ferma stante l'intestazione nel Benefizio; Ma quando non consti del possesso appresso la Chiesa, si avverta che li pezzi di terra, che appartengono alle persone del Prelato, Canonico, Prevosto, Curato, o Benefiziato per titolo separato, ed anco alle persone di Ecclesiastici Regolari si hanno da descrivere come beni di quella tal persona, tanto nel caso, che questa tal persona Ecclesiastica possegga da se sola, che nel caso che fosse compresa nell' istessa partita con altre persone Secolari, come di tutto soggiung.nsi nel detto foglio a parte li Modelli segnati di num. 6., avvertendo di servirsi in questa parte d'informazioni, ed indicazioni sicure, e fedeli, e di tenere per regola nei casi dubbj, e quando non consti sicuramente che un tal terreno appartenga ad un Luogo, o Corpo Ecclesiastico, d'intestare il medesimo in quella tal persona particolare Laica, o Ecclesiastica, che ne asporta il frutto, perchè così potrà trovarsi più presto il vero proprietario, e con l'istessa regola potranno contenersi nei casi d' intestazione di terreni in amministratori di Collegi, o Luoghi Pii Laicali, circa li quali restasse dubbio, se il possesso fosse appresso il Luogo Pio, o Collegio, o appresso alla persona dell'amministratore in suo proprio nome, senza però esentarsi dalle più diligenti ricerche.

16 Nelle Possessioni Livellarie si dovrà per regola generale intestare sempre il solo Livellario attuale, o sia il possessore del dominio utile, lasciandosi in libertà degli esecutori delle presenti instruzioni l' accennare per modo di enunciativa, e ferma stante l' intestazione come sopra, anco il nome del padron diretto, o sia Direttario per maggior chiarezza, o quando di ciò ne venisse lor fatta istanza, nel qual caso dovranno regolarsi secondo li Modelli, che di ciò si danno segnati nel foglio de' Modelli

delli di num. 7., ed avvertendo in tal particolare di ſtate attenti, che li pezzi di terra Eccleſiaſtici allivellati a perſone Laiche non venghino fraudolentemente denunziati, o fatti deſcrivere in teſta dei padroni diretti, occultato il Livello ſeguitone, il che, quantunque per li riſcontri, che ha la Regia Giunta atti a ſcoprire tal fraude, non potrebbe giovare ai defraudatori, potrebbe però portare qualche confuſione, e biſogno di ulterior correzione della Tavola.

17 Nel caſo dei poſseſſi dubbj, o litigioſi, cioè nel caſo, che fra li detti Uffiziali eſecutori delle preſenti naſceſse qualche dubbio, che non poteſse ſchiarirſi colli Regiſtri, che tiene la Comunità, e coll' informazioni che prender poteſſe, ovvero nel caſo, che qualche inteſtazione ſi trovaſſe conrradetta o per intereſſe della medeſima Comunità, o per intereſſe di altri condomini, o intereſſati nelle enunciative delle poſſeſſioni da inteſtarſi, ſi eſeguiſca l'inteſtazione controverſa in nome di quello, che per ragione del pezzo di terra controverſo, attualmente, o nell' ultimo ſtato ſi troverà aver pagato i Carichi del Comune, il che dovrà riconoſcerſi dai Quinternetti degli Eſattori, e da altri Regiſtri, che aveſſe la Comunità, e quando ſopra queſt' iſteſſo fatto naſceſſe dubbio, o perchè tutti li Controvertenti aveſſero pagato il Carico di quell' iſteſſo pezzo di terra, o alcuno di eſſi l'aveſſe depoſitato, ſi eſeguiſca nella Tavola per modo di provviſione l'inteſtazione in nome di quello, che ſi troverà più antico nel poſſeſſo di pagare il detto Carico, atteſochè egli è indiſpenſabile che ciaſcun Numero ſia inteſtato in qualche poſſeſſore, e che niuna inteſtazione rimanga in bianco, ed in un foglio poi a parte da rimetterſi dal Cancelliere alla Real Giunta aſſieme con la Tavola, ripetuti in margine di detto foglio li Numeri, ſopra i quali è caduto il dubbio, o la controverſia, ſi notino tutti i nomi, ſopra i quali è caduto il dubbio, ovvero tutti li nomi di quelli, che hanno preteſo la detta inteſtazione, con i rilievi delle ragioni di ciaſcheduno, e ſe queſti ſaranno ſtati dati in ſcritto dai dubitanti, o dai contradicenti, ſi mandino anneſſi a detto foglio nel loro Originale, con avvertirſi le Parti controvertenti, all' oggetto di non dar luogo ad inutili conteſtazioni, che le inteſtazioni, che ſi faceſſero come ſopra nella Comunità ſotto controverſia non debbono fare ſtato veruno in pregiudizio delle ragioni delle Parti, e molto meno di quelle, che poteſſero competere alle Comunità, e al Regio Fiſco prima che le dette inteſtazioni ſiano approvate dalla Real Giunta, alla quale reſta in tal particolare ſempre riſervato il ricorſo.

18 Si avverta di ſcanſare più che ſia poſſibile l' operazione per ſalto, cioè di laſciare nella colonna dei poſſeſſori delli ſpazj vacui per riempirli dopo, e intanto paſſare ad altri numeri, perchè potendoſi dare il caſo, che in quel numero, in cui ſi tralaſcia la nota del poſſeſſore, ſiano più poſſeſſori fra di loro diviſi, e perciò la partita debba ſpezzarſi, e contenere più righe, ſecondo le regole preſcritte ſopra nei §§. 11., e 13., l' accavallamento potrebbe portar confuſione, o neceſſità di rifar da capo la Tavola, quale incoveniente ſi potrà evitare, ſe ſi uſerà la diligenza di farne prima il borradore, o minuta, il che gioverà ancora per la maggior pulitezza dell' opera.

19 Se ciò non oſtante però occorreſſe anco dopo compilata la detta Tavola fare

# MODELLI, O SIANO ESEMPLARI
## *di come nei diversi casi enunciati nelle Instruzioni generali devono formarsi le intestazioni.*

### Num. I.

*Modello delle intestazioni in un solo possessore, delle quali si parla al §. 8.*

| Numeri della Mappa | POSSESSORI | Pertiche | Tavole |
|---|---|---|---|
| N. 4. | *Fontana = Antonio qu. Giovanni* . . . . „ | 19. | 23. |
| 5. | *Carpano = Giuseppe Ignazio qu. Domenico* . . . . „ | 6. | — |
| 6. | *Carpano = Giuseppe Maria qu. Carlo Antonio* . . . . „ | 57. | 18. |
| 7. | *Del Conte = Martino di Barnaba* . . . . „ | 3. | 3. |
| 8. | *Persichella = Teresa qu. Pietro* . . . . „ | 18. | 7. |
| 9. | *Bossa Candiana = Francesca qu. Paolo* . . . . „ | 113. | 19. |

### Num. II.

*Modelli delle intestazioni di più possessori per indiviso, delle quali si parla al §. 9.*

*Quando siano tutti figlj d'un sol padre.*

| Numeri della Mappa | POSSESSORI | Pertiche | Tavole |
|---|---|---|---|
| 10. | *Martelli = Rodolfo, Mario, Francesco Andrea, e Tommaso qu. Filippo* „ | 307. | 11. |

*Quando abbiano padri diversi, o siano di diversa famiglia.*

| Numeri della Mappa | POSSESSORI | Pertiche | Tavole |
|---|---|---|---|
| 11. | *Bevagna = Marco . . . . Giulio Cesare, e Luigi Maria . .* } *qu. Orazio* . . . .<br>*Biagio, e . . . . Bartolommeo . .* } *qu. Paolo* . . . . } . . . . „<br>*Lonati = Stefano, e . . . Teresa . . . .* } *qu. Carlo* . . . . | 246. | 15. |

### Num. III.

*Modello d'intestazione in Eredità giacenti, cioè Eredità non riconosciute da veruno, o dalle quali non è dichiarata l'appartenenza, di cui si parla nel §. 10.*

| Numeri della Mappa | POSSESSORI | Pertiche | Tavole |
|---|---|---|---|
| 12. | *Eredità del fu Silvestro Cattaneo qu. Ambrogio* . . . . „ | 96. | 15. |
| 13. | *Eredità del fu Benedetto Rossi qu. Simone amministrata da Federico Stanga* . . . . „ | 39. | 8. |

## Num. IV.

*Modello d'inteſtazioni in più poſſeſſori diviſi tra di loro, delle quali ſi parla al* §. 11.

| Numeri della Mappa | POSSESSORI | | | Pertiche | Tavole |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. | *Ferrario* = *Ambrogio*, e *Lorenzo* . . } *qu. Matteo* . . . . . . . . . P. | 24. | 8. | | |
| | *Ferraria Giuſſana* = *Luiſa qu. Carlo* . . . . . . . . . . . . „ | 24. | 8. | | |
| | *Pietra* = *Gervaſo* . . . . *Vincenzo*, e *Sebaſtiano* . . } *qu. Benedetto* . . . . . . . . „ | 12. | 4. | | |
| | *Peſſina* = *Aliprando qu. Giuſeppe* . . . . . . . . . . . . . . . „ | 6. | 2. | | |
| | *Cappella di S. Bernardo nella Chieſa Prepoſiturale di Gallarate* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6. | 2. | | |
| | P. | 73 | —. | 73. | —. |

## Num. V.

*Modelli d'inteſtazioni di pezzi di terra diviſi in più Squadre, o in diverſe qualità, delle quali ſi parla al* §. 14.

*Quando il poſſeſſore di tutto il pezzo ſia un ſolo.*

| Numeri della Mappa | POSSESSORI | | | Pertiche | Tavole |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. | *Melone* = *Galeazzo qu. Roberto* . . . . . *Squadra Prima* „ | 16. | 7. | | |
| | *Detto* . . . . . . . . . . . . . . . *Squadra Seconda* „ | 5. | 17 | | |
| | *Detto* . . . . . . . . . . . . . . . *Squadra Terza* „ | 32 | — | | |
| | „ | 54. | —. | „ 54. | —. |

*Quando ſiano di un tal pezzo di terra diviſo in più Squadre, più poſſeſſori diverſi.*

| Numeri della Mappa | POSSESSORI | | | Pertiche | Tavole |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. | *Petrali* = *Mario*, *Rev. Niccola*, *Luca*, *Ferdinando*, e *Federico qu. Carlo* . . . . . . . *Squadra Prima* „ | 11. | 23. | | |
| | *Suddetti* . . . . . . . . . . . *Squadra Seconda* „ | 11. | 23. | | |
| | P. | 23. | 22. | 23. | 22. |

*Quando di un tal pezzo diviſo in più Squadre ſiano in oggi più poſſeſſori diviſi fra loro.*

| Numeri della Mappa | POSSESSORI | | |
|---|---|---|---|
| 17. | *Coſta* = *Piro qu. Aleſſandro* . . . . . . . *Squadra Prima* P. | 30. | —. |
| | *Fabio qu. Aleſſandro* . . . . . *Squadra Prima* „ | 30. | —. |
| | *Gio. Battiſta qu. Aleſſandro* *Squadra Prima* „ | 30. | —. |
| | *L. Pio della Stella della Città di Milano* *Squadra Prima* „ | 30. | —. |
| | | 120 | —. |

*Coſta*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | *Costa* = *Piro qu. Alessandro* . . . . . . . *Squadra Seconda* „ | 5 | 12. | 220. | —. |
| | *Fabio qu. Alessandro* . . . . *Squadra Seconda* „ | 11. | — | | |
| | *Gio. Battista qu. Alessandro* *Squadra Seconda* „ | 3. | 6. | | |
| | *Agostino qu. Alessandro* . . . *Squadra Seconda* „ | 67. | — | | |
| | *Franchi* = *Dionigi qu. Simone* . . . . . *Squadra Seconda* „ | 5. | 12 | | |
| | *L. Pio della Stella della Città di Milano Squadra Seconda* „ | 7. | 18 | | |
| | P. | 100. | —. | | |

*Quando un tal pezzo di terra in vece d'esser suddiviso in più Squadre restasse diviso in diverse qualità, allora nel luogo, ove sopra si è notata la Squadra diversa, deve scriversi la diversa qualità, come segue.*

| Numeri della Mappa | POSSESSORI | | | Pertiche | Tavole |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. | *Petrali* = *Mario, Rev. Niccola, Luca, Ferdinando, e Federico qu. Carlo* . . . . . *Aratorio* . . . . P | 11. | 23 | | |
| | *Suddetti* . . . . . . . . . . . . *Prato* . . . . P. | 11. | 23. | | |
| | „ | 23 | 22 | 23. | 22. |
| 19. | *Costa* = *Piro qu. Alessandro* . . . . . . . . . *Ronco* . . . . P. | 30. | — | | |
| | *Fabio qu. Alessandro* . . . . . . . *Ronco* . . . . „ | 30. | —. | | |
| | *Gio. Battista qu. Alessandro* . . . . *Ronco* . . . „ | 30. | —. | | |
| | *L. Pio della Stella della Città di Milano* . . . *Ronco* . . . . „ | 30. | —. | | |
| | „ | 120. | —. | | |
| | *Costa* = *Piro qu. Alessandro* . . . . . . . *Pascolo* . . . . P | 5. | 12. | 220. | —. |
| | *Fabio qu. Alessandro* . . . . . . *Pascolo* . . . . „ | 11. | —. | | |
| | *Gio. Battista qu. Alessandro* . . . *Pascolo* . . . „ | 3. | 6. | | |
| | *Agostino qu. Alessandro* . . . . . *Pascolo* . . . „ | 67. | —. | | |
| | *Franchi* = *Dionigi qu. Simone* . . . . . . . *Pascolo* . . . . „ | 5. | 12. | | |
| | *L. Pio della Stella della Città di Milano* . . . *Pascolo* . . . . „ | 7. | 18. | | |
| | P. | 100. | — | | |

## Num. VI.

*Modello d'intestazione in Luoghi Ecclesiastici, della quale si parla al §. 15.*

| Numeri della Mappa | POSSESSORI | Pertiche | Tavole |
|---|---|---|---|
| 20. | *Mensa Episcopale di Lodi* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „ | 2000 | —. |
| 21. | *Abbazia di S. Ambrogio ad Nemus di Milano* . . . . . . . . . . . . . „ | 315. | 6. |
| 22. | *Monastero, e Monaci Benedettini di S. Simpliciano nella Città di Milano* „ | 160. | —. |
| 23. | *Capitolo dei Canonici della Collegiata di S. Nazaro grande in Milano* . . . „ | 54 | —. |
| 24. | *Chiesa Parrocchiale di S. Maria Assunta nella Terra di Lainate* . . . . . . „ | 8. | —. |
| 25. | *Cappella di S. Carlo all'Altare del SS.mo Crocifisso nel Duomo di Pavia* . . „ | 21. | 15. |
| 26. | *Cappella di S. Francesco nella Collegiata di S. Maria della Scala nella Città di Milano, Rettore al presente Rev. Liborio Bonavilla qu. Maurizio* . . . . „ | 5 | —. |
| 27. | *Cappella di S. Francesco nella Collegiata di S. Maria della Scala di Milano, Rettore al presente Rev. Teodoro Omati* . . . . . . . . . . . . . . . . . . „ | 19. | —. |

*Quan-*

| | | | |
|---|---|---|---|
| | *Quando l'inteſtazione appartenga a perſona Eccleſiaſtica, ma non per ragione della Chieſa, o del Beneficio.* | | |
| 28. | *Abiati* = *Rev. Giulio Ceſare qu. Marcellino, Canonico della Cattedrale di Como* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „ | 98. | |
| 29. | *Cattaneo* = *Rev. Giuſeppe qu. Fabrizio, Canonico Sindaco della Regia Collegiata di S. Maria della Scala di Milano* . . . . . . „ | 173. | 4. |

# Num. VII.

*Modelli delle inteſtazioni delli pezzi di terra livellati, delle quali ſi parla al §. 16.*

| Numeri della Mappa | POSSESSORI | Pertiche | Tavole |
|---|---|---|---|
| 30. | *Cattena* = *Daniello qu. Corrado Livellario* . . . . . . . . . . . . . „ | 66. | 12. |
| | *Quando il poſſeſſore livellario, o il padrone diretto vogliano, che ſia eſpreſſo il nome del Direttario.* | | |
| 31. | *Monti* = *Pietro qu. Teodoro Livellario del Conte Franceſco Barbò* . . . . . „ | 98. | 19. |
| 32. | *Rinaldi* = *Gaetano qu. Ambrogio Livellario del Monaſtero delle MM. di S. Lazaro di Milano* . . . . . . . . . . . . . . . . . . „ | 75. | 21. |

# Num. VIII.

*Formula della ſottoſcrizione da farſi in fine della Tavola dagli Ufficiali della Comunità.*

*La ſopraſcritta Nota è ſtata da noi ſottoſcritti formata, e ſucceſſivamente letta, e pubblicata nel Convocato generale della predetta Comunità tenuto ſotto di* . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1751., *a tenore delle Inſtruzioni della Real Giunta del dì* 1751.

*Io N.N. Sindaco*<br>
*Io N.N. Sindaco* } *ovvero Deputato.*<br>
*Io N.N. Cancelliere.*

# NOTIFICAZIONE.

*D'Ordine della Real Giunta del Censimento si notifica a tutti i Possessori dei Terreni situati nel Territorio di*

*come resta fissata la Giornata del dì*
*per tenere il Convocato generale per eseguire la nuova Intestazione dei Terreni medesimi, a mente delle Istruzioni di detta Real Giunta del dì 20. Aprile prossimo passato; onde chiunque crede di avere interesse in detta intestazione potrà esibire le note dei Terreni da lui posseduti nelle mani dell'infrascritto Cancelliere Delegatto abitante in*
*e nelle mani del*
*abitante in questo istesso Luogo di*
*e potrà intervenire al predetto Convocato generale, che si terrà nel Luogo di*
*ove deve pubblicarsi, e soscriversi la detta nuova Intestazione da trasmetersi originalmente alla detta Real Giunta.*

*Cancelliere Delegato.*

# *Sindaci, Reggenti, Consoli, e altri Uffiziali Deputati, o Rappresentanti, o Amministratori della Comunità di*

*IL Cancelliere Nell' Esibirvi la presente vi presenterà ancora la Mappa, ed il Sommarione del vostro Territorio, e una nuova Tabella, nella quale voi dovete registrare i Nomi dei Possessori attuali di tutti i Terreni descritti nella predetta Mappa, e le Istruzioni generali approvate dalla Real Giunta del Censimento sotto dì* 20. *Aprile prossimo passato per ben eseguire la detta Operazione, siccome vi presenterà tutti gli altri Ordini speciali che sono stati, e saranno di tempo in tempo necessarj per ben dirigervi in essa a tenore delle locali circostanze della vostra Comunità. Sicchè essendo egli informato della mente della Giunta prestarete a esso tutta la fiducia nelle direzioni, ch' egli sarà per darvi ai ordine nostro nella materia del Censimento; e nel Convocato, che voi farete per pubblicare, e ultimare l' Opera sudetta delle nuove intestazioni, dovrete chiamarlo, perchè esso con la sua personale assistenza possa darvi in caso di necessità quei lumi, che saranno bisognevoli, e perchè sottoscriva di propria mano la Tabella delle nuove Intestazioni in qualità di Cancelliere a tale atto deputato dalla nostra Giunta a tenore dei Capitoli sesto, e ventunesimo delle nostre Instruzioni del dì* 20. *Aprile prossimo passato.*

*E non dubitando, che il vostro zelo per il bene del vostro pubblico, contribuirà per quanto sarà possibile alla sollecita, e puntuale esecuzione della predetta Opera, vi desidero dal Cielo ogni maggiore felicità.*

*Milano* 20. *Aprile* 1751.

*Il Presidente Neri*

*Osserverà V. S., come nella Mappa della Comunità di sono stati aggregati i Comuni di*

*pertanto dovendosi formare al presente la Nota dei Possessori correspettivi alla predetta Mappa, e suo Sommarione, Ella intimerà, e convocherà nella Comunità principale i Consoli, Sindaci, Reggenti, e altri Uffiziali di tutte le Comunità comprese nell'istessa Mappa, e partecipata a tutti la mente della Giunta, procurerà che prendino unitamente le misure opportune per formare la sopradetta Nota, in cui ciaschedun Comune ha interesse, e darà le disposizioni, che convengono, perchè nel Convocato generale ordinato per pubblicare, e sotttoscrivere la detta Nota, abbiano luogo i Possessori di tutti i Comuni aggregati in un solo Corpo, e si concluda colla dovuta chiarezza, e tranquillità in un atto solo la predetta operazione.*

*Questa aggregazione per altro è stata fatta dai nostri Predecessori nella Giunta del Censimento senza pregiudizio di quei Comuni, che attesa la disugualianza dei debiti locali giustificheranno la repugnanza di contrare tra loro una società universale a tutti gli effetti, essendosi riservata la detta Giunta di provvedere a suo tempo, sopra i ricorsi delle Parti, e sopra le debite informazioni delle locali circostanze, alla legittima indennità degli interessati, come sarà più espediente al pubblico bene d'ogni Territorio.*

*Ma fermo stante il predetto riservo, che potranno gl'interessati sperimentare a loro piacimento, Ella procederà nell'Opera di presente ordinata col supposto, che tutti i Comuni in una sola Mappa aggregati debbino per l'avvenire unirsi in un Corpo solo, e formare un solo Territorio correspettivo alla Mappa, che si trasmette. E quì pregandole dal Cielo ogni bene, resto*

*Di V. S.* *Milano 20. Aprile 1751.*

*Aff.mo*

*Pompeo Neri.*

*Al Cancelliere*
*Ordine per la Comunità di e suoi Comuni aggregati.*

*SI compiaccia di notificare alla Comunità di qualmente con Decreto dei nostri Predecessori nella Giunta del Censimento fu ordinato dover restar separato dalla medesima il Comune di che vi era stato aggregato.*

*Dovranno pertanto gli Uffiziali della predetta Comunità di nell' Opera delle nuove Intestazioni ordinata con le Istruzioni dei 20. Aprile prossimo passato, limitarsi a rettificare le Intestazioni dei Pezzi di Terra, che restan compresi nel solo Territorio di e che vengono distintamente marcati nel Sommarione senza ingerirsi negli altri Pezzi di Terra descritti nell' altro Territorio, quantunque questi siano nell' istessa Mappa delineati, e nell' istesso Sommarione registrati, poichè per questi già si danno gli Ordini direttamente alla Comunità di acciò formi separatamente la sua Nota dei Possessori.*

*E benchè ci fossero dei Possessori, che possedessero Terreni nell' uno, e nell' altro Territorio, si deve non ostante avvertire di non confondere le dette Note, e di collocare nella Nota di li soli Terreni del proprio Territorio, e respettivamente nella Nota di li soli Terreni, che dentro quel circuito si trovano situati.*

*E intanto pregandole dal Cielo ogni bene, resto*

*Di V. S.* *Milano 20. Aprile 1751.*

*Aff.mo*
*Pompeo Neri.*

*Al Cancelliere*
*Ordine per la Comunità di*
*da cui si disgrega la Comunità di*

# *Sig. Cancelliere.*

*Si compiaccia di far sapere ai Rappresentanti della Comunità di come dovendo riservarsi ad altro tempo la definizione delle controversie di Confini, che possono essere nel di lei Territorio, ed essendo necessario frattanto il procedere generalmente alla nuova Intestazione dei Terreni di questo Stato nei Nomi dei respettivi attuali Possessori a forma delle Istruzioni dei* 20. *Aprile prossimo passato, dovranno per evitare ogni ritardo eseguire per ora la detta Intestazione nel loro Comune, e suoi annessi, limitandosi a quei Numeri, e Pezzi di Terra, che troveranno descrittti nella Mappa, e Sommarione, che a tale effetto si trasmettono, senza ingerirsi per qualunque pretensione, o ragione, che aver possano nell' ispezione dei possessi di quei Terreni, che non troveranno nella detta Mappa delineati, e nel detto Sommarione descritti, la qual limitazione si deve intendere per meramente provvisionale, e senz'alcun pregiudizio alle loro ragioni, le quali frattanto la Giunta del Censimento riserva intatte, ed illese per darci provvedimento a suo luogo, e tempo mediante la più esatta rettificazione delle Mappe, alla quale attualmente stà travagliando; E intanto pregandole dal Cielo ogni bene; resto*

*Di V. S.* *Milano* 20. *Aprile* 1751.

*Aff.mo*
*Pompeo Neri.*

*Al Cancelliere*
*Ordine per la Comunità di*
*per causa delle contreversie di confini.*

# *Sig. Cancelliere.*

*QUantunque nella Mappa della Comunità di*
*ſiano compreſi i Pezzi di Terra notati in eſſa, e nel ſuo Sommarione ſotto i numeri ſeguenti*

*non oſtante queſti per Decreto dee noſtri Predeceſſori nella Giunta del Cenſimento ſono ſtati diſgregati dal Territorio della detta Comunità di*
*e dichiarati appartenere al Tertoririo di*
*Per tanto Ella avvertirà gli Uffiziali della predetta Comunità di* *di queſta diſgregazione acciò nella Nota dei Poſſeſſori da formarſi a mente delle Iſtruzioni del dì 20. Aprile proſſimo paſſato, li predetti Terreni reſtino eſcluſi, con tutto che ſi vedino preſentemente nella loro Mappa delineati, e nel loro Sommarione numerati, e deſcritti. E intanto pregandole dal Cielo ogni bene, reſto*

*Di V. S.* *Milano 20. Aprile 1751.*

*Aff.mo*
*Pompeo Neri.*

*Al Cancelliere*
*Ordine per la Comunità di*
*da cui vengono diſgregati alcuni Pezzi di Terra:*

# *Sig. Cancelliere.*

*SI compiacecia di notificare alla Comunità di qualmente con Decreto dei nostri Predecessori nella Giunta del Censimento fu ordinato dover essa restar separata dalla Comunità di , a cui era stata per l'avanti aggregata.*

*Dovranno pertanto gli Uffiziali della predetta Comunità di formare separatamente la Nota dei Possessori del loro Territorio ordinata con le Istruzioni dei 20. Aprile prossimo passato, a tale effetto si manda provisionalmente un duplicato della Mappa, e Sommarione comune con la detta Comunità di , acciò si vagliano dell'una, e dell'altro per formare per ora la detta Nota de Possessori, limitandosi però ai soli numeri, e pezzi di Terra compresi nel loro proprio Territorio, che restano a tale effetto distintamente marcati nel detto Comune, e a suo tempo sarà formata per servizio della detta Comunità la sua Mappa, ed il suo Sommarione separato.*

*E benchè ci fossero dei Possessori, che possedessero Terreni nell' uno, e nell' altro Territorio, si deve non ostante avvertire di non confondere le dette Note, e di collocare nella Nota di li soli Terreni del proprio Territorio, e respettivamente nella Nota di li soli Terreni, che dentro quel circuito si trovano situati. E intanto pregandole dal Cielo ogni bene, resto*

*Di V. S.* *Milano* 20. *Aprile* 1751.

*Aff.mo*
*Pompeo Neri.*

Al Cancelliere
Ordine per la Comunità di
disgregata da

# *INSTRUZIONE*
## *Della Real Giunta del Censimento*
DATA
## ALLI PERITI DA ESSA DEPUTATI
*Alla descrizione Reale delle Case, ed altri Edificj, che diconsi di* Seconda Stazione
DENTRO AL RECINTO DELLA CITTA'
## *di Milano, Pavia, Cremona, Lodi, e Como,*
*APPROVATA*
*per Decreto di essa Real Giunta del dì* 14. *Maggio* 1751.

VOlendo la Giunta del Censimento per buona regola della scrittura, che deve servire all' esazione del Censo, formare un Catastro reale, e perpetuo dei Fondi, che in esso Uffizio si dicono di *Seconda Stazione*, sotto la qual denominazione senza pregiudizio d'ogni altra ragione, che possa competere al Regio Fisco sono state per ora considerate le Case, le Sciostre, i Mulini, le Reseghe, le Piste, le Pile, le Folle, i Maglj, i Torchj, e le Fornaci, e tutti i simili Edifizj, che possono dirsi Fondi stabili, ma che non sono registrati nei Catastri di *Prima Stazione* per non esser compresi *in Perticato*, ha perciò deliberato, che dai Periti, che ella deputerà a tale incumbenza nelle Città di Milano, Pavia, Cremona, Lodi, e Como si proceda alla descrizione reale di tutti i predetti Fondi nelle Tabelle, che a tal effetto la Giunta ha fatte stampare, e distribuire colle seguenti Ordinazioni.

Primo. I Periti suddetti, che saranno deputati dalla detta Giunta, quando si presenteranno muniti delle rispettive Lettere patenti agli Ufficiali presidenti al Governo delle predette Città, dovranno da questi esser ricevuti, riconosciuti, e trattati colle istesse condizioni già stabilite per gli altri Geometri deputati dalla stessa Giunta, a tenore degli Ordini del dì 10. Ottobre 1720.

Secondo. Tutti gli Anziani delle Parrocchie dovranno in specie assi-

assistere ai predetti Deputati, e dipendere dai loro ordini, incaricando i detti Uffiziali presidenti al Governo delle suddette Città a prendere ogni opportuno provvedimento a ogni richiesta dei predetti Deputati, affinchè dai suddetti Anziani si adempisca con ogni puntualità, e fedeltà al loro dovere, aggiungendo in supplemento dei medesimi quelle Persone, che stimeranno più idonee a prestare la detta personale assistenza, e servire alle locali indicazioni, di cui hanno bisogno i predetti Deputati in qualunque caso, che o per assenza, o per infermità, o per poca perizia gli Anziani suddetti non fossero abbastanza idonei ad esercitare il loro uffizio.

Terzo. Li Periti suddetti coll' assistenza degli Anziani, o degli altri indicatori, che in loro ajuto, e supplemento fosse stato necessario eleggere, dovranno trasferirsi personalmente in tutte le Parrocchie, che saranno comprese nella loro respettiva assegnazione, e dovranno in ciascheduna Parrocchia fare una descrizione reale di tutti i predetti Fondi, visitando i medesimi interiormente, ed esteriormente, facendo di essi la numerazione, e descrizione circostanziata colle coerenze di ciaschedun Fondo contiguo, secondo il metodo espresso nella Tabella, che a tale effetto la Giunta ha fatto stampare, e distribuire.

Quarto. Renderanno nota in ciascheduna Parrocchia a tutte le Case per mezzo di un previo avviso dell' Anziano l' imminente loro visita, e in appresso daranno principio a tal visita dalla Contrada, che stimeranno più opportuna, e notato il nome di essa Contrada, noteranno il lato della stessa, e il luogo, che hanno scelto per numerare il primo Fondo, e proseguiranno poi con ordine progressivo, e non saltuario a numerare, e descrivere tutti gli altri Fondi dell' istesso lato di essa Contrada, e quindi si rivolgeranno a descrivere coll' istesso ordine le Case situate nell' altro lato della medesima Contrada, quando però questo sia dell' istessa Parrocchia, poichè diversamente dovranno continuare la descrizione piegando all' altre Contrade dell' incominciata Parrocchia, passando delle Contrade Maestre nei Vicoli minori, dei quali pure annoteranno la denominazione fino a tanto che la Parrocchia rimanga nel modo più proprio intieramente, e continuativamente descritta.

Quinto. Si avverta, per quanto è possibile, di non saltare da una Contrada all' altra, salvo che nel caso sopradetto di una Contrada divisa in due Parrocchie; e tra i Fondi dell' istessa Parrocchia si conservi sempre una Numerazione unica, principiata dal Fondo descritto sotto numero primo, e continuata fino all' ultimo Fondo della Parrocchia, che chiuderà la predetta descrizione; dopo di che in un Quinternetto diverso si dovrà intraprendere da capo dal numero primo la Numerazione, e descrizione della susseguente Parrocchia.

Sesto.

Sesto. Dovranno avvertire di non lasciare esente da questa descrizione alcun Fondo per qualunque titolo, o pretesto, che potesse allegarsi, poichè trattandosi di una descrizione di mero fatta ordinata per avere una notizia certa dell' ubicazione dei Fondi, equivalente alla chiarezza, che nei Fondi di Prima Stazione resulta dalla Mappa Topografica, questa descrizione non può, nè deve essere interpolata, ma deve comprendere continuativamente tutti i Fondi materialmente esistenti, senzachè alcun privilegio possa allegarsi in contrario, nè alcun titolo di pretesa esenzione da i Carichi; nel modo stesso, che, non ostante qualunque Privilegio, o titolo di Esenzione, furono tutti i Terreni compresi nella Misura generale, e nelle Mappe Topografiche delineati.

Settimo. Per l'istessa ragione, e per conservare la connessità della descrizione, dovranno in questa materialmente comprendersi anche i Luoghi Sacri, e Religiosi, ed i Luoghi pubblici, nel modo istesso, che restarono compresi anche nella Misura generale, e restano nelle predette Mappe delineati; e per contrassegno di questi si serviranno i Periti, in vece di Numeri, di Lettere dell' Alfabeto, da collocarsi nella Colonna dei Numeri ai luoghi convenienti.

Ottavo. Questa descrizione dovrá consistere precisamente in tre operazioni.

La prima nel registrare in una Tabella distinta in due Colonne, nella prima Colonna dei numeri ciaschedun Fondo diverso in quel luogo, che la situazione del Fondo, e la serie progressiva dei predetti numeri richiede.

La seconda consiste nell' intestare nella seconda Colonna ciaschedun numero in nome dell' attuale Possessore del Fondo.

La terza nel descrivere nell' istessa seconda Colonna il Fondo medesimo con le proprie qualitá, e coerenze.

Nono. Per la prima Operazione basta avvertire, che tutti i Fondi di ciascheduna Parrocchia siano descritti senza omissione alcuna, e che la descrizione proceda di Contrada in Contrada con ordine non saltuario, ma progressivo, seguendo la contiguità dei Fondi, come di sopra si è detto ai §§. 6. 7. 8., e del rimanente è necessario, che tutti i Fondi tra loro realmente diversi si registrino tutti con diverso numero.

Decimo. Se una Casa, o altro Edifizio sarà posseduto *pro indiviso* da più Padroni, si reputerà sempre come un Fondo unico, e come tale resterá numerato, intestato, e descritto.

Undecimo. Ma se una Casa, o altro Edifizio si ritroverà posseduto divisamente da diversi Padroni, in tal caso si dovrà al detto Fondo, che apparisce unico, apporre un numero solo, ma tutte le porzioni di diverso Dominio, che si ritrovano sotto

2 l'istessa

l'istessa contignazione, si dovranno intestare separatamente in partite subalterne al detto numero in nome dei rispettivi diversi Possessori, ponendo quella porzione, o quantitativa, o quotitativa, che ciascheduno possiede, e dicendo, cioè un piano di Casa ec., una porzione di Casa ec., ovverò la metà di una Casa ec., la terza, o la quarta parte di una Casa ec. E dopo di avere intestare respettivamente tutte le porzioni diverse del Fondo numerato per unico, si passerà a notare le Coerenze del Fondo tutto intiero in una descrizione sola.

Duodecimo. Rispetto alla seconda Operazione delle Intestazioni in nome degli attuali Possessori, si osservino le regole già date dalla Giunta nell' Instruzione spedita sotto di 20. Aprile prossimo passato per le nuove Intestazioni dei Terreni, e Fondi di Prima Stazione, eseguendo ciò, che in specie si contiene nei §§. 7. 8. 9. 10. 11. 15. 16. e 17. della predetta Instruzione, i quali s'intenderanno anco per confermati, e repetiti nella presente, dovendo intestarsi con le istesse regole tanto i Fondi della Prima, che quelli della Seconda Stazione.

Decimoterzo. Rispetto alla terza Operazione si dovrà in primo luogo avvertire di notare la qualità del Fondo, cioè se di Casa, Molino, Sciostra, Bottega ec. In secondo luogo se abbia Orto, o Giardino annesso; e in terzo luogo si notino le Coerenze del Fondo nel modo solito descriversi dalli Ingegneri, e Stimatori nei Contratti di Vendite, e Compre, e altre civili occorrenze.

Decimoquarto. Trovandosi nella Città molti pezzi di Ortaglie, quando l'ordine progressivo della descrizione di Contrada in Contrada, come sopra ordinata richiederà, che di questi si faccia menzione, non dovranno saltarsi, ma registrarsi sotto il numero, che sarà conveniente alla Casa del Padrone, di cui il predetto Orto si reputa accessorio: e non essendo l'Orto annesso alla Casa da Padrone, si dovrà registrare sotto il numero conveniente alla Casa del Massaro, o Ortolano, e reputarsi con essa un Fondo solo, e intestarsi, descriversi, e coerenziarsi unitamente alla Casa; e se per caso si trovasse qualche Orto, ove non fosse alcuna Casa, nè da Padrone, nè da Massaro, o Ortolano; in tal caso si deve numerare, intestare, e descrivere, e coerenziare l'Orto da sè solo con l'ordine progressivo, come sopra, il quale, quantunque in rigore non dovesse aver luogo nei Catastri di Seconda Stazione, non ostante per qualche caso, che si reputa rarissimo, non si è creduto di dover duplicare dentro il recinto delle Città i Catastri, e formarne uno di Prima, e l'altro di Seconda Stazione, come è stato per la Campagna; ma di comprendere tutti i Fondi dentro le Città nell' unico Catastro di Seconda Stazione, adattandosi a ciò, che richiede il caso frequentissimo della connessione, che quasi tutti gli Orti hanno con qualche Casa.

Decimo-

Decimoquinto. Nel descrivere i predetti Fondi dovranno nelle enunciative dei Confini seguitare ciò, che i Padroni dei medesimi Fondi loro indicheranno, quando siano presenti, e quando non siano presenti, nè personalmente, nè per mezzo di loro Agente, o Procuratore dovranno in tal caso seguire l'indicazione dell' Anziano, o delle altre Persone, che in ajuto, e supplemento dell' Anziano fossero dalla Città destinate, e si regoleranno nei casi dubbj a tenore di quelle informazioni, che essi sopra il luogo potranno prendere da chi essi giudicheranno a proposito, e che secondo la loro Perizia, e Coscienza stimeranno più veridiche.

Decimosesto. Nel caso che le enunciative dei Confini venissero dai Padroni dei Fondi contigui contestate, in tal caso debbono permettere, che ogni Padrone enuncj i Confini del suo Fondo a suo beneplacito, non dovendo nel rimanente considerarsi tali enunciative per pregiudiciali alle ragioni, o di Dominio, o di Possesso di veruna terza Persona.

Decimosettimo. Se nell' atto della descrizione venisse per parte di alcuno Interessato proposta al Perito qualche considerabile difficoltà, ne farà egli annotazione in foglio separato, siccome riceverà tutte le Instanze, Proteste, o altri Atti, che nell' istessa occasione gl' Interessati stimassero opportuno di fare avanti di lui, o in voce, o in carta per rassegnare tutto dopo terminata la di lui incumbenza alla riflessione, e alle ulteriori determinazioni della predetta Giunta.

Decimottavo. Terminata che abbia la predetta descrizione, dovrá questa soscriversi dagli Anziani respettivi, e altre Persone, che respettivamente hanno servito d'indicatori in supplemento di detti Anziani, e dovrà soscriversi dal detto Perito deputato della Giunta, e in tal guisa soscritta dovrà originalmente rimettersi alla Giunta medesima dal Perito suddetto assieme con tutte le Instanze, o Proteste, o altri Atti, che in tale occasione dai Privati saranno stati fatti avanti di lui.

Decimonono. Nella visita, e descrizione come sopra ordinata, dovranno i Periti suddetti contemporaneamente eseguire una seconda Operazione in un Foglio, o Quinternetto separato, la quale consiste in attribuire a ciaschedun Fondo, secondo le suddette Instruzioni, intestato, numerato, e descritto la propria rendita annua distinta, e separata da quella di ciaschedun altro Fondo.

Vigesimo. La sopradetta rendita annua deve notarsi constantemente al lordo da ogni, e qualunque deduzione, poichè le deduzioni legitime, e le regole di costituire sopra la rendita netta il valor Capitale sono già state fissate dal Collegio dei Periti Stimatori avanti la passata Giunta.

Vige-

Vigesimoprimo. Per poter fissare, e attribuire a ciaschedun Fondo la propria rendita, i Periti seguiteranno per quanto sarà loro possibile le notizie, che potranno ricavarsi dai Sommarioni, e Registri della Seconda Stazione già fatti avanti la passata Giunta, e fondati nelle Notificazioni dei Proprietarj antecedentemente da essa Giunta ordinate.

Vigesimosecondo. Ma siccome in dette Notificazioni molti Fondi furono omessi, e molti altri notificati in confuso notando in una somma sola le diverse rendite di molti Fondi, di cui al presente non si può conoscere l'ubicazione, e diverse altre oscurità nascono dall' essere state fatte le dette Notificazioni, e susseguentemente i Sommarioni, e Registri col metodo Personale, e non reale, e dalla mutazione insigne seguita in questo decorso di tempo nelle Persone dei Possessori; perciò dovranno li Periti nella suddetta Operazione seguitare le infrascritte regole.

Vigesimoterzo. In tutti i Fondi omessi dovranno senza eccezione alcuna contituire la propria, e respettiva rendita annuale secondo la loro Perizia, regolandosi sopra la consuetudine Locale di affittare i Fondi.

Vigesimoquarto. Negli altri Fondi, che forse non possono dirsi omessi, ma di cui per essere stati notificati in confuso, o per altre cause non si può conoscere l'identità, nè per conseguenza distinguere la propria rendita separata, i Periti dovranno constituire con la loro Perizia la predetta Rendita separata nell' istesso modo come se fossero omessi.

Vigesimoquinto. Quando per altro si potrà conoscere l'identità del Fondo, e la propria Rendita separata, si dovrà ritenere dai Periti la somma di tal Rendita descritta già nell' antico Registro senza procedersi da essi a ulteriori Operazioni di Perizia, salvo che nel caso, che nella predetta Somma i Periti osservassero qualche lesione in fraude del Censo, nel qual caso dovranno i medesimi notare di fronte alla Rendita, che trovano descritta nell' antico Registro quella inoltre, che presentemente essi, secondo la loro Perizia, e Coscienza stimano giusta, acciò confrontato il divario, che passa tra l'una, e l'altra Somma, e valutate le circostanze della supposta lesione, la Giunta possa decidere qual Somma debba attendersi come più giusta.

Vigesimosesto. Ogniqualvolta si tratterá di notare la Rendita dei Fondi, o quella presentemente dai Periti constituita, o quella già notificata, e descritta negli antichi Registri si avverta di notar sempre senza variazione la Rendita intiera, e al lordo di ogni deduzione.

Vigesimosettimo. Per eseguire la predetta Operazione dovranno i Periti prendere cognizione, se il Fondo sia affittato, o non affittato, ed essendo affittato, dovranno fissare nei casi sopraespressi

la

la presente Rendita di esso, e avranno facoltà a tale effetto di prendere tutte le informazioni opportune dal deposto degli Affittuarj, e dal deposto degli Anziani, e potranno richiedere anco le Scritture d'Investitura per loro lume, senza però essere obbligati nè a aspettare, nè a seguire le predette Scritture, e informazioni, poichè diversamente dovranno constituire la Rendita secondochè la loro Perizia farà loro creder giusto, fondandosi nella consuetudine di affittare, che regna in ciascheduna Città per evitare in tal guisa tutti i sospetti di simulazione, e fraude, che in simili casi possono tenersi in pregiudizio del Censo.

Vigesimottavo. Quando i Fondi non siano per qualche accidente affittati, ma siano soliti affittarsi, dovranno prenderne la Rendita secondo l'ultimo stato, quando possino appurarlo, ovvero secondo la Rendita, che stimeranno giusta, a tenore della consuetudine di affittare, che regna nel Paese.

Vigesimonono. Se i Fondi non saranno affittati per essere abitati dai proprj Padroni, o per servire in qualche modo al loro uso, dovranno in tal caso in supplemento della descrizione già presane da i Delegati della precedente Giunta ridescriverli con le Coerenze, e col metodo sopra ordinato, ed in oltre stimarli secondo la propria perizia, o sia fissarne la rendita, che potrebbe cavarsene, affittandoli a tenore della consuetudine del Paese, la quale stima s'intende, che per ora segua senza pregiudizio delle ragioni, che potessero competere ai Padroni attuali abitatori delle predette Case, le quali ragioni si riserva la Giunta di esaminare, e decidere a suo tempo nel modo, che sarà più conforme alla buona giustizia.

Trigesimo. Quando dovranno stimare Giardini, Orti, o Ortaglie annesse a qualche Casa o da Padrone, o da Massaro, dovranno prendere, e notare in confuso, cioè in una partita sola la rendita sì della Casa, che del Giardino, o Orto, o Ortaglia, come di un Fondo solo.

Trigesimoprimo. Per desumere detta Rendita si avverte, che tutti gli Orti, o Giardini annessi alle Case da Padrone, e che sono compresi nell'affitto della medesima Casa non devono avere Stima separata, ma come parte accessoria della Casa debbono comprendersi nell'affitto generale di essa, o in quella rendita generale, che il Perito dovrà costituire nei casi sopra espressi alla Casa con tutti i suoi annessi.

Trigesimosecondo. Per le Ortaglie poi con Case Rustiche, o senza Casa, la loro Stima si dovrà desumere dalli antichi Registri, ove chiaramente apparisce, senza che vi sia bisogno, che il Perito proceda a veruna nuova Operazione di Perizia, poichè costa a sufficienza dell'identità di tal Fondo.

Trigesimoterzo. Nelle Case allivellate, non si dovrà prendere il Livello

vello per l'Affitto, ma quando restino da chi ha il dominio utile affittare, si dovrà prendere l'Affitto, che l'Affittuario paga al Padrone utile, senza alcuna considerazione al Livello, che questo paga al Padrone diretto. E se il Padrone utile abita la Casa Livellaria da sè stesso, in tal caso senza considerazione al predetto Livello, dovrà il Perito stimare secondo la sua perizia la rendita della Casa a tenore della consuetudine degli Affitti, nel modo, che resta disposto al §. 29. per tutte le altre Case abitate dai propri Padroni, salva qualunque ragione competente al Padrone utile verso il Padrone diretto, e ritenendo del nome di esso Padrone diretto annotazione nelle minute.

Trigesimoquarto. Alla predetta Stima dovranno restare sottoposti tutti i Fondi, eccettuati solamente i Luoghi Sacri, e Religiosi, e i Luoghi Pubblici; poichè qualunque altro pretesto di Privilegio, o di Esenzione non deve dispensare dalla Stima del Fondo, la quale deve restar fissata per tutti quei casi, e tempi, e modi, nei quali l'esenzione venisse a cessare per l'istessa ragione, per cui è stata fatta indistintamente la Stima di tutti i Terreni, o Beni di Prima Stazione, tanto esenti, che non esenti.

Trigesimoquinto. Si distribuirà a tal' effetto a ciaschedun Perito una Tabella separata da quella della descrizione distinta in tre Colonne, nella prima delle quali riporterà i numeri della descrizione reale in principio ordinata con l'istesso ordine progressivo, nella seconda Colonna di fronte a ciaschedun numero apporrà la Rendita da lui presentemente costituita, e attribuita, in tutti i casi, che a mente delle presenti Instruzioni egli deve costituirla, e fare uso della sua perizia. E nella terza Colonna apporrà la Rendita già notificata, e risultante dall' antico Registro in tutti i casi, che dell'identità del Fondo, e dell'identità della propria rendita di esso possa sufficientemente costare.

Trigesimosesto. E questa Tabella delle rendite, dovrà dal Perito rimettersi alla Giunta del Censimento, soscritta di sua propria mano, nell' istesso tempo, che rimetterà l'altra Tabella della descrizione.

Trigesimosettimo. Si ricorda finalmente ai Periti di usare tutta la possibile diligenza per compire con esattezza, e con la conveniente celerità la loro respettiva assegnazione, riducendo loro a memoria di non trascurare alcuna ora della giornata, opportuna alle predette Visite Locali, e che nelle giornate festive, e nelle ore della sera debbono applicarsi assiduamente al riscontro delle Scritture, che le saranno dall' Uffizio consegnate, e a mettere in pulito quello, che con le loro operazioni anderanno facendo, essendo incaricati di ogni più scrupolosa attenzione per fuggire ogni errore di omissione, o duplicazione, e qualunque altro impensato equivoco, che potesse accadere.

*Giuseppe Maria Tarantola Segretario.*

# SUPPLEMENTO
## *Alle Istruzioni del dì* 14. *Maggio* 1751.
### PER LI BENI DI *SECONDA STAZIONE* NELLE CITTA',
### *Appuntato sotto li* 12. *Giugno* 1751.

HE le Canoniche destinate all' Abitazione dei Canonici, o altri Ecclesiastici, quando sono rinchiuse in un recinto, che goda attualmente l'immunità d'Asilo, si descrivano in un Corpo solo, quantunque sogliono essere un aggregato di più Case, e non si stimino, quantunque le predette Case possano ritrovarsi secondo il corrente abuso affittate a Laici.

Che le Case dei Parrochi, quando abbiano il requisito di essere annesse alle Chiese, si descrivano, come viene disposto al §. 7. delle Instruzioni, ma per ora non si stimino, reputandosi come Luoghi Sagri, e Religiosi a tenore del §. 34. delle predette Instruzioni.

Che le Case dei Parrochi sconnesse dalle Chiese si descrivano, e si stimino, come tutte le altre senza differenza.

Che le Botteghe edificate intorno alle Chiese si descrivano, e si stimino, non presupponendosi, che tale specie di Fondi goda attualmente l'immunità d'Asilo.

Se occorrerá dubbio, se un tal Luogo goda, o non goda la immunità d'Asilo, potranno i Periti farne la loro rappresentanza alla Giunta.

Che le Botteghe sotto i Pretorj, o altri Edificj pubblici, come sono di presente ad uso di Botteghe, o altro uso privato, e alieno dal pubblico Servizio, si descrivano, e si stimino, come tutti li altri Fondi, e si intestino in nome dei Padroni, nel di cui dominio si trovano.

Che per Luoghi pubblici s'intendano tutti quelli, che sono in dominio del Principe, o delle Città, e che servono però, e si trovano di presente destinati a uso, e servizio pubblico.

Che le Case, o altri Edifizj, che servono per l'unione delle Magistrature Regie, o Civiche, o di Collegj, o Università, che esercitino qualche sorte di giurisdizione approvata dal Principe, si reputino come Fondi pubblici, e perciò si descrivano, ma non si stimino.

Che le Case, o altri Edifizj, che le dette Cittá, o qualunque Comunità, Collegio, o Universitá possedesse per affittare, o tenesse per qualsivoglia altro uso privato, si debbano dai Periti descrivere, intestare, e stimare senza alcuna differenza.

Che

Che le Case, o altri Fondi posseduti da' Collegj, o Università senza giurisdizione, si reputino regolarmente per Fondi privati, quantunque servano all'uso dei predetti Collegj, e perciò si descrivano, s'intestino, e si stimino, come tutti gli altri.

Che per altro gli Spedali pubblici nel recinto attualmente serviente a uso di Spedale, e che non sia solito affittarsi, le Scuole pubbliche, e i Collegj, o Seminarj destinati all'educazione della Gioventù, si reputino per ragione della loro destinazione Fondi pubblici, e perciò si descrivano, ma non si stimino; e nel caso, che in qualunque altro genere di Fondi s'incontrasse qualche dubbio, i Periti lo propongano alla Giunta, che darà i suoi ordini.

E generalmente dovunque i Periti si troveranno in dubbio, se un Fondo debba stimarsi, o non stimarsi, siccome per ragione della descrizione debbono visitarsi tutti, perciò potranno nell'atto della Visita fare le loro riflessioni per notarne la stima nella loro Minuta, proponendo alla Giunta il loro dubbio, per sapere se tale stima provvisionalmente annotata nella Minuta debba poi trasportarsi, e registrarsi.

# DECRETO

## DELLA REAL GIUNTA DEL CENSIMENTO

## *Sopra il dubbio proposto di qual defalco, o deduzione debbasi accordare alle Case tanto di Città, che di Campagna.*

1752. 22. Aprile.

PEr collocare in Censo li Beni di *Seconda Stazione* colla stessa equitativa proporzione, con cui sono stati collocati i Fondi di Prima Stazione, si formi il valor capitale dei detti Beni di Seconda Stazione sopra la terza parte della rendita al lordo di ciascuno dei medesimi notificata, o stimata, e in tal guisa si descriva in Catastro; dichiarando compresa nel defalco degli altri due terzi ogni legittima deduzione, che per qualunque causa li detti Fondi potessero pretendere, e tutto quel ribasso, che inoltre per conguagliare il Censo di questi col Censo dei Terreni è necessario. E con l'istessa regola si proceda tanto nei Fondi di Seconda Stazione delle Città, che in quelli della Campagna, e se nell'accomodare le Scritture in esecuzione del presente Decreto il Deputato della Seconda Stazione troverà qualche difficoltà ne faccia relazione.

Signat. POMPEO NERI PRESIDENTE.
FERDINANDO FORTI CONSIGLIERE.

# ISTRUZIONE
## *Della Real Giunta del Censimento*
## DATA
# ALLI PERITI DA ESSA DEPUTATI
## *Alla descrizione Reale delle Case, ed altri Edificj, che diconsi di* Seconda Stazione *per tutto lo Stato di Milano*
## *FUORI DEL RECINTO DELLE CITTA',*
## APPROVATA
## *per Decreto di essa Real Giunta del dì* 13. *Agosto* 1751.

Dovendosi le Operazioni ordinate coll' Istruzione della Real Giunta del Censimento del dì 14. Maggio prossimo passato per formare il Catastaro dei Fondi di *Seconda Stazione* nelle Città di Milano, Pavia, Cremona, Lodi, e Como, estendere ancora a tutte le Terre, e Comunità dello Stato, ed essendo necessario di procedere fuori delle Cittá con diverse speciali avvertenze, ha perciò stimato la detta Real Giunta di munire i Periti, che dovranno operare nella Campagna con Istruzioni diverse, e di comandar loro l' osservanza delle seguenti Ordinazioni:

Primo. I Periti suddetti, che saranno deputati dalla detta Giunta, quando si presenteranno muniti delle respettive Lettere Patenti agli Uffiziali rappresentanti ciascheduna Comunitá, dovranno da questi esser ricevuti, riconosciuti, e trattati, provvedendoli di conveniente Alloggio, con Letto, Lumi, e Fuoco, nel modo praticato sempre con tutti gli altri Deputati alla stessa Giunta, a tenore degli Ordini del dì 10. Ottobre 1720.

Secondo. Tutti i Consoli delle respettive Comunità dovranno in specie assistere ai predetti Deputati, e dipendere dai loro ordini, incaricando i Sindaci, o Reggenti, o altri Rappresentanti le Comunità medesime a prendere ogni opportuno provvedimento a ogni richiesta dei predetti Deputati, affinchè dai suddetti Consoli si adempisca con ogni puntualità, e fedeltà al loro dovere, aggiungendo in supplemento dei medesimi quelle Persone, che stimeranno più idonee a prestare la detta personale assisten-

za,

za, e servire alle Locali indicazioni, di cui hanno bisogno i predetti Deputati in qualunque caso, che o per assenza, o per infermità, o per poca perizia i Consoli suddetti non fussero abbastanza idonei a esercitare il loro Uffizio.

Terzo. Li Periti suddetti con l'assistenza dei Consoli, o degli altri Indicatori, che in loro ajuto, e supplemento fusse stato necessario eleggere, dovranno trasferirsi personalmente in tutti i Fondi di *Seconda Stazione*, che si ritrovano situati nel Territorio delle Comunità, che saranno loro assegnate, e dovranno in ciascheduna Comunità fare una descrizione reale di tutti i predetti Fondi, visitando li medesimi, e facendo di essi la numerazione, e descrizione circostanziata con le Coerenze di ciaschedun Fondo contiguo, e la respettiva misura, secondo il metodo espresso nella Tabella, che a tale effetto la Giunta ha fatto stampare, e distribuire.

Quarto. Renderanno nota in ciascheduna Comunità a tutte le Case per mezzo del Console l'imminente loro visita, e in appresso daranno principio a tal visita dal Corpo principale della Terra, Borgo, o Villaggio, e in questo principieranno dalla Contrada, che stimeranno più opportuna, e notato il nome di essa Contrada, quando vi sia, noteranno il lato della Contrada, e il luogo, che hanno scelto per numerare il primo Fondo, qual luogo dovrà esser sempre il primo dove principia da qualche parte la Terra, Borgo, o Villaggio, e proseguiranno poi con ordine progressivo, e non saltuario, a numerare, e descrivere tutti gli altri Fondi, fino a tanto, che tutto il Caseggiato della Terra, Borgo, o Villaggio rimanga nel modo più proprio interamente, e continuativamente descritto.

Quinto. Dopo la descrizione di tutto il Caseggiato del Borgo, o Villaggio dovranno estendersi a visitare, e descrivere nell'istesso modo tutti gli altri Fondi di *Seconda Stazione*, che si ritrovano sparsi nel Territorio della Comunità, e proseguendo l'incominciata numerazione fino a tanto che tutti i Fondi del Comune non siano fino all'ultimo numerati, intestati, e descritti a forma della presente Istruzione.

Sesto. Dovranno per altro avvertire, se tali Fondi da descriversi fuori del Corpo delle Terre si trovino, o non si trovino delineati, e numerati, e misurati nella Mappa del Territorio, e quando si trovino delineati, e numerati, e misurati in Mappa, basterà citare il numero di essa Mappa, senza descrivere coerenze, restando bastantemente ubicato un tal Fondo, e senza replicare la misura, che si trova già notata nel Sommarione di *Prima Stazione*. Ove poi si trovasse qualche Fondo, che non si vedesse numerato nella Mappa, questo si delineerà con la sua figura, e si collocherà al suo vero sito nella Mappa, ponendovi il numero conveniente, e la respettiva misura, e facendo annotazione

tazione esser questo parte del pezzo di Terra di num. ec.; Avvertendo non intendersi compresi fra tali Fondi li semplici Casotti, o Gabanne, che servano per accidentale ricovero delle Biade, o degli Animali, i quali non si debbano avere in considerazione.

Settimo. Nelle Comunità, che fussero divise in due, o più Parrocchie, si deve conservare nella numerazione l'ordine della Comunità, e non quello delle Parrocchie, sicchè ogni Comunità deve avere una sola numerazione: E nel predetto caso, che la Comunità sia divisa in più Parrocchie, servirà avvertire nella descrizione del Fondo di aggiungere alle altre circostanze anco la Parrocchia dove il Fondo è situato.

Ottavo. Dovranno avvertire di non lasciare esente da questa descrizione alcun Fondo per qualunque titolo, o pretesto che potesse allegarsi; poichè trattandosi di una descrizione di mero fatto ordinata per avere una notizia certa dell' ubicazione dei Fondi, equivalente alla chiarezza, che nei Fondi di *Prima Stazione* resulta dalla Mappa Topografica, questa descrizione non può, nè deve essere interpolata, ma deve comprendere continuativamente tutti i Fondi materialmente esistenti, senza che alcun privilegio possa allegarsi in contrario, nè alcun titolo di pretesa esenzione dai Carichi, nel modo istesso che non ostante qualunque Privilegio, o titolo di esenzione furono tutti i Terreni compresi nella Misura generale, e nelle Mappe Topografiche delineati.

Nono. Per la stessa ragione, e per conservare la connessità della descrizione, dovranno in questa materialmente comprendersi anco i Luoghi Sacri, e Religiosi, ed i Luoghi pubblici nel modo istesso, che restarono compresi anco nella Misura generale, e restano nelle predette Mappe delineati; E per contrassegno di questi si serviranno i Periti in vece di Numeri, di Lettere dell' Alfabeto da collocarsi nella Colonna de' Numeri al luogo conveniente.

Decimo. Questa descrizione dovrà consistere precisamente in tre Operazioni.

La prima nel registrare il numero competente a ciaschedun Fondo nella prima Colonna della Tabella, conservando l'ordine progressivo.

La seconda nel descrivere nella seconda Colonna il Nome del Possessore attuale, e la qualità del Fondo con le Coerenze, ritenuto che nei Fondi situati in Campagna aperta, la circostanza delle Coerenze si può alle volte omettere, come si è detto al §. 9.

La terza nel notare nella terza Colonna il Perticato, che risulterà dalla Misura di ciaschedun Fondo.

Undecimo. Per la prima Operazione basta avvertire, che tutti i Fondi

Fondi di ciascheduna Comunitá siano descritti senza omissione alcuna, e che la numerazione principj da quel numero, che immediatamente è susseguente all' ultimo numero del Sommarione di *Prima Stazione* in ciascheduna Comunità, e che in appresso proceda con ordine non saltuario, ma progressivo, seguendo per quanto sia possibile la contiguità dei Fondi, come di sopra si è detto; E del rimanente è necessario che tutti i Fondi tra loro realmente diversi si registrino tutti con diverso numero.

Duodecimo. Se una Casa, o altro Edifizio sarà posseduto *pro indiviso* da più Padroni, si reputerá sempre come un Fondo unico, e come tale resterà numerato, e descritto.

Decimoterzo. Ma se una Casa, o altro Edifizio si ritroverá posseduto divisamente da diversi Padroni, in tal caso si dovrà al detto Fondo, che apparisce unico, apporre un numero solo; ma tutte le Porzioni di diverso Dominio, che si ritrovano sotto la stessa contignazione, si dovranno intestare separatamente in partite subalterne al detto numero in nome dei respertivi diversi Possessori, ponendo quella Porzione, o quantitativa, o quotitativa, che ciascheduno possiede, e dicendo cioè un Piano di Casa ec., una Porzione di Casa ec., ovvero la metà di una Casa ec., la terza, o la quarta parte di una Casa ec., e dopo di avere intestato respettivamente tutte le Porzioni diverse del Fondo numerato per unico, si passerà a notare le coerenze del Fondo tutto intiero in una descrizione sola.

Decimoquarto. Rispetto alla seconda operazione si deve avvertire, che questa ha due parti; la prima consiste nelle Intestazioni in nome degli attuali Possessori, e in questa si debbono osservare le regole giá date dalla Giunta nell' Istruzione spedita sotto di 20. Aprile prossimo passato per le nuove Intestazioni dei Terreni, e Fondi di *Prima Stazione*, eseguendo ciò, che in specie si contiene nei §§. 7. 8. 9. 10. 11. 15. 16., e 17., della predetta Istruzione, i quali s'intenderanno anco per confermati, e repetiti nella presente, dovendo intestarsi con le istesse regole tanto i Fondi della *Prima*, che quelli della *Seconda Stazione*.

Decimoquinto. L'altra consiste nella descrizione del Fondo; ed in questa si dovrá in primo luogo avvertire di notare la qualitá del Fondo, cioè se di Casa, Molino, Osteria, Sciostra, Resega, Maglio, Pista ec.; in secondo luogo se abbia Orto, o Giardino annesso, e sotto qual numero in Mappa; e in terzo luogo si notino le coerenze del Fondo nel modo solito descriversi dagl' Ingegneri, e Stimatori nel caso di vendite, e compre, e altre civili occorrenze, dove tali coerenze non restino superflue, secondo ciò, che si è detto di sopra al §. sesto.

Decimosesto. Siccome fuori delle Cittá tutti gli Orti, o Giardini annessi alle Case, si trovano delineati nella Mappa Topografica, e ri-

e riportati nei Sommarioni di *Prima Stazione*; così dovendo nel descrivere la Casa enunciare l'annesso dell' Orto, o Giardino, si dovrà dire: *Casa con Giardino, o Orto, descritto in Mappa al num.....* indicando quel numero della Mappa, sotto di cui trova effettivamente delineato, e questo si farà quando si troverà qualche Orto, o Giardino incorporato nella fabbrica della stessa Casa, cinto in tutto, o in parte da muro, o pure in altra forma evidentemente annesso alla Casa, cosicchè abbia tutta l'apparenza di formare assieme con la Casa un Fondo solo: Avvertendo di non formare questa unione negli Orti cinti di Siepe, o altrimenti formati a piacere de' Massari da porzione di qualche pezzo di Terra contiguo di maggior Perticato, per esser questi accidentali, e variabili; e nemmeno di giudicare come annessi delle Case altri Pezzi grandi di Terra, tuttochè cinti di muro, e contigui alla Casa, li quali hanno il loro Fondo coltivo, o prativo, o vitato, non potendo questi annoverarsi fra i Giardini, o Orti inseparabili dalle Case, ma debbono rilasciarsi al luogo, ove già sono registrati in *Prima Stazione*, senza farne altra menzione in questa presente descrizione delle Case.

Decimosettimo. Nel descrivere i predetti Fondi dovranno nelle enunciative dei confini seguitare ciò, che i Padroni dei medesimi Fondi loro indicheranno, quando siano presenti, e quando non siano presenti; nè personalmente, nè per mezzo di loro Agente, o Procuratore, dovranno in tal caso seguire l'indicazione del Console, o delle altre Persone, che in ajuto, e supplemento del Console fussero dalla Comunità destinate, e si regoleranno nei casi dubbj a tenore di quelle Informazioni, che essi sopra il luogo potranno prendere da chi essi giudicheranno a proposito, e che secondo la loro Perizia, e Coscienza stimeranno più veridiche.

Decimottavo. Nel caso, che le enunciative dei confini venissero dai Padroni dei Fondi contigui contestate, in tal caso debbono permettere, che ogni Padrone enuncj i confini del suo Fondo a suo beneplacito, non dovendo nel rimanente considerarsi tali enunciative per pregiudiciali alle ragioni o di Dominio, o di Possesso di veruna terza Persona.

Decimonono. Rispetto alla terza Operazione dovrá il Perito esattamente misurare l'Area, o superficie occupata da ogni Casa, o altro Edifizio, e notare nella terza Colonna quante Pertiche, o Tavole in ciaschedun Fondo da detta misura risulteranno, e unita alla misura della Casa noterà ancor quella del Giardino, o Orto, in tutti i casi, che il Giardino, o Orto sia un' annesso inseparabile dalla Casa, come abbiamo sopra spiegato al §. 16.

Vigesimo. Se nell' atto della descrizione venisse per parte di alcuno Interessato proposta al Perito qualche considerabile difficoltà, ne farà egli annotazione in foglio separato, siccome riceverà

tutte

tutte le Istanze, Proteste, o altri Atti, che nella stessa occasione gl'Interessati stimassero opportuno di fare avanti di lui, o in voce, o in carta, per rassegnare tutto dopo terminata la di lui Incumbenza alla riflessione, e alle ulteriori determinazioni della predetta Giunta.

Vigesimoprimo. Terminata che abbia la predetta descrizione, dovrà questa soscriversi dai Consoli respettivi, o altre Persone, che respettivamente hanno servito d'Indicatori in supplemento di detti Consoli, e dovrà soscriversi dal detto Perito deputato dalla Giunta, e in tal guisa soscritta dovrà originalmente rimettersi alla Giunta medesima dal Perito suddetto, assieme con tutte le Istanze, o Proteste, o altri Atti, che in tale occasione dai Privati saranno stati fatti avanti di lui.

Vigesimosecondo. Nella Visita, e Descrizione, come sopra ordinata, dovranno i Periti suddetti contemporaneamente eseguire un'altra Operazione, cioè dovranno distinguere se il Fondo sia affittato, o solito affittarsi, ovvero sia destinato all'uso del Padrone, o dei suoi Massari, o delle proprie Possessioni.

Vigesimoterzo. Quando si tratterá di Fondi d'Affitto, dovranno costituire la Rendita attuale di ciaschedun Fondo con le regole giá prescritte con le Istruzioni della Giunta del dì 14. Maggio prossimo passato per le Cittá, che in questa parte restano applicabili anco ai Fondi della Campagna.

Vigesimoquarto. Quando i Fondi non siano per qualche accidente affittati, ma siano soliti affittarsi, dovranno prenderne la Rendita secondo l'ultimo stato, quando possino appurarlo, ovvero secondo la Rendita, che stimeranno giusta a tenore della consuetudine di affittare, che regna nel Paese, avvertendo di notare sempre in qualunque dei sopradetti casi la Rendita annua al lordo di ogni, e qualunque deduzione.

Vigesimoquinto. Se i Fondi non saranno affittati per essere abitati dai proprj Padroni, o per servire in qualche modo al loro uso, o all'uso dei loro Massari, o delle loro Possessioni, in tal caso in tutte le Case di abitazione o del Padrone, o dei Massari, o destinate all'uso, e servizio domestico proprio, e delle proprie Possessioni, debbono soltanto misurare l'Area, o sito, e rilevare il Perticato che occupano, senza formarne altra Stima; Poichè a proporzione del detto Perticato sarà in Uffizio attribuito il Valor Capitale a ciascheduna Pertica di Terreno occupata da Sito di Casa.

Vigesimosesto. Le Botteghe incorporate alle Case, quando non siano affittate, ma siano esercitate dal proprio Padrone, si reputino come parte della Casa, e non si abbiano in considerazione, che per il puro Perticato.

Vigesimosettimo. Tutti gli altri Edifizj, che sono di sua natura preordinati, e atti a produrre un'Entrata annua, cioè Mulini, Pile,

Pile, Piste, Folle, Reseghe, Maglj, e Torchj, con tutto che non siano affittati, ma esercitati dal Padrone a proprio conto, o da esso anco abitati, dovranno valutarsi a giudizio dei Periti per quella Rendita annua, che sono capaci di dare, e per cui si potrebbero affittare.

Vigesimottavo. I Torchj da Vino in qualunque luogo posti, si reputeranno come un' Istromento del Fondo, e per ciò non si dovranno stimare, ma solo valutare la Casa dove si trovano a proporzione del Perticato, che occupa. I Torchj da Oglio poi, quando questi non siano amovibili, ma siano fissi, e permanenti, si stimeranno in ragione della loro rendita, siano questi affittati, o esercitati a proprio conto.

Vigesimonono. Le Pile da Riso similmente, quando servino per uso delle proprie Possessioni, e non per Mercimonio, non dovranno sottoporsi ad altra Valutazione, che in ragione del Perticato, che occupano.

Trigesimo. Dei Giardini annessi alle Case affittate, dovranno notare l' affitto unito alle Case medesime, come di un solo Fondo, purchè abbiano i detti Giardini i requisiti, che si sono indicati al §. 16., e in tal caso conviene spiegare, che nella rendita della Casa è compreso anco l' Orto segnato in Mappa al N....

Trigesimoprimo. Nelle Case allivellate non si dovrà prendere il Livello per l' affitto, ma quando restino da chi ha il Dominio utile affittate, si dovrà prendere l' affitto, che l' Affittuario paga al Padrone utile, senza alcuna considerazione al Livello, che questo paga al Padrone diretto, e senza pregiudizio delle ragioni del detto Padrone utile verso il diretto.

Trigesimosecondo. E se il Padrone utile abita la Casa Livellaria da sè stesso, dovrà il Perito annotare la quantità del Livello nella Colonna degli Affitti, lasciando correre l' Intestazione nel Nome del solo Padrone utile, ponendo senza pregiudizio come sopra delle di lui ragioni verso il Padrone diretto N. N. paga di Livello annuo ad N. N. lir....

Trigesimoterzo. Alla predetta Stima dovranno restar sottoposti tutti i Fondi colle sopradette regole, e distinzioni, e limitazioni, eccettuati solamente i Luoghi Sacri, e Religiosi, e i Luoghi Pubblici, poichè qualunque altro pretesto di Privilegio, o di Esenzione non deve dispensare dalla Stima del Fondo, la quale deve restar fissata per tutti quei casi, tempi, e modi, nei quali l'Esenzione venisse a cessare, per le stesse ragioni, per cui è stata fatta indistintamente la Stima di tutti i Terreni, o Beni di *Prima Stazione* tanto esenti, che non esenti.

E in tutte le altre cose non diversamente disposte nelle soprascritte Ordinazioni, si dovranno riferire alle sopramentovate Istruzioni dei 14. Maggio prossimo passato.

Milano 23. Agosto 1751.

*Giuseppe Maria Tarantola Segretario.*

*Nuovo Termine* *fino a' 31. Dicembre 1751. a tutti li pretesi Esenti.*

# MARIA THERESIA,
## Dei Gratià, Romanorum Imperatrix, Regina Hungariæ, Bohemiæ &c., Archidux Austriæ &c., Dux Mediolani &c.

## *Il Presidente, e Consiglieri della Real Giunta del Censimento dello Stato di Milano.*

AVendo Noi terminato l'Esame de' Ricorsi, che ci sono stati presentati in seguito del nostro Editto dei 16. Novembre 1750., e dati quei provvedimenti, che abbiamo stimati convenire alla giustizia, perchè ciascuno dei Ricorrenti possa in tempo opportuno godere del beneficio di quella uguaglianza nei Carichi, che universalmente vien desiderata; e approssimandosi al loro termine le diverse Operazioni, che abbiamo intraprese per mettere in giorno le Scritture, sopra cui deve pubblicarsi il nuovo Censimento, e volendo Noi, giacchè questa dilazione di tempo è stata inevitabile, rivolgerla per ogni parte alla maggior satisfazione di tutti gli Interessati, con abbondare negli Atti, che contribuir possono alla maggior chiarezza dell'Opera, e ad un maggior comodo di tutti quelli, che per non aver fatto uso del termine.

mine perentorio di trè mesi assegnato col sopradetto nostro Editto dei 16. Novembre 1750., e già da gran tempo spirato, non sarebbero in stato di poter più dedurre le loro occorrenze.

Per tanto non ostante la scadenza del predetto termine perentorio, ci siamo nuovamente mossi a decretare, e assegnare, come in virtù del presente nostro Editto Generale decretiamo, ed assegniamo un altro termine perentorio, che sará onninamente l'ultimo, da principiare a decorrere dalla infrascritta data, fino a tutto il dì 31. Dicembre di questo corrente Anno 1751., e non più oltre, alla Illustre Congregazione dello Stato, e a tutti li Ufficiali Rappresentanti, o Amministratori, o Sindaci delle Città, e Provincie dello Stato di Milano, e a tutti li Ufficiali Rappresentanti, o Reggenti, o Amministratori, o Agenti, o Proccuratori di qualunque Terra, o Comunità, unita, o separata dalle dette Provincie, e di qualunque Università, o Collegio di Contribuenti Interessati nei pubblici Reparti, e a qualunque privata Persona a dovere in detto termine comparire o personalmente, o per mezzo di Proccuratore, e quando si tratti di Città, Provincie, Comunità, Università, o Collegj, per mezzo di Proccuratore specialmente legitimato con opportuno Mandato da esebirsi alla Segreteria della nostra Giunta, e dire, e dedurre avanti la medesima, la quale risiede in questa Città con tutti i suoi Ufficj nella Casa abitata dal Reggente Don Pompeo Neri, Presidente di essa, e procede in ogni giorno sì giuridico, che feriato, tutto ciò, che crederanno necessario, ed opportuno dire, e dedurre per il proprio respettivo Interesse avanti la pubblicazione del nuovo Censimento.

E perchè tal pubblicazione possa farsi senza alcuna confusione, in riguardo alla diversa natura delle pretensioni di Esenzione, che potrebbero promoversi, e che alterano l'uniformità della Scrittura, e della Esazione del Censo, in virtù del presente nostro Editto inerendo, e uniformandoci anco agli Editti pubblicati da i nostri Antecessori sotto di 25. Agosto 1724., e 19. Dicembre 1726., ordiniamo, e comandiamo in specie a qualunque Persona interessata nei Fondi descritti nelle nostre Mappe, e nei nostri Sommarioni tanto di Prima, che di Seconda Stazione, o altrimenti Interessati nel Reparto, ed Esazione dei pubblici Carichi, tanto Universali, che Provinciali, che Civici, o Comunali, e tanto Reali, che Personali, o Misti, e tanto Ordinarj, che Straordinarj, e a qualunque Provincia, Città, o Comunità di questo Stato, e a qualunque Collegio, o Università tanto Ecclesiastica, che Laicale, quando pretenda di godere, e intenda di essere mantenuta nel Possesso di qualche Esenzione, o Immunitá di Carichi, o parte di essi, qualunque sia la natura di tali Carichi, cioè o Universali, o Provinciali, o Civici, o Comunali, o Reali, o Personali, o Misti, o Ordinarj, o Straordinarj, e per qualunque motivo siano imposti,

sti, cioè o per Fazioni Militari, o per Contribuzioni, o Alloggiamenti, Paghe, e Soccorsi, e altre Spese per la difesa comune dello Stato, o per Pagamento di Debiti, o per Supplemento all' annue Spese, e di qualunque natura, e origine possa essere l'Esenzione, o Immunità, che si pretende, o provenga, cioè da Privilegj dedotti dal Corpo delle Leggi Comuni, o delle Nuove Costituzioni, e altre Leggi Municipali del Paese, o da Disposizione, e Concessione dei Sovrani di questo Stato, o siano gratuite, ovvero onerose, o per Contratti con la Regia Camera, o con le Provincie, Città, o Comunità dello Stato, o siano con titolo, o senza titolo, o si fondino in prescrizioni, o Possessi anco Centenarj, ed immemorabili, o siano personali, o siano transitorie agli Eredi del Sangue, o agli Estranei, o annesse a qualche Posto, Ufficio, o Dignità, o competenti per ragione dei XII. Figliuoli, o in somma per qualunque altra Causa, per cui si pretenda di non concorrere ugualmente con tutti gli altri Contribuenti dello Stato ai Carichi necessarj per sostenerlo, o a qualche parte di essi, che tutti i suddetti debbano, senza eccezione di caso alcuno, comparire nel predetto termine ultimo, e perentorio, che sopra abbiamo assegnato, nel nostro Ufficio delle Esenzioni, e ivi presentare la domanda speciale di quella esenzione, o Immunità, di cui si pretenda la Manutenzione; poichè il detto termine spirato, chi non averà fatta, e presentata la detta domanda, non doverà sperare di essere considerato nella pubblicazione del nuovo Censimento per Esente, e sarà censito ugualmente come tutti gli altri, e gli sarà imposto per l'avvenire un perpetuo silenzio per qualunque ragione di Esenzione, che potesse addurre, volendo, e dichiarando in virtù del presente nostro Editto, che s'intenda decaduto da qualunque diritto in pena della Contumacia, e de i gravissimi disordini, che tali Contumacie hanno cagionato in passato, e molto più in avvenire potrebbero cagionare al buon regolamento di un'Opera così interessante il pubblico bene.

Quelli poi, che presenteranno le predette domande di Esenzione, le quali saranno ricevute nel detto Ufficio delle Esenzioni senza alcuna spesa, dovranno distinguere, e indicare i Terreni, che si pretendono Esenti, coi Numeri descritti nelle nostre Mappe, e loro respettivi Sommarioni, siccome trattandosi dei Beni di Seconda Stazione, coi Numeri, che saranno descritti nei Sommarioni di essi, e dovranno giustificarle con la produzione dei Privilegj, Titoli, o Documenti, che crederanno opportuni a servire di fondamento alla loro domanda; E quando si trovino li Ricorrenti aver fatto qualche Atto avanti i nostri Antecessori in ubbidienza dei sopraccennati loro Editti pubblicati sotto li 25. Agosto 1724., e sotto dì 19. Dicembre 1726., si potranno prevalere delli Atti, e produzioni in quel tempo fatte, senza bisogno di rinnovarle, siccome potranno aggiungere tutto quel di più, che stimeranno di

loro

loro Intereſſe, a miſura delle quali giuſtificazioni, che ſaranno prodotte, ſarà ai Ricorrenti amminiſtrata a ſuo tempo nelle forme giuridiche la dovuta giuſtizia.

E volendo, che il preſente noſtro Editto pervenga all' univerſale notizia di tutti, nè vi ſia chi poſſa allegarne ignoranza, ordiniamo, e comandiamo, che ſia queſto pubblicato nei luoghi ſoliti di queſta Capitale, con le conſuete ſolennità, ed altresì in tutte le altre Città, Terre, e Comunità di queſto Stato, incaricando tutti li Podeſtà, Juſdicenti, e altri Ufficiali, ai quali ſi appartiene di farlo affiggere, e pubblicare nei conſueti reſpettivi luoghi, e di collocarlo nei Regiſtri dei loro Tribunali, e di rimettere la Relazione di avere eſeguito tale Ordine alla noſtra Giunta, nel termine di giorni 30. dalla data del preſente Editto.

Milano 25. Agoſto 1751.

IL REGGENTE DON POMPEO NERI PRESIDENTE.

IL QUESTORE DON FERDINANDO FORTI CONSIGLIERE.

DON GIUSEPPE SOLIVETTA AVVOCATO FISCALE.

DON CAMMILLO PIOMBANTI CONSIGLIERE.

IL CANONICO DON GIUSEPPE FORZIATI CONSIGLIERE.

# ISTRUZIONE
## AI CANCELLIERI DELEGATI
*Per regolare la Scrittura de i Pezzi misurati in Corpo, approvata per Decreto della Real Giunta del Censimento del dì 9. Ottobre 1751.*

Er dare l' opportuno provvedimento a diverse difficoltà, che s' incontrano nelle nuove Intestazioni dei pezzi misurati in Corpo, è necessario, che i Cancellieri Delegati delle rispettive Comunità, ogni qual volta incontrano nel vecchio Sommarione un pezzo di Terra misurato in corpo, oltre le diligenze prescritte nella Istruzione della Real Giunta del Censimento dei 20. Aprile prossimo passato, formino di ciascheduno di tali pezzi un Catastro particolare con le regole, e dichiarazioni infrascritte, e che uniscano tutti questi Catastri particolari alla Tabella Generale delle nuove Intestazioni, ordinata con le predette Istruzioni dei 20. Aprile, e li rimettino alla Real Giunta assieme con la predetta Tabella, acciò in vista delli schiarimenti, che da tal nuova diligenza risulteranno, si possa in appresso regolare la Scrittura dell' Estimo con quella chiarezza, che conviene alla Giustizia, e alla quiete dei Contribuenti.

In primo luogo dopo avere intestato il predetto Catastro particolare secondo la formola espressa nell' annesso Modello, dovranno notare in uno, o più foglj di carta divisa in tre Colonne, che si distribuirà a questo fine, ciascheduna diversa Possessione contenuta nel Circondario misurato in corpo, numerando nella prima Colonna ogni diverso pezzo di Terra, che si ritrova, cominciando a notare dal Numero primo, e proseguendo con l' ordine progressivo, fino a tanto che tutti i diversi pezzi di Terra compresi nel predetto Circondario non saranno registrati.

2 Ogni pezzo si reputerà diverso, e dovrà registrarsi sotto diverso Numero ogni qual volta abbia diverso Padrone.

3 Se i Padroni saranno più di uno, e possederanno *prò indiviso*, dovranno riputarsi come se fosse un Padrone solo, intestando tutti i Condomini a forma delle Istruzioni del 20. Aprile.

4 Se i predetti Padroni possederanno con Dominio diviso, ciascheduna porzione di Dominio dovrà riputarsi un pezzo diverso.

5 I pezzi posseduti dallo stesso Padrone, ma che naturalmente fra loro sono distanti, e interpolati da Possessioni altrui, non si dovranno riputare nel registrare come un Fondo solo, ma ogni

ogni porzione naturalmente divisa, e separata, deve riputarsi come un Fondo diverso, e registrarsi sotto un diverso Numero.

6 I Fondi, che sono di diversa qualità di Terreno, cioè parte Aratorio, parte Avitato, parte Boschi, e parte Pascoli ec., quantunque siano contigui, e formino un istesso tenimento, e siano dello stesso Padrone, dovranno non ostante riputarsi Fondi diversi a misura delle loro diverse qualità, e per ogni qualità registrarsi sotto diverso Numero.

7 E' ben vero, che quando due, o più dei predetti pezzi formano un solo tenimento, potrà risparmiarsi la replicazione in ciaschedun pezzo delle Coerenze, e potrà dirsi, dopo che saranno registrati tutti, per esempio = *I quali sopradetti pezzi di N. 15. 16. 17. ec. formano un solo tenimento in luogo detto ec. Coerenza a Levante ec.*

8 Regolata in tal guisa la numerazione, passeranno ad intestare nella seconda Colonna i Nomi dei presenti Possessori con le regole prescritte nella sopradetta Istruzione dei 20. Aprile passato.

9 Dopo il Nome del Possessore, dovranno nell' istessa seconda Colonna soggiungere in un Verso separato la qualità del Fondo, e la propria Squadra, nel modo, che dimostra l' annesso Modello.

10 Dopo di ciò nell' istessa seconda Colonna, dovranno notare il Nome particolare del Luogo, ove il Fondo si trova situato, e le coerenze dell' istesso Fondo, nel modo, che similmente dimostra il suddetto Modello.

11 E nella terza Colonna dovranno notare la rispettiva Misura di fronte al verso, che indica la qualità, e la Squadra del Fondo, come parimente indica il detto Modello.

12 All' effetto di poter formare questi Catastri particolari, dovrà il Cancelliere delegato intimare tutti i Possessori di ciaschedun Pezzo di Terra misurato in corpo per mezzo di un' Avviso del Console a ritrovarsi per un giorno certo sopra il Luogo, che si deve descrivere, ovvero a presentarli una Notificazione distinta, e fedele delle proprie Possessioni specificata con le sopradette circostanze, che denotino la Ubicazione locale di ciaschedun Pezzo.

13 E in contumacia dei Possessori procederà il detto Cancelliere delegato a formare le dette Note per mezzo degli Indicatori, che saranno in ciascheduna Comunità deputati dagli Uffiziali di essa all' esecuzione della presente Operazione, e si potrà ancora prevalere per sua informazione delle Descrizioni, che troverà nei Catastri veglianti fatti fare dalla Comunità medesima per comodo dei loro presenti Riparti, e specialmente di quelli, che sono stati formati modernamente, e dopo la Misura generale già eseguita d' ordine della Giunta del Censimento.

Dal-

14 Dalle predette Notificazioni date dai Possessori o in scritto, o verbalmente sopra la faccia del luogo, o date in loro contumacia dagli Uffiziali, o Indicatori delle loro Comunità, dovrà il detto Cancelliere delegato formare il detto Catastro particolare di ciaschedun Pezzo misurato in Corpo, e dovrà pubblicarlo nel tenersi un Convocato generale della Comunità, acciò ciaschedun Privato, e la Comunità medesima abbia luogo di opporre tutto quello, che crederà di suo interesse nell' istesso modo, che è stato regolato per la pubblicazione della Tabella generale delle Intestazioni nelle sopramentovate Istruzioni del 20. Aprile prossimo passato.

15 Ma siccome può darsi il caso, che diverse contradizioni si formino tanto tra Possessori, e Possessori, quanto tra la Comunità, e i Possessori per i frequenti lamenti, che si sono sentiti delle usurpazioni di Terreno, che seguano, massimamente nei luoghi Montuosi, e Incolti, e di difficile accesso; In tal caso per rimediare alle querele di molti, che si dolgono di rimanere intestati nei Libri del Censo per maggior quantità di Terreno di quella, che essi possedano, è necessario, che quando le Parti non si accordino, il Cancelliere delegato appuri la precisa quantità delle Possessioni controverse, con la misura da farsi nella giornata suddetta dell' accesso sopra il luogo, o in altri successivi giorni dal Perito delegato dalla Giunta, se vi sarà, e in mancanza di esso dal Perito, che egli sul luogo potrà eleggere, acciò ogni uno resti intestato nella porzione, che giustamente possiede, e non altrimenti.

16 Similmente se la Comunità pretendesse, che i Possessori del Pezzo misurato in Corpo non avessero notificato giustamente i loro Terreni, sicchè restasse da intestarsi a carico della Comunità medesima una partita di Beni superiore alla verità, e che si ponessero indebitamente per Comunali in sgravio del Carico, che doverebbero legitimamente soffrire i privati Notificanti, dovrà in tal caso il Cancelliere delegato eseguire tutte le diligenze, che la Comunità stimerà opportune al suo interesse per prevenire il danno di tali occultazioni, e perchè resti ciaschedun Contribuente giustamente intestato della porzione di Terreno, che esso possiede, e debba per essa porzione soffrire la sua legitima rata del Carico comune; E insomma non permetta, che la Comunità resti intestata per Fondi, che di fatto sono posseduti in privato dai particolari Comunisti.

17 Eseguite tali diligenze, potrà il detto Cancelliere delegato perfezionare il particolare Catastro come sopra ordinato, senza alcuna difficoltà, e dovrà osservare, che la Misura totale del

Per-

Pezzo misurato in corpo, registrato nella Mappa, e nel vecchio Sommarione corrisponda all' aggregato delle singolari partite, che resteranno notificate in testa dei privati Possessori, o in testa della Comunità; Poichè quando si trovasse differenza tra il Perticato totale della Mappa, o del Sommarione, e il Perticato totale delli Notificanti, in tal caso, quantunque tutti i Notificanti fossero concordi, e non ci fosse querela della Comunità, deve presumere, che la predetta discordanza venga da occultazione nei Notificati, e deve *ex Offitio* procedere a tutte le diligenze, che stimerà opportune per purificare il fatto, e mettere in chiaro la verità; Il che deve senza eccezione alcuna eseguire in tutti i Territorj di Pianura, e nei Territorj Montuosi, che sono coltivi, poichè in essi non può darsi certamente la detta differenza di misura o senza occultazione, o senza errore, che in conseguenza ha bisogno di schiarimento, e correzione.

18 Nei luoghi più Montuosi, ed incolti, dove il Perticato totale del Pezzo misurato in corpo può alle volte con qualche fondata ragione trovarsi maggiore del Perticato totale delle private Possessioni, a causa delle Strade, e altri Spazj totalmente infruttiferi, che restano inclusi nella Misura in corpo, che restano esclusi secondo le regole della Real Giunta dalla Misura particolare; In tal caso dovrà procedere con maggior benignità, e osservare quanta sia la mancanza, che si trova tra il Perticato risultante dal Notificato dei Possessori, e il Perticato del Pezzo misurato in corpo già descritto nel Sommarione.

19 Se la predetta mancanza corrisponde allo spazio, che ragionevolmente può reputarsi occupato dalle Strade, Dirupi, Scogliére di sasso nudo, e altri luoghi simili di niun frutto, e di niuno uso privato, in tal caso potrà in fine del Catastro particolare come sopra ordinato aggiungere una partita sotto nome di *Strade, e diversi siti sterili*, e infruttiferi compresi nella Misura generale, e non compresi nelle private Possessioni, nel modo, che dimostra l' annesso Modello; Con la qual partita adequerà il Perticato totale della Mappa, e del vecchio Sommarione, affinchè la Scrittura resti pareggiata, e si possi tenere anco nei successivi tempi con la dovuta chiarezza.

20 Se per altro tal Partita da intestarsi come sopra per tali luoghi infruttiferi eccedesse quella somma, che l' aspetto locale del Territorio rende probabile, e se la Comunità, che ha il principale interesse di diminuire per quanto sia possibile questa partita, e di ritrovare a tutti i suoi Contribuenti la giusta Misura di Terreno, che possedano, reclamasse, e la credesse eccedente, in tal caso dovrà il Cancelliere delegato far tutte le diligenze, che abbiamo di sopra prescritte all'

Ar-

Articolo 15., e 16. con l' accesso, e Misura locale, e con qualunque altra prova sia bisognevole per ritrovare la verità, e ridurre la detta partita nei suoi giusti limiti alla minor quantità possibile.

21 La predetta Partita si può registrare in piedi del Catastro particolare, come sopra ordinato, in una partita sola, come viene spiegato nel Modello annesso, senza esser solleciti di identificare il Fondo con Coerenze, nè con altra descrizione, poichè si tratta di quei puri Spazj disseminati, e non circonscrivibili a un luogo certo, che secondo le regole prescritte dalla Giunta, non dovevano cadere in misura, perchè di natura infruttiferi, e non posseduti da veruno, e che nei Pezzi misurati in corpo sono caduti per necessità, e concorrono a formare il Perticato totale del Circondario.

22 E perciò tal partita deve registrarsi a parte, e tutta assieme, perchè si possa sempre conoscere nei futuri tempi se vi sia abuso in danno della Comunità, e in benefizio indebito dei privati Possessori.

23 E si deve finalmente avvertire di non confondere tal Partita con gli altri Beni Comunali, che sono Possessioni in dominio della Comunità, le quali o culte, o inculte che siano, formano un tenimento di terra circonscrivibile da certi Confini; Poichè tutte le predette Possessioni, quando nei Pezzi misurati in corpo, di cui si tratta, se ne ritrovino, debbano con la Misura loro rispettiva essere notificate dalla Comunità, come da tutti gli altri privati Possessori, e riportate a una per una distintamente nel suddetto particolar Catastro assieme con le Coerenze, e le altre circostanze servienti a identificare il Fondo nel modo, che resta prescritto per tutte le altre Possessioni private, e che resta espresso nell' annesso Modello.

24 Nelle Comunità, ove fosse già fatta, e pubblicata la nuova Tabella delle Intestazioni a forma delle predette Istruzioni del 20. Aprile prossimo passato, si dovrà non ostante da detti Cancellieri delegati eseguire in tutti i Pezzi, che si trovassero misurati in corpo il detto Catastro particolare, il quale servirà per maggior chiarezza della Scrittura nei futuri tempi, e a correggere gli errori, che per causa di tal Misura in corpo fossero stati presi, e a provvedere ai ricorsi, che giornalmente per tal causa sopravengano.

25 Nelle Comunità dove la detta Tabella delle nuove Intestazioni non fusse ancora fatta, potranno nel registrare, e intestare i Pezzi misurati in corpo praticare per brevità in detta Tabella una Intestazione generica, e porre il Pezzo col suo Perticato totale in nome *di diversi Possessori a forma del Catastro particolare del predetto Pezzo di num. ec., che si sta formando, e che si darà*

*darà annesso*; E in appresso in fine della Tabella dovranno allegare tutti i predetti Catastri particolari, di cui nell' Uffizio nostro sarà fatto l'uso conveniente per ben regolare la successiva Scrittura dell' Estimo.

26 In tal guisa, se per causa di chiarire le confusioni, che s'incontrano nella giusta Intestazione dei predetti pezzi misurati in Corpo si richiedesse qualche maggiore dilazione di tempo, non saranno obbligati i Comunisti a trattenere tutta l'Operazione della Tabella suddetta; la quale potranno compire con la sopradetta Intestazione generica, di cui si è parlato all' Articolo precedente, e rimettendo alla Giunta la medesima con tutto ciò, che contemporaneamente avranno potuto eseguire, potranno riserbarsi tutto quel maggior tempo, e comodo, che sarà conveniente per la compilazione dei predetti Catastri particolari in quei pezzi, che si troveranno i più difficili a chiarirsi, e perfezionarsi.

27 Dovranno anche avvertire i predetti Cancellieri delegati, che ogni Pezzo misurato in corpo è opportuno, che abbia il suo Catastro particolare, e diviso, sicchè ritrovandosi in diversi Sommarioni, che i Possessori sono notati promiscuamente per tutto ciò, che possedano in diversi pezzi senza alcuna distinzione; resta necessario, che si ripari all' oscurità, che da ciò ne deriva, e che i Possessori di un Pezzo si distinguino dai Possessori dell' altro senza ambiguità.

*Giuseppe Maria Tarantola Segretario.*

# Comune di Dumerio.

N. 4. *Pezzo misurato in Corpo —— in tutto di —— Pertiche* 350. 18.

DEI POSSESSORI SEGUENTI

*Si principia la descrizione a Levante, proseguendo verso Ponente.* ——

1. *Andreoli = Antonio qu. Giuseppe* ——
*Bosco forte — Squadra Seconda — Pertiche* 27. 14.
*Luogo detto il Dosso. Coerenza a Levante lo Spedale di Como = A Mezzogiorno Pietro Riva = A Ponente Francesco, e Paolo Fratelli Gianni = Ed a Tramontana Eugenio Galimberti.* ——

2. *Gianni Francesco, e Paolo qu. Angelo* ——
*Pascolo —— Sqadra prima ——* „ 69. 3.
*Luogo detto la Colma. Coerenza a Levante Antonio Andreoli = A Mezzogiorno Pietro Lambertenghi = A Ponente Giacomo Ferradino = Ed a Tramontana Filippo Mariani* ——

3. *Ferradino Giacomo di Silvestro* ——
*Prato —— Squadra Terza ——* „ 15. 8.

4. *Suddetto* ——
*Brughera —— Squadra Unica ——* „ 80. —.
*Luogo detto la Costa in un solo corpo. Coerenza a Levante Francesco, e Paolo Fratelli Gianni = A Mezzogiorno Lucio Puricelli = A Ponente suddetti Gianni = Ed a Tramontana Stefano Longhi.*

5. *Suddetti Gianni Francesco, e Paolo qu. Angelo* —
*Selva di Castagne fruttifere. Squadra Seconda* „ 35. 15.
*Luogo detto la Valle. Coerenza a Levante Giacomo Ferradino = A Mezzogiorno Pietro Sacchi = A Ponente la Comunità di Dumerio = Ed a Tramontana il Torrente Acquanera* ——

6. *Comunità di Dumerio* ——
*Brughera Boscata — Squadra Unica —* „ 100. —.
*Luogo detto la Baraggia. Coerenza a Levante in parte Francesco, e Paolo Fratelli Gianni, ed in parte Innocenzo Leardi = A Mezzogiorno Strada = A Ponente il Territorio di Fornovo = Ed a Tramontana in parte Andrea Viganò, ed in parte il Torrente Acquanegra* ——

7. *Strade, e diversi Siti sterili compresi nella misura di questo pezzo, e che non hanno Possessore* —— „ 23. 2.

*In tutto detto Pezzo N. 4. come sopra P.* 350. 18.

Assegnazione Termine 1752. di nuovo a tutto Giugno a dedurre.

# MARIA THERESIA, Dei gratia Romanor. Imperatrix, Regina Hungariæ, Bohemiæ &c., Archidux Austriæ &c., Dux Mediolani &c.

*Il Presidente, e Consiglieri della Real Giunta del Censimento dello Stato di Milano.*

Essendo spirato il termine Perentorio assegnato col nostro Generale Editto de' 25. Agosto 1751. perchè qualunque pubblica, e privata Persona potesse dire, e dedurre avanti la pubblicazione del nuovo Censimento le proprie occorrenze, e ritrovandosi molti, che in tal tempo non hanno fatte le diligenze al loro Interesse necessarie, talchè frequentissime Istanze son comparse, e soppravvengano giornalmente alla nostra Giunta per ottener proroga, o nuovo termine, alle quali Istanze essendosi congiunta ancor quella della Illustre Congregazione dello Stato, abbiamo risoluto di compiacere al pubblico desiderio, e di abbondare negli Atti, che contribuir possano alla giusta soddisfazione di tutti gl' Interessati, che non hanno fatto nel sopradetto termine uso delle loro ragioni.

Pertanto non ostante la scadenza del sopradetto termine perentorio, ci siamo nuovamente mossi a decretare, e assegnare, come in virtù del presente nostro Editto Generale decretiamo, ed assegniamo un' altro nuovo termine perentorio, che sarà onninamente l'ultimo da cominciare a decorrere dalla infrascritta data sino a tutto il dì 30. Giugno del corrente Anno 1752., e non più oltre, alla detta Illustre Congregazione di Stato, e a tutti gli Ufficiali Rappresentanti, o Amministratori, o Sindaci delle Citta, e Provincie dello Stato di Milano, e a tutti gli Ufficiali Rappresentanti, o Reggenti, o Amministratori,

o Agenti, o Procuratori di qualunque Terra, o Comunità unita, o separata dalle dette Provincie, e di qualunque Università, o Collegio di Contribuenti interessati nei pubblici Reparti, e a qualunque privata Persona a dovere in detto termine comparire o personalmente, o per mezzo di Procuratore, e quando si tratti di Città, Provincie, Comunità, Università, o Collegj, per mezzo di Procuratore specialmente legittimato con opportuno Mandato da esibirsi alla Segreteria della nostra Giunta, e dire, e dedurre avanti la medesima, la quale risiede in questa Città con tutti i suoi Ufficj nella Casa abitata dal Reggente Don Pompeo Neri Presidente di essa, e procede in ogni giorno sì giuridico, che feriato, tutto ciò, che crederanno necessario, ed opportuno dire, e dedurre per il proprio respettivo Interesse avanti la pubblicazione del nuovo Censimento.

Dichiariamo restar comprese nel benefizio di questa nuova Assegnazione di termine tutte le Persone, che sono comprese nel predetto nostro Editto del dì 25. Agosto 1751. per qualunque causa nel medesimo enunciata, come se a parola per parola fosse riportato nel presente Editto, e che detto termine spirato sarà imposto un perpetuo silenzio a qualunque pretensione di Esenzione dai pubblici Carichi, come in detto Editto resta similmente espresso, e da Noi si procederà senza speranza di ulterior dilazione a quelle disposizioni, che secondo le facoltà benignamente compartiteci da Sua Maestà troveremo più convenienti alla giusta esecuzione dell' Opera a noi confidata.

E volendo, che il presente nostro Editto pervenga alla universal notizia di tutti, nè vi sia chi possa allegarne ignoranza, ordiniamo, e comandiamo, che sia questo pubblicato nei luoghi soliti di questa Capitale con le consuete solennità, ed altresì in tutte le altre Città, Terre, e Comunità di questo Stato, incaricando tutti li Podestà, Jusdicenti, e altri Ufficiali, ai quali si appartiene di farlo affiggere, e pubblicare nei consueti respettivi luoghi, e di collocarlo nei Registri dei loro Tribunali, e di rimettere la Relazione di avere eseguito tale Ordine alla nostra Giunta nel termine di giorni trenta dalla infrascritta Data.

Milano 22. Aprile 1752.

**Il Reggente Don Pompeo Neri Presidente.**
**Don Cammillo Piombanti Consigliere.**
**Il Questore Don Ferdinando Forti Consigliere.**
**Il Canonico Don Giuseppe Forziati Consigliere.**
**Don Giuseppe Solivetta, Avvocato Fiscale.**

*Giuseppe Maria Tarantola Segretario.*

MA-

Regolamento  dei Trasporti.

# MARIA THERESIA, Dei gratia Romanor. Imperatrix, Regina Hungariæ, Bohemiæ &c., Archidux Austriæ &c., Dux Mediolani &c.

Eseguendosi con tutta la celerità possibile nelle Città, e nelle Provincie di questo Stato a forma delle Istruzioni da Noi pubblicate sotto dei 20. Aprile, 14. Maggio, 13. Agosto, e 9. Ottobre dell' Anno decorso la rettificazione delle Intestazioni dei Fondi tanto di Prima, che di Seconda Stazione nel nome dei presenti Attuali Possessori di essi, ed essendo di già nella maggior parte delle Comunità condotta al suo termine, conviene al buon' ordine della Scrittura del Censo, ed alla pacifica Esazione del medesimo, che in sequela di tali provvidenze la verità delle Intestazioni suddette si mantenga per tutti i tempi successivi esattamente in giorno, di modo che li detti Fondi si trovino sempre descritti sotto il nome di quelle Persone, che effettivamente li posseggano, e ne ritirano i Frutti, e che in contemplazione di essi restano, e resteranno di tempo in tempo obbligati a contribuire a i pubblici Carichi, affine di allontanare il pericolo delle confusioni, ed indebite vessazioni, che sempre derivano dall' oscurità della Scrittura, e dall' incertezza dei Debitori, e che come l' esperienza ha fatto vedere sono sempre state prodotte dalla inosservanza degli Ordini stati a tale oggetto providamente pubblicati in diversi tempi dai Ministri rispettivamente incaricati in questo Stato all' Esazione dei detti pubblici Carichi.

Per ottenere pertanto con più validi mezzi l' intento sopraccennato, ordiniamo, e comandiamo, che in avvenire dal dì, in cui saranno pubblicate in ciascheduna Comunità di ordine nostro le nuove Tavole dell' Estimo dei Fondi tanto di Prima, che di Seconda Stazione, le quali si vanno attualmente formando, e riducendo a perfezione, restino tutte le Persone, che posseggano,

e possederanno in futuro qualche parte dei Fondi descritti, nelle predette Tavole come sopra da pubblicarsi soggette alla inviolabile osservanza di questo nostro presente Editto, e siano obbligate senza eccezione alcuna di eseguire in qualunque cangiamento, che nel possesso di detti Fondi sopravvenisse dal giorno della predetta pubblicazione tutto ciò, che rispettivamente viene prescritto nelle seguenti Ordinazioni.

I. Comandiamo adunque in primo luogo, che chiunque acquisterà di nuovo la possessione di alcuno di detti Fondi o per causa di ultima volontà, o per atto tra i vivi, o in qualunque altra forma, sia tenuto di denunziare o in questo nostro Uffizio di Milano, o avanti li nostri Cancellieri in ciaschedun Distretto rispettivamente Delegati a ricevere, e conservare le Scritture appartenenti al nuovo Censimento il predetto acquisto, e far trasportare in seguito di tale Denunzia le Possessioni acquistate dal nome, e conto del suo Autore in nome, e conto proprio sotto i Numeri, con cui rispettivamente nelle Tavole suddette dell' Estimo saranno registrate, producendo a tenore delle infrascritte dichiarazioni il titolo, e prova dell' Acquisto nel tempo, e termine di Mesi quattro dal giorno della morte del suo Autore, o dal giorno del fatto Contratto, sotto la pena di una lira per ogni Scudo di Estimo non denunziato, e sotto la pena inoltre di pagare li Carichi duplicati sopra i Fondi non denunziati per tutto il tempo, che da un tale Acquirente si fossero posseduti senza farli intestare in nome, e conto proprio; da applicarsi la detta pena di una lira per Scudo per metà all' Accusatore palese, o segreto, e per il rimanente al Regio Fisco; E quella del Carico duplicato alla Città, o Comunità dove i Beni clandestinamente posseduti saranno situati, in compensazione del danno, che alla Città, o Comunità suddetta viene ad essere inferito dai Trasgressori di simili leggi, con occultare sotto il nome di Persone o defunte, o esenti, o insolventi una parte del Patrimonio censibile di dette Comunità, e con angustiare queste in tale guisa a supplire a i pagamenti regolari, e indispensabili dei pubblici Carichi, ed alle urgenze subitanee, con aggravarsi di debiti fruttiferi in pregiudizio dei Possessori osservanti.

II. E in aumento delle predette pene vogliamo, che chi trasgredirà alla predetta Ordinazione sia, e resti *ipso facto*, e senza bisogno di altra dichiarazione, incapace di godere qualunque altra legittima Esenzione, che li potesse competere sopra i suoi Fondi situati nella Comunità, ove sarà seguita la trasgressione, e tanto sopra quelli di prima descritti in suo nome, che sopra quelli non descritti, e clandestinamente posseduti, e nell' istessa incapacità di esenzione incorrerà qualunque Esente, che alienerà parte dei suoi Fondi senza denunziarli, o in qualunque altro modo presterà il suo Nome, lasciando intestare nel medesimo, o ritenendo intestati li Fondi, che di fatto fossero passati in altro Possessore.

III.

III. Saranno tenuti a far descrivere come sopra, e nel detto termine in testa propria li Beni, dei quali acquisteranno la possessione, oltre li Compratori, e Donatarj, anco quelli, che la medesima acquistassero a titolo di Livello di qualunque natura, ed a titolo di Affitto perpetuo; e tutti quelli, che acquistassero la Possessione di alcuni Fondi in proprietà per Sentenza, e Decreto di Giudice, non intendendosi però compresi quelli, che fussero immessi in possesso in vigore dell' Interdetto Salviano, o in vigore di altre Leggi, e Statuti di questo Stato a solo titolo di pegno, e d' Ipoteca, o di altra qualsisia cautela dissolubile col pagamento, o redenzione.

IV. Nelle vendite fatte col patto di retrovendita, o come suol dirsi *patto di grazia*, ed anco in occasione di Effetti dati, o ceduti in pagamento con l' istesso patto, siccome secondo l' uso del Paese molte di tali Vendite, o Dazioni in pagamento sogliono risolversi in puri contratti pignoratizj, si osserverà se il Venditore ritiene per qualche titolo il Possesso appresso di se, ovvero lo trasferisce nel Compratore, ritenutasi la pura facoltà di redimere. Se il Possesso, o la Percezione dei Frutti rimane appresso il Venditore, in tal caso non vi sarà obbligazione di Trasporto sino a tanto che il Compratore non acquisti con effetto la possessione, o la percezione dei Frutti del Fondo contrattato. Se poi il possesso sarà passato nel Compratore, di modo che nel Venditore non rimanga, che la pura facoltà di redimere; in tal caso il Trasporto dovrà farsi in nome del Compratore, e i Contraenti saranno obbligati all' osservanza del presente Editto.

V. Chiunque acquisterà l' usufrutto perpetuo, cioè durante la sua vita naturale, e acquisterà per tal titolo l' effettivo possesso dei Beni da usufruttuarsi, sarà similmente tenuto all' osservanza del presente Editto, poichè il debito del Censo è correlativo alla percezione dei Frutti. Nell' usufrutto per altro limitato a certo tempo, come per lo più di breve durata, dispensiamo dall' obbligazione di far eseguire il Trasporto, quando dalle Parti interessate non sia concordemente domandato.

VI. Quelli, che acquisteranno la sola amministrazione in qualità di Attori, Curatori, o Economi dati per qualunque titolo, e da qualunque Giudice a Persone viventi, o al Patrimonio di esse, non dovranno trasportare in testa propria i Beni del Patrimonio da loro amministrato, ma ritenerli nel nome del vero, e vivente Padrone.

VII. Gli Economi per altro, o Curatori delle Eredità giacenti saranno tenuti a far seguire l' opportuno Trasporto nel nome delle stesse Eredità da loro amministrate, esprimendo il nome del Defunto, e il nome dell' Amministratore, poichè è necessario, che per la più spedita Esazione del Censo sempre si sappia chi sia quello, che riceve, e conserva i Frutti dei Beni censiti; e mancando i predetti Curatori, o Amministratori delle Eredità giacenti saranno tenuti in proprio a tutte le pene suddette.

ni 3 VIII.

VIII. L' Erede col beneficio di deliberare a lui competente di ragione, o per Dispensa ottenuta se averà la detenzione dei Beni ereditarj appresso di se, sarà tenuto a far eseguire il Trasporto, che potrà fare con quel Titolo, e con quelle Proteste, che saranno di suo interesse. Se poi non averà la detenzione dei Beni, sarà obbligo del Curatore, o Amministratore dell' Eredità giacente di far' eseguire il Trasporto, come è disposto nel Capitolo precedente.

IX. Chiunque comprerà, o acquisterà a nome di Persona da dichiararsi, sarà tenuto similmente nel detto termine di quattro Mesi o a dichiarare la Persona dell' Acquirente, o a far eseguire il Trasporto in Testa propria, che potrà fare con l'istessa formola *pro Persona declaranda*.

X. Quando si tratti di più Fratelli, che abbiano intestati Fondi in conto comune, quando per la morte di uno di essi la sua Eredità si devolva agli altri Fratelli similmente in comune sussisterà l' istessa Intestazione, senza che i Superstiti siano obbligati a fare alcun' Atto in vigore del presente Editto; E l' istesso seguirà quando per Contratto il Dominio dei Fondi passi da un Fratello agli altri Condomini, e passi similmente *pro indiviso*.

XI. Essendo giusto, che anco quelli, che per fatto proprio lasciano di possedere, se vogliano essere sgravati dalle Rate delle Contribuzioni spettanti ai Beni alienati, siano essi pure in ajuto della presente Ordinazione solleciti del fine da essa voluto, ordiniamo, e comandiamo, che chiunque venderà, o con alcuni dei sopra espressi Contratti trasferirà in altri il possesso dei Fondi in suo nome descritti, debba nel tempo, e termine di due Mesi dal dì del ceduto Possesso presentare nel nostro Uffizio, o in mano dei Cancellieri, sopradichiarati la denunzia delle fatte Alienazioni, con l' espressione del nome, o nomi di quelli, nei quali in vigor di esse debbonsi detti Beni intestare sotto la pena, mancando, di una lira per ogni Scudo di Estimo, della di cui Alienazione fusse omessa da lui la Denunzia, da applicarsi per una metà al Regio Fisco, e per l' altra all' Accusatore palese, o segreto, oltre la perdita di ogni Esenzione sopra tutti i Beni in suo nome descritti nella forma sopra disposta al Capitolo Secondo.

XII. E perchè non è sufficiente la detta sola Denunzia per sgravare giustamente il Conto dell'Alienante dalle partite alienate, nè può verun Possessore attualmente intestato sottrarsi al pagamento della rata della Contribuzione spettante a ciaschedun Fondo in suo nome descritto senza aver prima sostituito un'Accolatario legittimo, e pacifico di detta rata, perciò potrà detto Alienante spirati Mesi quattro dal dì del fatto Contratto, o ceduto Possesso, produrre a tutte spese dell'Alienatario contumace a fare il Trasporto in Testa propria dei Beni a lui stati ceduti, le giustificazioni, che

 in

in appresso secondo la qualità dei casi verranno prescritte per far legittimamente cancellare dalla sua Partita detti Fondi, che più non possiede, altrimenti fin tanto che ciò non segua effettivamente, non si dovrà non ostanti le obbligazioni, e pene di sopra imposte agli Acquirenti intendere derogato a quella privilegiata, e giammai discontinuabile azione, che all' effetto della difesa dello Stato, e del mantenimento della Civile Società restò acquistata al Regio Fisco, ed alle Comunità contro ciascuno dei Debitori descritti nelle dette Tavole dell'Estimo fino dall'Intestazione seguita in suo nome di ciascun Fondo per la rata del Carico ad esso Fondo spettante non solo sopra di quello, ma anco sopra la Persona del detto Debitore descritto, e sopra tutti gli altri di lui Beni in suo nome accatastrati nella Comunità, di cui si tratta; E potranno non tanto detto Regio Fisco, che le dette Comunità per Interesse del medesimo, e per gli altri Pesi Provinciali, e Comunitativi continuare fino al detto effettivo Trasporto, quando ciò sia loro più espediente nell'Esazione dei detti Carichi spettanti a detto Fondo alienato, e non cancellato dalla Partita dell'Alienante contro di esso Possessore descritto, e sopra tutti gli altri di lui Beni come sopra, ancorchè fusse loro noto il vero attual Possessore clandestino, quale esse Comunità non devono esser costrette a ricercare.

XIII. All' esecuzione delle cose sopra ordinate, e a tutte le pene sopra comminate saranno per li Pupilli, Furiosi, e Dementi tenuti li Tutori, e Curatori, o mancando quelli, li due Agnati più prossimi.

XIV. Allorchè resterà in ciascheduna Comunità rispettivamente pubblicata la nuova Tavola dell' Estimo formata sopra le Intestazioni, che in oggi si vanno rettificando, quando dal giorno dell' ultima Rettificazione al giorno della predetta Pubblicazione della Tavola dell' Estimo siano seguite nei possessi delle mutazioni, si assegna ai rispettivi Alienanti, e agli Alienatarj, o altri, che avessero acquistato di nuovo il Possesso dei Beni descritti nelle predette Tavole, un termine di quattro Mesi dal giorno della detta Pubblicazione a dovere denunziare le dette Mutazioni, e fare eseguire i Trasporti opportuni in nome di chi attualmente si troverà vero Possessore, sotto le istesse pene imposte di sopra nei rispettivi casi tanto agli Alienanti, che agli Alienatarj, o altri Acquirenti per titolo di Successione, o Contratto *inter vivos*, o Sentenza di Giudice, o altro titolo, e quando anco prima della Pubblicazione della detta Tavola dell' Estimo i Possessori voglino per il loro Interesse fare annotare i Trasporti occorsi, e che occorreranno dopo la detta ultima Rettificazione delle Intestazioni, perchè sia tenuto il proprio Conto in giorno, saranno in tal caso ricevute, e ammesse nel nostro Uffizio le loro domande con le istesse regole, e prese a forma di esse le opportune annotazioni per registrare i Trasporti, il che potrà servire di Istruzione a tutti i Possessori più diligenti, che già spontaneamente son comparsi, e che vanno giornalmente comparendo al nostro Uffizio per simili domande. XV.

XV. Essendo necessario dare una regola delle giustificazioni da farsi per l'effetto dei Trasporti dalla Testa del vecchio Possessore in quella del nuovo, si dichiara, che nei casi, nei quali il Trasporto debba farsi per successione *ab intestato*, se si tratterà di Eredità passata dal Padre, o Avo, o altri Ascendenti Paterni nei Figlj, o Nipoti, o Pronipoti ec., servirà la domanda di esso Trasporto sottoscritta dai medesimi Figlj, o Nipoti, o loro Tutori ec., alla presenza dell' Uffiziale, che deve riceverla, oppure riconosciuta da pubblico Notaro, e congiunta coll' Attestato della morte del Padre, o rispettivamente del Padre, e dell'Avo ec., e coll'Attestato, o Attestati rispettivamente delle nascite di detti Figlj, o Nipoti estratte dai Registri Battesimali.

XVI. Nei casi poi dei Trasporti per successione parimente *ab intestato* ad Ascendenti Materni, o ad Agnati, o Cognati collaterali assieme con la domanda suddetta, e l'Attestato della morte di quello a cui si pretende succedere in autentica forma come sopra, sarà necessario produrre anco altro Attestato o dei Rappresentanti la Comunità dove abitava il Defunto, ovvero di altre due Persone degne di fede, le quali abbino avuta cognizione del Defunto, e della di lui Famiglia, e previa l'esposizione di questa, o altra ragionevole causa della loro scienza attestino esser notorio, o almeno, che per quanto porta la pubblica voce, e fama il detto Defunto è morto *ab intestato*, e che il Comparente si reputa il suo più prossimo Erede; Dovendo la Soscrizione di detto Attestato essere similmente recognita da pubblico Notaro, oppure fatta negli Atti del nostro Uffizio di Milano, o in presenza dei nostri Cancellieri Delegati nelle Provincie, ed in vece di tali giustificazioni, ove vi fusse atto di possesso nell' Eredità preso per Mandato di Giudice, potrà servire una copia autentica del medesimo.

XVII. Nelle Successioni di vigore di Testamento, dovrà assieme con la domanda suddetta prodursi la Fede della morte del Testatore, ed il Testamento suddetto in forma autentica, il quale dopo essere stato veduto dall' Uffiziale, che sarà da noi Deputato a detti Trasporti, e dopo essere state estratte da esso quelle Notizie, che crederà necessarie registrarsi per servire di giustificazione al Decreto di detto Trasporto, dovrà essere restituito al Producente; E per rendere sempre più facili, e del minore incomodo che sia possibile dette giustificazioni, non dovrà formare, o ritenere Registro, o Transunto alcuno di detti Testamenti, o altre disposizioni di ultima volontà in quelle parti, che contengano Legati, o altre disposizioni accessorie all' Istituzione dell' Erede, o nomina del Donatario, quando non ne venisse fatta particolare istanza dal Domandante il Trasporto, poichè i Legatarj, che vi fussero dei Fondi rimasti nell' Eredità del Defunto avranno sempre le loro ragioni intatte per riceverli dalla mano dell' Erede, e perciò non riceveranno alcun pregiudizio, e gli altri pesi, vincoli, o condizioni

zioni delle dette Eredità non appartengano alla Scrittura del Censimento; Dovendo questa nostra Dichiarazione servire altresì di norma, e regola ai Notari pubblici di questo Stato, i quali fussero richiesti degli Attestati, o come diconsi *Pateat* dei Testamenti, dei quali essi sono stati rogati per prodursi come sopra nel nostro Uffizio all' effetto delle predette volture; poichè per sempre più diminuire la spesa delle medesime, vogliamo, che in vece dell' esibizione degl' intieri Testamenti, o altri Atti di ultima volontà, possino presentarsi li detti Attestati, o *Pateat* dei Notari, i quali essendo concepiti in forma sufficiente a servire di giustificazione, saranno ricevuti nel nostro Uffizio, e ritenuti negli Atti, e in mancanza del Testamento, o anco del *Pateat* di esso, basterà, che si giustifichi, che il Domandante si trova in possesso per Mandato di Giudice dell' Eredità, di cui si tratta, riservandosi anco la Giunta, a misura delle circostanze, di ammettere quelle giustificazioni equipollenti, che potranno essere di ragione nei casi, dove la produzione del Testamento, o del *Pateat* di esso fusse troppo difficile, o dispendiosa.

XVIII. Per i Trasporti da farsi in vigore di Atti, che si dicono tra i Viventi, una delle giustificazioni sufficienti per ottenerli, oltre la domanda, sarà il Consenso di quello, o quelli, dalla testa dei quali devono levarsi i Beni, se il Domandante sarà il Compratore, o per altro titolo Acquirente delli stessi Beni, ed il consenso di quello, o quelli, in testa dei quali devono i Beni descriversi, se il Domandante sarà l' Alienante; E il detto Consenso, che potrà farsi tanto per Atto separato, che congiunto alla domanda con soscriversi da tutte due le Parti la domanda medesima, si dovrà produrre, e rilasciare in Carta soscritta dalla Parte consenziente, ovvero da tutte due le Parti, se l' Atto è unico, o dal loro legittimo Procuratore, e recognita da pubblico Notaro, quando la Soscrizione non sia fatta in presenza dei nostri Cancellieri, che debbano riceverla, e in dette domande, o Consensi dovrà esprimersi la qualità del Contratto, in sequela del quale vien dato detto Consenso, ed il nome del Notaro, che ne sia stato rogato, ed il giorno del Rogito, se sarà seguito per publico Instromento, e se sarà seguito per privata Scrittura, il giorno di essa, ed il Nome della Persona, appresso di cui si conservi.

XIX. In luogo di detto Consenso potranno servire le Denunzie delle Alienazioni, che saranno state fatte dagli Alienanti in ordine a quanto si è sopra ordinato al Cap. XI. nel termine di due Mesi dal dì del Contratto, quando queste siano recognite da publico Notaro, o sottoscritte in presenza de' nostri Cancellieri.

XX. In mancanza del Consenso di una delle Parti, dovrà esibirsi l' Instromento del Contratto seguito, da restituirsi all' Esibitore dopo che nel nostro Uffizio ne saranno state desunte le opportune notizie più sostanziali dell' Atto nella forma, che sopra si è detta per i Testamenti nell' Articolo XVII.

XXI.

XXI. Ma quando del Contratto non constasse altrimenti, che per Scrittura privata, dovrà esibirsi la detta Scrittura Originale, che dopo il Decreto sarà restituita all' Esibitore, rilasciatane negli Atti nostri Copia collazionata, o totale, o almeno nelle parti, che saranno necessarie a giustificare il Trasporto, ed a tale effetto nell' Atto, che sarà consegnato il detto Originale, ne sarà fatto dal nostro Ufficiale l'opportuno Confesso senza spesa alcuna.

XXII. Quando nelle Comunità, o per la lontananza, o per altro motivo fosse scomodo di mandare le dette Scritture private in forma originale all' Uffizio di Milano, vogliamo, che i Producenti abbiano la facoltà di produrle d'avanti i nostri Cancellieri Delegati, i quali ne prenderanno copia intiera, e senza alcuna mutilazione, e restituiranno l'Originale all' Esibitore, e per tale copia non prenderanno altro, che la mercede della Scrittura a ragione di soldi due per pagina, o sia facciata, e rimetteranno alla Giunta, assieme con gli altri Atti detta Copia da essi collazionata, e autenticata dalla loro firma.

XXIII. Nelli Trasporti da farsi in vigore di Sentenza, o Decreto di Giudice, dovrà prodursi, e rilasciarsi in forma autentica l'Atto, in vigore del quale l'Acquirente sarà stato immesso, o dovrà immettersi nel possesso dei Fondi, de' quali il Trasporto viene dimandato; o pure se l'immissione in possesso sarà già seguita, l'Attestato del Notaro, o di altro Ufficiale, che abbia messo il Domandante in possesso de' detti Fondi.

XXIV. Li Fondi, dei quali sarà domandata la Voltura, o Trasporto, dovranno nelle domande essere designati, e specificati con li numeri, con li quali vengano indicati nelle Mappe già pubblicate del nuovo Censimento, e venendo detti Fondi enunciati in altra forma, non saranno le dette domande attendibili, e si reputeranno, come se fatte non fossero; poichè senza detta specificazione di numeri è impossibile ai nostri Ufficiali l'eseguire detti Trasporti, ed il Regolamento della Scrittura, ed è d'altronde facile a i Domandanti il Trasporto il riconoscere le dette Mappe, coi loro rispettivi Sommarioni, o nel nostro Uffizio, o appresso i Cancellieri da noi Delegati, che ne conservano le Copie, i quali avranno da noi le opportune Istruzioni per somministrare i lumi di fatto a chi ne sarà mancante, e per soccorrere in questa parte all' imperizia degli Idioti, nell' atto, che questi presenteranno ad essi le loro domande per li suddetti Trasporti. E per l'istesso fine, quando negli Istromenti, o altre giustificazioni, che si producessero, i Fondi fussero designati in altra maniera, che con i numeri delle nostre Mappe, e si pretenda in vigore di tali giustificazioni eseguire un Trasporto, dovranno sempre le Parti esibire un Consenso, o Fatto concordato, che dichiari a quali numeri della Mappa siano riferibili i Beni descritti, e contrattati negli Atti suddetti.

XXV.

XXV. Quando si domanderà il Trasporto non di tutto il Fondo intiero designato sotto un numero delle nostre Mappe, ma solo di una porzione di tal Fondo, o Numero, in tal caso nella domanda dovrà enunciarsi la Misura con la quantità del Perticato di quella porzione di numero, che si vuol trasportare, e oltre la Misura se ne dovranno descrivere le coerenze.

XXVI. Ricevute, che avranno li Cancellieri suddetti Delegati nelle Provincie le dette Giustificazioni, dovranno rimettere le medesime tali quali congiunte con con le rispettive domande alla nostra Giunta, acciò possa la medesima interporre sopra ciascheduna di esse l' opportuno Decreto di Trasporto, a tenore del quale dovrà essere regolata la Scrittura serviente all' Esazione annuale del Censo a tenore della verità.

XXVII. Le Giustificazioni, che saranno presentate a i suddetti Cancellieri Delegati, e che dovranno restituirsi come sopra si è detto a i Producenti dal nostro Uffizio, dopo averne preso l' opportuno Registro si rimanderanno a quei medesimi Cancellieri, a cui saranno state dalle Parti consegnate, all' effetto, che dai medesimi se ne faccia la dovuta restituzione; E quelle, che saranno direttamente presentate a questo nostro Uffizio, si restituiranno a i Producenti direttamente dopo fattone l' uso convenevole.

XXVIII. Li detti Cancellieri per il ricevimento della domanda del Trasporto, che sarà loro presentata, e per i lumi, che dovranno dare per l' espressione dei Numeri sopradetti corrispondenti alle Mappe, non dovranno esigere mercede alcuna, e similmente non dovranno esigere, nè ricevere cosa alcuna per le Denunzie, che in ordine al disposto nell' Articolo XI. saranno loro rilasciate in iscritto da quelli, che hanno alienato alcun Fondo.

XXIX. Quando in piedi di dette domande, e Denunzie dovessero attestare, che le Soscrizioni di esse sono state fatte in loro presenza, non dovranno ricevere per detto Attestato più di soldi dieci moneta di Milano, qualunque sia il numero di dette Soscrizioni, ed ancorchè per la legittimazione delle Persone soscriventi a loro non cognite, debbano ricevere l' Attestato in voce, o in iscritto di due persone a loro note, che ad essi deponghino, che li sottoscriventi sono tali quali si dicono.

XXX. Per li Consensi, o altre giustificazioni, che dovessero ricevere come sopra, per venir prodotte dai Domandanti il Trasporto, non dovranno ricevere cosa alcuna, e per formare il Piego, e far la Lettera di Trasmissione alla Giunta, potranno ricevere altri soldi dieci di Milano, e non più, con l' obbligo dopo di restituire i Documenti da restituirsi alle Parti senza altra ulteriore spesa.

XXXI. Per le domande, e produzioni, e qualunque altro Atto, che

che si farà nel nostro Uffizio di Milano, siccome per i Decreti, e successiva Esecuzione di essi nelle nostre Scritture, non vogliamo, che si paghi dai Domandanti somma alcuna, benchè minima, ma che ogni Trasporto resti eseguito senza spesa alcuna, e restino in tal guisa privi di ogni scusa, quelli, che negligenteranno l' osservanza della presente Ordinazione.

XXXII. Per lo stesso effetto dichiariamo, che i Cancellieri Delegati nelle Provincie, non ardischino di prendere in alcun caso sommè maggiori a quelle sopra prescritte ai §§. 22., 29., 30., e quando si tratterà di Persone miserabili, e di un Trasporto, che prese tutte le partite assieme, non passi la somma di venticinque Scudi di Estimo, o sia di Valor Capitale, siano tenuti, salvo il Diritto della Copia, di cui si parla al §. 22. a prestare la loro Opera gratuitamente, e non possino prendere nemmeno le somme sopra tassate ai §§. 29., e 30., sotto pena tanto nell' uno, che nell' altro caso della perdita del loro Uffizio, e di scudi cinquanta per ciascheduna volta da applicarsi per un terzo all' Accusatore palese, o segreto, e per un terzo alla Parte danneggiata, e per l'altro terzo al Regio Fisco, e inoltre, sotto pena della Carcerazione, e altre pene afflittive di Corpo, con cui l' arbitrio rigoroso della nostra Giunta, non mancherà di punire i Trasgressori a misura delle circostanze.

Vogliamo, che all' osservanza del presente nostro Editto resti obbligata ogni Persona di qualsivoglia stato, grado, o condizione, senza veruna eccettuazione; E acciò questo pervenga all' universale notizia di tutti, nè vi sia chi possa allegarne ignoranza, ordiniamo, e comandiamo, che sia questo pubblicato nei luoghi soliti di questa Capitale con le consuete solennità, ed altresì in tutte le altre Città, Terre, e Comunità di questo Stato, incaricando tutti li Podestà, Jusdicenti, e altri Ufficiali, ai quali si appartiene di farlo affiggere, e pubblicare nei consueti rispettivi luoghi, e di collocarlo nei Registri dei loro Tribunali, e di rimettere la Relazione di avere eseguito tale ordine alla nostra Giunta nel termine di giorni trenta dal giorno della rispettiva Pubblicazione.

Dato in Milano il dì 30. Settembre 1752.

**Il Presidente, e Consiglieri della Real Giunta del Censimento dello Stato di Milano.**

*Giuseppe Maria Tarantola Segretario.*

# Sig. Cancelliere.

*AL ricevere della presente ella farà affiggere in tutte le Comunità comprese nella sua delegazione un' esemplare della inclusa Istruzione spedita dalla nostra Giunta nel dì 17. Aprile 1753., perchè serva di pubblica notizia.*

*In appresso informandosi del tempo, che possa esser più opportuno ella destinerà la giornata per tenere il Convocato generale di tutti i sopradetti Estimati, di cui si parla nelle predette Istruzioni, e destinata che sia tal giornata ella farà similmente affiggere nelle Comunità la Notificazione, che se le manda annessa, acciò tutti i Possessori abbiano il comodo di essere avvisati in tempo, e d'intervenire a detto Convocato, se così crederanno di loro interesse.*

*Ella assisterà a detto Convocato in qualità di Cancelliere delegato, ed eseguirà puntualmente tutto ciò, che nelle Istruzioni è posto a suo carico, e mi farà immediatamente relazione di tutto il seguito, trasmettendomi la nota dei Deputati, che saranno eletti, con tutto quel di più, che in esecuzione delle predette Istruzioni ella crederà opportuno di dover riferire.*

*E quì desiderandole dal Cielo ogni felicità, resto*

*Di V. S.* *Milano 17. Aprile 1753.*

*Aff.^mo*
*Pompeo Neri.*

# ISTRUZIONE

*Della Real Giunta del Censimento agli Estimati di ciascheduna Comunità sopra il modo di trattare gli Affari, che risguarderanno la pubblicazione, ed esecuzione del nuovo Estimo, e sopra l' elezione dei loro legittimi Deputati, per assicurare sempre più l' Interesse dei Contribuenti, e la sincerità, ed esattezza delle informazioni, di cui ha bisogno la detta Giunta per benefizio dei medesimi, approvata per Decreto di detta Giunta del dì 17. Aprile 1753.*

L' Imminente pubblicazione delle Tavole del nuovo Estimo comandata da Sua Maestà, richiedendo che si prendino tutte le più giuste cautele per assicurare l'interesse degli Estimati, e dar loro il comodo di dedurre le comuni occorrenze, e richiedendo altresì, che si prevenga l' abuso sovente esperimentato di servirsi senza legittimo potere del nome delle Comunità per fare delle istanze alla Real Giunta, che tendono alle volte più allo sfogo delle passioni private, che al vero, e pubblico vantaggio dei contribuenti, che soffrono il peso degli annuali tributi, siccome d' informare, e attestare sopra il possesso delle pretese Esenzioni, ed altri affari pregiudiziali a detti contribuenti, senza che i medesimi, che sono gli unici interessati ne abbiano, e ne possino avere sufficiente notizia, ne sia dato perciò loro comodo di esporre le loro ragioni, e difendere i proprj diritti; Ha perciò la Giunta con matura deliberazione esaminato tutto ciò, che per correggere tali disordini era necessario, e opportuno, massimamente riflettendo alle sopradette presenti circostanze, e ha comandato, e comanda a tutte le Comunità di questo Stato, e loro Estimati l' osservanza puntuale delle seguenti Ordinazioni.

In primo luogo si faranno in ciascheduna Comunità dal corpo degli Estimati di essa tre Deputati per gli affari del Censimento, i quali dovranno principiarsi a eleggere subito dopo pubblicate in ciascheduna Comunità le presenti Istruzioni, più prontamente, che sarà possibile, e staranno questi eletti in Uffizio tutto il restante dell' anno, in cui saranno eletti, e poi tutta la susseguente annata intiera.

2 I Deputati suddetti si dovranno eleggere, e approvare in un Convocato, ove saranno invitati tutti i Possessori de' Beni stabili descritti nelle Tavole dell' Estimo da tenersi con l' intervento del Cancelliere Delegato, che ne dovrà rimettere subito la nota alla Giunta per sua informazione.

3 I detti Deputati si eleggeranno prendendo per uno il primo Estimato della Comunità, che dovrà ritenersi sempre fisso, e prendendo gli altri due per Voti degli intervenienti al Convocato, ed eleggendo chi fra gli altri averà maggior numero di Voti.

4 Il Primo Estimato dovrà dirsi quello, in di cui nome sarà notata nelle Tavole nostre la maggior partita di Estimo, e se questa maggior partita fosse notata in conto comune tra più Fratelli indivisi, o altri Compossessori, uno di essi solamente potrà assumere la funzione di Primo Estimato.

5 Incapaci di questa Deputazione saranno tutti quelli, che godono, o che pretendono qualche Esenzione integrale, o parziale, temporale, o perpetua, per quel tempo, che tal godimento, o pretensione sussisterà, e tutti quelli, che si trovano debitori della Comunità per qualunque causa, e quelli, che attualmente averanno qualche lite pendente con la Comunità medesima, a forma di ciò che dispongono gli Ordini, e Gride veglianti, e in specie la Grida de' 27. Luglio 1723.

6 Nei sopradetti casi, d' incapacità per Primo Estimato si prenderà quello, che averà dopo il primo in suo nome la maggior partita di Estimo, e che di fatto paga, e non controverte di pagare tutti i Carichi correnti.

7 La prerogativa di detto Primo Estimato si conserverà ancorchè si tratti, che il dominio dei beni sia appresso una Femmina, o un Pupillo, o altra Persona di ragione incapace dell' amministrazione, poichè in tal caso potrà per il vero Padrone esercitare il suo legittimo Amministratore, considerandosi detta prerogativa in un certo modo per reale, e data in considerazione non della sola industria personale del Possessore, ma di quel maggior corpo di beni contribuenti, che esso possiede, e che soffre nella Comunità il maggior carico degli annuali tributi.

8 Per l'istessa ragione, quando il possesso sarà appresso un Collegio, o Università, o Luogo pio, o Ecclesiastico, l' Amministratore di esso eserciterà il detto diritto, purchè si tratti di Luoghi, che non godino, o non pretendino Esenzione nè in tutto, nè in parte, e non siano debitori come sopra si è detto della Comunità, e non abbiano con essa lite pendente.

9 Per gli altri due Deputati, che si debbano eleggere per Voti, oltre la detta incapacità procedente dall' Esenzione, o dai Debiti verso la Comunità, o da lite pendente, saranno incapaci anco le Femmine, e Pupilli, e tutti quelli ai quali è interdetta l' amministrazione dei proprj beni, e incapaci saranno gli assenti dallo Stato.

10 Gli Esattori delle Comunità, e i Cancellieri Delegati della Real Giunta non potranno essere Deputati di quel Comune, di cui sono Esattori, o Cancellieri, nè meno in qualità di Primi Estimati.

11 Quando nelle piccole Comunità gli Estimati non passassero il numero di trè, in tal caso resterà superflua la detta deputazione, e basterà, che il Cancelliere Delegato prenda in nota i nomi dei predetti Estimati, o loro sostituti, per accertare chi siano i veri interessati da sentirsi in ciaschedun Comune, e quando il numero dei detti Estimati fosse anco maggiore di trè, ma che per qualche altra particolare circostanza locale non fosse eseguibile avere il detto numero di trè Deputati, senza derogare in qualche parte ai soprascritti regolamenti, il Cancelliere Delegato dovrà parteci-pare il caso alla Giunta col sentimento degli Estimati suddetti, e a misura del bisogno resterà provvisto, perchè detta Deputazione per gli affari del Censimento in ogni Comune sia vegliante nel miglior modo possibile.

12 Al contrario, quando la Tavola dell'Estimo comprenda un Territorio vasto, ove siano incorporate due, o più Comunità, si dovrà fare la deputazione ordinata per la presente Istruzione, eleggendo i Deputati dal corpo generale di tutti i descritti nella Tavola, e facendo per ogni Tavola una sola deputazione. Sarà permesso per altro in tal caso a tutte le sopradette Comunità incorporate, che con lettere della Giunta verranno indicate, e a tale effetto specialmente autorizzate, di eleggere provvisionalmente un loro particolare Deputato tra i loro Comunisti, il quale si unirà con la deputazione principale fino a tanto, che la Giunta non decida definitivamente sopra l'Aggregazione, o Disgregazione della detta loro Comunità, e in tal caso la detta deputazione principale resterà accresciuta da un Deputato di più per ogni particolare Comunità compresa nella Mappa, e nella Tavola di cui si tratterà. E tali Deputati particolari provvisionalmente aggiunti si eleggeranno dai Possessori di ogni particolare Territorio a loro beneplacito, e se ne farà registrare il nome insieme con gli altri dal nostro Cancelliere Delegato.

13 I predetti Deputati potranno eleggersi, come si è detto, ancorchè siano assenti dalla Comunità, e dimorino ordinariamente altrove, purchè i due da eleggersi per Voti non siano assenti dallo Stato. Ma in caso, che siano assenti dalla Comunità, dovrà ciascheduno di essi trè eleggere un sostituto a suo beneplacito, quantunque tal sostituto non fosse possessore; Purchè non patisca veruna dell' eccezzioni d' incapacità sopranotate, e purchè abiti nel Distretto della Comunità, e che sia pronto ad adunarsi, semprecchè dal Cancelliere Delegato resterà avvisato, per sentire, proporre, e trattare gli affari comuni, e che sia perciò idoneo a tal funzione, e di tali sostituti ne dovrà il Cancelliere Delegato prendere registro, trasmettendone i nomi alla Giunta per sua notizia; e per riscontro della legittimità delle firme, che dovranno porsi ai piedi delle Suppliche, o Attestati, o altri Atti interessanti il Comune.

14 A i Convocati suddetti dovranno avere l'accesso tutti i Possessori, sì Abitanti, o non Abitanti, che siano nel distretto della Comunità, purchè siano descritti nelle Tavole dell' Estimo, e in vece dei possessori vi potranno essere ricevuti i loro sostituti, o Agenti, e perciò anco le Femmine, Pupilli, Università, Collegj ec. potranno godere di quest' intervento per mezzo del loro legittimo amministratore, o suoi sostituti, e Agenti.

15 In tal Convocato ogni Interveniente avrà una voce eguale all' altro, senza attendersi la rata dell' Estimo, che egli possiede, e ogni descritto averà una voce sola, qualunque sia il numero dei suoi beni, e più Fratelli descritti *pro indiviso*, o altri compossessori, potranno similmente intervenirvi, e averanno ciascheduno di essi la loro voce.

16 In detto, e altri simili Convocati, che saranno sempre con discreta dilazione di tempo intimati, i non intervenienti, si dovrà presupporre, che si rimettino alla risoluzione degl' intervenienti, i quali perciò avranno tutta l'autorità di risolvere, e col maggior numero dei Voti di detti intervenienti si formeranno legittimamente le risoluzioni.

17 I trè suddetti Deputati avranno la cura di adunare i detti Convocati, e di assistervi ogni qualvolta la Giunta stimerà a proposito, che tali Convocati si adunino, e per le cose da trattarsi ulteriormente in essi Convocati, la Giunta si riserva di dare a suo tempo le convenienti Istruzioni, a misura delle operazioni, che si dovranno eseguire per la perfezione del Censimento.

18 Sarà obbligo di detti Deputati del Censimento di firmare, o sottoscrivere tutte le Suppliche, che a nome della Comunità vorranno presentarsi alla Giunta sopra la materia del nuovo Estimo, altrimenti non si attenderanno, e si stimeranno come se fatte non fossero.

19 Se in vece del principale sottoscriverà alle volte il sostituto, dovrà esprimere N. N. Sostituto di N. N. Deputato del Censimento.

20 Se tra i predetti trè Deputati mancherà qualche firma, si esprima la causa di tale mancanza, e se la causa fosse il dissenso di quello, che non è firmato, si noti sinceramente tal dissenso, e se ne informi il Cancelliere Delegato, perchè possa ragguagliare la Giunta della verità.

21 I predetti Deputati potranno inviare le loro Suppliche, o a dirittura alla Giunta, o per mezzo del loro Cancelliere Delegato, il quale averà l'obbligo di riceverle, e di accompagnarle con quelle informazioni, che saranno più convenevoli per assicurare l' autenticità delle Firme, e la causa, per cui alle volte ne mancasse qualchedunа.

22 Gli atteſtati del pacifico godimento di Eſenzione, dovranno ſimilmente eſſere firmati da' detti Deputati, acciocchè facciano piena fede.

23 Per le Eſenzioni condizionate, o dipendenti dalla ſopravvivenza del privilegiato, o da qualche altro requiſito temporario, o accidentale, dovranno ſimilmente i Deputati medeſimi informare, e certificare della verificazione delle condizioni, o eſiſtenza dei requiſiti, che ſi ricercano.

24 Se le Comunità averanno qualche ragione da dedurre contro quelli, che godono nel ſuo Territorio qualche Eſenzione, quantunque ſiano in poſſeſſo di goderla, ſaranno tenuti a dire, e dedurre tali ragioni, non ſolo informandone la Giunta, quando ſaranno richieſti, ma promovendole anche *ex Officio*, al qual effetto ſenza impegno di ſpeſa alcuna per le Comunità nel noſtro Ufizio delle Eſenzioni ſi ſono ſtabiliti Ufiziali con l' incarico di raccogliere le ragioni delle Comunità contro gli Eſenti, e di promoverle in contradittorio degli Eſenti medeſimi.

25 Similmente le domande di defalco di Eſtimo, e tutte le altre, che o direttamente, o indirettamente potranno pregiudicare alla univerſalità dei Contribuenti, ſaranno dedotte alla loro notizia, e ſarà loro ſpecial carico di ſomminiſtrare le ragioni di fatto, che ſaranno opportune per la difeſa comune.

26 Ed eſſendo ſeguiti diverſi abuſi col preteſto delle ſpeſe, che le Comunità fanno per cauſa, e ſervizio del Cenſimento, ſaranno altresì i medeſimi Deputati ſpecialmente incaricati di eſaminare le dette ſpeſe, e farne rapporto alla Giunta, e non le laſcieranno porre nel riparto, ſenza che la Giunta non le abbia fatte taſſare, e approvare.

27 Negli affari, che ammettano dilazione, ſarà data al ſoſtituti dei Deputati tutta la facoltà di conſultare i loro principali aſſenti, e tutto il tempo, per poter riſpondere, ſecondo il loro ſentimento. Negli affari poi ove la dilazione foſſe pregiudiziale, i Deputati abitanti ſopra il luogo, e i ſoſtituti ſimilmente abitanti dovranno dire il loro ſentimento, acciò il corſo di detti affari non patiſca ritardo; e perciò i Deputati, che per non dimorare ſopra il luogo, non potranno eſercitare l'Ufizio da sè, dovranno eſſere molto ſolleciti di ſoſtituire perſone di probità, ed eſperienza, che in un biſogno ſappiano eſporre, e rappreſentare ciò, che l'intereſſe comune richiede.

28 I Conſoli, e Meſſi pubblici dovranno ubbidire ai predetti Deputati del Cenſimento, e ſervire, occorrendo alle loro adunanze, e portare gli avviſi, e intimazioni di cui da eſſi ſaranno incaricati per ſervizio della Comunità.

La preſente Iſtruzione dovrà inviolabilmente oſſervarſi in ogni luogo ſenza eccezione alcuna, acciò ſia data con ciò una regola alle voci dei Poſſeſſori Eſtimati di ogni Comunità, e aſſicurato l'intereſſe dei veri contribuenti, e tutto quello ſenza derogare alle Gride, e riſpettivi Ordini veglianti ſopra la formazione de' Conſigli comunali, e creazione dei Sindaci, o Reggenti, o altri Ufiziali Amminiſtratori del Comune per gli affari ordinarj, e correnti, anzi in corroborazione delle medeſime, e per una maggior cautela neceſſaria negli affari del Cenſimento per correggere i diſordini ſperimentati, e per dare a quelli, che ſoffrono ſopra le proprie ſoſtanze tutto il carico degli annuali tributi, tutta quella aſſiſtenza, che giuſtamente meritano.

*Giuſeppe Maria Tarantola Segretario.*

# NOTIFICAZIONE.

D'Ordine della Real Giunta del Censimento si notifica a tutti i Possessori dei Beni stabili situati nel Territorio di

come resta fissata la Giornata del dì

per tenere un Convocato generale di essi a fine di venire all' Elezione de' loro legittimi Deputati per gli affari del nuovo Estimo a mente delle Istruzioni di essa Real Giunta del dì 17. Aprile del corrente Anno 1753.

Cancelliere Delegato.

*Unite alla presente troverà in primo luogo un' Istruzione per i Cancellieri Delegati spedita dalla nostra Giunta sotto di 28. Aprile 1753., che le dovrà servire di regola per tutte le operazioni, che ella dovrà fare nella pubblicazione del nuovo Estimo. In secondo luogo troverà la Tavola del nuovo Estimo delle Comunità, la quale è quella che devesi pubblicare. E in terzo luogo troverà due Esemplari della nota di quelli, che nella predetta Comunità pretendano di godere qualche Esenzione. E in quarto luogo la notificazione della Real Giunta da affiggersi per intimare la detta pubblicazione.*

*Al ricevere delle predette Scritture ella avviserà i Deputati dell' Estimo della predetta Comunità di*

*di aver ricevuto l' ordine per la pubblicazione del nuovo Estimo della loro Comunità, e farà loro destinare una giornata per tenere il Convocato generale degli Estimati, ove dovrà seguire detta pubblicazione.*

*Se i Deputati dell' Estimo per qualche accidente nella predetta Comunità non fossero eletti a forma delle nostre Istruzioni del dì 17. Aprile 1753., ovvero se questi ricusassero, o differissero di destinare tal giornata, ella destini da se quella giornata, che crederà più propria, e di maggior comodo dei particolari Estimati.*

*Destinata che sia tal giornata ella faccia affiggere nella predetta Comunità la Notificazione, che se le manda annessa col giorno in bianco, affinchè ella la possa supplire nella forma sopradetta, avvertendo che dal giorno della affissione al giorno del Convocato ci decorra almeno un tempo di 15. giorni, affinchè la notizia di esso possa comodamente pervenire a tutti gl' interessati.*

*Nel giorno del Convocato ella dovrà regolarsi in tutto, e per tutto a forma dell' Istruzione a tale effetto stampata, e mi farà un' esatta relazione del seguìto.*

*E quì desiderandole dal Cielo ogni felicità, resto*

*Di V. S.* *Milano 28. Aprile 1753.*

*Aff.mo*
*Pompeo Neri.*

# ISTRUZIONE

*A i Cancellieri Delegati dalla Giunta del Censimento per la pubblicazione delle Tavole del nuovo Estimo in ciascheduna Comunità, approvata per Decreto di essa Giunta del dì 28. Aprile 1753.*

1 IL Cancelliere Delegato subito, che riceverà l'ordine di pubblicare la Tavola del nuovo Estimo con le Scritture a tal pubblicazione necessarie adunerà i Deputati dell' Estimo di quella Comunità, ove tal pubblicazione dovrà farsi, e comunicati loro gli ordini della Giunta farà da essi destinare una giornata per eseguire la detta pubblicazione.

2 Destinata, che sia tal giornata, farà affiggere ne' luoghi soliti quindici giorni avanti la medesima, la notificazione, che a tal' effetto gli resterà trasmessa insieme colla Tavola suddetta.

3 Tal pubblicazione dovrà farsi in un Convocato generale de' possessori attuali dei fondi stabili descritti nella detta Tavola dell' Estimo, che si terrà coll' intervento di detti rispettivi Deputati, e del Cancelliere Delegato.

4 In tal Convocato dovrà il Cancelliere Delegato leggere, o far leggere ad alta voce la presente Istruzione, e successivamente la Tavola suddetta dell' Estimo dal principio fino all' ultimo, affinchè ciascuno interveniente possa sentire, ed essere informato dell' Estimo contingente ai proprj fondi.

5 Il Cancelliere Delegato dopo detta pubblicazione dovrà custodire appresso di sè la detta Tavola di Estimo, e sarà obbligato di dare a tutti gli interessati il comodo di vederla, e di prendere sopra di essa le annotazioni opportune.

6 Qualora verranno presentati alla Giunta ricorsi tendenti ad ottenere defalco di Estimo in pregiudizio della massa universale degli Estimati, saranno tali ricorsi rimessi ai Deputati dell' Estimo della Comunità, del di cui pregiudizio si tratta, e sarà obbligo del Cancelliere Delegato di fargli da loro informare, acciò con la loro Informazione possa la Giunta risolvere ciò, che convenga alla buona giustizia.

7 Dovrà il Cancelliere Delegato avvertire l'Adunanza, che per l'Editto della Real Giunta del dì 30. Settembre 1752. sopra i trasporti di Estimo resta assegnato un termine di mesi quattro dal giorno della pubblicazione della Tavola suddetta a tutti i possessori non descritti nella medesima a far le denunzie opportune per trasportare in testa propria le partite, che in altrui nome fossero nella Tavola pubblicata descritte.

8 In terzo luogo leggerà il detto Cancelliere Delegato similmente ad alta, e intelligibil voce la nota delle partite, che dai possessori si pretendono esenti in quella Comunità, la qual nota assieme con la Tavola gli sarà trasmessa dal nostro Uffizio.

9 Chiunque degli Estimati averà da dir qualche cosa contro la detta nota potrà farlo liberamente, e potrà rimettere le sue rappresentanze, o nelle mani dei Deputati dell' Estimo del proprio Comune, o nelle mani del Cancelliere Delegato, o nel nostro Uffizio dell' Esenzioni di Milano con tutte le notizie, e lumi di fatto, che stimerà opportuni, che saranno ricevute da per tutto senza spesa alcuna, e senza il minimo impegno di sostenere la lite, e ne sarà fatto tutto il migliore uso, che le circostanze potranno meritare, e volendo chi farà tali rappresentanze, che sia tenuto celato il suo nome, potrà indirizzarle direttamente al Presidente del Censimento, che gli sarà osservato un inviolabil segreto.

10 Si avverte, che volendo gli Estimati far qualche contradizione alle pretese Esenzioni, sarà opportuno, che facciano le loro rappresentanze nel termine di quattro mesi dal giorno di detta pubblicazione.

11 Nel termine di sei mesi dal suddetto giorno della pubblicazione i Deputati all' Estimo di ciascheduno Comune dovranno *ex Offitio* avere esaminata la detta Nota dell' Esenzioni, e valendosi delle rappresentanze dei particolari Estimati, quando avanti di loro comparischino, o altrimenti facendo di proprio movimento tutte le diligenze, che l' interesse universale dei censiti in tal caso richiede, dovranno rimettere la detta nota delle Esenzioni con la loro informazione al Cancelliere Delegato, dal quale verrà trasmessa alla Giunta, aggiungendovi anco l' informazione propria.

12 Della predetta nota delle pretese Esenzioni il Cancelliere Delegato ne terrà una copia appresso di se per pubblico benefizio, e in oltre il giorno istesso della pubblicazione ne lascerà copia in mano dei Deputati dell' Estimo, e chiunque degli Estimati vorrà averne copia gli sarà permesso di prendersela per farci le sue considerazioni, e diligenze opportune a chiarire i fatti, e le ragioni de' contribuenti.

13 Se la Tavola dell' Estimo comprenderà più, o diverse Comunità, in tal caso i Deputati predetti, unitamente col Cancelliere Delegato, resteranno incaricati di conciliare tutti i mezzi per disporre le Comunità, che con lettere della Giunta verranno loro indicate, a riunirsi in una Comunità sola, e faranno delle loro diligenze distinta relazione alla Giunta nel termine di trè mesi dal giorno della pubblicazione, riferendo anco il loro sentimento.

14 Spirato il detto termine di trè mesi le Comunità sopradette, che verranno specialmente con lettere della Giunta indicate, quando abbiano qualche giusto motivo d'impugnare l'aggregazione, dovranno dichiararlo, ed allegare le loro ragioni nel termine di un' altro mese avanti la Giunta, perchè sopra le loro respettive rimostranze, e sopra la detta relazione dei Deputati dell' Estimo, la Giunta possa passare a dare gli ordini deffinitivi sopra tal materia.

*Giuseppe Maria. Tarantola Segretario.*

# *NOTIFICAZIONE*

Per la pubblicazione delle Tavole del nuovo Estimo.

*D'Ordine della Real Giunta del Censimento si notifica a tutti gli Estimati della Comunità di*

*come resta fissata la Giornata del dì*

*per tenere un Convocato generale di essi a fine di pubblicare la nuova Tavola dell' Estimo di tutti i Beni Stabili nel predetto Territorio compresi, la quale pubblicazione deve farsi in virtù di Decreto di essa Real Giunta del dì*

*Cancelliere Delegato;*

# *Sig. Cancelliere.*

*Si compiacerà di farmi avere con la maggior sollecitudine una specificazione, che dichiari in ciascheduna delle Comunità descritte nell' inclusa nota, e comprese nella di lei delegazione qual sia la Parrocchia, a cui sia sottoposta, qual sia il titolo di essa Parrocchia, e se sia situata nel recinto della Comunità istessa di cui si tratta, o fuori di esso, e dove, e quante Comunità la detta Parrocchia comprenda sotto di se, siccome se al contrario la Comunità sarà divisa in più Parrocchie, dovrà spiegarsi anco tal caso con tutte le sopradette circostanze.*

*Eseguisca con tutta prontezza tal commissione, e desiderandole ogni felicità, resto.*

*Di V. S.* *Milano* 25. *Maggio* 1753.

*Aff.mo*

*Pompeo Neri.*

MARIA THERESIA, Dei gratiâ, Romanorum Imperatrix, Regina Hungariæ, Bohemiæ &c., Archidux Austriæ &c., Mediolani Dux &c. &c. &c.

*Deputati, Sindaci, Reggenti, e altri Ufiziali Rappresentanti, e Amministratori la Comunità di*

La nostra Giunta del Censimento ha per suo Decreto del dì 28. Luglio 1753. deliberato, come dal giorno, in cui resteranno pubblicate nella vostra Comunità le Tavole del nuovo Estimo, dobbiate riconoscere per vostro Cancelliere il nostro Delegato, a cui sono state consegnate le predette nostre Tavole per farne la pubblicazione; perciò servirà la presente ad avvertirvi come dovrete dal giorno suddetto far cessare dal titolo, ufizio, e funzioni di Cancelliere qualunque persona, che senza nostra delegazione l'esercitasse, proibendo a chiunque di rogarsi degli Atti Comunitativi nei Convocati generali, e particolari nelle adunanze dei Deputati dell'Estimo, e dei Sindaci, e Reggenti, e Amministratori del Comune, e di far qualunque altra funzione appartenente all'Impiego di Cancelliere senza la predetta legittima autorità sotto le pene del falso.

Ordinerete similmente, che dal predetto giorno in avvenire sia pagato al predetto Cancelliere Delegato il solito annuo Salario, che la vostra Comunità attualmente faceva pagare al suo Cancelliere Comunale, siccome farete consegnare al medesimo Cancelliere Delegato tutte le Scritture Comunitative, che già non si trovassero alla sua custodia, della conservazione delle quali esso deve rimaner debitore a mente della nostra Istruzione de' 30. Marzo 1751. Siccome deve corrispettivamente essere obbligato a servire la vostra Comunità nei Convocati generali, e particolari, nei Riparti dei Carichi, e nelle adunanze dei Deputati dell'Estimo, e dei Sindaci, e Reggenti, e Amministratori del Comune, interponendo per tutto, quando occorra, il Rogito necessario a legittimare gli Atti, e facendo generalmente tutte le altre funzioni, che erano soliti fare i vostri Cancellieri Comunitativi, e che si aspettano al suo Ufizio, e alla dovuta esecuzione degli Ordini, che giornalmente gli verranno diretti dal nostro Tribunale.

Milano 28. Luglio 1753.

**Il Presidente, e Consiglieri della Real Giunta del Censimento dello Stato di Milano.**

*Giuseppe Maria Tarantola Segretario.*

# Sig. Cancelliere.

Mi è necessario sapere ciò che comunemente si pratichi di pagare nel Territorio compreso nella di lei Delegazione ai Lavoranti, o Giornalieri di Campagna, che si prendono a giornata, per ogni giorno del loro travaglio. Vorrei che questa notizia comprendesse la specificazione delle distinzioni, che possono farsi nel pagamento delle giornate d' Inverno, da quelle d' Estate, con tutte l' altre differenze, che si praticano secondo l' uso più comune.

Desidero inoltre di sapere quanto similmente si paghi ai Garzoni, che si tengono in Casa a spese, e a salario per il lavoro della Campagna, e se questo salario sia sempre fisso in tutto il corso dell' anno, o sottoposto a variazioni.

Ella mi risponda sopra di ciò colla maggior sollecitudine, facendomi avere il ricercato dettaglio, in attenzione del quale desiderandole dal Cielo ogni maggiore felicità, resto

Di V. S. Milano 11. Agosto 1753.

Aff.mo

Pompeo Neri.

*UNite alla presente riceverà V. S. due Instruzioni della nostra Giunta, una delle quali in data delli 24. Maggio prossimo passato deve servire per la formazione del Ruolo Personale, e l'altra in data de' 25. Maggio suddetto deve servire per la formazione del Ruolo Mercimoniale.*

*Delle predette Instruzioni gliene mando un' Esemplare per ciascheduna Comunità, compresa nella sua Delegazione, e descritta nella infrascritta nota, con le sue giuste Intitolazioni, che sarà sua cura di rimettere ai rispettivi Deputati dell' Estimo per loro intelligenza, e due Esemplari di più ella troverà, che debbono servire per lei, e per conservarsi nel suo Archivio.*

*In seguito ella concerterà coi predetti rispettivi Deputati dell' Estimo un tempo opportuno per applicarsi alla formazione dei predetti Ruoli, e per intimare il Convocato prescritto per legittimarli, e per creare i Deputati del Corpo Personale, e del Corpo Mercimoniale nella forma che vien comandata.*

*Per quest' Anno si potrà scegliere per la formazione di detti Ruoli quel tempo, che in ciascheduna Comunità sarà più adattato alle circostanze locali, purchè non si lasci terminare il Mese di Ottobre del corrente Anno 1754., senza averli fatti, e trasmessi all' Ufficio del Censimento, riserbandosi la Giunta nell' Anno prossimo a prescrivere quel tempo, che sarà più proprio a destinarsi per tale operazione negli Anni avvenire.*

*Intanto ella mi dirà in qual Mese sia stata solita ciascheduna Comunità per il passato di formare il Ruolo delle Teste, e Bocche per servizio delle presenti Tasse Personali, e mi dica ancora quale sia il sentimento dei rispettivi Deputati dell' Estimo sopra il Mese, che si potrebbe prescegliere negli Anni futuri per fissare in esso la formazione dei predetti Ruoli Personali, e Mercimoniali in quella Stagione che fosse più comoda agli Abitanti delle rispettive Comunità, sopra de' quali punti desidero da lei pronta, e precisa risposta.*

*Nei Convocati da tenersi sarà sua cura di leggere a comune intelligenza le sopradette Instruzioni, perchè ciascheduno*

in-

*interessato possa, e sappia dire le sue occorrenze, e parendomi nel rimanente, che le Instruzioni medesime possino abbastanza indicarle quale sia il suo obbligo nelle predette operazioni, mi rimetto perciò alle medesime, sperando che ella vorrà dimostrare in questa occasione il suo zelo per il buon Servizio di Sua Maestà, e per l' interesse delle Comunità comprese nella sua Delegazione.*

*Siccome questi Ruoli pubblicati che siano debbon'essere rimessi alla Giunta per l' approvazione, ed accompagnati da lei, con la rispettiva informazione dei Deputati sopra i Ricorsi, e Rilievi, che dovranno dedursi a notizia della Giunta, perciò credo a proposito, affine che le predette informazioni siano da tutti fatte coll' istesso metodo di aggiungerle in fine della presente una formula, a tenor della quale ella potrà contenersi, affinchè quando ella manda il Ruolo, pervenghino nello stesso tempo, ed ordinatamente tutte quelle notizie, che sono necessarie all'approvazione di esso, ed alla sua più sollecita spedizione.*

*Avverta, che per la formazione di questi Ruoli il Convocato si aduna per render l' Atto più solenne, e perchè ciascheduno Individuo abbia comodo di dire le sue occorrenze, e perchè possa restar legalmente eletto il Deputato Personale, e il Mercimoniale, non già per decidere sopra la Compilazione dei detti Ruoli col sentimento del Convocato; poichè la decisione, ascoltate le occorrenze di tutti, è rimessa alla Giustizia dei soli Deputati dell' Estimo, salva l'apprvoazione della Giunta; ed ella resta incaricato, oltre il Rogito, e Custodia degli Atti, di tutte le Diligenze, e Istanze Fiscali, che saranno convenienti all'interesse del Fisco, e delle Comunità, a tenore del Cap. 12. dell' Instruzione del dì 24. Maggio, e del Cap. 10. dell' Instruzione del dì 25. suddetto, ai quali sarà sua special cura di non mancare.*

*E avverta finalmente, che secondo il Capitolo 14. dell' Instruzione del dì 24. Maggio i Ruoli vanno formati, prendendo le Comunità, e Terre dalle infrascritte intitolazioni, e non altrimenti.*

*E qui desiderandole dal Cielo ogni felicità, resto.*

*Di V. S.* *Milano 24. Maggio 1754*

*Aff.mo*
*Pompeo Neri.*

*Comune di* *Pieve di*

*Ruolo Personale pubblicato il di*

3 Francesco di Giovanni Torni ha preteso di non esser descritto per aver passato l'età di 60. anni; ma non ha giustificata la sua età.

8 Domenico qu. Paolo Dori ha preteso di non esser descritto, perchè in quest' Anno deve passare i 60. anni; ma si è descritto, perchè nel giorno del Ruolo non gli aveva passati.

13 Antonio qu. Simone Viani ha preteso di non esser descritto come forestiero di Stato alieno, ma siccome abita ordinariamente nel Comune in qualità di
perciò si è descritto.

15 Francesco )
16 Domenico )
17 Giovanni )
18 Pietro )
Di Paolo Lomi pretendono esenzione per esser figlj di un Padre, che ha dodici figlj. Il fatto è vero, perchè il detto Paolo Lomi, oltre i detti quattro figlj descritti a Ruolo, ha cinque femmine, e tre altri maschj in età minore.

41 Antonio di Pietro Minelli pretende di non esser descritto, perchè essendo oriundo della Comunità di
Pieve di asserisce di esser descritto, e di pagare alla sua Patria; ma non avendo giustificata la sua asserzione si descrive, perchè la Giunta Ecc.ª veduti i Ruoli della detta Comunità risolva ciò che sia di giustizia.

67 Giacomo di Francesco Loreti pretende esenzione, e ha presentato il ricorso, che si pone annesso sotto la Lettera A. *E quì s' informi sopra la verità dei fatti enunciati nel ricorso.*

75 Carlo di Vincenzio Frulli ha presentato il ricorso segnato B. per essere esentato, a cui si è fatto l' informazione a parte in piedi del medesimo.

*Ruolo Mercimoniale pubblicato il giorno suddetto.*

*PRIMA SQUADRA.*

1 Francesco di Luigi Brandi ha preteso di non esser descritto, perchè il Negozio di Panno, che egli esercita, non appartiene a lui, ed esso non è che puro Ministro stipendiato; ma siccome il Negozio appartiene a Filippo di Pietro Grossi di 65. anni, che non può esser descritto, così viene intestato il detto Francesco suo Ministro in vigore del Capitolo 3. dell' Instruzione del 25. Maggio 1754.

5 Antonio di Ottavio Bindi ha presentato il ricorso di Lettera C. per esser passato alla seconda, o terza Squadra; ma per le informazioni, che si hanno, si è giudicato degno di esser descritto in prima Squadra.

*SECONDA SQUADRA.*

2 Francesco di Gio: Lotti pretende di non esser descritto, perchè esso lavora il Terreno; ma siccome egli ha qualche traffico in Bestiami, così si è creduto dover descrivere.

6 An-

6 Antonio di Carlo Sirtori ha domandato di essere esente, perchè non fa altro negozio, che quello di trarre la Seta; e sopra ciò il sentimento dei Deputati è stato discorde, poichè due sono stati di parere di descriverlo, secondando l' istanza Fiscale del Cancelliere, perchè non fa lavorare la Seta solamente raccolta nei suoi Beni, ma la compra da altri; ma il terzo Deputato è stato di parere di escludere dal Ruolo tal sorta di Traffico; sicchè si partecipa alla Giunta Ecc.ª per la Decisione.

7 Antonio di Ambrogio Monti ha presentato il suo ricorso per essere esentato segnato di Lettera D. informato a parte dai Deputati.

*SQUADRA TERZA.*

3 Michele di Francesco Delli Barcaruolo vorrebbe essere esentato, dicendo di non guadagnare più di un semplice Bracciante. Ma siccome egli ha la Barca di proprio, e il suo guadagno si è creduto più considerabile di ciò che egli dice, così si è descritto a Voti concordi.

7 Antonio di Domenico Corti Cavallante. Come sopra.

*In appresso si dovranno registrare quelle Persone, che sono state poste in nota dal Cancelliere per descriversi, a tenore dell' obbligo a lui ingiunto di far tutte le diligenze, e Istanze Fiscali, che occorrono, e che a giudizio dei Deputati sono state tralasciate fuori del Ruolo, come incapaci di esservi comprese.*

*Ruolo Personale.*

Francesco di Lorenzo Viani si era posto in nota per descriversi, come avente Casa aperta nel Comune, benchè assente; ma i Deputati hanno ritrovato, che la Casa è venduta, e che pare che egli abbia derelitto il Domicilio, non avendo più in questo Territorio nè Padre, nè Madre, nè Fratelli, nè Moglie, nè Figlj.

Antonio di Cammillo Bissi di Anni 63., e sei Mesi si era posto in nota, perchè nell' Anno futuro, in cui cade il pagamento, averà compita l' età; ma non avendo compita l' età nel giorno del presente Ruolo, i Deputati hanno creduto doversi per quest' Anno tralasciare.

*Ruolo Mercimoniale.*

Francesco di Pietro Mari Fattore di N. N. descritto al Ruolo Personale al n. 30. era stato posto in nota, come trafficante in proprio di Biade, e Bestiami; ma i Deputati hanno creduto per le informazioni avute, che tal traffico non sussista.

Antonio del fu Marco Falleri descritto al Ruolo Personale al n. 41. era stato posto in nota, come Legnamaro; ma essendo il suo lavoro scarso, e irregolare, e il guadagno tenuissimo, non è stato giudicato dai Deputati, che meriti di esser considerato di più che un semplice Bracciante Giornaliero.

# ISTRUZIONE

*Della Real Giunta del Censimento ai Deputati dell' Estimo di ciascheduna Comunità per rinnovare il Ruolo delle Teste Masculine, già formato l' Anno 1751., approvata per Decreto di essa Giunta del dì 24. Maggio 1754.*

1 AVvicinandosi l'esecuzione del nuovo Censo, e dovendosi per ciò rinnovare il Ruolo da servire alla Tassa Personale, i Deputati dell' Estimo di ciascheduna Comunità, ovvero i loro Sostituti in essa abitanti, ai quali sarà partecipata per mezzo del Cancelliere Delegato Provinciale la presente Istruzione, dovranno con l' assistenza di esso Cancelliere, e dentro il termine, che verrà loro respettivamente notificato, procedere alla formazione di una Nota di tutti i Maschj, che si ritroveranno attualmente viventi nel Territorio della loro Comunità di età di anni 14. compiti, sino alli sessanta compiti, correggendo, secondo lo stato attuale il Ruolo già formato in esecuzione degli Ordini della Real Giunta de' 3. Marzo 1751.

2 Dovranno in tal Nota, o sia Ruolo descrivere il nome, e cognome di ciascheduno dei predetti Maschj viventi, ed anche il nome del loro Padre o sia vivo, o sia morto, a tenore della sottoscritta formola.

3 Affine di evitare le confusioni, o duplicazioni, che potessero seguire, dovranno principiare dal descrivere di Casa in Casa, e di Famiglia in Famiglia tutti quelli, che abitano nel Corpo della respettiva Terra, Borgo, o Villa ec., e successivamente passeranno a descrivere gli altri, che abitano nelle Cassine, Molini, o altri Luoghi situati fuori del Corpo della Terra, distinguendo ciascheduna Cassina, Molino, e Luogo col proprio nome, e notando sotto ciaschedun Luogo i respettivi Maschj, che vi abitano dell' età sopraferitta; secondo la esemplificazione fattane nella detta sottoscritta formola.

4 Dovranno descrivere in detto Ruolo tutti quelli, che hanno Casa aperta nel loro Territorio, non ostante che si trovassero assenti.

5 Dovranno similmente descrivere quei Cittadini, che abitano in Campagna, oltre il termine prefinito dalle Nuove Constituzioni, cioè quei Cittadini, che abitano in Villa più di venti giorni continui con la maggior parte della Famiglia dalla Festa di S. Martino fino alle Calende di Maggio seguente.

6 E dovranno avvertire di non omettere veruna Persona per qualsivoglia titolo, o pretesto di qualunque Privilegio anche Militare, o Esenzione, o Convenzione, o Consuetudine qualunque si sia; non dovendo gli Uffiziali delle Comunità farsi Giudici, nè Cognitori in alcun modo sopra tali pretensioni, ma dovranno includere nel Ruolo come sopra ordinato tutte le Persone viventi senz' alcuna distinzione, e tanto quelle, che pagano, quanto quelle, che non pagano i Carichi correnti della Comunità, purchè siano maschj, e abbiano l' età sopradescritta.

7 Terminato, che sarà di compilarsi il sopradetto Ruolo, resterà questo assieme con la presente Istruzione pubblicato in una Convocazione generale, la quale resterà intimata dai predetti Deputati dell' Estimo con preventivo avviso, e si terrà alla presenza loro con l' intervento del detto Cancelliere Delegato Provinciale, e vi averanno accesso tutti gli Uomini abitanti nella Comunità descritti, o da descriversi nel detto Ruolo, a tenore dei sopraespressi requisiti.

8 In

8 In tal Convocato dopo la debita rettificazione di esso Ruolo, tutti i Descritti, che si troveranno presenti all' Adunanza, dovranno fra loro alla pluralità delle Voci eleggere un Deputato, che si chiamerà Deputato per la Tassa Personale, purchè sia tale, che non pretenda Esenzione, nè abbia con la Comunità Debiti, nè Lite pendente, e sia maggiore di età, e capace legalmente dell' amministrazione, e non sia uno dei Deputati dell' Estimo Reale, nè il Cancelliere Delegato, nè l'Esattore della Comunità.

9 E dopo di ciò dovrà il Ruolo restar sottoscritto dai predetti Deputati dell' Estimo, o suoi Sostituti, e dal nuovo Deputato per la Tassa Personale, e dal predetto Cancelliere con l'attestato della sua pubblicazione a tenore della sottoscritta formola.

10 E finalmente il Cancelliere suddetto ritenendo ne' suoi atti il Ruolo originale per l' esecuzione degli ulteriori Ordini, trasmetterà immediatamente all' Uffizio del Censimento una copia autentica di esso per attenderne l' approvazione.

11 Chiunque dei descritti nel predetto Ruolo pretendesse Esenzione dalla Tassa Personale, potrà nell' occasione del detto Convocato presentare il suo ricorso al Cancelliere o in voce, o in iscritto, che l' istesso Cancelliere sarà tenuto a riceverlo, e prenderne nota a parte, e mandarla assieme col Ruolo alla Giunta; e non avendo potuto ciò eseguire nel detto Convocato, dovrà nel termine di un mese dal giorno di esso procurare, che resti presentato il suo ricorso alla Giunta del Censimento, o per mezzo dell' istesso Cancelliere Provinciale, o per qualunque altro mezzo, adducendo, e giustificando i suoi titoli, che nell' atto dell' approvazione dei Ruoli saranno esaminati, e resterà amministrata a ciascheduno pronta, e sommaria giustizia.

12 Resta incaricato specialmente il Cancelliere Provinciale nella formazione del detto Ruolo a fare le diligenze, e istanze Fiscali, che si convengono al benefizio della Comunità per assicurare l' integrità del Ruolo, tenendo lontano ogni sospetto di fraude, e di predilezione, e per far vive tutte le ragioni, che possono competere contro i pretendenti qualche Esenzione, nelle informazioni, che se ne dovranno trasmettere alla Giunta.

13 E si avverte generalmente tutti i Deputati, e loro Sostituti, che debbano, a tenore di quanto sopra vien disposto, aver parte nella compilazione del detto Ruolo, di usarvi ogni più scrupolosa esattezza, eseguendo puntualmente gli Ordini della presente Istruzione, poichè in caso di trasgressione incorreranno essi, e il loro Cancelliere nella perdita del loro Uffizio, e nella pena di scudi venticinque per ciascheduno da esigersi irremissibilmente, e da applicarsi per metà all' Accusatore segreto, o palese, e per metà al Regio Fisco. E quando si trovassero nei predetti Ruoli ommissioni occorse per malizia, o collusione dei predetti Ufficiali, essi incorreranno inoltre in pene corporali, secondo l' arbitrio della Giunta.

14 Si avverte, che il Ruolo sopradetto dovrà esser formato per ogni Comunità, secondo le intitolazioni delle Comunità istesse, che verranno trasmesse dalla Giunta, senz' attendere lo stato abusivo delle odierne separazioni, ma reputando per una Comunità sola, e formando un Ruolo solo per ogni Territorio, tale quale resterà ordinato dalla Giunta, e non altrimenti.

*Giuseppe Maria Tarantola Segretario.*

# FORMOLA
## Per eſeguire il Ruolo Perſonale.

**Comune di** **Pieve di**

*Ruolo dei Maſchj dagli Anni 14. alli 60. compiti, che di preſente abitano nel Territorio ſuddetto, compilato a tenore delle Iſtruzioni del dì 24. Maggio 1754. della Real Giunta del Cenſimento.*

NEL CORPO DELLA TERRA,
PARROCCHIA S. GIOVANNI.

1. Roſſi Pietro di Sebaſtiano
2. Pietro Silveſtro qu. Lorenzo
3. Lancia Ambrogio qu. Filippo
4. Travaglia Antonio qu. Criſtoforo
5. Ferrari Paolo di Marco
6. Onofri Carlo qu. Orazio
7. Gerondi Fauſtino di Ercole
8. Lunati Proſpero di Luca

ALLA CASSINA NUOVA, PARROCCHIA SUDDETTA.

9. Negri Pietro qu. Antonio
10. Negri Gaſpare di Pietro
11. Negri Marco di Pietro

AL MOLINO VECCHIO, PARROCCHIA S. PIETRO.

12. Stanga Bernardo qu. Giovanni
13. Del Peſce Giovanni qu. Tadeo
14. Albè Innocenzo di Ceſare

*Il preſente Ruolo firmato da noi ſottoſcritti è ſtato pubblicato, ed approvato in queſto noſtro Comune il giorno a tenore delle Iſtruzioni della Real Giunta del Cenſimento del detto dì 24. Maggio 1754.*

Io N. N. Deputato dell' Eſtimo atteſto quanto ſopra.
Io N. N. Deputato dell' Eſtimo atteſto quanto ſopra.
Io N. N. Deputato dell' Eſtimo atteſto quanto ſopra.
Io N. N. Deputato per la Taſſa Perſonale atteſto quanto ſopra.
Io N. N. Cancelliere Delegato atteſto quanto ſopra.

*Si avverta di non tralaſciar mai il Nome del Padre dei Deſcritti o vivente, o morto che ſia, e in caſo di ſimilitudine di Nomi ſi uſi il Sopranome, o altro diſtintivo per fuggir le confuſioni.*

*Si avverta di laſciar bianca la terza Colonna, che ſi riſerva per notarci gli Eſenti, che ſaranno dichiarati tali dalla Giunta.*

# ISTRUZIONE

*Della Real Giunta del Censimento ai Deputati dell'Estimo di ciascheduna Comunità per formare un Ruolo dei Mercanti, e Artefici, da servire alla Tassa Mercimoniale,*

*Approvata per Decreto di essa Giunta del dì 25. Maggio 1754.*

1 I Deputati dell'Estimo nell'occasione, che rinnoveranno il Ruolo Personale di ciascheduna Comunità in esecuzione delle nostre Istruzioni del dì 24. corrente, dovranno dal detto Ruolo Personale comprensivo di tutte le Teste Masculine estrarre un Ruolo particolare, in cui registreranno il nome, e cognome di tutti i Maschj di età dagli anni 18. compiti fino alli 60. compiti, che esercitano qualche sorta di Traffico, o hanno qualche arte, o fanno qualche professione più lucrativa di ciò, che porti la comune industria di un semplice Bracciante.

2 Nella formazione di questo Ruolo dovranno avvertire di tenere esclusi in primo luogo tutti i Lavoratori del Terreno, quando non esercitino alcun traffico. In secondo luogo tutti i Padroni del Terreno, quando similmente non esercitino alcun Traffico. In terzo luogo tutti gli Affittuarj, quando siano insieme Affittuarj, e Agricoltori, e coltivino il Terreno con le loro mani, e parimente non esercitino altro Traffico; poichè gli Affittuarj, che prendono l'impresa di far lavorare il Terreno con le opere altrui, debbono collocarsi in questo Ruolo per ragione di questo istesso Mercimonio, che fanno sopra le opere degli Agricoltori, e sopra la vendita dei Frutti. In quarto luogo tutti i Braccianti giornalieri, che non hanno altra arte, che quella di lavorare il Terreno, o trasportar terra, e altri pesi, quando trovano chi si voglia valere dell'opera loro. In quinto luogo tutti i Garzoni di Massari, o Fittabili, o Bergamini, tutti i Servitori Domestici, e tutti i Garzoni delle Botteghe, intendendo per tali tutti quelli, che non lavorano per conto proprio, ma per conto di Maestro, o Padrone, che mediante un soldo giornaliero, si appropria il benefizio delle loro opere; E in sesto luogo tutte le Femmine, e i Maschj minori degli anni diciotto compiti, e maggiori degli anni sessanta compiti, e generalmente tutti quelli, che non debbono secondo gli ordini esser descritti nel Ruolo Personale.

3 Gl' Istitori, cioè quelli, che esercitano il Mercimonio per altrui conto, saranno descritti nel Ruolo ogni qual volta i loro Principali non abbiano i requisiti necessarj per esservi descritti, per essere o Donne, o Pupilli, o Vecchj, o Forestieri, o per altre cause. Quando poi sia descritto il Principale, l' Istitore potrà passare sotto nome di Garzone, e tenersi esente, quando non sia Istitore, e Socio nell' istesso tempo.

4 E generalmente, ritenute le sopradette esclusioni, tutto il rimanente delle Persone, che hanno qualche artifizio, o fanno qualche sorta di Traffico per sè, o per altri, o in frutti del Terreno, o in Bestiami, o in Merci, o in Manifatture, o in Denari, o in qualunque altro genere di Contrattazione, onde provenga un lucro industriale, o si procurano con l'impiego personale delle loro opere qualche guadagno maggiore di ciò, che possa lucrare un semplice Bracciante giornaliero, dovranno registrarsi in questo Ruolo Mercimoniale, e perchè resti osservata in tal registra-

sero ammissibili, l'affare si parteciperà alla Giunta con le informazioni degli uni, e dell' altro.

11 In detto giorno del Convocato il Ruolo resterà fissato nel modo, che i Deputati suddetti dell' Estimo crederanno giusto, e delle instanze di chi si sentisse aggravato, siccome delle instanze del Cancelliere Delegato per l'interesse della Comunità, quando non siano state ammesse, se ne farà relazione alla Giunta per via di annotazione a parte, senza che resti turbato l'ordine del Ruolo.

12 E finalmente tutti i Descritti in detto Ruolo, che si troveranno presenti all' Adunanza, dovranno fra di loro alla pluralità delle voci eleggere un Deputato, che si chiamerà Deputato per la Tassa Mercimoniale, purchè sia tale, che non pretenda esenzione, nè abbia con la Comunità debiti, nè lite pendente, e sia maggiore di età, e capace legalmente dell' amministrazione, e non sia uno dei Deputati dell' Estimo, nè quello della Tassa Personale, nè il loro Cancelliere Delegato, nè l'Esattore della Comunità.

13 Finalmente dovrà detto Ruolo restar sottoscritto da' sopradetti Deputati dell' Estimo, e dal nuovo Deputato per la Tassa Mercimoniale, e dal predetto Cancelliere, con l'attestato della seguita pubblicazione, a tenore dell' infrascritta formola, e il Cancelliere suddetto, ritenuto l'originale negli atti, ne trasmetterà copia autentica alla Giunta assieme con tutti i Ricorsi, e informazioni, che fossero a quello relativi, per attenderne l'approvazione.

14 Dovranno avvertire i detti Deputati di non omettere veruna Persona, che abbia i requisiti sopra enunziati per qualsivoglia titolo, o pretesto di qualunque Privilegio anche Militare, o Esenzione, o Convenzione, o consuetudine qualunque si sia; non dovendo gli Ufficiali delle Comunità farsi Giudici, nè Cognitori in alcun modo sopra tali pretensioni, ma chiunque dei Descritti nel predetto Ruolo pretendesse esenzione dalla Tassa Mercimoniale, dovrà nel termine di un Mese dopo il giorno del Convocato presentare il suo Ricorso alla Giunta del Censimento, adducendo, e giustificando i suoi titoli, quando non gli abbia addotti, e giustificati nel Convocato istesso, e presentati al Cancelliere per rimettersi alla Giunta medesima, dalla quale nell' atto dell' approvazione de' Ruoli saranno esaminati, e sarà amministrata a cialcheduno pronta, e sommaria Giustizia.

15 Tutti quelli, che hanno Casa aperta nelle Comunità, e che possono esser descritti al Ruolo Personale di essa, secondo gli ordini, debbono essere descritti anco nel Ruolo Mercimoniale, contuttochè esercitino i loro Mercimonj fuori del recinto della Comunità, di cui sono abitanti, considerando noi questo Ruolo Mercimoniale per un accessorio del Ruolo Personale.

16 I Deputati suddetti, e il Cancelliere Provinciale restano incaricati della puntuale esecuzione di questo Ruolo Mercimoniale sotto gl' istessi obblighi, e sotto le istesse pene comminate con la nostra Istruzione del dì 24. corrente, che tratta della formazione del Ruolo Personale; alla quale dovrà aversi in tutte le cose compatibili una congrua relazione.

*Giuseppe Maria Tarantola Segretario.*

# *Sig. Cancelliere.*

*UNita alla presente riceverà V. S. una nota delle Case di propria abitazione esistenti in codesta Comunità di estratta dai nostri Registri della Seconda Stazione, e segnata coi numeri della Mappa, e della Tavola d' estimo dell' istessa Comunità.*

*Ella concerterà coi Deputati dell' Estimo della predetta Comunità, ovvero coi loro Sostituti in essa abitanti, una giornata per trasportarsi unitamente con essi nel Territorio suddetto a visitare tutte le Case descritte nella suddetta nota, e in tal visita dovranno eseguire le seguenti due operazioni.*

*In primo luogo dovranno separare le Case, che servano di abitazione ordinaria ai proprj Padroni da quelle, che servano a uso di Villa a' Padroni, che ordinariamente abitano altrove: E per fare questa distinzione, nei casi dubbiosi con qualche regola certa, dovranno osservare se i Padroni delle Case abitano talmente nella Comunità, che siano sottoposti, secondo gli Ordini, alla Tassa Personale della Comunità medesima; o se almeno vi potessero esser sottoposti per ragione dell' abitazione, quando si trovi che di fatto per Privilegio, per convenzione, o per abuso non paghino la detta Tassa; poichè se le Case appartengono a' Padroni descritti alla Tassa Personale di altre Comunità, potranno le loro abitazioni considerarsi per accidentali, e notarsi per Ville; se poi il Padrone paga, o dovrebbe pagare la Tassa Personale nella Comunità medesima, in tal caso la sua Casa si deve segnare come abitazione ordinaria.*

*Se la Casa sarà appartenente a più Fratelli, o Condomini, parte de' quali siano assenti, e parte vi abitino ordinariamente, dovrà registrarsi nella Classe dell' abitazione ordinaria. E l' istesso dovrà farsi anco nel caso, che il Padre di famiglia sia assente, e l' abitazione si goda dalla di lui famiglia.* Se-

# FORMOLA

## *Comune di*

*Nota delle Caſe, che nella Tavola del nuovo Eſtimo reſtano annotate di propria abitazione, e marcate nella Mappa della ſeconda Stazione con li numeri come ſegue.*

| Num. della Mappa di ſeconda Stazione. | POSSESSORE | Villa | Caſa di abitazione ordinaria | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 262... | Ferrario Conte Ceſare qu. Antonio. | 262.. | ....... | ..... |
| 263... | Bonetti Franceſco qu. Pietro. .... | ...... | 263... | Seconda. |
| 265... | Carcano Marcellino qu. Giovanni.. | ..... | 265... | Terza. |
| 270... | Morani Marcheſe Paolo q. Andrea. | 270.. | ...... | .... |
| 271... | Pecchio Don Silvio qu. Ambrogio. | ..... | 271... | Prima. |
| 273... | Gianoli Pietro qu. Tommaſo..... | 273.. | ...... | ..... |
| 281... | Pallavicino Nicola qu. Stefano.... | ..... | 281... | Seconda. |
| 282 (1) | Monti Girolamo qu. Giuſeppe .... | 282.. | ...... | .... |
| 282 (2) | Ramelli Pietro qu. Benedetto..... | ..... | 282... | Terza. |
| 285... | Torelli Ignazio qu. Criſtoforo..... | ..... | 285... | Prima. |

*La ſopraſcritta Nota è ſtata fatta nel dì da noi ſottoſcritti con tutte le conſiderazioni ordinate dalla Real Giunta del Cenſimento nella Lettera Circolare del dì* 30. *Maggio* 1754.

( N. N. primo Deputato dell' Eſtimo.
Sott. ( N. N. Deputato come ſopra.
( N. N. Deputato come ſopra.

*Sott. N. N. Cancelliere Delegato.*

# *Sig. Cancelliere.*

*MI conviene sapere con tutta sollecitudine in qual tempo codesta Comunità di*

*compresa nella sua Delegazione abbia fatto l'ultimo saldo col suo Esattore, siccome se di questo ultimo saldo, o liberazione abbia fatto Istrumento, o altra Scrittura pubblica, o privata, e nelle mani di chi tale Scrittura al presente si ritrovi.*

*Queste istesse notizie, che le chiedo per l'ultimo saldo, le desidero anco per i due altri antecedenti, sicchè è necessario, che ella m' informi esattamente sopra i tre ultimi saldi di codesta Comunità.*

*Vorrei altresì sapere se i Quinternetti delle Imposte, o Riparti fatti dall' anno 1733. inclusivamente fino al presente si ritrovano tutti nell' Archivio di codesta Comunità in buon' ordine, e quando non vi siano tutti, per quale anno si ritrovino, e per quale anno manchino, e se i mancanti possono essere in mano di terze private Persone, e di quali.*

*Quando al ricevere della presente le Scritture Comunali siano passate, e si ritrovino alla sua custodia, ella mi potrà fare subito, e facilmente la richiesta informazione, e basterà solo che ella ricerchi le notizie, che le mancano dai Sindaci, ed Uomini più pratici della Comunità, per potermi dar conto di ciò, che dal suo Archivio non risultasse.*

*Quando poi le Scritture Comunali non si ritrovino per ancora alla sua custodia, in tal caso ella in vigore della presente ricerchi il Cancelliere particolare della Comunità, e l' Archivista, o altro Uffiziale, che avesse, o dovesse avere in custodia le scritture pubbliche, e incarichi il medesimo di rispondere in iscritto ai quesiti della presente Lettera, avvertendo di esigere una risposta precisa, acciò si sappia su-*

*ſubito dove ſiano le predette Scritture, e chi ne ſia il debitore, e ſarà cura ſua di mandarmi la predetta riſpoſta con tuttte quelle notizie, che ella crederà a propoſito.*

*E ſe ella non trovaſſe le predette ſcritture appreſſo il Cancelliere, o Archiviſta, o altro Uffiziale a ciò deſtinato, in tal caſo ella aduni i Reggenti attuali della Comunità, e gli obblighi a dare una riſpoſta ſottoſcritta da qualcheduno di loro, che ſoddisfaccia alle richieſte della preſente Lettera, procurando ſopra tutto di porre in chiaro l'eſiſtenza delle ſopranominate Scritture, e la Perſona, che le conſerva appreſſo di ſe, per attendere in appreſſo gli ulteriori ordini, che relativamente alle medeſime le ſaranno partecipati.*

*E quì deſiderandole dal Cielo ogni maggior felicità, reſto*
*Di V. S.* *Milano* 8. *Giugno* 1754.

*Aff.*
*Pompeo Neri.*

# *Sig. Cancelliere.*

*Essendo stato pubblicato dalla nostra Giunta un' Editto in data del dì* 8. *del corrente riguardante la notificazione da farsi da chiunque pretenda di aver Crediti colle Città, Provincie, Congregazioni, Terre, e Comunità dello Stato, glie ne rimetto quì annesso un' Esemplare in foglio aperto per ciascheduna Comunità della sua Delegazione, ed altri due Esemplari a libretto destinati per lei.*

*I primi, subito che gli saranno pervenuti, ella li farà affigere in ognuna delle sopradette Comunità nel luogo consueto a pubblica notizia, prendendo la Relazione del giorno preciso, in cui a Comune per Comune saranno affissi, procurando, che ciò segua colla maggior sollecitudine, giacchè resta assegnato un termine ai Creditori a fare le loro Notificazioni, la scadenza del quale è importante a sapersi con precisione, e perciò queste Relazioni ella me le rimetterà con tutta esattezza, perchè si possino qua conservare.*

*I due Esemplari a libretto ella li conserverà nel suo Archivio unitamente all'altre Scritture del Censimento confidate alla sua custodia.*

*Se dopo la pubblicazione del suddetto Editto le verranno presentate Notificazioni, o Documenti dai rispettivi Creditori in sequela del disposto nel medesimo Editto, ella doverà riceverli, e spedirmeli con sicura occasione, procurando in ciò di usare ogni maggior diligenza per scansare gli accidenti dello smarrimento.*

*E quì desiderandole dal Cielo ogni maggior felicità, resto*

*Di V. S.* *Milano* 8. *Giugno* 1754.

*Aff.mo*
*Pompeo Neri.*

Per la Notificazione de' Crediti verso i Pubblici.

MARIA THERESIA, Dei gratia Romanor. Imperatrix, Regina Hungariæ, Bohemiæ &c., Archidux Austriæ &c., Dux Mediolani &c.

Onvenendo al bene di questi fedelissimi Popoli, ai quali sono dirette le Clementissime Intenzioni dell' Augustissima Imperatrice Nostra Signora, che nella pubblicazione del nuovo Censimento siano così regolate le cose, che pronta e facile possa esserne l'esecuzione, e considerando Noi, che alcuni Debiti, de' quali è gravato questo Stato di Milano potrebbero servire in diversi luoghi di ritardo alla predetta giusta, e facile esecuzione; affine di prevenire i disordini in tempo debito con le opportune provvidenze, siamo venuti nel sentimento di pubblicare il presente Editto.

Col quale espressamente ordiniamo, e comandiamo a tutti quelli, che pretendono aver Crediti con qualunque Città, e Provincia, e con le Congregazioni degl' Interessati Milanesi, e dei Liberati della Città di Cremona, come pure con qualunque Terra, e Comunità dello Stato consistenti in Capitali fruttiferi, o infruttiferi, o in prestazioni annue, o di qualunque altra specie, nessuna eccettuata, debbano nel tempo, e termine di tre Mesi da decorrere dal giorno della pubblicazione del presente Editto notificarli alla nostra Giunta del Censimento in Milano nell'Officio dei Riparti Comunali, oppure nelle Provincie nelle mani de' Cancellieri Delegati, con esprimere la quantità del Capitale, e dell' Interesse, quando sia stato convenuto, o la quantità dell' annua prestazione, e con esprimere il tempo del Contratto, e le cause, per cui il debito è creato, e producendo l'Istrumento giu-

stificante la loro pretensione, e in mancanza dell' Istromento, adducendo le cause, per cui questo non possa prodursi, e le altre prove equivalenti, che possono di ragione addursi per legittimare il Credito.

Poiche detto termine spirato, procederà immediatamente la nostra Giunta alla disamina de' predetti Crediti notificati, per averne quella considerazione, che conoscerà di giustizia, e passare a quelle ulteriori disposizioni, che saranno più compatibili col sistema del nuovo Censimento, ritenendo intanto irremissibilmente in sospeso tutti quelli, i quali non saranno stati notificati dentro al termine prescritto, al qual fine si daranno gli ordini opportuni, acciocchè non possino per il pagamento essere collocati nelle Imposte sì Civiche, che Provinciali, e Comunitative tanto relativamente al capitale, quanto agli interessi.

E volendo, che il presente nostro Editto pervenga all' universal notizia di tutti, nè vi sia chi possa allegarne ignoranza, ordiniamo, e comandiamo, che sia questo pubblicato ne' luoghi soliti di questa Capitale con le consuete solennità, ed altresì in tutte le altre Città, Terre, e Comunità di questo Stato, incaricando tutti i Podestà, Jusdicenti, e altri Ufficiali, ai quali si appartiene, di farlo affiggere, e pubblicare nei consueti respettivi luoghi, e di collocarlo nei Registri dei loro Tribunali, e di rimettere la relazione di aver eseguito tal Ordine alla nostra Giunta nel termine di giorni trenta dalla infrascritta data.

Milano 8. Giugno 1754.

**Il Presidente, e Consiglieri della Real Giunta del Censimento dello Stato di Milano.**

*Giuseppe Maria Tarantola Segretario.*

*Sig. Cancelliere.*

*PEr eseguire più facilmente il Registro delle Case di propria abitazione ordinato con la mia Circolare de' 30. Maggio prossimo passato, e perchè la formazione delle Squadre delle predette Case si faccia in ciascheduna Comunità con la dovuta regolarità, trovo necessario avvertirla come la Giunta ha divise tutte le Comunità dello Stato in quattro Classi, e che in ciascheduna Comuuità si deve formare la Prima, la Seconda, e la Terza Squadra delle predette Case, regolandosi dalla maggiore, o minor quantità delle Pensioni, che secondo l' uso del luogo probabilmente se ne ricaverebbe se fossero affittate a tenore della seguente Tariffa.*

*Nei Comuni della Quarta Classe si formerà la Terza Squadra con le Case, che non potrebbero probabilmente passare per l' Affitto annuo la soma di lire 20., la Squadra Seconda di quelle che non passerebbero lire 40., e la Prima Squadra di quelle, che passerebbero le dette lire 40. fino a qualunque maggior somma.*

*Nei Comuni della Terza Classe la Squadra Terza deve esser formata delle Case, che non passerebbero le lire 40., la seconda di quelle, che non passerebbero le lire 80., e la prima di quelle da lire 80. in su fino a qualunque maggior somma.*

*Nei Comuni della Seconda Classe si collocheranno in Terza Squadra quelle, che non passerebbero lire 60., in Seconda Squadra quelle, che non passerebbero lire 120., e in prima quelle da lire 120. in su fino a qualunque maggior somma.*

*Nei Comuni della Prima Classe si collocheranno nella Terza Squadra quelle, che non passerebbero le lire 80., in seconda quelle, che non passerebbero lire 160., e in prima quelle da lire 160. in su fino a qualunque maggior somma*

*Dalla retroscritta specificazione ella resterà informata in qual Classe si trovi costituita ciascuna Comunità della sua delegazione, e perciò ella averà una regola certa per formare le Squadre in ciaschedun luogo, alla quale ella dovrà uniformarsi, correggendo anco le operazioni, che al ricevere della presente ella avesse fatto, quando le trovasse aver fatte con regola diversa dalla prescritta nella presente Istruzione.*

*E qui desiderandole dal Cielo ogni maggior felicità, resto*

*Di V. S.* *Milano 20. Settembre 1754.*

*Aff.mo*

*Pompeo Neri.*

*Le Comunità della ſua Delegazione ſon claſſate nella ſeguente maniera.*

| Claſſe Prima | Claſſe Seconda | Claſſe Terza | Claſſe Quarta |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |

*Sig. Cancelliere*.

PEr facilitare la risoluzione dei dubbj, che s' incontrano in diverse Comunità dello Stato nella formazione delle Squadre, in cui deve restar diviso il Ruolo Mercimoniale a forma dell' Istruzione de' 25. Maggio prossimo passato, credo opportuno di dare a V. S. una preventiva notizia della Tariffa, che è stata proposta all' approvazione della Giunta per servire di regolamento alla Tassa Mercimoniale. Si dividono adunque in detta Tariffa le Comunità di questo Dominio in 4. Classi a proporzione dello stato più, o meno florido, in cui si trova il loro Mercimonio, e in ciascheduna Comunità deve formarsi la Prima Squadra dei più ricchi, la Seconda dei mediocri, e la Terza dei più poveri, descritti al detto Ruolo relativamente ai loro lucri Mercimoniali.

## Nelle Comunità della Prima Classe.

La Prima Squadra si propone, che debba pagare lir. 32.—.—
La Seconda Squadra ———————— lir. 16.—.—
La Terza Squadra ———————— lir. 8.—.—

## Nelle Comunità della Seconda Classe.

La Prima Squadra ———————— lir. 24.—.—
La Seconda Squadra ———————— lir. 12.—.—
La Terza Squadra ———————— lir. 6.—.—

## Nelle Comunità della Terza Classe.

La Prima Squadra ———————— lir. 16.—.—
La Seconda Squadra ———————— lir. 8.—.—
La Terza Squadra ———————— lir. 4.—.—

## Nelle Comunità della Quarta Classe.

La Prima Squadra ———————— lir. 8.—.—
La Seconda Squadra ———————— lir. 4.—.—
La Terza Squadra ———————— lir. 2.—.—

*Con tali notizie, quando occorrerà dubbio, se alcun Descritto meriti di esser collocato in Prima, o in Seconda, o in Terza Squadra, il dubbio facilmente si potrà sciogliere dalle persone deputate alla formazione del Ruolo, giacchè dalle cognizioni locali, che non potranno loro mancare, si accerteranno se il Descritto, di cui si tratta, sia capace di pagare relativamente ai suoi lucri Mercimoniali la Tassa maggiore, la mediocre, o l' infima, secondo la Tariffa della propria Comunità.*

*E perchè non le resti ignota la classazione delle Comunità comprese nella sua delegazione, le ne aggiungo in piedi della presente la notizia, con la quale spero, che ella sarà a portata di somministrare li schiarimenti necessarj a qualunque dubbio occorra sopra la formazione delle predette Squadre.*

*In tutti gli altri dubbj, che relativamente alla formazione del Ruolo Mercimoniale sono stati eccitati, e possono insorgere, ella ritterrà per regola generale nei Ruoli di quest' anno, che in dubbio bisogna descrivere tutti quelli, di cui si dubita, e formare i riglievi a parte, che rappresentino le ragioni di dubitare, poichè dall' aggregato di tutti questi rilievi la Giunta prenderà i lumi necessarj per gli anni successivi, e si riserva di dare a suo tempo un supplemento d' Istruzione, che decida i casi dubbiosi, e faciliti per quanto sarà possibile questa operazione.*

*E qui desiderandole dal Cielo ogni maggiore felicità, resto*

*Di V. S.* ——— *Milano 23. Settembre 1754.*

*Aff.mo*

*Pompeo Neri.*

*Le Comunità della sua Delegazione si trovano classate nella seguente maniera*

| Classe Prima | Classe Seconda | Classe Terza | Classe Quarta |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |

*Convenendo provvedere più che sia possibile agli errori d'Intestazione, che non ostante le molte diligenze usate fussero rimasti nelle Tavole dell'Estimo pubblicate, e dare un certo ordine ai rilievi, che sopra tali errori, o veri o suposti si fanno dai Cancellieri Delegati saltuariamente con metodi differenti, e con molta confusione, ed essendo opportuno di avere nell'Uffizio nostro la notizia di tali rilievi ordinatamente, e con la debita chiarezza, e prima che resti chiusa la scrittura de' Catastri, a cui si stà lavorando; perciò si è stimato necessario, che Ella formi uno Spoglio di ciascheduna Tavola pubblicata nella sua Delegazione a Possessore per Possessore, estraendo sotto ciascheduno nome le partite d'Estimo descritte in suo Conto, il quale Spoglio, o Estrato Ella dovrà fare colle seguenti avvertenze.*

*Primo. Ad ogni Possessore descriverà la sua partita in foglio separato, cosicchè l'Estrato resti formato di tanti foglj distinti, quanti sono li diversi Possessori descritti nella Tavola.*

*Secondo. Quando si trovi descritto uno stesso Possessore or come Proprietario, ed ora come Livellario, questo s' annoterà sullo stesso foglio, registrandogli prima tutta la partita, che possiede con pieno dominio, poi la partita goduta a Livello.*

*Terzo. In ogni foglio annoterà prima il Comune, poi il Nome del Possessore, e successivamente tutti li suoi Beni distinti a pezzo per pezzo, con il Numero, Perticato, e Valor Capitale, come dimostra l'Esemplare, segnato* A.

*Quarto. Nella seconda Stazione alle Case d'affitto, Molini ec., dove nella Tavola è distinto il Valore del Perticato dal Volore del Fitto, dovrà farne la somma, e descriverli nell'Estratto in una sola partita, per esempio, nella Tavola è detto:*

Num. 315. Casa d'affitto ——————— Pert. 1. Scudi 10.
E più per fitto ——————————— Scudi 70.

*dovrà dire nello Spoglio:*

Num. 315.——————————————— Pert. 1. Scudi 80.

*Quinto. Per eseguire un tal Estratto osserverà per metodo di principiare dal Possessore descritto al Num.* 1. *della Tavola, e dopo annotati in detto foglio tutti li pezzi ad uno, ad uno del medesimo Possessore nel Num.* 1., *descriverà in altro foglio tutte le partite del Possessore al Num.* 2., *e così progressivamente finchè restino estratti tutti li Possessori con tutte le partite descritte nella Tavola.*

*Sesto. Riportando dalla Tavola sul foglio dell' Estratto ogni pezzo lo marcherà con un picolo segno di lapis in margine della Tavola per evitare le omissioni, o duplicati.*

*Settimo. Dopo che, come sopra, saranno estratti dalla Tavola tutti li Possessori, e conseguentemente resterà fatto lo Spoglio di tutte le partite descritte nella Tavola, si farà la somma delle partite estratte in ogni foglio, per sapere il totale di ciascheduno Possessore.*

*Ottavo. Eseguito quanto sopra, si porranno li detti foglj sciolti per ordine alfabetico, cioè il Possessore* A. *sarà il primo, il* B. *sarà il secondo, il* C. *il terzo ec., e raccolti li foglj con tal ordine, marcherà in angolo il primo foglio col Num.* 1., *il secondo col Num.* 2., *il terzo col Num.* 3., *e così ec.*

*Nono. Farà poi un secondo Estratto in altro foglio, nel quale annoterà tutti li Possessori colla somma totale della sua partita, ritenendo nella descrizione l'ordine alfabetico come sopra, come dimostra l' Esemplare segnato* B.

*Decimo. Per ultimo sommerà anche detto foglio, in cui resteranno annotati tutti li Possessori con tutte le partite della Tavola. Se la somma totale risulterà eguale a quella della Tavola, l' opera resterà perfezionata; se poi la somma non incontrasse, dovrà di nuovo riscontrare li foglj estratti colla Tavola, per correggere gli equivoci occorsi ne' medesimi Estratti, sinchè restino rettificati colla suddetta eguaglianza delle somme.*

*Undecimo. Se nel fare il predetto Spoglio incontrerà qualche errore d' Intestazione seguito nel Conto di un Possessore, la scrittura della Tavola non dovrà alterarsi, e si registrerà tale quale si trova nel Conto di esso Possessore; ma dopo sommato, e chiuso il suo Conto, si dovrà nel foglio ad esso appartenente per modo di annotazione collocare tutti gli errori, che la diligenza di chi fa lo Spoglio avesse scoperti nella Tavola suddetta, come dimostra l' annessa formola segnata* A., *perchè in Uffizio se ne possa aver riguardo, ed intestare giustamente la scrittura de' Catastri.*

*Quando Ella avrà terminata la predetta Operazione sarà sua cura di rimeterla all' Uffizio con tutta sollecitudine.*

*E qui desiderandole dal Cielo ogni maggior felicità, resto*

*Di V. S.* *Milano* 30. *Settembre* 1754.

*Aff.mo*

*Pompeo Neri.*

A

*Comune di*

Passalacqua Gaudenzio qu. Marco

| Numeri | | Quantità | | Valor Capitale | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| in Mappa | Sub-alterni | Pertiche | Tavole | Scudi | Lire | Ottavi |
| 1 | | 2 | — | 8 | — | — |
| 8 | | 23 | 12 | 188 | — | — |
| 11 | | 5 | 20 | 37 | 5 | 4 |
| 25 | | 5 | 12 | 35 | 4 | 4 |
| 28 | | 3 | — | 19 | 3 | — |
| 76 | 1 | 9 | 19 | 63 | 3 | 7 |
| | 2 | 39 | 5 | 176 | 2 | 5 |
| 84 | | 3 | 4 | 14 | 1 | 4 |
| 111 | | 3 | 8 | 15 | — | — |
| 160 | | 3 | 3 | 14 | — | 3 |
| 188 | | 10 | — | 65 | — | — |
| 355; | | 2 | 6 | 20 | 1 | 6 |
| 365 | 4 | — | 14 | 6 | — | 6 |
| | 8 | — | 6 | 18 | 5 | 2 |
| 375 | | 3 | — | 138 | 5 | 2 |
| 377 | | 3 | 1 | 31 | 5 | 5 |
| | | 117 | 14 | 853 | 4 | — |

N. 25. Descritto nella Tavola Passalacqua *Girolamo* qu. Marco, deve intestarsi Passalacqua *Gaudenzio* qu. Marco.

N. 111. Descritto Passalacqua *Francesco*, qu. Marco, deve intestarsi Passalacqua *Gaudenzio* qu. Marco.

N. 375. Descritto *Pasqualone* Gaudenzio qu. Marco, deve intestarsi *Passalacqua* Gaudenzio qu. Marco.

N. 377. Descritto nella Tavola Passalacqua Gaudenzio *qu. Carlo*, deve intestarsi Passalacqua Gaudenzio *qu. Marco*.

Alle volte accade, che i Terreni, per esempio di Paolo Camillo Grazini, si trovano per inavvertenza intestati parte nel predetto nome di Paolo Camillo Grazini, e parte in nome di Paolo Grazini, e parte in nome di Camillo Grazini, il che rende confusione, perchè si credono trè Possessori diversi, e se gli dovrebbero aprire nella Scrittura de' Catastri trè Conti separati, quando in verità non è che un Possessore solo, in nome del quale deve formarsi un Conto solo. Perciò si procuri di togliere, per quanto è possibile, tutte queste, e simili ambiguità, annotando in fine della partita di ciaschedun Possessore tuttociò, che può contribuire alla chiarezza, e alla correzione precisa della Scrittura.

Rispetto poi alle partite delle Abazie, Beneficj, Cappellanie, Luoghi Pii, e simili degli Ecclesiastici, essendochè dai Comunisti in diverse Comunità sono state malamente intestate, per non avere essi osservate le Instruzioni del 20. Aprile 1751., perciò si avvertirà di rilevare tali Intestazioni in fine delle rispettive loro partite col giusto titolo a norma delle suddette Instruzioni. E per maggiore intelligenza si dà l'esempio seguente:

Nel Comune di Castelletto, si trova la Cappellania all'Altare di San Carlo nella Chiesa Parrocchiale di Castelletto, al presente Cappellano il Rev. Prete Antonio Macchio, che possiede li sottonotati Pezzi di Terra, li quali da' Comunisti nella Tabella delle nuove Intestazioni sono stati intestati come segue:

N. 4. Benefizio nella Chiesa di Castelletto — — Pert. 10. —
7. Chiesa di Castelletto — — — Pert. 8. —
10. Rev. Prete Antonio Macchio — — Pert. 15. —
11. Benefizio del Prete Antonio Macchio — — Pert. 4. —
13. Altare di San Carlo in Castelletto — — Pert. 6. —

Perciò unita tutta la sua partita in fine si farà il rilievo, qualmente tutti li suddetti Pezzi di Terra sono di un solo Possessore, e devono essere intestati = *Cappellania all' Altare di S. Carlo nella Chiesa Parrocchiale di Castelletto, al presente Cappellano il Rev. Prete Antonio Macchio*.

*Comune di*

| Possessori | Quantità | | Valor Capitale | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Pertiche | Tavole | Scudi | Lire | Ottavi |
| Abbazia de' SS. Pietro, e Paolo di Viboldone . . . | 11 | 6 | 95 | 5 | — |
| Alfieri Pietro Paolo qu. Gio. | 22 | 5 | 64 | 3 | 2 |
| Suddetto Livellario dell' Abazia suddetta . . . . . | 8 | — | 30 | 2 | 2 |
| Bianchi Giuseppe qu. Francesco . . . . . . . . | 1 | 9 | 15 | 4 | 7 |
| Canobbio Carlo qu. Gottardo . . . . . . . | 147 | 8 | 548 | 3 | 7 |
| Fontana Carlo qu. Cesare . | 58 | 22 | 337 | 4 | 7 |
| Galliani Matteo qu. Santino. | 637 | 3 | 3078 | 5 | 2 |
| Lanzavecchia Giovanni qu. Martino . . . . . . . | 332 | 22 | 1620 | 3 | 7 |
| MM. de' SS. Pietro, e Paolo di Milano . . . . . . | 1162 | 9 | 5546 | 1 | 2 |
| Migliavacca Pietro, e Fratelli qu. Tadeo . . . . . | 51 | 6 | 141 | — | 4 |
| Olgiati Conte Carlo qu. Luigi . . . . . . . . | 34 | — | 219 | 1 | 7 |
| Passalacqua Gaudenzio qu. Marco . . . . . . . . | 117 | 14 | 853 | 4 | — |
| Rossi Carlo Giuseppe qu. Maurizio . . . . . . . | 16 | 6 | 48 | 5 | 2 |
| Sangallo Stefano qu. Bernardo . . . . . . . . | 20 | 9 | 119 | 5 | — |
| Terzago Conte Cesare qu. Onorio . . . . . . . . | 189 | 14 | 122 | 4 | 7 |
| Villa Matteo qu. Angiolo. | 58 | 1 | 548 | 2 | 1 |
| Suddetto Livellario dell' Abazia de' SS. Pietro, e Paolo di Viboldone . . . | 12 | 23 | 214 | 2 | 2 |
| Zeno Marc' Antonio qu. Alessandro . . . . . . . | 181 | 23 | 621 | 5 | 1 |
| Totale del Territorio | 3063 | 12 | 14228 | 5 | 4 |

*Considerando la nostra Giunta, che le diverse Capitolazioni, che si fanno presentemente dalle Comunità di questo Stato co' loro Esattori, rendono generalmente troppo dispendiosa l' esazione de' Carichi, e che le Comunità medesime si trovano spesse volte aggravate da Patti lesivi, e usurarj a favore degli Esattori, col pretesto di sovvenzioni non necessarie, o di altre mendicate ragioni, ha creduto perciò indispensabile di ordinare la formazione di un Progetto di Capitoli generali da servire alla deliberazione delle Esattorie di tutte le Comunità dello Stato.*

*In questo Progetto si è pensato di raccogliere tutti i Patti più giusti, e più prudenti, che si trovano praticati nelle Esattorie meglio regolate, e di abolire tutti i pesi onerosi, e lesivi dell' interesse delle medesime Comunità, circoscrivendo generalmente la spesa dell' esazione dentro a' limiti più discreti, e togliendo ogni pretesto alle sovvenzioni in tutti i casi, che non sono di necessità estrema, coll' idea di sottoporre indistintamente tutte l' Esattorie delle Comunità a un' istesso regolamento, senza permettere in avvenire le arbitrarie, e fortuite variazioni, che secondo la pratica presente rendono troppo sensibile a' Contribuenti il peso dell' esazione, e talvolta suscettibile di abusi per loro dannosissimi.*

*Avanti di passare all' approvazione definitiva del detto Progetto, la Giunta ha determinato di sentire sopra di esso i rilievi, e le rappresentanze degli Interessati; e perciò io le accludo un Esemplare del detto Progetto per ogni Comunità compresa nella sua Delegazione, ed inoltre due Esemplari di più per collocare nel suo Archivio, e ritenere per uso proprio.*

*L' Esemplare, che si manda per ogni Comunità, sarà da lei consegnato a' rispettivi Deputati dell' Estimo, e fatto vedere alle Persone più savie, e piu zelanti per il pubblico bene, affinchè possino esaminarlo, e farvi le lore riflessioni adattate alle particolari circostanze di ciaschedun Comune.*

*In appresso, se da' predetti Deputati dell' Estimo; o da altre Persone le saranno presentati in scritto, o in voce rilievi*

*sopra*

*ſopra qualche Articolo del detto Progetto, ella li riceverà, e ne farà l'opportuna annotazione, ſiccome ſe a lei occorreſſe qualche coſa da ſuggerire, ne prenderà ricordo; e di tutti queſti rilievi, annotazioni, e ricordi ſi ſervirà per fare una Relazione, nella quale ordinatamente mi rappreſenterà a Articolo per Articolo ciò, che da lei, o da altri ſarà ſtimato opportuno rappreſentare in queſta materia per il bene delle Comunità compreſe nella ſua Delegazione.*

*Queſta Relazione ella procurerà di rimettermela almeno per tutto il meſe di Gennajo proſſimo 1755., perchè ſi poſſa in appreſſo procedere a' paſſi ulteriori, che ſaranno convenienti; e non manchi di rimettermela, ſebbene nè da' Deputati, nè da altri le veniſſe ſuggerita alcuna coſa degna di rilevarſi, dovendo in tal caſo ella riferire il proprio ſentimento, ſenza aſpettare quello degli altri.*

*Mi dia intanto riſcontro di aver ricevuta, ed eſeguita la preſente. E qui deſiderandole dal Cielo ogni felicità, reſto*

*Di V. S.* *Milano 16. Ottobre 1754.*

*Aff.*mo
*Pompeo Neri.*

# MINUTA
# DI CAPITOLI GENERALI

## *Da servire alla Deliberazione dell' Esattorìe di tutte le Comunità dello Stato di Milano, proposta all' Approvazione della Real Giunta del Censimento.*

1 L'Uffizio dell' Esattore dovrà durare un Triennio.

2 Il primo Triennio dovrà aver principio dal giorno in cui Sua Maestà comanderà, che si principj a regolare le Imposte sul piede del nuovo Censimento, e successivamente il Triennio avrà principio dal giorno, che termina la precedente conduzione.

3 Tutte le Comunità comprese sotto una Delegazione si riuniranno in una sola Esattorìa, e saranno servite da un medesimo Esattore, col quale si farà un Contratto solo.

4 L'Esattore averà l' obbligo di esigere tutte le Imposte Universali, Provinciali, e Locali, che dovranno esigersi nel Territorio delle Comunità comprese nella sua Esattorìa, o siano Ordinarie, o Straordinarie, o siano Prediali, o Personali, o Mercimoniali.

5 Sarà similmente suo obbligo di ricevere tutti li denari provenienti dall'Entrate Comunali, o che in qualunque altra maniera prescindendo dai Carichi, si pagassero dai Debitori della Comunità, e che fussero di sua appartenenza.

6 Terrà Scrittura separata, e Conto distinto di ciascheduna Comunità compresa nella sua Esattorìa, acciò si possa in qualunque tempo vedere lo stato della Cassa Comunale da lui amministrata.

7 L' Estimo Prediale si dovrà da lui esigere da' Debitori descritti ne' Quinternetti, che a tal' effetto saranno d'anno in anno trasmessi dal Tribunale dell' Estimo, e a lui consegnati dal Cancelliere Provinciale.

8 Le Tasse Personali, e Mercimoniali si dovranno similmente da lui esigere sopra i Ruoli, che d'anno in anno saranno approvati dal detto Tribunale, e a lui consegnati come sopra.

9 Le Entrate, e altri Crediti Comunali, che non hanno dipendenza da Contribuzioni, saranno da lui esatte secondo le note, che a tal' effetto saranno a lui consegnate, e firmate da' Sindaci Comunali respettivi, e dal detto Cancelliere Provinciale, o a tenore di qualunque ordine, o mandato a entrata straordinario, che egli tempo per tempo ricevesse.

10 Le scadenze de' pagamenti dovuti per le Imposte tanto Prediali, che Personali, che Mercimoniali saranno divise in quattro rate a Trimestre per Trimestre, di modo tale, che tutto il debito di qualunque Censito si dovrà pagare per la prima rata a tutto il dì 31. Marzo, per la seconda a tutto il dì 30. Giugno, per la terza a tutto il dì 30. Settembre, e per la quarta, ed ultima a tutto il dì 31. Dicembre.

11 Per ciaschedun pagamento dovrà l'Esattore far la ricevuta *gratis*, e non potrà ricusare in pagamento alcuna somma benchè minima, benchè il Censito non finisca di pagare il suo debito, e sarà tenuto di prontamente contrap-

porre

porre nel Quinternetto alla partita del debito la ſomma eſatta a conto di eſſo, con l'annotazione del giorno.

12 Chiunque pagherà dentro il termine delle predette ſcadenze non ſarà tenuto à pagare alcuna provviſione all'Eſattore, e non potrà per qualunque preteſto eſſer moleſtato in veruna minima ſomma di più del giuſto Carico a lui contingente.

13 L'Eſattore ſarà obbligato a ricevere in qualunque occorrenza da' Cenſiti, e da altri Debitori delle Comunità Moneta di Grida, ſiccome ſarà tenuto a pagare tanto alle Caſſe pubbliche, che a' particolari Creditori delle Comunità Moneta di Grida, proibendoſi ſenza eccettuazione alcuna qualunque commercio, o contrattazione di Monete, che non ſia a' termini delle Gride veglianti.

14 I Debitori delle Impoſte, che laſceranno paſſare i termini delle ſcadenze incorreranno *ipſo facto* nella pena di un ſoldo per lira ſopra tutta la ſomma, per cui ſono reſtati contumaci, la qual pena dovrà tutta applicarſi a benefizio dell' Eſattore in correſpettività dell' incomodo, che ſente per l'altrui mora, e dell' obbligo, che dovrà avere di pagare del proprio *ſcoſſo*, *o non ſcoſſo*.

15 Quando poi la contumacia duri per più di giorni quindici continui dopo la ſcadenza reſpettiva, in tal caſo terminati i detti giorni quindici di comporto, oltre la ſuddetta pena di un ſoldo per lira, ſaranno irremiſſibilmente ſottopoſti alle eſecuzioni giudiciali, a tenore degl' infraſcritti Privilegj accordati, e da accordarſi all' Eſattore, e dovranno pagare, oltre il debito principale, e il detto Caposoldo, tutte le ſpeſe dell' eſecuzione, le quali però non potranno paſſare l' importanza di un altro ſoldo per lira ſopra le ſomme effettivamente eſecutate.

16 Tutta la ſuddetta riſcoſſione delle Impoſte Prediali, Perſonali, e Mercimoniali dovrà farſi a riſchio, e pericolo dell'Eſattore, il quale un meſe dopo la reſpettiva ſcadenza del Trimeſtre ſarà tenuto ad avere nella ſua Caſſa tutta l' importanza dell' eſazione, o abbiano i Debitori, o non abbiano pagato, e in conſeguenza ſarà tenuto a pagare de' proprj danari l'ultimo giorno del meſe ſucceſſivo alla ſcadenza del Trimeſtre alla Caſſa della Provincia le Quote de' Carichi contingenti alle ſue Comunità, tanto per la ſomma correſpettiva all' Impoſta Univerſale dello Stato, che per la ſomma correſpettiva all'Impoſta Provinciale; ſiccome altresì ſarà tenuto a eſeguire ogni altro Mandato a uſcita delle iſteſſe Comunità in ſervizio delle loro ſpeſe Locali per tutta la ſoma, che ſarebbe pervenuta in Caſſa, ſe l'eſazione a lui conſegnata ne' Quinternetti ſi fuſſe fatta pienamente; e queſt' obbligo di pagare del proprio dovrà aſſumerlo ſenz' eccezione alcuna, e nella più ampla forma, di modo che l'effetto ſia, che i pagamenti dovuti alla Caſſa Provinciale, e a' particolari Creditori della Comunità non ſiano giammai ritardati per il preteſto della eſazione non fatta, purchè ſia maturata la ſcadenza del Trimeſtre, e un meſe ſucceſſivo.

17 Reſterà abolito totalmente l' uſo de' retrodati, in modo tale, che l' Eſattore ſarà rigoroſamente tenuto a pagare del proprio per tutti i non ſolventi.

18 Per mettere in grado gli Eſattori di corriſpondere al loro dovere ſarà conceſſo loro per tutte le loro Eſazioni i più ampli privilegj contro i Debitori, di cui hanno goduto ſino al preſente, e nominatamente reſteranno in loro traſferiti tutti quelli, che competono, e poſſono competere al Regio Fiſco, dichiarando, che le prerogative di eſſo s' intendino eſteſe anco per le ſomme,

che

che s'impongono oltre il Regio Servizio, per sussidio delle Casse dello Stato, delle Provincie, delle Città, e delle Comunità. E in somma tutti i Carichi senz'alcuna differenza, tanto Prediali, che Personali, che Mercimoniali, tanto Universali, che Provinciali, che Comunali si dovranno esigere col privilegio Fiscale, e i Debitori per causa di Carichi si riputeranno a tutti gli Effetti come debitori del Regio Fisco.

19 Pertanto niuna Persona, nè pubblica, nè privata, comprendendo in tal proibizione gli Amministratori di ogni Città, e Comunità, e di ogni Provincia, e dello Stato in Corpo, e qualunque Jusdicente, o Tribunale Regio, benchè supremo, potrà condonare, e rimettere, e neppure sospendere il pagamento di qualunque somma benchè minima del Carico dovuto da' Debitori di esso, e tanto per causa di Carichi arretrati, che di Carichi correnti, e da decorrere.

20 Non s'intendano per altro compresi in detta proibizione i casi, in cui non si tratterà di condonazione di debito, ma di puri difalchi competenti a' termini di giustizia, o per mancanza del soggetto censibile, o per causa d'errore, o di legittima Esenzione, o per altra causa sufficiente a togliere la sostanza dell'obbligazione, ne' quali si potrà decidere ciò, che si troverà conveniente alle regole di ragione, ferma stante per altro la proibizione a qualunque Dicasterio come sopra di qualunque Decreto provvisionale, o interlocutorio, che faccia sospendere, o soprassedere nella Esazione delle partite descritte per esigibili ne' Quinternetti, e Ruoli consegnati dal Tribunale dell'Estimo all'Esattore, la qual'Esazione dovrà esser sempre completa: e si dovrà dal Debitore descritto, non ostante qualunque pretensione, o litigio, che egli intenti, sempre saldare preliminarmente l'Esattore col pagamento effettivo, salve a lui le ragioni di ripetere l'indebito, quando sia giudicato tale.

21 Per l'Esazione della Tassa Personale resteranno obbligati non solo personalmente tutti i Maschj descritti nel Ruolo Personale, che a tal'effetto sarà consegnato all'Esattore, e loro Eredi, e Beni, ma ancora solidalmente con essi Descritti, s'intenderanno obbligati i Padroni delle Case a essi Descritti affittate, i Padroni, che terranno i medesimi Descritti salariati al proprio famigliar servizio, o al servizio delle loro Botteghe, e i Padroni de' Terreni, dove i predetti Descritti saranno Affittuarj a lungo, o breve tempo, o Coloni parziarj, o Garzoni, e Ajutanti degli Affittuarj, o de' Coloni; dichiarando però, che tale obbligazione solidale per i Descritti dovrà solamente durare per tutto quel tempo, che durerà l'Affitto del Terreno, o della Casa, o la Società Colonica, o la Locazione dell'opere; e con dichiarazione, che i sopraddetti solidalmente obbligati per i Descritti non si possino molestare, che per una sola Annata della corrente Tassa Personale, e non giammai per quelle, che si trovassero arretrate, e che a tutti i sopraddetti solidalmente obbligati basti un sol pagamento.

22 Per l'Esazione della Tassa Mercimoniale, oltre la sopraddetta obbligazione solidale de' Padroni delle Case, e Terreni affittati a' Descritti nel Ruolo Mercimoniale, averà l'Esattore a suo favore specialmente obbligata tutta l'Officina del Descritto prelativamente a qualunque altro Creditore, e saranno ancora in di lui favore solidalmente obbligati con esso Debitore descritto tutti i suoi Socj di Negozio, benchè forestieri, o vecchj, o per altre cause incapaci a essere per cagione della propria Persona descritti nel predetto Ruolo Mercimoniale.

23 Rispetto poi all'Esazione dell'Estimo sopra i Fondi stabili, tutti i Fondi descritti nelle Tavole del Censo, e ne' successivi Catastri si dichiareranno essere, come sono sempre stati, e come la loro naturale costituzione li necessita a essere originalmente sottoposti a sopportare i Carichi dello Stato prelativamente a qualunque vincolo, e a qualunque condizione, o ipoteca sopra di essi imposta in qualūque remotissimo tempo dalle disposizioni de'privati Possessori defunti, o viventi, a cui non è lecito col loro arbitrio derogare a'diritti di ragion pubblica competenti allo Stato, nè portar pregiudizio, difficoltà, o ritardo alla sussistenza di esso, che nella prontezza degli annuali sussidj è fondata.

24 Pertanto si dichiarerà, che i Carichi correnti, e arretrati si dovranno esigere coll'obbligazione reale dei Fondi stessi prelativamente non solo a tutti i Creditori del Possessore descritto nelle Tavole del Censo, ma prelativamente a qualunque altra Persona, che avesse sopra tali Fondi ragioni di Credito, o di Dominio per qualunque titolo antichissimo, e in qualunque altra più solenne forma privilegiato, e quantunque il Possessore descritto, che ha contratto il debito fusse stato, e fusse un mero detentore, e usurpatore del Fondo, poichè l'azione, che compete al Regio Fisco non deve mai rimanere per gli Atti dei privati pregiudicata, onde in qualunque tempo si potrà dal Regio Fisco, ed a nome del medesimo, dallo Stato, e dalle Provincie, Città, e Comunità, e per esse dalli loro Esattori prendere il possesso de' Fondi censiti, e pagarsi di tutto il debito arretrato sopra di essi, o con la percezione de' frutti, o con la vendita de' Fondi, alla quale procederanno liberamente, non ostante qualunque vincolo di fidecommisso, o di qualunque altra più solenne anteriore obbligazione, poichè i Compratori di tali Fondi per la sopraddetta causa del Censo incorporati, e che pagheranno col prezzo di essi alle Casse pubbliche il debito de' Carichi arretrati, saranno pienamente sicuri da ogni, e qualunque evizione, e molestia, riservando a' presentanei Possessori, che per un debito da loro non contratto si trovassero in tal guisa spogliati, o pregiudicati le loro ragioni contro il Debitore fiscale, e suoi Eredi, e Beni alla loro reintegrazione di ragione obbligati anco per via di retenzione di Crediti, o altre parti de'Fondi, che per avventura avessero comuni fino alla concorrente quantità del debito pagato, e suoi accessorj, spese, e danni, che fossero occorsi; con carico però nell'atto del pagamento di riportare dall'Esattore la dovuta cessione.

25 Sarà dichiarato altresì, che non solo resteranno nella detta guisa obbligati al pagamento del Carico i Fondi, per ragione de' quali fusse stato contratto un debito, ma che solidalmente con essi Fondi saranno con le istesse condizioni obbligati tutti gli altri Fondi descritti a nome, e conto di quella Persona, che ha contratto il debito, di modo tale, che gli Esattori Comunali avranno facoltà per l'intera soddisfazione del Carico d'incorporare qualunque Effetto del Debitore in qualsisia luogo posto, che sia più pronto, e più comodo alla oppignorazione, o alla vendita, ancora che si tratti di Effetti posti in Comunità, o Provincia diversa.

26 Per cautela maggiore del Censo, oltre le sopraddette obbligazioni, resterà obbligata a favor delle Comunità non solo la persona del Debitore, e suoi Eredi, e Beni in qualunque luogo posti, ma di più anco le persone de' Conduttori a lungo, o breve tempo de' Fondi censiti, e de' Massarj, o Coloni parziarj, che li lavorano, e tutti li Bestiami, e Utensiglj, e Mobili, e Grasce

sepa-

separate dal-Suolo, che sopra di essi Fondi del Debitore si trovassero tanto appartenenti in proprietà al Padrone de' Fondi, che appartenenti in proprietà al detto Conduttore, o Massaro, o al Colono parziario; e tutto ciò sotto l'obbligazione simultanea, e solidale tanto delle dette persone, che delle predette cose, senza obbligo alcuno di divisione, o di escussione; e in tutto, e per tutto da escutarsi, e oppignorarsi, e liberamente vendersi al libero arbitrio dell'Esattore ogniqualvolta siano scaduti i termini del Comporto, come sopra stabilito dopo la scadenza de' Trimestri.

27 In caso di qualunque esecuzione reale, o personale per debito di Carichi sarà tenuto l'Esattore a far precedere l'intimazione di un'avviso al Debitore contumace, con termine di tre giorni a pagare il debito, della quale intimazione dovrà constare per la relazione negli Atti del Cancelliere delegato. E nel caso, che si proceda all'esecuzione reale non si potranno pignorare i Bovi Aratorj, ne' tempi proibiti, cioè da mezzo Febbrajo a tutto Marzo, da mezzo Giugno a tutto Luglio, e da mezzo Settembre fino a S. Martino. E negli altri tempi non si potranno oppignorare i detti Bovi Aratorj, se non in sussidio, cioè in mancanza di altri pegni sufficienti a cautelare l'Esattore; siccome anco dopo fatta l'esecuzione si dovranno rilasciar subito al Debitore, semprechè offerisca la surrogazione di altri pegni sufficienti.

28 Fatta che sia l'esecuzione, potrà l'Esattore di propria autorità denunziare la vendita de' Pegni con termine di giorni quattro a redimerli, se si tratterà di Pegni vivi, e di giorni 8. se saranno Pegni morti, con l'espressione del luogo, e del tempo in cui si dovranno incantare, e vendere; e passati i predetti termini, e non venendo i Debitori a redimere i Pegni suddetti, potrà l'Esattore farli vendere al pubblico incanto a chi farà miglior condizione a beneficio de' Debitori medesimi, tenendo nota a chi tali Pegni saranno venduti, e del prezzo di essi, per darne conto a chi ci averà interesse.

29 I Possessori forestieri non Sudditi, e abitanti ordinariamente fuori di Stato, che possеggono Terreni nelle Comunità di questo Stato, saranno obbligati dentro lo spazio di Mesi                a dar sicurtà per il debito de' Carichi annuali di piena soddisfazione delle Comunità, e rinnovarla ogniqualvolta dalle Comunità sarà loro richiesta, e contravvenendo, sarà permesso che le Comunità medesime prendino il possesso degli stessi Effetti, e li ritenghino a proprio benefizio, fino a tanto che dai Possessori non sia soddisfatta la predetta condizione, e quando il detto provvedimento non basti a indennizzare le dette Comunità per le violenze, che alle volte commettono i Possessori forestieri nella esportazione de' frutti fuori di questi Stati, sarà incaricato il Tribunale dell'Estimo a usare tutti quei mezzi, che sono più convenevoli a conservare la Sovrana Autorità, e a obbligar tutti a uniformarsi a quell'uguaglianza rigorosa, a cui sono dirette le mire di Sua Maestà nell'esecuzione del nuovo Censimento.

30 I Consoli saranno tenuti ad assistere l'Esattore in tutte le sue esecuzioni per potere attestare dell'osservanza degli Ordini; e se in aggiunta del Console piacerà a lui di deputare altra Persona sua confidente, che presti l'assistenza dovuta alla detta Esecuzione, potrà farlo a suo beneplacito.

31 In caso, che alcuna Persona di qualsivoglia grado, o condizione, niuno eccettuato rifugiasse Mobili, Grani, o altro di pertinenza de' Debitori al medesimo

mo Esattore obbligati, potrà l'istesso Esattore addirittura esecutare i detti Ricettatori, e levargli non solo i Mobili, Grani, o altri Generi rifugiati, ma anco potrà esecutare li medesimi Ricettatori in proprio per il debito, che teneva da' Padroni delle cose rifugiate, e potrà procedere ancora criminalmente contro gli uni, e contro gli altri in forma della Regia Camera.

32 Per l'Entrate Comunitative, che non hanno dipendenza da'Carichi, l'Esattore sarà tenuto a riceverle, quando da' Debitori della Comunità, o da' Sindaci, o altre Persone gli saranno portate, e per conseguenza non sarà obbligato a pagare di più di quello, che abbia in Cassa, e per tali somme non averà luogo il Caposoldo assegnato per l'Esazione de' Carichi.

33 E' ben vero, che se i detti Debitori delle Comunità per cause diverse da quelle de' Carichi incorreranno in mora con le Comunità, e meriteranno perciò, che si proceda contro di loro all'esecuzione, e saranno perciò a lui consegnati per esigere dal Sindaco Comunale, e dal Cancelliere Provinciale dal giorno, in cui gli sarà consegnata la partita firmata da' sopraddetti, dovrà fare tutte le diligenze per essere pagato nell'istesso modo, che si trattasse di Carichi già scaduti, e con li stessi privilegj, e potrà farsi pagare da' Debitori, oltre il debito principale le spese dell'esecuzione, quando questa sia stata fatta, e sarà tenuto in tali partite a render conto della diligenza da lui usata per esigerle, e dovrà indennizzare la Comunità, quando per sua negligenza qualche sua rendita resti inesatta.

34 Tutte le Esattorie si dovranno esporre al pubblico Incanto sopra i presenti Capitoli generali, senza permettersi alcun patto contraddittorio al tenore de' medesimi; solo se le circostanze locali di qualche Comunità esigessero l'aggiunta di qualche Patto speciale, se ne dovrà chiedere l'approvazione al Tribunale dell'Estimo, dalla prudenza del quale dipenderà l'accordarla; e in tal caso si farà menzione de' patti speciali negli Editti rispettivi da affiggersi per notificarsi il pubblico Incanto dell'Esattoria.

35 Nell'Incanto resterà deliberata l'Esattoria a chi farà migliore offerta, cioè a chi si contenterà di prederla, ritenuti i soprascritti Capitoli con minor provvisione.

36 La mercede dell'Esattore dovrà ridursi alla detta somma della provvisione, unica, e chiara da minorarsi per quanto sarà possibile col pubblico Incanto, che resterà liquidata, e concordata nella rispettiva deliberazione, e che resterà pagata non da' rispettivi Censiti, ma dalla Cassa Comunale, e oltre a questa non potrà pretendere nè dalla Comunità, nè da' Particolari qualunque somma benchè minima di più per ricompensa delle sue fatiche.

37 Gl'Incanti delle Esattorie dovranno tenersi alla presenza di tutti i Deputati dell'Estimo delle Comunità comprese nella Delegazione, che vi dovranno presedere, e del Cancelliere Delegato, che vi dovrà assistere, e la funzione dovrà farsi nella Comunità, in cui risiede il Cancelliere, e l'Archivio distrittuale, e per conseguenza l'Uffizio della Delegazione, servendosi per l'adunanza della Sala della Comunità, e in mancanza di qualunque altro luogo pubblico, da destinarsi, e indicarsi nella notificazione, perchè sia esposto al pubblico accesso, e qualunque del Popolo vi possa in quel giorno intervenire.

38 Sarà obbligo del Cancelliere Delegato di fare affiggere in tutte le Comunità della sua Delegazione, e nella Città capitale della sua Provincia, e altri Luoghi soliti una notificazione, che intimi la giornata, che da' Deputati sarà destinata

stinata per il predetto Incanto, che avverta il luogo, il giorno, e l'ora, in cui detto Incanto dovrà tenersi, e l'Esattoria liberarsi, co' Nomi de' Deputati, che dovranno presedere a tale Incanto, e delle Comunità, a cui l'Esattore dovrà prestar servigio; avvertendo, che la notificazione resti affissa almeno un mese avanti la giornata come sopra destinata.

39 Nel predetto Incanto dovranno osservarsi tutte le solennità, e conservarsi tutti i diritti, e prerogative dell' Asta Fiscale, a tenore delle leggi, e consuetudini di questo Stato.

40 Chiunque vorrà fare preventivamente obblazioni per Cedola per ottenere l'Esattoria, potrà farla, presentando la Cedola nelle mani del Cancelliere delegato, il quale a richiesta di chicchesia dovrà comunicarla.

41 Delle obblazioni, che avessero la condizione di non valere, quando si dovessero esporre al pubblico Incanto, non si averà alcun riguardo, e si consideraranno come se fatte non fossero, e non si potranno nè leggere, nè registrare negli Atti; come pure non potranno riceversi, nè registrarsi quelle, che contenessero gli avvantaggi.

42 Nell'Adunanza, che si terrà per il detto effetto, i Deputati dovranno in primo luogo leggere le obblazioni, che saranno state presentate, e farle tutte registrare negli Atti del predetto Cancelliere, e sopra la migliore obblazione faranno esporre in seguito l'Esattoria all' Asta.

43 Quando non vi siano obblazioni preventive, i Deputati determineranno una somma ragionevole, sopra della quale procedere all'Asta, e l'istesso faranno nel caso, che le obblazioni siano di somme talmente gravose, da non potere essere ragionevolmente accettate.

44 Non si potrà a nessuno impedire di fare obblazioni, o in voce, o in iscritto, e al migliore Offerente resterà liberata l'Esattoria, purchè le sue cauzioni siano buone; e di tutti gli Atti si rogherà il Cancelliere, e dovrà esser contento di detta provvisione, e de' Capisoldi penali da esigersi nel solo caso del pagamento in mora, conforme al disposto del Cap. 13., e della reintegrazione delle spese ne' casi di pagamento fatto per mezzo di oppignorazione, o altra esecuzione giudiciale, a tenore del disposto al Cap. 14., avvertendo altresì, che quando per l' addietro parte del Salario dell' Esattore fusse stata l' esenzione di qualche Carico Reale, Personale, o Mercimoniale, questa sarà totalmente abolita, dovendo questi egualmente concorrere al pagamento di qualunque Carico, come tutti gli altri Interessati.

45 Gli Esattori sopraddetti dovranno dar Sicurtà della loro Amministrazione con Fidejussori idonei, che dovranno approvarsi da' Deputati dell'Estimo, che interverranno alla deliberazione.

46 Dovranno gli Esattori con detta Sicurtà cautelare la Comunità per tutti i danni, che ella potesse soffrire per i pagamenti da loro ritardati alla Cassa Provinciale, dovendo ricadere sopra di essi tutte le spese per qualunque molestia, o esecuzione, che per la loro mora dovesse soffrire la Comunità.

47 Non esibendo idonea Sicurtà, l'Esattoria si esporrà di nuovo all'Incanto a spese, e pericolo del primo Deliberatario, e a tal fine nel fare la obblazione, o nell' accedere all' Incanto dovrà dare un sicuro, e conveniente Avallo per cauzione dell' Asta medesima.

48 Dovrà l' Esattore rendere i Conti in fine del suo Triennio avanti i Deputati dell'

dell' Estimo della sua Delegazione in contradittorio de' Sindaci di ciascheduna Comunità coll' assistenza del Cancelliere.

49 Nel rendimento de' Conti egli dovrà in primo luogo esibire le Quietanze del Cassiere Provinciale per tutte le somme, che secondo i Quinternetti, e i Ruoli dovevano pagarsi alla Cassa della Provincia per l'intiero saldo di quanto la Comunità doveva allo Stato, e alla medesima Provincia per l'Imposta Personale, Mercimoniale, e Prediale. E dopo di ciò per tutte le somme imposte per servizio delle spese Locali della Comunità, e per tutte le somme da lui incassate procedenti da rendite della Comunità non comprese nelle Imposte, dovrà esibire i Mandati a uscita legittimamente firmati da' Rappresentanti essa Comunità, che gli saranno discarico. E con tali giustificazioni si formerà il resto del suo debito, che sarà obbligato di sborsare immediatamente al nuovo Esattore, il quale averà contro di lui quegli stessi Privilegj, di cui egli ha goduto nel corso della sua Esattoria.

50 I Mandati a uscita, che si faranno all'Esattore, e che egli sarà tenuto a pagare, e che gli saranno abbonati nel saldo de' suoi Conti, dovranno esser firmati da' tre Deputati dell' Estimo, o almeno da due di loro, compreso ne' due il primo Estimato, e dal Sindaco della Comunità, e dal Cancelliere.

51 Non ostante questo rendimento di Conti Triennale, dovrà per maggior cautela almeno due volte l'anno, e sempre che ne sia richiesto mostrare al Cancelliere, e a' Deputati respettivi di aver saldato puntualmente le Casse Provinciali del debito contingente a ciascheduna delle sue Comunità, altrimenti senza aver visti questi saldi, il Cancelliere non dovrà consegnarli i Quinternetti, e i Ruoli per la nuova Imposta, e dovrà avvertire i Deputati per provvedere la Comunità di un nuovo Esattore a rischio, e pericolo del vecchio.

52 Non sarà obbligato a far veruna sovvenzione alla Comunità, poichè per i pagamenti corrispettivi alle Imposte egli non sarà obbligato a metter fuori danaro prima che sia maturato il tempo delle rispettive scadenze, e un mese dopo. Sicchè restando convenuta l'esazione a suo rischio, e pericolo, e venendoli assegnato un soldo per lira per la pena de' morosi, col di più il comporto del quarto mese, egli può sempre pagare col ritratto de' denari pubblici; e quando egli usi de' comporti arbitrarj a' Debitori, è tenuto a pagare de' proprj danari; e per i pagamenti corrispettivi alle rendite Comunitative, che non provengono da Imposte, non sarà tenuto a pagare, se non a misura dell'incassato.

53 In caso che l'Esattore morisse pendente la sua Conduzione, i suoi Eredi, o le sue Sicurtà saranno tenute a far esercitare l'Esattoria fino alla fine del Triennio.

54 Terminato il Triennio dell' Esattoria i soprascritti privilegj concessi all'Esattore dureranno ancora per tre mesi successivi; ma dopo tal termine i Crediti, che rimarranno da esigersi dall' Esattore non potranno considerarsi che come debiti privati senza verun Privilegio Fiscale, senza pregiudizio per altro del Fisco, nè della Comunità, in caso che per colpa dell' Esattore la Comunità fosse restata in danno, e si aspettasse alla medesima di esigere per proprio conto gli arretrati, nel qual caso il Privilegio Fiscale durerà fino all' effettiva estinzione del debito.

55 Se alla fine del Triennio l'Esattore vorrà domandare la conferma della sua incombenza, questa non se li potrà accordare senza esporre di nuovo l'Esattoria al solito Incanto, osservate le consuete solennità.

# NOTIFICAZIONE.

D' Ordine della Real Giunta del Censimento si notifica a' Deputati, Sindaci, Reggenti, ed altri Uffiziali rappresentanti, e Amministratori, e inservienti la Comunità di

qualmente avendo ella presentito con molta ammirazione non essere per anco eseguito nella Comunità suddetta il Decreto della Real Giunta del dì 28. Luglio 1753. sopra l'esercizio delle Cancellerìe, quantunque solennemente pubblicato, ed intimato alla Comunità, e suoi Uffiziali, e Uomini, fin dal giorno in cui seguì la pubblicazione delle Tavole del nuovo Estimo, e volendo far cessare onninamente una contumacia così scandalosa, e così contraria al pubblico servizio, e ai reiterati Ordini di Sua Maestà, ha date per tutto dove conviene le commissioni opportune, perchè qualunque Persona, che presumerà in avvenire d' intrudersi nel rogito de' Reparti, o in qualunque altra delle Funzioni di Cancelliere Comunale senza la delegazione della detta Giunta, sia immediatamente catturata, e processata, e punita con le pene del falso gia comminata in detto Decreto.

Pertanto restano specialmente, e personalmente incaricati i Deputati, Sindaci, e Reggenti, e altri Uffiziali della Comunità suddetta a fare immediatamente cessare detta contumacia, e a riconoscere, e far riconoscere il loro Cancelliere delegato, e farli consegnare le Scritture Comunali nel termine di giorni quindici, e farli pagare il solito Salario, e a fare eseguire puntualmente in tutte le sue parti l' Ordine predetto del dì 28. Luglio 1753.; avvertendoli che tutte le spese di esecuzioni, pene, e altro, nelle quali incorresse la Comunità per causa di ulteriore sua renitenza, si dovranno pagare in proprio da tutti i mentovati Uffiziali col loro obbligo solidale; riservandosi la Giunta di procedere con pene più rigorose ad arbitrio della medesima contro quelli, che si dimostreranno resistenti, o promotori, o fautori della resistenza agli ordini predetti.

Milano 30. Luglio 1755.

Giuseppe Maria Tarantola Segretario.

# *Sig. Cancelliere.*

*Essendo stato pubblicato dalla nostra Giunta un Editto in data del dì 30. dal scaduto mese di Luglio riguardante la materia delle Esenzioni, gliene rimetto qui annesso un Esemplare in foglio aperto per ciascheduna Comunità della sua delegazione, ed altri due Esemplari a libretto, destinati per lei.*

*I primi subito che gli saranno pervenuti; Ella gli farà affiggere in ognuna delle sopradette Comunità nel luogo consueto a pubblica notizia, prendendo la relazione del giorno preciso, in cui a Comune per Comune saranno affissi, procurando che ciò segua colla maggior sollecitudine, giacchè resta assegnato perentoriamente un breve termine, che sarà del tutto l' ultimo, senza speranza di prorogazione.*

*Queste Relazioni Ella sarà sollecito di rimettermele esattamente per ogni Comunità al più presto possibile, affinchè si possino quà conservare, e che costi sempre nell' avvenire dell' affissione, e pubblicazione dell' Editto sopraccennato.*

*I due Esemplari a libretto Ella gli conserverà nel suo Archivio unitamente all' altre scritture del Censimento confidate alla sua Custodia.*

*E qui desiderandole dal Cielo ogni maggior felicità resto*
*Di V. S.* *Milano li 30. Luglio 1755.*

*Aff.mo*
*Pompeo Neri.*

Termine agli Eſenti il dì 31. Agoſto

Perentorio a tutto 1755.

# MARIA THERESIA,

## DEI Gratià, Romanorum Imperatrix, Regina Hungariæ, Bohemiæ &c. Archidux Auſtriæ &c. Dux Mediolani &c. &c. &c.

Olendo Sua Maeſtà, che ſi proceda ſenza ulterior dilazione all' Eſame, o alla Liquidazione delle Eſenzioni preteſe da chi ſi trova in poſſeſſo di non contribuire egualmente ai pubblici Carichi; Ed eſſendo Noi in eſecuzione degli Ordini Sovrani della Maeſtà Sua per procedere immediatamente alla definitiva ſpedizione di tutte le Cauſe pendenti avanti la Noſtra Giunta di preteſa Eſenzione, e alle dichiarazioni ſucceſſive, che ſaranno opportune per l' eſazione del nuovo Cenſo; e con tutto che i tre termini perentorj aſſegnati ai preteſi Eſenti, ſiano già da lungo tempo ſpirati, volendo abbondar negli atti, che contribuir poſſono alla maggior chiarezza della verità, e al maggior comodo degl' Intereſſati, che non aveſſero potuto nei paſſati tempi fare uſo delle loro ragioni, o produrre le debite giuſtificazioni, ci ſiamo nuovamente moſſi a decretare, e aſſegnare, come in virtù del preſente Noſtro Editto generale decretiamo, e aſſegniamo un'

altro

altro termine perentorio, che sarà onninamente l'ultimo, senza veruna speranza di prorogazione fino a tutto il dì 31. del prossimo mese di Agosto di questo corrente anno 1755. , ordinando, e comandando a qualunque Persona interessata nei Fondi descritti nelle Tavole del nuovo Estimo, o altrimenti interessata nel Reparto, e nell' Esazione dei pubblici Carichi, tanto Universali, che Provinciali, che Civici, o Comunali, e tanto Reali, che Personali, o Misti, e tanto Ordinarj, che Straordinarj, e a qualunque Provincia, Città, o Comunità di questo Stato, e a qualunque Collegio, o Università tanto Ecclesiastica, che Laicale, quando pretenda di godere, e intenda di esser mantenuta nel possesso di qualche Esenzione, o Immunità di Carichi, o parte di essi, qualunque sia la natura di tali Carichi, cioè o siano Universali, o Provinciali, o Civici, o Comunali, o Reali, o Personali, o Misti, o Ordinarj, o Straordinarj, o per qualunque motivo siano imposti, cioè, o per Fazioni Militari, o per Contribuzioni, o Alloggiamenti, Paghe, e Soccorsi, e altre spese per la difesa comune dello Stato, o per pagamento di Debiti, o per supplemento alle annue spese; e di qualunque natura, e origine possa esser l' Esenzione, o Immunità che si pretende, o provenga cioè da Privilegj dedotti dal corpo delle Leggi comuni, o dalle Nuove Costituzioni, e altre Leggi Municipali del Paese, o da disposizione, o concessione dei Sovrani di questo Stato, o per Contratti con la Regia Camera, o con le Provincie, Città, e Comunità dello Stato, o siano con titolo, o senza titolo, e si fondino in prescrizioni, o possessi anco centenarj, ed immemorabili, o siano personali, o siano transitorie agli Eredi del sangue, o agli Estranei, o annesse a qualche Posto, Uffizio, o Dignità, o competenti per ragione dei XII. Figliuoli, o in somma per qualunque altra causa, di cui si pretenda di non concorrere egualmente con tutti gli altri Contribuenti dello Stato ai Carichi neccessarj per sostenerlo, o a qualche parte di essi, che tutti i suddetti debbano senza eccezione di caso alcuno comparire nel predetto termine ultimo, e perentorio, che sopra abbiamo assegnato nel Nostro Uffizio delle Esenzioni, quando nel passato tempo in esecuzione dei precedenti Nostri Editti non siano già comparsi, e ivi presentare la domanda speciale di quella Esenzione, o Immunità, di cui si pretenda la manutenzione, poichè il detto termine spirato, chi non avrà fatta, e presentata la detta domanda, non dovrà sperare di essere considerato nella pubblicazione del nuovo Censimento per Esente, e sarà censito egualmente come tutti gli altri, o gli sarà imposto per l'avvenire un perpetuo silenzio per qualunque ragione di Esenzione, che potesse addurre; volendo, e dichiarando in virtù del presente Nostro Edit-

Editto, che s' intenda decaduto in perpetuo da qualunque Diritto.

E quelli, che avessero già nei passati tempi prodotte le loro dimande, dovranno essere solleciti di produrre le giustificazioni de' loro titoli, e di compire avanti al Nostro Tribunale a tutte le incombenze, che crederanno di loro interesse, perchè detto termine spirato si passerà senz' altra intimazione sopra gli Atti prodotti alla definitiva risoluzione di ciascheduna causa, senz' ammettere alcun' altra sospensione, o ritardo.

E volendo, che il presente Nostro Editto pervenga all' universale notizia di tutti, nè vi sia chi possa allegarne ignoranza, ordiniamo, e comandiamo, che sia questo pubblicato nei luoghi soliti di questa Capitale con le consuete solennità, ed altresì in tutte le altre Città, Terre, e Comunità di questo Stato, dichiarando, che tal pubblicazione abbia forza di Citazione perentoria, come se fosse stata intimata alle singole Persone, e Parti interessate; incaricando tutti li Podestà, Jusdicenti, ed altri Uffiziali, ai quali si appartiene di farlo affiggere, e pubblicare ne' consueti rispettivi luoghi, e di collocarlo nei Registri de' loro Tribunali, e di rimettere la Relazione di avere eseguito tale Ordine alla Nostra Giunta nel termine di giorni trenta dalla data del presente Editto.

Milano 30. Luglio 1755.

# Il Presidente, e Consiglieri della Real Giunta del Censimento dello Stato di Milano.

*Giuseppe Maria Tarantola Segretario.*

# *Sig. Cancelliere.*

*Essendo stato pubblicato dalla nostra Giunta un' Editto in data del dì 5. Dicembre corrente riguardante la materia della Tassa Personale, glie ne rimetto quì annesso un' Esemplare per ciascheduna Comunità della sua Delegazione, ed altri due Esemplari quali restano destinati per lei, affinchè ella possa conservarli nel suo Archivio unitamente all' altre Scritture.*

*Per quelli che debbono servire alle Comunità, ella li renderà noti ai rispettivi Deputati dell' Estimo di ciaschedun Comune, e li pubblicherà poi nel primo Convocato generale che si terrà in tali Comuni, conformemente al disposto nell' ultimo Articolo di detto Editto, da cui ella vedrà come dovrà contenersi; Sicchè per ora basterà che ella me ne avvisi la ricevuta, e che poi a suo tempo mi faccia Relazione di averli pubblicati a Comune per Comune, come resta ordinato.*

*E quì desiderandole dal Cielo ogni maggior felicità resto*
*Di V. S.* *Milano 5. Dicembre 1755.*

*Aff.me*
*Pompeo Neri.*

## EDITTO SOPRA LA TASSA PERSONALE.

# MARIA THERESIA,

## Dei gratia, Romanorum Imperatrix, Regina Hungariæ, Bohemiæ &c., Archidux Austriæ &c., Mediolani Dux &c. &c. &c.

A disuguaglianza grandissima, con cui si è veduta fino al presente imposta la Tassa sopra le Persone secondo gli arbitrarj, e difformi metodi di ogni Borgo, o Villaggio, in vigor dei quali si è fatta ascendere alle volte a somme intollerabili contro le regole della Giustizia, che non permette che si aggravi la Persona, se non a ragione di ciò che può valutarsi discretamente la naturale e comune attività di un Uomo spogliato di ogni Sussidio Patrimoniale, e in grave pregiudizio di questi Stati, che per tal causa hanno alle volte sofferto qualche spopolazione, ha fatto sempre desiderare al Paterno Zelo di Sua Maestà di apportare un rimedio con l'occasione del nuovo Censimento a un abuso tanto insigne, rimedio che dalla sua Sovrana Clemenza hanno da lungo tempo implorato, e giustamente sperato i più poveri Sudditi di questo Stato.

Pertanto prese le loro Suppliche dalla Maestà Sua in seria considerazione nell' approssimarsi l' esecuzione del detto nuovo Censimento, di sua certa scienza, e deliberata volontà, e valendosi della pienezza della sua Autorità Sovrana, si è degnata ordinare, e coman-

e comandare che si abolisca, e si abbia per abolito nei tempi avvenire in ogni Comune qualunque metodo di censire, tassare, o collettare le Persone col titolo di Teste, o di Testine, o col titolo di Bocche, o di Anime, o di Matrimonj, o di Fuochi, o con qualunque altro titolo che si risolva in Capitazione, o in Tassa non fondata sopra il Patrimonio, ma sopra il numero delle semplici Persone; e vuole che nei tempi avvenire la Tassa Personale resti moderata con un metodo uniforme per tutto lo Stato, ed esclusivo di ogni arbitrio, e si osservino in ciaschedun Comune per l'Esazione di essa gl' infrascritti regolamenti, non ostante qualunque Legge, o Statuto, o Consuetudine si potesse allegare in contrario, e non ostante qualunque Ordine, o Rescritto Regio emanato nei passati tempi, ai quali Sua Maestà intende di derogare, e in vigore del presente Editto pienamente deroga.

Primo. Comanda pertanto primieramente, che le Persone abitanti dentro il recinto delle sue fedelissime Città di Milano, di Pavia, di Cremona, di Lodi, di Como, e di Casal-Maggiore, di qualunque sesso, e di qualunque età continuino nell' Esenzione, che hanno per il passato goduta da qualunque Tassa Personale, a riflesso dei maggiori aggravj, che soffrono nei Dazj dei Generi necessarj alla vita.

Secondo. L' istessa Esenzione delle Città dovrà godersi dalle Persone abitanti nei loro respettivi Corpi Santi dentro il Circondario da prefinirsi dalla nostra Giunta nel Compartimento Territoriale, che sarà dello Stato.

Terzo. Nelle Provincie, o Contadi delle predette Città, vuole che in avvenire siano similmente esenti da qualunque Tassa Personale le Donne di qualunque età, e i Maschj dalla nascita sino a quattordici anni compiti, e dai sessanta anni compiti per tutto il restante della loro vita.

Quarto. Ordina adunque Sua Maestà, che in tutte le Comunità si formi un Ruolo secondo le Istruzioni, che si daranno dalla nostra Giunta, di tutti i Maschj abitanti nelle predette Comunità, che si ritroveranno avere compiti li quattordici anni, e non compiti gli anni sessanta; e che questo Ruolo si rinnovi ogni anno con le solennità, e cautele, che si prescriveranno nelle predette Istruzioni, e che i Descritti in questo Ruolo siano unicamente sottoposti alla Tassa Personale.

Quinto. E volendo, che questa Tassa Personale in primo luogo sia uguale tra tutti i Sudditi dei suoi Stati, tra i quali la sua Sovrana Giustizia non può ammettere predilezione, in secondo luogo sia moderata dentro i limiti di quel discreto Censo, che può esigersi dall' attività personale dei più poveri Sudditi, giacchè le facoltà degli altri benestanti vengono proporzionalmente censite con gli Estimi Patrimoniali; pertanto ordina, e comanda, che resti prefinita alla somma annuale di lire sette per ogni Maschio, che nel giorno del Ruolo si ritroverà vivente dell' età di sopra prescritta.

Sesto.

Sesto. Ordina, che per qualunque accrescimento, che contro il di lei desiderio potessero nei futuri tempi ricevere i Carichi, o siano Universali, o siano Provinciali, o siano Comunali dello Stato, non possa mai perciò prendersi alcun pretesto per accrescersi la detta somma presinita alla Tassa Personale, poichè per qualunque contingenza l'attività personale dei detti poveri Sudditi non può crescere di lucro, nè rendersi più solvente, e l'accrescimento dei Carichi bisogna, che si sopporti da quelli, che hanno le facoltà Patrimoniali per sopportarlo.

Settimo. La predetta Tassa Personale si esigerà dagli Esattori Locali secondo gli Ordini, e Istruzioni, che riceveranno a tale effetto dalla nostra Giunta, e vuole Sua Maestà, che il prodotto della detta Tassa si divida per metà, e che una metà dagli Esattori suddetti si rimetta alla Cassa della propria Provincia, dalla quale si dovrà rimettere nei tempi, e modi, che resteranno a suo tempo prescritti, alla Cassa generale dello Stato, alla quale in vigore della presente Legge resta assegnata, per supplire al pagamento del Censo del Sale dovuto alla Regia Camera, e per essa ai diversi Alienatarj di detta Entrata, senza pregiudizio delle rispettive ipoteche, e obbligazioni a favore di essi contratte dalle Comunità, e per servire di Dote, in ciò che pagata la detta Regia Camera, e suoi Alienatarj avanzerà, alle spese generali dello Stato in sollievo della Imposta Universale; e l'altra metà si contenta la Maestà Sua, che sia rilasciata nella Cassa delle suddette rispettive Comunità in Dote delle proprie spese Locali.

Ottavo. Alla sopraddetta Tassa vuole che tutti i Maschj della soprascritta età siano indistintamente obbligati senza eccezione alcuna, e senza potere allegare alcun titolo, o pretesto di Esenzione, derogando, e annullando qualunque Privilegio, benchè fondato in qualsivoglia Legge, o Statuto, o Consuetudine potesse allegarsi, o in qualunque Rescritto dei di lei Reali Antecessori, o in qualunque Sentenza, o in qualunque Transazione, o Convenzione, o Contratto, per qualsivoglia titolo oneroso, o gratuito, poichè restano annullate, e soppresse tutte le passate Imposte sopra di cui poteva pretendersi Esenzione, e sopra di cui potevano cadere le dette Sentenze, Transazioni, Convenzioni, o Contratti, e questa dichiara la Maestà Sua essere un' Imposta da esigersi cogl' istessi Diritti, e Privilegj Fiscali osservati per l'esigenza dell' antico Censo del Sale, senza eccettuazione di alcuna Persona, espressamente di nuovo ordinando in quanto faccia di bisogno, che niuna Esenzione possa mai contro di essa aver luogo, nè attendersi dagli Ufficiali delle Comunità sotto pena di scudi 300. per ciascheduna volta, da applicarsi per un terzo al Regio Fisco, per un altro terzo alla Comunità interessata, e per il rimanente all' Accusatore segreto, o palese, e sotto la pena della privazione dell' Uffizio, e altre pene afflittive di corpo, da estendersi arbitrariamente a misura delle circostanze alle più severe punizioni, alle quali pene vuole

Sua Maestà, che siano solidalmente obbligati tutti, e singoli li Amministratori Comunali, che saranno stati partecipi nell' accordare detta Esenzione, e quelli ancora che l' averanno a proprio vantaggio procurata, e ottenuta.

Nono. Si eccettua però la sola Causa dei Dodici Figlj, per la quale permette la Maestà Sua, che si faccia godere l'Esenzione della detta Tassa secondo i Regolamenti, che a tale effetto saranno pubblicati dalla nostra Giunta. Ma prescindendo da questa unica Causa, siccome tutte le altre in tal materia ridondano in pregiudizio dei Terzi, così dalla di lei Clemenza non si possono, nè si vogliono ammettere.

Decimo. Per cautela della Cassa dello Stato, e delle Comunità a di cui benefizio resta assegnata la detta Tassa Personale, vuole Sua Maestà che per l'Esazione della medesima a favore del Regio Fisco, e dello Stato, e delle Comunità restino obbligati non solo personalmente i predetti Maschj descritti nei sopraddetti Ruoli, ma ancora solidalmente con essi Descritti vuole che s'intendino obbligati i Padroni delle Case a essi Descritti affittate; i Padroni che terranno i medesimi Descritti salariati al proprio famigliare servizio, e al servizio delle loro Botteghe; e i Padroni dei Terreni, dove i predetti Descritti saranno Affittuarj a lungo, o breve tempo, o Coloni parziarj, o Garzoni, o Ajutanti degli Affittuarj, o dei Coloni; Dichiarando però, che in tale obbligazione solidale per i Descritti resti preservato ai Padroni il benefizio dell' escussione, la quale resterà bastantemente provata col semplice attestato del Console, e altri Esecutori di aver trovato il Debitore principale assente dalla Comunità, o impotente a pagare, o cautare l' Esattore; e dichiarando che la sudetta obbligazione solidale debba solamente durare per tutto quel tempo che durerà l' Affitto del Terreno, o della Casa, o la Società Colonica, o la Locazione delle opere; e che i sopraddetti obbligati per i Descritti non si possino molestare che per una sola annata della corrente Tassa Personale, e non giammai per quelle che si trovassero arretrate, e che a tutti i sopraddetti obbligati basti un solo pagamento.

Undecimo. Per dare l'opportuno adempimento alle soprascritte Ordinazioni, vuole Sua Maestà che dalla Giunta si proveda che i Ruoli della predetta Imposta Personale siano dalle Comunità fatti, e tenuti in giorno con esattezza, ovviando alle fraudi colle opportune cautele, e gastigando i Colpevoli con la più esemplare severità, acciò sia precluso ogni incitamento alle predilezioni, e occultazioni che potrebbero seguire in tal materia.

Duodecimo. E compilato che sia il Ruolo annuale, vuole che nel formarsi ogn' anno l' Imposta Locale di ciascheduna Comunità si ponga in uscita tutta la Lista delle spese, e debiti Locali di quell' anno, e che saranno dichiarate tali, e in oltre si aggiunga in ultimo luogo l' Importanza di tre lire, e soldi dieci per ogni Testa

mas-

mascolina che si sarà trovata descritta in detto Ruolo, che dovrà corrispondersi, come sopra si è detto, alla Cassa della Provincia.

Decimoterzo. A tale uscita dovranno contrapporsi tutte le Rendite naturali della Comunità in Regalie, Possessioni, Censi attivi, e altri titoli, quando ve ne siano, e dovrà similmente contrapporsi il prodotto netto della Tassa Mercimoniale, e della Tassa sopra le Case che servono all' abitazione ordinaria dei proprj Padroni per quella porzione di tal prodotto che resterà dalla Maestà Sua assegnata in Dote delle dette spese Locali, e tutto ciò che fatta tal contrapposizione mancherà a saldare la detta uscita, si dovrà ripartire sopra le Teste masculine fino alla concorrente quantità di lire sette, e non più oltre.

Decimoquarto. Se le dette lire sette per Testa masculina non basteranno a saldare le sopraddette spese, o debiti Locali, la Tassa Personale non dovrà accrescersi giammai, e ciò che manca dovrà ripartirsi sopra l' Estimo prediale della Comunità per via di sopr' Imposta.

Decimoquinto. Se al contrario la detta somma di lire sette per Testa masculina fosse soprabbondante al preciso bisogno delle suddette spese Locali, e fossero estinti i Debiti del Comune, in tal caso resta incaricata la Giunta a ridurre la Tassa alla quantità precisamente necessaria fino a tanto che il bisogno delle dette spese, e debiti Locali non si faccia più urgente, poichè intende Sua Maestà che la Tassa predetta non possa ricevere in alcun caso, nè per alcun titolo accrescimento, ma vuole però lasciar libera la strada a poter qualche volta ricevere quella diminuzione che le circostanze Locali a giudizio del Tribunale potranno permettere.

Decimosesto. Regolata la Tassa nella sopraddetta forma, dovrà l' Esattore esigerla da ciaschedun Descritto, e dovrà rimettere alla Cassa Provinciale la sopraddetta importanza di lire tre, e soldi dieci per ogni Testa sotto l' obbligo solidale di tutta la Comunità.

Decimosettimo. Incarica finalmente Sua Maestà la Giunta a dar per tutto dove sarà conveniente le disposizioni necessarie, acciò questa sua volontà resti puntualmente eseguita, e abbia il suo pieno effetto dal giorno, in cui dovranno principiarsi a pagare i Carichi sopra il piede del nuovo Censimento.

Noi pertanto volendo, che le Clementissime Disposizioni di Sua Maestà pervenghino all' universale notizia di tutti, e si faccino in ogni Comunità con la prontezza possibile i preparativi convevenienti perchè la loro esecuzione sia pronta nel giorno che dalla Maestà Sua verrà prescritto per la mutazione dei pagamenti sul piede del nuovo Censimento, ordiniamo, e comandiamo che sia il presente Editto pubblicato nei Luoghi soliti di questa Capitale con le consuete solennità, e altresì in tutte le altre Città, Terre, e Comunità di questo Stato, incaricando tutti li Podestà, Jusdicenti, e altri Uffiziali, ai quali si appartiene di farlo affiggere,

gere, e pubblicare nei consueti rispettivi Luoghi, e di collocarlo nei Registri dei loro Tribunali; e ai nostri Cancellieri Delegati di renderlo noto in ciascheduna Comune ai rispettivi Deputati dell' Estimo, e di pubblicarlo nei primi Convocati generali, che rispettivamente si terranno in ciascheduna Comunità, e di collocarlo nei loro Archivj per loro istruzione, e a perpetua memoria.

E commettiamo tanto ai predetti Jusdicenti, quanto ai predetti Cancellieri Delegati di rimetterci la relazione di avere eseguiti gli Ordini rispettivi nel termine di giorni 30. dalla data del presente Editto.

Milano 5. Dicembre 1755.

# Il Presidente, e Consiglieri della Real Giunta del Censimento dello Stato di Milano.

*Giuseppe Maria Tarantola Segretario.*

*Essendo stati pubblicati dalla nostra Giunta due Editti uno in data del 19. Dicembre corrente sopra la Tassa Mercimoniale, e l' altro in data del 22. di detto mese sopra la Tassa delle Case di Campagna, gliene rimetto d' ambidue qui annesso un Esemplare per ciascheduna Comunità della sua delegazione, ed in oltre due Esemplari per sorte di più, quali restano destinati per lei, affinchè Ella possa conservarli nel suo Archivio unitamente alle altre Scritture.*

*Per quelli che debbono servire alle Comunità Ella li renderà noti ai respettivi Deputati dell' Estimo di ciaschedun Comune, e gli pubblicherà poi nel primo Convocato generale che si terrà in tali Comuni, conformemente al disposto nell' ultimo Articolo dei sopradetti due Editti, da cui Ella vedrà come dovrà contenersi; Sicchè per ora basterà, che Ella me ne avvisi la ricevuta in lettera a parte, che non contenga altri affari, e che poi a suo tempo mi faccia relazione pure separata di averli pubblicati a Comune per Comune come resta ordinato.*

*E qui desiderandole dal Cielo ogni maggiore felicità resto*
*Di V. S.* *Milano li 19. Dicembre 1755.*

*Aff.mo*
*Pompeo Neri.*

Sopra la Taſſa MERCIMONIALE.

# MARIA THERESIA,
## Dei gratiâ, Romanorum Imperatrix, Regina Hungariæ, Bohemiæ &c., Archidux Auſtriæ &c., Mediolani Dux &c. &c. &c.

Vendo Sua Maeſtà conſiderato quanto ſia litigioſa, e quanto fallace ſi trovaſſe la Compilazione dell'Eſtimo ſopra il Mercimonio preteſa farſi nel paſſato Cenſimento, e non volendo permettere che ſi dia ai Mercanti, e Arteſici queſta inopportuna defatigazione, e volendo anzi con qualche Atto di favore dare quel riparo, che ſi può alla decadenza, in cui ſi vede condotto il Mercimonio in queſto ſuo fedeliſſimo Dominio, dove altrevolte è ſtato fioritiſſimo; Perciò ſi è degnata ordinare, che non ſi rinnovi in queſto Cenſimento la Compilazione del preteſo Eſtimo del Mercimonio, ma che ſi eſiga una Taſſa moderata ſopra di eſſo a ragione di uno e un quarto per cento ſopra il Valor Capitale dell'annuo Traffico, e giro Mercimoniale pagabile da tutti quelli, che eſercitano qualche ſorte di negoziazione, ſotto qualunque ſpecie di Contrattazione, e con qualunque titolo, o preteſto; con le ſeguenti dichiarazioni, e ordinazioni.

Primo. Nelle fedeliſſime Città di Milano, Pavia, Cremona, Lodi, Como, e Caſal Maggiore, e loro riſpettivi Corpi Santi, eſſendo i Mercanti, e Arteſici incorporati ai loro proprj Collegj, o Univerſità, dovrà ciaſchedun Corpo, Collegio, o Univerſità eſigere la predetta Taſſa dagl'Individui ſuoi ſubalterni, e dovrà corriſponderne il prodotto alla propria Città; in modo che l'effetto ſia, che ciaſcheduno Deſcritto paghi alla Caſſa della propria Univerſità l'importanza della Taſſa a lui contingente, e che l'Univerſità riſpondendo per i proprj Cenſiti paghi alla Città la ſomma che ſarà giudicata equivalente alle Taſſe eſigibili ſecondo l'attuale ſtato del Mercimonio.

2 Per l'eſazione della predetta Taſſa ciaſchedun Mercante, o Arteſice farà una notificazione giurata dell'importanza del giro della ſua Negoziazione, ſe-

secondo le particolari Instruzioni, che a tale effetto per ciascheduna Città si riserba a dare la nostra Giunta, le quali notificazioni dovranno esser verificate, e corrette dalle rispettive Camere del Mercimonio, che in ciascheduna Città resteranno in breve stabilite con tutte le più opportune facoltà; E a tenore di tali verificazioni, e correzioni resterà liquidato, e fissato il debito di ciaschedun Censito verso la propria Università.

3 Il debito poi di ciascheduna Università verso la propria Città sopra le informazioni resultanti dal piano delle predette notificazioni, e verificazioni, resterà liquidato, e arbitrato dalla nostra Giunta, e ridotto in somma fissa, ritenuta la massima, che sopra lo stato attuale del Mercimonio in genere si paghi la Tassa a ragione di uno e un quarto per cento, salva alle istesse Città la facoltà di convenzionarsi di buona fede con le dette Università, mediante però l'approvazione della detta nostra Giunta, la quale non lascerà di promuovere, e facilitare tali Convenzioni per maggior quiete dell'esazione.

4 I detti Arbitramenti, o Convenzioni dovranno durare un congruo periodo di tempo da prefinirsi, sentiti che saranno gl'Interessati, e durante tal periodo, non sarà lecito alle Città di pretendere accrescimento, siccome non sarà lecito alle Università di pretendere diminuzione, e solo dopo il decorso del suddetto periodo, quando si provi, che lo stato del Mercimonio sia variato, sarà luogo di procedere a nuova Liquidazione, Arbitramento, o Convenzione.

5 Il prodotto di questa Tassa, che dovrà pagarsi dai rispettivi Corpi dei Mercanti, e Artefici alle proprie Città Sua Maestà si degna comandare, che si divida per metà, e che per una metà resti nella Cassa Civica destinato in dote delle spese proprie, e locali della Città, e che l'altra metà si trasmetta alla Cassa generale dello Stato in sollievo dell'Imposta Universale.

6 Comanda inoltre la Maestà Sua, che la detta nostra Giunta assuma cognizione del modo con cui gli Amministratori dei predetti Corpi, o Collegj dei Mercanti, e Artefici distribuiscono tra i singoli Contribuenti loro Subalterni la predetta Imposta, e dia gli Ordini, e Instruzioni opportune, perchè in detti Riparti Collegiali sia osservata una discreta uguaglianza; e invigili sopra tutto, perchè a titolo di questa Tassa del Mercimonio non s'imponga più del preciso bisogno.

7 E riflettendo alla variazione delle circostanze, che può essere occasionata dall'introduzione di nuovi Mercimonj, e dalla decadenza degli antichi, si è compiaciuta ordinare la Maestà Sua, che se la nostra Giunta nell'esaminare i Reparti dei predetti Mercanti, e Artefici, ritroverà qualche genere di Commercio, o di Manifattura non compreso negli odierni pagamenti di Estimo, lo sottoponga alla presente Tassa nella forma, che le regole dell'uguaglianza richiedono; E altresì se ritroverà qualche altro genere di Commercio, o Manifattura, che al contrario, o per la povertà del Traffico, o per esser nascente, e bisognoso di assistenza, o per qualche altro titolo meriti qualche più special sollievo, ella faccia esentare nei suddetti Reparti quei generi di Mercimonio, che ella conoscerà meritevoli di maggior protezione, e gli assolva o in parte, o in tutto dalla predetta Tassa, secondo che ella crederà più conveniente alla prudenza, e a quelle favorevoli disposizioni, che Sua Maestà benignamente dichiara sempre di voler conservare per coltivare, e promuovere quelle Manifatture, che possono dare maggiore eccitamento all'industria dei suoi amatissimi Sudditi.

8 Regolata in tal guisa la Tassa del Mercimonio per le Città, ed essendo giusto, che questa Contribuzione si estenda con Regole uniformi sopra i lucri Mercimoniali anco fuori delle Città per tutto il rimanente dello Stato, quantunque i Mercanti, e Artefici abitanti nelle Comunità non siano fra loro riuniti sotto certi Corpi, o Collegj, comanda Sua Maestà, che in ciascheduna Comunità si formi annualmente un Ruolo, nel quale dovranno registrarsi tutte le Persone abitanti nella medesima di qualunque sesso, e di qualunque età, che fanno qualche sorte di Traffico per se, o per altri, o in frutti del Terreno, o in Bestiami, o in Merci, o in Manifatture, o in Denari sotto qualunque specie di Contrattazione, e con qualunque titolo, o pretesto.

9 I De-

9 I Deputati dell' Estimo coll' assistenza del Cancelliere Delegato avranno la cura di formare ogni anno in ciascheduna Comunità nello stesso tempo, che debbono formare il Ruolo generale per la Tassa Personale, anco il Ruolo particolare di quelle Persone, che meritano di esser sottoposte alla Tassa del Mercimonio, secondo le Instruzioni speciali, che a tale effetto riceveranno dalla nostra Giunta.

10 Dovranno avvertire di tenere esclusi nella formazione di questo Ruolo in primo luogo tutti gli Agricoltori per i frutti, che vendono del Terreno da loro lavorato, quando non esercitino alcun Traffico; In secondo luogo tutti i Padroni del Terreno per i Frutti procedenti dalle loro Possessioni, quando similmente non esercitino alcun Traffico; In terzo luogo tutti gli Affittuarj dei Terreni, quando parimente non esercitino altro Traffico; In quarto luogo tutti i Servitori domestici, e tutti i Garzoni delle Botteghe, intendendo per tali tutti quelli, che non lavorano per conto proprio, ma per conto di Maestro, o Padrone, che mediante un soldo giornaliero si appropria il benefizio delle loro Opere; In quinto luogo tutti i Braccianti giornalieri, e tutti i Garzoni di Massari, o Fittabili, o Bergamini, e finalmente tutti quelli, che hanno qualche Arte, come di Maestro di Muro, di Legname, di Sarto, o altra simile, per cui non si venda verun genere di Mercanzia, e nella quale non impiegano altro, che la fatica delle proprie braccia.

11 Ritenute le sopradette esclusioni, tutto il rimanente delle Persone, che si ritroverà avere i requisiti sopra indicati al Capitolo ottavo, dovrà comprendersi nel Ruolo Mercimoniale, e se nascerà dubbio sopra il requisito dell' Abitazione, si attenderà per regola generale, che tutti quelli, che secondo gli Ordini hanno il requisito dell' Abitazione in maniera da dovere esser descritti al Ruolo Personale della Comunità, debbono essere altresì descritti nel suo Ruolo Mercimoniale.

12 Gli Abitanti fuori della Comunità, quando abbiano qualche Traffico nella Comunità medesima, che si possa dire circoscritto dal Luogo, cioè vi tenghino Bottega, Edifizio, Fondaco, Telonio, o altra simile fissazione Reale del loro Traffico, potranno esser descritti al Ruolo della Comunità, nel di cui circondario hanno le dette Botteghe, Edifizj, Fondachi, Telonj ec., e potranno esser tassati per le Vendite relative solamente alle predette Botteghe ec. poste nel circondario della Comunità, e potranno esser descritti in vece dei Padroni abitanti fuori i loro Istitori, ovvero gli uni e gli altri con l'obbligazione solidale fra loro.

13 I Descritti abitanti nella Comunità non saranno sottoposti a Tassa per le Botteghe ec., che essi avessero, e tenessero fuori della Comunità, ma saranno bensì sottoposti per tutto il Traffico, che fanno tanto nella Comunità, che fuori di essa, quando questo Traffico non è circoscritto dal Luogo, sicchè saranno tenuti a pagare per il totale delle loro contrattazioni, eccettuate solamente quelle delle Botteghe, Edifizj ec. da loro tenute fuori del Comune, e per le quali proveranno di esser tassati, e di pagare nelle rispettive Comunità, ove sono situate.

14 Fatto il predetto Ruolo dovrà ciascun descritto notificare con giuramento nelle mani del Cancelliere Delegato il Valor Capitale delle Vendite da lui fatte, cioè il prezzo pattuito delle Mercanzie, e Manifatture da lui vendute tanto a denari contanti, che con fede di prezzo, che in premura di altre Mercanzie, e Manifatture nell' anno decorso. E per vendita si dovrà intendere qualunque Contrattazione corrispettiva a un certo prezzo.

15 Tali Notificazioni giurate dovranno leggersi in una Adunanza generale dei Descritti, e in appresso esaminarsi appartatamente dai Deputati dell' Estimo, e dal Cancelliere suddetto, prese le informazioni, che sopra la loro coscienza crederanno più opportune, e fatto tale esame con le debite diligenze, i suddetti Deputati, e Cancelliere approveranno le Notificazioni, che averanno ritrovate giuste, e per quelle, che ritrovassero inverisimili arbitreranno la somma giusta, in cui debbono ritenersi. E coll' istesso arbitrio procederanno a fissare la predetta somma in tutti i casi, che per negligenza, o contumacia de' Descritti le Notificazioni mancassero.

16 Questo Ruolo con le predette operazioni si dovrà trasmettere alla nostra Giunta

Giunta per l'approvazione, e approvato che sia, dovrà ciaschedun Descritto pagare una lira e un quarto per ogni cento lire di valore di Merci da lui vendute, o permutate, e per tal somma sarà consegnato per debitore all' Esattore Comunale.

17 Il Prodotto di questa Tassa Sua Maestà comanda, che parimente si divida per metà, assegnandone una parte alla Cassa Comunitativa in dote delle spese Locali, e l'altra metà dovrà dai rispettivi Esattori Comunali rimettersi alla Cassa della Provincia, che ne dovrà corrispondere la Cassa Universale dello Stato in sollievo dell' Imposta Universale, secondo le Regole, che resteranno a suo tempo dalla nostra Giunta prescritte.

18 Alla sopradetta Tassa, come sopra imposta, tanto per le Città, che per la Campagna, vuole Sua Maestà, che tutte le Persone, che mediante il concorso dei legittimi requisiti sopra dichiarati restano tassabili, siano indistintamente sottoposte senza eccettuazione alcuna, e senza potere allegare alcun titolo, o pretesto di Esenzione, derogando, e annullando qualunque privilegio, benchè fondato in qualsivoglia Legge, Statuto, o Consuetudine potesse allegarsi, o in qualunque Rescritto dei di lei Reali Antecessori, o in qualunque Transazione, o Convenzione, o Contratto per qualsivoglia titolo oneroso, o gratuito; eccettuando unicamente la Causa dei Dodici Figlj, per la quale permette la Maestà Sua, che si faccia godere l'Esenzione a tenore dei Regolamenti, che a tale effetto saranno pubblicati dalla nostra Giunta.

19 Per qualunque impensato accrescimento, che sopravvenisse ai Carichi tanto Universali, che Provinciali, che Civici, o Comunali, la Clemenza di Sua Maestà non vuol permettere, che si accresca al Mercimonio la quantità della Tassa sopra prefinita a ragione di uno e un quarto per cento, volendo che questa resti sempre fissa, ed invariabile, e che in qualunque Città, o Comunità dove sussista l'uso di tassare, e far concorrere il Mercimonio in ragione di quota sopra tutti i Carichi correnti, questo nei tempi avvenire si abolisca totalmente, e si ritenga sempre fisso il metodo sopradetto di tassare il Mercimonio in ragione di uno e un quarto per cento sopra il suo stato effettivo, e attuale.

Noi pertanto volendo che le Clementissime Disposizioni di Sua Maestà pervenghino all' universale notizia di tutti, e si faccino in ogni Città, e Comunità con la prontezza possibile i preparativi convenienti, perchè la loro esecuzione sia pronta nel giorno, che dalla Maestà Sua verrà prescritto per la mutazione dei pagamenti sul piede del nuovo Censimento, ordiniamo, e comandiamo, che sia il presente Editto pubblicato nei luoghi soliti di questa Capitale con le consuete solennità, e altresì in tutte le altre Città, Terre, e Comunità di questo Stato, incaricando tutti li Podestà, Jusdicenti, e altri Ufiziali, ai quali si appartiene di farlo pubblicare nei consueti rispettivi luoghi, e di collocarlo nei Registri dei loro Tribunali; e ai nostri Cancellieri Delegati di renderlo noto in ciascheduna Comune ai rispettivi Deputati dell' Estimo, e di pubblicarlo nei primi Convocati generali, che rispettivamente si terranno in ciascheduna Comunità, e di collocarlo nei loro Archivj per loro Instruzione, e a perpetua memoria.

E commettiamo tanto ai predetti Jusdicenti, quanto ai predetti Cancellieri Delegati, di rimetterci la relazione di avere eseguiti gli Ordini rispettivi nel termine di giorni 30. dalla data del presente Editto.

Milano li 19. Dicembre 1755.

# Il Presidente, e Consiglieri della Real Giunta del Censimento dello Stato di Milano.

*Giuseppe Maria Tarantola Segretario.*

Sopra la SQUADRA, delle Case di abitazione

CLASSAZIONE, e TASSA Forensi ordinaria.

# MARIA THERESIA,

## Dei Gratiâ, Romanorum Imperatrix, Regina Hungariæ, Bohemiæ &c., Archidux Austriæ &c., Mediolani Dux &c. &c. &c.

NElla Descrizione Reale delle Case, e altri Edifizj, e Fondi, che diconsi di seconda stazione ordinata fuori delle Città per tutta la Campagna con le nostre Instruzioni dei 13. Agosto 1751., non essendosi potuto dare una giusta Valutazione alle Case, che servono di Abitazione ordinaria ai proprj Padroni nel modo, che fu data nel recinto delle Città, in vigore delle nostre Instruzioni dei 14. Maggio del predetto anno 1751., ed essendo giusto, per conservar l'uguaglianza, che tali Fondi siano anco nella Campagna sottoposti a qualche maggior contributo in sollievo dei Carichi pubblici, oltre il puro Perticato, per cui sono stati censiti nelle Tavole del nuovo Estimo; pertanto essendo state proposte a Sua Maestà dalla nostra Giunta le difficoltà incontrate nel fissare di tali Fondi una giusta, e legale stima, e la congruenza che vi sarebbe di sottoporli a una discreta Tassa in contemplazione del comodo, che somministrano al Padrone, e per rendere la condizione di essi uguale agli altri, si è degnata Sua Maestà approvare, che nell' esecuzione del nuovo Censimento si stabilisca una Tassa per tutta la Campagna fuori del recinto delle Mura delle Città sopra tutte le Case, che servono di Abitazione ordinaria de' proprj Padroni coi seguenti Regolamenti, che dovranno avere una perpetua, e inviolabile osservanza.

Primo. Che si stabilisca una graduazione fra tutte le Comunità a proporzione del maggiore, o minor prezzo, che in ciaschedun luogo si trovano avere le Case, e i loro Affitti, e che perciò si dividino tutte le predette Comunità in quattro Classi nel modo seguente.

2 Nella

2 Nella prima Classe si dovranno comprendere le infrascritte Comunità.

NEL DUCATO DI MILANO.

Corpisanti fuori della Città di Milano.
Abbiategrasso - *Pieve di Corbetta*.
Melzo - *Pieve di Cornegliano*.
Busto Arsizio, Gallarate } *Pieve di Gallarate*.
Triviglio - *Gera d'Adda*.
Melegnano - *Pieve di Sangiuliano*.
Monza - *Corte di Monza*.
Saronno - *Pieve di Nerviano*.
Lecco Capo - *Riviera di Lecco*.
Varese - *Pieve di Varese*.

NEL PAVESE.

Corpisanti della Città di Pavia.

NEL CREMONESE.

Corpisanti della Città di Cremona.
Soresina - *Provincia Superiore*.
Pizzighettone con Gera, Soncino } *Terre separate*.

NEL LODIGIANO.

Corpisanti, o siano Chiosi della Città di Lodi.
Casal Pusterlengo } *Vescovado Inferiore*.
Codogno } *Strada Cremonese*.

NEL COMASCO.

Borghi, e Corpisanti della Città di Como.

3 Nella seconda Classe si dovranno comprendere le infrascritte Comunità.

NEL DUCATO DI MILANO.

Binasco - *Vicariato di Binasco*.
Merate - *Pieve di Brivio*.
Corbetta, Maggenta, Motta Visconti } *Pieve di Corbetta*.
Tradate - *Pieve di Castel Seprio*.
Corsico - *Pieve di Cesano Boscone*.
Cuggiono - *Pieve di Dairago*.
Desio, Seregno } *Pieve di Desio*.
Caravaggio, Rivolta, Vailate, Pandino } *Gera d'Adda*.
Mariano - *Pieve di Mariano*.
Rhò - *Pieve di Nerviano*.
Legnano - *Pieve di Olgiate Olona*.
Cassano - *Pieve di Pontirolo*.
Bellano, Dervio, Porlezza } *Riviera di Lecco*.
Somma - *Pieve di Somma*.
Luvino - *Valtravaglia*.
Vimercate - *Pieve di Vimercate*.

NEL PAVESE.

Belgiojoso, Chignolo } *Campagna Sottana*.
Casorate, Bereguardo } *Campagna Soprana*.

NEL CREMONESE.

Casal Buttano, Grumello } *Provincia Superiore*.
Castel Leone, Fontanella } *Terre separate*.
Calcio - *Giurisdizione della Calciana*.

NEL LODIGIANO.

Sant' Angelo, San Colombano } *Vescovado di Mezzo*.

NEL COMASCO.

Dongo - *Pieve di Dongo*.
Domaso, Gravedona } *Pieve di Gravedona*.
Menaggio - *Pieve di Menaggio*.

4 Nella terza Classe si dovranno comprendere le infrascritte Comunità.

NEL DUCATO DI MILANO.

Tutte le Terre, e Comunità delle Pievi di Agliate, Appiano, Bollate, Brivio, Bruzzano, Corte di Casale, Castel Seprio, Cesano Boscone, Corbetta, Dairago, Desio, San Donato, Gallarate, Galliano, Garlate, Gera d'Adda, Gorgonzola, Incino, Leggiuno, Mariano, Massaglia, Squadra de' Mauri, Corte di Monza, Nerviano, Squadra di Nibbionno, Oggionno, Olgiate Olona, Parabiago, Pontirolo, Seveso, Somma, Trenno, Varese, e di Vimercate; a riserva di quelle Terre, e Comunità, che già restano di sopra collocate nella prima, o nella seconda Classe.

NEL

## NEL CREMONESE.

*Provincia Superiore.*

Antignate, Azzanello, Bordolano, Casal Morano, Castel Novo Bocca d'Adda, Cavatigozzi, Cornaletto, Corte de' Cortesi, Covo, Crotta d'Adda, Fengo, Fiesco, Genivolta, Mirabello, Oscasale, Romanengo, Romanengo del Rio, Sesto, Spinadesco, San Bassano, Trigolo, Zanengo.

*Provincia Inferiore.*

Bina Nova, Cà de' Bonavoglj, Castel Didone, Castel Franco, Castel Ponzone, Gabianeta, Gussola, Martignana, Pescarolo, Piadena, Pieve Terzagno, Robecco, San Daniele, San Gio. in Croce, San Martino del Lago, Scandolara Ravara, Scandolara Ripa d'Oglio, Solarolo Rainero, Spineda, Tornada, Vhò.

*Nella Giurisdizione della Calciana.*

Pumenengo.

*Nella Provincia di Casal Maggiore.*

Casal Bellotto, Rivarolo del Re, Vico Belignano, Villa Nova.

## NEL PAVESE.

*Campagna Soprana.*

Marcignago, Trivolzio.

*Campagna Sottana.*

Albuzzano, Badia, Copiano, Corte Olona, Gerenzago, Inverno, Lardirago, Magherno, Pieve Porto Morone. Santa Cristina, San Zenone, Torre d'Arese, Villanterio, Zerbo.

## NEL LODIGIANO.

*Vescovado Superiore.*

Cervignano, Cologno, Modignano, Mulazzano, Paullo, Spino, Zelo buon Persico.

*Vescovado Inferiore.*

Brembio, Cavacurta, Castiglione, Corno Giovine, Corno Vecchio, Maleo, Meletto, Orio, Ospedaletto, San Fiorano, San Stefano.

*Vescovado di mezzo.*

Bargano, Borghetto, Graffignana, Lodi Vecchio.

## NEL COMASCO.

*Terre unite alla Città.*

Moltrasio, Piazza, Rovenna, Torno Urio.

*Pieve di Bellaggio.*

Bellaggio.

*Pieve di Fino.*

Bregnano, Cermenate, Lomazzo, Rovellasca.

*Pieve di Rezzonico.*

Pianello.

*Pieve di Uggiate.*

Olgiate.

*Comuni della Mezzena.*

Argegno.

*Pieve di Nesso.*

Blevio.

5 Nella quarta Classe dovrà comprendersi tutto il rimanente delle Comunità, che non si trovano registrate in alcuna delle sopradette tre Classi, riservando la facoltà alla nostra Giunta di trasportare una Comunità da una Classe all'altra, quando per le future contingenze, o per le circostanze locali ciò si conosca ragionevole ai termini di giustizia.

6 Ritenuta la sopradetta graduazione fra le Comunità dello Stato, si dovrà altresì in ciascheduna Comunità formare un Ruolo delle Case tassabili, dal qual Ruolo saranno eccettuate tutte le Case d'Affitto, tutte le Case da Massaro, e tutte le Ville, che non servono di abitazione ordinaria al proprio Padrone, a tenore delle Instruzioni già date a questo fine dalla nostra Giunta sotto dì 30. Maggio, e 20. Settembre 1754.

7 In questo Ruolo saranno registrate tutte le Case, che servono alla detta abitazione ordinaria, e per conseguenza tassabili, e saranno divise in tre Squadre, assegnando la prima Squadra alle Case maggiori, la seconda alle Case mediocri, e la terza alle infime.

8 E ferma stante la suddetta graduazione delle Comunità in quattro Classi, e la successiva divisione delle Case tassabili in ciascheduna Comunità in tre Squadre, vuole Sua Maestà, che la Tassa sopradetta si esiga annualmente sopra ciascheduna Casa in detti Ruoli descritta nella seguente maniera.

9 Per

9 Per le Comunità di prima Classe le Case descritte in prima Squadra dovranno pagare sedici lire, le descritte in seconda Squadra otto lire, e le descritte in terza Squadra quattro lire.

10 Per le Comunità di seconda Classe le Case descritte in prima Squadra dovranno pagare dodici lire, le descritte in seconda Squadra sei lire, e le descritte in terza Squadra tre lire.

11 Per le Comunità di terza Classe le Case descritte in prima Squadra dovranno pagare otto lire, le descritte in seconda Squadra quattro lire, e le descritte in terza Squadra due lire.

12 E per le Comunità di quarta, ed ultima Classe le Case descritte in prima Squadra dovranno pagare quattro lire, le descritte in seconda Squadra due lire, e le descritte in terza Squadra una lira.

13 Saranno sottoposti a questa Tassa i Corpi Santi delle respettive Città, nella Classe, ove sopra si vedono registrati, essendo state le Case di essi censite nell' Estimo Reale con le regole di tutti gli altri Territorj di Campagna.

14 A questo Ruolo si aggiungeranno annualmente le Case fabbricate di nuovo, che averanno i Requisiti necessarj per esservi descritte; e dal medesimo si toglieranno le Case, ove per incendio, o rovina si potrà verificare il caso della perenzione del Fondo, e le Case che lasceranno di essere abitate da i proprj Padroni, o perchè questi trasferischino il Domicilio nelle Città, ritenendo l'uso di esse senza affittarle, o perchè le Case medesime per successione, o per contratto passino in persona già domiciliata nelle Città, la quale le ritenga similmente per uso proprio; del rimanente non si farà variazione alcuna nel Ruolo se le Case affittate passeranno a servire di abitazione ai proprj Padroni, siccome se le Case di abitazione passeranno a essere affittate.

15 Il prodotto della Tassa sopra le suddette Case vuole Sua Maestà, che si divida per metà, conforme Ella ha benignamente disposto per il prodotto delle Tasse Personali, e Mercimoniali, assegnandone una metà alla Cassa Comunitativa in dote delle spese locali, e l'altra metà dai respettivi Esattori Comunali dovrà rimettersi alla Cassa della Provincia, che ne dovrà corrispondere la Cassa universale dello Stato in sollievo dell' Imposta universale, secondo le regole, che resteranno a suo tempo dalla nostra Giunta prescritte.

Noi pertanto volendo, che le Clementissime Disposizioni di Sua Maestà pervenghino all' universal notizia di tutti, e si faccino in ogni Comunità con la prontezza possibile i preparativi convenienti, perchè la loro esecuzione sia pronta nel giorno, che dalla Maestà Sua verrà prescritto per la mutazione dei pagamenti sul piede del nuovo Censimento, ordiniamo, e comandiamo che sia il presente Editto pubblicato nei luoghi soliti di questa Capitale con le consuete solennità, e altresì in tutte le altre Città, Terre, e Comunità di questo Stato, incaricando tutti li Podestà, Jusdicenti, e altri Ufiziali, ai quali si appartiene di farlo pubblicare nei consueti respettivi luoghi, e di collocarlo nei Registri dei loro Tribunali; e ai nostri Cancellieri Delegati di renderlo noto in ciaschedun Comune ai respettivi Deputati dell' Estimo, e di pubblicarlo nei primi Convocati generali, che respettivamente si terranno in ciascheduna Comunità, e di collocarlo nei loro Archivj per loro Instruzione, e a perpetua memoria.

E commettiamo tanto ai predetti Jusdicenti, quanto ai predetti Cancellieri Delegati di rimetterci la relazione di avere eseguiti gli ordini respettivi nel termine di giorni 30. dalla data del presente Editto.

Milano 22. Dicembre 1755.

# Il Presidente, e Consiglieri della Real Giunta del Censimento dello Stato di Milano.

*Giuseppe Maria Tarantola Segretario.*

*AVendo la nostra Giunta pubblicato un Editto in data del dì 30. Dicembre cadente, che contiene la Riforma al Governo, e Amministrazione delle Comunità dello Stato, gliene rimetto qui annesso un Esemplare per ciascheduna Comunità della sua delegazione, e due Esemplari di più, che serviranno per lei, affinchè Ella possa conservarli nel suo Archivio unitamente alle altre scritture .*

*Gli Esemplari destinati per le Comunità Ella li renderà noti ai rispettivi Deputati dell'Estimo, ed intimerà immediatamente in ciascheduna di esse un Convocato Generale di tutti i Possessori; e di tutti gli abitanti del Comune , nel quale dovrà pubblicare detto Editto a norma di quanto ella osserverà , che resta disposto in fine del medesimo .*

*Coll'occasione di questo Convocato Generale ella pubblicherà in esso anco gli altri trè Editti antecedētemente rimessegli in data dei 5.19., e 22. Dicembre suddetto che le ordinai di pubblicare in congiontura del primo Convocato Generale da adunarsi, e mi farà poi relazione in lettera a parte, che non contenga altri affari, di aver pubblicati a Comune per Comune tutti i quattro Editti sopraccennati .*

*Siccome in esecuzione del Cap. XIV. di detto Editto debbono farsi in ogni Comune diverse operazioni, alcune delle quali debbono essere terminate per la fine del venturo mese di Febbrajo 1756., e che ella resta incaricato d'invigilarvi, così nell'atto del Convocato, nel quale ella pubblicherà l'Editto , procurerà insieme, che siano date in qualunque Comune della sua Delegazione dagli Ufficiali , che attualmente amministrano , e dai Deputati dell' Estimo le disposizioni convenienti , affinchè avanti che spirino i termini assegnati tutte le commissioni di cui vengono incaricati restino puntualmente adempite .*

*Ella si darà poi anco in seguito tutta la premura d'informarmi regolarmente dell'avvanzamento delle sopracitate operazioni, e desiderandole dal Cielo ogni maggior felicità, resto*

*Di V. S.* *Milano 30. Dicembre 1755.*

*Aff.mo*

*Pompeo Neri .*

# TAVOLA DEI CAPITOLI

## Della Riforma al Governo, ed amministrazione delle Comunità dello Stato di Milano.

**RIFORMA** AL GOVERNO,
e Amministrazione delle Comunità
dello Stato di MILANO.

# MARIA THERESIA,
## Dei gratiâ, Romanorum Imperatrix, Regina Hungariæ, Bohemiæ &c., Archidux Austriæ &c., Mediolani Dux &c. &c. &c.

L'Imminente pubblicazione del nuovo Censimento, mutando il Sistema dei Carichi, e il metodo di repartirli, ha indotto la provvida Mente di Sua Maestà a comandare, che venghino riformate le Amministrazioni delle Comunità di questo suo fedelissimo Stato, adattandole alle regole del predetto Sistema nuovo, e provvedendo in tale occasione che si mettino in rigorosa osservanza gli Ordini antichi del Paese emanati in diversi tempi per la buona direzione di queste Amministrazioni Comunali, con valersi di mezzi più efficaci per tener lontani gli abusi, e togliere nei tempi avvenire ogni sospetto di arbitrio, o di predilezione, o di prepotenza.

Noi pertanto in esecuzione degli Ordini Sovrani, avendo accumulate nel nostro Ufizio tutte le notizie opportune sopra la presente forma, con la quale ciascheduna Comunità secondo le sue diverse consuetudini vien governata, e amministrata, e fatte tutte le più serie riflessioni sopra i disordini, che si vedono accadere, non ostanti le provvidenze in diverse Gride emanate, e sopra i regolamenti necessarj a introdursi per dare una miglior forma all' economia pubblica, e rendere il Governo Comunale relativo alle regole del nuovo Censimento; e valendoci a tale effetto delle facoltà benignamente conferiteci dalla Maestà Sua, e di suo Ordine, e Comandamento espresso ordiniamo, e comandiamo, che in avvenire per il Governo, e Amministrazione di tutte e singole le Comunità dello Stato di Milano, niuna eccettuata, si debbino in perpetuo osservare le seguenti Ordinazioni, non ostante qualunque Legge, Statuto, o Consuetudine in contrario, alle quali la Maestà Sua con la pienezza del suo Sovrano Potere di sua certa scienza, e deliberata volontà vuole che sia totalmente derogato.

## *Del Governo, e Rappresentanza delle Comunità.*

## C A P. I.

1 IN ciascheduna Comunità dovrà stabilirsi un Convocato di tutti i Possessori Estimati descritti nelle Tavole del nuovo Estimo, e in questo Convocato legittimamente adunato dovrà riunirsi, e consolidarsi la facoltà di deliberare, e disporre delle cose comuni.

2 Tutte le Congregazioni, o Consiglj, che secondo le presenti consuetudini esercitano l'Amministrazione della Comunità, dovranno terminare totalmente di prendervi alcuna ingerenza, restando tutte le loro facoltà trasferite nel predetto Convocato dei Possessori Estimati.

3 Oltre il suddetto Convocato generale degli Estimati, dovrà stabilirsi una Deputazione composta di tre Deputati da eleggersi dal Corpo degli Estimati medesimi, alla quale si dovrà aggiungere un Deputato eletto dai Descritti nel Ruolo Personale, e un altro Deputato da eleggersi dai Descritti nel Ruolo Mercimoniale, con le regole, condizioni, e dichiarazioni, che saranno espresse nelle infrascritte ordinazioni; E in questa Deputazione si dovrà consolidare la Rappresentanza del Comune, e la facoltà ordinaria di amministrare il Patrimonio Comunale colla dovuta dipendenza dal suddetto Convocato generale, e resterà in avvenire soppressa a tutti gli effetti qualunque altra forma di Governo, e Reggimento comunitativo, ove non sono Statuti particolari approvati da Sua Maestà, che prescrivino diversamente la predetta forma.

4 Nelle Terre più cospicue, ove sono Statuti particolari approvati da Sua Maestà, che danno forma alla Rappresentanza comunitativa con la Istituzione di certi Consiglj, e Congregazioni generali, o particolari, si procederà avanti per ora nella formazione, ed unione dei predetti Consiglj, e Congregazioni statutarie secondo il solito; con che però sia tolta loro ogni facoltà di mescolarsi in tutte le cose, che risguardano la conservazione del Patrimonio comunitativo, le spese da farsi a nome comune, la Contrattazione di nuovi Debiti, le Imposte, i Reparti, l'Esazione, e Amministrazione di esse, tutte le quali cose dovranno privativamente trattarsi, e risolversi dai predetti cinque Deputati colla sopradetta dipendenza dal Convocato degli Estimati, senzachè questi possino esser turbati nel loro ufizio, e facoltà dai predetti Consiglj, e Congregazioni statutarie, le quali si lasceranno sussistere fino a nuovo ordine con tutti i loro diritti onorifici per tutti gli altri effetti non contradittorj alle facoltà accordate alla predetta nuova Deputazione, e al Convocato degli Estimati; riservandosi la Giunta a riformare luogo per luogo, e a tempo proprio anche i predetti Consiglj, e Congregazioni statutarie, quando si comprenda esser ciò coerente al buon governo delle Comunità, e alle regole del nuovo Censimento.

5 Dovrà inoltre ciascheduna Comunità avere un Sindaco residente nel suo Territorio, e un Console similmente abitante in luogo, e dovrà altresì ogni Comunità valersi di un Esattore espressamente eletto, e capitolato per riscuotere le Imposte dai suoi Censiti, e dovrà restare assistita da un Cancelliere delegato dalla Giunta del Censimento. E se qualche Comunità, oltre i predetti Ufiziali necessarj, avrà bisogno di maggior numero di Sindaci, o Consoli, ovvero avrà bisogno di Ufiziali di altro genere, come di Ragionati, o altro, dovrà rappresentare le sue circostanze alla Giunta, per essere abilitata espressamente a creare quel numero, e qualità di Ufiziali, che fossero bisognevoli, oltre i suddetti.

6 E similmente se qualche Comunità averà bisogno per qualche circostanza della sua situazione, o ampiezza, o popolazione di qualche rinforzo, o di qualche special provvidenza nella sopraddetta Deputazione dell'Estimo, o di accre-

accrescere il numero dei Deputati Personali, o Mercimoniali, sarà la sua esposizione alla Giunta, che a norma del bisogno locale regolerà la figura, e l'attività della predetta Deputazione.

7 In ciaschedun Territorio, tale quale resta delineato nelle Mappe, e descritto nelle Tavole del nuovo Censimento, dovrà formarsi un Convocato solo di tutti i Possessori Estimati, e da questo Convocato estrarsi una sola Deputazione, e stabilirsi una Rappresentanza sola, un Governo solo, e un' Amministrazione sola di tutti gli Affari comuni, riducendo tutti i predetti Possessori Estimati in una Società unica, e sottoponendoli a una Imposta sola, ed eguale sopra un Estimo solo, e indivisibile.

8 Resteranno per conseguenza abolite tutte le Scissioni del Territorio, e tutte le odierne divisioni, e suddivisioni delle Amministrazioni Comunali in diversi Corpi, o Collegj, e tutte le separazioni, o assegnazioni di Quota dei Carichi, e tanto quelle, che si son fatte a favore di una Persona sola, o di una sola Famiglia, che quelle che si son fatte a favore di più Persone, o Famiglie, contuttochè tali Assegnazioni di Quota possino esser fondate in Rescritti Regj, o Sentenze di Tribunali, o in lunghe, e immemorabili Consuetudini, o in Convenzioni con le Comunità per qualsivoglia titolo fatte o gratuite, o anche onerose, poichè ordiniamo che rimossa ogni eccezione, tutti i Possessori debbino pagare con la proporzione stabilita dal nuovo Censo, nè altrimenti, nè in altro modo, non potendosi dal patto dei Privati alterare ciò, che per natural diritto si deve dai Sudditi pagare per il mantenimento dello Stato; e non potendo presumersi, che tali Atti siano seguiti giammai per far pagare i Contribuenti, o più della giusta proporzione, o meno di essa; dovendosi anzi attribuire gli equivoci, che si trovano presi alla mancanza di notizie certe per proporzionare il Carico, dalla qual mancanza son nati i disordini, che hanno fatto comprendere alla Sovrana Mente di Sua Maestà necessario come ultimo rimedio un nuovo Censimento, la di cui proporzione perciò si deve adesso come legge impreteribile osservare, in correzione appunto di tutti quei mali, che hanno dato causa agli Atti, fatti nei tempi antecedenti, quando la detta giusta proporzione non era, e non poteva esser nota, e perciò tutti indistintamente, rispetto alle Imposte da pagarsi nel tempo avvenire, e per mancanza di consenso naturale delle Parti, e per errore nel supposto della giusta proporzione, e perchè così richiede la pubblica tranquillità, gli dichiariamo nulli, e di niun valore, e gli annulliamo, valendoci delle facoltà conferiteci dalla Maestà Sua, e del suo pieno potere, proibendo, che a verun' effetto si possino allegare, nè in giudizio, nè fuori di giudizio per ritardare, o difficoltare nel pagamento dei Carichi la puntuale, e rigorosa osservanza della legge di proporzione, che risulterà dalle Tavole del nuovo Censo.

9 Similmente dovendo i Terreni, e Fondi delineati in ogni Mappa, e descritti in ogni Tavola del nuovo Estimo, sottoporsi al Censo con una sola regola, e con una sola proporzione, resultante dalla giusta stima dei Fondi nelle dette Tavole prefinita, vogliamo perciò, che resti abolita trai Fondi suddetti ogni e qualunque distinzione, che per le Ordinazioni, e Consuetudini antiche sia stata introdotta, e osservata, e ordiniamo che resti soppressa espressamente, e nominatamente la distinzione fra i Fondi Civili, e Fondi Rurali, siccome la suddivisione fra i Civili, e gl'Interessati Milanesi usata nelle Provincie di Pavia, Cremona, e Lodi, e la suddivisione fra i Rurali, ed i Liberati Cremonesi usata nella Provincia di Cremona, dichiarando tutti i Fondi descritti nelle Mappe, e Tavole Comunali di una natura sola, e di una qualità sola ne' Civili, ne' Rurali, ma senza considerazione ai predetti nomi, alle passate distinzioni egualmente censibili, e ugualmente per i diritti fondamentali dello Stato obbligati a mantenerlo, e soccorrerlo in proporzione delle loro forze, cioè del giusto valore di essi Fondi. Sicchè ordi-

 niamo,

niamo, che resti spenta ogni memoria delle sopraddette distinzioni, e proibischiamo, che si possa questa allegare a niuno effetto di ragione nei Reparti Comunali, volendo Sua Maestà, che resti assicurata nei tempi avvenire tra i Fondi censibili una totale esequazione, nuovamente derogando in quanto faccia di bisogno, in vigore delle facoltà conferiteci dalla Maestà Sua, a tutte le Leggi, Consuetudini, Statuti, Rescritti dei suoi Reali Antecessori, e a tutte le Sentenze, Transazioni, o Convenzioni, che tra detti Corpi dei Civili, e Rurali fossero state fatte con qualunque solennità, e con qualunque autorità munite, e in somma a qualunque Atto di cui bisognasse fare più speciale, e individua menzione.

10 Il Territorio delle Comunità resterà circoscritto dal Circondario delineato nelle Mappe respettive, e perciò tutti i Terreni compresi in tal Circondario, che per il passato appartenevano per salto a Comunità lontane, saranno restituiti, salve le ragioni del privato dominio, al Territorio di quella Comunità dove la natura gli ha collocati, e con essa saranno censiti, e pagheranno le gravezze Universali, Provinciali, e Locali, escludendo nell' odierno Compartimento Territoriale tutte le pertinenze saltuarie, o fittizie, e riducendo in somma il Territorio a un puro, e semplice, e naturale Circondario unito in un sol Corpo, e tale quale sta descritto, e delineato nelle Mappe Topografiche approvate dalla nostra Giunta.

11 Quando sarà terminata la pubblicazione, che si sta facendo delle nuove Tavole Censuarie, ci riserbiamo di pubblicare il Compartimento Territoriale dello Stato di Milano, perfezionato in tutte le sue parti, ove saranno registrati tutti i Territorj, che debbono formare una Comunità separata, e che saranno perciò muniti di una Mappa distinta, e di un Catastro separato, e tutti quelli, che per il passato hanno avuto il titolo di Comune, e che non si troveranno descritti nel sopraddetto nostro Compartimento Territoriale, dovranno restar soppressi, o perchè non hanno Territorio, o perchè il loro Territorio è stato incluso, e incorporato nel Territorio di qualche altro Comune nominato, e registrato nel suddetto Compartimento. Sicchè proibischiamo, che per l'avvenire gl' Interessati nei predetti Corpi separati, che o con Territorio, o senza Territorio prendevano il nome di Comune, si adunino in forma Comunitativa, o Collegiale, nè facciano alcuna funzione pubblica in detti nomi, ma s'intendino a tutti gli effetti di ragione tali Corpi disciolti, e si considerino le loro Possessioni similmente a tutti gli effetti di ragione comprese nel Territorio di quel Comune, nella di cui Mappa saranno delineate, e nel di cui Catastro verranno impostate.

12 Le Comunità, che per la loro piccolezza, o per lo scarso numero dei loro Possessori saranno incapaci di ricevere la detta forma di Reggimento Comunale, per non potervisi formare il suddetto Convocato generale, nè la predetta Deputazione dell' Estimo, nè gli altri Uffiziali Comunitativi, non essendo giusto, che restino sottoposte nel loro Governo all' arbitrio perpetuo di due, o tre Possessori, resteranno per tal causa aggregate, e incorporate a qualche Comunità contigua; e quando la Giunta trovi per qualche circostanza impraticabile la detta Aggregazione, resteranno nello stato di separazione in cui si trovano, rispetto al puro pagamento dei Carichi, ma resterà il loro Governo specialmente raccomandato agl' infrascritti Sindicatori della Delegazione, e al Cancelliere Delegato, i quali congiuntamente a quei Possessori del Comune, che non fossero incapaci della pubblica Amministrazione, nomineranno un Sindaco abitante in luogo per ricevere, ed eseguire gli Ordini con quella prontezza, che conviene, e averanno cura degli Affari di queste piccole Comunità, con tutte quelle facoltà, che nelle altre restano conferite ai Deputati dell' Estimo, e al Convocato generale.

## *Del Convocato generale dei Possessori Estimati.*

### C A P. II.

13 AL Convocato generale dei Possessori Estimati dovranno ammettersi tutti quelli, che possedono nel Territorio, e che hanno descritti Fondi in Testa propria nelle Tavole del nuovo Estimo; sicchè chi possederà, e non averà descritti in Testa propria i Fondi, siccome chi avesse descritti i Fondi, e non possedesse, potrà essere ugualmente rigettato.

14 Saranno escluse dal predetto Convocato le Donne, i Pupilli, i Minori, e gl' incapaci dell'amministrazione delle cose proprie, permettendo per altro, che in vece di questi possino intervenirvi i loro Tutori, o Curatori, o legittimi Amministratori.

15 I Forestieri non Sudditi di Sua Maestà nello Stato di Milano saranno similmente esclusi, ma non potranno intervenire, nè per se, nè per Procuratore.

16 Le Persone, che non sono sottoposte totalmente al Foro Laicale, quando siano Esenti, resteranno similmente escluse dai detti Convocati, nè si ammetteranno esse, nè i loro Procuratori. Ma se pagheranno tutti i Carichi ugualmente agli altri, resteranno escluse le loro Persone, ma potranno mandare un loro Procuratore, purchè sia pienamente sottoposto al Foro Laicale.

17 L'istessa pratica si osserverà per i Soldati.

18 I Debitori del Comune, quelli che hanno con esso lite pendente, quelli che non hanno reso conto della loro amministrazione, quelli che fossero processati di delitto grave saranno totalmente esclusi, e non potranno intervenire nè per se, nè per Procuratore.

19 Gl'Immuni, quando paghino almeno la metà de'Carichi, e la loro Esenzione sia regolata, e decretata, potranno intervenire; quando poi l'Esenzione sia litigiosa, o totale, resteranno esclusi tanto per se, che per Procuratore.

20 Quando si dovrà trattare di Cause di Parenti, saranno esclusi li Congiunti sino al quarto grado.

21 Quelli, che hanno diritto d'intervenire al predetto Convocato, non potendo trovarvisi personalmente, potranno mandare un loro Procuratore, purchè tal Procuratore non abbia nella propria Persona alcuna delle sopraddette incapacità descritte ai numeri 14. 16. 17. 18. 19., e 20.

22 I Convocati suddetti si aduneranno ordinariamente due volte l'anno; la prima Adunanza sarà nel mese di Gennajo per formare l'Imposta dell' entrante annata, e la seconda volta sarà per eleggere i nuovi Deputati, e gli altri Ufiziali della Comunità nel mese di Settembre, ovvero in quello di Ottobre, ovvero in quello di Novembre, secondo il comodo rispettivo delle Comunità, purchè nel mese di Novembre restino eletti, e possino in tempo opportuno appontarsi per assumere il loro ufizio nell'anno successivo.

23 Per dette Adunanze si dovrà dal Cancelliere delegato, che deve intervenire a tutte regolare, e distribuire le giornate, e renderne pubblica la notizia con un Avviso da affiggersi nella Piazza di ciaschedun Comune al luogo solito delle pubblicazioni almeno quindici giorni avanti che l'Adunanza si tenga, che indichi il giorno, l'ora, e il luogo, ove dovrà tenersi, e dovrà nell'istesso tempo mandarne l'avviso speciale al Sindaco, incaricandolo di parteciparla ai Deputati dell'Estimo, quando abitino in luogo, o abbiano almeno il Sostituto abitante in luogo, come sarà loro obbligo di tenere, e al Deputato Personale, e al Deputato Mercimoniale, che saranno naturalmente abitanti in luogo.

24 Oltre la sopraddetta notificazione, si dovrà nel giorno festivo più prossimo al giorno dell'Adunanza mandare il Console alla Porta della Chiesa al fine della Messa più solenne, ove dovrà con voce alta avvisare gli Uomini, che sortono del giorno, e dell' ora destinata per la predetta Adunanza, e nel giorno che l'Adunanza dovrà tenersi, si farà precedere all' ora indicata il suono della pubblica Campana.

25 I Convocati suddetti si terranno alla presenza dei Deputati dell'Estimo, ovvero dei loro Sostituti, coll'intervento del Deputato Personale, e del Deputato Mercimoniale, e del Sindaco, e saranno assistiti dal Cancelliere delegato, che dovrà rogarsi degli Atti del Convocato, senza l'assistenza, e rogito del quale l'Adunanza sarà nulla, e invalida, e si reputerà come se fatta non fosse.

26 Chiunque non interverrà al predetto Convocato s'intenderà che si rimetta alla deliberazione degl'Intervenienti, sicchè in qualunque numero questi intervenghino, potranno procedere alle deliberazioni comuni, quando le predette legittime notificazioni siano state premesse nella forma sopraordinata.

27 In tal Convocato ogni Interveniente avrà una voce eguale all'altro, senza attendersi la rata dell'Estimo, che egli possiede, e ogni Descritto avrà una voce sola, qualunque sia il numero de' suoi beni, e più Fratelli descritti pro indiviso, o altri Compossessori potranno similmente intervenirvi, e averanno ciascheduno di essi la loro voce.

28 Il Convocato non potrà tenersi in Case di Privati, ma in luogo pubblico, ove ciascuno abbia l'accesso.

29 Oltre le sopraddette Adunanze ordinarie, si adunerà il detto Convocato generale anco straordinariamente, con previa partecipazione però della Giunta del Censimento, la quale a tenore delle materie, che vi si dovranno trattare prescriverà le cautele, e le solennità da osservarsi.

30 Nel predetto Convocato generale i Deputati Personali, e Mercimoniali avranno voto eguale agli altri, quando siano Estimati; e quando non siano Estimati, avranno la sola facoltà di rappresentare le occorrenze del proprio Corpo nei casi, che dalle deliberazioni del Convocato temessero qualche aggravio, con facoltà di far registrare il proprio sentimento, di cui il Cancelliere dovrà render conto alla Giunta del Censimento nell'informarla degli Atti del Convocato.

31 Quando i Deputati dell'Estimo, ovvero i loro Sostituti non intervenghino ai predetti Convocati, siccome le funzioni pubbliche non si devono interrompere per il comodo dei Privati, così l'Adunanza si dovrà tenere non ostante, e i tre Primi Estimati, che si troveranno presenti dovranno prendere il loro posto, e fare le loro veci.

32 Il predetto Convocato non potrà contrarre obbligazioni a carico della Comunità senza l'approvazione, e conferma della Giunta del Censimento, e similmente non potrà intraprendere liti attive senza permissione della medesima, e non potrà eleggere Ufiziali salariati, e non salariati per servire al Comune fuori dei soprascritti, o di quelli di più che saranno specialmente approvati dalla Giunta del Censimento.

33 Si toglierà l'abuso di costituire dei Procuratori generali della Comunità, e tutte le Procure fatte nei passati tempi cesseranno dal giorno della pubblicazione della presente Instruzione, dovendo la Procurazione degli Affari Comunitativi risedere nelle Persone a tal funzione legalmente destinate sotto la tutela del Tribunal Regio, senza permettersi in questa massima fondamentale di buon governo alterazioni arbitrarie.

34 E per le liti delle Comunità, che giustamente si dovranno intraprendere, saranno stabiliti i Sindaci Provinciali residenti nelle Città Capitali delle respettive Provincie, e i Sindaci Provinciali residenti in Milano con l'obbligo di assisterle, e difenderle, e in quei casi più rari ove fosse bisognevole per qualche circostanza un Procuratore, e Causidico a parte, ne dovranno implorare la permissione dalla nostra Giunta.

35 Le Imposte annuali, subito che saranno approvate nel detto Convocato, si dovranno trasmettere con tutti gli Atti correlativi alla nostra Giunta per la conferma, e a tenore di tal conferma, e dichiarazioni, e moderazioni di essa si formeranno i Quinternetti da consegnarsi per mezzo del Cancelliere delegato all'Esattore per la riscossione.

36 I Voti nei predetti Convocati si dovranno raccogliere con quiete per via di Ballottazione a Voti segreti, non già a viva voce, e i Deputati dell'Estimo, e il Cancelliere restano specialmente incaricati a provvedere, che tutto ci si tratti con la dovuta tranquillità, e rispetto.

37 I Podestà Regj, e Feudali, che sono soliti intervenire in tali Convocati generali, conserveranno i soliti diritti, prerogative, e emolumenti, quando si trovino residenti in luogo, e voglino intervenire non per via di Luogo-Tenente, ma personalmente; ma in loro assenza il Cancelliere delegato, che per obbligo del suo ufizio vi deve sempre intervenire, resta autorizzato a fare le veci di Assistente Regio, come le farà in tutti gli altri Convocati, e Congressi particolari dei Deputati, e Ufiziali del Comune, dove non è solito che intervenghino i Podestà.

## *Dei Deputati dell' Estimo.*

## CAP. III.

38 I Deputati dell'Estimo già stabiliti in vigore della nostra Instruzione del dì 17. Aprile 1753. dovranno restare in Ufizio tutto l'anno entrante 1756., e mutarsi per l'anno successivo 1757., e successivamente mutarsi d'anno in anno.

39 L'elezione, o conferma dei nuovi Deputati dovrà farsi per questa prima volta avanti che passi il mese di Giugno 1756. per dar tempo di potere anticipatamente appurare le difficoltà, che s'incontrassero nella prima esecuzione di questo regolamento; e nelle annate avvenire dovrà farsi nei mesi di Settembre, o di Ottobre, o di Novembre, secondo che rispettivamente può esser di comodo alle diverse Comunità, purchè sia fatta avanti che passi il mese di Novembre, affinchè i nuovi possino esser pronti ad assumere il loro ufizio nella successiva annata, e tale sarà la pratica perpetua nello spazio dei predetti tre mesi, come si è detto di sopra Cap. II. §. 22.

40 I Deputati suddetti si dovranno eleggere, e approvare in un Convocato generale dei Possessori Estimati da tenersi regolarmente ogni anno per questo effetto, come resta disposto di sopra al detto Cap. II.

41 I Deputati si eleggeranno, prendendo il primo dal numero dei tre Primi Estimati della Comunità, e prendendo gli altri due per via di nomine degl' intervenienti al Convocato.

42 Si manderanno a partito i Primi tre Estimati della Comunità, e quello, che tra essi riporterà maggior numero di Voti sarà eletto per Primo Deputato dell'Estimo.

43 Per gli altri due posti di Deputato tutti gl' intervenienti nomineranno due Soggetti, e fra questi nominati, i sei, che averanno maggior numero di nomine anderanno a partito, e tra questi s'intenderanno eletti i due, che averanno maggior numero di Voti.

44 I detti tre Primi Estimati dovranno dirsi quelli, in testa dei quali saranno notate nella Tavola Comunale le maggiori partite d'Estimo; e se queste maggiori partite fossero notate in conto comune tra più fratelli indivisi, o altri Compossessori, uno di essi solamente potrà assumere la prerogativa competente ai detti Primi Estimati.

45 I Beni descritti in testa della Moglie potranno a questo effetto riputarsi per congiunti con la partita del Marito durante il Matrimonio, e similmente i Beni descritti in testa del Figliuolo potranno congiungersi con la partita del Padre, quando il Padre sia suo legittimo Amministratore, e viceversa i Beni del Padre potranno congiungersi con la partita del Figliuolo, quando il Figliuolo amministri i Beni del Padre. Ma prescindendo da questi tre casi sopraddetti, non si potranno mai congiungere le diverse intestazioni, e il

il Primo Estimato dovrà dirsi sempre quello, che averà descritta in testa propria, e non altrimenti, la maggior partita d'Estimo.

46 Le Persone, che sono incapaci dell'intervento, e voce attiva nei predetti Convocati tanto per se, che per Procuratore, a tenore del disposto nel Cap. secondo §. 13. §. 15. §. 18., e §. 19., saranno altresì incapaci di godere delle prerogative di Primi Estimati.

47 Incapaci similmente saranno i Soldati, e quelli, che non sono totalmente sottoposti al Foro Laicale, con tutto che paghino i Carichi.

48 Nei sopraddetti casi d'incapacità per Primo Estimato si prenderà quello, che dopo l'escluso averà in suo nome la maggior partita di Estimo, e che sarà privo di tutte le sopraddette eccezioni.

49 La prerogativa de' detti Primi Estimati si conserverà, ancorchè si tratti, che il dominio dei Beni sia appresso una Femmina, o un Pupillo, o altra Persona di ragione incapace dell'Amministrazione, poichè in tal caso potrà per il vero Padrone esercitare il suo legittimo Amministratore.

50 Per l'istessa ragione, quando il possesso sarà appresso un Collegio, o Università, o luogo pubblico, purchè si tratti di luogo pagante, e sottoposto totalmente al Foro Laicale, e che non abbia altre delle sopraſcritte eccezioni, il Procuratore, e Amministratore di esso potrà esercitare il detto diritto, purchè sia persona legittima, e non abbia eccezioni Personali, come sopra resta disposto al Capitolo secondo §. 21.

51 Per gli altri due Deputati, che si debbono eleggere per nomine, oltre la detta incapacità procedente dall'eccezioni sopranominate ai Numeri 46., e 47., saranno incapaci anco le Femmine, i Pupilli, i Minori, e tutti quelli ai quali è interdetta l'Amministrazione dei proprj Beni, e incapaci saranno gli assenti dallo Stato, e similmente i Collegj, e Università, e altri Corpi, che personalmente non amministrano il proprio Patrimonio.

52 Perchè non abbia a nascere contestazione sopra la capacità, o incapacità dei tre Primi Estimati di ogni Comune, nel primo Convocato, che sarà per farsi, si formerà la nota di essi, e si presenterà all'approvazione della Giunta, la quale decidendo i casi dubbiosi, farà registrare negli Atti del Comune i nomi di quelli tre, che averanno i requisiti idonei, e che dovranno perciò ballottarsi nelle annuali elezioni per il posto di Primo Deputato.

53 E se frattanto qualcuno acquisterà i requisiti necessarj per esser considerato nel numero dei detti Primi tre Estimati a preferenza dei nomi già registrati, dovrà far costare di tali suoi requisiti alla nostra Giunta, che darà in conseguenza gli ordini opportuni al Cancelliere delegato, perchè il Registro resti corretto, e fino a tanto, che tali ordini non siano impetrati, e ottenuti, niuno potrà pretendere di esser ballottato tra i Primi Estimati.

54 I predetti Deputati potranno eleggersi, come si è detto, ancorchè siano assenti dalla Comunità, e dimorino ordinariamente altrove, purchè i due da eleggersi per voti non siano assenti dallo Stato. Ma in caso, che siano assenti dalla Comunità, dovrà ciascheduno di essi tre eleggere un Sostituto a suo beneplacito, quantunque tal Sostituto non fosse Possessore, purchè non patisca veruna delle eccezioni d'incapacità soprannotate al Capitolo secondo §. 14. §. 16. §. 17. §. 18., e §. 19., e purchè abiti nel distretto della Comunità, e che sia pronto ad adunarsi, sempre che dal Cancelliere delegato resterà avvisato, per sentire proporre, e trattare gli affari comuni, e che sia per ciò idoneo a tal funzione, e di tali Sostituti ne dovrà il Cancelliere delegato prendere Registro, trasmettendone i nomi alla Giunta per sua notizia, e per riscontro della legittimità delle firme, che dovranno porsi in piede delle Suppliche, o Attestati, o altri Atti interessanti il Comune.

55 I tre suddetti Deputati presederanno ai detti Convocati, tanto ordinarj, che straordinarj, sempre con l'assistenza del Cancelliere delegato.

56 Risedendo in essi la procurazione generale degli Affari comuni, averanno facoltà

coltà di eleggere il Sindaco, che dovrà considerarsi come un loro Sostituto, giacchè la Comunità ha bisogno di una Persona sempre reperibile, che agisca per lei.

57 Sarà obbligo dei detti Deputati, o loro Sostituti di formare tutte le Suppliche, che a nome della Comunità vorranno presentarsi, facendole sottoscrivere dal Cancelliere, nè sarà lecito ad altri, nè in altra forma di usare il nome Comunale, nè in Giudizio, nè fuori di Giudizio.

58 Se in vece del Principale sottoscriverà alle volte il Sostituto, dovrà esprimere N. N. Sostituto di N. N. Deputato dell'Estimo.

59 Se tra i predetti Deputati mancherà qualche firma, si esprima la causa di tal mancanza, e se la causa fosse il dissenso di quello, che non è firmato, si noti sinceramente tal dissenso, e se ne informi il Cancelliere delegato, perchè possa ragguagliare la Giunta della verità.

60 I predetti Deputati potranno inviare le loro Suppliche, o addirittura alla Giunta, o per mezzo del loro Cancelliere delegato, il quale averà l'obbligo di riceverle, e di accompagnarle con quelle informazioni, che saranno più convenevoli per assicurare l'autenticità delle Firme, e la causa per cui alle volte ne mancasse qualcheduna.

61 Gli Attestati del pacifico godimento di Esenzione dovranno similmente essere firmati dai detti Deputati, acciocchè faccino piena fede.

62 Per le Esenzioni condizionate, o dipendenti dalla sopravvivenza del Privilegiato, o da qualche altro Requisito temporario, o accidentale, dovranno similmente i Deputati medesimi informare, e certificare della verificazione delle condizioni, o esistenza dei Requisiti, che si ricercano.

63 Se le Comunità averanno qualche ragione da dedurre contro quelli, che godono nel suo Territorio qualche Esenzione, quantunque siano in possesso di goderla, saranno tenuti i Deputati predetti a dire, e dedurre tali ragioni, non solo informandone la Giunta, quando saranno richiesti, ma promovendole anche *ex officio*, al qual effetto senza impegno di spesa alcuna per le Comunità nel nostro Ufizio delle Esenzioni si sono stabiliti Ufiziali con l'incarico di raccogliere le ragioni delle Comunità contro gli Esenti, e di promoverle in contradittorio degli Esenti medesimi.

64 Similmente le domande di defalco di Estimo, o tutte le altre, che o direttamente, o indirettamente potranno pregiudicare all'Università dei Contribuenti, saranno dedotte alla loro notizia, e sarà loro special carico di somministrare le ragioni di fatto, che saranno opportune per la difesa comune.

65 Negli affari, che ammettono dilazione, sarà data ai Sostituti dei Deputati tutta la facoltà di consultare i loro principali assenti, e tutto il tempo per poter rispondere secondo il loro sentimento. Negli affari poi, ove la dilazione fosse pregiudiciale, i Deputati abitanti sopra il luogo, e i Sostituti similmente abitanti dovranno dire il loro sentimento, acciò il corso di detti affari non patisca ritardo; e perciò i Deputati, che per non dimorare sopra il luogo non potranno esercitare l'Ufizio da se, dovranno essere molto solleciti di sostituire persone di probità, ed esperienza, che in un bisogno sappiano esporre, e rappresentare ciò che l'interesse comune richiede.

66 Sarà cura dei predetti Deputati il conservare i Beni, e ragioni della Comunità, ed in caso di qualche lite, che per difesa delle ragioni Comunali si dovesse, previa l'approvazione della Giunta, assumere, daranno essi al Sindaco della Comunità la direzione, che conviene per mettere in chiaro i fatti, e sarà cura loro di sollecitare la spedizione dell'affare appresso il Sindaco Provinciale residente nella loro Provincia, ovvero appresso il Sindaco Provinciale residente in Milano, che saranno per ragione dei rispettivi loro Ufizj obbligati a difendere le ragioni della Comunità, ovvero appresso il loro proprio Causidico, ed Avvocato nei casi ove sia stato loro permesso l'eleggerlo.

67 Tutti gl' Istrumenti, e Contratti, che si faranno in nome della Comunità, dovranno farsi dal Sindaco con la presenza, e consenso dei predetti Deputati, e non altrimenti.

68 Tutti gl' Incanti per affittare, o appaltare l'Entrate della Comunità, o per appaltare similmente le riparazioni, o altre spese da farsi a carico della Comunità, si dovranno tenere alla presenza dei detti Deputati, con l'assistenza, e rogito del Cancelliere delegato.

69 Sarà obbligo similmente dei medesimi, con l'intervento, e rogito del predetto Cancelliere, di fare i conti in fine d'anno con l'Esattore, e col Sindaco, ai quali conti dovranno intervenire anco i nuovi Deputati, che devono assumere l'Ufizio nella successiva annata, e si dovrà fare di tal rendimento di conti una chiara relazione da leggersi nel Convocato per l'Imposta.

70 Fatto tal rendimento dei conti i Deputati suddetti regoleranno l'Imposta per la successiva annata, e la porteranno al Convocato per l'approvazione, previa la relazione del detto rendimento di conti, e tutti gli Atti di questo Convocato si dovranno rimettere dal Cancelliere al Regio Tribunale per averne le sue finali risoluzioni.

71 I Mandati a uscita da pagarsi dall'Esattore dovranno esser firmati almeno da due dei predetti Deputati, e dal Cancelliere delegato.

72 Saranno avvertiti a non fare spese straordinarie, qualora non siano fatte con approvazione del Regio Tribunale, a riserva di quelle occasionate da instantanea premura, delle quali però dovranno renderne inteso con le opportune giustificazioni il predetto Tribunale.

73 L'Ufizio dei predetti Deputati essendo pubblico, non sarà lecito ad alcuno degli Eletti, senza causa legittima, di rifiutarlo, senza permissione, e approvazione della Giunta, sotto pena di scudi dieci, d'applicarsi a beneficio della Comunità.

## *Della Formazione del Ruolo Personale,*
## *ed*
## *Elezione, e Ufizio del Deputato della Tassa Personale.*

## CAP. IV.

74 I Deputati dell'Estimo di ciascheduna Comunità, ovvero i loro Sostituti in essa abitanti, dovranno con l'assistenza del loro Cancelliere procedere alla formazione di una Nota di tutti i Maschj, che si ritroveranno attualmente viventi nel Territorio della loro Comunità, d'età d'anni quattordici compiti, fino alli sessanta compiti, correggendo secondo lo stato attuale il Ruolo già formato in esecuzione degli Ordini della nostra Giunta del dì 24. Marzo 1754.

75 Dovranno in tal Nota, o sia Ruolo descrivere il nome, e cognome di ciascheduno dei predetti Maschj viventi, ed anche il nome del loro Padre, o sia vivo, o sia morto, a tenore della sottoscritta Formula.

76 Affine di evitare le confusioni, o duplicazioni, che potessero seguire, dovranno principiare dal descrivere di Casa in Casa, e di Famiglia in Famiglia tutti quelli, che abitano nel Corpo della rispettiva Terra, Borgo, o Villa ec., e successivamente passeranno a descrivere gli altri, che abitano nelle Cassine, Molini, o altri luoghi situati fuori del Corpo della Terra, distinguendo ciascheduna Cassina, Molino, e Luogo col proprio nome, e notando sotto ciaschedun Luogo i rispettivi Maschj, che vi abitano dell'età soprascritta, secondo la esemplificazione fattane nella detta sottoscritta Formula.

77 Dovranno descrivere in detto Ruolo tutti quelli, che hanno Casa aperta nel loro Territorio, non ostante che si trovassero assenti.

78 Dovranno similmente descrivere quei Cittadini, che abitano in Campagna oltre

oltre il termine prefinito dalle Nuove Costituzioni, cioè quei Cittadini, che abitano in Villa più di venti giorni continui con la maggior parte della Famiglia dalla Festa di San Martino fino alle Calende di Maggio seguente.

79 E dovranno avvertire di non omettere veruna Persona per qualsivoglia titolo, o pretesto di qualunque Privilegio anche Militare, o Esenzione, o Convenzione, o Consuetudine qualunque si sia, non dovendo gli Ufiziali delle Comunità farsi Giudici, nè Cognitori in alcun modo sopra tali pretensioni, ma dovranno includere nel Ruolo, come sopra ordinato, tutte le Persone viventi senz'alcuna distinzione, purchè siano Maschj, e abbiano l'età sopradescritta.

80 Terminato che sarà di compilarsi il sopraddetto Ruolo, resterà questo assieme con la presente Instruzione pubblicato in una Convocazione generale, la quale resterà intimata dai predetti Deputati dell'Estimo con preventivo avviso, e si terrà alla presenza loro con l'intervento del detto Cancelliere Delegato Provinciale, e vi averanno accesso tutti gli Uomini abitanti nella Comunità descritti, o da descriversi nel detto Ruolo a tenore dei sopraespressi requisiti.

81 In tal Convocato dopo la debita rettificazione di esso Ruolo, tutti i Descritti che si troveranno presenti all' Adunanza dovranno fra loro alla pluralità delle Voci eleggere un Deputato, che si chiamerà Deputato per la Tassa Personale, purchè sia tale che non pretenda Esenzione, nè abbia con la Comunità debiti, nè Lite pendente, e sia maggiore di età, e capace legalmente dell' Amministrazione, e non sia uno dei Deputati dell' Estimo Reale, nè il Cancelliere delegato, nè l'Esattore della Comunità.

82 E dopo di ciò dovrà il Ruolo restar sottoscritto dai predetti Deputati dell' Estimo, o suoi Sostituti, e dal nuovo Deputato per la Tassa Personale, e dal predetto Cancelliere con l'attestato della sua pubblicazione a tenore della sottoscritta formula.

83 E finalmente il Cancelliere suddetto ritenendo ne' suoi Atti il Ruolo originale per l'esecuzione degli ulteriori Ordini, trasmetterà immediatamente all' Ufizio del Censimento una copia autentica di esso per attenderne l'approvazione.

84 Chiunque de' Descritti nel predetto Ruolo pretendesse Esenzione dalla Tassa Personale, la quale per altro non potrà competere che unicamente ai Padri di dodici figliuoli in vigore dell'Editto del dì 5. Dicembre 1755., dovrà nell'occasione del detto Convocato presentare il suo Ricorso al Cancelliere, o in voce, o in iscritto, che l'istesso Cancelliere sarà tenuto a riceverlo, e prenderne nota a parte, e mandarla assieme col Ruolo alla Giunta, e non avendo potuto ciò eseguire nel detto Convocato, dovrà nel termine di un mese dal giorno di esso procurare, che resti presentato il suo Ricorso alla Giunta del Censimento, o per mezzo dello stesso Cancelliere Provinciale, o per qualunque altro mezzo, adducendo, e giustificando i suoi titoli, che nell'atto dell'approvazione dei Ruoli saranno esaminati, e resterà amministrata a ciascheduno pronta, e sommaria giustizia.

85 Resta incaricato specialmente il Cancelliere Provinciale nella formazione del detto Ruolo a fare le diligenze, ed istanze Fiscali, che si convengono al benefizio della Comunità per assicurare l'integrità del Ruolo, tenendo lontano ogni sospetto di fraude, e di predilezione, e per far vive tutte le ragioni, che possono competere contro i Pretendenti qualche Esenzione nelle informazioni, che se ne dovranno trasmettere alla Giunta.

86 E si avvertono generalmente tutti i Deputati, e loro Sostituti, che debbono a tenore di quanto sopra vien disposto aver parte nella compilazione del detto Ruolo, di usarvi ogni più scrupolosa esattezza, eseguendo puntualmente gli Ordini della presente Instruzione, poichè in caso di trasgressione incorreranno essi, e il loro Cancelliere nella perdita del loro ufizio, e nella pena di

di scudi venticinque per ciascheduno da esigersi irremissibilmente, e da applicarsi per metà all'Accusatore segreto, o palese, e per metà al Regio Fisco. E quando si trovassero nei predetti Ruoli omissioni occorse per malizia, o collusione dei predetti Ufiziali, essi incorreranno inoltre in pene maggiori secondo l'arbitrio della Giunta.

87 Si avverte, che il Ruolo sopradetto dovrà esser formato per ogni Comunità secondo le intitolazioni delle Comunità istesse che verranno trasmesse dalla Giunta, senz'attendere lo stato abusivo delle odierne separazioni, ma reputando per una Comunità sola, e formando un Ruolo solo per ogni Territorio, tale quale resterà ordinato dalla Giunta, e non altrimenti.

88 Il predetto Ruolo Personale dovrà formarsi dalla Festa di San Martino dell'anno antecedente sino a tutto Aprile dell'anno susseguente, in quel mese che i Deputati dell'Estimo giudicheranno più opportuno a fissarsi, secondo le diverse circostanze della propria Comunità, purchè l'effetto sia che per tutto il dì 30. Aprile al più lungo sia ciascheduno Ruolo trasmesso, e consegnato all'Ufizio, perchè possa ricevere l'opportuna Approvazione avanti che si maturi il tempo di pagar la prima Rata della Tassa Personale, che annualmente scaderà alla fine di Giugno.

89 L'Ufizio del predetto Deputato Personale sarà d'intervenire in tutti i Convocati generali de' Possessori Estimati, ed intervenire in tutte le Adunanze dei Deputati dell'Estimo per difendervi le ragioni dei Descritti nel Ruolo Personale in tutti i casi, che si trattasse d'aggravarli oltre il limite della discreta Tassa di lire sette per Testa, che è stata prefinita da Sua Maestà.

90 Inoltre, siccome Sua Maestà si contenta di assegnare in dote delle spese Comunali, in primo luogo l'Entrate ordinarie Comunali, in secondo luogo la metà della Tassa Mercimoniale a tenore dell'Editto del dì 19. Dicembre 1755., e in terzo luogo la metà della Tassa sopra le Case, che servono di abitazione ordinaria ai proprj Padroni in vigore dell'Editto del dì 22. Dicembre 1755., e in quarto luogo la metà della Tassa Personale, con dichiarazione, che se tali Entrate non saranno sufficienti, tutto il rimanente delle spese, e debiti Comunali si debba ripartire per via di Soprimposta sopra l'Estimo Prediale, e che se viceversa l'Entrate suddette si troveranno soprabbondanti al preciso bisogno delle spese, e debiti Comunali, s'alleggerisca quanto conviene la predetta Tassa Personale, come prescrive l'Editto del dì 5. Dicembre 1755.; Pertanto il Deputato della Tassa Personale dovrà essere attento, perchè detta Tassa non solo non ecceda i limiti della Legge, ma perchè in quegli anni, in cui sarà fattibile di godere qualche sollievo, a tenore del §. 15. del predetto Editto del dì 5. Dicembre 1755., resti la detta Tassa effettivamente mitigata, e non imposta per consumarsi in spese superflue.

91 E parimente sarà avvertito, perchè le spese Comunali necessarie alla sussistenza della Popolazione, come di Medico, Chirurgo, Spedali, Fontane, Cisterne ec. si faccino secondo la consuetudine, e non si divertino in altri usi meno necessarj agli Abitanti, ovvero non si risparmino per comodo degli Estimati in quei casi che a loro apparterrebbe il carico di pagare.

92 E finalmente dovrà avvertire, che in quelle Comunità, che hanno de' Beni Comunali con l'uso promiscuo di pascolare, o boscare a comodo universale di tutti gli Abitanti, che tali Entrate restino sempre nella loro antica destinazione, e non si pretenda dagli Estimati di propria autorità, e oltre le porzioni che possono essere solite, di farne Affitti, o Vendite, o di ridurle in altra maniera a denaro in pregiudizio del godimento promiscuo, e in sollievo, e comodo della Soprimposta Prediale, la quale non si deve sgravare in danno della Popolazione, e dei legittimi diritti degli Abitanti.

93 Pertanto quando per alcuna delle predette cause egli crederà potersi temere aggravio per il Corpo Personale degli Abitanti, potrà, e dovrà per obbligo del suo ufizio far le opportune Rappresentanze alla Deputazione dell'Estimo, e al

e al Convocato generale, e quando non si trovi appagato, potrà farle registrare dal Cancelliere, che sarà tenuto a riceverle, e trasmetterle alla Giunta assieme col parere dei Deputati, e con la propria informazione, e si dovranno in tali casi attendere gli Ordini del Tribunale prima di procedere a veruno Atto irreparabile.

94 In tutti gli altri affari, che non hanno influenza per alcuno de' soprascritti titoli sopra il Corpo Personale, il Deputato suddetto non avrà ingerenza, nè voce alcuna, e quando ancora per obbligo del suo ufizio si troverà obbligato a formare qualche opposizione, procurerà di formarla con tutto il rispetto, senza clamore, nè tumulto alcuno, e senza studio di suscitar litigj inutili, o cavillosi, e con piena rassegnazione a quel che sarà dichiarato dal Tribunale essere di giustizia.

# FORMULA

## Per eseguire il Ruolo Personale.

*COMUNE DI* *PIEVE DI*

*Ruolo dei Maschj dagli Anni* 14. *alli* 60. *compiti, che di presente abitano nel Territorio suddetto, compilato a tenore dell' Editto della Real Giunta del Censimento del dì* 30. *Dicembre* 1755.

*Nel Corpo della Terra, Parrocchia San Giovanni.*

1 Rossi Pietro di Sebastiano
2 Pietro Silvestro qu. Lorenzo
3 Lancia Ambrogio qu. Filippo
4 Travaglia Antonio qu. Cristoforo
5 Ferrari Paolo di Marco
6 Onofri Carlo qu. Orazio

*Alla Cassina Nuova, Parrocchia suddetta.*

7 Negri Pietro qu. Antonio
8 Negri Gaspare di Pietro

*Al Molino Vecchio, Parrocchia San Pietro.*

9 Stanga Bernardo qu. Giovanni
10 Del Pesce Giovanni qu. Tadeo

Il presente Ruolo firmato da noi sottoscritti è stato pubblicato, ed approvato in questo nostro Comune il giorno a tenore dell' Editto della Real Giunta del Censimento del detto dì 30. Dicembre 1755.

Io N. N. Deputato dell' Estimo attesto quanto sopra.
Io N. N. Deputato dell' Estimo attesto quanto sopra.
Io N. N. Deputato dell' Estimo attesto quanto sopra.
Io N. N. Deputato per la Tassa Personale attesto quanto sopra.
Io N. N. Cancelliere Delegato attesto quanto sopra.

*Si avverta di non tralasciar mai il Nome del Padre dei Descritti o vivente, o morto che sia, e in caso di similitudine di Nomi, si usi il Sopranome, o altro distintivo per fuggir le confusioni.*

*Si avverta di lasciar bianca la terza Colonna, che si riserva per notarci gli Esenti, che saranno dichiarati tali dalla Giunta.*

*Della*

## *Della formazione del Ruolo Mercimoniale, e dell' elezione, e Ufizio del Deputato della Tassa Mercimoniale.*

## CAP. V.

95 I Deputati dell'Estimo con l'assistenza del Cancelliere delegato averanno la cura di formare ogni anno in ciascheduna Comunità, nello stesso tempo, che formano il Ruolo per la Tassa Personale, anco il Ruolo particolare di quelle Persone, che meritano di esser sottoposte alla Tassa del Mercimonio a tenore degli Ordini contenuti nell' Editto del dì 19. Dicembre 1755., e secondo l'Esemplare esposto nella sottoscritta Formula.

96 Il tempo di formar questo Ruolo sarà rimesso all' arbitrio dei Deputati, e del Cancelliere suddetto, purchè ciò segua nel termine sopradescritto per il Ruolo Personale, cioè da S. Martino fino a tutto Aprile dell' annata successiva, e purchè a tutto Aprile resti effettivamente trasmesso alla Giunta per l'approvazione.

97 I Deputati dell' Estimo quando siano essi fra i descritti nel Ruolo Mercimoniale, dovranno astenersi nella formazione di questo Ruolo dal far le veci di Deputato, e dovrà in loro vece il Cancelliere chiamare altrettanti Estimati, scegliendo i maggiori tra quelli, che siano reperibili nella Comunità, e che non siano descritti al Ruolo Mercimoniale, e che possino assumere perciò la cura di esso con la dovuta imparzialità.

98 Fatto che sia il Ruolo il Cancelliere dovrà ricevere le rispettive notificazioni dai descritti nel medesimo a tenore dell' Editto suddetto del dì 19. Dicembre 1755., e successivamente nel Convocato, nel quale si dovranno leggere, e pubblicare le notificazioni suddette, dovranno tutti i Descritti, che si troveranno presenti all' adunanza eleggere fra di loro alla pluralità delle voci un Soggetto, che si chiamerà il Deputato per la Tassa Mercimoniale.

99 Sarà obbligo di detto Deputato di somministrare tutte le notizie opportune nella revisione, che si farà dopo il detto Convocato dai Deputati dell'Estimo, e dal Cancelliere delle notificazioni suddette, e nella appurazione, e Tassazione dei rispettivi Capitali del traffico sottoposti alla Tassa a mente dell' Editto mentovato del dì 19. Dicembre 1755., e dovrà firmare il Ruolo tariffato con le rispettive Tasse dopo i Deputati dell' Estimo, e fare i suoi rilievi in caso di dissenso, i quali saranno dal Cancelliere Delegato trasmessi alla Giunta assieme cogli Atti del predetto Ruolo.

100 Dovranno avvertire i detti Deputati di non omettere veruna persona, che abbia i requisiti sopra enunziati per qualsivoglia titolo, o pretesto di qualunque privilegio anco Militare, o Esenzione, o Convenzione, o Consuetudine qualunque si sia; non essendo in questa Tassa ammissibile veruna Esenzione, eccettuata unicamente quella competente ai Padri di dodici figliuoli a mente del citato Editto del dì 19. Dicembre 1755., e non dovendo in ogni caso gli Ufiziali delle Comunità farsi Giudici, nè Cognitori in alcun modo sopra tali pretensioni, ma chiunque dei Descritti nel predetto Ruolo pretendesse Esenzione dalla Tassa Mercimoniale, dovrà provvisionalmente rimanere descritto, e dovrà nel termine di un mese, dopo il giorno del Convocato, presentare il suo ricorso alla Giunta del Censimento, adducendo, e giustificando i suoi titoli, quando non gli abbia addotti, e giustificati nel Convocato istesso, e presentati al Cancelliere per rimettersi alla Giunta medesima, dalla quale nell' atto dell' approvazione dei Ruoli saranno esaminati, e sarà amministrata a ciascheduno pronta, e sommaria giustizia.

101 Il predetto Deputato, se mai nelle deliberazioni degli affari Comuni, che si faranno nelle adunanze della Deputazione, o del Convocato generale temerà

rà qualche aggravio per il Corpo dei Mercanti, e Artefici abitanti nella Comunità, averà le istesse facoltà, e obblighi di rappresentare le sue occorrenze, che si son date nel Capitolo precedente al Deputato per la Tassa Personale.

# FORMULA

## Per eseguire il Ruolo Mercimoniale.

*COMUNE DI* *PIEVE DI*

*Ruolo Mercimoniale compilato a tenore dell' Editto della Real Giunta del Censimento del dì 30. Dicembre 1755.*

| | Tasse di soldi venticinque. | |
|---|---|---|
| 1 Paolo Porri qu. Orazio | 2 | |
| 2 Domenico Rossi di Carlo | 5 | |
| 3 Giuseppe Castagnino di Santo | 12 | |
| 4 Filippo Curti di Giovanni | 3 | |
| 5 Antonio Livio di Giuseppe | 50 | |
| 6 Prospero Solari di Sempronio | 35 | |
| 7 Francesco Arrigone qu. Giovanni | 120 | |
| 8 Antonio Pellegrini di Francesco | 14 | |
| 9 Filippo Gira di Bartolommeo | 6 | |
| 10 Marco Parenti di Paolo | 4 | |
| 11 Gio. Ardente di Pietro | 2 | |
| In tutto sono Tasse | 253. | |

*Le quali Tasse 253. importano lire 316. 5.*

Il presente Ruolo firmato da noi sottoscritti è stato pubblicato, ed approvato in questo istesso Comune il giorno a tenore dell'Editto della Real Giunta del Censimento del detto dì 30. Dicembre 1755.

Io N. N. Deputato dell'Estimo.
Io N. N. Deputato dell'Estimo.
Io N. N. Deputato dell'Estimo.
Io N. N. Deputato per la Tassa Mercimoniale.
Io N. N. Cancelliere Delegato.

*Si avverte, che per ogni cento lire di Capitali tassati si deve pagare una Tassa di soldi 25., sicchè dovrà notarsi nella terza Colonna quel numero di Tasse, che corrisponderà alla somma dei Capitali, che i Deputati averanno attribuiti al nome di contro descritto.*

*Si avverta di lasciar bianca la quarta Colonna, che si riserva per notarsi gli Esenti, che resteranno dichiarati tali dalla Giunta.*

*Dell'*

## *Dell' Ufizio de' Sindaci Comunali.*

## CAP. VI.

102 Ciascheduna Comunità dovrà avere il suo Sindaco, e quando se ne incontrasse qualcheduna, la quale per la estensione del suo Territorio, o per le funzioni ordinariamente, e solitamente occorrenti, ne avesse bisogno di maggior numero, farà presenti alla Giunta le sue circostanze, in vista delle quali accorderà essa quel numero, che crederà conveniente al servigio delle Comunità medesime.

103 Essendo il Sindaco delle Comunità il natural Sostituto dei Deputati Comunali, che per non poter essere sempre uniti, e reperibili hanno bisogno di una persona, che abbia l'espresso incarico d'invigilare agli affari del Comune, di ricevere, ed eseguire gli ordini dei Superiori, e di far tutto quello, che potrebbero fare essi, se fossero adunati, sarà perciò la di lui elezione rimessa ai Deputati medesimi.

104 Alla fine dell'Anno i Deputati dell'Estimo eletti per la nuova Annata, con l'intervento del Deputato Personale, e del Mercimoniale, che in quel tempo saranno in Ufizio, procederanno all'elezione del nuovo Sindaco, conferendo tale Ufizio alla persona, che tra gli abitanti del Comune troveranno più idonea, e più capace della pubblica fiducia.

105 L'Atto di tale elezione sarà firmato dalli suddetti Deputati, e dall'Eletto, cosicchè siavi in esso l'Atto della Collazione dell'Ufizio, e della di lui accettazione, di poi dovrà un tale Atto consegnarsi al Cancelliere, il quale lo porrà negli Atti della Comunità, e sarà suo obbligo di passarne la notizia alla nostra Giunta, e a quel Magistrato, che successivamente da Sua Maestà resterà surrogato nella sopraintendenza alle Comunità.

106 Seguita la detta elezione dovrà darsi senza spesa dal Cancelliere al Sindaco eletto una copia autentica dell'Atto della medesima, affinchè se ne possa servire per legittimare la sua persona nelle occorrenze, e bisogni della Comunità, e del suo Ufizio.

107 Saranno incapaci di tale Ufizio tutti quelli, che avranno l'eccezioni di sopra poste per i Deputati Amministratori delle Comunità, e non potranno pure eleggersi i Padri, Figliuoli, e Fratelli dei predetti Deputati, del Cancelliere, e dell'Esattore; e molto meno i Deputati potranno eleggersi tra loro, nè eleggere il Cancelliere, o l'Esattore, escludendosi generalmente per regola qualunque duplicità d'Ufizj.

108 Incapaci similmente saranno quelli, che non sanno leggere, e scrivere, e quelli, che non abitano ordinariamente nella Comunità.

109 L'Ufizio del Sindaco sarà annale, ma quando per la scarsezza dei Soggetti, o per altre circostanze fosse di necessità, e comune vantaggio il prorogarlo, non sarà lecito ai Deputati il farlo da se medesimi, ma potranno i Deputati predetti conscii del buon portamento, e regolamento del Sindaco, dopo aver visto il rendimento dei suoi conti per l'annata decorsa, presentare la di lui conferma al Tribunale predetto per averne l'opportuna approvazione, in mancanza della quale saranno tenuti a eleggere una persona diversa.

110 Il Sindaco suddetto, quando abbia alla sua cura qualche notabile amministrazione, dovrà dare idonea Sicurtà per una somma più, o meno grave, a giudizio degli stessi Deputati, e secondo l'importanza dell'amministrazione medesima, e questa Sicurtà resterà approvata dai Deputati suddetti, quando l'abbiano creduta necessaria per propria cautela, e il Cancelliere riceverà, e conserverà l'Atto dell' esibizione della Sicurtà, e successiva approvazione, e in mancanza della Sicurtà gli Approvatori saranno tenuti in proprio solidalmente.

111 Non

111 Non potrà nel tempo del suo Ufizio assentarsi dalla sua abitazione nel Comune, ove egli è Sindaco, e in caso di breve assenza dovrà ottenere la permissione dai predetti Deputati dell'Estimo, i quali saranno tenuti a surrogar qualcun' altro in sua vece, e a darne parte al Cancelliere.

112 Sarà obbligo di detto Sindaco di ricevere tutti gli ordini, che saranno diretti alla Comunità dalla Giunta del Censimento, o da qualunque altro Tribunale, e dovendosi per qualunque occorrenza adunare i Deputati Comunali, o adunare i Convocati, sarà sua cura per mezzo del Console di dar tutti gli avvisi, che convengono per la pronta esecuzione dei predetti Ordini.

113 Avvertendo però, che quantunque in qualche occasione debba egli intervenire nelle unioni dei predetti cinque Deputati, non avrà alcun voto, ma solamente potrà riferire le occorrenze, suggerire ciò che creda essere più conveniente, ed instare per la esecuzione degli Ordini, e delle deliberazioni già seguite.

114 Similmente in caso d'Alloggi, o altre funzioni, o fazioni Militari, sarà sua cura di ricevere gli ordini, che sopravvengono, e di dare quelle disposizioni per eseguirli, che non ammettono dilazione, riserbandosi di adunare i Deputati dell' Estimo, o loro Sostituti, e procedendo col loro consiglio, e direzione in tutto quello, che ammette dilazione; come pure dovrà ritirare le opportune Contente per averne i dovuti abbonamenti a norma dei regolamenti.

115 Nei contratti Comunali, il Sindaco dovrà essere la Persona, che rappresenta la Comunità, e che stipula, e promette per la medesima, con dichiarazione però, che egli debba procedere in tutto col consiglio, e approvazione, consenso, o mandato dei Deputati dell' Estimo, dalle Ordinazioni dei quali è tenuto a dipendere.

116 E generalmente in tutti gli affari, che interessano la Comunità, egli sarà riguardato come il Procuratore legittimo della medesima; quindi tutte le citazioni, e notificazioni a lui fatte, si averanno per legittimamente fatte all' intiera Comunità, e nell'istessa guisa saranno del di lui Ufizio tutte le Comparizioni, Atti giudiciali, li ricorsi tanto in via di Giustizia, che di Grazia, il promuovere qualunque azione, il transigere, e fare qualunque cosa spettante ai Legali Procuratori, osservate però le dovute solennità, e con previa partecipazione, ed assenso dei Deputati dell' Estimo, tanto più se occoresse di fare qualche viaggio, e portarsi o a questa Capitale, o in altri Luoghi, sotto pena in caso contrario di essere tenuto in proprio per tutti i pregiudizj, e danni, che potessero occorrere alla Comunità.

117 Dovrà il medesimo Sindaco custodire quella porzione di Scritture Comunali, che di tempo in tempo saranno rilasciate nelle sue mani dal Cancelliere per le giornaliere indispensabili occorrenze, con obbligo di conservarle sotto le pene imposte agl' istessi Cancellieri, e di restituirle ad ogni sua richiesta.

118 Sarà similmente obbligo del detto Sindaco di dare al Cancelliere tutte quelle notizie, e informazioni delle quali verrà richiesto, di fargli relazione dell' esecuzione degli Ordini, e avvisarlo *ex officio* dell' inosservanza delle leggi, che per abuso s'introducessero nel Territorio, e dei pregiudizj, che ne potesse risentire la Comunità.

119 E dovrà tenere col Cancelliere un Carteggio regolare per avvisarlo di tutto ciò che segue nella Comunità, perchè dove è necessaria la di lui presenza, esso possa intervenire, e per ricevere in caso d'impotenza del Cancelliere gli ordini, e le instruzioni opportune per supplire nelle cose, che non ammettono dilazione alle di lui veci.

120 Se la Comunità avrà Entrate, egli sarà obbligato a tenere Scrittura in buona forma, dove non sia per tale incombenza stabilito un Ragioniere a parte, perchè si vegga il prodotto, e l'esito delle medesime, e sarà tenuto a far vi-

ve per quanto può l'Entrate suddette, acciò non perisca nessuno effetto Comunitativo, anzi dovrà procurare, che si aumentino, per poter così risparmiare quanto sia possibile la maggiore Imposta, che sarà necessaria per le spese Comunali; E sarà tenuto finalmente ogni anno a dare il ragguaglio dell' Entrata, e Uscita Comunale, ed il conto di tutto ciò, che è passato per la sua amministrazione.

121 Il denaro delle Entrate Comunali non si potrà dal Sindaco esigere, ma tutto direttamente dovrà farlo dai Debitori portare alla Cassa Comunale tenuta dall' Esattore; solo in qualche caso subitaneo, e indispensabile di precisa necessità si potrà dal Sindaco ricevere il danaro dalle mani dei Debitori, ma in tal caso subito dovrà passarsi dal medesimo alle mani dell' Esattore, ritirandone le dovute quietanze a favore dei Debitori, giacchè esso non resta autorizzato a dar fuori alcun ricapito, che liberi il Debitore dal suo debito verso la Comunità, e il Debitore senza la ricevuta dell' Esattore non resterà liberato.

122 I Mandati per uscita dovranno dal Sindaco scriversi a tenore delle deliberazioni antecedenti legittimamente fatte, e da lui registrarsi, dopo di che saranno firmati dai Deputati dell' Estimo, e dal Cancelliere, acciò dall' Esattore vengano pagati.

123 In quelle Comunità, nelle quali è costume di fornire di Mobili o la Casa del Pubblico, se vi è, o quella dei Medici, o Maestri di Scuola, o qualunque altra Casa, sarà obbligo dei Sindaci di farne far l'inventario col mezzo del Cancelliere, il quale resterà rogato di tale Atto, come pure ne farà la consegna a chi ne ha la custodia, o il godimento, per esigerne a suo tempo la riconsegna, e di quest' Atto tanto di consegna, come di riconsegna ne sarà rogato il Cancelliere.

124 In caso che per la di loro vetustà, o mancanza fosse di bisogno farne dei nuovi, non sarà lecito ai Sindaci il farli fare da se, ma dovranno partecipare l'occorrenza ai Deputati dell' Estimo, i quali, quando giudichino necessario di provvederli, lo potranno fare sotto la legge del rendimento dei conti, che verrà loro imposto, e di questi Mobili, o altri Attrezzi se ne farà pure nota da inserirsi all' Inventario generale, il tutto sempre coll'opera del Cancelliere.

125 Dovranno tali Sindaci godere del soldo, ed emolumenti ordinarj, o straordinarj, che rispettivamente sarà stato solito in ciascheduna Comunità assegnare per mercede delle loro fatiche, a tenore del regolamento, che rispettivamente in ogni Comune resterà approvato dalla nostra Giunta, con spiegazione però che quando parte del salario fosse l'esenzione della Tassa Personale, o Mercimoniale, o qualunque altra Esenzione, questa debba essere onninamente levata, ed in tal caso compensata con qualche discreto accrescimento di mercedi.

## *Degli Stipendiati della Comunità, e altri Ufiziali temporarj, o perpetui.*

## C A P. VII.

126 Nel giorno, che si terrà il Convocato per fare i nuovi Ufiziali del Comune, i Deputati dell' Estimo metteranno all' incanto il Posto di Console, e lo delibereranno a chi si contenterà di esercitarlo nell' anno prossimo per minor Salario.

127 Le Comunità faranno una Nota degli Stipendiati di cui hanno bisogno, come di Medici, Chirurghi, o Barbieri, Maestri di Scuola, Ragionati, Campari, e altri Ufiziali necessarj al loro continuo servizio, e la presenteranno alla Giunta, la quale regolerà gli ufizj, e gli stipendj, e prescriverà a ciaschedun ufizio la forma dell' Elezione a tenore delle circostanze Locali, e registrerà tal Nota nella Cartella delle spese ordinarie del Comune, la quale servirà di regola perpetua, talchè non si potrà accrescere il numero dei Salariati, nè i loro stipendj senza consultare il predetto Tribunale.

128 Non si potrà nemmeno dare ricognizioni, donativi, o onoranze per fatiche, e spese straordinarie, senza averne partecipata la Nota al Tribunale, e attesane la Tassazione.

129 Resta proibito altresì a ciascheduna Comunità di mandare Deputati a Milano per trattare negozj, senza averne riportata la preventiva approvazione dal Regio Tribunale, altrimenti non sarà pagata a veruno dei detti Deputati la minima somma a titolo di Diete, Recognizioni, Giornate, Spese forzose, nè per qualunque altro titolo, poichè debbono valersi dell' opera dei Sindaci, che risederanno tanto in Milano, che nelle Città Provinciali con quest' obbligo; e nei casi, dove veramente sarà necessaria, o opportuna l'opera dei predetti Deputati, il Tribunale provvederà perchè venghino col minor dispendio possibile, e perchè siano obbligati a rendere un conto chiaro, e distinto delle spese da loro fatte nella loro Commissione.

130 Nel Convocato ordinario da tenersi per l'Elezione degli Ufiziali si dovranno sempre eleggere dal Corpo degli Estimati due Revisori di Conti, con facoltà di rivedere in fine dell' annata tutta l'Amministrazione della Comunità, e di esaminare i Conti del Sindaco, e dell' Esattore, e l'operato dai Deputati medesimi, e con l'obbligo di fare di tal revisione una chiara Relazione da doversi leggere nel futuro Convocato per l'Imposta, e doversi trasmettere al Tribunale di Milano assieme con gli Atti di quel Convocato.

131 Se i Deputati vecchj non restano confermati, sarà lecito dar l'incombenza di Revisori ai Deputati nuovi, che debbono entrare in ufizio nell' annata futura, quando nelle Comunità scarse di soggetti tal combinazione resti più comoda. Del rimanente quando i Deputati vecchj siano confermati, sarà onninamente necessario eleggere due Revisori, che siano Persone diverse dai predetti Deputati, e possino eseguire con tutto lo zelo la predetta Revisione, e Relazione. E quando in Comunità non si trovino Persone capaci di tale incombenza, questa si devolverà ai Sindicatori della Delegazione.

132 Se la Comunità averà il Padronato della Parrocchia, o di altro Benefizio Ecclesiastico, in tal caso quando succederà di doverne fare la Collazione, i Deputati aduneranno il Convocato di quella specie, e numero di Persone, che secondo la consuetudine sono state altre volte in possesso di concorrere a simili Collazioni.

 Della

## *Della formazione delle Imposte Comunali.*

## CAP. VIII.

133 NEl mese di Dicembre di ciaschedun anno dovendo esser già eletti i Deputati dell'Estimo per l'annata successiva, e i Revisori dei conti per l'annata decorsa a forma del disposto nel Capitolo precedente, si aduneranno assieme i Deputati vecchj, e nuovi, con l'intervento dei predetti Revisori, e del Cancelliere, ed esamineranno i conti dell'Esattore; e di tal rendimento di conti i Revisori predetti ne faranno chiara relazione, che dimostri non solo il debito, o credito dell'Esattore medesimo, ma che dimostri altresì la quantità, e qualità delle spese occorse nell'annata decorsa; e se tali spese siano state fatte con legittimo mandato, e se nelle spese straordinarie sia stata domandata, e ottenuta l'approvazione dei Superiori, con tutto quel che in tale occasione potrà suggerirsi per la migliore economia della Comunità.

134 Dopo questa revisione dei conti di Cassa si passerà dai predetti Deputati vecchj, e nuovi, con l'intervento dei predetti Revisori, e del Cancelliere a rivedere i conti al Sindaco, il quale dovrà giustificare di aver fatte entrare in Cassa tutte le Entrate Comunali raccomandate alla sua cura, e dovrà dar discarico delle cause, per cui potesse esser seguito qualche ritardo, ed esibire i nomi dei Debitori, che restano verso la Comunità, e di tal rendimento di conti dovrà farsi dai detti Revisori una separata relazione.

135 I Deputati vecchj dovranno altresì in tale occasione dar conto ai detti Revisori del loro operato, e giustificare, che i Mandati da loro spediti siano secondo gli ordini, e dar discarico delle incombenze a loro confidate, del che similmente dovrà farsi separata relazione.

136 Dopo questi rendimenti di conti si aduneranno similmente i predetti Deputati vecchj, e nuovi, e faranno una nota preventiva delle spese Locali, che essi crederanno contingibili nell'annata futura, e degne di collocarsi nell' Imposta Comunale.

137 Registreranno in tal nota in primo luogo tutti i Censi, o Tributi, o annue Prestazioni, che la Comunità fosse tenuta a pagare alla Regia Camera, o alla Cassa della propria Provincia a suo carico privativo, e particolare, e che per tal causa non dovessero esser compresi o nell'Imposta Provinciale, o nell' Imposta Universale.

138 In secondo luogo saranno posti in detta nota tutti gl'Interessi dei Debiti legittimamente contratti fino al presente, rivisti, e approvati nella Revisione, che dei medesimi si riserva a fare la nostra Giunta.

139 In terzo luogo si dovranno collocare in detta nota tutte le spese di Salarj, e altre spese ordinarie regolari, che annualmente si devono fare per servizio della Comunità.

140 In quarto luogo tutte le spese straordinarie, che prudentemente possono reputarsi contingibili nell' annata futura, spiegando i loro diversi titoli, per i quali converrà arbitrare una somma probabile entro i limiti più discreti.

141 In quinto luogo tutto il debito, che la Comunità si trovasse avere con l'Esattore, fatto il predetto rendimento di conti, e tutti gli altri debiti, o porzione di essi, che fosse necessario, o opportuno estinguere nell'annata futura.

142 Per i tre primi generi delle predette spese si proporrà da ciascheduna Comunità quanto più presto sarà possibile alla nostra Giunta una Notula, o Cartella relativamente ai suoi proprj obblighi, e bisogni, la quale dalla detta Giunta si approverà una volta per sempre; e le spese registrate in questa Cartella si chiameranno ordinarie, e si collocheranno nelle Imposte annuali, semprechè ne continui il bisogno, senz'altro Scrutinio. Le spese poi non registrate in questa Cartella si chiameranno straordinarie, e saranno sottoposte all'infrascritto Scrutinio, e non si potranno dalle Comunità fare senza l'appro-

pro-

provazione speciale della nostra Giunta, da ottenersi preventivamente, semprechè sia permesso, e in caso di precisa necessità, da ottenersi subito che potrà farsene la partecipazione.

143 Di contro alla suddetta Nota di spese i Deputati suddetti dovranno porre in calcolo in primo luogo il residuo della Cassa, che averà nelle mani l'Esattore alla fine dell'anno, quando questo fosse in debito.

144 In secondo luogo l'importare di tutte le Entrate Patrimoniali della Comunità medesima, quando ella possegga in conto Comunale o fondi stabili fruttiferi, o crediti fruttiferi, o nomi di Debitori da esigersi, o altri Redditi, o Regalìe, che li produchino qualche annua Entrata, la quale dovrà valutarsi per ciò che prudenzialmente potrà produrre nell'annata futura.

145 In terzo luogo si dovrà porre in calcolo il prodotto della Tassa Mercimoniale per quel che, pagata la metà contingente alla Cassa Provinciale, avanzerà di utile in profitto della Comunità.

146 In quarto luogo si dovrà porre in calcolo il prodotto della Tassa sopra le Case, che servono di abitazione ordinaria ai proprj Padroni per quel che similmente, pagata la metà contingente alla Cassa Provinciale, si residuerà in profitto della Comunità.

147 In quinto luogo si dovrà porre in calcolo finalmente il prodotto della Tassa Personale per quel che, pagata come sopra la metà contingente alla Cassa Provinciale, avanzerà di profitto in dote delle spese Locali.

148 Fatto questo bilancio, i Deputati predetti, nel caso che gli assegnamenti superino le spese annue, e che non ci siano debiti arretrati da pagare, dovranno proporre qual sollievo si possa dare alla Tassa Personale, giacchè in tutti i casi, che questa Tassa si possa risparmiare in tutto, o in parte, l'Imposta Personale deve essere più leggiera, a mente del citato Editto del dì 5. Dicembre 1755.

149 E se mai gli assegnamenti superassero talmente l'uscita, che anco risparmiata la Tassa Personale, ci fosse avanzo, e non ci restassero debiti da pagare, in tal caso detto avanzo proveniente dalle Rendite, e Tasse Comunali dovrà rinvestirsi a benefizio della Comunità per servir di scorta negli anni successivi, e non potrà disperdersi, nè appropriarsi dai singoli Estimati a loro privato profitto, ma saranno questi obbligati a pagare le Imposte Universali, e Provinciali per l'intiero, essendo queste un debito proprio di ciascheduno Estimato, e a conservare altresì intatti gli avanzi della Comunità per risparmiare il bisogno delle Imposte Comunali negli anni successivi.

150 Quando poi le spese superino le Entrate, in tal caso dovranno proporre per quanta somma debba arbitrarsi in quell'anno la Imposta Comunale sopra l'Estimo, e fatta considerazione alla quantità delle Esenzioni, che dalla nostra Giunta resteranno liquidate nella loro Comunità, e da essa bonificabili, aggiungeranno alla somma in principio prefissa quella quantità, che bisogna per servire di contrapposizione agli Esenti, acciò la somma prefissa resti con effetto esigibile, e osserveranno quanti denari per scudo bisogni imporre per esigerla sopra la totalità dell' Estimo Prediale della Comunità, e con tali riflessioni proporranno il limite da darsi alla detta Imposta, che dovrà farsi indistintamente sopra la Massa dell'Estimo Prediale.

151 Sarà abolita ogni differenza tra una spesa, e l'altra, ma tutti i generi di spese occorrenti per servizio della Comunità, e suoi Abitanti, dovranno senza veruna distinzione collocarsi nella predetta Imposta Comunale sopra l'Estimo, e similmente sarà tolta ogni differenza tra i Pesi Locali degli Abitanti, e i Pesi dei non Abitanti, poichè a tenore delle Regole del nuovo Censimento gli Abitanti saranno obbligati a pagare le Tasse loro prefinite, e oltre a quelle non avranno alcun' obbligo, e tutto il rimanente delle spese Comuni, quantunque tendenti al benefizio degli Abitanti, e quantunque eccedenti il prodotto

dotto delle Tasse, e delle Rendite Comunali, dovranno soffrirsi dall'Università degli Estimati.

152 Fatte che avranno fra loro le predette operazioni, i Deputati pubblicheranno lo Scrutinio delle spese straordinarie, che averan pensato di collocare nella futura Imposta, ed il Cancelliere sarà obbligato di mostrarle a chiunque le richiedesse, e ne faranno affiggere una Copia al luogo solito delle pubblicazioni, e concerteranno col Cancelliere, che deve assistere anco alle Imposte delle altre Comunità la giornata per tenersi il Convocato generale degli Estimati, e fissata che sia, la notificheranno almeno giorni quindici avanti.

153 In tal giornata si leggerà dal Cancelliere la Relazione del rendimento dei Conti fatto dal Sindaco. In appresso la Relazione del rendimento dei Conti fatto dall'Esattore. In terzo luogo l'Esame delle spese straordinarie occorse nell'anno passato, e loro qualità, e quantità, ripigliando lo Scrutinio proposto nell'anno passato, le rispettive approvazioni del Tribunale, e il modo con cui le spese approvate sono state eseguite dai Deputati, e la quantità effettiva del denaro in esse impiegato; e finalmente la proposizione dell'Imposta nuova dettagliata con tutte le circostanze più importanti.

154 Ciascuno interveniente avrà facoltà di fare i rilievi, che crederà opportuni al pubblico interesse, e facoltà di fargli registrare, o di consegnarli in carta al Cancelliere, e dopo che ciascheduno si sarà soddisfatto, si manderà a partito con ballottazioni separate. In primo luogo se il rendimento dei Conti del Sindaco debba approvarsi. In secondo luogo se il rendimento dei Conti dell'Esattore debba approvarsi. In terzo luogo se le spese fatte nell'anno decorso si siano eseguite a tenore degli ordini, e meritino approvazione. E in ultimo luogo se l'Imposta proposta per l'annata futura debba approvarsi, o moderarsi.

155 Gli Atti di questo Convocato, cioè le due relazioni dei suddetti due rendimenti di conto, l'esame delle spese dell'Annata decorsa, la proposizione della futura Imposta, i rilievi fatti sopra ciascheduno dei detti punti, e i rispettivi Partiti ottenuti saranno trasmessi alla nostra Giunta, la quale ordinerà a quanti denari per scudo d'Estimo dovrà in quell'anno limitarsi l'Imposta Comunale, e darà tutte le disposizioni concomitanti per ristringere le spese più che sia possibile, per far vive le Entrate, e tenere in dovere quelli, che non avessero legalmente amministrato il denaro pubblico.

## *Degli Obblighi, e Privilegj degli Esattori Comunali.*

## C A P. IX.

156 L'Ufizio dell'Esattore in ciascheduna Comunità dovrà durare un Triennio.

157 Il primo Triennio dovrà aver principio dal giorno, in cui Sua Maestà comanderà, che si regolino le Imposte sul piede del nuovo Censimento, e successivamente il Triennio avrà principio dal giorno, in cui termina la precedente conduzione.

158 L'Esattore avrà l'obbligo di esigere tutte le Imposte Universali, Provinciali, e Locali, che dovranno esigersi nel Territorio delle Comunità, a cui serve, o siano ordinarie, o straordinarie, o siano Prediali, o Personali, o Mercimoniali.

159 Sarà similmente suo obbligo di ricevere tutti li denari provenienti dalle Entrate Comunali, o che in qualunque altra maniera, prescindendo dai Carichi, si pagassero dai Debitori della Comunità, e che fossero di sua appartenenza.

160 Terrà Scrittura separata, e Conto distinto di ciascheduna Comunità compresa nella sua Esattoria, acciò si possa in qualunque tempo vedere lo stato della Cassa Comunale da lui amministrata.

161 L'Esti-

161 L'Estimo Prediale si dovrà da lui esigere dai Debitori descritti ne' Quinternetti, che a tal' effetto saranno trasmessi dal Tribunale dell'Estimo, e a lui consegnati dal Cancelliere Provinciale, che dovrà sottoscriverli.

162 Le Tasse Personali, e Mercimoniali si dovranno similmente da lui esigere sopra li Ruoli, che d'anno in anno saranno approvati dal detto Tribunale, e a lui consegnati, e sottoscritti come sopra.

163 Le Entrate, e altri Crediti Comunali, che non hanno dipendenza da Contribuzioni, saranno da lui esatte secondo le Note, che a tal'effetto gli saranno consegnate, e firmate dai Sindaci Comunali rispettivi, e dal detto Cancelliere Provinciale, o a tenore di qualunque Ordine, o Mandato a Entrata straordinaria, che egli tempo per tempo ricevesse.

164 Le scadenze dei pagamenti dovuti per le Imposte sopra l'Estimo Prediale saranno divise in quattro rate a trimestre per trimestre, di modo tale, che tutto il debito di qualunque Censito si dovrà pagare per la prima rata a tutto il dì 31. Marzo, per la seconda a tutto il dì 30. Giugno, per la terza a tutto il dì 30. Settembre, e per la quarta, ed ultima a tutto il dì 31. Dicembre.

165 Per la Tassa Personale, e Mercimoniale, e per quella sopra le Case di propria abitazione, le scadenze saranno regolate in due rate, la prima delle quali maturerà a tutto il dì 30. Giugno, e la seconda a tutto il dì 30. Settembre.

166 Per ciaschedun pagamento dovrà l'Esattore fare la ricevuta gratuitamente, e non potrà ricusare in pagamento veruna somma, benchè il Censito non finisca di pagare il suo debito, e sarà tenuto di prontamente contrapporre nel Quinternetto alla partita del debito la somma esatta a conto di esso con l'annotazione del giorno; E sarà proibito all'Esattore d'imputare in conto dei suoi Crediti particolari quelle somme, che dai Debitori della Comunità si pagassero in conto dei loro Carichi correnti.

167 Chiunque pagherà dentro il termine delle predette scadenze non sarà tenuto a pagare alcuna provvisione all'Esattore, e non potrà per qualunque pretesto essere molestato in veruna minima somma di più del giusto carico a lui contingente.

168 L'Esattore sarà obbligato a ricevere in qualunque occorrenza dai Censiti, e da altri Debitori delle Comunità moneta di Grida, con l'obbligo di ricevere il terzo della somma in Parpajole di Milano, siccome sarà tenuto a pagare tanto alle Casse pubbliche, che ai particolari Creditori delle Comunità moneta di Grida, proibendosi, senza eccettuazione alcuna, qualunque Commercio, o Contrattazione di moneta, che non sia a termini delle Gride veglianti.

169 Perchè ciascun Censito abbia il comodo di pagare tanto nella Comunità, che nella Città Capitale della sua Provincia, sarà obbligato l'Esattore Comunale a ricevere in vece di danaro contante, i Confessi del Tesoriere della Provincia, quando dai Debitori gli venghino presentati in pagamento del loro debito, purchè tali Confessi si presentino avanti il giorno della scadenza dei pagamenti, e purchè in tali Confessi sia espresso il nome del Censito che ha pagato, e la dichiarazione della Comunità, per conto della quale è stato fatto il pagamento, del quale sarà dato credito al rispettivo Esattore ai libri del suddetto Tesoriere in conto dei Carichi dell'annata corrente.

170 Prescindendo dal soprascritto caso, i Carichi dovranno pagarsi in effettivi contanti, senza ammettere veruna compensa per qualsivoglia titolo, la qual regola si osserverà ugualmente nelle Imposte Prediali, Personali, e Mercimoniali, e nei Carichi tanto Universali, che Provinciali, che Comunali.

171 I Debitori delle Imposte, che lasceranno passare i termini delle scadenze, incorreranno immediatamente nella pena di un soldo per lira sopra tutta la somma, per cui sono restati contumaci, la qual pena dovrà tutta applicarsi a benefizio dell'Esattore in corrispettività dell'incomodo, che sente per l'al-

trui

trui mora, e dell'obbligo, che dovrà avere di pagare del proprio *scosso, o non scosso*; dichiarando per altro, che per qualunque successiva maggior dilazione il detto Caposoldo non debba mai accrescersi, nè passare il detto limite di un soldo per lira sopra il debito principale.

172 Quando poi la contumacia duri per più di giorni quindici continui dopo la scadenza rispettiva, in tal caso terminati i detti giorni quindici di comporto, oltre la suddetta pena di un soldo per lira, saranno i suddetti Debitori morosi irremissibilmente sottoposti alle esecuzioni giudiziali a tenore degl'infrascritti Privilegj accordati all'Esattore, e dovranno pagare, oltre il debito principale, e il detto Caposoldo, tutte le spese dell'esecuzione, le quali però non potranno passare l'importanza di un altro soldo per lira sopra le somme effettivamente eseguite, cioè denari otto per l'esecuzione, e denari quattro per la subasta, quando a questa si devenga.

173 Tutta la suddetta riscossione delle Imposte Prediali, Personali, e Mercimoniali, dovrà farsi a rischio, e pericolo dell'Esattore, il quale un mese dopo la rispettiva scadenza del Trimestre sarà tenuto a rispondere per tutta l'importanza dell'Esazione o abbiano o non abbiano pagato i Debitori; ed in conseguenza sarà tenuto a pagare dei proprj denari l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del Trimestre alla Cassa della Provincia le quote dei Carichi contingenti alle sue Comunità, tanto per la somma corrispettiva all' Imposta Universale dello Stato, che per la somma corrispettiva all' Imposta Provinciale; siccome altresì sarà tenuto a eseguire ogni altro Mandato a uscita delle istesse Comunità in servizio delle loro spese Locali per tutta la somma, che sarebbe pervenuta in Cassa, se l'esazione a lui consegnata nei Quinternetti si fosse fatta pienamente; e quest'obbligo di pagare del proprio dovrà assumerlo senza eccezione alcuna, e nella più ampla forma, di modo che l'effetto sia, che i pagamenti dovuti alla Cassa Provinciale, e ai particolari Creditori della Comunità non siano giammai ritardati per il pretesto dell'esazione non fatta, purchè sia maturata la scadenza del Trimestre, e un mese successivo.

174 Se mai gli Esattori ritardassero di pagare il loro contingente alla Cassa della Provincia, e la Comunità rimanesse per tal causa sottoposta all' esecuzione, dovrà in tal caso l'esecuzione indirizzarsi primieramente verso le Persone, e Beni dei predetti Esattori, e verso le Case, ove abitano, ancorchè non abitassero nelle Comunità, di cui sono Esattori, e verso le Sicurtà date dagli Esattori medesimi, senza pregiudizio però dell'azione solidale, che compete al Fisco, e alla Cassa Provinciale contro ciascheduna Comunità, e ciascheduno Possessore di essa. In caso poi, che fatta la suddetta esecuzione, gli Esattori, e loro Sicurtà si trovassero inabili, si dovrà primieramente dirigere la molestia contro i Censiti, che non averanno pagato la loro contingente da indicarsi dai Deputati, e Ufiziali Locali avanti di molestare alcun altro del Comune, senza pregiudizio similmente della predetta solidalità.

175 Resterà abolito totalmente l'uso dei Retrodati in modo tale, che l'Esattore sarà rigorosamente tenuto a pagare del proprio per tutti i non solventi, solo se gli permetterà di retrodare nell'Estimo Prediale quelle partite, per l'esazione delle quali, dopo aver subastati i Fondi, non si trovasse Compratore, nel qual caso sarà tenuto cedere i Fondi alla Comunità. E per la Tassa Personale, e Mercimoniale le partite di quelli, che fossero morti nello spazio intermedio fra il giorno del Ruolo, e il giorno della scadenza dei pagamenti, e che non avessero lasciati Eredi solventi, dopochè egli giustificherà di aver fatte le debite escussioni.

176 Per mettere in grado gli Esattori di corrispondere al loro dovere, sarà concesso loro per tutte le loro esazioni i più ampli Privilegj contro i Debitori, di cui hanno goduto fino al presente, e nominatamente resteranno in loro trasferiti tutti quelli, che competono, e possono competere al Regio Fisco, dichiarando, che le prerogative di esso s'intendino estese anco per le somme, che

che s'impongono, oltre il Regio Servigio, per sussidio delle Casse dello Stato, delle Provincie, delle Città, e delle Comunità. E in somma tutti i Carichi senza alcuna differenza tanto Prediali, che Personali, che Mercimoniali, tanto Universali, che Provinciali, che Comunali, si dovranno esigere col Privilegio Fiscale, e i Debitori per causa di Carichi si riputeranno a tutti gli effetti come Debitori del Regio Fisco.

177 Pertanto niuna Persona nè pubblica, nè privata, comprendendo in tal proibizione gli Amministratori di ogni Città, e Comunità, e di ogni Provincia, e dello Stato in corpo, e qualunque Jusdicente, o Tribunale Regio, benchè supremo, potrà condonare, e rimettere, e neppure sospendere il pagamento di qualunque somma, benchè minima, del Carico dovuto dai Debitori di esso, e tanto per causa di Carichi arretrati, che di Carichi correnti, e da decorrere.

178 Non s'intendono per altro compresi in detta proibizione i casi, in cui non si tratterà di condonazione di debito, ma di puri defalchi competenti a termini di giustizia, o per mancanza del Soggetto Censibile, o per causa d'errore, o di legittima Esenzione, o per altra causa sufficiente a togliere la sostanza dell' obbligazione, nei quali si potrà dalla nostra Giunta, e nei tempi successivi dal Regio Tribunale di Milano a lei surrogato privativamente decidere ciò che si troverà conveniente alle regole di ragione, ferma stante per altro la proibizione come sopra di qualunque Decreto provvisionale, o interlocutorio, che faccia sospendere, o soprassedere nella esazione delle Partite descritte per esigibili nei Quinternetti, e Ruoli consegnati dal Tribunale dell'Estimo all'Esattore, la quale esazione dovrà essere sempre completa, e si dovrà dal Debitore descritto, non ostante qualunque pretensione, o litigio, che egli intenti, sempre saldare preliminarmente l'Esattore col pagamento effettivo, salve a lui le ragioni di ripetere l'indebito, quando sia giudicato tale.

179 Tutti gli Esattori saranno autorizzati da una Patente del Regio Tribunale di Milano, di cui saranno dichiarati Esecutori da esso immediatamente dipendenti, e perciò niuno Jusdicente potrà ricevere eccezioni contro le istanze esecutive dei predetti Esattori; siccome sarà proibito anco agli stessi Esattori il contestar lite avanti a veruno Jusdicente, poichè la cognizione privativa di qualunque causa tra gli Esattori, e i particolari Censiti, dovrà appartenere al predetto Regio Tribunale di Milano.

180 Per l'esazione della Tassa Personale resteranno obbligati a tenore dell'Editto del dì 5. Dicembre 1755. §. 10. non solo personalmente tutti i maschj descritti nel Ruolo Personale, che a tal effetto sarà consegnato all'Esattore, e loro Eredi, e Beni, ma ancora solidalmente con essi Descritti s'intenderanno obbligati i Padroni delle Case a essi Descritti affittate, i Padroni, che terranno i medesimi Descritti salariati al proprio familiar servizio, o al servizio delle loro Botteghe, e i Padroni dei Terreni, dove i predetti Descritti saranno affittuarj a lungo, o breve tempo, o Coloni parziarj, o Garzoni, e Ajutanti degli affittuarj, o de'Coloni; dichiarando però, che in tale obbligazione solidale per i Descritti resti preservato ai Padroni il beneficio dell'escussione, la quale resterà bastantemente provata col semplice Attestato del Console, e altri Esecutori di aver trovato il Debitore principale assente dalla Comunità, o impotente a pagare, o cautare l'Esattore; e dichiarando che la detta obbligazione solidale debba solamente durare per tutto quel tempo, che durerà l'affitto del Terreno, o della Casa, o la Società Colonica, o la locazione delle opere; e che i sopradetti solidalmente obbligati per i Descritti non si possino molestare che per una sola annata della corrente Tassa Personale, e non giammai per quelle, che si trovassero arretrate, e che a tutti i sopradetti solidalmente obbligati basti un solo pagamento.

181 Per l'Esazione della Tassa Mercimoniale avrà l'Esattore a suo favore special-

mente obbligata tutta l'Officina del Descritto prelativamente a qualunque altro Creditore, e saranno ancora a di lui favore solidalmente obbligati con esso Debitore descritto tutti i suoi Socj di Negozio, benchè forestieri, o per altre cause incapaci ad essere per cagione della propria persona descritti nel predetto Ruolo Mercimoniale.

182 Rispetto poi all' Esazione dell' Estimo sopra i Fondi stabili, tutti i Fondi descritti nelle Tavole del Censo, e nei successivi Catastri si dichiarano essere, come sono sempre stati, e come la loro naturale costituzione li necessita a essere originalmente sottoposti a sopportare i Carichi dello Stato prelativamente a qualunque vincolo, e a qualunque condizione, o ipoteca sopra di essi imposta in qualunque remotissimo tempo dalle disposizioni dei privati Possessori defunti, o viventi, a cui non è lecito col loro arbitrio derogare ai diritti di ragion pubblica competenti allo Stato, nè portar pregiudizio, difficoltà, o ritardo alla sussistenza di esso, che nella prontezza degli annuali sussidj è fondata.

183 Pertanto si dichiara, che i Carichi correnti, e arretrati si dovranno esigere coll' obbligazione reale dei Fondi stessi prelativamente non solo a tutti i Creditori del Possessore descritto nelle Tavole del Censo, ma prelativamente a qualunque altra persona, che avesse sopra tali Fondi ragioni di credito, o di dominio per qualunque titolo antichissimo, e in qualunque altra più solenne forma privilegiato, e quantunque il Possessore descritto, che ha contratto il debito, fosse stato, e fosse un mero Detentore, e Usurpatore del Fondo; poichè l'azione, che compete al Regio Fisco non deve mai rimanere per gli atti dei Privati pregiudicata, onde in qualunque tempo si potrà dal Regio Fisco, ed a nome del medesimo dallo Stato, e dalle Provincie, Città, e Comunità, e per esse dalli loro Esattori, prendere il possesso dei Fondi censiti, e pagarsi di tutto il debito arretrato sopra di essi prima con la percezione dei frutti, e non essendo sufficienti li frutti maturati, o pendenti, con la vendita dei Fondi, alla quale procederanno gli Esattori liberamente, non ostante qualunque vincolo di fideicommisso, o di qualunque altra più solenne anteriore obbligazione; poichè i Compratori di tali Fondi per la sopradetta causa del Censo incorporati, e che pagheranno col prezzo di essi alle Casse pubbliche delle Comunità, Città, o Provincie il debito dei Carichi arretrati, e riporteranno dagli Amministratori di esse la dovuta cessione delle ragioni, saranno pienamente sicuri da ogni, e qualunque evizione, e molestia, riservando a presentanei Possessori, che per un debito da loro non contratto, si trovassero in tal guisa spogliati, siccome riservando ai Successori nei fideicommissi, e ai Creditorj ipotecarj, che si trovassero da detto spoglio, e privilegio Fiscale pregiudicati, le loro ragioni contro la persona di quello, che contrasse il debito Fiscale, e suoi Eredi, e Beni alla loro reintegrazione di ragione obbligati anco per via di retenzione di Crediti, o altre parti dei Fondi, che per avventura avessero comuni fino alla concorrente quantità del debito pagato, e suoi accessorj, spese, e danni, che fossero occorsi.

184 Si dichiara altresì, che non solo resteranno nella detta guisa obbligati al pagamento del Carico i Fondi, per ragione dei quali fosse stato contratto il debito; ma che solidalmente con essi Fondi saranno con le istesse condizioni obbligati tutti gli altri Descritti in nome, e conto di quella persona, che ha contratto il debito, di modo tale, che gli Esattori Comunali avranno facoltà per l'intiera soddisfazione del Carico d'incorporare qualunque effetto del Debitore in qualunque luogo, posto che sia più pronto, e più comodo alla oppignorazione, o alla vendita; e in sussidio potranno ancora agire contro gli effetti posti in Comunità, o Provincia diversa, purchè in tal caso sia preservata la prelazione all' Esattore Locale.

185 Per cautela maggiore del Censo, oltre le sopradette obbligazioni, resterà obbli-

bligata a favore delle Comunità non solo la Persona del debitore, e suoi Eredi, e Beni in qualunque luogo posti, ma di più tutti li Bestiami, e Utensilj, e Mobili, e Grasce separate dal suolo, che sopra di essi Fondi del debitore si trovassero tanto appartenenti in proprietà al Padrone dei Fondi, che appartenenti in proprietà al Conduttore, o Massaro, o al Colono parziario; e tutto ciò sotto l'obbligazione simultanea, e solidale delle predette cose, senz' obbligo alcuno di divisione, o di escussione; e in tutto, e per tutto da eseguirsi, e pignorarsi, e liberamente vendersi al libero arbitrio dell' Esattore, ogniqualvolta siano scaduti i termini del comporto come sopra stabilito dopo la scadenza dei trimestri.

186 In caso di qualunque esecuzione per debito di Carichi, sarà tenuto l'Esattore a far precedere l'intimazione di un Precetto al Debitore contumace con termine di tre giorni a pagare il debito, della quale intimazione dovrà constare per la relazione negli Atti del Cancelliere Delegato. E' ben vero, che servirà, che la monizione, o intimazione suddetta sia fatta per Cedola da affiggersi in luogo pubblico, e che sia generale contro tutti i Debitori senza l'individua menzione dei nomi, e che di tale affissione, o pubblicazione consti per gli atti del detto Cancelliere Delegato.

187 Nel caso, che si proceda alla detta esecuzione, non si potranno pignorare i Bovi, nè gl' Istromenti aratorj nei tempi proibiti, cioè da mezzo Febbrajo a tutto Marzo, e da mezzo Giugno a tutto Luglio, e da mezzo Settembre fino a San Martino; e negli altri tempi non si potranno pignorare i detti Bovi, o Istromenti aratorj, se non in sussidio, cioè in mancanza di altri pegni sufficienti a cautelare l'Esattore; siccome anche dopo fatta l'esecuzione si dovranno rilasciar subito al Debitore, semprechè offerisca la surrogazione di altri pegni sufficienti.

188 Fatta che sia l'esecuzione potrà l'Esattore di propria autorità denunziare la vendita dei pegni con termine di giorni quattro a redimerli, se si tratterà di pegni vivi, e di giorni otto se saranno pegni morti, con l'espressione del luogo, e del tempo, in cui si dovranno incantare, e vendere; e passati i predetti termini, e non venendo i Debitori a redimere i pegni suddetti, potrà l'Esattore farli vendere al pubblico incanto a chi farà miglior condizione a benefizio dei Debitori medesimi, tenendo nota a chi tali pegni saranno venduti, e del prezzo di essi, per darne conto a chi ci averà interesse.

189 I Possessori forestieri non Sudditi, e abitanti ordinariamente fuori di Stato, che posseggono Terreni nelle Comunità di questo Stato, saranno obbligati dentro lo spazio di mesi sei a dar Sicurtà all' Esattore Comunale per il debito dei Carichi annuali di piena soddisfazione dell' istesso, e a rinnovarla ogniqualvolta dalle Comunità sarà loro richiesta, e contravvenendo, sarà permesso, che le Comunità medesime prendino il possesso degli stessi effetti, e li ritenghino a proprio benefizio finattantochè dai Possessori non sia soddisfatta la predetta condizione; e quando il detto provvedimento non basti a indennizzare le dette Comunità per le violenze, che alle volte commettono i Possessori forestieri nell' esportazione dei frutti fuori di questi Stati, il Regio Tribunale soprintendente ai Carichi userà tutti quei mezzi, che sono più convenevoli a obbligar tutti a uniformarsi a quella uguaglianza rigorosa, a cui sono dirette le mire di Sua Maestà nell' esecuzione del nuovo Censimento.

190 I Consoli saranno tenuti ad assistere l'Esattore in tutte le sue esecuzioni per potere attestare dell' osservanza degli Ordini; E se in aggiunta del Console piacerà a lui di deputare altra persona sua confidente, che presti l'assistenza dovuta alla detta esecuzione, potrà farlo a suo beneplacito, purchè il Console intervenga ancor esso, e non si accreschino per tal causa spese a carico del Debitore.

191 In caso, che alcuna Persona di qualsivoglia grado, o condizione, niuna ec-

cettuata, rifugiaſſe Mobili, Grani, o altro di pertinenza dei Debitori al medeſimo Eſattore obbligati, potrà l'iſteſſo Eſattore a dirittura perquirere, ed eſecutare i detti Ricettatori, e levar loro non ſolo i Mobili, Grani, o altri generi rifugiati, ma anco potrà in ſupplemento eſecutare li medeſimi Ricettatori in proprio per il debito, che teneva con li Padroni delle coſe rifugiate, e potrà procedere ancora criminalmente contro gli uni, e contro gli altri in forma della Regia Camera; e non trovandoſi le coſe rifugiate, potrà nonoſtante agire contro i Ricettatori predetti, quando faccia coſtare della ricettazione a dichiarazione di Giudice competente.

192 Per l'Entrate Comunitative, che non hanno dipendenza dai Carichi, l'Eſattore ſarà tenuto a riceverle, quando dai Debitori della Comunità, o dai Sindaci, o da altre Perſone gli ſaranno portate, e per conſeguenza non ſarà obbligato a pagare di più di quello che abbia in Caſſa, e per tali ſomme non averà luogo il Capoſoldo aſſegnato per l'eſazione dei Carichi.

193 E' ben vero, che ſe i detti Debitori delle Comunità per cauſe diverſe da quelle dei Carichi incorreranno in mora con le Comunità, e meriteranno perciò, che ſi proceda contro di loro all'eſecuzione, e ſaranno perciò a lui conſegnati per eſigere dal Sindaco Comunale, o dal Cancelliere Provinciale, dal giorno, in cui gli ſarà conſegnata la partita firmata dai ſopradetti, dovrà fargli eſecutare, e fare tutte le diligenze per eſſere pagato, nell'iſteſſo modo, che ſe ſi trattaſſe di Carichi già ſcaduti, e potrà procedere ſimilmente in forma Camerale, e potrà farſi pagare dai Debitori, oltre il debito principale, le ſpeſe dell'eſecuzione, quando queſta ſia ſtata fatta, e ſarà tenuto in tali partite a render conto della diligenza da lui uſata per eſigerle, e dovrà indennizzare la Comunità, quando per ſua negligenza qualche ſua rendita reſti ineſatta.

194 Dovrà l'Eſattore rendere i Conti in fine d'ogni anno avanti i Deputati dell'Eſtimo, e Reviſori a tale atto eletti da ciaſcuna Comunità, con l'aſſiſtenza del Cancelliere, e dovrà moſtrare di aver ſaldate puntualmente le Caſſe Provinciali, e di aver ſoddisfatti i Mandati legittimamente ſpediti, e liquidare il reſiduo della Caſſa, che gli reſta nelle mani, altrimenti ſenza aver fatto queſto rendimento di Conti, il Cancelliere non dovrà conſegnargli i Quinternetti, e i Ruoli per la nuova Impoſta, e dovrà avvertire i Deputati per provvedere la Comunità di un nuovo Eſattore a riſchio, e pericolo del vecchio; e nonoſtante queſta reviſione di Conti annuale, ſi dovrà in fine del Triennio riveder da capo tutta l'amminiſtrazione, e fare il ſaldo generale.

195 In queſto ſaldo triennale egli dovrà in primo luogo eſibire le quietanze del Caſſiere Provinciale per tutte le ſomme, che ſecondo i Quinternetti, e i Ruoli dovevano pagarſi alla Caſſa della Provincia per l'intiero ſaldo di quanto la Comunità doveva alla medeſima Provincia, in vigore delle Impoſte correnti nel decorſo Triennio. E dopo di ciò per tutte le ſomme impoſte per ſervizio delle ſpeſe Locali della Comunità, e per tutte le ſomme da lui incaſſate, procedenti da rendite della Comunità non compreſe nelle Impoſte, dovrà eſibire i Mandati a uſcita, legittimamente firmati dai Rappreſentanti eſſa Comunità, che gli faranno diſcarico. E con tali giuſtificazioni ſi formerà il reſto del ſuo debito, che ſarà obbligato di sborſare immediatamente al nuovo Eſattore, il quale averà contro di lui quegli ſteſſi privilegj, di cui egli ha goduto nel corſo della Eſattoria, ſiccome ſarà obbligato a conſegnare tutte le Scritture della ſua amminiſtrazione nell'Archivio Comunale, in correſpettività della quietanza, e liberazione finale, che gli ſarà fatta dai Deputati.

196 I Mandati a uſcita, che ſi faranno all'Eſattore, e che egli ſarà tenuto a pagare, e che gli ſaranno abbonati nel ſaldo dei ſuoi Conti, dovranno eſſere firmati dai tre Deputati dell'Eſtimo, o almeno da due di loro, e dal Cancelliere;

liere; e in vece dei Deputati sarà valida la firma dei loro Sostituti.

197 In caso che l'Esattore morisse pendente la sua conduzione, i suoi Eredi, o le sue Sicurtà saranno tenute a fare esercitare l'Esattorìa sino alla fine del Triennio.

198 Terminato il Triennio dell' Esattorìa, i soprascritti Privilegj concessi all' Esattore dureranno per un mese successivo, ma dopo tal termine i Crediti, che rimarranno da esigersi dall' Esattore non potranno considerarsi che come Crediti privati, senza verun Privilegio Fiscale, senza pregiudizio per altro del Fisco, nè della Comunità, in caso che per colpa dell'Esattore la Comunità fosse restata in danno, e si aspettasse alla medesima di esigere per proprio conto gli arretrati, nel qual caso il Privilegio Fiscale durerà fino all' effettiva estinzione del debito.

## *Del Regolamento, e Deliberazione delle Esattorìe.*

## CAP. X.

199 AVendo esaminate tutte le Capitolazioni, che al presente sussistono tra le Comunità, e i proprj Esattori, e avendoci tale esame fatto comprendere quanto gravosi siano i patti, che le Comunità sono state obbligate a fare con essi, per la necessità, in cui era ogni piccolo Comune di avere un Esattore a parte, che alle volte non trovava per le circostanze del proprio Territorio che a troppo dure condizioni, o per la scarsità degli Obblatori alle predette Esattorìe, o per la picciolezza del negozio, o per i comporti eccessivi, che i Censiti più negligenti a pagare i Carichi si procuravano in danno dei diligenti, o per le spesse collusioni, che tra gli Amministratori Comunali, e il proprio, e privativo Esattore si praticavano; abbiamo perciò stimato giusto di porre qualche riparo ai predetti disordini, ordinando che tutte le Comunità comprese sotto una Delegazione facciano ogni sforzo, e diligenza per riunirsi in una sola Esattorìa, e esser servite da un medesimo Esattore, col quale dovrà in tal caso farsi un Contratto solo.

200 I Deputati dell' Estimo adunque di ciascheduna Comunità dovranno unirsi nell' Ufizio della loro Delegazione, e ivi trattare della maniera di formare questo Contratto unito, in modo tale, che tutte le Comunità possino essere ben servite, e con minore provvisione di quella, che spendono negli Esattori separati; Essendo sperabile, che facendo un Contratto più grosso, possino trovarlo da fare a condizioni più miti, e che l'Esattore eletto da tutta la Delegazione in complesso resti libero dai riguardi, e dai legamenti, che potrebbe avere con i singoli Amministratori Comunali, quando da essi soli dipendesse, e che perciò possa servir meglio il Pubblico, e favorire i Censiti diligenti con le pene dei negligenti, che è lo scopo legittimo di ogni ben regolata esazione.

201 Si esporranno in ciascheduna Delegazione le Cedole invitatorie per ritrovare Obblatori, che offerischino a prendere tutta l'Esattorìa in complesso, e si faranno tutte le pratiche opportune per facilitare l'esecuzione di questo Progetto; e dopo di ciò si uniranno nuovamente i predetti Deputati per esaminare le predette offerte, e farci tutte le riflessioni, che convengono all' utilità del predetto Regolamento, e faranno del loro sentimento relazione alla Giunta per mezzo del Cancelliere Delegato, indicando le Comunità, che trovano utile a servirsi dell' Esattore generale del Distretto, e quelle, che al contrario trovano utile a formarsi un Esattore particolare.

202 Quelle, che inclinano al metodo dell' Esattore particolare, bisogna che in tale occasione giustifichino, che tal metodo è di loro vera, ed evidente utilità, e che si muovono i loro Amministratori a desiderarlo, non già per la mira di avere un Esattore da loro dipendente, e al loro privato comodo compiacente, ma per zelo del pubblico bene, e per il profitto generale dei Censiti;

E fatta

E fatta tal giustificazione la Giunta accorderà loro di provvedere al maggior risparmio delle Comunità, quando veramente lo trovino, e fino a tanto che saranno in grado di trovarlo col detto metodo dell' Esattore particolare, ritenendo il metodo dell' Esattore generale per quelle, che lo troveranno più opportuno ai loro interessi.

203 Tutte le Esattorie, o siano particolari di una sola Comunità, o generali di tutta la Delegazione, si dovranno esporre al pubblico incanto sopra le condizioni espresse nel precedente Cap. 9., senza permettersi alcun patto contradittorio al tenore del medesimo; Solo se le circostanze locali di qualche Comunità, o di qualche Delegazione esigessero l'aggiunta di qualche patto speciale, o altra particolar provvidenza, se ne dovrà chiedere l'approvazione al Regio Tribunale dell' Estimo, dalla prudenza del quale dipenderà l'accordarla; E in tal caso si farà menzione dei patti speciali negli Editti rispettivi da affiggersi per notificare il pubblico Incanto dell' Esattoria.

204 Nell' Incanto resterà deliberata l'Esattoria a chi farà migliore offerta, cioè a chi si contenterà di prenderla, ritenute le condizioni soprascritte al Cap. 9, con minor provvisione, e in parità di provvisione a chi si contenterà di minor Caposoldo, dichiarando che qualunque minimo vantaggio nella provvisione deve preferirsi ai vantaggi nel Caposoldo.

205 La mercede dell' Esattore dovrà ridursi alla detta somma della Provvisione unica, e chiara, da minorarsi, per quanto sarà possibile, col pubblico Incanto, che resterà liquidata, e concordata nella rispettiva deliberazione, e che resterà pagata non dai rispettivi Censiti, ma dalla Cassa Comunale; e oltre a questa non potrà pretendere nè dalla Comunità, nè dai Particolari qualunque somma, benchè minima, di più per ricompensa delle sue fatiche.

206 Gl' Incanti delle Esattorie, quando siano generali per tutta la Delegazione, dovranno tenersi alla presenza di tutti i Deputati dell' Estimo delle Comunità comprese nella Delegazione, che vi dovranno presedere, e del Cancelliere Delegato, che vi dovrà assistere, e la funzione dovrà farsi nella Comunità, in cui risiede il Cancelliere, e l'Archivio distrituale, e per conseguenza l'Ufizio della Delegazione, servendosi per l'adunanza della Sala della Comunità, e in mancanza, di qualunque altro luogo pubblico da destinarsi, e indicarsi nella notificazione, purchè sia esposto al pubblico accesso, e qualunque Obblatore vi possa in quel giorno intervenire. Quando poi si tratti di Esattorie particolari di una sola Comunità, servirà che intervenghino i soli Deputati dell' Estimo di essa, osservate nel rimanente le medesime solennità.

207 Sarà obbligo del Cancelliere Delegato di fare affiggere in tutte le Comunità della sua Delegazione, e nella Città Capitale della sua Provincia, e altri luoghi soliti una notificazione, che intimi la giornata, che dai Deputati sarà destinata per il predetto Incanto, tanto nel caso delle Esattorie generali, che delle particolari, che avverta il luogo, il giorno, e l'ora, in cui detto Incanto dovrà tenersi, e l'Esattoria liberarsi, coi nomi dei Deputati, che dovranno presedere a tale Incanto, e delle Comunità, a cui l'Esattore dovrà prestar servigio; avvertendo che la notificazione resti affissa almeno un mese avanti la giornata come sopra destinata, e che di tale affissione si faccia relazione negli Atti del Cancelliere.

208 Nel predetto Incanto dovranno osservarsi tutte le solennità, e conservarsi tutti i diritti, e prerogative dell' Asta Fiscale a tenore delle Leggi, e Consuetudini di questo Stato.

209 Chiunque vorrà fare preventivamente obblazioni per Cedola per ottenere l'Esattoria, potrà farla, presentando la Cedola nelle mani del Cancelliere Delegato, il quale a richiesta di chicchessia dovrà comunicarla.

210 Delle obblazioni, che avessero la condizione di non valere quando si dovessero esporre al pubblico Incanto, non si averà alcun riguardo, e si considereran-

reranno come se fatte non fossero, e non si potranno nè leggere, nè registrare negli Atti, come pure non potranno riceversi, nè registrarsi quelle che contenessero gli avvantaggi.

211 Nell'Adunanza, che si terrà per il detto effetto, i Deputati dovranno in primo luogo leggere le obblazioni, che saranno state presentate, e farle tutte registrare negli Atti del predetto Cancelliere, e sopra la migliore obblazione faranno esporre in seguito l'Esattorìa all'Asta.

212 Quando non vi siano obblazioni preventive, i Deputati determineranno una somma ragionevole, sopra della quale procedere all'Asta, e l'istesso faranno nel caso, che le obblazioni siano di somme talmente gravose da non poter essere ragionevolmente accettate.

213 Non si potrà a nessuno impedire di fare obblazioni o in voce, o in iscritto, e al migliore Offerente all'Asta predetta resterà liberata l'Esattorìa, purchè le sue cauzioni siano buone, e di tutti gli Atti si rogherà il Cancelliere.

214 L'Esattore dovrà esser contento di detta provvisione, e dei Capisoldi penali da esigersi nel solo caso del pagamento in mora, conforme al disposto del Capitolo precedente §. 171., e della reintegrazione delle spese nei casi di pagamento fatto per mezzo di oppignorazione, o altra esecuzione giudiciale, a tenore del disposto al §. 172., avvertendo altresì, che quando per l'addietro parte del Salario dell'Esattore fosse stata l'Esenzione di qualche Carico Reale, Personale, o Mercimoniale, questa sarà totalmente abolita, dovendo questi egualmente concorrere al pagamento di qualunque Carico come tutti gli altri Interessati.

215 Gli Esattori sopradetti dovranno dar Sicurtà della loro amministrazione con Fidejussori idonei, che dovranno approvarsi dai Deputati dell'Estimo, che interverranno alla deliberazione; e in caso, che le Sicurtà suddette si trovino insufficienti, saranno tenuti gli Approvatori per esse come di debito proprio.

216 Dovranno gli Esattori con detta Sicurtà cautelare la Comunità per tutti i danni, che ella potesse soffrire per i pagamenti da loro ritardati alla Cassa Provinciale, dovendo ricadere sopra di essi tutte le spese per qualunque molestia, o esecuzione, che per la loro mora dovesse soffrire la Comunità.

217 Non esibendo idonea Sicurtà, l'Esattorìa si esporrà di nuovo all'Incanto a spese, e pericolo del primo deliberatario, e a tal fine nel far obblazione, o nell'accedere all'Incanto, dovrà dare un sicuro, e conveniente Avallo per cauzione dell'Asta medesima.

218 Seguìta, che sia la predetta deliberazione, sarà tenuto il Cancelliere a mandare al Regio Tribunale nel termine di giorni 15. l'Atto della medesima con la copia autentica della deliberazione, e suoi Capitoli, affinchè, esaminati i medesimi, il Tribunale suddetto possa darne l'approvazione, senza la quale l'Esattore suddetto non potrà entrare al possesso, nè ricevere la sua Patente.

219 Se mai per qualche caso dalle Comunità non si volesse, o non si potesse procedere alla deputazione dell'Esattore, in tal caso sarà obbligo del Cancelliere Delegato di avvertirlo avanti che passi il tempo, acciò il Regio Tribunale dell'Estimo possa procedere *ex Officio* all'elezione del medesimo, essendo indispensabile, che ciascheduna Comunità debba avere un Esattore accordato, e capitolato con le condizioni sopra espresse al Cap. 9.

220 Se alla fine del Triennio l'Esattore vorrà domandare la conferma della sua incombenza, questa non se li potrà accordare senza esporre di nuovo l'Esattorìa al solito Incanto, osservate le consuete solennità.

221 I Deputati delle Comunità procureranno di mettersi in grado di non aver bisogno di alcuna sovvenzione dall'Esattore, il che resta loro facilitato col soprascritto regolamento, poichè per i pagamenti corrispettivi alle Imposte, l'Esattore non sarà obbligato a metter fuori denaro prima, che sia maturato il tempo delle rispettive scadenze, e un mese dopo. Sicchè restando convenuta l'Esazione a suo rischio, e pericolo, e venendoli assegnato un soldo per lira

per

per la pena dei Morosi, con di più il comporto del quarto mese, egli può sempre pagare col ritratto dei danari pubblici, e quando egli usi dei comporti arbitrarj ai Debitori, è tenuto a pagare dei proprj danari; E per i pagamenti correspettivi alle rendite Comunitative, che non provengono da Imposte, non sarà tenuto a pagare se non a misura dell'incassato, onde è sperabile, che restino superflue le Sovvenzioni, che servono di pretesto per aggravare le Comunità di eccessivi, ed illegittimi interessi; E quando per qualche urgenza straordinaria sia posta la Comunità in bisogno di avere una sovvenzione, sarà sempre più cauto il procurarla a un discreto interesse da altri, che dall' Esattore; e perciò saranno tenuti i Deputati predetti a ricorrere in tali casi al Regio Tribunale di Milano, che darà la provvidenza corrispondente alle circostanze, e non permetterà, che le Comunità si sottoponghino incautamente a pesi indoverosi, e nei casi di Alloggi, o transiti Militari, o altre urgenze di Regio Servigio, prenderà le misure opportune, perchè le sovvenzioni siano fatte in tempo dalla Cassa delle rispettive Provincie.

222 Sarà proibito a qualunque Ufiziale della Comunità, cioè ai Deputati dell' Estimo, ai Deputati Personali, e Mercimoniali, al Sindaco, e al Cancelliere Delegato di prendere alcuna partecipazione, o interesse nelle Esattorìe, nè direttamente, nè indirettamente sotto nome di terze Persone, sotto pena di mille scudi applicabili per metà al Regio Fisco, e per l'altra metà all'Accusatore segreto, o palese, al pagamento della quale sarà tenuto solidalmente l'Esattore istesso, e la persona, che avrà prestato il nome, e sotto la pena inoltre per detti Ufiziali, della privazione in perpetuo di ogni impiego, e Ufizio pubblico, avvertendosi, che il Tribunale procederà per via di segrete informazioni, e si prevarrà di tutti gli espedienti economici per distruggere, e punire li scandalosi Complotti, che in tal materia si fanno in pregiudizio delle Comunità.

223 Per l'istessa causa non potrà l'Esattore essere congiunto di parentela fino in quarto grado civile con i predetti Deputati, e Ufiziali; E per chi non fosse in Ufizio non potrà esservi ammesso, quando si trovi congiunto come sopra in quarto grado col presente Esattore.

## *Della Formazione delle Delegazioni, e loro Archivj.*

## CAP. XI.

224 AVendo l'esperienza dimostrato quanto facilmente si disperdino le Scritture delle Comunità, e volendo il Paterno Zelo di Sua Maestà rimediare ad un abuso tanto pregiudiciale al pubblico servigio, e provvedere insieme, che le Comunità siino assistite da Ufiziali idonei a tener conto dei loro diritti contro le usurpazioni dei Privati, e invigilare nell'istesso tempo all'osservanza degli Ordini, e alla esecuzione pronta di tutto ciò, che riguarda il Regio Servigio, si è degnata pertanto comandare, che si divida ogni Provincia in diversi Compartimenti composti di un numero conveniente di Comunità, e che in ogni Compartimento si scelga la Terra più cospicua, e più comoda per costituirvi un Archivio pubblico in una Casa pubblica da prescegliersi a tal' effetto.

225 A tale Archivio dovranno trasportarsi tutte le Scritture appartenenti alle Comunità situate nel Compartimento, e nel medesimo dovranno conservarsi tutte quelle, che nei tempi avvenire si accumuleranno di ragione delle Comunità suddette.

226 Questo Archivio sarà dato in consegna al Cancelliere Delegato dalla nostra Giunta, che sarà obbligato a custodirlo con ogni diligenza.

227 Dovrà parimente farsi un esatto Inventario separatamente a Comunità per Comunità di tutti i Libri, e Scritture appartenenti a ciascheduna di esse, sot-

to-

toscritto dai Deputati dell'Estimo, e dall'istesso Cancelliere, e a tale Inventario si dovranno aggiungere dal Cancelliere medesimo tutte le Carte, che col progresso dei tempi anderà cumulando, e i Deputati dell'Estimo saranno solleciti, che tale aggiunta si faccia, e il Cancelliere Delegato dovrà custodire quest' Inventario con somma cautela, per esser sempre in grado di renderne la consegna al suo successore.

228 I Deputati dell'Estimo dovranno ogni anno fare al predetto Archivio una visita per vedere se le Scritture della propria Comunità sono ben tenute, e conservate, e di tal visita dovranno fare al predetto Cancelliere un Attestato, che dovrà esser sollecito di presentare nel tempo del suo Sindicato.

229 Non potrà il Cancelliere suddetto consegnare le Scritture alla sua custodia confidate a veruna Persona di qualsivoglia stato, condizione, o dignità, senza un ordine speciale in iscritto della Giunta, o del Presidente di essa; nè potrà permetterne sotto qualunque pretesto la trasportazione fuori d'Archivio; avvertendo di usare la più scrupolosa circospezione, e di non si lasciar sedurre per compiacenza, nè per soggezione di alcuno; e qualunque volta sarà ritrovato aver' egli trasgredito alla presente ordinazione, incorrerà irremissibilmente nella perdita dell'Ufizio, e inabilitazione perpetua, e inoltre nella pena di scudi cento, d'applicarsi a benefizio dell' Accusatore segreto, o palese, e in quelle ulteriori pene o pecuniarie, o afflittive, che dal rigoroso arbitrio della Giunta saranno stimate convenienti alle circostanze della trasgressione.

230 Sarà tenuto a far copia di qualunque Scrittura, senz' alcun premio, quando sia ordinata loro dalla Giunta per servizio delle Comunità, o del Tribunale.

231 Le Scritture di Estimo, e dei Riparti Comunali, che interessano tutti i Censiti, sarà obbligato a lasciarle vedere a chiunque lo richiederà, senza esigere premio alcuno.

232 Non potrà per altro dar veruna copia autentica delle Mappe, nè delle Tavole del nuovo Censimento, perchè per le correzioni, che queste hanno sofferto, non vogliamo, che si possa prestar fede nè in Giudizio, nè fuori di Giudizio ad altro Esemplare, che agli Originali, che si conservano nel Regio Ufizio di Milano.

233 Se sarà ricercata la copia di altre Scritture ad istanza di Particolari, sarà tenuto a darla, con riceverne la mercede, secondo la conveniente tassazione, purchè non si tratti di carte pregiudiciali all'interesse delle Comunità medesime, nel qual caso non dovrà dar fuori veruna copia di suo arbitrio, ma dovrà averne il permesso in iscritto dai Deputati rispettivi dell' Estimo, della di cui Comunità si tratta, ovvero dal Presidente del Censimento.

234 Il Cancelliere Delegato dovrà abitare nel luogo, ove sarà costituito l'Archivio, e sarà per sua abitazione destinata una Casa pubblica in luogo comodo all' Archivio medesimo, acciocchè possa esser pronto a servire il Pubblico in tutte le occorrenze.

235 Nella residenza di quest' Ufizio dovranno deliberarsi tutte le Esattorie della Delegazione alla presenza dei Deputati dell' Estimo delle Comunità interessate nelle rispettive deliberazioni.

236 Ogni Delegazione dovrà eleggere dal numero de' suoi Estimati un Vocale, che averà intervento, e voce attiva, e passiva nella Congregazione generale della Provincia, con le condizioni, e dichiarazioni, che saranno spiegate nei rispettivi Regolamenti Provinciali.

237 Per far tale elezione i Deputati dell' Estimo di ciascheduna Comunità si aduneranno nell' Ufizio della Delegazione, ed ivi ciascun interveniente averà diritto di nominare un Soggetto, che abbia i requisiti per essere ammesso nella Congregazione della Provincia, a tenore delle disposizioni, che saranno date nei predetti rispettivi Regolamenti Provinciali, che non abbia alcuna delle eccezioni legittime, che servono d'impedimento all' Ufizio di Deputa-

to dell'Estimo Comunale, secondo il disposto di sopra al Cap. 3. §. 51., e che inoltre sia di buoni costumi, di Famiglia onesta, e abbia avuta l'educazione lontana dagli esercizj meccanici, e la cultura necessaria per informarsi degli affari pubblici, e rendersi idoneo a trattare di essi con la prudenza, che conviene nelle Assemblee generali della Provincia.

238 Tra i Soggetti nominati anderanno a partito a voti segreti i tre, che averanno avuto maggior numero di nomine, e quello, che averà maggior numero di voti, o balle sarà proposto all'approvazione del Regio Tribunale di Milano, con le formalità, che verranno prescritte nei detti Regolamenti Provinciali, e s'intenderà prescelto per Deputato rappresentante la Delegazione, quando riporti dal mentovato Tribunale le sue Lettere di approvazione, e abilitazione.

239 Si eleggeranno similmente per ogni Delegazione due Sindicatori dal numero degli Estimati abitanti nel circuito della Delegazione, al qual effetto nel Convocato di tutti i Deputati dell'Estimo della Delegazione si nomineranno sei Soggetti, che si presenteranno al Regio Tribunale di Milano, che ne prescegliera due, ai quali darà le facoltà, e commissioni opportune per esercitare il loro impiego.

240 I medesimi Sindicatori assieme al Cancelliere averanno special cura del Regolamento delle piccole Comunità, ove non potrà stabilirsi la prescritta forma di reggimento Comunale, e faranno le veci di Rappresentanti, e Difensori di tali piccole Comunità assieme con quel Possessore, o Possessori, che non fossero incapaci all'Amministrazione di esse, trasferendo in loro tutta quella autorità, che nelle Comunità regolari risiede appresso il Convocato, e appresso la Deputazione dell'Estimo, come sopra è stato disposto al Cap. 1.

241 I Sindicatori suddetti dovranno altresì far le funzioni di Revisori dei conti annuali in tutte quelle Comunità, ove per la scarsezza dei Soggetti tali Revisori non si potessero eleggere dal numero degli Estimati Comunali, a forma di ciò, che sopra resta disposto al Cap. 7., e 8.

242 Tutte le spese occorrenti per il collocamento, e instituzione dell'Archivio, e Cancelleria, e per altre cause interessanti il servigio della Delegazione, si dovranno da detti Sindicatori esaminare, e trasmettere alla nostra Giunta, con la loro Relazione, la quale darà gli ordini opportuni per il riparto di esse sopra tutte le Comunità componenti la Delegazione.

243 I Sindicatori medesimi una volta l'anno ne' giorni, che saranno destinati, e pubblicati per il Sindicato del Cancelliere, avranno facoltà di ricevere tutti i Ricorsi, che contro la condotta del medesimo fussero loro presentati, i quali dovranno accompagnare al Regio Tribunale di Milano con la loro informazione, siccome dovranno in detti giorni per obbligo del loro ufizio rivedere lo stato dell'Archivio, farsi esibire dal Cancelliere l'Attestato dei Deputati delle singole Comunità, di cui sopra si è parlato al §. 228., ed esaminare la Filza degli Ordini ricevuti nella decorsa annata dal Regio Tribunale di Milano, e farsi render conto della loro rispettiva esecuzione, e successivamente osservare se i Registri Comunali, che sono a cura del Cancelliere, siano ben tenuti, e se si mantenghino gli Ordini nell'elezione degli Ufiziali, e nella forma del Reggimento prescritto alle Comunità, nella formazione, ed esazione delle Imposte, nelle diligenze da praticarsi contro delle Esenzioni abusive, e contro gli usurpatori dei diritti delle Comunità, e di questa loro visita faranno distinta relazione alla Giunta, nella quale dovranno rilevare tutto quel che il loro zelo crederà conveniente al pubblico bene, non solo relativamente alla condotta del Cancelliere, ma nell'istessa occasione sopra tutti gli altri abusi, che trovassero da notare degni di provvidenza in qualunque Comunità della Delegazione.

Dei

## *Dei Cancellieri Delegati.*

## CAP. XII.

244 I Cancellieri Delegati dovranno intervenire in tutti i Convocati generali delle Comunità, e in tutti i Convocati dei Deputati Amministratori, e rogarsi degli Atti, e Deliberazioni, che in essi si faranno, altrimenti i detti Convocati si riguarderanno per illegittimi, e nulli, e non si potrà prendere in essi alcuna risoluzione.

245 Il Cancelliere in detti Convocati, in assenza del Podestà, farà le veci di Assistente Regio, come sopra resta disposto al Cap. 2. §. 37., e quando il Podestà sia presente, dovrà assistere, ricordando l'osservanza degli Ordini del Tribunale, e facendo i suggerimenti, che crederà convenire all'interesse del Regio Fisco, e al bene della Comunità.

246 Sarà tenuto a ragguagliare il Presidente del Censimento di ciò, che segue nei predetti Convocati, e di tutti gli affari correnti nelle sue Comunità, e per il di lui mezzo saranno comunicati gli Ordini del Tribunale alle dette Comunità, e tali Ordini si dovranno sempre conservare diligentemente nel suo Archivio.

247 Oltre il ragguaglio ordinario degli affari, sarà incaricato di fare tutte le partecipazioni preventive in tutte quelle materie, che dalle Comunità non si possono risolvere senza l'approvazione del Regio Tribunale.

248 Non potrà assentarsi dal Territorio della sua Delegazione, nè per lungo, nè per breve tempo, senza licenza espressa del Presidente del Censimento, e dovrà in qualunque caso di assenza lasciare un Sostituto idoneo, e approvato che assista all'Archivio, e al servigio delle Comunità, che non deve soffrire ritardo.

249 Dovrà in specie incaricarsi della puntuale esecuzione del presente Editto, non solo in tutti gli Articoli commessi alla sua cura, ma ancora in quelli, che dipendono dalla cura, e dall'obbligo altrui; invigilando, che non seguino trasgressioni, e rendendo in tempo avvisato il Presidente del Censimento di tutti i disordini, che accadono, acciò si possino prendere le provvidenze opportune per riparo, o correzione dei medesimi. Avvertendo, che se si scoprirà che il Cancelliere abbia saputo un disordine, e l'abbia taciuto ai Superiori, sarà punito a tutto rigore come se fosse complice.

250 Dovrà destinare i giorni per regolarmente trovarsi almeno una volta la settimana nelle Terre più grosse della sua Delegazione, procurando di ritrovarvisi nei giorni di Mercato, acciocchè più comodamente possa essere accessibile agli abitanti delle Terre suddette, e loro luoghi circonvicini, e abboccarsi con i rispettivi Deputati, e Sindaci per essere a portata di provvedere assieme agli affari del Comune, e ricevere i ricorsi dei Privati, che avessero bisogno della sua opera, o d'instradare per suo mezzo qualche Supplica al Regio Tribunale di Milano, che egli sempre sarà obbligato ricevere, e trasmettere.

251 Fermate, che egli abbia le Giornate sopradette per trovarsi nelle Terre più grosse della sua Delegazione, in esse accudirà non solo agli affari relativi alle medesime Terre, ma fisserà di sentire nelle medesime i Deputati, e Sindaci delle Comunità minori più vicine per dare spedizione ai loro affari giornalieri con un regolare abboccamento nella Terra, che sarà giudicata più comoda; ma non lascerà per altro di trasportarsi personalmente anco nelle predette Comunità minori in tutti i tempi, in cui dovranno eseguirsi i Convocati generali, e tutte le altre operazioni ordinarie, e straordinarie, che hanno bisogno della sua assistenza personale.

252 Nell'esecuzione degli Ordini di Regio Servigio, che non ammettono deliberazioni della Comunità, scriverà circolarmente ai Sindaci Comunali della sua Delegazione, incaricandoli di ciò, che le rispettive Comunità devono operare,

e sarà obbligo dei Sindaci, che debbono essere abitanti in luogo, dar passo a ciò, che conviene, partecipando ai Deputati, se il tempo lo permette, e procedendo, senz' altra partecipazione, quando la materia non ammetta dilazione, e di tutto l'operato daranno conto al Cancelliere, affinchè egli possa informare i Superiori dello stato, in cui si trovano gli affari.

253 E generalmente in tutti i casi, ove il Cancelliere sarà tenuto di far notificazioni, o partecipazioni alle Comunità, o loro Deputati, comunicare Ordini dei Superiori, trasmettere avvisi, o intimazioni, dovrà esser sollecito di far tutti questi, e simili atti per mezzo del Sindaco, perchè questo essendo persona legittima a riceverli in nome di tutta la Comunità, il Cancelliere non sarà tenuto a cercare di altre persone, e dovrà essere obbligo del Sindaco di cercare i Deputati del proprio Comune, e riferir loro le cose da riferirsi, e metterli in grado di fare i passi ulteriori; e perciò sarà cura, e interesse dei Deputati di eleggere un Sindaco, che sia capace di soddisfare alle incombenze del proprio ufizio.

254 Il Sindaco suddetto nei casi improvvisi, dovrà sempre reputarsi come Sostituto del Cancelliere, e per conseguenza sarà obbligato a regolarsi colle sue Instruzioni, ed eseguire i suoi Ordini in tutti i casi, ove il Cancelliere non potesse intervenire da se medesimo.

255 In caso di Alloggj, e Transiti Militari avvertirà specialmente il Cancelliere d'instruir bene i detti Sindaci Comunali della loro obbligazione, e dovrà continuamente girare da una Comunità all'altra, per essere in grado di prestare la sua assistenza personale più, che sia possibile, e dar le sue direzioni ai Sindaci, Consoli, e altri Ufiziali del Comune per quei tempi, che l'affluenza degli affari lo impedisse di esser presente.

256 Se nei Convocati destinati all'elezione degli Ufiziali, e alla formazione delle Imposte, e alla formazione de' Ruoli, o alle esecuzioni di altre operazioni ordinate dalle Leggi, o commesse dagli Ordini particolari del Regio Tribunale, i Deputati negligentassero d'intervenire nè personalmente, nè per mezzo dei loro legittimi Sostituti, in tal caso, siccome il pubblico servizio non deve soffrire ritardo per la negligenza dei Privati, così il Cancelliere averà facoltà di surrogare tra gli Intervenienti quelli, che averanno maggiore estimo, che faranno le veci del Deputato, o Deputati mancanti, e si procederà in tal guisa avanti alla trattazione degli affari, per cui l'Adunanza era convocata.

257 Per altro tutte le volte, che i Deputati predetti mancheranno di trovarsi ai predetti Convocati ordinarj, e anco agli straordinarj, quando siano intimati con precedenza di tempo, pagheranno la pena di scudi due, d'applicarsi a profitto della Comunità, non essendo giusto, che chi assume il carico degli affari comuni gli abbandoni quando vuole, senza soddisfare all' impegno preso.

258 Nel caso, che i Deputati abbino nominato il Sostituto, la predetta pena si dovrà pagare dal Sostituto, in cui è stato trasferito l'obbligo d'intervenirvi, e sarà cura del Cancelliere di registrare volta per volta quelli, che sono incorsi in dette pene, e dargli in nota all'Esattore, perchè le riscuota, e ponga a entrata della Comunità.

259 L'istessa cura avrà il Cancelliere nel registrare, e far pagare, e porre a entrata della Comunità la pena dei rifiuti, nella quale incorreranno quelli, che ricuseranno di accettare l'ufizio pubblico di Deputato, a mente del disposto sopra al Capitolo 3. §. 73.

260 Dovrà procurare il Cancelliere, che restino gli Ufiziali del Comune eletti in tempo a forma degli Ordini, e che vi sia sempre persone idonee, che accettino, procurando, in caso di scarsità di Soggetti, di togliere tutti gli ostacoli, e di conciliare con gli espedienti opportuni il modo, che la Comunità resti servita; e procurerà altresì, che gli Ufiziali eletti assumino l'ufizio al tempo debito, e che per qualunque accidental ritardo, che seguisse, gli Ufiziali vecchj

chj sempre aspettino i nuovi, talchè la Deputazione rappresentante il Comune non resti mai vacante.

261 Agli Ufiziali nuovi dovranno deferire il Giuramento, e cerziorarli delle obbligazioni del loro ufizio.

262 Dovranno tenere un Libro in ciascheduna Comunità, dove sian registrati i partiti, e deliberazioni fatte in ogni Convocato generale, e in ogni Adunanza della Deputazione, ove dovranno notare tutti gl' intervenienti alla deliberazione, e le materie mandate a partito per deliberarsi, e il numero dei voti contrarj, o favorevoli, per cui la deliberazione sia stata vinta, o rigettata. E trattandosi di Concorrenti mandati a partito per la collazione di qualche Ufizio Comunale, dovrà notare i nomi di tutti quelli, che sono stati ballottati, e i voti, che ciascheduno ha riportato favorevoli, o contrarj.

263 Dovrà sempre avvertire, che i partiti si facciano per via di ballottazione a voti segreti, e si opporrà alle deliberazioni tumultuarie, che si volessero fare a viva voce, protestando della nullità, e comminando l'indignazione dei Superiori per l'inosservanza di tale Ordine.

264 Sarà suo obbligo il difendere i diritti delle Comunità comprese nella sua Delegazione contro le istanze di chiunque pretendesse portare alle medesime qualche pregiudizio, e specialmente contro quelli, che pretendono Esenzione dai Carichi, e quando sia mossa lite a qualche Comunità, dovrà subito avvisarlo ai Superiori per ricevere le Instruzioni relative alle circostanze del caso.

265 Sarà proibito al Cancelliere, durante il suo ufizio, di far da Procuratore, o Causidico nelle Terre della sua Delegazione, a favore di qualsivoglia Persona.

266 Quando insorga qualche differenza fra una Comunità, e l'altra, dovrà intromettersi per comporre l'affare, e far relazione del medesimo al Regio Tribunale, e impedire, che frattanto prima delle risoluzioni di esso, si faccia alcun passo giudiciale, nè si commettino spese reciproche per tal causa.

267 E se si tratterà di differenze tra una Comunità della sua Delegazione, e l'altra di Delegazione diversa, si unirà coll'altro Cancelliere per procurare insieme la sopradetta conciliazione, e faranno insieme la sopradetta Relazione al Tribunale, affinchè possino esser rilevate le ragioni dell'una, e dell'altra parte.

268 Averà cura che i Fondi, e Pascoli Comunali sian conservati, e che siano opportunamente presentate avanti ai Giudici competenti le querele di danno dato, e solleciterà perchè seguino effettivamente le condannazioni contro le Persone, che hanno fatto il danno, e ne procurerà l'esazione per reintegrazione delle Comunità.

269 E' ben vero, che dovrà avvertire, che le predette querele si dirighino, e si ritenghino sempre contro le Persone, che han fatto il danno, senza involvere in giudizj criminali le Comunità, che non conviene aggravar di tali spese, nè dar loro adito per mezzo di tali litigj di accendere, e conservare l'emulazione, che bene spesso si vede disturbare la pace dei Popoli confinanti.

270 Perciò se le Comunità hanno qualche pretensione sopra i Fondi dei loro vicini, dovranno ricorrere ai Superiori, e non giammai principiare dal commetter danno nei Fondi altrui, e dall' esporre le persone dei proprj Comunisti, o altri a soffrir querele di danno dato; E se mai i Deputati, o Sindaci della Comunità si faranno Autori di tal commissione, dovranno sopportare le spese, e danni del giudizio criminale in proprio, e non già pretendere di farle soffrire alla loro Comunità, la quale non deve restar pregiudicata dal loro arbitrario modo di procedere, e anzi avrà l'azione contro di essi per la reintegrazione di qualunque danno, che per tal loro colpa gliene potesse avvenire.

271 Avvertirà corrispettivamente, che le Comunità, che si trovano aggravate da qualche atto spogliativo, o possesso abusivo introdottosi a favore dei Comuni loro vicini, ricorrino nell'istesso modo ai Superiori per ottenere brevemente, e amichevolmente la composizione, o decisione della loro differenza, e non s'impegnino a querele criminali, nè a rappresaglie contro i detti Comuni, fer-

ferma stante la libertà di procedere contro i soli Privati danneggiatori, senza lasciarsi sedurre dallo specioso consiglio di render torbido, e litigioso il possesso della Comunità confinante, o di moltiplicare a proprio favore gli Atti possessorj, che non si deve attendere come contrario alla pubblica quiete, quando si tratta d'interessi tra una Comunità, e l'altra.

272 I Deputati, che vengono spediti a Milano, dovranno aver Lettere di credenza dei Deputati dell'Estimo rogate in autentica forma dal Cancelliere, e tali Lettere si dovranno esibire, e registrare nel Regio Tribunale di Milano, altrimenti non sarà pagata ai detti Deputati alcuna mercede delle loro giornate, nè rimborsata alcuna spesa col pretesto della loro commissione.

273 I Cancellieri per altro non dovranno rogarsi di tali Lettere, senza preventiva licenza del Regio Tribunale di Milano, a forma di quanto sopra si è disposto al Cap. 7., a riserva dei casi improvvisi, e urgenti, che veramente non ammettino dilazione, la quale urgenza dovrà dal Cancelliere giustificarsi, sotto pena di rispondere del proprio quando si trovi insussistente.

274 Sarà cura del Cancelliere di tenere in buona forma un Inventario dei Mobili, e Utensilj appartenenti alla Comunità, quando per servizio dei Pretorj, o per altre cause, vi sia la consuetudine di provvederli a spese del Comune; e la custodia di tali Mobili descritti in detto Inventario, dovrà raccomandarla al Sindaco, e dovrà esigerne il rendimento dei Conti, quando sia opportuno.

275 Sarà suo obbligo procurare, che le Entrate delle Comunità solite affittarsi, o appaltarsi, si affittino, e si appaltino sempre all'Incanto, osservate le solite solennità dell'Asta Fiscale; e similmente all'Incanto si deliberino le spese che son solite, o che sono opportune a darsi per Impresa.

276 Avrà cura, che si notifichino in tempo congruo le giornate dei predetti Incanti, che i Conduttori diano Sicurtà, e che nell'atto dell'Incanto non si facciano complotti, e conventicole pregiudiziali all'interesse della Comunità, e per qualunque evento s'inserirà nella deliberazione la clausula *salva l'approvazione dei Superiori*; e informerà i medesimi delle circostanze del caso, per attenderne la loro deliberazione.

277 Quando si proporrà la deliberazione di qualche spesa straordinaria, che non sia di precisa, e notoria necessità, sarà obbligo del Cancelliere di rilevare ai Deputati, o al Convocato tutte le circostanze, e i motivi, che possino persuaderne il risparmio, e specialmente ciò farà con maggiore attenzione in quei luoghi, che non hanno Entrate naturali, dove tali spese non possono farsi senza dare un sopracarico all'Imposta.

278 Nelle deliberazioni di tali spese sempre avvertirà, che si notino le vere cagioni, e non si cuopra una spesa col nome di un altra.

279 In occasione di visite, che dovranno farsi alle Strade, Ponti, e Argini da risarcirsi a spese del Comune, dovranno i rispettivi Cancellieri assistervi quanto dura l'estensione del loro Distretto, ed invigilare, che non seguano aggravj indebiti alle loro Comunità, e che i risarcimenti necessarj a farsi si eseguischino con la minore spesa possibile.

280 Sarà suo obbligo d'invigilare ai Contratti simulati, che si facessero in fraude dell'Estimo, per tenere i Beni in testa di Persone esenti, o privilegiate, e d'invigilare, che l'Editto della nostra Giunta del Censimento del dì 30. Settembre 1752., che prescrive il metodo di regolare i trasporti delle Partite d'Estimo da un Possessore all'altro, sia puntualmente eseguito, e le pene in esso comminate contro i trasgressori siano pagate a beneficio della Comunità, e del Regio Fisco; e di tutte le somme, che per causa di tali pene perverranno alla Cassa, sarà accordata al medesimo Cancelliere una conveniente gratificazione proporzionata alla sua diligenza.

281 Se mai s'incontrasse qualche difficoltà dagli Esattori nell'esigere le partite consuete sopra i Beni posseduti dagli Ecclesiastici, o altri Esenti, ne dovrà fu-

subito dare avviso ai Superiori, per procedere con le loro Instruzioni a quei passi, che convengono per cautelare l'interesse delle Comunità, e del Regio Fisco.

282 Saranno specialmente raccomandate alla sua cura, congiuntamente ai Sindicatori, di cui sopra si è parlato al Cap. 11., quelle piccole Comunità, ove per la scarsità dei Possessori non si sarà potuto introdurre forma legale di Reggimento Comunitativo, invigilando, che si conservino in buon ordine le Esazioni delle Tasse Personali, e Mercimoniali, che le spese Locali necessarie alla popolazione non si trascurino per avarizia dei Possessori, e che non si commettino frodi in materia di Esenzioni, e non si ricoprino, e occultino col pretesto delle medesime quelle porzioni di Carico, che debbono pagarsi.

283 Il Soldo del Cancelliere dovrà essere regolato dalla Giunta sopra la quantità dei Soldi, e Assegnamenti, che solevano, e dovevano per tale ufizio di Cancelliere contribuire le rispettive Comunità componenti la Delegazione, e oltre il predetto Soldo, goderà degli Emolumenti straordinarj, che saranno fissati in una Tariffa, che sarà pubblicata a tale oggetto, oltredichè non gli sarà lecito domandare, nè ricevere alcun altro profitto, e dovrà pagare tutte le gravezze, come tutti gli altri, senza veruna eccezione, poichè le Esenzioni godute per il passato, come parte di Soldo, gli saranno conteggiate nella fissazione del Soldo medesimo.

284 Proseguirà per adesso la Giunta a provvedere le dette Delegazioni di Cancellieri idonei relativamente alle operazioni, che dovranno farsi per condurre il nuovo Censimento alla sua esecuzione.

285 Quando poi questo si troverà eseguito, in caso che si dia vacanza nelle predette Delegazioni, Sua Maestà benignamente si contenta di rilasciar la nomina alle rispettive Comunità, e perciò i tre Deputati dell'Estimo di ciascheduna Comunità componente la Delegazione si aduneranno nell'Ufizio della Cancelleria in un giorno, che sarà destinato dalla Giunta del Censimento, con l'assistenza di un Cancelliere, che interinalmente sarà sostituito, dal quale sarà letta la nota di tutti i Concorrenti con i loro requisiti rispettivi, e dovranno mandarsi a partito tutti i descritti nella detta nota, purchè abbiano gl'infrascritti requisiti; e quello dei Concorrenti, che averà maggior numero di voti oltre la metà, s'intenderà nominato, e sarà eletto, quando sia riputato idoneo, e per tale approvato dal Regio Tribunale.

286 I requisiti per essere abilitati a concorrere a tale Ufizio saranno i seguenti. Dovrà il Concorrente essere o Dottore, o Notaro Collegiato, o Ingegnere Collegiato, o pubblico Agrimensore. Dovrà essere maggiore di età, e di buoni costumi, e aver dato qualche prova della sua idoneità in qualche altra pubblica incombenza, affinchè non sia totalmente nuovo nella materia dei Riparti, e Conteggi occorrenti al servizio delle Comunità.

287 Per escludere ogni sospetto di parzialità, non potrà essere in detta Delegazione nè Affittuario, nè Agente, nè Fattore, nè stipendiato, o dipendente dal privato servizio di alcun Possessore sotto qualsivoglia titolo.

288 Non potrà aver partecipazione, nè Caratura nelle Esattorie della Delegazione, nè potrà esser congiunto di Parentela con gli Esattori attuali fino al quarto grado.

289 Sarà similmente incapace di concorrere a tal Posto chiunque sarà stato inquisito di falsità, o altro delitto grave, quando non sia stato assoluto *ex capite innocentiæ*.

290 E similmente incapaci saranno quelli, che averanno lite pendente con qualche Comunità della Delegazione, o saranno debitori di alcuna di esse, o dovranno render conto di qualche loro amministrazione.

291 Pertanto gli atti del predetto Convocato si dovranno trasmettere al detto Regio Tribunale dal suddetto Cancelliere sostituto, che non sarà mai uno

dei

dei Concorrenti al Posto vacante, e quando dopo il dovuto esame da farsi del Soggetto proposto, si trovi l'elezione degna di essere approvata, saranno spedite a favore di esso le Lettere di Delegazione, con le quali egli, prestato il debito giuramento, assumerà l'esercizio delle sue funzioni.

292 In tutti i casi di nominazione nulla, o fatta per via di maneggi illeciti, si devolverà la facoltà di nominare al suddetto Tribunale.

293 Il predetto Cancelliere Delegato, ottenuto che abbia il suo impiego, dovrà in fine di ogni Triennio domandare la conferma del medesimo al Regio Tribunale, dal quale dipenderà di accordarla, o di non accordarla, a misura della idoneità, e probità, che averà dimostrato nel suo servizio.

294 E in qualunque tempo, quando egli abbia qualche demerito, potrà essere dal Tribunale medesimo sospeso, e rimosso dal suo impiego.

295 In caso, che il Cancelliere non sia confermato, o sia rimosso, dovranno i Deputati della Delegazione procedere a nuova nominazione coll'istesso metodo.

296 Per altro in fine d'ogni anno dovrà il Cancelliere stare a Sindicato per lo spazio di giorni quindici d'avanti ai Sindicatori della Delegazione nel modo che resta espresso nel Capitolo precedente.

297 I giorni del Sindicato si dovranno destinare dal Regio Tribunale, e sarà obbligo del Cancelliere il notificarli almeno due settimane avanti ai Sindicatori, e ai Deputati di ciascheduna Comunità, e il far costare ai Sindicatori suddetti di aver fatta tal notificazione.

298 Pervenuta che sia al detto Regio Tribunale la Relazione del predetto Sindicato, dovrà esser sollecito il predetto Cancelliere di riportare l'assolutoria, senza la quale non potrà nell'avvenire percipere i soldi del suo Ufizio, nè domandare, nè ottenere la conferma del medesimo.

## *Instruzione ai Cancellieri Delegati per la posizione dei Termini a tenore delle Mappe Territoriali, e per la successiva visita, e conservazione di essi.*

## CAP. XIII.

299 LE Mappe Territoriali di ciascheduna Comunità formate, e approvate, e pubblicate a tenore degli Ordini rispettivi della nostra Giunta, dovendo servire a certificare in perpetuo il circondario dei Territorj, per sopire le molte liti per tal causa insorte nei passati tempi, e impedire, che non ne insorga in futuro delle nuove, vogliamo perciò, che ogni Mappa, dopo che sarà stata per nostro Decreto approvata, e pubblicata, resti con la posizione materiale dei Termini sopra il luogo condotta alla sua ultima perfezione, e pienamente eseguita con una dimostrazione ostensibile, che cada sotto gli occhi di tutti, anco di quelli, che non sono a portata di vedere, o intendere le Mappe Topografiche.

300 Pertanto inerendo agli Ordini più volte dati dai nostri Antecessori sopra questa posizione di Termini, che in molti luoghi si trova lodevolmente eseguita, e in altri negletta, incarichiamo i Cancellieri Delegati della generale esecuzione di questa necessaria operazione, nella quale dovranno osservare gli Ordini seguenti.

301 Dal giorno della rispettiva pubblicazione del Compartimento Territoriale di ogni Pieve, o Delegazione, che in breve faremo per trasmettere ai Cancellieri Delegati, non si dovrà lasciar passare un anno, senza che nella Stagione opportuna non sia fatta, ed eseguita la posizione dei Termini a tenore delle Mappe dimostrative del Territorio a ciascheduna Comunità in detto Compartimento assegnato, e in caso di trasgressione sarà punito il Cancellie-

re

re Delegato nella privazione dell'ufizio, e nella pena di scudi 50., d'applicarsi al Regio Fisco.

302 Deputerà a tale effetto il Cancellier Delegato una giornata per visitare con la Mappa alla mano il Circondario di ciascheduna Comunità, e dovrà affiggerne una pubblica notificazione almeno 15. giorni avanti, perchè ciascuno in tale occasione, che volesse dire le sue occorrenze, possa farlo.

303 I Deputati dell'Estimo, ovvero i loro Sostituti, sono specialmente incaricati d'intervenire a tal visita, ma quando questi non potessero, o non volessero intervenire, non dovrà perciò tralasciarsi l'operazione, e il Cancelliere dovrà eseguire la visita nonostante, prendendo il Sindaco, e il Console, e quelle Persone pratiche, che stimerà a proposito per servirli d'Indicatori.

304 Dovrà principiare la visita da un angolo del predetto Circondario, osservando se i confini delineati in Mappa sono secondati da divisioni naturali, come sarebbero Fiumi, Valli, Strade, Rogge, Sommità di Monti, o altre simili dimostrazioni perpetue, e in tal caso, senza che sia necessaria alcuna appposizione di Termine manufatto, basta che descriva verbalmente, che principiata la sua visita nel punto A, si trova la tal Roggia, che serve di confine, proseguendo il corso della quale si arriva alla tale strada, la quale similmente si prende per confine fino al punto B, dove si lascia la strada, e si prende lungo il tal Fiume, proseguendo il suo corso fino al punto C, di dove si torna a ritrovare il punto A, mediante un' altra strada ec.

305 Avvertirà in simili casi, ove i Termini manufatti si rendono superflui, di esprimere chiaramente i nomi delle Strade, Fiumi, Rogge ec., che servono di confine, e di fissare con esattezza la situazione dei punti sopradetti, che servono di passaggio da una divisione all'altra, riferendoli, per quanto è possibile, ai pezzi di terra numerati nelle Mappe, ove tali passaggi si verificano.

306 Se poi mancano in tutto, o in parte queste divisioni naturali, e l'andamento del confine delineato in Mappa non si può dimostrare senza lo stabilimento di qualche Termine manufatto, in tal caso dovrà principiarsi la visita per esempio dall' Angolo fra Tramontana, e Levante, ed ivi si fisserà il luogo opportuno per piantarvi il primo Termine manufatto, e proseguendo il lato di Levante, andando verso mezzo Giorno, se il confine delineato nella Mappa è secondato dalle sopradette divisioni naturali, basterà spiegare, che il confine prosegue a seconda del Fiume, Strada ec., notandone la denominazione.

307 Successivamente quando il confine si stacca dal predetto Fiume, o Strada ec., si segnerà il secondo Termine nel punto, ove segue questo distacco, e se dopo il detto secondo Termine il confine prende una direzione non dimostrabile da divisioni reali, e perpetue, si dovrà nell' Angolo, che successivamente si troverà formato dalla linea del confine, piantare un terzo Termine, e in tal guisa proseguire sopra tutti gli Angoli a capo delle linee descritte dall' andamento del confine, fissando sopra ciascheduno di essi un Termine, camminando progressivamente da Levante a mezzo Giorno, e poi da Ponente a Tramontana, finchè terminato tutto il Circondario del Territorio, s'arrivi al punto, dove si è piantato il primo Termine nella forma dimostrata dal Modello annesso in fine del presente Capitolo.

308 Siccome questa visita interessa più Comunità nell'istesso tempo, perciò quando si tratta del confine con Comunità sottoposte all'istesso Cancelliere Delegato, in tal caso dovrà notificarsi la visita ai rispettivi Deputati dell' Estimo, perchè si trovino in tempo opportuno sul fatto, e in mancanza di essi il detto Cancelliere assistito dai Sindaci, o Consoli, e uomini pratici da lui scelti in ciascheduna Comunità per indicatori, potrà procedere sulla faccia del luogo a quelle deliberazioni, che crederà convenienti agl' interessi dell', una, e dell'altra Comunità.

309 Quando poi si tratti di Comunità sottoposte a diverso Cancellier Delegato, dovrà concertarsi la giornata fra loro, affinchè l'uno, e l'altro possino inter-

venire, e prendere insieme quegli espedienti, che crederanno più a proposito per fissare con giustizia l'operazione; avvertendoli, che non dovranno ammettere alcuna contestazione di litigio tra i diversi Comunisti; ma dovranno senza arbitrio alcuno ubbidire alla direzione dei Confini indicata nelle Mappe.

310 Se poi si tratterà di Confini comuni con Territorj di Stati esteri, in tal caso senza interpellare veruno Ministro, nè Ufiziale di detti Territorj confinanti, dovrà il Cancellier Delegato fare una semplice visita alla linea del Confine, e quando vi sia bisogno di apposizione di Termini, prima di risolvere cosa alcuna, riferirlo, e aspettare gli ordini speciali, che sopra di ciò gli saranno dati, siccome dovrà riferire quando i Termini vecchj si trovassero demoliti, o fosse seguita qualche altra novità in pregiudizio dei Sudditi, o del diritto territoriale di questo Regio Dominio.

311 Fermata per mezzo di tal visita la fissazione dei Termini, si procurerà di eseguirla con la maggior sollecitudine possibile, uniformandosi nella Pianta, elevazione, e collocazione di tali Termini ai Modelli annessi in fine del presente Capitolo; e quando sarà eseguita, si farà dal Cancelliere una seconda visita, della quale si farà alla Giunta l'opportuna Relazione, che sarà collocata nell'Archivio a perpetua memoria.

312 E perchè queste Relazioni siano fatte ordinatamente, e con l'istesso metodo, se ne aggiunge in fine del presente Capitolo una formula, che servirà d'esempio, e di modello per tutti.

313 Dopo questa prima apposizione di Termini sarà obbligo del Cancelliere di fare ogni tre anni, con le intimazioni, e avvertenze, e sotto le pene soprascritte, un' altra visita a tutto il Circondario delle Comunità sottoposte alla sua Delegazione, nella qual visita, se s'incontrasse demolito alcun Termine, si farà immediatamente risarcire, siccome se s'incontrasse qualche dubbiezza, o controversia fra le Comunità confinanti, si procurerà di sopirla sul fatto, e di tutti gli Atti di tali visite si farà distintamente la rispettiva Relazione alla Giunta.

314 Questi Termini manufatti da piantarsi nei luoghi sopra indicati dovranno essere di sasso rozzamente lavorato, lungo almeno braccia uno, e mezzo, largo once quattro, e grosso once tre, ben fissato sotto terra, con i suoi soliti Testimonj, e che sormonti sopra terra almeno sei once, intendendosi a misura del braccio di legname di Milano, e in detto sasso dovrà scolpirsi la prima lettera indicante il Territorio, a cui serve di Confine; per esempio, se sarà un Termine fra il Comune di Agliate, e quello di Briosco, si scolpirà nella facciata verso Agliate la lettera A, e nell'altra verso Briosco la lettera B, le quali lettere dovranno restare scolpite nella parte del sasso, che resta sopra terra; e dove un Termine serve per il Confine di tre Territorj, vi si scolpiranno tre lettere.

315 Nei Monti, dove s'incontrasse un Fondo tutto Ceppo, che non potesse facilmente scavarsi per piantarvi il Termine, ivi basterà scolpire nel medesimo Ceppo una linea in figura di una freccia, o dardo diretto verso l'altro Termine seguente, e lateralmente scolpirvi le lettere indicanti come sopra.

FOR-

# FORMULA
## DELLA RELAZIONE

*Da mandarsi alla Giunta del Censimento dai Cancellieri Delegati in esecuzione del soprascritto Capitolo.*

*Relazione della Visita fatta ai Confini della Comunità A sotto dì 15. Maggio 1756.*

IN esecuzione dell' Editto del dì 30. Dicembre 1755. Capitolo decimoterzo essendosi fatta la visita ai Confini della Comunità di A sotto dì 20. Aprile 1756., con l'intervento di Francesco Chiari, e Guglielmo Naldi Deputati dell'Estimo, di Antonio Valenti Sindaco, e di Benedetto Giorgi Console della predetta Comunità di A, e di Antonio Torri Deputato dell' Estimo, e Filippo Rossi Sindaco della Comunità di B, e di Girolamo Naldini Sindaco, e Francesco Mori Console della Comunità di C, e di Paolo Bruni sostituto di Giorgio Rotari Deputato dell'Estimo, e di Domenico Martini Sindaco, e Lodovico Sala Console della Comunità di E, alla presenza di N.N. Cancelliere Delegato della Pieve interveniente per l'interesse della detta Comunità E, e di me Cancelliere infrascritto, ed essendosi in tal Visita ordinata la posizione dei Termini a tenore delle Instruzioni prescritte nel predetto Editto, la quale essendo stata eseguita con la dovuta puntualità, e da me infrascritto riconosciuta, mediante la seconda Visita fatta in questo istesso giorno alla presenza di ec.

*E qui nuovamente si notino i nomi degli Intervenienti.*

Pertanto riferisco, come principiando dalla parte di Levante sull'angolo verso Tramontana, e precisamente sull'angolo del pezzo marcato in Mappa al num. ivi si è piantato il primo Termine, in cui restano scolpite le tre lettere A E B, indicanti dalla parte A il nostro Territorio di A, dalla parte E il Confine del Territorio E mediante la strada comune divisoria, essendosi piantato detto Termine non nel mezzo della detta strada, dove sarebbe il suo vero sito, ma da un lato della medesima strada, solo per il maggior comodo di non impedire alla stessa strada, e perchè resti in luogo più sicuro di non esser rimosso. E la lettera B scolpita nella facciata verso Levante dello stesso Termine indica il Confine col Territorio di B.

Dal detto primo Termine andando per linea retta verso mezzo giorno fino dove il Confine fa un angolo, ivi si è piantato il secondo Termine, in cui restano scolpite le lettere A B indicanti come sopra.

Dal detto secondo Termine andando per linea retta verso Levante fino ad altro angolo, ivi si è piantato il terzo Termine colle lettere come sopra.

Dal detto terzo Termine andando per retta linea verso mezzo giorno fino dove il Confine fa altro angolo, ivi si è piantato il quarto Termine colle suddette lettere.

Dal detto quarto Termine andando per retta linea verso Levante fino alla Roggia dove la stessa Roggia fa Confine, si è piantato il quinto Termine con le suddette lettere A B non nel mezzo della stessa Roggia, dove sarebbe il giusto suo sito, ma sulla riva della medesima Roggia per il maggior comodo, e sicurezza.

Dal detto quinto Termine si è andato a seconda delli diversi andamenti dell'

asta della stessa Roggia, servendo quella di Confine fino al seguente Termine sesto.

Dove poi la detta Roggia lascia il Confine si è ivi piantato il sesto Termine nello stesso modo del predetto Termine quinto.

Dal detto sesto Termine andando verso Levante fino all'angolo, ivi si è piantato il settimo Termine colle lettere A B come sopra.

E dal detto settimo Termine andando verso mezzo giorno fino alla strada, dove finisce il Confine del Territorio B, e principia quello del Territorio C, ivi si è piantato l'ottavo Termine non al suo giusto sito nel mezzo della strada, ma da una parte della medesima al solo maggior comodo, ed in detto ottavo Termine restano scolpite le tre lettere A B C, indicanti li Confini delli tre Territorj.

Dal detto ottavo Termine andando verso Ponente fino al Fiume serve di Confine col Territorio C la strada.

Dove la strada giunge al detto Fiume, ivi si è piantato il nono Termine colle lettere B C come sopra.

Per tutta la lunghezza, che confina il Territorio D serve di Confine l'alveo dello stesso Fiume.

Dove poi finisce il Confine del Fiume, ivi si è piantato il decimo Termine, e perchè quivi principia il Confine col Territorio E, si è marcato il Termine colle lettere A E.

Dal detto decimo Termine andando verso Levante fin'all'angolo, ivi si è piantato l'undecimo Termine colle lettere A E come il suddetto.

E dal detto undecimo Termine andando verso Tramontana fino alla strada, si è posto per ultimo il duodecimo Termine colle lettere A E, da una parte, e non nel mezzo della strada per maggiore sicurezza dello stesso Termine.

E servendo di Confine col Territorio E l'andamento della stessa strada fino al primo suddetto Termine, con ciò è restata compita la piantazione dei Termini per tutto il circondario del nostro Territorio A, ed eseguita la Instruzione contenuta nell'Editto dei 30. Dicembre 1755. Cap. 13.

15. Maggio 1756.

*N. N. Cancelliere Delegato.*

---

## *Ordini per l'esecuzione della presente Riforma.*

## CAP. XIV.

316 PEr eseguire con ordine le disposizioni date nella presente Riforma, si dovranno in quest' Anno entrante 1756. in ciascheduna Comunità eleggere i nuovi Deputati dell'Estimo a mente del Cap. 3., per dovere entrare in Ufizio al primo di Gennajo dell'Anno successivo 1757., fino al qual tempo restano prorogati i Deputati dell'Estimo già eletti a tenore delle nostre Instruzioni dei 17. Aprile 1753.

317 Resta similmente prorogata alle Comunità la facoltà di eleggere i loro Reggenti, e Sindaci, e altri Ufiziali Amministratori a tenore delle presenti Consuetudini fino al giorno, in cui Sua Maestà si degnerà comandare, che si muti il metodo delle Imposte, e la facoltà di adunare i loro Consiglj, e Congregazioni Comunali nella forma praticata fino al presente, avvertendo per altro, che in tutti questi Consiglj, e Congregazioni dovranno essere ammessi in aggiunta degli Ufiziali vecchj i Deputati suddetti del nuovo Estimo come sopra eletti, e rispettivamente da eleggersi, senza l'intervento dei quali non si potrà in questo tempo interinale fare alcuna deliberazione nelle cose spettanti al Comune.

318 Le

318 Le Imposte correnti fino al detto nuovo Ordine di Sua Maestà, si dovranno fare con i metodi usati, purchè per altro siano fatte con l'intervento dei predetti Deputati dell'Estimo, ed i Riparti siano rogati per mano del Cancelliere Delegato, e da esso mandati alla nostra Giunta per l'approvazione avanti di ordinarne l'esazione, proibendo agli Esattori di esigere verun Riparto, che non sia munito della suddetta approvazione, sotto pena di dover restituire l'indebito, e di pagar del proprio.

319 E se accaderà, che un Territorio delineato in una sola Mappa, che deve fare nel futuro Censimento una sola Comunità, e ha perciò una sola Deputazione di Estimo, sia nel presente Sistema diviso in più Comuni, si permetterà, che interinalmente i detti diversi Comuni continuino fino a nuovo ordine come sopra, a fare le loro adunanze divise, e le loro Imposte divise secondo il solito, purchè in tutte tali adunanze intervenghino i tre Deputati dell'Estimo, i quali dovranno esser consapevoli di tutto quel, che si va operando nel predetto Territorio, e tutto passi per il rogito del predetto Cancelliere Delegato.

320 Ciascheduna Comunità farà il saldo generale col proprio Esattore a tutto Dicembre dell'Anno corrente 1755., e trasmetterà questo saldo col ristretto dei Conti alla Giunta immediatamente per sua informazione, incaricando non tanto gli Amministratori del Comune, che gli Esattori in proprio a far seguir con effetto detto saldo al più lungo in tutto il mese di Febbrajo 1756., sotto pena agli Esattori di perdere tutta la somma dei loro Crediti verso la Comunità, e di pagare il duplicato nel caso, che fossero debitori, e sotto la pena per gli odierni Amministratori Comunali, che trascurassero di fare eseguire il predetto saldo, di scudi venticinque per ciascheduno, applicabili al Regio Fisco, oltre le altre pene più rigorose, che a misura delle circostanze la Giunta si riserva di dare contro i Trasgressori.

321 Incarichiamo i Deputati dell'Estimo, e il Cancelliere Delegato a far tutte le diligenze, perchè gli Amministratori suddetti, e i rispettivi Esattori devenghino effettivamente al detto saldo dentro il termine soprascritto, e segua il saldo non solo nel Comune Dominante, ma ancora in tutti gli altri Comuni subalterni posti nel loro Territorio, e siano consegnati tutti al Cancelliere Delegato nel termine di giorni 15. dopo il detto mese di Febbrajo 1756., acciò da questo siano trasmessi immediatamente alla nostra Giunta, che sopra lo stato di questi Conti farà per dare le disposizioni successive.

322 Fatto questo saldo col presente Esattore, le Comunità non potranno prendere nuovi impegni, nè passare a deliberazione della nuova Esattorìa, che per tutto l'anno susseguente 1756.

323 Nell'occasione, che si deve fare il predetto saldo, gli Amministratori Comunali dovranno fare una notificazione di tutti quelli, che a tutto Dicembre 1755. restano debitori del Comune, o per causa di Carichi arretrati, e non pagati, o per causa di occupazione, o detenzione di Beni Comunali, o per causa di Canoni decorsi, e non pagati sopra Beni della Comunità presi a fitto, o a livello, o sopra Rendite, e Dazj prese in Appalto, o Impresa, o per causa di residui dell'Amministrazione tenuta degli effetti, e danari del Comune, o per qualunque altra causa; e incarichiamo i Deputati dell'Estimo, e il detto Cancelliere Delegato a trasmetterci questa notificazione nel tempo, e termine istesso del sopradetto saldo, e ristretto dei Conti coll'Esattore.

324 Nel primo Convocato, che le Comunità faranno nell'anno futuro per eleggere i nuovi Deputati dell'Estimo, secondo il disposto al Capitolo terzo §. 39., dovranno altresì legittimare le Persone dei Possessori descritti nelle nuove Tavole, che a tenore dei requisiti prescritti nella presente Riforma averanno per l'avvenire il diritto d'intervenire a simili Convocati, e il Cancelliere Delegato registrerà i loro nomi, perchè siano note, e certe le Persone, che debbono aver voto nelle deliberazioni legittime dei pubblici affari; E quelli

quelli, che non sono descritti in tal Registro, dovranno tempo per tempo giustificare di avere i requisiti legali per esservi compresi, e ottenere la descrizione prima di pretendere di essere ammessi alle Adunanze.

325 Frattanto i Deputati vecchj, che restano, come sopra si è detto, prorogati per tutto l'anno entrante 1756., dovranno immediatamente applicarsi per considerare se la Comunità ha necessità di formare alcuna Rappresentanza, e per implorare qualche special provvidenza sopra la forma del Reggimento che si sopprime, o sopra la forma di quello, che s'introduce a tenore di quanto resta disposto nel Capitolo primo §. 5., e 6., e dovranno senza dilazione inviare tali Rappresentanze alla Giunta, perchè le provvidenze necessarie sian date in tempo opportuno, avvertendo di soddisfare a questa incombenza per tutto il prossimo mese di Febbrajo 1756., altrimenti non sarà dato loro ulteriore udienza.

326 Gl'istessi Deputati dell'Estimo formeranno i Ruoli Personali, e Mercimoniali, e faranno seguire l'elezione dei rispettivi Deputati Personali, e Mercimoniali, a tenore del disposto superiormente al Capitolo quarto, e quinto, avvertendo di averli compiti, e trasmessi alla Giunta per tutto il prossimo mese di Aprile 1756., quantunque per ora le Tasse sopra di essi Ruoli non si devino esigere, ma si debba continuare il pagamento dei Carichi secondo il solito piede; e faranno tutte le diligenze, perchè detti Ruoli si formino con tutte le avvertenze, procurando di sopire le difficoltà, che in questa prima volta s' incontrassero, e facendone Relazione alla Giunta, perchè con la sua approvazione, e con le disposizioni, che ella sarà per dare in tale occasione, perfezionato il metodo dei Ruoli, possa questo praticarsi con più facilità, quando sopra di essi dovrà seguire il pagamento delle Tasse.

327 Oltre di ciò gl' istessi Deputati dell'Estimo, sentite le Persone più pratiche del Paese, e delle presenti Amministrazioni, si applicheranno a compilare una Notula, o Cartella delle spese ordinarie occorrenti alla loro Comunità, a tenore del disposto al Cap. 8. §. 142., nella qual Nota collocheranno in primo luogo i Tributi, o Prestazioni annue, che la Comunità in conto particolare fosse obbligata a pagare alla Regia Camera, o alle Casse Provinciali; in secondo luogo tutti i Redditi, e Censi, e altre Prestazioni annue, e tutti gl' Interessi dei Capitali fruttiferi, che la Comunità si può dire obbligata a pagare a terze Persone; e in terzo luogo tutti i Salariati del Comune, tanto quelli, che si credono necessarj all'Amministrazione di esso, quanto quelli, che si credono necessarj per mantenimento della Popolazione, o per Instruzione, e comodo degli Abitanti, con l'assegnazione dei loro rispettivi Soldi, a forma di ciò, che è stato detto al Cap. 7. §. 127., e detto Cap. 8. §. 142.

328 Tal nota dovrà essere accompagnata da tutti i rillievi necessarj, per giustificare l'obbligo delle Comunità rispetto alle partite della prima, e seconda Classe; e per giustificare il bisogno rispetto alle partite della terza, affinchè la Giunta, combinandola con le Scritture già esistenti in questo Ufizio, possa approvare le partite da pagarsi, e stabilire la Cartella delle spese ordinarie, di cui si parla al detto Cap. 8. detto §. 142., e dovrà esser trasmessa alla nostra Giunta anch' essa per tutto il futuro mese di Aprile 1756. al più lungo.

329 Incarichiamo specialmente i Cancellieri Delegati a usare tutte le diligenze perchè le operazioni dei saldi, e delle rappresentanze sopra ordinate §. 320., e §. 325. per tutto il prossimo mese di Febbrajo, e quelle dei Ruoli, e delle Cartelle delle spese ordinarie commesse al §. 327., e al §. precedente per tutto il futuro mese di Aprile si facciano nei termini soprascritti senza la minima tardanza, e si faccia altresì la prima Adunanza generale dei Possessori per l'elezione dei nuovi Deputati a mente del Cap. 3., e per la legittimazione, e registro delle persone autorizzate a intervenire in futuro nel Convocato degli Estimati, di cui si parla sopra al §. 324., e non si preterisca il termine assegnato per tutto Giugno, anzi si anticipi per quanto sarà permesso, affin-

affinchè rimanga maggior tempo per poter provvedere con quiete alle emergenze, che s'incontrassero, e dare le disposizioni ulteriori.

330 E oltre le predette incombenze relative alle singole Comunità, restano i medesimi Cancellieri prevenuti per servizio generale della loro Delegazione, come al primo avviso, che riceveranno dal nostro Tribunale, dovranno adunare insieme tutti i Deputati dell' Estimo delle Comunità comprese nella loro Delegazione, e dovranno adunarli per questa volta nel luogo, che provvisionalmente verrà loro indicato, e la prima funzione di tali Deputati in detto Convocato sarà quella di far la nomina per il Vocale, che deve intervenire per il loro Distretto nella Congregazione della Provincia, a forma di ciò, che si dispone nel Cap. 11., e di nominare in appresso i Sindicatori, di cui si parla nell'istesso Capitolo.

331 Nel Convocato medesimo passeranno a trattare del modo di regolare le Esattorie della Delegazione, a tenore del disposto nel Cap. 10., e faranno subito affiggere le Cedole invitatorie per deliberare tutte le Esattorie della Delegazione in un Contratto solo, prescrivendo un termine di due mesi, affinchè possino pervenire le obblazioni, e chiarirsi le cose avanti che troppo s'inoltri l'annata futura, e si possa in tempo opportuno adunare nuovamente il Convocato della Delegazione per esaminare le dette obblazioni, e trasmettere alla Giunta la Relazione, di cui si parla al detto Cap. 10. §. 201., per determinare dove convenga valersi di un' Esattor generale, e dove di un' Esattore particolare.

332 Nel sopradetto primo Convocato tratteranno altresì di ciò, che resterà a provvedersi sopra lo stabilimento dell' Archivio, e Cancelleria della Delegazione, e sopra gli Ordini da darsi, perchè le diverse Carte appartenenti alle Comunità siano con effetto trasportate a questo Archivio, e non restino disperse nelle Case dei Privati; E tratteranno ancora del modo, e del luogo più congruo, ove tenere in avvenire i suddetti Convocati; e del risultato delle loro considerazioni faranno distinta Relazione alla Giunta.

VOlendo Noi pertanto, che le Clementissime Disposizioni di Sua Maestà pervenghino all' universale notizia di tutti, e si facciano in ogni Comunità con la prontezza possibile i preparativi convenienti per eseguirle con la prestezza, che conviene, ordiniamo, e comandiamo, che sia il presente Editto pubblicato nei luoghi soliti di questa Capitale con le consuete solennità, e altresì in tutte le altre Città, Terre, e Comunità di questo Stato, incaricando tutti li Podestà, Jusdicenti, e altri Ufiziali, ai quali si appartiene di farlo pubblicare nei consueti rispettivi luoghi, e di collocarlo nei Registri dei loro Tribunali; e ai nostri Cancellieri Delegati di renderlo noto in ciaschedun Comune ai rispettivi Deputati dell' Estimo, e di pubblicarlo in un Convocato generale, che a tale effetto dovranno immediatamente intimare in ciascheduna Comunità, e di collocarlo nei loro Archivj per loro instruzione, e a perpetua memoria.

E commettiamo tanto ai predetti Jusdicenti, quanto ai predetti Cancellieri Delegati di rimetterci la relazione di avere eseguiti gli Ordini rispettivi nel termine di giorni 40. dalla data del presente Editto.

Milano 30. Dicembre 1755.

## Il Presidente, e Consiglieri della Real Giunta del Censimento dello Stato di Milano.

*Giuseppe Maria Tarantola Segretario.*

**RIFORMA** della e Provincia **AL GOVERNO** Città; di **CREMONA**:

# MARIA THERESIA,

## Dei gratiâ, Romanorum Imperatrix, Regina Hungariæ, Bohemiæ &c., Archidux Auſtriæ &c., Mediolani Dux &c. &c. &c.

Olendo Sua Maeſtà, che ſi riformino le Amminiſtrazioni delle Città, e Provincie in modo, che ſi rendino più ſemplici, e più adattate all' eſecuzione del nuovo Cenſimento; pertanto avendo ſentiti tutti i Rappreſentanti delle diverſe Amminiſtrazioni, in cui reſta al preſente diviſa la Provincia di Cremona, con quanto hanno ſtimato di dire, e dedurre avanti di Noi per il bene di eſſa, e dei riſpettivi Corpi da loro amminiſtrati, e fatte le debite conſiderazioni ai regolamenti, e alle conſuetudini del loro preſente Governo, valendoci delle facoltà conferiteci dalla Maeſtà Sua ordiniamo, e comandiamo doverſi in avvenire il Governo della Città, e Provincia di Cremona riformare, e moderare con le ſeguenti Ordinazioni, le quali dovranno avere una piena, e inviolabile oſſervanza, nonoſtante qualunque Legge, Statuto, Conſuetudine, o Ordinazione incontrario, alle quali Sua Maeſtà con la pienezza del ſuo Sovrano Potere vuole, che in vigore del preſente Editto reſti derogato.

Primo. Il Conſiglio Generale ſarà in avvenire compoſto dai preſenti Decurioni della Città di Cremona, e da un' Aggiunta di principali Eſtimati del ſuo Territorio da preſceglierſi con le infraſcritte regole, e da quattro Deputati dell' Univerſità dei Mercanti, e ſi nominerà il Conſiglio Generale dei Decurioni della Città, e Provincia di Cremona.

2 I Decurioni della Città, oltre quelli, che già ſi trovano in poſſeſſo di queſta Dignità, quando verrà il caſo di doverne eleggere dei nuovi, ſi eleggeranno dall' iſteſſo Conſiglio Generale con i requiſiti Statutarj, ed eletti che ſiano, dovrà parteciparſi la loro elezione alla noſtra Giunta, e dopo di eſſa a quel Regio Tribunale, che da Sua Maeſtà ſarà deſtinato alla ſopraintendenza dei pub-

pubblici Carichi per averne, col mezzo di esso, la conferma, dopo di che saranno gli eletti ammessi a prestare il giuramento consueto, ed in seguito a esercitare le funzioni del loro ufizio.

3 Essendo giusto, che nel detto Consiglio Generale si trovi riunita la parte più cospicua degli Interessati nel pagamento dei pubblici Tributi, chi non avrà in testa propria almeno sei mila scudi di Estimo nella Provincia Cremonese non potrà essere eletto Decurione, e similmente chi sarà debitore del Pubblico per qualunque causa, e chi avrà con esso lite pendente, o chi non avrà resi i conti di qualche sua Amministrazione, purchè il titolo del debito, o della lite, o dei conti riguardi l'interesse universale della Provincia, perchè se avesse relazione alla Camera del Naviglio, alla Camera degli Argini, e Dugali, o a quella del Decoro, o altra delle particolari Camere, in tal caso il Pretendente potrà essere eletto Decurione, ma non potrà intervenire in quelle Camere, con cui restasse in qualche pendenza d'interesse.

4 E se mai alli Decurioni già eletti sopravvenisse dopo l'elezione alcuna delle predette eccezioni, goderanno essi delle prerogative onorifiche del Decurionato, ma si asterranno dal votare, e resteranno incapaci della voce attiva, e passiva in tutti gli Ufizj pubblici per tutto il tempo che le predette eccezioni, o alcuna di esse si potranno verificare.

5 Gli Esenti, la di cui Esenzione sarà litigiosa, o che sarà talmente importante, che sopravanzi la metà del Carico, non potranno essere eletti Decurioni, e quando già siano di prima, si asterranno similmente dal votare, e resteranno incapaci come sopra della voce attiva, e passiva. Quando poi la loro Esenzione resti liquidata, e decretata, e concorrino per la metà almeno del Carico a loro spettante, in tal caso l'Esenzione non farà loro ostacolo nè al Decurionato, nè agli altri Ufizj pubblici.

6 I principali Estimati da aggiungersi al detto Consiglio Generale si eleggeranno prendendone uno per ciascheduno dei sedici Distretti, in cui resta diviso il Territorio Cremonese.

7 I Deputati dell' Estimo delle Comunità comprese in ciaschedun Distretto si aduneranno assieme, e nomineranno tre Estimati del loro Distretto, a mente di ciò, che resta disposto nell' Editto del dì 30. Dicembre 1755. Cap. XI., i quali non siano già descritti al Ruolo Decurionale della Città, e abbiano almeno in testa propria scudi sei mila di Estimo nelle Tavole del nuovo Censimento, comprese tutte le partite da essi possedute nel Territorio Cremonese, e siano Sudditi di Sua Maestà, e nativi di alcuna delle Provincie dello Stato di Milano, e siano sottoposti intieramente al Foro Laicale, e non siano Soldati, e non abbiano le altre eccezioni, di cui si parla di sopra ai Cap. 3., e 5., e siano maggiori di età, e capaci dell'Amministrazione delle cose pubbliche, e abbiano gli altri requisiti, che si prescrivono al detto Cap. XI. §. 237. del detto Editto del dì 30. Dicembre 1755.

8 Questi tre nominati anderanno a partito tra i medesimi Deputati dell' Estimo, e s'intenderà da loro proposto quel, che avrà maggior numero di voti a tenore del §. 238. del detto Cap. XI.; ma dovrà un tal' atto legittimamente fatto con li rispettivi partiti presentarsi al detto Consiglio Generale di Cremona, dal quale resterà trasmesso col proprio parere al suddetto Regio Tribunale di Milano, dall' approvazione del quale dipenderà la conferma della proposizione fatta, e quel che sarà in tal guisa eletto, dopo prestato il debito giuramento, sarà ammesso al Consiglio Generale, e considerato per Decurione Vocale del Distretto, che lo ha nominato.

9 Per i quattro Deputati dell' Università dei Mercanti resteranno quelli, che attualmente si trovano in possesso; e in caso di mancanza si dovrà dal Consiglio Generale eccitare l'Università dei Mercanti, acciò faccia la nomina di tre Soggetti per ciaschedun luogo vacante, che ella stimerà più idonei, e da detta Terna il Consiglio Generale dovrà scegliere uno, che dopo esser confermato similmente dal Tribunale dell'Estimo, e dopo prestato il debito giuramento resterà ammesso per Decurione, e Vocale dell'Università suddetta.

10 L'ufizio di tutti i predetti Decurioni componenti il Consiglio Generale sarà vitalizio.

11 In questo Consiglio Generale resterà riunita, e consolidata tutta la generale Amministrazione della Città, e Provincia di Cremona con la facoltà di eleg-

gere

gere gl' infrascritti Ufiziali Amministratori, e di dar tutte quelle disposizioni, che stimerà opportune, per la cautela del Patrimonio pubblico.

12 Eleggerà una Congregazione di dieci Soggetti, tra i quali due almeno dovranno essere Dottori di Collegio, altri due scelti dal numero dei Vocali dei Distretti, e un altro dal numero dei Vocali per l'Università dei Mercanti; e a questi dieci Soggetti resterà conferita la cura di eseguire gli Ordini del predetto Consiglio Generale, e l'Amministrazione attuale, e diurna dei pubblici Affari della Città, e Provincia, e si chiamerà la Congregazione dei Prefetti al Governo della Città, e Provincia di Cremona.

13 Resteranno trasferite in questa Congregazione tutte le facoltà della Camera dei Presidenti al Governo, e tutte le facoltà della Camera del Patrimonio, le quali due Camere termineranno in avvenire le loro funzioni.

14 L'istessa Congregazione prenderà cognizione in prima istanza di tutte le Cause in materia di Carichi, e in materia di Estimi, e generalmente di tutte le Cause fra Comunità e Privati, e fra Comunità e Comunità, salva l'appellazione, e il ricorso al Regio Tribunale di Milano, dal quale saranno fatte le speciali Instruzioni per regolare la Giurisdizione di questa Congregazione, e i mezzi di esercitarla.

15 La predetta Congregazione resterà scelta dal Consiglio Generale tra i Componenti il proprio Corpo, con quei requisiti che dai Votanti di esso si stimeranno più idonei per bene esercitare l'importante ufizio, a cui la medesima resta destinata, purchè gli eletti non siano Parenti fra loro fino al quarto grado civile, e purchè la loro elezione resti approvata dal detto Regio Tribunale.

16 Dei predetti Prefetti se ne muteranno due in ciaschedun anno, affinchè la maggior parte resti sempre informata degli Affari correnti.

17 Presederà alla predetta Congregazione dei Prefetti un Ministro, o Assistente Regio con l'obbligo d'invigilare all' osservanza degli Ordini, e di fare i Rapporti regolari delle materie, che vi si tratteranno al Magistrato Regio residente in Milano, al quale si dovrà render conto annualmente delle somme da imporsi, e delle rispettive Cause, e della conversione del denaro esatto, e dal quale si dovrà implorare la licenza di poter formare le nuove Imposte, e di poter contrarre nuovi debiti, o altra obbligazione a carico della Provincia, siccome implorare le provvidenze opportune per il buon Regolamento di essa in tutti i casi che si daranno non previsti dalle Leggi, e in tutti i Ricorsi, che i singoli Censiti facessero contro l'Amministrazione dei Prefetti Provinciali.

18 Il detto Ministro Regio averà facoltà tanto nella predetta Congregazione dei Prefetti, quanto nel Consiglio Generale, che nelle altre Adunanze, ove egli deve, per ragione del suo ufizio, intervenire, di sospendere l'esecuzione delle Deliberazioni, quando le creda contrarie al Regio, o al Pubblico Servizio, all' effetto di riferire lo stato dell' affare al Tribunale Superiore, e di prendere le sue Instruzioni.

19 Dopo il Ministro Regio presederanno in detta Congregazione i due Prefetti Togati, l'Anziano dei quali in assenza del Ministro Regio prenderà la direzione delle Adunanze.

20 Sarà cura privativa della detta Congregazione dei Prefetti la giornaliera erogazione del denaro pubblico, e perciò il Tesoriere non potrà pagare veruna somma senza Mandato spedito, e sottoscritto almeno da tre di detti Prefetti, compreso uno dei Togati, e dal Cancelliere; e resterà ad arbitrio della medesima Congregazione l'eleggere, e deputare specialmente quei tali Prefetti, che debbino avere la cura della spedizione di tali Mandati, quando ciò stimi più conveniente al pubblico servizio.

21 L'Imposta annuale, che dovrà farsi in sussidio dei pubblici bisogni sopra i Fondi censibili dovrà portarsi alla deliberazione del Consiglio Generale, e sarà cura dei Prefetti disporre antecedentemente tutte le notizie opportune, perchè i Conti dell' Annata decorsa possino con chiara relazione rappresentarsi al detto Consiglio Generale, e sopra il risultato di essi stabilire le partite da comprendersi nell' Imposta futura, e prendere le ulteriori misure, che si stimassero più convenienti per cautela dell' interesse pubblico.

22 E perchè questa Adunanza del Consiglio Generale, che si terrà in fine d'anno

 per

per l'esame dei Conti dell'Annata decorsa, e per l'approvazione dell' Imposta per l'Annata successiva sia nota a ciascheduno, dovranno i Prefetti fissare un mese avanti la giornata, e affiggerne ai luoghi pubblici l'avviso, affinchè non solo tutti i Decurioni Votanti nel predetto Consiglio Generale, benchè assenti, possino esser solleciti d'intervenirvi, ma perchè sia lecito a ciascheduno, che si stimasse aggravato fare i suoi ricorsi in tempo opportuno.

23 Oltre la predetta Adunanza del Consiglio Generale in fine d'anno, che sarà indispensabile, e dovrà intimarsi con la predetta solennità, dovrà la detta Congregazione dei Prefetti adunarlo straordinariamente quante volte occorra, osservate le solite formalità, per parteciparli tutte le materie, che secondo li Statuti, e secondo le nuove Instruzioni da farsi faranno riservate alla sua decisione, procurando di disporre antecedentemente gli Affari, in modo che vi possino essere chiaramente proposti, e discussi.

24 Nel detto Consiglio Generale presederà il suddetto Ministro, o Assistente Regio, e dopo di esso la Congregazione dei Prefetti, nella quale precederanno i Togati, come si è detto; Per altro la precedenza, e le facoltà accordate al detto Regio Delegato si debbono intendere senza pregiudizio della precedenza, e dei diritti competenti al Podestà di Cremona, il quale potrà intervenire al detto Consiglio Generale, e a tutte le altre Camere, e Congregazioni, ove per li Statuti, e Consuetudini ha facoltà d'intervenire; e intervenendo personalmente averà esso, secondo il solito, il posto più onorifico, e la presidenza dell'Adunanza, e potrà esercitare anch'esso cumulativamente al detto Regio Delegato la facoltà di sospendere l'esecuzione delle deliberazioni nei termini sopra prescritti al Cap. 18., riservando in tal caso al Delegato Regio il secondo luogo, e le facoltà dipendenti dalla direzione ordinaria degli Affari raccomandati alla sua cura, e il diritto di rappresentare la persona dell'istesso Podestà in tutti i casi, ove il medesimo non possa personalmente intervenire.

25 Il detto Consiglio Generale eleggerà l'Oratore, che dovrà risedere in Milano per la Città, e Provincia di Cremona, e questo dovrà essere estratto dal Collegio dei Giurisperiti, e quando il detto Oratore si ritroverà in Cremona avrà luogo, e Voto consultivo nella Congregazione dei Prefetti.

26 Si eleggeranno parimente dall'istesso Consiglio Generale due Sindaci, uno dei quali dovrà risedere in Milano in compagnia dell'Oratore per intervenire nella Congregazione di Stato, e per patrocinare le Cause della Città, e Provincia appresso i Tribunali di Milano, e inoltre tutte quelle delle singole Comunità Cremonesi, quando non siano contradittorie con gl'interessi della detta Città, e Provincia; e l'altro Sindaco dovrà risedere in Cremona, facendo le funzioni appresso la Congregazione dei Prefetti di Difensore di tutte le Comunità Cremonesi negl'interessi, che queste possono avere con la Provincia, e specialmente per sollecitare le compense a loro dovute per le Fazioni Militari, con l'obbligo espresso al predetto Sindaco di rappresentare inoltre, e sostenere le ragioni della Plebe rustica, e in specie de' poveri Agricoltori, ove potesse temersi per quest' ordine di Persone qualche impensato sopracarico, oltre le Tasse Legali, che resteranno stabilite col nuovo Censimento.

27 Il predetto Sindaco residente in Cremona dovrà eleggersi mediante una Terna da presentarsi al Regio Tribunale di Milano, e quello, che sarà in tal guisa eletto interverrà continuamente alla Congregazione suddetta, nella quale averà Voto consultivo con facoltà di farlo registrare, sempreché a lui piaccia: E similmente nell'istessa guisa c'interverrà il Sindaco residente in Milano nei tempi, che per cagione del suo ufizio dovrà trasportarsi a Cremona, e con gli istessi obblighi, e facoltà interverranno l'uno, e l'altro nel Consiglio Generale.

28 Eleggerà inoltre il detto Consiglio Generale ogni tre anni con precedenza d'Incanto a forma degli Ordini il Commissario, o Tesoriere della Provincia, con le condizioni, che crederà più convenienti all'utilità della medesima, d'approvarsi dal Regio Tribunale soprintendente all'Estimo.

29 Per maggior cautela dell'interesse del Pubblico, e per tenere nella dovuta circospezione quelli, che restano incaricati dell'Amministrazione, il Consiglio Generale ogni anno farà la nomina di sei Soggetti, che non siano at-
tual-

tualmente della Congregazione dei Prefetti, e questa la presenterà al Regio Tribunale di Milano, il quale ne eleggerà due, che saranno autorizzati a far l'ufizio unitamente col Regio Delegato di Revisori di tutti i Conti, e di Sindicatori, con facoltà di visitare tutte le Scritture, e con incarico di ricevere qualunque Ricorso, o Querela contro l'Amministrazione di quell'anno, e di fare del risultato di essa in fine di anno al Consiglio Generale una distinta relazione, che dovrà essere regolarmente trasmessa al Regio Tribunale di Milano per sua informazione.

30 La Congregazione dei Prefetti formerà la Pianta degli Ufiziali subalterni, che le bisogneranno per esercitare le sue incombenze, proponendo alla nostra Giunta con la Pianta il dettaglio delle Instruzioni da darsi a ciascheduno di detti Ufiziali subalterni, e i rispettivi soldi da assegnarsi, e approvata che sia la predetta Pianta, procederà all'elezione dei proprj Ufiziali, con le condizioni, e dichiarazioni, che rispettivamente saranno prescritte, e salva sempre l'approvazione del detto Regio Tribunale, dal quale in tutti gli atti occorrenti per causa di presentazioni di Terne, Approvazioni, Elezioni, o Conferme saranno fatte tutte le spedizioni gratuitamente.

31 Con lo stabilimento del detto Consiglio Generale, e della detta Congregazione dei Prefetti dovranno cessare tutte le funzioni, e incombenze della Congregazione degl' Interessati Milanesi, della Congregazione del Contado di Cremona, e della Congregazione detta de' Liberati Cremonesi, dovendo riunirsi, e consolidarsi tutta l'autorità delle predette Congregazioni nel suddetto Consiglio Generale, e nella detta Congregazione dei Prefetti, nella maniera soprascritta, e con le ulteriori dichiarazioni, che ci riserviamo a dare nelle Instruzioni speciali.

32 E perchè con tal riunione il metodo dell' Amministrazione della Provincia resterà più semplice, e potrà eseguirsi con minor numero di Ufiziali, ordiniamo pertanto, che i Prefetti Provinciali nel formare la nuova Pianta del loro Ufizio preferischino quelli, che hanno con maggior lode servito negli Ufizj presenti, che restano soppressi, e inoltre prendino in considerazione quelli, che a detta nuova Pianta restassero superflui, per provvedere, che con la perdita dei presenti loro stipendj non soffrino un pregiudizio da loro non meritato, ma restino con qualche provvidenza indennizzati, facendo la dovuta distinzione fra quelli, che per la loro costituzione hanno lo stipendio vitalizio, e quelli, che lo hanno meramente temporario.

33 Il Consiglio Generale eleggerà similmente la Camera del Mercimonio, la quale resterà composta da quattro Decurioni, e da quattro Mercanti. Per far tale elezione l'Università dei Mercanti, secondo il solito, per ogni posto vacante in detta Camera nominerà due Soggetti dell'ordine Decurionale, o del Mercantile, secondo la qualità della vacanza, e il Consiglio Generale prescegliera fra i due nominati quello, che stimerà più idoneo. Si dovrà per altro avvertire, che fra i Decurioni residenti in questa Camera vi sia sempre alcuno, che attualmente sia della Congregazione dei Prefetti.

34 In questa Camera resterà trasferita tutta la facoltà della presente Camera del Mercimonio, che terminerà le sue funzioni, e sarà cura della medesima di eseguire tutte le Commissioni, che si daranno dalla Giunta del Censimento relativamente alla materia del Mercimonio, subordinatamente per altro alla Congregazione dei Prefetti a tenore delle Instruzioni speciali, che a tal effetto le saranno date.

35 Le Camere della Sanità, delle Vettovaglie, del Decoro, degli Argini, e Dugali, del Naviglio, i Deputati della Fabbrica della Cattedrale, quelli dello Spedale Maggiore, e di altri Luoghi Pii, dovranno restare eletti, secondo il solito, dal Consiglio Generale dei Decurioni, ovvero dalla Congregazione dei Prefetti, in quei casi, che per lo passato dovevano eleggersi dalla Camera dei Presidenti, e dovranno restar composte di Soggetti, nei quali concorrino i requisiti statutarj, senzachè per la presente Riforma s'intenda fatta in esse alcuna novità; dichiarando però, che tutte debbino restare subordinate al Consiglio Generale, e rispettivamente alla Congregazione dei Prefetti Provinciali, nel modo, che secondo gli Ordini veglianti sono subordinate al presente Consiglio Generale, e alla Camera dei Presidenti.

36 La Camera degli Alloggiamenti resterà ancor essa nel piede, in cui si trova di pre-

presente, con l'avvertenza, che vi si aggiunghino due Soggetti da prescegliersi dal numero dei Vocali dei Distretti. E sarà obbligo della medesima d'invigilare, a tenore del suo instituto, che l'Alloggiamento Militare tanto nella Città, che nella Campagna, venga disposto nella più plausibile maniera, e con minore incomodo, e con minor dispendio, che sia possibile.

37 Sarà parimente obbligo della medesima il ritirare le opportune Quietanze, o Contente per giustificare la quantità delle Fazioni sostenute, e per averne il dovuto abbonamento.

38 Ritirate queste Contente, si consegneranno ai Prefetti Provinciali affine, che essi faccino le dovute incombenze, perchè l'importo delle Fazioni resti annualmente abbonato, e passato nell'Imposta Universale, giacchè tutte le spese che si fanno per tal causa pajono referibili alla Classe delle spese universali.

39 E siccome nel caso, che si trovasse difficoltà nel passar tutte le predette spese nell'Imposta Universale, si dovrebbero certamente collocare nell'Imposta Provinciale, perciò nelle liquidazioni delle predette spese la detta Camera procederà con intelligenza dei Prefetti Provinciali, e in specie del Delegato Regio, acciò le somme una volta legittimamente liquidate non siano più successivamente sottoposte a nuova contenzione, e renderà conto ai Prefetti Provinciali di tutto quanto occorre per causa del predetto Alloggiamento, affinchè per mezzo dell'Oratore, e del Sindaco procurino di ottenere a Milano gli Ordini opportuni a cautelare il pubblico interesse.

40 L'istessa Camera, oltre l'Alloggiamento che segue in Città, dovrà incaricarsi ancora in avvenire della soprintendenza, come sopra si è detto, agli Alloggi, che seguono nelle Comunità particolari del Territorio Cremonese, perchè queste quando venghino costrette a fare spese per cause Militari, saranno obbligate a dare i loro conti ai Prefetti Provinciali, i quali in primo luogo per mezzo di detta Camera degli Alloggi, dovranno farli rivedere, e liquidarne la giusta competenza, acciò le Comunità in tale occasione non restino aggravate da conti eccessivi, e da spese superflue. In secondo luogo dovranno incaricarsi di procurare a Milano il rimborso alle Comunità, che per detta causa si trovano aggravate senza ulterior dispendio delle medesime. E in terzo luogo, quando il rimborso dentro i limiti delle somme legittime non possa ottenersi, dovranno ripartire l'importanza delle spese nell'Imposta Provinciale dell'anno corrente, affinchè le Comunità siano effettivamente rimborsate, e il danno dell'incompleta, o tarda compensa cada sopra tutta la Provincia ugualmente.

41 E se qualche Comunità si trova costretta per Fazioni Militari a spendere somme superiori alle sue forze, sarà obbligo dei predetti Prefetti Provinciali il sostenerla opportunamente con la Cassa del Commissario Provinciale, perchè da una parte il Regio Servizio non possa patire, e dall'altra parte la Comunità non resti esposta a fare un debito a troppo dure condizioni, o esposta a altri infortunj per una spesa, che non è di sua locale competenza, ma che deve necessariamente esserle abbonata nell'Imposta Universale, o almeno nella Provinciale. E a tale effetto dovrà aversi in considerazione questo caso nei Patti da concordarsi col Commissario della Provincia.

42 Sarà obbligo dei suddetti Prefetti Provinciali di avere una generale Soprintendenza sopra la locale economia di tutte le Comunità comprese nella Provincia Cremonese sotto gli Ordini del Regio Tribunale di Milano, che a tal fine farà passare per il loro Canale la revisione delle Imposte Comunali, e la revisione dei Ruoli Personali, e Mercimoniali, che annualmente debbono farsi in ciascheduna Comunità, affinchè i Prefetti suddetti siano in grado d'informare il predetto Tribunale sopra tutte le notizie, che sarà loro per richiedere, e siano in grado di eseguire, e far' eseguire i suoi Ordini con puntualità in tutte le occorrenze.

43 Gli Archivj delle Camere, e Congregazioni, che nella presente Riforma restano soppresse, si dovranno riunire in luogo opportuno sotto la direzione dei Prefetti Provinciali, i quali procureranno, che le predette Scritture restino ben custodite, e con buon metodo disposte, acciò il Pubblico possa in qualunque tempo ricorrervi per le notizie, che potessero essere opportune all' interesse di ciascheduno.

44 Le Entrate, che la Città di Cremona di presente possiede, e che potrà in avvenire

venire redimere, ed acquistare, compreso il prodotto della Tassa Mercimoniale per quella parte, che resterà assegnata alla Città medesima, dovranno tutte andare in benefizio, e comodo della Cassa Universale della Città, e Provincia, e in sollievo dell' Imposta Provinciale, volendo che si formi, e si tenga una Cassa unica senza divisione.

45 E correspettivamente tutte le spese, che occorreranno per servizio della Città dovranno sostenersi dalla predetta Cassa unica, e universale della Provincia.

46 I Corpi Santi dentro l'Acqua resteranno uniti alla Città, e considerati a tutti gli effetti come parte di essa, e resteranno perciò esenti i loro Abitanti dalla Tassa Personale, e contribuiranno a pagar la Tassa Mercimoniale con le Università Mercantili della Città. Ma la Comunità delle due Miglia si governerà in forma di Comunità separata dalla Città suddetta, e formerà i suoi Deputati, e Rappresentanti Comunali nel modo che è stato prescritto a ciaschedun' altra Comunità, e provvederà ai proprj bisogni Locali con la propria Soprimposta Locale a similitudine di tutte l'altre.

47 Le Comunità di Soncino, Fontanella, Pizzighettone, e Castel Leone, quantunque poste nel Territorio Cremonese, resteranno per ora provvisionalmente, e fino a nuova Ordinazione della nostra Giunta nello stato di separazione, nel quale si trovano rispetto al Contributo dei Carichi Ordinarj di questa Provincia, e perciò non resteranno comprese nella annuale Imposta Provinciale, con dichiarazione però che resti la loro Amministrazione sottoposta immediatamente al Delegato Regio residente in Cremona, e siano tenuti ad eseguire i suoi Ordini, salvo il ricorso al Regio Tribunale di Milano. E con dichiarazione altresì, che se i Prefetti Provinciali di Cremona nel riconoscere i Conti annuali delle loro spese Provinciali troveranno di averne fatte alcune, che tendino in benefizio, e comodo delle predette Terre separate, attesa la natural connessione, che queste hanno con la Provincia medesima per causa della loro situazione, siano i detti Prefetti tenuti a rappresentarle al predetto Delegato Regio, il quale sentite sommariamente le Terre interessate senza formalità, nè figura di giudizio, arbitrerà economicamente la porzione del rimborso, che dovrà farsi alla Cassa di detta Provincia, e tal porzione dovrà esattamente da ciascheduna Terra separata corrispondersi alla predetta Provincia senza replica, o eccezione veruna.

48 Alla detta Comunità di Castel Leone fino a tanto che rimarrà nel predetto stato di separazione dalla Provincia Cremonese, dovrà nell'esecuzione del nuovo Censo aggregarsi tutto il Perticato Civile situato nel suo Territorio, che di presente paga i Carichi con la Città di Cremona, riservandosi la Giunta di arbitrare la forma, e quantità del Conguaglio, che per tal causa la detta Comunità sarà tenuta a dare alla detta Città, e Provincia di Cremona durante il predetto stato di separazione.

49 Essendo giusto che avanti che segua l'unione delle predette diverse Amministrazioni, in cui è stata divisa fino al presente la Provincia di Cremona, sia eseguito il Conguaglio dei debiti da esse contratti per il passato, ed essendo stato questo Conguaglio concordato in Milano dai rispettivi Ragionati dei predetti Corpi interessati nella Provincia sotto dì 21., e 24. Marzo 1755., pertanto in esecuzione del predetto Conguaglio dovrà la Città di Cremona per tutto il mese di Giugno del corrente anno 1756. consegnare una somma Capitale di lire centoquarantamila seicento tredici, soldi otto, e denari nove, corrispondente a ragione di quattro per cento alla somma di lire cinquemila seicento ventiquattro, soldi dieci, e denari nove d'interessi annui, di cui resta nel predetto Conguaglio debitrice a suo carico privativo.

50 La predetta somma per la rata di lire centodiciotto mila novecento ottantotto, e soldi quindici, corrispondente a lire quattromila settecento cinquantanove, e soldi undici, dovrà rimaner depositata, e rinvestita in un impiego fruttifero a ragione di quattro per cento a favore della Congregazione degl' Interessati Milanesi, che restano nel predetto Conguaglio di tal somma Creditori, con la condizione, che dal giorno dell'esecuzione del nuovo Censimento in poi il detto frutto si paghi liberamente alla Congregazione suddetta, e con la dichiarazione, e condizione, che sopra il detto Capitale in tal guisa rinvestito, restino salve le ragioni alla Città di Cremona per qualsivoglia titolo competenti per causa della lite pendente tra essa, e la predetta Congregazione

zione degli Interessati Milanesi sopra la Quota con cui detta Congregazione ha concorso nei tempi passati ai Carichi pubblici, che dalla Città suddetta si pretende erronea, e minore del suo giusto contingente.

51 E per la rata di lire ventunmila seicento ventiquattro, soldi tredici, e denari nove, corrispondente alla somma di lire ottocento sessantaquattro, soldi diecinove, e denari nove di annui Interessi, dovrà restar depositata nella Cassa del Censimento a favore della Congregazione dei Liberati Cremonesi, che resta in detto Conguaglio Creditrice.

52 Dovrà similmente il Contado di Cremona depositare per tutto l'anno corrente 1756. nella predetta Cassa del Censimento una somma Capitale di lire cinquantacinque mila settecento sessantacinque, soldi quattro, e denari due a ragione di quattro per cento, corrispondente alla somma di lire duemila dugento trenta, soldi dodici, e denari due d'Interessi annui, dei quali resta nel predetto Conguaglio debitore a suo carico privativo; e tal deposito dovrà restare anch'esso a favore della Congregazione dei Liberati Cremonesi.

53 Si abiliterà a fare il detto deposito con l'alienazione dei Fondi, e Crediti attivi, che egli si trova possedere a sua disposizione; e nella porzione per cui questi non fossero bastanti, con le Imposte correnti, senza far nuovi debiti, oltre quelli già dati in nota, e conteggiati nel Conguaglio concordato.

54 E quando i predetti Fondi non fossero in detto tempo alienabili, consegnerà i medesimi alla futura Cassa Provinciale, che per la loro giusta valuta saranno ricevuti in diminuzione della predetta somma da depositarsi, e si assumerà dalla Provincia medesima l'obbligo di corrispondere le somme correspettive ai Creditori Liberati.

55 La Congregazione suddetta dei Liberati Cremonesi dovrà ricevere, e ritirare liberamente il deposito, che farà a suo favore la Città della detta somma di lire ventunmila seicento ventiquattro, soldi tredici, e denari nove, e ritirerà altresì liberamente tutto il deposito, che a suo favore averà fatto il Contado, o per esso la sopradetta futura Cassa Provinciale.

56 E del benefizio delle predette riscossioni ne farà un reparto attivo a favore dei singoli suoi Censiti a proporzione del loro Estimo, e con l'istesso metodo con cui si son fatti fino al presente della predetta Congregazione i reparti passivi dei Carichi.

57 La Congregazione degl' Interessati Milanesi dovrà similmente ritirare liberamente il Capitale del predetto deposito fatto, e rinvestito a di lei favore dalla Città di Cremona, purificata che sia la condizione come sopra posta per causa della lite pendente, e quello dovrà dividere con un reparto attivo a favore dei suoi singoli Censiti a proporzione dell' Estimo di ciascheduno, come si è detto di sopra per la Congregazione dei Liberati.

58 E quando la lite pendente con la Città di Cremona porti nella sua terminazione qualche diminuzione del predetto deposito, sarà reintegrata la Città della somma, che resterà giudicata, o convenuta, e la somma residuale resterà pagata agli Interessati Milanesi, che la ripartiranno nell' istesso modo, che averebbero fatto del deposito totale.

59 I predetti reparti attivi da farsi nei rispettivi casi a favore dei Censiti sottoposti alla Congregazione dei Liberati, e a favore dei Censiti sottoposti alla Congregazione degli Interessati Milanesi, dovranno dalle predette Congregazioni eseguirsi prontamente, e presentarsi all'approvazione della Giunta, affinchè se in essi insorgesse qualche difficoltà, o qualche considerazione, che meritasse ulteriore provvidenza, si possa darvi in tempo opportuno il debito riparo avanti che venga il caso della distribuzione del denaro.

60 Date queste disposizioni per il Conguaglio dei debiti arretrati, si dovrà dai Prefetti Provinciali creare il Libro nuovo, nel quale dovranno registrarsi tutti e singoli i Creditori attuali della Città di Cremona, degli Interessati Milanesi, del Contado di Cremona, e dei Liberati Cremonesi per le somme date in nota, tenute a calcolo nel predetto Conguaglio concordato, e non più oltre; E tali Creditori dovranno nell' esecuzione del nuovo Piano pagarsi indistintamente a carico di tutta la Provincia con l' ipoteca generale a favore dei Creditori sopra tutto il Patrimonio Provinciale, e sopra tutti e singoli i Fondi, che lo compongono, acciò i Contratti fatti per sovvenire ai pubblici bisogni restino più pienamente cautelati, e i Creditori assicurati in perpetuo del loro interesse.

61 Ciaf-

61 Ciascheduna delle predette quattro Amministrazioni dovrà fare il saldo generale di tutti gl' Interessi arretrati a tutto l'anno decorso 1755., e pareggiare i Conti col proprio Commissario, di modo tale, che salvi i debiti dati in nota nel predetto Conguaglio concordato da passarsi come sopra nel Libro generale della Provincia, tutti gli altri restino saldati, o restino liquidati in maniera da potersi saldare coll' Imposta dell' anno presente 1756. E di tal saldo con tutte le annotazioni degl' Interessi, che restassero ancora pendenti, e bisognosi di qualche provvidenza, dovrà farsi distinta relazione alla nostra Giunta, che sopra tal relazione si riserva a dare gli ordini opportuni per il regolamento delle Imposte nella presente, o nella successiva Annata.

62 I Fondi, che al presente posseggono a rata delle loro Quote, la Città, il Contado, e le Congregazioni suddette degl' Interessati Milanesi, e dei Liberati Cremonesi sopra la Congregazione di Stato, e la Congregazione degli Oratori, e Sindaci, dovranno dopo l'esecuzione del Censimento trasfondersi nella futura Società Provinciale, e intestarsi in un solo Conto comune della Città, e Provincia di Cremona.

Pertanto volendo Noi, che le Clementissime Disposizioni di Sua Maestà pervenghino all' universale notizia di tutti, e si facciano tanto nella Città di Cremona, che in qualunque Comunità della sua Provincia con la prontezza possibile i preparativi convenienti per eseguirle, ordiniamo, e comandiamo che sia il presente Editto pubblicato nei luoghi soliti di questa Capitale con le consuete solennità, e altresì nella Città di Cremona, e in tutte le Terre, e Comunità della detta Provincia, incaricando il Podestà di Cremona di farlo pubblicare nei consueti rispettivi luoghi, e di collocarlo nei registri del suo Tribunale; e i nostri Cancellieri Delegati del Territorio Cremonese di renderlo noto in ciaschedun Comune ai rispettivi Deputati dell' Estimo, e di collocarlo nei loro Archivj per loro instruzione, e a perpetua memoria; e commettiamo a tutti i sopradetti di rimetterci la relazione di avere eseguiti gli Ordini rispettivi nel termine di giorni 30. dalla data del presente Editto.

Milano 9. Gennajo 1756.

## Il Presidente, e Consiglieri della Real Giunta del Censimento dello Stato di Milano.

*Giuseppe Maria Tarantola Segretario.*

**RIFORMA** della e Provincia

**AL GOVERNO** Città, di PAVIA.

# MARIA THERESIA,

## Dei gratiâ, Romanorum Imperatrix, Regina Hungariæ, Bohemiæ &c., Archidux Auſtriæ &c., Mediolani Dux &c. &c. &c.

L'Eſecuzione del nuovo Cenſimento portando in conſeguenza la riunione delle diverſe Amminiſtrazioni in una ſola per Territorio, ed eſſendoſi degnata Sua Maeſtà di comandare, che ſi riformi in tale occaſione il Governo delle Città, e Provincie in modo che ſi renda più ſemplice, e più adattato al Siſtema futuro dei Carichi, pertanto avendo ſentiti tutti i Rappreſentanti delle diverſe Amminiſtrazioni, in cui reſta al preſente diviſa la Provincia di Pavia, con quanto hanno ſtimato di dire, e dedurre avanti di Noi per il bene di eſſa, e dei riſpettivi Corpi da loro amminiſtrati, e fatte le debite conſiderazioni ai regolamenti, e alle conſuetudini del loro preſente Governo, valendoci delle facoltà conferiteci dalla Maeſtà Sua, ordiniamo, e comandiamo doverſi in avvenire il Governo della Città, e Provincia di Pavia riformare, e moderare con le ſeguenti Ordinazioni, le quali dovranno avere una piena, e inviolabile oſſervanza, nonoſtante qualunque Legge, Statuto, Conſuetudine, o Ordinazione in contrario, alle quali Sua Maeſtà con la pienezza del ſuo Sovrano Potere vuole, che in vigore del preſente Editto reſti derogato.

Primo. Il Conſiglio Generale ſarà compoſto dai Decurioni della Città di Pavia, i quali reſteranno eletti con i requiſiti ſtatutarj conforme il ſolito, ed eletti che ſiano legittimamente, reſteranno i loro nomi inſinuati negli Atti della noſtra Giunta, e goderanno dei Privilegj, e prerogative, e onorificenze di cui hanno goduto in paſſato.

2 Dopo il Conſiglio Generale ſi ſtabilirà una Congregazione Generale degli Eſtimati della Città, e Provincia di Pavia, la quale ſarà compoſta da due Dottori di Collegio da preſceglierſi con l'infraſcritto metodo, da quattro Decurioni da nominarſi dal ſuddetto Conſiglio Generale, da quattro Principali Eſtimati della Provincia, e da quattordici Deputati, che ſaranno eletti riſpet-

tivamente dai quattordici Distretti, in cui resta compartita la Provincia di Pavia, compresi i Corpi Santi.

3 Per la scelta dei predetti due Dottori di Collegio il Consiglio Generale farà la nomina di sei Soggetti, tra i quali per questa prima volta saranno scelti due dalla nostra Giunta, e dopo la formazione della detta Congregazione degli Estimati nelle future elezioni, la nomina suddetta si presenterà all' istessa Congregazione Generale, che alla pluralità delle voci farà l'elezione.

4 I quattro Decurioni suddetti si eleggeranno a Voti segreti dal Consiglio Generale, con avvertenza, che chi non averà descritti in testa propria nelle Tavole del nuovo Censimento almeno scudi quattromila di Estimo, non potrà essere eletto Vocale in questa Congregazione, nè nominato per i predetti due Posti di Dottore di Collegio, e similmente chi sarà debitore del Pubblico per qualunque causa, e chi averà con esso lite pendente, o chi non averà resi i Conti di qualche sua Amministrazione.

5 Gli Esenti, la di cui Esenzione sarà litigiosa, o che sarà talmente importante, che sopravanzi la metà del Carico, non potranno essere eletti per Vocali in questa Congregazione. Quando poi la loro Esenzione resti liquidata, e decretata, e concorrino per la metà almeno del Carico a loro spettante, in tal caso l'Esenzione non sarà loro ostacolo.

6 Per l'elezione dei quattro Principali Estimati si farà una Borsa, ove s'imborseranno i nomi dei dodici Primi Estimati di tutta la Provincia Pavese, cioè di quelli, che hanno in testa propria le maggiori partite d'Estimo a tenore delle Tavole del nuovo Censimento, e che non abbiano alcune delle eccezioni, di cui si dispone ai Capitoli 4., e 5., e inoltre siano Sudditi di Sua Maestà, e nativi di alcuna delle Provincie dello Stato di Milano, e siano sottoposti intieramente al Foro Laicale, e non siano Soldati, e siano maggiori di età, e capaci dell' amministrazione delle cose pubbliche; dei quali requisiti dovrà costare per Decreto di abilitazione del Regio Tribunale di Milano; e da questa Borsa così legittimamente fatta, si estraranno a sorte quattro Soggetti, che averanno la prima volta diritto d'intervenire come Vocali nella predetta Congregazione Generale degli Estimati.

7 I Deputati dei Distretti si eleggeranno nel seguente modo. I Deputati dell' Estimo di ciascheduna Comunità componente il Distretto si aduneranno assieme, ed eleggeranno a Voti segreti tre Estimati del loro Distretto, a mente di ciò, che resta disposto nell' Editto del dì 30. Dicembre 1755. Cap. XI., i quali abbino in testa propria scudi almeno quattromila di Estimo nelle Tavole del nuovo Censimento, comprese tutte le partite da essi possedute nel Territorio Pavese, e siano ancora essi Sudditi di Sua Maestà, e nativi di alcuna delle Provincie dello Stato di Milano, e sottoposti intieramente al Foro Laicale, e non siano Soldati, e non abbiano le altre eccezioni, di cui si parla di sopra al Cap. 4., e 5., e siano maggiori di età, e capaci dell' Amministrazione delle cose pubbliche, e abbiano gli altri requisiti, che si prescrivono al detto Cap. XI. §. 237. del detto Editto del dì 30. Dicembre 1755.

8 Questa Terna così legittimamente fatta, dovrà da detti Deputati eligenti presentarsi per questa prima volta alla Giunta del Censimento, e dopo che resterà formata la detta Congregazione Generale, dovrà presentarsi alla medesima, dalla quale resterà prescelto quell' Estimato, che stimerà più idoneo; e dopo che sarà approvato, e confermato dal Regio Tribunale di Milano, l'Eletto resterà ammesso, e considerato per Vocale del Distretto, che lo ha nominato.

9 Quando a qualcuno dei predetti Vocali dopo l'elezione sopravvenisse alcuna delle predette eccezioni, dovrà vacare il suo Posto, e in sua vece surrogarsi un altro, che sia capace.

10 Chi interverrà nella detta Congregazione come Vocale della Città, non potrà intervenirvi come Vocale dei Distretti, o come uno dei Principali Estimati, e corrispettivamente chi averà una rappresentanza, non potrà aver l'altra, escludendosi qualunque duplicità di Voti, e di rappresentazioni.

11 L'ufizio di tutti i predetti Vocali durerà quattro anni, ma per non rinnovare tutti i Componenti della detta Congregazione Generale in un tempo solo, finito il quadriennio della prima elezione, resterà in ufizio la metà dei Vocali per altri due anni, da prescegliersi a Voti segreti dell' istessa Congregazione,

zione, e per l'altra metà si rinnoveranno le nominazioni da farsi rispettivamente dalla Città, e dai Distretti, e si estrarranno dalla Borsa dei suddetti Principali Estimati due Soggetti per subentrare in luogo di quelli, che averanno terminato il loro ufizio. E successivamente dopo il corso di due anni si rinnoverà con l'istesso metodo l'altra metà, di modo tale, che di biennio in biennio si rinnovi la metà di tutta la Congregazione, e sempre rimanga nella medesima un numero di Persone informate degli affari correnti della Provincia.

12 E se pendente il quadriennio resterà vacante qualche Posto dei predetti Vocali per morte, o per rinunzia, o per sopravvenienza di qualche incapacità, in tal caso i rispettivi Eligenti provvederanno alla vacanza, e il surrogato terminerà il quadriennio principiato dal suo Antecessore, dopo di che si dovrà venire a nuova elezione.

13 In questa Congregazione Generale resterà riunita, e consolidata tutta la generale Amministrazione della Città, e Provincia di Pavia, con la facoltà di eleggere gl' infrascritti Ufiziali Amministratori, e di dar tutte quelle disposizioni, che stimerà opportune per la cautela del Patrimonio pubblico.

14 Eleggerà una Congregazione di otto Soggetti, tra i quali dovranno essere i predetti due Dottori di Collegio, come sopra eletti, ai quali otto Soggetti resterà conferita la cura di eseguire gli Ordini della predetta Congregazione Generale, e conferita l'Amministrazione attuale, e diurna dei pubblici Affari della Città, e Provincia, e si chiamerà la Congregazione dei Prefetti al Governo della Città, e Provincia di Pavia.

15 Resteranno trasferite in questa Congregazione tutte le facoltà della presente Congregazione dell' Estimo, la quale terminerà in avvenire le sue funzioni.

16 L'istessa Congregazione prenderà cognizione in prima istanza di tutte le Cause in materia di Carichi, e in materia di Estimi, e generalmente di tutte le Cause fra Comunità, e Privati, e fra Comunità e Comunità, salva l'appellazione, e il ricorso al Regio Tribunale di Milano, dal quale saranno fatte le speciali Instruzioni per regolare la Giurisdizione di questa Congregazione, e i mezzi di esercitarla.

17 I predetti Prefetti resteranno scelti dalla Congregazione Generale con quei requisiti, che dai Votanti di essa si stimeranno più idonei per bene esercitare l'importante ufizio, a cui restano destinati; con avvertenza, che non possino esser Parenti fra loro sino al quarto grado civile, e che della loro elezione si dia parte al Regio Tribunale di Milano, attendendone la conferma.

18 Dei predetti Prefetti se ne muteranno quattro ogni biennio, affinchè una parte resti sempre informata degli affari correnti.

19 Presederà alla predetta Congregazione dei Prefetti un Ministro, o Assistente Regio con l'obbligo d'invigilare all' osservanza degli Ordini, e di fare i Rapporti regolari delle materie, che vi si tratteranno al Magistrato Regio residente in Milano, al quale si dovrà render conto annualmente delle somme da imporsi, e delle rispettive Cause, e della conversione del denaro esatto, e dal quale si dovrà implorare la licenza di poter formare le nuove Imposte, e di poter contrarre nuovi debiti, o altra obbligazione a carico della Provincia, siccome implorare le provvidenze opportune per il buon Regolamento di essa in tutti i casi, che si daranno non previsti dalle Leggi, e in tutti i Ricorsi, che i singoli Censiti facessero contro l'Amministrazione dei Prefetti Provinciali.

20 Il detto Ministro Regio averà facoltà tanto nella predetta Congregazione dei Prefetti, quanto nella Congregazione Generale degli Estimati, che nel Consiglio dei Decurioni, e nelle altre Adunanze, ove egli deve per ragione del suo ufizio intervenire, di sospendere l'esecuzione delle Deliberazioni, quando le creda contrarie al Regio, o al Pubblico Servizio, all' effetto di riferire lo stato dell' affare al Tribunale Superiore, e di prendere le sue Instruzioni.

21 Dopo il Ministro Regio presederanno in detta Congregazione dei Prefetti Provinciali i due Prefetti Togati, l'Anziano dei quali, in assenza del Ministro Regio, prenderà la direzione delle Adunanze.

22 L'istesso Ministro Regio presederà al Consiglio sopraddetto dei Decurioni, senza pregiudizio però dei diritti, e della rappresentanza del Podestà di Pavia, il quale potrà intervenire nel detto Consiglio Generale, e in tutte le altre

Ca-

Camere, e Congregazioni, ove per li Statuti, e Consuetudini ha facoltà d'intervenire; e intervenendo personalmente, averà esso, secondo il solito, il posto più onorifico, e la presidenza dell' Adunanza, e potrà esercitare anch' esso cumulativamente al detto Regio Delegato la facoltà di sospendere l'esecuzione delle deliberazioni nei termini sopra prescritti al Capitolo precedente; riservando in tal caso al Delegato Regio il secondo luogo, e le facoltà dipendenti dalla direzione ordinaria degli affari economici raccomandati alla sua cura, e il diritto di rappresentare la persona dell' istesso Podestà in tutti i casi, ove il medesimo non possa personalmente intervenire.

23 Sarà cura privativa della detta Congregazione dei Prefetti la giornaliera erogazione del denaro pubblico, e perciò il Tesoriere non potrà pagare veruna somma senza Mandato spedito, e sottoscritto almeno da tre di detti Prefetti, compreso uno dei Togati, e dal Cancelliere; e resterà ad arbitrio della medesima Congregazione l'eleggere, e deputare specialmente quei tali Prefetti, che debbino avere la cura della spedizione di tali Mandati, quando ciò stimi conveniente al pubblico servizio.

24 L'Imposta annuale, che dovrà farsi in sussidio dei pubblici bisogni sopra i Fondi censibili, dovrà portarsi alla deliberazione della detta Congregazione Generale, e sarà cura dei Prefetti disporre antecedentemente tutte le notizie opportune, perchè i Conti dell' Annata decorsa possino con chiara relazione rappresentarsi alla detta Congregazione Generale, e sopra il risultato di essi stabilire le partite da comprendersi nell' Imposta futura, e prendere le ulteriori misure, che si stimassero più convenienti per cautela dell' interesse pubblico.

25 E perchè questa Adunanza della Congregazione Generale degli Estimati, che si terrà in fine d'anno per l'esame dei Conti dell' Annata decorsa, e per l'approvazione dell' Imposta per l'Annata successiva, sia nota a ciascheduno, dovranno i Prefetti fissare un mese avanti la giornata, e affiggerne ai luoghi pubblici l'avviso, affinchè non solo tutti i Votanti nella detta Congregazione Generale, benchè assenti, possino esser solleciti d'intervenirvi, ma perchè sia lecito a ciascheduno, che si stimasse aggravato fare i suoi ricorsi in tempo opportuno.

26 Nella detta Congregazione Generale presederà il suddetto Ministro, o Assistente Regio, e dopo di esso i suddetti Prefetti Provinciali, i quali precederanno i Togati, come si è detto, in appresso seguiteranno i Vocali della Città, e successivamente i Principali Estimati, e finalmente i Vocali dei Distretti.

27 Tenuta che sia in fine d'anno la detta Adunanza della Congregazione Generale degli Estimati, e fatta la revisione dei Conti dell' Annata decorsa, e stabilita l'Imposta da farsi nella successiva Annata, si porteranno dal Regio Ministro i risultati della predetta Adunanza al Consiglio Generale dei Decurioni, il quale approverà detti risultati, quando li trovi coerenti al pubblico servizio, e quando ritrovi difficoltà, dovrà senza ritardare l'esecuzione dei medesimi far relaziooe del proprio parere, per trasmettersi al Regio Tribunale di Milano, e attenderne i suoi Ordini finali.

28 La detta Congregazione Generale farà la nomina di tre Soggetti per l'Ufizio dell' Oratore, che dovrà risedere in Milano per la Città, e Provincia di Pavia, e dovrà essere Dottore di Collegio, e Decurione, secondo il solito, purchè abbia il requisito di possedere nel Territorio Pavese scudi quattro mila d'Estimo, che siano descritti in Testa propria, o almeno in Testa di suo Padre, o de' suoi Fratelli; e questa nomina si porterà al Consiglio Generale dei Decurioni, dal quale resterà eletto quello, che stimerà più idoneo, e quando il detto Oratore si ritroverà in Pavia, averà luogo, e Voto consultivo nella Congregazione dei Prefetti, e nella Congregazione Generale degli Estimati.

29 Si eleggeranno parimente dall' istessa Congregazione Generale due Sindaci, uno dei quali dovrà risedere in Milano in compagnia dell' Oratore per intervenire nella Congregazione di Stato, e per patrocinare le Cause della Città, e Provincia appresso i Tribunali di Milano, e inoltre tutte quelle delle singole Comunità Pavesi, quando non siano contradittorie cogli interessi della detta Città, e Provincia; e l'altro Sindaco dovrà risedere in Pavia, facendo

cendo le funzioni appresso la Congregazione dei Prefetti di Difensore di tutte le Comunità Pavesi negli interessi, che queste possono avere colla Provincia, e specialmente per sollecitare le compense a loro dovute per le Fazioni Militari, con l'obbligo espresso al predetto Sindaco di rappresentare inoltre, e sostenere le ragioni della Plebe rustica, e in ispecie de' poveri Agricoltori, ove potesse temersi per quest' ordine di Persone qualche impensato sopracarico, oltre le Tasse Legali, che resteranno stabilite col nuovo Censimento.

30 Per l'elezione del predetto Sindaco residente in Pavia, dovrà la detta Congregazione Generale far la Terna, e proporla al Regio Tribunale di Milano, dal quale resterà prescelto quel Soggetto, che giudicherà più fornito dell' abilità, e dello zelo necessario per adempire alle importanti incombenze, di cui resta incaricato.

31 Il predetto Sindaco residente in Pavia interverrà continuamente alla Congregazione dei Prefetti, nella quale averà voto consultivo, con facoltà di farlo registrare, sempreché a lui piaccia, e similmente nell' istessa guisa c'interverrà il Sindaco residente in Milano nei tempi, che per cagione del suo Ufizio dovrà trasportarsi a Pavia, e con gli stessi obblighi, e facoltà interverranno l'uno, e l'altro nella Congregazione Generale degli Estimati.

32 Eleggerà inoltre la detta Congregazione Generale ogni tre anni, con precedenza d'Incanto, a forma degli Ordini, il Commissario, o Tesoriere della Provincia con le condizioni, che crederà più convenienti all' utilità della medesima, d'approvarsi dal Regio Tribunale Soprintendente all' Estimo.

33 Per maggior cautela dell' interesse del Pubblico, e per tenere nella dovuta circospezione quelli, che restano incaricati dell' Amministrazione, il Consiglio Generale ogni anno farà la nomina di sei Soggetti, che non siano attualmente della Congregazione dei Prefetti, e questa la presenterà al Regio Tribunale di Milano, il quale ne eleggerà due, che saranno autorizzati a far l'ufizio unitamente col Regio Delegato di Revisori di tutti i Conti, e di Sindicatori, con facoltà di visitare tutte le Scritture, e con incarico di ricevere qualunque Ricorso, o Querela contro l'Amministrazione di quell' anno, e di fare del risultato di essa in fine di anno al Consiglio Generale una distinta relazione, che dovrà essere regolarmente trasmessa al Regio Tribunale di Milano per sua informazione.

34 La Congregazione dei Prefetti formerà la Pianta degli Ufiziali subalterni, che le bisogneranno per esercitare le sue incombenze, proponendo alla nostra Giunta con la Pianta il dettaglio delle Instruzioni da darsi a ciascheduno di detti Ufiziali subalterni, e i rispettivi soldi da assegnarsi, e approvata che sia la predetta Pianta, procederà all' elezione dei proprj Ufiziali con le condizioni, e dichiarazioni, che rispettivamente saranno prescritte, e salva sempre l'approvazione del detto Regio Tribunale, dal quale in tutti gli atti occorrenti per causa di presentazioni di Terne, Approvazioni, Elezioni, o Conferme, saranno fatte tutte le spedizioni gratuitamente.

35 Con lo stabilimento della detta Congregazione Generale degli Estimati, e della detta Congregazione dei Prefetti Provinciali, dovranno cessare tutte le funzioni, e incombenze della Congregazione del Principato di Pavia, e della Congregazione degli Interessati Milanesi, dovendo riunirsi, e consolidarsi tutta l'autorità delle predette Congregazioni nella suddetta Congregazione Generale, e nei detti Provinciali nella maniera soprascritta, e con le ulteriori dichiarazioni, che ci riserviamo a dare nelle Instruzioni speciali.

36 E perchè con tal riunione il metodo dell' Amministrazione della Provincia resterà più semplice, e potrà eseguirsi con minor numero di Ufiziali, ordiniamo pertanto, che i Prefetti Provinciali nel formare la nuova Pianta del loro Ufizio preferischino quelli, che hanno con maggior lode servito negli Ufizj presenti, che restano soppressi, e inoltre prendino in considerazione quelli, che a detta nuova Pianta restassero superflui, per provvedere, che con la perdita dei presenti loro stipendj non soffrino un pregiudizio da loro non meritato, ma restino con qualche provvidenza indennizzati, facendo la dovuta distinzione fra quelli, che per la loro costituzione hanno lo stipendio vitalizio, e quelli, che lo hanno meramente temporario.

37 Il

37 Il Consiglio Generale eleggerà similmente la Camera del Mercimonio, la quale resterà composta da quattro Decurioni della Città di Pavia, e da quattro Deputati della Università dei Mercanti, sotto la presidenza del suddetto Regio Ministro. I quattro Decurioni resteranno eletti dal Consiglio Generale, con l'avvertenza, che fra loro sia sempre alcuno della Congregazione dei Prefetti. Per i quattro Mercanti la loro Università ne proporrà otto al Consiglio Generale, che ne sceglierà quattro.

38 In questa Camera resteranno trasferite tutte le facoltà opportune per fare i reparti della Tassa Mercimoniale, e sarà cura della medesima di eseguire tutte le Commissioni, che si daranno dalla Giunta del Censimento relativamente alla materia del Mercimonio, subordinatamente per altro alla Congregazione dei Prefetti, a tenore delle Instruzioni speciali, che a tal' effetto le saranno date.

39 La Congregazione Militare verrà eletta dalla Congregazione Generale degli Estimati, e sarà composta dai due Prefetti Togati pro tempore, e da quattro altri Decurioni abitanti in Pavia, sotto la presidenza del suddetto Ministro Regio, e con l'intervento del Sindaco residente in Pavia, e sarà obbligo della medesima Congregazione Militare d'invigilare a tenore del suo Instituto, che l'Alloggiamento Militare tanto nella Città, che nella Campagna venga disposto nella più plausibile maniera, e con minor incomodo, e con minor dispendio, che sia possibile.

40 I Deputati della Foreria dovrano essere eletti dal Consiglio dei Decurioni, e dovranno essere due Decurioni, secondo il solito, e con la solita dipendenza dalla detta Congregazione Militare.

41 Sarà parimente obbligo della medesima Congregazione Militare il ritirare le opportune Quietanze, o Contente per giustificare la quantità delle Fazioni sostenute, e per averne il dovuto abbonamento.

42 Ritirate queste Contente, si consegneranno ai Prefetti Provinciali, affinchè essi faccino le dovute incombenze, perchè l'importo delle Fazioni resti annualmente abbonato, e passato nell' Imposta Universale, giacchè tutte le spese, che si fanno per tal causa pajono referibili alla Classe delle spese universali.

43 E siccome nel caso, che si trovasse difficoltà nel passar tutte le predette spese nell' Imposta Universale, si dovrebbero certamente collocare nell' Imposta Provinciale, perciò nelle liquidazioni delle predette spese la detta Congregazione procederà con intelligenza dei Prefetti Togati, e in ispecie del Delegato Regio, acciò le somme una volta legittimamente liquidate non siano più successivamente sottoposte a nuova contenzione, e renderà conto ai Prefetti Provinciali di tutto quanto occorre per causa del predetto Alloggiamento, affinchè per mezzo dell' Oratore, e del Sindaco procurino di ottenere a Milano gli Ordini opportuni a cautelare il pubblico interesse.

44 Le spese dipendenti dal predetto Alloggiamento si dovranno fare dalla Cassa Provinciale, col detto riservo di ripeterne il rimborso nell' Imposta Universale dallo Stato; e perciò la Congregazione Militare dovrà presentare le sue Note ai Prefetti Provinciali, firmate almeno da tre dei suoi Componenti, tra i quali dovrà esserci almeno uno dei Prefetti Togati, e sopra tali Note i Prefetti Provinciali spediranno gli opportuni Mandati al Tesoriere della Provincia.

45 Saran formate le Instruzioni speciali, che regoleranno le facoltà, e incombenze di questa Congregazione Militare, tanto nei casi, che non ammettono dilazione, che in quelli, che l'ammettono, e prescriveranno la forma con cui deve render conto del suo operato ai detti Prefetti Provinciali.

46 L'istessa Congregazione Militare, oltre l'Alloggiamento, che segue in Città, dovrà incaricarsi ancora in avvenire della soprintendenza, come sopra si è detto, agli Alloggi, che seguono nelle Comunità particolari del Territorio Pavese, perchè queste quando venghino costrette a fare spese per cause Militari, saranno obbligate a dare i loro conti ai Prefetti Provinciali, i quali in primo luogo per mezzo di detta Congregazione Militare dovranno farli rivedere, e liquidarne la giusta competenza, perchè le Comunità in tale occasione non restino aggravate da conti eccessivi, e da spese superflue. In secondo

condo luogo dovranno incaricarsi di procurare a Milano il rimborso alle Comunità che per detta causa si trovano aggravate senza ulterior dispendio delle medesime. E in terzo luogo quando il rimborso dentro i limiti delle somme legittime non possa ottenersi, dovranno ripartire l'importanza delle spese nell'Imposta Provinciale dell' anno corrente, affinchè le Comunità siano effettivamente rimborsate, e il danno dell' incompleta, o tarda compensa cada sopra tutta la Provincia egualmente.

47 E se qualche Comunità si trova costretta per Fazioni Militari a spendere somme superiori alle sue forze, sarà obbligo dei predetti Prefetti Provinciali il sostenerla opportunamente con la Cassa del Commissario Provinciale, perchè da una parte il Regio Servigio non possa patire, e dall' altra parte la Comunità non resti esposta a fare un debito a troppo dure condizioni, o esposta ad altri infortunj per una spesa che non è di sua locale competenza, ma che deve necessariamente esserle abbonata nell' Imposta Universale, o almeno nella Provinciale. E a tale effetto dovrà aversi in considerazione questo caso nei Patti da concordarsi col Commissario della Provincia.

48 Sarà obbligo dei Prefetti Provinciali di avere una generale Soprintendenza sopra la locale economìa di tutte le Comunità comprese nella Provincia Pavese sotto gli Ordini del Regio Tribunale di Milano, che a tal fine farà passare per il loro Canale la revisione delle Imposte Comunali, e la revisione dei Ruoli Personali, e Mercimoniali che annualmente debbono farsi in ciascheduna Comunità, affinchè i Prefetti suddetti siano in grado d'informare il predetto Tribunale sopra tutte le notizie che sarà loro per richiedere, e siano in grado di eseguire, e far' eseguire i suoi Ordini con puntualità in tutte le occorrenze.

49 Gli Archivj delle Camere, e Congregazioni che nella presente Riforma restano soppresse si dovranno riunire in luogo opportuno sotto la direzione dei Prefetti Provinciali, i quali procureranno, che le predette Scritture restino ben custodite, e con buon metodo disposte, acciò il Pubblico possa in qualunque tempo ricorrervi per le notizie che potessero essere opportune all' interesse di ciascheduno.

50 I Corpi Santi si governeranno in forma di Comunità separata dalla Città suddetta, e formeranno i suoi Deputati, e Rappresentanti Comunali, nel modo che sarà prescritto a ciaschedun' altra Comunità, e provvederanno ai proprj bisogni locali con la propria soprimposta locale, a similitudine di tutte le altre.

51 Per meglio regolare i Confini tra il Territorio Pavese, e quello della Provincia del Ducato, e togliere l'incomodo delle pertinenze saltuarie, la Comunità di Besate resterà dal giorno dell' esecuzione del nuovo Censimento in poi aggregata alla Pieve di Corbetta Ducato di Milano, e le Comunità di Mellone, e di Ponte Longo resteranno altresì aggregate al Vicariato di Binasco della detta Provincia del Ducato.

52 E corresspettivamente il Vicariato di Settimo resterà distaccato dal Ducato di Milano, e aggregato al Territorio Pavese.

53 Il Consiglio Generale eleggerà quattro Decurioni, che siano Possessori Estimati, e questi congiuntamente con gli Abati della Città, che tempo per tempo saranno di residenza, si chiameranno i Deputati del Patrimonio Urbano, e dovranno nel numero dei predetti quattro da eleggersi collocare almeno uno di quelli, che attualmente si troveranno essere Prefetti Provinciali.

54 Questo Patrimonio Urbano dovrà consistere in tutte le Entrate Locali, che al presente possiede la Città di Pavia, nella metà della Tassa Mercimoniale assegnata a benefizio delle Città nell' Editto del dì 19. Dicembre 1755., e nella Soprimposta sopra le Case, e Fondi registrati nell' Estimo Urbano, e nel residuo di tutti i Crediti, e ragioni competenti alla presente Amministrazione della Città di Pavia, tutte le quali Entrate, e Assegnamenti si dovranno collocare, e tenere in una Cassa a parte separata dalla Cassa Provinciale, e dovranno amministrarsi dai predetti Deputati del Patrimonio Urbano.

55 Oltre le predette Entrate si dovrà fare in quest' anno una Imposta Straordinaria sopra tutti i Possessori Civili di lire quattrocentomila, la quale dovrà

andare similmente a benefizio della predetta Cassa Urbana.

56 Sarà assegnato ai debitori un congruo termine a pagare il loro contingente della predetta Imposta, ovvero a dichiararsi di volere in vece corrispondere alla predetta Cassa un interesse annuo correspettivo al loro debito, a ragione di quattro per cento.

57 Quei Possessori che faranno la predetta dichiarazione saranno registrati in un libro, che si chiamerà il libro dei Censi Civili, ove saranno impostati per debitori della rispettiva loro partita con l'interesse annuo.

58 Questi Debitori saranno obbligati nell' istesso tempo a indicare un Fondo reperibile nelle Tavole del nuovo Estimo, e descritto in loro Testa, e capace di pagare i correnti Carichi, e di soffrire inoltre questo Carico straordinario a dichiarazione di detti Deputati Patrimoniali, e tal Fondo lo dovranno obbligare, e ipotecare specialmente al pagamento del loro debito Capitale, e del predetto annuo interesse.

59 I Fondi nella sopradetta guisa ipotecati resteranno descritti nel predetto libro dei Censi Civili, e resteranno censiti specialmente a favore della Cassa Urbana, la quale potrà sopra di essi esigere con tutti i Privilegi Fiscali la somma dei respettivi annui interessi, come se si trattasse di Carichi arretrati, e potrà in caso di mora procedere all' incorporo, e vendita dei Beni medesimi con tutte le prerogative suddette, e con tutte le azioni più privilegiate, che competono, in caso di mora, al Creditore Censuario contro il Fondo censito, e al Padrone diretto contro il Fondo Enfiteutico, e al Fisco per i Carichi non pagati.

60 Se i suddetti Debitori vorranno in qualunque tempo affrancare i Beni come sopra censiti, potranno farlo, purchè paghino un Capitale corrispondente a ragione di quattro per cento alla somma del loro annuo pagamento.

61 La suddetta Cassa Urbana in correspettività dei predetti assegnamenti, resterà caricata di pagare tutti i Debiti infruttiferi, che nel saldo della vegliante amministrazione della Città si troveranno essere a suo carico, siccome resterà obbligata a pagare tutti i Debiti fruttiferi, che per la somma di lire trentunmila trecento ottantadue, e soldi diciotto d'interessi annui, sono restati a carico privativo della Città medesima nel Conguaglio dei Debiti concordato sotto dì 7. Marzo 1755. tra i Deputati della Città, quelli della Congregazione degl' Interessati Milanesi, e quelli del Principato.

62 Si dovranno altresì dalla sopraddetta Cassa Urbana pagare le spese Locali della Città, intendendo per tali quelle, che occorrono, e si fanno a benefizio, e comodo dei soli Abitanti dentro le Mura della Città, a forma della divisione, e regolamento, che si riserva a fare la nostra Giunta, poichè quelle spese, che ridondano in benefizio universale della Provincia, dovranno tutte farsi dalla Cassa Provinciale.

63 I Mandati sopra questa Cassa si faranno dagli stessi Deputati Patrimoniali, con che basti la firma di due di loro, e siano sottoscritti dal Cancelliere, e purchè fra i due firmati vi sia sempre il Prefetto Provinciale.

64 Alla predetta Camera Patrimoniale presederà il Ministro Regio sopraddetto, e farà sua principal cura, che tutte le Entrate di essa si convertino nella maggior parte, che sarà possibile in estinzione dei Debiti.

65 In fine d'anno si dovrà fare il saldo di quest' Amministrazione Urbana, e giustificare la conversione delle Entrate nelle predette cause assegnate, e di tal saldo si dovrà far relazione tanto nella Congregazione dei Prefetti, che nel Consiglio dei Decurioni, e sarà in appresso mandata al Tribunale di Milano con le annotazioni, e rilievi dei predetti Corpi, affine di attenderne la finale approvazione, e gli Ordini preventivi per la direzione della successiva annata.

66 Se insorgerà mai qualche dubbio tra i Prefetti Provinciali, e i Deputati del Patrimonio Urbano sopra la competenza di qualche spesa, in tal caso il Delegato Regio sopraddetto, sentite sommariamente le ragioni degli uni, e degli altri, ne farà rappresentanza al Regio Tribunale di Milano, dal quale saranno dati gli Ordini sopra qual Cassa dovrà posarsi la spesa in questione, e nei casi, che non ammettessero dilazione, il Delegato suddetto ordinerà provvisionalmente il pagamento a quella Cassa, che stimerà, riserbandosi successivamente a far la detta rappresentanza a Milano per attenderne l'appro-

provazione, non ritardata frattanto l'esecuzione dell'Ordine provvisionale da lui dato, che dovrà eseguirsi senza replica.

67 Nei casi predetti di dubbio sopra qualche Articolo di spese, o esercizio di Giurisdizione, o altro, che insorgesse fra le dette due Congregazioni, potranno le medesime far le loro rappresentazioni in carta per informazione del Regio Delegato, e del Tribunale di Milano, ma sarà loro proibito di fare per tal causa alcuna deputazione a Milano, e molto più di contestare tra loro alcuna specie di litigio, ma somministrati i puri schiarimenti di fatto, dovranno attendere, ed eseguire gli Ordini, che verranno dal Regio Tribunale di Milano, che procederà in tal materia senza figura di giudizio, e valendosi della sua autorità Economica.

68 In vigore del predetto Conguaglio de' debiti concordato sotto dì 7. Marzo 1755., la Città di Pavia potrà trasportare a carico di tutta la Provincia la somma dei debiti corrispondenti a lire diecimila trentadue, soldi tredici, e denari cinque d'interessi annui. Il Principato potrà similmente trasportare la somma corrispondente a lire quattromila centodiciotto, soldi otto, e denari sei d'interessi annui, e la Congregazione degli Interessati Milanesi potrà similmente trasportare la somma corrispondente a lire duemila novecento novantasei, soldi quindici, e denari quattro d'interessi annui.

69 Questi debiti saranno registrati in un sol Libro, e saranno in avvenire pagati a carico universale di tutta la Provincia, senza veruna distinzione, e con l'obbligo, e ipoteca generale di tutti i Fondi della Provincia verso i Creditori.

70 Oltre a questo dovrà la Città suddetta, e la Congregazione degli Interessati Milanesi mettere in comune nella Società Provinciale gli infrascritti Fondi, che possedono per indivisi fra loro, cioè: la Casa ove abita il Comandante delle Armi, il Magazzino del Fieno, il Quartiere vecchio, e nuovo, il Quartiere detto il Torchio, il Quartiere detto delle Cinque Vie, e il Quartiere detto la Salimbena, e in corrispettività di questo, dovrà il Principato porre in comune nell'istessa Società Provinciale la Casa, che egli possiede, che di presente serve per uso dell'Ufizio, intendendo con ciò, che restino i predetti Corpi conguagliati per causa dei predetti Fondi, e imposto silenzio a qualunque loro reciproca pretensione.

71 E siccome nel Conguaglio suddetto dei debiti restano a carico privativo del Principato lire due mila centosettacinque, soldi sei, e denari due d'interessi annui, così vogliamo, che il medesimo ponga in comune nella Società Provinciale i Redditi attivi, che egli di presente possiede ascendenti alla somma di lire mille centosessantasei, soldi sette, e denari sette, e che in corrispettività di tali Redditi possa altresì trasportare nell'istessa Società Provinciale una equivalente somma de' suoi debiti per la rata suddetta di lire mille centosessantasei, soldi sette, e denari sette.

72 E per la rata residuale di lire mille otto, soldi diciotto, e denari sette dei predetti annui interessi ordiniamo, che il Principato nell'anno corrente regoli le sue Imposte di maniera, che il Capitale de' debiti suddetti possa restituirsi a' Creditori, e saldarsi.

73 Gli Assegnamenti, e Fondi, che la Città, la Congregazione degli Interessati Milanesi, e il Principato ritengono in conto comune a rata delle loro quote sopra la Congregazione di Stato, e la Congregazione degli Oratori, e Sindaci, resteranno dopo l'esecuzione del Censimento trasferiti nella futura Società Provinciale, e saranno ritenuti, e posseduti, e intestati in un solo Conto comune della Città, e Provincia di Pavia.

Pertanto volendo Noi, che le Clementissime Disposizioni di Sua Maestà pervenghino all'universale notizia di tutti, e si facciano tanto nella Città di Pavia, che in qualunque Comunità della sua Provincia con la prontezza possibile i preparativi convenienti per eseguirle, ordiniamo, e comandiamo, che sia il presente Editto pubblicato nei luoghi soliti di questa Capitale con le consuete solennità, e altresì nella Città di Pavia, e in tutte le Terre, e Comunità della detta Provincia, incaricando il Podestà di Pavia di farlo pubblicare nei consueti rispettivi luoghi, e di collocarlo nei registri del suo Tribunale; e i nostri Cancellieri Delegati del Territorio Pavese di renderlo noto in ciaschedun Comune ai rispettivi Deputati dell'

Estimo, e di collocarlo nei loro Archivj per loro instruzione, e a perpetua memoria; e commettiamo a tutti i sopraddetti di rimetterci la relazione di avere eseguiti gli Ordini rispettivi nel termine di giorni 30. dalla data del presente Editto.
Milano 27. Gennajo 1756.

# Il Presidente, e Consiglieri della Real Giunta del Censimento dello Stato di Milano.

*Giuseppe Maria Tarantola Segretario.*

RIFORMA AL GOVERNO della Città, e Territorio di CASAL-MAGGIORE.

# MARIA THERESIA,

## Dei gratiâ, Romanorum Imperatrix, Regina Hungariæ, Bohemiæ &c., Archidux Auſtriæ &c., Dux Mediolani &c. &c. &c.

AVendo Noi in eſecuzione degli Ordini di Sua Maeſtà fatte le debite conſiderazioni ſopra i Regolamenti, e Conſuetudini, con cui al preſente ſi governa la Città di Caſal-Maggiore, e ſuo Territorio, e avendo ſentiti i Rappreſentanti di eſſa, con quanto hanno ſtimato di dire, e dedurre avanti di Noi per il loro intereſſe, e per rendere quell' Amminiſtrazione più uniforme, che ſia poſſibile al Siſtema del nuovo Cenſimento; pertanto valendoci delle facoltà conferiteci dalla Maeſtà Sua, ordiniamo, e comandiamo doverſi in avvenire il Governo della Città, e Territorio di Caſal-Maggiore riformare, e moderare con le ſeguenti Ordinazioni, le quali dovranno avere una piena, e inviolabile oſſervanza, nonoſtante qualunque Legge, Statuto, Conſuetudine, o Ordinazione in contrario, alle quali Sua Maeſtà con la pienezza del ſuo Sovrano potere vuole, che in vigore del preſente Editto reſti derogato.

Primo. La Città, e Vicinanze di Caſal-Maggiore, con le ſue adjacenti Ville dovrà riputarſi per un ſolo Territorio, e per un Corpo ſolo di Eſtimati, i quali ſaranno ſottopoſti a una Impoſta ſola uniforme, comprenſiva di tutte le ſpeſe neceſſarie per i biſogni locali, tanto della Città, che delle Ville ſuddette.

2 Pertanto, quantunque ſi ſiano formate, e pubblicate le Mappe, e Tavole del nuovo Eſtimo ſeparatamente per ogni Villa, e quantunque debba in ogni Villa ſuſſiſtere una particolare Rappreſentanza, e Deputazione per il Governo Comunale, a mente della Riforma del dì 30. Dicembre 1755., dovranno nonoſtante, riſpetto all' Impoſta, tutte le predette Ville formare aſſieme con la Città una ſola Società, in modo tale, che i Fondi Eſtimati di tutta la Provincia di Caſal-Maggiore, oltre il Carico dell' Impoſta Univerſale, ſiano ſottopoſti all' Impoſta Provinciale comprenſiva di tutti i reciprochi biſogni, ſenz' altro aggravio di Soprimpoſta Locale.

3 In

3 In conseguenza di ciò dovrà la Città di Casal-Maggiore continuare nel possesso di ritirare dalle sue Vicinanze, e dalle Ville tutta l'Entrata della Tassa Personale, e della Tassa Mercimoniale, e dovrà similmente ritirare il prodotto della Tassa sopra le Case di propria abitazione imposta per Editto del dì 22. Dicembre 1755.

4 I prodotti delle predette Tasse, per quelle porzioni, che restano assegnate in dote delle spese Locali, dovranno mettersi nella Cassa comune in sgravio dell'Imposta Provinciale.

5 E similmente nell'istessa Cassa dovranno porsi tutte le Entrate Civiche di qualsivoglia sorte, tanto presenti, che future, senza vernna eccettuazione, volendo, che non si ritenga niente di privativo, ma che si formi una Cassa unica, e comune a tutta la Provincia, e che tutto vada in questa Cassa in sollievo dell'Imposta Provinciale.

6 Corrispettivamente da questa Cassa comune si dovranno soffrire, oltre le spese Locali della Città, tutte le altre spese Locali necessarie al servizio delle Vicinanze, e delle Ville, e dovrà cessare l'uso di far per queste alcuna Sovrimposta sopra gli Estimi particolari delle medesime.

7 Dalla predetta Tassa Personale gli Abitanti nel recinto della Città, delineato nella Mappa del nostro Ufizio, saranno esenti, a mente dell' Editto del dì 5. Dicembre 1755.; ma tutti gli Abitanti nelle Vicinanze fuori del recinto di essa dovranno concorrere nel modo, e forma, che concorreranno quelli delle Ville senza alcuna distinzione.

8 Il Consiglio Generale della Città di Casal-Maggiore sarà composto dai presenti Decurioni, e quando verrà il caso di doverne elegger dei nuovi, si eleggeranno dall'istesso Consiglio Generale con i requisiti statutarj, ed eletti che siano, dovrà parteciparsi la loro elezione alla nostra Giunta, e dopo di essa, a quel Regio Tribunale, che da Sua Maestà sarà destinato alla Soprintendenza dei pubblici Carichi; dopo di che saranno gli Eletti ammessi a prestare il giuramento consueto, ed in seguito ad esercitar le funzioni del loro ufizio.

9 Essendo giusto, che nel detto Consiglio Generale si trovi riunita la parte più cospicua degl' Interessati nel pagamento dei pubblici Tributi, chi non avrà in testa propria almeno due mila scudi di Estimo nella Provincia di Casal-Maggiore, non potrà essere eletto Decurione, e similmente chi sarà debitore del Pubblico per qualunque causa, e chi avrà con esso lite pendente, e chi non avrà resi i Conti di qualche sua amministrazione.

10 E se mai alli Decurioni già eletti sopravvenisse dopo l'elezione alcuna delle predette eccezioni, goderanno essi delle prerogative onorifiche del Decurionato, ma si asterranno dal votare, e resteranno incapaci della voce attiva, e passiva in tutti gli Ufizj pubblici per tutto il tempo, che le predette eccezioni, o alcuna di esse si potranno verificare.

11 Gli Esenti, la di cui Esenzione sarà litigiosa, o che sarà talmente importante, che sopravanzi la metà del Carico, non potranno essere eletti Decurioni, e quando già siano di prima, si asterranno dal votare, e resteranno incapaci come sopra della voce attiva, e passiva. Quando poi la loro Esenzione resti liquidata, e decretata, e concorrino per la metà almeno del Carico a loro spettante, in tal caso l'Esenzione non farà loro ostacolo nè al Decurionato, nè agli altri Ufizj pubblici.

12 In questo Consiglio Generale risederà la generale amministrazione della Città, e Provincia di Casal-Maggiore, con la facoltà di eleggere gl'infrascritti Ufiziali amministratori, e di dar tutte quelle disposizioni, che stimerà opportune per l'interesse pubblico.

13 Ferme stanti le facoltà, e gli Ufizj del detto Consiglio Generale dei Decurioni, e dei Presidenti al Governo, a tenore degli Ordini veglianti, il Consiglio medesimo continuerà a eleggere i Prefetti del Patrimonio; ma per tale elezione si osserverà in avvenire il metodo seguente.

14 Si formerà una Borsa, ove s'imborseranno i nomi dei diciotto primi Estimati di tutta la Provincia di Casal-Maggiore, cioè di quelli, che avranno in testa propria le maggiori partite d'Estimo, a tenore delle Tavole del nuovo Censimento.

15 I predetti primi Estimati da imborsarsi dovranno essere Sudditi di Sua Maestà, e nativi di alcuna delle Provincie dello Stato di Milano, ed essere sottoposti inte-

interamente al Foro Laicale, e non essere Soldati, ed essere maggiori di età, e capaci dell'amministrazione delle cose pubbliche, dei quali requisiti dovrà costare per Decreto di abilitazione dal Regio Tribunale di Milano.

16 Incapaci di essere imborsati saranno similmente i Debitori del Pubblico per qualunque causa, e chi avrà con esso lite pendente, o chi non avrà reso i Conti di qualche sua amministrazione, e gli Esenti, con la dichiarazione soprapposta al Cap. 11.

17 Sopravvenendo a detti primi Estimati dopo la legittima imborsazione alcuna delle sopradette eccezioni d'incapacità, in tal caso si considererà il loro nome per non imborsato, fino a tanto che l'eccezione sia per durare.

18 Da questa Borsa il detto Consiglio Generale dovrà ogni anno eleggere due Soggetti, e un' altro Soggetto dovrà prescegliere dal numero dei Dottori di Collegio, e un'altro dovrà destinare a sua libera elezione; e questi quattro Soggetti eserciteranno l'ufizio di Prefetti del Patrimonio con le solite facoltà, obblighi, e prerogative, e con la solita dipendenza dal detto Consiglio Generale.

19 I predetti Prefetti del Patrimonio prenderanno inoltre cognizione in prima instanza di tutte le Cause in materia di Carichi, e in materia di Estimi, e generalmente di tutte le Cause fra Comunità, e Privati, salva l'appellazione, e il Ricorso al Regio Tribunale di Milano, dal quale saranno fatte le speciali Instruzioni per regolare la Giurisdizione di essi, e i mezzi di esercitarla.

20 Dei predetti quattro Prefetti se ne muteranno due in ciaschedun' anno, perchè sempre restino in ufizio Persone informate degli affari correnti; e non potranno mai risedere insieme quelli, che fossero Parenti fra loro in quarto grado civile; come dovrà praticarsi per buona regola in tutte le altre Camere, e Congregazioni Civiche.

21 Presederà al Consiglio Generale, siccome ai predetti Prefetti del Patrimonio, un Ministro, o Assistente Regio con l'obbligo d'invigilare all' osservanza degli Ordini, e di fare i rapporti regolari delle materie, che vi si tratteranno al Magistrato Regio residente in Milano, al quale si dovrà render conto annualmente delle somme da imporsi, e delle rispettive cause, e della conversione del danaro esatto, e dal quale si dovrà implorare la licenza di poter formare le nuove Imposte, e di poter contrarre nuovi debiti, o altra obbligazione a carico della Provincia; Siccome implorare le provvidenze opportune per il buon regolamento di essa in tutti i casi, che si daranno non previsti dalle Leggi, ed in tutti i ricorsi, che i singoli Censiti facessero contro l'amministrazione dei Prefetti Provinciali.

22 Il detto Ministro Regio avrà facoltà nelle Adunanze, ove egli deve per ragione del suo ufizio intervenire, di sospendere l'esecuzione delle deliberazioni, quando le creda contrarie al regio, o al publico Servizio, all' effetto di riferire lo stato dell'affare al Tribunale Superiore, e di prendere le sue Instruzioni.

23 Il detto Consiglio Generale eleggerà l'Oratore, che dovrà risedere in Milano per la Città, e Provincia di Casal-Maggiore, e questo dovrà essere estratto dal Collegio de' Giurisperiti; e quando il detto Oratore si ritroverà in Casal-Maggiore, avrà luogo, e voto consultivo nella Congregazione dei Prefetti.

24 Eleggerà inoltre il detto Consiglio Generale ogni tre anni con precedenza d'incanto, a forma degli Ordini, il Commissario, o Tesoriere della Provincia, con le condizioni, che crederà più convenienti all' utilità della medesima, da approvarsi dal nostro Regio Tribunale.

25 Per maggior cautela dell' interesse del Pubblico, e per tenere nella dovuta circospezione quelli, che restano incaricati dell' amministrazione, il Consiglio Generale ogni anno farà la nomina di sei Soggetti, che non siano attualmente della Congregazione dei Prefetti, e questa la presenterà al Regio Tribunale di Milano, il quale ne eleggerà due, che saranno autorizzati a far l'ufizio unitamente col Regio Delegato di Revisori di tutti i Conti, e di Sindicatori, con facoltà di visitare tutte le Scritture, e con incarico di ricevere qualunque ricorso, o querela contro l'amministrazione di quell'anno, e di fare del risultato di essa in fine di anno al Consiglio Generale una distinta Relazione, che dovrà essere regolarmente trasmessa al Regio Tribunale di Milano per sua informazione.

26 L'Uni-

26 L'Università dei Mercanti continuerà a esercitare le sue solite facoltà nei Reparti annuali, che ella è per fare sopra i suoi Individui per esiger la Tassa Mercimoniale, salva la dipendenza dal Regio Delegato, il quale provvederà, che in detti Reparti siano eseguiti gli Ordini del nuovo Censimento, e prenderà cognizione dei ricorsi, che contro i Reparti suddetti potrebbero promuoversi.

27 I Prefetti della Sanità, delle Vettovaglie, e degli Argini, e Strade resteranno eletti secondo il solito dal Consiglio Generale, senza che per la presente Riforma s'intenda fatta alcuna novità.

28 La Camera degli Alloggiamenti resterà ancor' essa nel piede, in cui si trova di presente, e sarà obbligo della medesima l'invigilare, a tenore del suo Instituto, che l'Alloggiamento Militare, tanto nella Città, che nella Campagna venga disposto nella più plausibile maniera, e con minore incomodo, e con minor dispendio, che sia possibile.

29 Sarà parimente obbligo della medesima il ritirare le opportune Quietanze, o Contente per giustificare la quantità delle Fazioni sostenute, e per averne il dovuto abbonamento.

30 Ritirate queste Contente, si consegneranno ai Prefetti di Patrimonio, affinchè essi faccino le dovute incombenze, perchè l'importo delle Fazioni resti annualmente abbonato, e passato nell' Imposta Universale; giacchè tutte le spese, che si fanno per tal causa pajono referibili alla Classe delle spese universali.

31 E siccome nel caso, che si trovasse difficoltà nel passar tutte le predette spese nell' Imposta Universale, si dovrebbero certamente collocare nell' Imposta Provinciale; perciò nelle liquidazioni delle predette spese la detta Camera procederà con intelligenza dei detti Prefetti del Patrimonio, e in specie del Delegato Regio, acciò le somme una volta legittimamente liquidate non siano più successivamente sottoposte a nuova contenzione, e renderà conto ai Prefetti Provinciali di tutto quanto occorre per causa del predetto Alloggiamento, affinchè per mezzo dell' Oratore procurino di ottenere a Milano gli ordini opportuni a cautelare il pubblico interesse.

Pertanto volendo Noi, che le Clementissime Disposizioni di Sua Maestà pervenghino all' universale notizia di tutti, e si facciano nella Città, e Territorio di Casal-Maggiore con la prontezza possibile i preparativi convenienti per eseguirle, ordiniamo, e comandiamo che sia il presente Editto pubblicato nei luoghi soliti di questa Capitale con le consuete solennità, e altresì nella Città di Casal-Maggiore, e in tutte le Ville del suo Territorio, incaricando il Podestà di Casal-Maggiore di farlo pubblicare nei consueti rispettivi luoghi, e di collocarlo nei Registri del suo Tribunale, e al nostro Cancelliere Delegato di renderlo noto in ciaschedun Comune ai rispettivi Deputati dell' Estimo, e di collocarlo nel suo Archivio a perpetua memoria; e commettiamo ai sopraddetti di rimetterci la Relazione di avere eseguiti gli Ordini rispettivi nel termine di giorni 30. dalla data del presente Editto.

Milano 2. Giugno 1756.

## Il Presidente, e Consiglieri della Real Giunta del Censimento dello Stato di Milano.

*Giuseppe Maria Tarantola Segretario.*

**RIFORMA AL GOVERNO della Città, e Contado di COMO.**

# MARIA THERESIA,

## Dei gratiâ, Romanorum Imperatrix, Regina Hungariæ, Bohemiæ &c., Archidux Auſtriæ &c., Dux Mediolani &c. &c. &c.

AVendo Noi in eſecuzione degli Ordini di Sua Maeſtà fatte le dovute conſiderazioni ſopra i Regolamenti, e Conſuetudini, con cui al preſente ſi governa la Città di Como, e il Contado di Como, e la Valle Intelvi, e avendo ſentiti i Rappreſentanti dei ſopraddetti Territorj, con quanto hanno ſtimato di dire, e dedurre avanti di Noi per il bene delle riſpettive loro Amminiſtrazioni; Valendoci pertanto delle facoltà conferiteci dalla Maeſtà Sua, ordiniamo, e comandiamo doverſi in avvenire il Governo della Città, e Provincia di Como riformare, e moderare con le ſeguenti Ordinazioni, le quali dovranno avere una piena, e inviolabile oſſervanza, non oſtante qualunque Legge, Statuto, Conſuetudine, o Ordinazione in contrario, alle quali Sua Maeſtà con la pienezza del ſuo Sovrano potere vuole che in vigore del preſente Editto reſti derogato.

Primo. I Corpi Santi della Città di Como ſi limiteranno al Confine delle Parrocchie di San Zenone, o ſia Monte Lompino, di San Salvadore, di San Giorgio, della Santiſſima Annunziata, di Sant' Antonino, di San Vitale, di San Martino, di San Bartolommeo, e di San Carpoforo, o ſia Camerlata, ſecondo la Mappa a tale effetto formata nel noſtro Ufizio.

2 I Corpi Santi in tal guiſa confinati ſi reputeranno in avvenire come uniti a tutti gli effetti alla Città medeſima, e conſtituiranno inſieme con eſſa un Corpo ſolo, e non averanno alcuna diviſione di Entrate, o ſpeſe Locali, ma tutte l'Entrate dovranno andare nella Caſſa della Città, dalla quale correſpettivamente ſi ſoffriranno tutte le ſpeſe per ſervizio Locale di eſſi.

3 Le Comunità di Albate, con Trecallo, Baraggia, Muggio, ed Acqua Negra, e di Senna con Navedano, e Baſſone ſi uniranno ſotto la Pieve di Zeſio.

4 Le Comunità di Brecchia con Lazzago, e di Rebbio si uniranno sotto la Pieve di Fino.
5 Il Comune di Baraggiola si aggregherà alla Comunità di Casnate Pieve di Fino.
6 Le Comunità di Maslianico, e Blevio si separeranno dalla Pieve di Nesso, e dall' Amministrazione del Contado di Como, e si riuniranno con le cinque Terre di Torno, Urio, Moltrasio, Piazza, e Rovena, e con le Comunità di Cernobiò, e di Brunate, le quali nove Comunità dovranno comporre in avvenire una Pieve distinta, che si nominerà la Pieve di Zesio superiore.
7 Il Territorio Civile della Città di Como dovrà in avvenire esser composto delle Pievi di Uggiate, Fino, e Zesio inferiore, e della detta nuova Pieve di Zesio superiore, oltre i Corpi Santi della Città medesima come sopra descritti.
8 Le Comunità comprese nelle predette quattro Pievi dovranno provvedere alle loro spese Locali con le regole, che prescrive la Riforma del dì 30. Dicembre 1755. a tutte le altre Comunità.
9 Per le Imposte Universali, e Provinciali, tutti i Fondi estimati compresi nelle dette quattro Pievi, e nei Corpi Santi, e nella Città medesima saranno tenuti a concorrere ugualmente a proporzione degli Scudi d'Estimo del nuovo Censimento.
10 In conseguenza resterà abolita ogni differenza tra i Terreni Rurali, e Civili, ma tutti dovranno concorrere indistintamente alle Imposte a proporzione dell' Estimo.
11 Similmente resteranno censiti con uguaglianza i Fondi dei Cittadini, che abitano in Città, e quelli dei Cittadini, che abitano fuori di Città.
12 Per esequare le Condizioni delle Comunità, che fino al presente sono state unite alla Città, e che in oggi s'incorporano in una delle suddette quattro Pievi, e ridurle all' uguaglianza con tutto il rimanente del Territorio, si formerà un Conto della Rata dei presenti Debiti della Città contingente ai danari d'Estimo di Lavorerio delle Comunità di Torno, Moltrasio, Rovena, Piazza, Urio, e Cernobio, che si sottopongono alla Pieve di Zesio Superiore; Siccome delle Comunità di Albiate, con Trecallo, Baraggia, Muggiò, ed Acqua Negra, e di Senna, con Navedano, e Bassone, che si uniscono alla Pieve di Zesio Inferiore; Siccome delle Comunità di Brecchia, con Lazzago, e di Rebbio, che si uniscono sotto la Pieve di Fino; e questa Rata si trasporterà rispettivamente nel Conto Comunale di ciascheduna Comunità per pagarsi dal giorno dell' esecuzione del nuovo Censimento in avvenire, nel modo che si dovranno pagare gli altri Debiti Locali di ciascheduna Comunità, sgravandone per la corrispondente somma la massa del Debito Civico.
13 In corrispettività di questo tutte le sopraddette Comunità resteranno nel pagamento delle Addizioni Civili esequate alla condizione di tutte le altre Comunità della Pieve di Uggiate, Fino, e Zesio inferiore, e non saranno obbligate dalla sopraddetta esecuzione del nuovo Censimento in poi al pagamento delle Addizioni, se non nel caso dell' introduzione in Città, come si pratica generalmente, senza ammettere in avvenire veruna distinzione tra Pieve, e Pieve, nè tra Comune, e Comune.
14 La Città di Como dovrà formare un' Imposta sola Provinciale sopra tutto il predetto Territorio Civile, unendovi tutte le spese Locali per servizio della Città, e Corpi Santi.
15 E corrispettivamente la Città dovrà mettere a benefizio comune nella Cassa Provinciale tutte le Entrate, e Rendite proprie, e Locali della Città, e Corpi Santi medesimi, e tutto il profitto delle Addizioni fino a tanto che dureranno, e della Tassa Mercimoniale, e della Sovrimposta Locale sopra i Fondi di Città, e dei Corpi Santi, e di qualunque altra Rendita presente, o futura, che alla Città competere potesse, formando di tutta l'Entrata, e l'Uscita una Cassa unica.
16 Ciascheduna delle predette quattro Pievi Civili eleggerà un Vocale, o Rappresentante con le Regole prescritte nella Riforma del dì 30. Dicembre 1755.
17 I predetti Rappresentanti, o Vocali delle Pievi dovranno avere almeno Scudi due mila di Estimo, e il loro ufizio sarà vitalizio.
18 Similmente i Decurioni della Città di Como, quando non abbiano Scudi tre mila

mila di Estimo non potranno essere eletti della Congregazione di Patrimonio, nè votare nelle materie dei Carichi.

19 Ferme stanti le facoltà presenti del Consiglio Generale della Città di Como, e dei Dodici di Provvisione, e dei Conservatori di Patrimonio, si dovrà aggiungere ai quattro Conservatori di Patrimonio un Dottore di Collegio, e due dei predetti Rappresentanti, o Vocali delle Pievi, che ci assisteranno per Turno, mutandosene uno l'anno.

20 Ai detti Conservatori di Patrimonio si aggregheranno le facoltà, e gli uffici degli odierni Censitori nominati dal detto Consiglio Generale, che termineranno in avvenire le loro funzioni.

21 I medesimi Conservatori di Patrimonio prenderanno cognizione in prima istanza di tutte le cause in materia di Carichi, e in materia di Estimi, e generalmente di tutte le cause fra Comunità, e Privati, e fra Comunità, e Comunità, salva l'appellazione, e il ricorso al Regio Tribunale di Milano, dal quale saranno fatte le speciali Instruzioni per regolare la Giurisdizione dei medesimi, e i mezzi di esercitarla.

22 All' Imposta annuale, che si proporrà nella detta Congregazione di Patrimonio dovranno intervenire tutti quattro i sopraddetti Vocali delle Pievi.

23 Presederà al detto Consiglio Generale, siccome ai predetti Conservatori di Patrimonio un Ministro, o Assistente Regio, con l'obbligo d'invigilare all' osservanza degli Ordini, e di fare i rapporti regolari delle materie, che vi si tratteranno al Magistrato Regio residente in Milano, al quale si dovrà render conto annualmente delle somme da imporsi, e delle rispettive cause, e della conversione del denaro esatto, e dal quale si dovrà implorare la licenza di poter formare le nuove Imposte, e di poter contrarre nuovi Debiti, o altra obbligazione a carico della Provincia; siccome implorare le provvidenze opportune per il buon regolamento di essa in tutti i casi, che si daranno non previsti dalle Leggi, e in tutti i Ricorsi, che i singoli Censiti facessero contro l'Amministrazione dei predetti Conservatori.

24 Il detto Ministro Regio avrà facoltà nelle adunanze, ove egli deve per ragione del suo ufizio intervenire, di sospendere l'esecuzione delle deliberazioni, quando le creda contrarie al Regio, o al Pubblico Servigio, all' effetto di riferire lo stato dell' affare al Tribunale Superiore, e di prendere le sue Instruzioni.

25 Eleggerà inoltre il detto Consiglio Generale ogni tre anni, con precedenza d'Incanto, a forma degli Ordini, il Commissario, o Tesoriere della Provincia con le condizioni, che crederà più convenienti all' utilità della medesima, da approvarsi dal Regio Tribunale soprintendente all' Estimo.

26 Per maggior cautela dell' interesse del Pubblico, e per tenere nella dovuta circospezione quelli, che restano incaricati dell' Amministrazione, il Consiglio Generale ogni anno farà la nomina di sei Soggetti, che non siano attualmente dei Conservatori di Patrimonio, e questa la presenterà al Regio Tribunale di Milano, il quale ne eleggerà due, che saranno autorizzati a far l'ufizio, unitamente col Regio Delegato, di Revisori di tutti i Conti, e di Sindicatori, con facoltà di visitare tutte le Scritture, e con incarico di ricevere qualunque Ricorso, o Querela contro l'Amministrazione di quell' anno, e di fare del risultato di essi in fine di anno al Consiglio Generale una distinta Relazione, che dovrà essere regolarmente trasmessa al Regio Tribunale di Milano per sua informazione.

27 La Camera di Mercimonio sarà composta di quattro Decurioni, col metodo, e con le facoltà, con le quali fu stabilita nel regolamento dell' anno 1745.

28 Si riuniranno in avvenire la Deputazione degli Alloggiamenti, e quella del Rimplazzo in una sola, e sarà obbligo della medesima l'invigilare, a tenore del suo Instituto, che l'Alloggiamento Militare tanto nella Città, che nella Campagna venga disposto nella più plausibile maniera, e con minore incomodo, e con minor dispendio che sia possibile.

29 Sarà parimente obbligo della medesima, il ritirare le opportune Quietanze, e Contente per giustificare la quantità delle Fazioni sostenute, e per averne il dovuto abbonamento.

30 Ritirate queste Contente si consegneranno ai Conservatori di Patrimonio affinchè essi faccino le dovute incombenze, perchè l'importo delle Fazioni

resti annualmente abbonato, e passato nell' Imposta Universale; giacchè tutte le spese, che si fanno per tal causa pajono referibili alla Classe delle spese universali.

31 E siccome nel caso, che si trovasse difficoltà nel passare tutte le sopraddette spese nell'Imposta Universale, si dovrebbero certamente collocare nell' Imposta Provinciale; perciò nelle liquidazioni delle predette spese la detta Deputazione procederà con intelligenza dei Conservatori di Patrimonio, e in specie del Delegato Regio, acciò le somme una volta legittimamente liquidate non siano più successivamente sottoposte a nuova contenzione, e renderà conto ai Conservatori di Patrimonio di tutto quanto occorre per causa del predetto Alloggiamento, affinchè per mezzo dell' Oratore procurino di ottenere a Milano gli Ordini opportuni a cautelare il pubblico Interesse.

32 L'istessa Deputazione, oltre l'Alloggiamento che segue in Città, dovrà incaricarsi ancora in avvenire della Soprintendenza, come sopra si è detto, agli Alloggi, che seguono nelle Comunità particolari del suo Territorio Civile, e perciò queste quando venghino costrette a fare spese per cause Militari, saranno obbligate a dare i loro Conti ai Conservatori di Patrimonio, i quali in primo luogo per mezzo di detta Deputazione dovranno farli rivedere, e liquidarne la giusta competenza, acciò le Comunità in tale occasione non restino aggravate da Conti eccessivi, e da spese superflue. In secondo luogo dovranno incaricarsi di procurare a Milano il rimborso alle Comunità, che per detta causa si trovano aggravate, senza ulterior dispendio delle medesime. E in terzo luogo quando il rimborso dentro i limiti delle somme legittime non possa ottenersi, dovranno ripartire l'importanza delle spese nell' Imposta Provinciale dell' anno corrente, affinchè le Comunità siano effettivamente rimborsate, e il danno dell' incompleta, o tarda compensa cada sopra tutta la Provincia ugualmente.

33 E se qualche Comunità si trova costretta per Fazioni Militari a spendere somme superiori alle sue forze, sarà obbligo dei predetti Conservatori di Patrimonio il sostenerla opportunamente con la Cassa del Commissario Provinciale, perchè da una parte il Regio Servizio non possa patire, e dall' altra parte la Comunità non resti esposta a fare un debito a troppo dure condizioni, o esposta ad altri infortunj per una spesa, che non è di sua locale competenza, ma che deve necessariamente esserle abbonata nell' Imposta Universale, o almeno nella Provinciale. E a tale effetto dovrà aversi in considerazione questo caso nei Patti da concordarsi col Commissario della Provincia.

34 Nell' Elezione, e ufizio di tutte le altre Deputazioni, e Congregazioni Civiche, si riterrà il sistema vegliante, senza che per la presente Riforma s'intenda fatta alcuna novità.

35 Il Contado di Como dovrà restar composto delle infrascritte nove Pievi, cioè della Pieve di Gravedona, della Pieve di Dongo, della Pieve di Sorico, comprendendovi Olgiasca con Pionna, che compongono la parte superiore, e della Pieve di Nesso, eccettuate le sopraddette Comunità di Blevio, e di Maslianico aggregate al Territorio Civile della Pieve di Bellaggio, della Pieve d'Isola, comprendendovi i Comuni della Mezzena, della Pieve di Lenno, della Pieve di Menaggio, e della Squadra di Rezzonico, le quali sei ultime Pievi compongono la parte inferiore.

36 Il predetto Contado dovrà continuare ad amministrarsi separatamente dalla Città di Como, e suo Territorio Civile, nel modo che si è praticato fino al presente con le infrascritte condizioni, e dichiarazioni, e senza pregiudizio delle ragioni Fiscali, rispetto all' obbligazione solidale di tutta la Provincia Comasca nella prestazione di quelle Fazioni, opere, o tributi, che il Fisco potrà avere diritto, e consuetudine di esigere, ritenuta la detta solidità.

37 Tutti i Terreni situati nelle predette nove Pievi dovranno restare sottoposti all' Amministrazione, e alle Imposte del predetto Contado, abolita per l'avvenire ogni distinzione tra i denari d'Estimo Civili, e denari d'Estimo Rurali, in modo tale, che tutti i Fondi Estimati nel nuovo Censimento di qualunque natura siano, debbino contribuire alle sole Imposte del predetto Contado, e non a quelle della Città.

38 Fer-

38 Ferma stante la predetta divisione Territoriale, essendosi osservato, che i denari d'Estimo Civili, che restano col presente Regolamento incorporati nel Territorio del Contado, sono in maggior somma, che i denari d'Estimo Rurali, che restano similmente incorporati nel Territorio Civile, ed essendosi trovato giusto d'indennizzare la Città per quella somma di denari d'Estimo, che viene a perdere in contemplazione del Contributo, che poteva sperarne rispetto ai Debiti arretrati, e alle spese Locali in sollievo degli altri Estimati Civili; Pertanto per ragione di conguaglio, e per transazione, e stralcio di qualunque altra reciproca pretensione, che per causa di detta divisione Territoriale potesse insorgere, il Contado si assumerà l'obbligo di pagare tanti debiti della Città, che importino la capital somma di lire ottantacinque mila ducento ventidue, e soldi quattordici, con le dichiarazioni, e condizioni convenute nella Scrittura di Transazione del dì 11. Aprile 1756., firmata, e sottoscritta tra i Delegati della Città, e Contado, e riposta negli Atti della nostra Giunta, la quale per l'interesse delle predette Parti dovrà essere puntualmente, e pienamente eseguita.

39 La Residenza dell' Ufizio del Contado di Como resterà fissata in Gravedona, dove al presente si ritrova, e si acquisterà una Casa idonea per collocarvi l'Archivio, e per l'abitazione del Sindaco residente nella parte superiore, riformando l'uso di trasportare l'Archivio da un luogo all' altro, e di seguitare le diverse abitazioni dei Sindaci.

40 La Congregazione Generale del Contado resterà formata in avvenire dai dodici Vocali, sei dei quali si eleggeranno a uno per Pieve dalle sei Pievi inferiori, con i requisiti, che restano prescritti nella Riforma Comunale del dì 30. Dicembre 1755., e gli altri sei si eleggeranno a due per Pieve coll' istesso metodo dalle tre Pievi superiori di Gravedona, di Dongo, e di Sorico in contemplazione del loro maggiore Estimo.

41 I predetti Vocali si dovranno scegliere dai rispettivi Deputati dell' Estimo nel numero dei dodici Primi Estimati di ciascheduna Pieve, e l'ufizio loro sarà vitalizio.

42 La predetta Congregazione Generale eleggerà quando si darà la vacanza il Sindaco residente nella parte superiore, e quello residente nella parte inferiore, e quello residente in Milano secondo il solito.

43 Similmente continuerà a eleggere una Deputazione di quattro Soggetti, scegliendo due Deputati dal Contado superiore, ed altri due Deputati dal Contado inferiore, la quale in aggiunta di detti Sindaci debba adunarsi in Gravedona almeno ogni tre mesi una volta.

44 I suddetti Sindaci, e Deputati si chiameranno in avvenire i Prefetti Provinciali del Contado di Como, e continuerà l'ufizio loro a essere vitalizio, salvo che nel caso di demerito a cognizione del Regio Tribunale di Milano.

45 Eserciteranno i detti Prefetti tutte le facoltà, che per benefizio della Provincia sono state loro attribuite nei passati tempi, e inoltre prenderanno cognizione in prima istanza di tutte le cause in materia di Carichi, e in materia di Estimi, e generalmente di tutte le Cause fra Comunità, e Privati, e fra Comunità, e Comunità, salva l'appellazione, e il ricorso al Regio Tribunale di Milano, dal quale saranno fatte le speciali Instruzioni per regolare la Giurisdizione di essi Prefetti, e i mezzi di esercitarla.

46 Siccome le Adunanze di detta Congregazione non potranno essere così frequenti come si pratica nelle Città, così nelle dette Instruzioni resterà fatto un Regolamento, che prescriva gli affari, che nell' intervallo delle Adunanze si potranno spedire dai Sindaci, o anco dal solo Sindaco residente all' Ufizio, e quelli, che dovranno per necessità riservarsi all' Adunanza della Deputazione.

47 Alla detta Congregazione Generale, e alla detta Deputazione dei Prefetti dovrà presedere il Ministro Regio residente in Como, ogniqualvolta potrà essere presente, con le istesse facoltà, che sopra gli vengono attribuite ai Cap. 23., e 24., e in sua assenza resterà eletto un Sostituto, che in qualità di Assistente Regio faccia le sue funzioni.

48 La detta Congregazione Generale eleggerà ogni tre anni con precedenza d'Incanto a forma degli Ordini il Commissario, o Tesoriere della Provincia, con le condizioni, che crederà più convenienti all' utilità della medesima,

ma, da approvarsi dal Regio Tribunale Soprintendente all' Estimo.

49 Per maggior cautela dell' interesse del Pubblico, e per tenere nella dovuta circospezione quelli, che restano incaricati dell' Amministrazione, la detta Congregazione Generale farà la nomina di sei Soggetti, che non siano attualmente della Congregazione dei Prefetti, prendendone tre dalla parte superiore, e tre dalla parte inferiore, e questa la presenterà al Regio Tribunale di Milano, il quale ne eleggerà due, che saranno autorizzati a far l'ufizio unitamente col Regio Delegato, di Revisori di tutti i Conti, e di Sindicatori, con facoltà di visitare tutte le Scritture, e con incarico di ricevere qualunque Ricorso, o Querela contro l'Amministrazione dell' annata decorsa, e di fare del risultato di essa una distinta relazione, che dovrà essere regolarmente trasmessa al Regio Tribunale di Milano per sua informazione.

50 S'incaricheranno specialmente i predetti Prefetti della Cura, e Soprintendenza agli Alloggi di tutte le Comunità del loro Contado, con tutte le avvertenze, e con tutti gli obblighi, che in benefizio delle Comunità medesime restano sopra espresse ai Cap. 29. 30. 31. 32., e 33.

51 Una volta l'anno nel tempo, che resterà determinato, i due Sindaci suddetti, con due Deputati, che verranno delegati dalla Congregazione dei Prefetti, si porteranno a Como, dove sarà altresì chiamato il Sindaco della Valle Intelvi, per fare una Conferenza con i Delegati della Città davanti al predetto Ministro Regio, nella quale Conferenza si dovranno appurare, e liquidare le spese comuni di generale utilità di tutta la Provincia, alle quali tanto la Città, e suo Territorio Civile, che il Contado, e la Valle Intelvi dovranno concorrere a proporzione del loro Estimo, nonostante la separazione delle loro Amministrazioni; e ciò che sarà concertato in questa Conferenza, e approvato dal Supremo Tribunale di Milano; e in caso di scissura di opinioni, ciò che sarà deciso dal medesimo Supremo Tribunale in vista delle rappresentanze, che si trasmetteranno dalla Conferenza istessa, si dovrà ripartire a carico di ciascheduna Amministrazione senza replica, e senza ammettere alcuna contestazione in figura di Giudizio.

52 Il predetto Ministro Regio residente in Como dovrà andare per obbligo del suo ufizio una volta l'anno a visitar l'Ufizio del Contado in Gravedona, e procurerà di ritrovarsi a tutte le convocazioni della Congregazione Generale, per presedere in tal caso a quella Adunanza, e per essere più facilmente informato degli affari più importanti di quell' Amministrazione.

53 La Valle Intelvi continuerà a governarsi separatamente dal restante della Provincia Comasca, nel modo, che presentemente si trova.

54 Ferma stante detta separazione, rispetto al Governo, e Amministrazione dovrà detta Valle concorrere a rata del suo Estimo a tutte le spese comuni della Provincia Comasca, e a tale effetto nella Conferenza suddetta, che si terrà in Como, all' oggetto di regolare le dette spese comuni, dovrà aver luogo il Sindaco della Valle, come resta disposto sopra al Cap. 51.

55 Il Consiglio Generale della Valle dovrà esser composto di undici Vocali, a tenore della pratica presente, eletti rispettivamente dalle Terre di Blessagno con Lura, Castiglione, Laino, Lanzo, Pellio di sopra, Pellio di sotto, Ponna, Rampogno, Verna, San Fedele, e Scaria.

56 E quantunque nel nuovo Censimento le Terre di Pellio di sopra, e Pellio di sotto venissero obbligate a formare una Comunità sola, e similmente le Terre di Rampogno, e di Verna, debbino nonostante conservare le prerogative di nominare un Vocale per ciascheduna Terra, sicchè dalle predette Comunità dovranno eleggersi due Vocali.

57 I predetti Vocali si dovranno scegliere in avvenire dal numero dei Deputati dell' Estimo, sicchè ciascheduna Comunità nell' eleggere i suoi tre Deputati ordinarj con i requisiti prescritti nella Riforma del dì 30. Dicembre 1755., dovrà tra essi destinare quello, o quelli, che in qualità di Vocali debbino intervenire nel detto Consiglio Generale.

58 Il detto Consiglio Generale si adunerà una volta l'anno nell' Ufizio della Valle, che si fisserà nella Terra di Pellio di sotto, come nel luogo più comodo a tutte le altre Terre, e in tale Adunanza si formerà l'Imposta, il saldo dei Conti, e si eleggeranno gli Ufiziali, e si daranno tutte le dispo-

sizioni

sizioni occorrenti per la direzione dell'annata futura.

59 Il predetto Consiglio Generale eleggerà il Sindaco secondo il solito, ed eleggerà dal proprio Corpo due Deputati, che in compagnia del Sindaco abbino facoltà di adunarsi fra l'anno, e di spedire tutti gli affari occorrenti al servizio della Valle, eccettuati quelli, che sono riservati alla deliberazione del predetto Consiglio Generale.

60 Il detto Ufizio della Valle resterà subordinato al Delegato Regio residente in Como, dal quale una volta l'anno sarà fatto visitare, siccome sarà destinato, e sostituito Soggetto, che in qualità di Assistente Regio intervenga per esso alle predette Adunanze del Consiglio Generale.

Pertanto volendo Noi, che le Clementissime Disposizioni di Sua Maestà pervenghino all'universale notizia di tutti, e si facciano tanto nella Città di Como, che in qualunque Comunità del suo Territorio, e del detto Contado, e della Valle Intelvi con la prontezza possibile i preparativi convenienti per eseguirle; ordiniamo, e comandiamo che sia il presente Editto pubblicato nei luoghi soliti di questa Capitale con le consuete solennità, e altresì nella Città di Como, e in tutte le Terre, e Comunità della detta Provincia, incaricando il Podestà di Como di farlo pubblicare nei consueti rispettivi luoghi, e di collocarlo nei Registri del suo Ufizio; e i nostri Cancellieri Delegati del Territorio Comasco di renderlo noto in ciaschedun Comune ai rispettivi Deputati dell' Estimo, e di collocarlo nei loro Archivj per loro instruzione, e a perpetua memoria; e commettiamo a tutti i sopraddetti di rimetterci la Relazione di avere eseguiti gli Ordini rispettivi nel termine di giorni 30. dalla data del presente Editto.

Milano 19. Giugno 1756.

## Il Presidente, e Consiglieri della Real Giunta del Censimento dello Stato di Milano.

*Giuseppe Maria Tarantola Segretario.*

# *Sig. Cancelliere.*

*Abbisognando avere prontamente in Ufizio i Ruoli Personali d'ogni Comunità per il corrente anno* 1757.*, fatti colle formalità, che prescrive l'Editto de'* 30. *Dicembre* 1755.*, è perciò necessario, che Ella accudisca immediatamente a compilarli, e spedirmeli.*

*In piè dei medesimi Ella dovrà adesso aggiungere la nota distinta delle Anime delle rispettive Comunità, prendendo perciò le informazioni opportune dai Parrochi, e dai Consoli, e avvertendo, che questa sia fatta in maniera da escludere ogni sospetto di alterazione.*

*La suddetta nota dovrà formarsi annualmente in aggiunta dei Ruoli; Ma siccome per ora mi conviene averla colla maggior celerità possibile, se mai in qualche Comune la formazione, e spedizione del Ruolo Personale, che richiede più solennità, non potesse farsi con tutta sollecitudine, in questo caso Ella mi trasmetta frattanto la predetta nota delle Anime, e mi mandi poi in seguito il Ruolo.*

*Avverta peraltro di specificare chiaramente la distinzione delle Anime abitanti in qualunque Comunità, secondo che queste vedonsi circoscritte dalle nostre Mappe, perchè siccome l'estensione delle Parrocchie non corrisponde al Circondario delle Comunità, bisogna che le accennate note possino confrontarsi senza confusione col Ruolo Personale di ciaschedun Comune.*

*Solleciti insieme i saldi dei Conti coll' Esattore a tutto Dicembre* 1756. *ultimo passato, e mi faccia avere prontamente ancor questi, invigilando che nel primo Riparto, che dovrà farsi in qualunque Comune della sua Delegazione venghino in esso compresi i residui risultanti da detto saldo, affinchè non resti nessun Conto vecchio sospeso.*

*Io attenderò di tutto un positivo riscontro; E qui desiderandole dal Cielo ogni maggior felicità, resto*

*Di V. S.* *Milano* 19. *Gennajo* 1757.

*Aff.mo*
Pompeo Neri.

EDITTO Per il COMPARTIMENTO TERRITORIALE.

# MARIA THERESIA,
## Dei gratiâ, Romanorum Imperatrix, Regina Hungariæ, Bohemiæ &c., Archidux Auſtriæ &c., Dux Mediolani &c. &c. &c.

Vendo fiſſato in eſecuzione degli Ordini di Sua Maeſtà il Compartimento Territoriale dello Stato di Milano, che ci eramo riſervati a pubblicare nel noſtro Editto dei 30. Dicembre 1755. al Capitolo primo num. 11., ordiniamo pertanto, che a tenore di eſſo ſi debbino diſtribuire tra le Provincie, e Comunità del predetto Stato le Quote dei loro Eſtimi, e delle Taſſe Perſonali, e Mercimoniali, e delle Caſe di abitazione con le ſeguenti Ordinazioni.

Primo. Che tutti i Comuni riuniti in queſto Compartimento in una ſola Comunità debbino dall'eſecuzione del nuovo Cenſimento in poi contrarre a tutti gli effetti di ragione una ſocietà univerſale ſenza eccettuazione alcuna, tanto nel Riparto dei Carichi Univerſali, che dei Provinciali, che dei Comunali, e tanto nel concorſo alle ſpeſe, che nel godimento delle Poſſeſſioni della Comunità, e tanto nei Debiti, che nei Crediti, e in ſomma in tutte le azioni attive, e paſſive ſenza veruna limitazione.

Secondo. Che nell'eſecuzione dei Regj Comandi tutti i Comuni reſtino obbligati agli Ordini, che verranno traſmeſſi al Comune ſegnato in queſto Compartimento per Principale, ſotto il nome del quale tutti debbono reſtar compreſi, ſenzachè degli Aggregati ſia biſognevole il farne menzione.

Terzo. Che in detti Comuni come ſopra riuniti ſi debba fare un Convocato ſolo di Eſtimati, una Deputazione ſola di Rappreſentanti, un Ruolo ſolo Perſonale, un ſolo Ruolo Mercimoniale, un ſolo Ruolo delle Caſe, e ſi debba formare un Riparto ſolo del Carico Prediale, e ſi debba avere una Caſa ſola,

 un

un Estattore solo, e un Catastro solo, senza ammettere alcuna scissione, nè distinzione.

Quarto. Che resti proibito ai detti Comuni come sopra riuniti il fare in conto proprio, e in nome proprio, e particolare alcun Convocato, nè alcun atto giudiciale, nè stragiudiciale, nè eleggere alcun particolar Deputato, o Procuratore, dovendo restare tutte le azioni attive, e passive confuse nella società senz' alcun riservo.

Quinto. Che i predetti Comuni come sopra riuniti non possino nei tempi avvenire domandare alcuna separazione, o divisione d'Estimo, nè assegnazione di Quota, non solo per i Carichi Universali, e Provinciali, ma nemmeno per i Locali, proibendo Sua Maestà a qualunque Tribunale di accordare tanto nei presenti, che nei futuri tempi veruna di tali domande di separazione.

Sesto. Che si osservino nel rimanente nei predetti Comuni riuniti tutte le Regole prescritte nel predetto Editto dei 30. Dicembre 1755. al Capitolo primo per il più solido stabilimento della loro unione.

Settimo. Che le Comunità, che in questo nostro Compartimento resteranno divise con separata Intitolazione, debbano essere tra loro divise a tutti gli effetti, senza conservare alcuna reliquia di dipendenza, o di società, quando per le passate consuetudini la pratica portasse, che si fossero considerate per certi effetti unite, e per certi altri separate, volendo, che resti per tutto stabilita o società perfetta, o separazione totale, per escludere le confusioni, e le ambiguità, che nascono dagli stati medj, o misti.

Ottavo. Ferma stante la società, o separazione respettivamente ordinata nel presente Compartimento, ci riserbiamo a dare tutte le provvidenze, che per l'esecuzione di esse ci saranno chieste dalle Comunità, e dagli Estimati delle medesime, e massimamente quando tra una parte di Estimati, e l'altra ci fosse bisogno di qualche saldo, o conguaglio di Conti arretrati per dar principio al nuovo stato di società, o separazione a condizioni eguali.

E volendo Noi, che le clementissime intenzioni di Sua Maestà pervenghino all' universale notizia di tutti, e si faccino in ogni Comunità i preparativi convenienti per eseguirle, ordiniamo, e comandiamo, che sia il presente Editto pubblicato nei luoghi soliti di questa Capitale con le consuete solennità, e altresì in tutte le altre Città, Terre, e Comunità di questo Stato, incaricando tutti li Podestà, Jusdicenti, e altri Ufiziali, ai quali si appartiene, di farlo affiggere, e pubblicare nei consueti rispettivi Luoghi, e di collocarlo nei Registri dei loro Tribunali, e ai nostri Cancellieri Delegati di renderlo noto in ciaschedun Comune ai rispettivi Deputati dell'Estimo, e di pubblicarlo nei primi Convocati generali, che rispettivamente si terranno in ciascheduna Comunità, e di collocarlo nei loro Archivj per loro istruzione, e a perpetua memoria.

E commettiamo tanto ai predetti Jusdicenti, quanto ai predetti Cancellieri Delegati di rimetterci la relazione di avere eseguiti gli Ordini rispettivi nel termine di giorni 30. dalla data del presente Editto.

Milano 10. Giugno 1757.

## Il Presidente, e Consiglieri della Real Giunta del Censimento dello Stato di Milano.

*Giuseppe Maria Tarantola Segretario.*

# COMPARTIMENTO
## TERRITORIALE
## DELLO STATO DI MILANO.

CITTA', E DUCATO di Milano.
TRIVIGLIO Terra ſeparata dal Ducato.
CITTA', E PRINCIPATO di Pavia.
CITTA', E CONTADO di Cremona.
SONCINO,
FONTANELLA,
PIZZIGHETTONE, e
CASTEL-LEONE.
} Terre ſeparate dal Contado di Cremona.
GIURISDIZIONE della Calciana.
CITTA', E CONTADO di Lodi.
CITTA', E TERRITORIO di Como.
CONTADO di Como,
VALLE INTELVI.
CITTA', E TERRITORIO di Caſal-Maggiore.

---

# COMPARTIMENTO
## DEL DUCATO DI MILANO.

Città di Milano.
Corpi Santi di detta Città.

PIEVI DI

Agliate
Angera
Appiano
Arciſate
Binaſco Vicariato
Bollate
Brebbia
Brivio
Bruzzano
Caſale Corte
Caſtel Seprio
Ceſano Boſcone
Corbetta
Cornegliano
Dairago
Deſio
S. Donato
Gallarate
Galliano
Garlate
Gera d'Adda
S. Giuliano
Gorgonzola
Incino
Leggiuno
Locate
Mariano
Maſſaglia
Mauri Squadra
Mezzate
Monza Corte
Nerviano
Nibionno Squadra
Oggionno
Olgiate Olona
Parabiago
Pontirolo
Riviera di Lecco: Bellano, Dervio, Lecco, Mandello, Porlezza, Varenna
Roſate
Segrate
Settala
Seveſo
Somma
Trenno
Vall' Aſſina
Val Cuvia
Valſaſina
Val Solda
Val Taleggio
Val Travaglia
Vareſe
Vimercate.

 Corpi

## Corpi Santi della Città di Milano.

Porta Comasina, con
*Porta Tenaglia.*
Porta Nova.
Porta Orientale, con
*Porta Tosa.*
*Malnoè, e Cassina delle Rottole.*
Porta Romana, con
*Porta Vigentina.*
Porta Ticinese, con
*Porta Lodovica, e Ronchetto delle Rane.*
Porta Vercellina, con
*Portello del Castello.*

## Pieve di Agliate.

COMUNITA'
Agliate
Albiate
Besana Superiore, ed Inferiore
Briosco
Calò, con
*Riva, e Fonigo.*
Canonica del Lambro, con
*Pegorino,*
*Castelletto,*
*Zernetto, e*
*Cassina Boffalora.*
Capriano
Carate, con
*Tagliabue.*
Cazzano, con
*Naresso.*
Colzano, con
*Tremolada.*
Corezzana, con
*Casotto.*
Costa, con
*Riverio.*
Giussano, con
*S. Gio. in Baraggia.*
Monte, con
*Brugora, e*
*Cassina Casaglia.*
Renate, con
*Tornago, e*
*Vianore.*
Robbiano
Sovico
Tregasio, con
*Borgo nuovo,*
*Zuccone S. Gio.,*
*Zuccone Franco,*
*Zuccone Robasacco, e*
*Cassina del Chignolo.*
Triuggio, con
*Rancate, e*
*Boffalora.*
Valle, con
*Guidino.*
Veduggio, con
*Bruscò.*
Verano
Vergo, con
*Zuccorino.*
Villa Raverio, con
*Rigola.*

## Pieve di Angera.

COMUNITA'
Angera
Barzola
Capronno
Cheglio
Ispra, con
*Cassina d'Inquassi.*
Lentate
Lisanza
Mercallo
Oriano, con
*Oneda.*
Ranco, con
*Uppone.*
Sesto Calende, con
*Coquo.*
Taino.

## Pieve di Appiano.

COMUNITA'
Appiano
Beregazzo, con
*Figliaro.*
Binago
Bulgaro Grasso
Carbonate
Cassina Ferrara
Castelnovo
Cirimido
Fenegrò
Gerenzano
Guanzate
Limido, con
*Cassina Restelli.*
Locate
Lomazzo
Lurago Marinone
Lurate Abate, con
*Caccivio.*
Mozzate
Oltrona
Rovello
S. Bartolomeo, con
*Cassina Fontana.*
Turate
Veniano Superiore, ed Inferiore.

## Pieve di Arcisate.

COMUNITA'
Arcisate
Besano
Bisuschio
Brenno
Cazzone, con
*Ligur-*

*Ligurno.*
Clivio (no
Cuasso al Monte, ed al Pia-

Induno, con
*Frascarolo.*
Porto

Saltrio
Viggiù
Valgana.

## Vicariato di Binasco.

COMUNITA'
Badile, con
*Cassina Pelucca.*
Binasco
Bubbiano
Calvignasco, con
*Bettola S. Salvatore.*
*Torretta, e*
*Bettola di Calvignasco.*
Campo Morto, con
*Casatico,*
*S. Vitale, e*
*Bettola.*
Casarile, con
*Melone,*
*Porchera, e*
*Cassina Colombara.*
Casirate, con
*Birolo.*
Cassina Bianca

Cavagnera
Gnignano, con
*Granzetta,*
*Sicciano, e*
*Cantalupo.*
Lachiarella
Mandrino
Mandrugno, con
*Femegro.*
Mettone
Moirago
Moncucco, con
*Morivione, e*
*Molino Vecchio.*
Pasturago, con
*Monte Rosso.*
Ponte Longo
S. Novo.
S. Pietro Cusico, con
*Bosco, e*

*Torretta.*
Vairano, con
*Longuria,*
*Longurietta, e*
*Bazzana.*
Vernate, con
*Merlate, e*
*Cassina Valmischia.*
Viano
Vidigulfo
Vigonzino, con
*Pioltino.*
Villa Maggiore
Zavanasco
Zibido al Lambro
Zibido S. Giacomo, con
*Casiglio, e*
*S. Giacomo Zibido.*

## Pieve di Bollate.

COMUNITA'
Baranzate
Bollate, con
*Madonna del Bosco.*
Cassina Nova
Cassina Pertusella

Castellazzo
Cesate
Garbagnate, con
*Cassina de Bariani.*
Novate
Pinzano

Roserio
Senago, con
*Senaghino.*
Vialba.

## Pieve di Brebbia.

COMUNITA'
Bardello
Barza, con
*Monteggia.*
Besozzo
Biandrone
Bogno
Brebbia
Bregano
Cadrezzate

Cardana
Cazzago
Comabbio
Comerio
Coquio, con
*S. Andrea.*
Gavirate, con
*Fignano.*
Malgesso
Monate

Monvalle, con
*Turro.*
Olginasio
Osmate
Ternate, con
*S. Sepolcro.*
Travedona
Trevissago.
Varano
Voltore.

## Pieve di Brivio.

COMUNITA'
Airuno
Aizuro, con

*Veglio.*
Bagaggiera, con
*Galbusera,*

*Monte Spiazzo,*
*Malnino,*
*Ospedaletto, e*

Caster-

*Casternago*.
Brivio, con
*Beverate*.
Calco, con
*Arlate*.
Imbersago
Merate
Mondonico, con
*Porchera*,
*Olchiellera*,
*Borlengó*, e
*Vallicelli*.
Novate
Olgiate, con
*Beolco*,
*Monticello*,
*Cassina Pilata*,
*Cassina Nova*,
*Brugo*,
*Buonmartino*, e
*Cassina Pianezzo*.
Paderno
Robbiate
Sabioncello, con
*Pagnano*,
*Cigognola*, e
*Carsaniga*.
Sartirana, con
*Cassina Fra Martino*.
Verderio Superiore
Verderio Inferiore.

## Pieve di Bruzzano.

COMUNITA'
Affori
Bicocca, con
*Bicocchina*.
Bresso
Brusuglio
Bruzzano
Cormano
Crescenzago, con
*Cimiano*.
Dergano, con
*Derganino*.
Gorla
Niguarda
Precentenaro
Precotto, con
*Brugherolo*.
Segnano, con
*Segnanino*,
*Greco*, e
*Pasquè di Seveso*.
Turro.

## Corte di Casale.

COMUNITA'
Canzo
Carella
Caslino
Cassina di Mariaga, con
*Bossalora*,
*Molino della Rete*,
*Marchiuso*,
*Campolongo*,
*Bindella*, e
*Caccaratti*.
Castel-Marte
Longone
Mariaga
Penzano, con
*Vignarca*,
*Corneno*, e
*Galliano*.
Proserpio.

## Pieve di Castel-Seprio.

COMUNITA'
Abbiate Guazzone
Carnago
Caronno Corbellaro
Caronno Ghiringhello
Castel Seprio, con
*Vico Seprio*.
Castiglione
Gastronno
Gornate Superiore
Gornate Inferiore
Lonate Ceppino
Lozza
Morazzone
Rovate
Torba
Tradate
Vedano
Venegono Superiore
Venegono Inferiore.

## Pieve di Cesano Boscone.

COMUNITA'
Assago, con
*Pontirolo*.
Assiano, con
*Moirano*, e
*Malandra*.
Baggio, con
*Cassina Meriggia*.
Bazzana S. Ilario
Bazzanella, con
*Montegaudio*.
Buccinasco, con
*Terradeo*.
Cesano Boscone
Corsico, con
*Guarda*, e
*Guardina*.
Cusago, con
*Rabajone*.
Grancino, con
*Curto*,
*Robbiolo*, e
*Molino della Paglia*.
Gudo Gambaredo, con
*Palazzolo*.
Loirano, con
*Le Cassine Gaggera*, e
*Fore-*

*Foresera.*
Lorenteggio, con
*Cassina Travaglia,*
*Molinetto, e*
*Chiesolo di Robarello.*
Muggiano, con
*Molino del Paradiso.*
Ronchetto, con
*Robarello, e*
*Ferrera.*
Romano Banco
Rovido
Seguro.
Sella Nova, con
*Cassina Interna,*
*Moretta,*
*Barocca,*
*Creta,*
*Cassina Garegnano Marzo, e*
*Cassinazza.*
Settimo, con
*Cassina Giretta.*
Terzago, con
*Venezia.*
Trezzano
Vighignolo.

## Pieve di Corbetta.

COMUNITA'
Abbiate Grasso, con
*Castelletto.*
Albairate, con
*Cassina Pianca.*
Bareggio
Basiano
Bernate, con
*Casate, e*
*Rubone.*
Besate
Bestazzo
Boffalora
Bugo
Cassina Pobbia, con
*Castellazzo de' Stampi.*
Castellazzo de' Barzi
Cisliano
Corbetta, con
*Cassina Battuella, e*
*Cassina Giongola.*
Coronate, con
*Morimondo,*
*Cassina Prato Ronco, e*
*Cassina Fiorentina.*
Fallavecchia
Lugagnano, con
*Cassina Bardena,*
*Biraga, e*
*Piatta.*
Maggenta
Marcallo.
Menedrago, con
*Asmonte,*
*Barco,*
*Casone, e*
*Cassina Nova.*
Mesero
Motta Visconti
Ossona
Ozero
Ravello, con
*Osteria di Castelletto.*
Robecco, con
*Casterno.*
S. Pietro Bestazzo
S. Stefano, con
*Ripoldo,*
*Rantegbetta, e*
*Barera.*
S. Vito
Sedriano
Ticinello
Vittuone.

## Pieve di Cornegliano.

COMUNITA'
Albignano
Cavajone
Cornegliano
Incugnate
Melzo
Truccazzano.

## Pieve di Dairago.

COMUNITA'
Arconate
Bienate
Borsano
Buscate
Busto Garolfo
Castano
Cuggionno Maggiore, con
*Castelletto.*
Cuggionno Minore
Dairago
Furato
Induno, con
*Guado.*
Inveruno
Lonate Pozzolo
Magnago
Malvaglio
Nosate
Robecchetto, con
*Cassina Paregnano.*
S. Antonino
Tornavento, con
*Tinella.*
Turbigo
Vanzaghello
Villa Cortese.

## Pieve di Desio.

COMUNITA'
Balsamo
Biassono, con
*Cassina S. Giorgio al Lambro.*
Bovisio
Cassina di Giorgio Aliprandi
Cassina Amata
Cas-

Caffina Savina
Cinifello
Cufano
Defio
Dugnano
Incirano
Liffone
Macherio, con
*Caffina Torretta.*
Mafciago
Muggiò, con
*Caffina Scorpiona.*
Nova, con
*Caffina Meda, e*
*Grugno Torto.*
Paderno
Palazzuolo
Seregno
Varedo
Vedano, con
*Molino del Salice,*
*Molino del Cantone, e*
*Cafalta.*

## Pieve di S. Donato.

COMUNITA'
Bolgiano, con
*Monticello.*
Chiaravalle, con
*Grancie, e*
*Bagnolo.*
Foramagno
Maccònago, con
*Guarda, e*
*Guinzana.*
Morfenchio
Nofedo Chiaravalle, con
*Nofedo S. Nazzaro,*
*Caffina S Martino,*
*Caffina Rogoredo, e*
*Caffina del Carmine.*
Poafco, con
*Sorigherio.*
Quinto Sole, con
*Selvanefco, e*
*Caftellazzo.*
S. Donato, con
*Trivulzo.*
Vajano, con
*Caffina Ambrogiana, e*
*Caffina Pifmonte.*
Vigentino
Zelo, con
*Brufada, e*
*Monaftero.*

## Pieve di Gallarate.

COMUNITA'
Albizate
Arnate
Befnate
Bolladel'o
Bufto Arfizio
Cajello
Cardano
Caffano Magnago
Caffina Verghera
Cedrate
Crenna
Ferno
Gallarate
Jerago
Oggiona, con
*S. Stefano.*
Orago, con
*Cavaria.*
Peveranza
Premezzo
Samarate, con
*Cofta.*
Solbiate.

## Pieve di Galliano.

COMUNITA'
Alzate, con
*Verzago.*
Cantù
Carimate
Cucciago
Figino, con
*Rozzago.*
Intimiano
Montorfano
Novedrate.

## Pieve di Garlate.

COMUNITA'
Bartefate, con
*Mozzana.*
Biglio
Capiate
Confonno
Dozio
Galbiate
Garlate
Malgrate
Olginate
Pefcate, con
*Pefcalina.*
Sala
Val Greghentino, con
*Villa di ValGreghentino,*
*Parzano,*
*Meglianico, e*
*Caffina Tajella.*
Valmadrera.

## Gera d'Adda.

COMUNITA'
Agnadello
Arfago
Brignano
Boffalora
Calvenzano

Canonica
Caravaggio
Cafirate
Caftel Rozzone
Corte del Palafio
Dovera, con
*Poftino, e*
*Barbufera.*
Farra
Maffari de' Melzi
Mifano
Pagazzano
Pandino, con
*Nofadello, e*
*Gardella.*
Pontirolo
Rivolta
Roncadello
Tormo
Triviglio Terra feparata
Vailate, con
*Caffine de' Graffi.*

## Pieve di S. Giuliano.

COMUNITA'
Arcagnago, con
*Porzione di Gnignano.*
Bafcapè, con
*Cafadeo, e*
*Beccalzù.*
Buftighera, con
*Caluzzano, e*
*Borgo Novo.*
Canobbio, con
*Mombretto, e*
*Bettola Vercelli.*
Carpiano, con
*Caffina Muraglia.*
Carpianello
Caftel Lambro
Cerro, con
*Gazzera.*
Civefio
Colturano, con
*Cabbiano, e*
*Balbiano.*
Gavazzo
Landriano
Mangialuppo
Mediglia, con
*Triginto, e*
*Melegnanello.*
Melegnano
Mercugnano, con
*Villa Zurli.*
Mezzano
Paitana
Pedriano
Rancate, con
*Borghetto.*
Robbiano, con
*Bruzzano, e*
*Strepata.*
Riozzo, con
*Caffina de' Laffi.*
Santa Brera, con
*Rocca Brivia.*
S. Giuliano, con
*Sefto Gallo, e*
*Bettolino.*
S. Zeno, e
*Foppa.*
Sefto Ulteriano, con
*Cologno.*
Torre Vecchia
Trognano
Viboldone, con
*Montone, e*
*Vigloè.*
Videferto, con
*Guafoldo,*
*Cantalupo, e*
*Caffinazza.*
Vigliano, con
*Sarefano.*
Vigonzone
Villarzino
Vizzolo, con
*Calvenzano, e*
*Sarmazzano.*
Zunico, con
*Faino,*
*Ortigherio, e*
*Cà Matta.*
Zivido, con
*Caffina Rovida.*

## Pieve di Gorgonzola.

COMUNITA'
Bellinzago
Bifentrate
Bornago
Buffero
Cambiago, con
*Torrazza de' Mandelli.*
Camporicco
Caffina de' Pecchi
Cernufco Afinario, con
*Increa, e*
*Caffina Imperiale.*
Geffate
Gorgonzola
Inzago
Mafate
Peffano, con
*Caffina Valera, e*
*Canepa.*
Pozzolo
S. Agata
S. Pedrino
Trecella
Vignate, con
*Retenate.*

## Pieve d'Incino.

COMUNITA'
Albefio
Alferio
Anzano, con
*Caffina Pugnago,*
*Monticello, e*
*Porzione di Monguzzo.*
Arcellafco, con
*Torricella,*
*Carpefino.*
*Brugorà, e*
*Caffina Torchiera.*
Buccinigo, con
*Molena.*
Carcano, con

*Corogna.*
Caſſano, con
*Sirtolo.*
Colciago, con
*Caſſina Marcetta,*
*Caſſina Careggia,*
*Caſſina Viſconti, e*
*Porzione di Calpuno.*
Crevenna, con
*Mornigo.*
Erba
Fabbrica
Incino, con
*Villincino,*
*Rogora, e*
*Ferrera.*
Lambrugo
Lezza
Lurago, con
*Porzione di Calpuno.*
Merone
Monguzzo, con
*Nobile.*
Orfenigo, con
*Parzano.*
Parravicino, con
*Pomerio, e*
*Caſeglio.*
Ponte, con
*Caſſina Buſnigallo.*
Villa Albeſe, con
*Saruggia.*

## Pieve di Leggiuno.

COMUNITA'
Arolo
Boſco, con
*Marzano,*
*Chirate, e*
*Ballarate.*
Celina
Cerro, con
*Cereſolo.*
Laveno
Leggiuno.
Mombello.
S. Giano.

## Pieve di Locate.

COMUNITA'
Baſiglio, con
*Viglione.*
Caſſino Scanaſio
Fizzonaſco
Locate, con
*Reſenterio,*
*Tappa,*
*Monazzana,*
*Caſſina Venturina, e*
*Neſporedo.*
Opera, con
*Noveraſco,*
*Caſſina Doſſo,*
*Miraſole,*
*Caſſina Folla, e*
*Vallazza.*
Pieve, con
*Viquarterio.*
Pizzabraſa
Ponteſeſto, con
*Gambarone, e*
*Caſſina Zavattera.*
Quinto de'Stampi, con
*Brandezzate, e*
*Taverna della Roggia.*
Romano Paltano
Rozzano, con
*Ferrabue.*
Tolcinaſco
Torriggio.

## Pieve di Mariano.

COMUNITA'
Aroſio
Brenna, con
*Olgelaſca, e*
*Pozzolo.*
Cabiate
Carugo, con
*Incaſate, e*
*Guarda.*
Cremnago
Inverigo, con
*Pomellaſca.*
Mariano, con
*Caſſina del Perticato.*
Paina, con
*Birone,*
*Caſſina Brugazzo, e*
*Caſſina Biſtorta.*
Romanò, con
*Guiano.*
Villa Romanò.

## Squadra de Mauri.

COMUNITA'
Boſiſio, con
*Garbagnate Rotta.*
Ceſana
Puſiano
Suello, con
*Borrima.*

## Pieve di Mezzate.

COMUNITA'
Linate Superiore, ed Inferiore
Mezzate, con
*Canzo.*
Peſchiera, con
*Mirazzano,*
*Biaſſano,*
*Longbignana,*
*Bettola, e*
*S. Bovio.*

Pieve

## Pieve di Miffaglia.

COMUNITA'

Barzago, con
*Bevera*, *e*
*Merdagò*.
Barzanò
Bernaga, con
*Liffolo*.
Brianzola, con
*Boffalora*, *ed*
*Inferaga*.
Bulciago
Cagliano, con
*Giovenzana*, *e*
*Campfirago*.
Cafate Novo, con
*Campo Fiorenzo*, *e*
*Rogoredo*.
Cafirago, con
*Molinata*.
Caffago
Caffina de' Bracchi, con
*Caffina Galgiana*.
Cereda, con
*Galbufera*,
*Perego Porzione*, *e*
*Roncaria Porzione*.
CernufcoLombardone,con
*Cà Franca*, *e*
*Caffina Fontanella*.
Cologna, con
*Preftabio*, *e*
*Caffina Taveggia*.
Contra, con
*Tignofo*.
Cremella
Crippa
Lomagna
Lomaniga, con
*Albareda Maggiore*.
Mareffo
Miffaglia
Montevecchia
Monticello, con
*Corte Nova*,
*Cafate Vecchio*,
*Torre Villa*, *e*
*Prebone*.
Nava, con
*Brianza*;
*Piè Caftello*;
*Sarizza*,
*Sarizzetta*, *e*
*Caffina Fumagalla*.
Oriano, con
*Zizanore*.
Ofnago
Perego, con
*Porzione di Roncaria*.
Rovagnate, con
*Crefcenzaga*,
*Albareda Minore*, *e*
*Sala*.
Santa Maria Hoè, con
*Tremonte*,
*Bofco*,
*Cornera*, *ed*
*Alduno*.
Sirtori, con
*Ceregallo*.
Tegnone, con
*Beftetto*.
Viganò di fopra, e di fotto.

## Corte di Monza.

COMUNITA'

Caffina de' Gatti
Cologno
Moncucco, con
*S. Criftoforo*,
*Moglia*,
*Dorderio*,
*Guzzina*,
*Pobbia*,
*Malnido*, *e*
*Bettolino Freddo*.
Monza, con
*Porzione di Brugherio*,
*S. Ambrogio*, *e*
*Caffina della Santa*.
S. Aleffandro, con
*Occhiate*, *e*
*La Pelucca*.
S. Damiano
S. Giuliano, con
*Cava Roffa*.
Sefto S. Giovanni, con
*Torretta*.
Villa S Fiorano, con
*Cafotto*,
*S. Aleffandro*,
*Sefto Giovine*, *e*
*Taverna della Cofta*.
Vimodrone.

## Pieve di Nerviano.

COMUNITA'

Barbajana
Caronno
Caftellazzo
Cornaredo, con
*S. Pietro l'Olmo*.
Garbatola
Lainate
Lucernate
Mantegazza
Monzoro
Nerviano
Origgio
Paffirana
Poliano
Pregnana
Rhò
Saronno, con
*Caffina Colombara*.
Vanzago.

## Squadra di Nibionno.

COMUNITA'

Brenno, con
*Camifafca*.
Casletto
Centemero, con
*Mufico*.
Mojana
Nibionno, con
*Tabiago*, *e*



Si-

*Sibrone* :
Rogeno, con
*Calvenzana*,
*Maggiolino*,
*Molino del Leone*, *e*
*Molino del Maglio*.
Tregolo, con
*Costa di Masnaga*,
*Sommarino*, *e*
*Pettana*.

## Pieve di Oggionno.

COMUNITA'
Annone
Civate
Dolzago, con
*Cogoredo*.
Ello, con
*Marconaga*.
GarbagnateMonastero, con
*Brongio*.
Imberido, con
*Baravico*.
Molteno, con
*Luzzana*, *e*
*Ceroldo*.
Oggionno
Sirone
Vergano, con
*Villa Vergano*, *e*
*Figina*.

## Pieve di Olgiate Olona.

COMUNITA'
Cairate
Cassina Massina
Castegnate
Castellanza
Cislago
Fagnano, con
*Bergoro*.
Gorla Maggiore
Gorla Minore
Legnano, con
*Legnarello*.
Marnate
Nizzolina
Olgiate Olona
Prospiano
Rescalda
Rescaldina, con
*Ravello*.
Sacconago, con
*Cassina di Borghetto*:
Solbiate Olona.

## Pieve di Parabiago.

COMUNITA'
Arluno
Canegrate
Caforezzo
Cerro, con
*Cantalupo*.
Parabiago
S. Giorgio
S. Vittore
Uboldo.

## Pieve di Pontirolo.

COMUNITA'
Basiano, con
*Castellazzo*, *e*
*Monistero di Basiano*.
Busnago
Cassano sopra Adda
Cassine di S. Pietro
Colnago
Concesa
Cornate
Grezzago
Groppello
Porto
Pozzo, con
*Bettola*.
Roncello
Trezzano
Trezzo
Vaprio

## Riviera di Lecco, Pieve di Bellano.

COMUNITA'
Bellano, con
*Linzanico*,
*Ombriago*,
*Ronzano*,
*Biosio*,
*Pradello*,
*Gorio*,
*Pendaglio*, *e*
*Verginate*.

## Riviera di Lecco, Pieve di Dervio.

COMUNITA'
Dervio
Dorio
Coreno
Introzzo
Sveglio
Tremenico, con
*Aveno*.
Vestreno.

Rivie-

## Riviera di Lecco, Pieve di Lecco.

COMUNITA'
Acquate
Ballabio Superiore
Ballabio Inferiore
Belledo, con
*Maggianico, e*
*Barco.*
Brumano, con
*Forensi.*
Castello
Chiuso
Germanedo
Laorca, con
*Malvero.*
Lecco, con
*Pescarenico.*
Morterone
Olate, con
*Bonaccina.*
Rancio, con
*Castiglione.*
S. Gio. alla Castagna.

## Riviera di Lecco, Pieve di Mandello.

COMUNITA'
Abadia, con
*Borbino.*
Lierna
Linzanico, con
*Grebbio, e*
*Lombrino.*
Mandello, con
*Maggiana, e*
*Molini.*
Olcio
Rongio, con
*Molina,*
*Tonzanico, e*
*Motteno.*
Somana
Vassena.

## Riviera di Lecco, Pieve di Porlezza.

COMUNITA'
Buggiolo, con
*Prà Marcio.*
Carlazzo, con
*Castello.*
Cavargna
Cima
Claino, con
*Osteno.*
Corido
Cusino
Gottro
Piano
Porlezza
S. Bartolomeo
S. Nazaro
Seghebbia
Tavordo, con
*S. Pietro Agria.*

## Riviera di Lecco, Pieve di Varenna.

Varenna, con
*Fiume Latte.*

## Pieve di Rosate.

COMUNITA'
Barate
Bonirola
Caselle
Cassina di Donato del Conte, con
*Barbatola.*
Castelletto Mendosio, con
*Brusada.*
Coazzano, con
*Cassina Scaccabarozzi.*
Conigo
Copiago, con
*Doresano.*
Fagnano
Gaggiano, con
*Gaggianello,*
*Cassina d'Anzino Cusano, e*
*Baitana.*
Gudo Visconti, con
*Longolo, e*
*Cassina d'Anzino Corio.*
Noviglio, con
*Mairano,*
*Domenegasco, e*
*Tavernasco.*
Rosate
Tainate
Vermezzo
Vigano, con
*Carbonizza,*
*Montano, e*
*Sporzano.*
Zelo Surigone.

## Pieve di Segrate.

COMUNITA'
Briavacca
Casa Nova
Cassignanica
Lambrate, con
*Cavriano,*
*Casoretto,*
*Cassina Trivulza, e*
*La Rosa.*
Limito, con
*Cassina Rugacese.*
Novegro, con
*Fra di Sesto.*
Pantigliate
Pioltello
Redecesio
Rodano, con
*Pobbiano.*
Rovagnasco, con
*Cassina del Duca,*
*Capriccia,*
*Olgia Nova, ed*
*Olgia Vecchia.*
S. Gregorio Vecchio, con
*Acqua-*

*Acquabella;*
*Casone,*
*Bettolino, e*
*Malapianta.*
Segrate
Tregarezzo, con
*S. Felice.*
Trenzanesio.

## Pieve di Settala

COMUNITA'

Liscate, con
*S. Pietro Donato.*
Lucino
Premenugo
Settala, con
*Caleppio.*

## Pieve di Seveso.

COMUNITA'

Barlassina
Binzago
Birago
Ceriano
Cesano Maderno
Cogliate, con
*S. Dalmazio.*
Copreno
Lazzate
Lentate, con
*Cimnago,*
*Camnago, e*
*Cassina Mirabella.*
Limbiate, con
*Mombello.*
Meda
Misinto
Seveso, con
*Cassina Farga.*
Solaro.

## Pieve di Somma.

COMUNITA'

Albusciago
Arsago
Caidate
Casale, con
*Bernate,*
*Inarzo, e*
*Tordera.*
Casorate
Castel-Novate
Cimbro
Corgeno
Crugnola
Cuvirone
Gola Secca
Menzago
Mezzana
Montonate
Mornago
Quinzano
S. Pancrazio
Sesona
Somma, con
*Cassina Coarezza.*
Sumirago
Vergiate
Villa Dosia
Vinago
Vizzola.

## Pieve di Trenno.

COMUNITA'

Arese, con
*Torretta.*
Boldinasco, con
*Cassina Comini.*
Cassina del Pero
Cassina Trivulza
Cerchiate
Figino
Garegnano Marcido, con
*Garegnano Corbellaro.*
Lampugnano
Mazzo, con
*Mazzino.*
Musocco, con
*Quarto Oggiaro.*
Pantanedo
Quarto Cagnino, con
*Cassina Pobbietta.*
Quinto Romano, con
*Cassina del Maino,*
*Caldera, e*
*Malpaga.*
Terrazzano
Trenno, con
*Torrazza S. Leonardo,*
*Cassina Chiusa, e*
*Fagnarello.*
Valera
Villapizzone.

## Vall' Assina.

COMUNITA'

Asso
Barni
Caglio
Lasnigo
Magreglio
Onno,
Pagnano, con
*Gemù,*
*Gallegno,*
*Mudrone,*
*Brazzova,*
*Fraino, e*
*Megna.*
Rezzago
Scarenna
Sormano, con
*Decinisio.*
Valbrona
Visino.

## Val Cuvia.

COMUNITA'

Arcumeggia
Azzio
Bedero
Brenta
Brinzio

Ca-

Cabiaglio
Carate, con
*Ronco.*
Casal Zuigno
Cassano
Cavona
Cittiglio
Cueglio
Cuvio, con
*Comaccio.*
Duno
Ferrera
Gemonio
Masciago
Orino
Rancio, con
*Cantevra.*
Vararo
Vergobbio.

## Valsassina.

COMUNITA'
Bajedo
Barzio
Barcone
Bindo
Casargo, con
*Somadino, e*
*Codesino.*
Cassina
Concenedo
Cortabbio
Corte Nova, con
*Prato S. Pietro.*
Crandola, con
*Vegno.*
Cremeno
Esino Superiore
Esino Inferiore
Gerro
Introbbio, con
*Monte Varone.*
Margno, con
*Bagnala.*
Moggio
Narro, con
*Indovero.*
Pagnona
Parlasco
Pasturo
Perledo, con
*Bologna,*
*Ghesazio,*
*Regoledo,*
*Gittana,*
*Cestaglia,*
*Tondello,*
*Regolo, e*
*Vezzio.*
Pessina
Premana
Primaluna
Taceno
Vimogno
Vendrogno, con
*Bruga,*
*Mosnico,*
*Mornico,*
*Noceno,*
*Comasira,*
*Inesio, e*
*Sanico.*

## Val Solda.

COMUNITA'
Albogasio, con
*Oria.*
Castello
Cresognio Superiore, ed Inferiore
Dasio
Drano, con
*Loggio.*
Puria.

## Valtaleggio.

COMUNITA'
Vedesetta.

## Valtravaglia.

COMUNITA'
Agra, con
*Colmegna, e*
*Cassina Casneda.*
Arbizio
Ardena
Armio
Bedero, con
*Brezzo.*
Biegno
Bosco
Brisciago
Brusimpiano
Cadero, con
*Graglio.*
Campagnano
Castello, con
*Caldè.*
Cossano
Cremenaga
Cugliate
Cunardo
Curiglia
Dumenza
Fabiasco
Garabiolo
Germignaga
Grantola
Lavena
Lozzo
Luvino
Maccagno Superiore
Marchirolo
Marzio
Mesenzana
Montegrino
Monte Viasco
Muceno, con
*Ticinallo.*
Musadino, con
*Ligurno.*
Musignano
Pino
Porto
Roggiano
Runo, con
*Stivigliano.*
Tronzano, con
*Bassano.*
Veccana
Viconago
Voldomino, con
*Biviglione.*

Pieve

## Pieve di Varese.

COMUNITA'
Azzate
Baraffo
Bizzozero
Bobbiate
Bodio
Brunello
Buguggiate.
Capo di Lago
Calciago
Crosio della Valle
Daverio, con
*Dobbiate.*
Gagliate
Gazzada
Gurone
Liffago, con
*Calcinate degli Orrigoni.*
Lomnago
Luinate
Malnate, con
*S. Salvadore, e*
*Monte Morone.*
Mafnago
Morofolo, con
*Moftonate, e*
*Calcinate del Pefce.*
Oltrona, con
*Groppello.*
S. Ambrogio.
Santa Maria del Monte
Schiano
Varefe, con le fue Caftellanze di
*Biumo Superiore, ed*
*Inferiore,*
*Casbeno,*
*Cartabia,*
*Gubiano, e*
*Bofto; e con la*
*Caffina Mentafti.*
Velate, con
*Caffina Rafa, e*
*Fogliaro.*

## Pieve di Vimercate.

COMUNITA'
Agrate
Aicurzio, con
*Caftel Negrino.*
Arcore, con
*Caffina del Bruno.*
Bellufco, con
*Camuzzago.*
Bernareggio
Bernate
Burago
Camparada
Caponago
Carnate, con
*Paffirano.*
Carugate
Caffina Baraggia, con porzione di
*Brugherio S. Ambrogio.*
Cavenago
Concorrezzo, con
*S. Albino, e*
*Taverna della Cofta.*
Lefmo, con
*Peregallo,*
*Zerno, e*
*Pegorino.*
Mezzago
Omate
Oreno, con
*Velafca.*
Ornago, con
*Roffino.*
Ronco
Ruginello, con
*Oldaniga.*
Sulbiate Superiore
Sulbiate Inferiore, con
*Brentana.*
Velate, con
*Brugorella.*
Villanova
Vimercate
Ufmate, con
*Caffina Corrada.*

# COMPARTIMENTO
## DEL PRINCIPATO DI PAVIA.

Città di Pavia
Corpi Santi
Campagna Soprana
Campagna Sottana
Parco Vecchio
Parco Nuovo
Vicariato di Settimo.

## Corpi Santi di Pavia.
### DELEGAZIONE PRIMA.

## Campagna Soprana Pavefe.

DELEGAZIONE II.
Battuda
Caforate
Papiago
Piffarello, con
*Pilaftro.*
Rognano
Soncino, con
*Caffina Cavagnate.*
Torrino, con
*Cerro.*
Torradello
Trovo
Villarafca
Zelada

DELEGAZIONE III.
Bereguardo
Marcignago, con
*Brufada,*
*Caffina di Mezzo,*
*Calignago,*
*Molino Vecchio, e*
*Divifa.*
Origiofo
S. Perone
Torriano, con
*Tirogno.*
Trivolzio
Vellezzo, con
*Robecchino.*

DELEGAZIONE IV.
Bafelica Bologna
Carpignago, con
*Villa Nova de' Berretti.*

Cala-

Caſadico
Giovenzano
Giuſſago, con
*Caſſina Maggiore, e*
*Nivolto.*
Guinzano, con
*Molino de' Perotti.*
Liconaſco, con
*Noveto,*
*Moirago, e*
*S. Colombanino.*

Ronchetto, con
*Caſſina Scaccabarozzi, e*
*Coſnaſco.*
Turago Bordone.

DELEGAZIONE V.
Caſſina Calderara, con
*Caſſina Tribigliana, e*
*Comune del Trono.*
Caſſina de' Serigari
Caſſina de' Tolentini

Molinazzo, con
*Cittadella, e*
*Santa Sofia per ſalto.*
Montebello
S. Vareſe, con
*Caſſina Tentori in due porzioni.*
S. Sofia
Torre d'Iſola
Villa Longa.

## Campagna Sottana Paveſe.

DELEGAZIONE VI.
Belvedere, con
*Cà Scarpona,*
*Moncucco, e*
*Caſſina Oltrona.*
Cà della Terra, con
*Cà de' Levrieri.*
Cà de' Tedioli, con
*Santa Croce, e*
*Pelizzera.*
Foſs'armato, con
*Bompiumazzo.*
Motta S. Damiano, con
*S. Damiano.*
Prado
Vaccarizza, con
*S. Leonardo, e*
*Oſpedaletto.*
Valle Salimbina, con
*Caſſina Taccona.*
Vimanone, con
*Torre Bianca, e*
*Caſſina Peſcarona.*

DELEGAZIONE VII.
Barona, con
*Caſſina de' Menſi.*
Calignano
Carpignano, con
*Strazzago.*
Cera Nova
Larditago
Marzano
Roncaro
S. Aleſſio, con
*Loſſano, e*
*Guardabiate.*
Spirago, con
*Caſſina del Broglio,*
*Caſſina Schiaffinata, e*
*Malpaga.*
Vialone
Viſtarino
Vivente.

DELEGAZIONE VIII.
Albaredo
Albuzzano, con
*Alperolo, e*
*Torre d'Aſtari.*
Belgiojoſo
Buttirago, con
*Colombina.*
Filighera, con
*Beatico.*
Linarolo
Monteſano, con
*Canlepre.*
Santa Margherita, con
*S. Giacomo della Cereda.*
Vigalfo.

DELEGAZIONE IX.
Corte Olona
Coſta S. Zenone
Genzone
Monteleone, con
*Cantelma, e*
*Gatta.*
Piſſarello
Santa Criſtina
Speſſa
Speſſetta Balbiani, e
*Speſſetta Speciani.*
S. Zenone
Torre de' Negri
Zerbo, con
*Torre Selvatica.*

DELEGAZIONE X.
Badia, con
*Caſelle, e*
*Caſſina del Mezzano.*
Biſſone
Botterone
Campo Rinaldo
Chignolo, con
*Albarone.*
Mezzano di Parpaneſe
Miradolo, con
*Cà de' Rbò.*
Nizzolaro
Pieve Porto Morone, con
*Caſone del Mezzano.*

DELEGAZIONE XI.
Copiano
Gerenzago
Inverno
Magherno
Monte, con
*Bolognola.*
Torre d'Areſe.
Villanterio.

## Parco Vecchio Paveſe.

DELEGAZIONE XII.
Cantugno, con
*Torre del Gallo,*
*Cornajano,*
*Reſtellone, e*
*Le due Porte.*
Mirabello, con
*Porta Peſcarina.*

## Parco Nuovo Paveſe.

DELEGAZIONE XIII.
Borgarello, con
*Caſſina de' Sacchi, e*
*Porta d'Agoſto.*
Comairano, con
*Gualterzano, e*
*Caſſina Campagna.*
Ponte Carate, con
*Caſſina Paſturina.*
S. Geneſio
Torre del Mangano.

## Vicariato di Settimo.

DELEGAZIONE XIV.
Bornasco
Corbesate, con
*Cassina de' Ragni.*
Gualdrasco
Misano
Settimo
Villareggio
Zaccone.

# COMPARTIMENTO
## DEL CONTADO DI CREMONA.

Città di Cremona, e Corpi Santi
Due Miglia
Provincia Superiore
Provincia Inferiore
Terre separate
Giurisdizione della Calciana.

## Due Miglia della Città di Cremona.

DELEGAZIONE I.
Boschetto
Picenengo
Quartiere del Battaglione
S. Ambrogio
S. Bernardo, e
S. Felice.

## Provincia Superiore Cremonese.

DELEGAZIONE II.
Antegnate
Barbada, con
*Zaccarola, e*
*Mirandola.*
Covo
Fornovo
Isso, con
*Castelle,*
*Cassina Bronzona,*
*Cassina Famosa,*
*Cassina de Secchi, e*
*Cassina Ferabona.*
Mozzanica.

DELEGAZIONE III.
Albara, con
*Salvarola de Patti,*
*Salvarola de Vassalli, e*
*Ronco Todeschino.*
Calaletto di sopra
Cumignano, con
*Castelletto Barbò.*
Fiesco, con
*Santa Marta.*
Romanengo
Romanengo del Rio, con
*Melotta.*
Ticengo
Trigolo, con
*Moscona.*

DELEGAZIONE IV.
Acqua Longa Badona
Azzanello
Barzaniga, con
*Cassina Barbova.*
Bordolano, con
*Crotta Nova del Bordolano.*
Casal Morano
Castel Visconti
Genivolta, con
*Dosso Stelluzzo.*
Mirabello.

DELEGAZIONE V.
Cà Nova, con
*Olzano.*
Cappella Cantone, con
*Santa Maria Sabbione.*
Cornaletto
Corte Madama
Formigara
Gombeto
Grontorto
Oscasale
S. Bassano
Soresina
Zanengo.

DELEGAZIONE VI.
Acqua Nera
Annicco
Breda de' Bugni, con
*Castagnino Secco.*
Breda Longa
Cà Nova del Morbasco
Castel Novo Bocca d'Adda
Castel Novo del Zappa Corrado
Cavatigozzi, con
*Passirano.*
Cortetano, con
*Valcarengo.*
Costa S. Abramo, con
*Cura d'Affaitati.*
Crotta d'Adda
Farsengo
Fengo
Grumello
Licengo, con
*Castelletto Anghinore.*
Luignano
Ossolaro
Paderno
Polengo, con
*Casarosio.*
S. Gervaso
Sesto
Spinadesco.

DELEGAZIONE VII.
Campagnola
Casal Buttano
Casal Sigone
Cavalera, con
*Mancapane.*
Cignone
Corte de' Cortesi, con
*Cantonada.*
Dosso Baroardo.
Livrasco, con
*Cà de' Stirpi.*
Marzalengo
Monasterolo, con
*Gallarano.*
Olmeneta, con
*Trecchina,*
*S. Martino delle Ferrate, e*
*Cà del Botto.*
Ossolengo, con
*Costa Santa Caterina.*
Pozzaglio
S. Martino in Bellisseto, con
*Borgo Novo Cappello.*
S. Vito,

Pro-

DELEGAZIONE VIII.
Alfiano Novo, e Vecchio
Aspice
Barbiselle
Bertana Bocida
Bettenesco
Carpaneda, con
*Dosimo*, e
*Villasco*.
Castel Novo Gerardi
Corte de' Frati, con
*Noce Garione*.
Gambina, con
*Barchetti*.
Grimone
Grontardo
Levata
Persico, con
*Persichello*, ed
*Acqua Longa S. Abondio*.
Prato, con
*S. Pietro Delmona*.
Quistro
Robecco
S. Sillo
Scandolara Ripa d'Oglio
Solarolo del Persico
Villa Nova, con
*Brazzoli*.

DELEGAZIONE IX.
Ardole S. Marino
Bagnarolo
Cà de' Bonavoglj
Cà de' Cervi
Cà de' Marozzi, con
*Cà d' Alemani*.
Cà de' Quintani
Cà de' Sfondrati, con
*Cà de' Sprezagni*.
Cà de' Stefani, con
*Baccanello*, e
*Cà de' Mainardi*.
Cigognolo, con
*Castel Manfredi*.
Gadesco, con
*Cà de' Mari*.
Gazze, con Compagni.
Malagnino, con
*Ronco Malagnino*.
*S. Ambrogio*,
*Malongola*,
*Santa Lucia Lama*,
*Vigolo*, e
*Cervellara*.
Montanara, con
*Rodondesco*.
Mottajola de' Padri
Pieve Delmona, con
*Torre Nova*.
Pieve S. Giacomo
S. Giacomo Lovera, con
*Visnadello*.
S. Savino
Sette Pozzi, con
*Casal Malombra*, e
*Santa Lucia Lama*.
Silvella, con
*Cà de' Variani*, ed
*Ogni Santi*.
Torre de' Berteri
Vighizzolo.

DELEGAZIONE X.
Alfeo, con
*Castel Celano*, e
*Reboana*.
Bonemerse, con
*Farisengo*.
Cà de' Staoli
Carettolo, con
*Casazza*.
Cella, con
*Campagna*.
Fontana
Forcello, con
*Lago Scuro*.
Gere de' Caprioli
Gere del Pesce, con
*Gere de' Zaneboni*.
Isola de' Pescaroli
Longardore, con
*Casaletto Nadalino*.
Pieve d'Olmi, con
*Borlenga*,
*Bardella*,
*Capellana*,
*Gambina*, e
*Cà de' Gatti*.
Porto, con
*Sommo*.
Pugnolo
S. Daniele
S. Fiorano
S. Lorenzo Mondinari
Santa Margarita
S. Salvadore
Solarolo Paganino
Sospiro
Stagno Pagliaro
Straconcolo
Tidolo.

DELEGAZIONE XI.
Bina Nova
Cansero
Cappella de' Picenardi.
Castel Novo del Vescovo.
Dosso Pallavicino
Gabbianeta
Monticello Ripa d'Oglio, con
*Cà de' Ferrari*.
Pescarolo
Pessina, con
*S. Antonio d'Anniata*.
Pieve Terzagno
Stilo de' Mariani
Villa Rocca, con
*Quadri*.

DELEGAZIONE XII.
Brolpasino
Cà d'Andrea, con
*S. Pietro Medegallo*.
Cà de' Gaggi
Fossa Guazzona
Isolello
Pieve S. Maurizio
Pozzo Baronzio
Ronca de' Golferammi
S. Lorenzo de' Picenardi, con
*Cà Nova de' Biazzi*.
Torre d'Angiolini
Torre Malamberti.

DELEGAZIONE XIII.
Cà de' Corti, con
*Cà de' Cagliani*.
Casalorzo Boldori, con
*Cà de' Pedroni*.
Casalorzo Geroldi
Cà Nova d'Offredi
Cingia de' Botti, con
*Pieve Gurata*,
*Mottajola de' Coppini*, e
*Castelletto di sotto*.
De' Rovere, con
*Cà de' Novelli*.
Dosso de' Frati
Motta Baluffi, con
*Bellozza*.
Solarolo Monasterolo
Vedesetto, con
*Gurata*.

DELEGAZIONE XIV.
Breda Guazzona, con
*Gattarolo Bonserio*, e
*Gattarolo Cappellino*.
Cà de' Sorefini, con
*Villa*

*Villa de' Talamazzi.*
Castel Franco, con
*Carzago.*
Colombarolo
Drizzona
Piadena
Pontirolo
Recorfano, con
*Caffina de' Groffi.*
Vhò
Voltido.

DELEGAZIONE XV.
Cà Ruberto, con
*S. Faustino.*
Castel Ponzone
Guffola, con
*Bellena, e*
*Caprile.*
Martignana
S. Lorenzo Aroldo, con
*Cornale.*
S. Martino del Lago
Scandolara Ravara

Solarolo Rainerio
Torricella del Pizzo.

DELEGAZIONE XVI.
Cavaltone
Castel Didone
Romprezzagno
S. Giovanni in Croce
S. Lorenzo Guazzone
S. Paolo Ripa d'Oglio
Spineda
Tornada.

## Terre feparate del Cremonefe.

COMUNITA'
Castel Leone
Fontanella

Pizzighettone, con
*Gera, e*
*Regona.*
Soncino.

## Giurifdizione della Calciana.

COMUNITA'
Calcio
Pumenengo

Torre Pallavicina, con
*Villa Nova.*

# COMPARTIMENTO
## DEL CONTADO DI LODI.

Città di Lodi
Chiofi di Lodi.

Vefcovato Superiore
Vefcovato di Mezzo

Vefcovato Inferiore, Strada Cremonefe, e Strada Piacentina.

## Vefcovato Superiore Lodigiano.

DELEGAZIONE I.
Chiofi di Porta d'Adda.
Chiofi di Porta Cremonefe.
Chiofi di Porta Regale.
Vigadore, con
*Riolo, e*
*Portadore.*

DELEGAZIONE II.
Bifnate
Cafolate
Comazzo
Gardino, con
*Maffina, e*
*Roffate.*
Lavagna
Marzano, con
*Cazzano.*
Merlino
Mignette
Vajano
Zelo buon Perfico.

DELEGAZIONE III.
Caffino d'Alberi
Muzzano, con
*Molinazzo, e*
*Molinetto.*
Paullo, con
*Conterico.*
Tribiano, con
*Lanzano, e*
*Zuvate.*
Villambrera, con
*Coffago.*

DELEGAZIONE IV.
Cologno, con
*Cafal Majocco, e*
*Caffina Buttrintrocca.*
Dreiano
Ifola Balba, con
*Ronco Marzo.*
Mulazzano
Sordio, con
*Roncolo.*
Villa Pompeana
Virolo.

DELEGAZIONE V.
Arcagna, con
*Pantanefco.*
Cervignano
Galgagnano, con
*Cagnola, e*
*Vercellona.*
Modignano, con
*Polerano,*
*Bollanzano,*
*Vhò, e*
*Villavefco.*
Montanafo, con
*S. Grate.*
Quartiano, con
*Cafolta, e*
*Mongattino.*
Tavazzano, con
*Companatico, e*
*Antignatica.*

DELEGAZIONE VI.
Fracchia
Gardella
Nofadello
Spino.

Vefco-

DELEGAZIONE VII.
Andreola, con
*Maguzzano.*
Bottedo
Cà de Zecchi, con
*Cà Cesarea,*
*Zelasca, e*
*Cà Nova.*
Campolongo, con
*Cà di Madonna Tadea*
*Vistarina,*
*Guaina,*
*S. Gio. in Boldone, e*
*Muzza S. Angiolo.*
Cornegliano, con
*Cà del Papa,*
*Cà de' Squintani,*
*Armagna, e*
*Belvedere.*
Pezzolo de Codazzi, con
*Mascarina,*
*Cassina Ladina, e*
*Cassinetta.*
Torre de Dardanoni.

DELEGAZIONE VIII.
Bagnolo, con
*Nibbiolo, e*
*Cassinetta.*
Santa Maria di Lodi Vecchio, con
*S. Marco,*
*S. Bassano,*
*S. Michele,*
*Lavagna,*
*Cà de Racchi,*
*Malgorata,*
*Dorada,*
*Dossena,*
*Comasna, e*
*Tajetta.*
Lodi Vecchio, con
*S. Stefano Gallinazzo, e*
*Gualdane.*

DELEGAZIONE IX.
Casaletto
Gugnano, con
*Cà del Fontana.*
Pezzolo di Tavazzano, con
*Mighona, e*
*Bergoratto.*
Santa Maria in Prato, con
*Codazza, e*
*Cassina Porra.*
S. Zenone, con
*Ceregallo.*
Salerano
Villa Rossa, con
*Mairano.*

DELEGAZIONE X.
Casella, con
*Calvenzano, e*
*Beni de Lurani.*
Marudo, con
*Marudino.*
S. Angiolo, con porzione di
*Galeotta.*
Valera Fratta, con
*Valera Zucca.*
Vidardo.

DELEGAZIONE XI.
Bargano, con
*S. Leone, e porzione di*
*Galeotta.*
Bonora, con
*Gervasina.*
Cà dell'Acqua, con
*Colombara Fratta,*
*Trivulza,*
*Cà de Gerri,*
*Malcovada, e*
*Dossolina.*
Castiraga da Reggio, con
*Polerano.*
Cazzimano, con
*Cà Nova,*
*Frandellona,*
*Lavagna, e porzione di*
*Sacchelle.*
Fissiraga, con
*Piè de Guazzi.*
Guazzina, con porzione di
*Sacchelle.*
Massalengo, con
*Paderno Isimbardo.*
Mongiardino, con
*Aguggera, e*
*Monticel Stlero.*
Orgnaga, con
*Castagna.*
Trivulzina, con
*Brazzalengo.*
Villa Nova, con
*S. Tomaso.*

DELEGAZIONE XII.
Graffignana
S. Colombano.

DELEGAZIONE XIII.
Borghetto, con
*Barbavara,*
*Casello di Campagna,*
*Consorzio,*
*Vigarolo,*
*Fossadolto,*
*Pantiara,*
*Cassinetta,*
*Cà de' Tavazzi,*
*Cassina de Longhi,*
*Panigada,*
*Monasterolo,*
*Cassina Baila,*
*Viganone,*
*Ravarolo,*
*S. Antonio,*
*Vallazza,*
*Propio,*
*Cà de Boselli,*
*Cassina Baruffi,*
*Fornace de Granati,*
*Cassina Niccola,*
*Cassina de Prevede,*
*Cassina Regona,*
*Cà de Brodi,*
*La Saresana,*
*Barazzina,*
*Li Casoni,*
*Monteguzzo,*
*Cassina Grossa, ed*
*Ogni Santi.*

## Vescovado Inferiore Lodigiano
### Strada Cremonese, e Strada Piacentina.

DELEGAZIONE XIV.
Badia di Ceredo, con
*S. Cipriano.*
Brusada
Cà de Bolli, con
*Cà del Conte, e*
*Mairana.*
Caviaga
Crespiatica
Ceppeda, con
*Pizzolano, e*
*Veschetta.*
Lanfroja, con
*Priora.*
Motta Vigana
Muzza Piacentina, con
*Muzza Corrada.*
Pompola, con

*Pom-*

*Pompolina*, *e*
*Cà de' Quintè*.
S. Martino in Strada, con
*Vesca*, *e*
*Cà Nova de Villani*.
Sesto, con
*Pelgora*.
Soltarico.

DELEGAZIONE XV.

Cavanago, con
*Persia*.
Grazzano
Grazzanello, con
*Codazza*, *e*
*Griona*.
Mairago, con
*Rometta*,
*Tajana*,
*Belvignate*,
*Gudio*, *e*
*Basiasco*.
Ossago, con
*Birga*,
*Bordonazza*, *e*
*Pessino*.

DELEGAZIONE XVI.

Bertonico, con
*Monticello*.
Melegnanello, con
*Terrenzano*.
Robecco, con
*Cassina Ramelli*, *e*
*Cassina delle Donne*.
Turano.

DELEGAZIONE XVII.

Brembio, con
*Monasterolo*, *e*
*Polenzone*.
Cà del Bosco, con
*Cà del Parto*,
*Sabiona*, *e*
*Cà de Tacchini*.
Secugnago, con
*Cà de Brugazzi*.

DELEGAZIONE XVIII.

Casal Pusterlengo, con
*Cà del Tesoro*.
Cassina de Passerini
Pizzolano, con
*S. Martino del Pizzolano*.
Vittadone, con
*Muzzano*, *e*
*Buongodere*.
Zorlesco, con
*Olza*.

DELEGAZIONE XIX.

Camairago, con
*Cassina del Bosco*,
*Cassina Manna*,
*Mulazzana*,
*Leccama*, *e*
*S. Vito*.
Castiglione, con
*Barattera*.
Rovedaro
Terra Nuova, con
*Biraga*,
*S. Alberto*, *e*
*Campagna*.
Vinzasca.

DELEGAZIONE XX.

Cà de' Mazzi
Cantonale
Livraga, con
*Cà de Mazzoli*, *e*
*Cassina de Granati*.
Orio
Ospedaletto.

DELEGAZIONE XXI.

Corte S. Andrea
Mirabello, con
*Campagna*,
*Beleguarda*, *e*
*Dosso Springalli*.
Regina Fittarezza, con
*Cà Bianca*.
Senna
Somaglia, con
*Carreggio*,
*Cassina Cantonale*,
*S. Martino Dario*, *e*
*Bosco*.

DELEGAZIONE XXII.

Codogno, con
*Sigola*.
Gattera, con
*Majocca*.
Trivulza, con
*Cucca*,
*Mirandola*, *e*
*Trivulzina*.

DELEGAZIONE XXIII.

Cavacurta
Corno Giovine, con
*Aimivilla*.
Maleo, con
*Cazzaniga*,
*Moraro*, *e*
*Trecchi*.
S. Fiorano
S. Stefano, con
*Regona*, *e*
*Villa Franca*.

DELEGAZIONE XXIV.

Corno Vecchio
Lardera, con
*Cassina Campagnola*.
Maccastorna, con
*Cavo*.
Meletto.

# COMPARTIMENTO
## DELLA CITTA', E TERRITORIO DI COMO.

Città di Como
Borghi, e Corpi Santi della Città di Como
Pieve di Fino
Pieve di Uggiate
Pieve di Zezio Inferiore
Pieve di Zezio Superiore.

### Borghi, e Corpi Santi della Città di Como.

PARROCCHIE
di S. Zenone, o sia Monte Lompino,
S. Salvadore,
S. Giorgio,
Santissima Annunziata,
S. Antonino,
S. Vitale,
S. Martino,
S. Bartolomeo, e
S. Carpoforo, o sia Camerlata.

Pie-

## Pieve di Fino.

COMUNITA'
Aſnago, con
*Monteſordo.*
Bernate, con
*Guzza.*
Brecchia, con
*Lazzago.*
Bregnano, con
*Puginate, e*
*Caſſina Manigardi.*
Bulgorello
Cadorago
Caslino
Cainate, con
*Baraggiola.*
Caſſina Rizzardi, con
*Boſſalora,*
*Monticello, e*
*Ronco.*
Cermenate, con
*Caſſina Santa Croce, e*
*Caſſina Lavezzara.*
Civello, con
*Brugo.*
Fino, con
*Bricoletta,*
*Fiorenzola,*
*Molino Rionca,*
*Mornaſco, e*
*Socco.*
Lomazzo, con
*Manera, e*
*Biſago.*
Lucino
Luiſago, con
*Bricola.*
Maccio, con
*Macciaſca, e*
*Bruſada.*
Minoprio
Montano, con
*Caſarico.*
Rebbio
Rovellaſca
Vertemate, con
*Rionca, e*
*Bunone.*

## Pieve di Uggiate.

COMUNITA'
Albiolo
Bizzarone
Cagno
Camnago, con
*Bernaſca.*
Caſa Nova
Cavalaſca
Caverſaccio
Drezzo
Gagino
Geronico al Piano, con
*Geronico al Monte.*
Olgiate, con
*Baraggiola, e*
*Somaino.*
Parè
Rodero
Ronago
Solbiate, con
*Concagno.*
Trevano
Vergoſa
Uggiate.

## Pieve di Zeſio Inferiore.

COMUNITA'
Albate, con
*Trecallo,*
*Baraggia,*
*Muggiò, ed*
*Acqua Negra.*
Camnago
Capiago, con
*Caſſina Franca.*
Civiglio, con
*S. Tomaſo, e*
*Viſigna.*
Grandate
Lipomo
Ponzate
Senna, con
*Navedano, e*
*Baſſone.*
Solzago
Tavernerio, con
*Urago.*

## Pieve di Zeſio Superiore.

COMUNITA'
Blevio
Brunate
Cernobbio
Maslianico
Moltraſio
Piazza
Rovenna
Torno
Urio.

# COMPARTIMENTO
## DEL CONTADO DI COMO.

Pieve di Bellaggio
Pieve di Dongo
Pieve di Gravedona
Pieve d'Iſola
Pieve di Lenno
Pieve di Menaggio
Pieve di Neſſo
Squadra di Rezzonico
Pieve di Sorico.

## Pieve di Bellaggio.

COMUNITA'
Bellaggio, con
*Comune di Mezzo, e*
*Comune delle Ville.*

## Pieve di Dongo.

COMUNITA'
Conſiglio di Rumo
Cremia
Dongo
Garzeno
Germaſeno, con
*Alpi di Poſſolo, e di*
*Stazzona.*
Muſſo
Pianello
Stazzona.

Pieve

### Pieve di Gravedona.

COMUNITA'
Domaso
Dosso del Liro, con
*Alpi di Camedo.*
Gravedona
Livo
Pellio
Traversa, con
*Narro.*
Vercana.

### Pieve d'Isola.

COMUNITA'
Argegno
Calasco
Cerano
Colonno
Dizasco, con
*Muronico,*
*Rovasco, e*
*Biazeno.*
Lezzeno.
Ossuccio, con
*Spurano.*
Pigra
Sala
Schignano.

### Pieve di Lenno.

COMUNITA'
Lenno
Mezzegra
Tremezzo

### Pieve di Menaggio.

COMUNITA'
Bene
Breglia
Croce
Grandola, con
*Naggio,*
*Velzo,*
*Codogna,*
*Gonte, e*
*Cardano.*
Griante
Grona
Loveno, con
*Nobiallo.*
Menaggio
Plesio, con
*Barna.*

### Pieve di Nesso.

COMUNITA'
Brienno
Carate
Careno
Laglio
Lemna
Molina
Nesso
Palanzio
Pognana, con
*Quarsano, e*
*Canzaga.*
Veleso, con
*Erno.*
Zelbio.

### Squadra di Rezzonico.

COMUNITA'
Rezzonico
S. Abondio
S. Siro.

### Pieve di Sorico.

COMUNITA'
Pugiallo
Colico, con
*Forte di Fuentes.*
Gera.
Montemezzo
Olgiasca, con
*Piona.*
Sorico
Trezzone.

## COMPARTIMENTO DELLA VALLE INTELVI.

Blesagno, con
*Lura.*
Castiglione.
Laino
Lanzo
Pelio di sopra, con
*Pelio di sotto.*
Ponna
Rampogno
S. Fedele
Scaria
Verna.

## COMPARTIMENTO DELLA CITTA', E TERRITORIO DI CASAL-MAGGIORE.

Città di Casal-Maggiore, con
*Vicinanza di Casal-Maggiore,*
*Agojolo,*
*Brugnolo,*
*Caminata,*
*Cappella, e Gambalone,*
*Casal Bellotto,*
*Fossa Caprara,*
*Quattro Case,*
*Rivarolo del Re.*
*Roncadello,*
*Staffolo,*
*Vico Belignano,*
*Vico Bongbisio,*
*Vico Moscano,*
*Villa Nova.*

*Essendo stato pubblicato dalla nostra Giunta un Editto in data del* 15. *Luglio* 1757. *sopra l'Immunità concessa per il titolo dei Dodici Figlj, gliene rimetto qui annesso un Esemplare per ciascheduna Comunità della sua delegazione, ed in oltre due Esemplari di più, quali restano destinati per lei, affinchè Ella possa conservarli nel suo Archivio unitamente alle altre Scritture.*

*Per quelli che debbono servire alle Comunità Ella li renderà noti ai respettivi Deputati dell' Estimo di ciaschedun Comune, e gli pubblicherà poi nel primo Convocato generale che si terrà in tali Comuni, conformemente al disposto nell' ultimo Articolo del sopradetto Editto, da cui Ella vedrà come dovrà contenersi; Sicchè per ora basterà, che Ella me ne avvisi la ricevuta in lettera a parte, che non contenga altri affari, e che poi a suo tempo mi faccia relazione separata di averli pubblicati a Comune per Comune come resta ordinato.*

*Avverta per altro che tanto nel darmi adesso l' avviso della ricevuta, quanto nel farmi poi la Relazione di aver pubblicati i suddetti Editti, l'Indrizzo, o Mansione delle Lettere dovrà farsi da lei alla Segreteria della Presidenza della Real Giunta del Censimento, a norma dell' ordinatoli coll' altra mia Circolare del dì* 8. *di questo mese.*

*E qui desiderandole dal Cielo ogni maggiore felicità resto*

*Di V. S.* *Milano* 15. *Luglio* 1757.

*Aff.mo*
*Pompeo Neri.*

Per il dell' Eſenzione

Regolamento de' XII. Figlj.

# MARIA THERESIA,

## DEI Gratià, Romanorum Imperatrix, Regina Hungariæ, Bohemiæ &c. Archidux Auſtriæ &c. Dux Mediolani &c. &c. &c.

Vendo ſempre i Padri di dodici figlj meritata la protezione dei Sovrani, il favore delle Leggi, e l'aſſiſtenza dello Stato, ha perciò la Paterna cura di Sua Maeſtà comandato nell' occaſione del nuovo generale Cenſimento, che ſi ſottoponga alla ſua ſpeciale conſiderazione l'Immunità dai Carichi pubblici, che detti Padri ſono ſtati ſoliti godere ſecondo le Leggi, e conſuetudini di queſto Dominio, e ſecondo le particolari diverſe pratiche di ciaſcheduna Provincia di eſſo; e fatte le opportune rifleſſioni alle circoſtanze de' preſenti tempi, e alla quantità de' correnti Carichi, ſi è degnata ordinare, e comandare, ſervendoſi della pienezza della ſua Suprema Autorità, che per tutta l'eſtenſione del ſuo fedeliſſimo Stato di Milano dal giorno dell' eſecuzione del nuovo Cenſimento in avvenire, l'Immunità ſuddetta competente ai Padri di dodici figlj, ſi regoli, e ſi oſſervi con le ſeguenti Ordinazioni, le quali dovranno aver forza di Legge perpetua, e generale, derogando la Maeſtà Sua a qualunque Legge, Statuto, o Conſuetudine in contrario.

1 L'immunità concessa per il titolo dei dodici figli si acquisterà da ciascheduno Padre, che si troverà avere nell' istess' ora viventi dodici figlj di primo grado tra maschj, e femmine legittimi, e naturali, e di legittimo Matrimonio nati antecedente, o susseguente.

2 I figlj potranno essere di due, o più Moglj, purchè siano nati dall' istesso Padre.

3 Subito, che sarà il ventre pregnante del duodecimo figlio, potrà il Padre fare la petizione dell' Immunità, ma non avrà luogo la concessione, se non quando quello, che è nell' utero materno venga alla luce vivo. E' ben vero che se pendente la petizione venisse a morire alcuno de' figlj preesistenti, si acquisterà non ostante l'Immunità colla nascita del duodecimo.

4 Verificati i detti requisiti il Padre acquisterà l'Immunità per se, e per la Moglie, quando ella sia Madre di alcuno de' predetti dodici figlj già nati, e per tutti i figlj, che nascessero in futuro dall' istesso Padre.

5 Se il Padre premorisse, lasciando il ventre pregnante del duodecimo figlio, l'Immunità si acquisterà non ostante alla Madre, e a' figlj quando il Parto sia vivo. E nell' istesso modo si acqisterà l'Immunità quando il Padre lasciasse dieci figlj, e il ventre pregnante, da cui sortissero due postumi vivi.

6 I sopradetti figlj debbono esser tutti di primo grado, senza alcuna estensione ai Nipoti, nè altri Descendenti, e molto meno agli Ascendenti del Padre, nè ad altri Collaterali.

7 Il Padre, acquistata, che abbia la detta Esenzione, ne deve godere fino alla morte senza alcuna diminuzione, ancorchè la Moglie, o alcuno dei figlj premorisse, o ancorchè premorissero tutti.

8 Dopo la morte del Padre durerà similmente l'Immunità intiera nella di lui Vedova, purchè questa sia Madre di alcuno di essi dodici figlj, e continui a conservare vita vedovile.

9 I figlj similmente dopo la morte del Padre dureranno a godere della rispettiva loro Immunità dalle Tasse Personali, e Mercimoniali fino alla loro morte rispettivamente senza alcuna variazione.

10 Rispetto all' Immunità Reale, questa la dovranno godere sopra i soli Beni, ove era stata acquistata in vita del Padre; quando tali Beni pervenghino dopo la morte del Padre in loro medesimi, con le seguenti condizioni, e dichiarazioni.

11 Che si considerino dodici porzioni dell' Immunità Paterna, le quali si continuino a godere per l' intiero, finchè i figlj nel numero di dodici continuano a sopravvivere al Padre. Che il giorno della morte del Padre, non trovandosi viventi dodici figlj, si conservi l'Immunità nei figlj superstiti, relativamente però alle porzioni di ciascheduno di essi; e relativamente alle

por-

porzioni dei figlj predefunti l'Immunità si estingua, e si consolidi a favore del Censo. Che ciaschedun figlio superstite goda nei Beni nella sopraddetta guisa pervenuti dal Padre la sua rispettiva porzione d'Immunità, fino alla sua morte naturale, senza alcuna condizione, nè riservo, nè alcun'obbligo di vivere in comunione con gli altri fratelli. Che morendo ciascheduno dei predetti fratelli superstiti, la sua rispettiva porzione si perda, e non si accresca a beneficio dei soppravviventi. Che un fratello cedendo la sua rata di Beni all'altro, debba altresì passare insieme con i Beni la sua rata d'Immunità, della quale il Cessionario potrà valersi durante la vita del Cedente; ma se l'Alienazione sarà fatta in altri, che in un suo fratello, l'Immunità sopra i Beni alienati si estingua. Che i fratelli Religiosi, e le sorelle Monache, o maritate, o i fratelli diseredati, o altri, che per qualunque causa non succedono nei Beni Paterni, o che per donazione, renunzia, transazione, o qualunque altro Atto restano senza possedere alcuna porzione di detti Beni paterni, facciano non ostante numero in comodo, e benefizio dei fratelli possessori, i quali, nel Carico contingente a'detti Beni si possino valere delle porzioni d'Immunità contingenti ai fratelli, e sorelle finchè vivono. Ma morendo i fratelli possessori, e passando i Beni nei loro figlj, e discendenti, o altri non compresi nell'Immunità, il privilegio si perda, e non possino in tal caso i possessori valersi delle porzioni di privilegio competenti ai fratelli, e sorelle che non possiedono, sebbene tuttavia vivessero.

12 La sopradetta Immunità, che si acquista dal Padre per causa dei dodici figlj, dovrà consistere nella liberazione plenaria, e perpetua dalla Tassa Personale per se, e per tutti i suoi figlj, che fossero a detta Tassa obbligati: Nella liberazione plenaria, e perpetua dalla Tassa Mercimoniale per se, e per la Moglie, e per tutti i suoi figlj, che fossero similmente alla predetta Tassa obbligati: E nella liberazione di nove soldi per lira sopra tutti i carichi Reali contingenti ai Beni stabili, che per legitimo Decreto si troveranno compresi in detta Immunità, la quale liberazione in vita del Padre sarà sempre costante, e dopo la morte di esso si diminuirà proporzionalmente al num. de' figlj superstiti a tenore de'Capitoli 10., e 11.

13 La predetta liberazione di 9. soldi per lira sopra tutti i Carichi Reali si deve intendere nel senso più amplo, e più favorevole agli Esenti, comprendendo generalmente tutte le Imposte Regie, e tutte le universali per servizio dello Stato, tutte le Imposte Provinciali, e tutte le Imposte Comunali, in modo tale che per qualunque Carico Ordinario, o Straordinario, per qualunque titolo, o partita di spese impensate, o di urgente, o di estrema necessità, ancorchè fosse di quelle spese che per legge, o per antica consuetudine si ripartissero anche sopra gli Esenti dei dodici figlj, e in somma per

qualunque causa, di cui fosse bisognovele fare speciale, e individua menzione, niuna eccettuata, non si possa pretendere sopra l' Estimo di quei che godono la predetta Esenzione intiera, che undici soldi per lira di tutte le Taglie, o Imposte, che sortiranno tempo per tempo, di modo tale che ogni qual volta il Censito non esente dovrà pagare una lira, il Censito esente per detta causa de' dodici figlj, non dovrà pagare, che soldi undici, quando compete l' Esenzione intera; e dopo la morte del Padre, quando il numero de' dodici figlj non è completo, nove denari per lira di più per ogni figlio che manca al numero di dodici.

14 Non si potrà giammai per qualunque causa fare veruna Imposta particolare sopra gli Esenti de' dodici figlj, dovendo l'Immunità, come sopra concessa, avere in qualunque tempo il suo pieno vigore, e in qualunque angustia si trovasse lo Stato, dovrà ripararsi al bisogno a spese comuni, senza ammettere duplicità, nè variazione di Reparti, acciocchè sempre nel contributo si conservi la dovuta proporzione tra il non esente, e l' esente per una causa così onerosa al Padre, e così privilegiata, e favorevole allo Stato come è questa.

15 Quando il Padre sarà in grado di verificare i requisiti necessarj all'acquisto della predetta Immunità dovrà presentare alla nostra Giunta, o dopo di essa a quel Tribunale, che sarà da Sua Maestà destinato a soprintendere all' Estimo, ed al Riparto de' pubblici Carichi, la nota de' Beni ch' egli si trova descritti in testa propria nelle Tavole dell' Estimo, o descritti in testa della sua Moglie, o di alcuno de' suoi figlj; e per detti Beni, di cui sarà riconosciuto legittimo possessore, che resteranno indicati, e registrati nel Decreto, acquisterà l'Immunità predetta, della quale non potrà godere, nè fare alcuno uso prima del predetto Decreto.

16 In detto Decreto non si potranno comprendere i Beni non descritti nelle Tavole dell' Estimo in testa dei pretendenti, e nemmeno si potranno comprendere i Beni, che i medesimi possiedono in luogo di pegno, come Creditori Salvianisti, o come Amministratori di un Patrimonio altrui, sebbene il caso portasse, che questi fussero descritti nelle Tavole dell' Estimo in testa di essi pretendenti.

17 Non si potranno similmente comprendere i Beni acquistati per lo spazio di nove mesi avanti il Parto del duodecimo, o rispettivamente fratello per qualunque vendita, donazione, transazione; o altro atto *inter vivos*.

18 E similmente non si potranno comprendere i Beni, di cui non sia stato pagato il prezzo, se non a rata della porzione di prezzo effettivamente pagata; Nè si potranno comprendere quelli, che si dubitassero acquistati con Contratti simulati, o altri atti frandollenti in collusione de' pubblici Tributi.

19 Acquistata, che sia la predetta Immunità Reale, e legittimata col predetto Decreto dimostrativo dei Beni; non potrà aggiungersi alla medesima alcun' altro fondo, se non quelli che pervenissero nell' istes-

istesso Padre durante la sua vita per Testamento, o per legittima successione, o per donazione degli Ascendenti sì Paterni, che Materni; intendendosi sempre di escludere gli Atti simulati, e fraudolenti; e avvertendo, che, quando il Padre di dodici figlj ha più fratelli, non devesi verificare l'Immunità, che nella porzione per disposizione degli Ascendenti a lui direttamente contingente, escludendo le porzioni contingenti ai fratelli, o a trasversali, sebbene nel detto Padre fossero per consolidarsi, o si fossero consolidate.

20 Si potranno aggiungere ancora in vita del Padre i Beni, che pervenissero nel medesimo per fidecomissi di Collaterali, o di estranei, quando il Padre ne abbia fatta petizione in giudizio, avanti di ottenere l'Immunità; E similmente i Beni, che egli ottenesse in pagamento per la rata corrispondente al credito, quando il credito fosse domandato in Giudizio avanti di conseguire l'Immunità. E finalmente si potranno aggiungere i Beni, che egli acquistasse a titolo di Dote nel prendere un'altra Moglie, e gli fossero consegnati i Fondi stimati, o senza stima, escludendo sempre i Beni che egli comprasse col denaro dotale.

21 L'istesso privilegio del Padre si comunicherà anche alla Madre per tutti gli acquisti, che farà con le sopradette condizioni durante la sua vita, quando continui a stare nello stato vedovile.

22 Anco i figlj per i loro acquisti, che faranno in vita del Padre, potranno valersi del privilegio dato al Padre ai Capitoli 19., e 20., purchè siano fatti con le condizioni ivi espresse.

23 In qualunque de' predetti casi di nuovo acquisto dovranno il Padre, e la Madre suddetti, o i figlj trasportare in testa propria i Beni a loro devoluti, e giustificare i Requisiti avanti il predetto Tribunale, e riportarne un nuovo Decreto dimostrativo dei Beni aggiunti al Registro ottenuto nella prima Esenzione, senza del quale non saranno ammessi al godimento della medesima.

24 Qualunque altro acquisto di Beni, che i predetti Padre, e Madre, e figlj facessero per atti *inter vivos*, o per successioni di Testamento di collaterali, o di estranei, dopo ottenuto il primo Decreto d'Immunità, non dovrà esser loro di alcun giovamento, nè potrà aggiungersi in aumento della loro Esenzione.

25 I figlj dopo la morte del Padre, dovranno contentarsi di conservare l'Immunità nei Beni, che riceveranno per successione Paterna, o Materna, o nei Beni proprj, che saranno stati registrati per Immuni in vita del Padre, senza potere ampliare il Registro di essi Beni immuni per verun titolo, nè per qualunque acquisto che essi facessero per disposizione Testamentaria di qualunque ascendente, o discendente, o collaterale, o estraneo, nè per legittima successione di qualunque discendente, o collaterale, nè per qualunque vendita, donazione, dote, o altro contratto, e atto *inter vivos*; in modo che il Registro de'Beni Immuni si debba appresso di loro conservare tale quale si trovava alla morte del Padre, e rispettivamen-

te

te della Madre, senza pretendere il minimo accrescimento, salvo che nel caso unico della successione leggittima agli Ascendenti Paterni, e Materni.

26 I sopradetti Decreti riportati dagl' Immuni col Registro approvato de' Beni compresi nell' Immunità, dovranno dai predetti Immuni insinuarsi negli Atti della Congregazione dello Stato, e delle rispettive Provincie, e Comunità, affinchè nelle Imposte Comunali possino godere sopra il loro Estimo immune il beneficio della contrapposizione, e possino gli Esattori Comunali restare indennizzati dalle Provincie, e indennizzate altresì le Provincie dallo Stato.

27 Per godere della predetta Esenzione dovranno gl' Immuni riportare ogni anno un Decreto confermatorio dal predetto Tribunale, esibendo, se si tratta del Padre, o della Madre, l' Attestato della loro sopravvivenza, e l' Attestato di non avere alienata alcuna parte del loro Estimo registrato per Immune. E se si tratta dei figlj, oltre i predetti due Attestati, dovranno quelli che saranno Possessori esibire l' Attestato della sopravvivenza de' fratelli, benchè non possessori, delle di cui porzioni d' Imunità pretenderanno eisi di godere. E mancando una delle predette giustificazioni, resterà loro sospeso il Decreto di conferma in tutto, o nella porzione non giustificata.

28 Chiunque degl' Immuni farà alcun Atto simulato, o fraudolento, per godere indebitamente la predetta Esenzione, o per ampliarsela oltre ai limiti prescritti, resterà assolutamente incapace della medesima in qualunque tempo, e per tutti i suoi Fondi, benchè legittimamente acquistati, e posseduti.

Volendo Noi pertanto, che le Clementissime Intenzioni di Sua Maestà pervenghino all' universal notizia di tuti, ordiniamo, e comandiamo, che sia il presente Editto pubblicato nei Luoghi soliti di questa Capitale, e con le consuete solennità, e altresì in tutte le altre Città, Terre, e Comunità di questo Stato; incaricando tutti li Podestà, Jusdicenti, e altri Uffiziali, ai quali si appartiene di farlo affiggere, e pubblicare nei consueti rispettivi luoghi, e di collocarlo nei Registri dei loro Tribunali, e ai nostri Cancellieri Delegati di renderlo noto in ciaschedun Comune ai rispettivi Deputati dell' Estimo, e di pubblicarlo nei primi Convocati Generali, che rispettivamente si terranno in ciascheduna Comunità, e di collocarlo ne' loro Archivj per loro Istruzione, e a perpetua memoria.

E commettiamo tanto ai predetti Jusdicenti, quanto ai predetti Cancellieri Delegati di rimetterci la Relazione di avere eseguiti gli Ordini rispettivi nel termine di giorni 30. dalla data del presente Editto.

Milano 15. Luglio 1757.

Il Presidente, e Consiglieri della Real Giunta del Censimento dello Stato di Milano.

*Giuseppe Maria Tarantola Segretario.*

*UNiti alla presente Ella riceverà diversi Esemplari di un'Editto, e di una Notificazione per la deliberazione delle nuove Esattorie di ciascheduna Comunità.*

*Rispetto all'Editto Ella dovrà subito consegnare, o far consegnare al Console di ciascheduna Comunità due Esemplari del medesimo, con ordine di affiggerne subito un' Esemplare alla Piazza pubblica, e con ordine di consegnare l'altro Esemplare al primo Deputato dell' Estimo, o al suo Sostituto, e in assenza dell'uno, e dell'altro al secondo Deputato dell' Estimo, o suo Sostituto, e in assenza anco di questi al terzo Deputato dell' Estimo, o suo Sostituto, comandando a detti Consoli di fare a Lei la relazione dell' affissione seguita, e della consegna fatta, o non fatta.*

*Rispetto alla Notificazione, Ella consegni al Console due Esemplari per Comunità, con ordine che egli ne consegni un'Esemplare ai predetti Deputati dell'Estimo nell' istesso tempo che consegnerà l'Editto, e nella forma soprascritta; e l'altro lo dovrà ritenere il Console nelle sue mani per affiggerlo alla Piazza pubblica subito che dai Deputati suddetti sarà fissata la giornata per tenersi l'Incanto.*

*Distribuiti che Ella abbia i predetti Esemplari gliene resterà due dell'Editto, e due della Notificazione per collocarsi nel suo Archivio, secondo il solito.*

*Siccome l'angustia del tempo non permetterà, che Ella possa assistere per tutti i Comuni personalmente, così è stata data facoltà ai Deputati di eleggere in sua vece un Notaro, che roghi gli Atti dell' Incanto, e gli rimetta a Lei, perciò sarà sua cura d'intendersi con i Deputati dell' Estimo per sapere ove Ella possa assistere personalmente, e dove sarà necessario il Sostituto.*

*Mi faccia relazione più presto che Ella potrà dell'Incanti seguiti, e non seguiti, e di tutto ciò che appartiene all' esecuzione del presente Editto, E qui desiderandole dal Cielo ogni maggior felicità, resto*

*Di V. S.* *Milano* 11. *Novembre* 1757.

*Aff.*[mo]
*Pompeo Neri.*

Per l'Elezione degli Esattori,
E saldi de' conti con li medesimi,
e con la vecchia amministrazione

# MARIA THERESIA,

## DEI Gratià, Romanorum Imperatrix, Regina Hungariæ, Bohemiæ &c. Archidux Austriæ &c. Dux Mediolani &c. &c. &c.

Volendo Sua Maestà, che dentro l'anno corrente sia pubblicata l'intiera Legge del nuovo Censo, e che sia sin d'ora incamminata l'esecuzione, e si pongano le Comunità in grado di ubbidire, senza ulterior ritardo, alle disposizioni date per il loro buon Governo, e per l'introduzione del nuovo Sistema dei Carichi; Perciò riassunti gli Ordini da Noi dati sotto li 30. Dicembre 1755. al Cap. XIV. della Riforma al Governo, e Amministrazione delle Comunità dello Stato di Milano; e avendo considerato con nostra sorpresa la negligenza, con cui la maggior parte delle Comunità hanno trascurata l'esecuzione dei predetti Ordini, abbiamo trovato del nostro Istituto di troncare ogni occasione di ritardo; Quindi incarichiamo i Deputati dell'Estimo di ciascheduna Comunità a disporre, intendendosi in ogni luogo con li presenti Amministratori, che si facciano i Ristretti della vecchia Amministrazione, e i Saldi dei presenti Esattori, e si possa principiare la nuova al prossimo Gennajo, nel qual tempo si pensa di far cessare la vecchia.

E

E acciocchè questa mutazione possa farsi con la dovuta prontezza, la prima cura de' detti Deputati deve essere quella di eleggere immediatamente un nuovo Esattore, che prenda l' Esattoria per l' anno entrante 1758. sul piede del nuovo Censimento, ed a forma dei Capitoli IX., e X. della mentovata Riforma del dì 30. Dicembre 1755., e a tenore delle Notificazioni speciali, che sopra la deliberazione di tali nuove Esattorie vengono da Noi pubblicate quest' istesso giorno.

I Deputati suddetti averanno l' obbligo di fissare immediatamente la giornata per tenersi l' Incanto, purchè l' Incanto si tenga avanti il dì 15. Dicembre, e ne sia trasmessa la relazione alla Giunta avanti la fine del corrente anno. E perchè tal' Ordine venga eseguito con effetto, dichiariamo espressamente che in qualunque evento che l' Esattore non resti eletto, e da qualunque causa ciò proceda, si riterrà il primo Deputato dell' Estimo per obbligato a rispondere alle Casse Provinciali, e al Regio Fisco per tutto il Carico contingente alla Comunità, e contro di lui si dirigeranno le molestie, come se esso fosse l' Esattore, e in mancanza del primo Deputato si dirigeranno contro il secondo, e in mancanza del secondo contro il terzo, senza pregiudizio dell' azione solidale, e simultanea, che compete al Regio Fisco, e alle Casse Provinciali contro tutti tre i predetti Deputati, e generalmente contro tutti i Possessori senza beneficio nè di divisione, nè di escussione.

Volendo Noi pertanto, che le Clementissime Intenzioni di Sua Maestà pervenghino all' universal notizia di tutti, ordiniamo, e comandiamo che sia il presente Editto pubblicato nei Luoghi soliti di questa Capitale, con le consuete solennità, e altresì in tutte le altre Città, Terre, e Comunità di questo Stato; incaricando tutti li Podestà, Jusdicenti, e altri Uffiziali, ai quali si appartiene di farlo affiggere, e pubblicare nei consueti rispettivi Luoghi, e di collocarlo nei registri dei loro Tribunali, e ai nostri Cancellieri Delegati di renderlo noto in ciascheduna Comune ai rispettivi Deputati dell' Estimo, e di farlo affiggere alla pubblica Piazza di ciascheduna Comunità, e di collocarlo nei loro Archivj per loro Istruzione, e a perpetua memoria.

E commettiamo tanto ai predetti Jusdicenti, quanto ai predetti Cancellieri Delegati di rimetterci la Relazione di avere eseguiti gli Ordini rispettivi nel termine di giorni 30. dalla data del presente Editto.

Milano 11. Novembre 1757.

Il Presidente, e Consiglieri della Real Giunta del Censimento dello Stato di Milano.

*Giuseppe Maria Tarantola Segretario.*

# NOTIFICAZIONE

## Per l' Esattoria della Comunità di

D'Ordine della Real Giunta del Censimento si notifica a ciascuno come il dì farà esposta all' Incanto nella pubblica Piazza di detto Luogo colle consuete solennità l' Esattoria del predetto Comune.

Tale Incanto dovrà farsi alla presenza dei Deputati dell' Estimo, e coll' assistenza del Cancelliere Delegato sopra i Capitoli pubblicati nella Riforma del dì 30. Dicembre 1755. ai Cap. IX., e X., e senza facoltà di aggiungere, nè di ammettere verun patto contradittorio alla sostanza dei medesimi; e si dovrà procedere dai soprannominati Deputati dell' Estimo coll' assistenza del predetto Cancelliere Delegato alla deliberazione di detta Esattoria a chi, ritenuti i sopraddetti Capitoli, farà migliore offerta a mente della suddetta Riforma §. 204., salva sempre l' approvazione della predetta Real Giunta, alla quale saranno rimessi gli Atti dell' Incanto.

I Deputati dell' Estimo della sopraccennata Comunità dovranno ritrovarsi in essa, o personalmente, o per mezzo dei loro Sostituti nella predetta giornata, per dare insieme col Cancelliere Delegato le disposizioni preparatorie all' Incanto, e procedere in appresso all' Incanto medesimo, e successiva Deliberazione; avvertendo, che se mancherà qualche Deputato dell' Estimo, dovranno gl' Intervenienti agire, concludere, ed ultimare l' Atto senza gli Assenti, senzacchè però detti Assenti restino disobbligati per la loro contumacia da veruna delle obbligazioni legali, a cui si potessero dire di ragione tenuti a favore della loro Comunità, o di qualunque altra Persona, nel caso, che fossero stati presenti.

Se il Cancelliere Delegato fosse impedito nella detta giornata nell' intervento ad altri Convocati della sua Delegazione, il primo Deputato dell' Estimo deputerà un Notaro, che in vece del Cancellier Delegato si roghi degli Atti di quel giorno, con obbligo di rimetterli all' istesso Cancellier Delegato, il quale farà tenuto a rimetterli alla Giunta per la sopraddetta approvazione.

Le spese dell' Incanto, e degli Atti annessi, e consecutivi dovranno farsi dalla Comunità, affinchè gli Obblatori possino essere semprepiù incoraggiti a rendere le offerte migliori, e più vantaggiose al servizio pubblico.

Si avverta, che dal giorno, che gli Esattori nuovi dovranno principiare il loro ufizio, gli Esattori odierni per i Carichi distribuiti, e imposti, e da imporsi sopra gli Estimi veglianti avranno un solo mese di tempo per esigere il loro residui col Privilegio Fiscale, e spirato tal mese, gli Esattori nuovi goderanno privativamente dei predetti Privilegj, senza poter esser turbati nell' Esazione dei nuovi Carichi, nè andare in concorso cogli Esattori de' Carichi vecchj, per l' indennità de' quali farà data dalla Real Giunta l' opportuna provvidenza in altra forma.

Sig. Cancelliere

**L**E rimetto quì anneſſi varj Eſemplari di un' Editto, che ſerve di Citazione perentoria per la pubblicazione imminente dell' Eſtimo Generale di queſto Stato.

Dalla lettura del medeſimo Ella comprenderà quanto ſia neceſſario il pubblicarlo da per tutto immediatamente.

Al ricevere adunque della preſente Ella ne farà ſubito affiggere un Eſemplare alla pubblica Piazza in ogni Comunità della ſua Delegazione, ſeguitando per il numero de' Comuni le Inteſtazioni del Compartimento Territoriale del dì 10. Giugno 1757., ed i due Eſemplari di più li collocherà nel ſuo Archivio frall' altre Scritture ſecondo il conſueto.

Mi faccia poi Relazione con la poſſibile ſollecitudine di aver ricevuta, ed eſeguita la preſente; E quì deſiderandole dal Cielo ogni maggior felicità, reſto

Di V. S. Milano 6. Dicembre 1757.

Aff.^mo

Pompeo Neri.

# EDITTO.

Rovandosi già terminati gli Atti necessarj, e complettate tutte le opportune notizie per venire alla pubblicazione del Censimento Generale di questo Stato di Milano, in esecuzione de' Sovrani Comandi di Sua Maestà.

Perciò d'ordine della Real Giunta del Censimento, così istando il Regio Fisco, colla riserva delle ragioni allo stesso acquistate sulle rispettive già seguite pubblicazioni delle Tavole Censuali in ogni Città, e Comunità, ed inerendo agli Editti, Ordini, e Regolamenti di già stabiliti, si notifica, e cita perentoriamente qualunque Pubblico, Provincia, Università, Comunità, Collegio, sotto qualsivoglia nome si chiami, ed in qualunque sito sia posto; come altresì qualsivoglia Persona, niuna eccettuata, di qualunque stato, e condizione si sia, intimando che il giorno di Martedì venti del corrente mese di Dicembre 1757. alla mattina, e successivi, sino che ec., nel luogo della solita residenza della predetta Real Giunta posto sotto la Parrocchia di San Bartolomeo fuori ec. si farà relazione dell' Estimo Generale di questo Stato delle rispettive Città, Provincie, e Comunità, e si passerà alla successiva collezione de' Voti, e prolazione di Sentenza; Con avvertenza, che il presente Editto debba avere forza di Perentoria Citazione, come se fosse intimata personalmente, e nei modi più solenni alli Pubblici, Università, Comunità, Collegj, e simili; Avvertendo altresì, che non si ammetterà alcuna contradizione, eccezione, o altro impedimento, ma si passerà senz'altro alla pubblicazione della Sentenza suddetta.

Ed affinchè la presente Perentoria Citazione giunga alla pubblica notizia, e che nissuno possa allegarne ignoranza, la medesima Real Giunta ha ordinato, e comandato, che sia pubblicata in forma di Editto nei luoghi soliti di questa Capitale, ed altresì in tutte le altre Città, e luoghi soliti di questo Stato, incaricando tutti li Podestà, Jusdicenti, ed altri Uffiziali, ai quali si aspetta di farla pubblicare, ed affigere nei luoghi consueti, e di collocarla nei Registri dei loro Tribunali, e di rimettere la Relazione all' Uffizio della predetta Real Giunta di avere eseguito tale Ordine.

Milano 6. Dicembre 1757.

*Giuseppe Maria Tarantola Segretario.*

# *Sig. Cancelliere.*

**R***Itroverà quì anneſſi alcuni Eſemplari di un nuovo Editto ſtato pubblicato in data del dì* 9. *del corrente ſopra la materia delle Eſattorie.*

*Ella pertanto ne farà ſubito affiggere un' Eſemplare alla pubblica Piazza in ogni Comunità della ſua Delegazione, ſecondo che queſte reſtano deſcritte nel Compartimento Territoriale, ed i due Eſemplari di più li collocherà nel ſuo Archivio frall' altre Scritture.*

*Io attenderò poi che con tutta ſollecitudine Ella mi faccia Relazione di aver ricevuta, ed eſeguita la preſente; E quì deſiderandole dal Cielo ogni maggior felicità, reſto*

*Di V. S.* *Milano* 9. *Dicembre* 1757.

*Aff.*^mo^ *Pompeo Neri.*

Proroga degli Esattori de' Privilegj

a favore per l' uso Fiscali.

# MARIA THERESIA,

## DEI Gratià, Romanorum Imperatrix, Regina Hungariæ, Bohemiæ &c. Archidux Austriæ &c. Dux Mediolani &c. &c. &c.

Opo la pubblicazione dell Editto di questa Giunta del Censimento degli 11. scorso, con cui restò intimato alle Comunità dello Stato, e' Deputati all' Estimo di venire per tutto il giorno 20. andante alla Elezione de' nuovi Esattori alla forma degli Ordini de' 30. Dicembre 1755., è stato per parte di diversi pubblici esposto al Governo, ed alla Giunta, che due degli Articoli di detti Ordini possano almeno per ora produrre delle conseguenze contrarie all' intenzione, con cui furono formati l' uno, cioè, con cui alli vecchj Esattori si limita l' uso del Privilegio Fiscale ad un mese di tempo spirata l' Esattorìa, mentre ponendo gli Esattori nella necessità di un' esigenza più pronta di quella che soleva praticarsi, riduce ancora li Censiti alla angustia di un pagamento più pronto di quello, a cui eransi preparati sotto la fede della passata tolleranza. L' altro consista nel regolamento fattosi de' pagamenti a Trimestre, il quale potrebbe far difetto al mensuale pagamento della

la Diaria inevitabile sussistenza regolare delle Truppe; fino a tanto che almeno siano prese le misure correlative ad ovviare a tale conseguenza, il che finora non è stato permesso alla Giunta dalle altre sue occupazioni.

Quindi Noi volendo provvedere provvisionalmente al corso regolare delle Contribuzioni dovute alle Regie Casse, ed al maggior comodo de' Censiti, d'ordine espresso del Governo, proroghiamo per questa volta a mesi sei l'uso del Privilegio Fiscale in favore de' vecchj Esattori, e così a tutto il mese di Giugno dell'anno prossimo, e lasciamo nell'Elezione de' nuovi alle Comunità particolari, e rispettivi Pubblici l'arbitrio di convenire con detti Esattori sopra i tempi, e modi de' pagamenti da farsi da Censiti agli Esattori, e dagli Esattori alle Comunità, come si è praticato per l'addietro purchè tutto sia regolato in maniera, che puntualmente passi l'importanza delle rispettive Contribuzioni per via delle Casse Provinciali mensualmente secondo il solito alla Tesorerìa Militare in tempo che le rate della Diaria restino in essa, secondo il solito introitate dentro gli otto giorni del mese seguente a quello, a cui corrispondono.

Finalmente se occorressero alli rispettivi Pubblici altri Rilievi intorno il Piano degli accennati Ordini de' 30. Dicembre 1755., dovranno dedurli nel termine di un mese; mentre saranno nell'esecuzione del Censimento presi tali Rilievi in nuova considerazione per la opportuna stabile provvidenza nel tratto successivo.

Milano 9. Dicembre 1757.

# Il Presidente, e Consiglieri della Real Giunta del Censimento dello Stato di Milano.

*Giuseppe Maria Tarantola Segretario.*

# CONCORDATO
COLLA
# SANTA SEDE
*INTORNO*
# LA PORZIONE COLONICA
## DE' BENI ANTICHI ECCLESIASTICI DELLO STATO DI MILANO.

Er parte di Sua Maestà l'Imperatrice Regina è stato rappresentato alla Santità di Nostro Signore, che la Maestà Sua aveva determinato di procedere senza ulteriore ritardo allla pubblicazione, ed esecuzione del nuovo Censimento per il suo Stato di Milano. Che in questa grande Opera tutte le premure della Maestà Sua erano dirette al solo Bene de' Sudditi, e non ad alcun profitto del Regio suo Erario; e perciò non si aggiungerà col nuovo Censimento un nuovo maggior Carico allo Stato; ma si distribuirà quell' istesso Carico, che finora ripartito con disuguaglianza riusciva per molti esorbitante, ed insopportabile, e dava luogo a continue doglianze, e dispendiose controversie, e che dall' universale giusta perequazione sarà reso a' suoi meno sensibile, e specialmente a' Contadini, e Poveri, e tolta sarà per sempre l'occasione alle liti, e dissensioni talvolta più pesanti dell' istesso Carico: ad ottenere un sì salutare oggetto, non solo era stata diretta la generale Misura, e Stima del Territorio per base del Riparto; ma inoltre si era determinato, che restassero in avvenire abolite tutte le Esenzioni gratuite, e le Tasse Personali de' Contadini, le quali in alcune Comunità ascendevano a lire venti, trenta, ed in taluna fino a sessanta lire per testa, fossero invariabilmente ridotte a sole lire sette di Milano; e prese si erano molte altre provvidenze per comprendere ogni Fondo, e Capitale censibile, e per ogni via sollevare le Imposte: non ostanti tutte queste misure non potersi conseguire un così importante fine, finchè non fossero sciolte le questioni insorte cogli Ecclesiastici tanto rapporto all' Epoca da fissarsi per circoscrivere i Beni, detti antichi di Chiesa, i quali per la Porzione Dominicale, e sono, e devono restare immuni da ogni Carico, da' Beni, detti di nuovo acquisto, li quali per l' inveterata consuetudine, credesi anche approvata dalla Santa Sede, sono stati sempre sottoposti a' Carichi Laici, quanto rapporto alla Colonica de' Beni Ecclesiastici antichi. Nel presente stato alcuni de' Coloni de' Beni antichi di Chiesa pagano per la porzione Colonica egualmente, che i Laici:

altri

altri ne pagano solamente una parte, ed alcuni non pagano niente; anzi siccome in diverse Provincie, diverso è l'uso nel censire la Colonica, poichè in alcune si regola a proporzione della metà de' Beni, che si coltivano, in altre di tre ottavi, ed in alcune di un solo ottavo; così da tutto ciò derivava una varietà, e confusione, cagione di continui disturbi tra gli Ecclesiastici, e i Laici, ed un aggravio insoffribile a questi ultimi non solamente, ma altresì agli Ecclesiastici di nuovo acquisto, censiti a guisa de' Laici, e sopraccaricati per le cause succennate. Essere quindi necessario alla pubblica Causa, e tranquillità, che tolte tutte codeste dispute, si ristabilisse l'ordine, e l'uguaglianza anche in questa parte, come si è procurata in generale con lo stabilimento del nuovo Censo. Stimarsi proprio, che l'Epoca della divisione de' Beni antichi, e moderni fissata sia coll'anno mille cinquecento quarantotto, in cui si diede principio all'antica Misura generale; e rapporto alla Colonica, che i Coloni de' Beni Ecclesiastici antichi concorrano ai Carichi Regj, e Locali egualmente che i Coloni de' Laici per la Porzione Colonica a proporzione della metà de' Beni, che coltivano, e ciò generalmente in tutte le Provincie, mentre alle ragioni altrevolte addotte su questo assunto, s'aggiungeva ora il riflesso, che i Carichi, e Debiti dello Stato sono venuti ad un eccesso insoffribile, sì a' Laici, che agli Ecclesiastici di moderno acquisto; onde anche secondo l'equità Canonica, trattandosi, non di pagare un nuovo Carico al Principe, ma di sollevare sì i Laici, che gl' istessi Ecclesiastici di moderno acquisto, *quorum vires non suppetunt*, sembrava inevitabile il concorso almeno della Porzione Colonica, ed attese le sovraindicate Misure, e provvidenze il nuovo Metodo della Esazione riuscirebbe in pratica nel complesso piuttosto vantaggioso, che nocevole alla Chiesa.

Tutte le suddette rappresentanze avendo Sua Santità prese in matura considerazione, compassionando il grave quasi insopportabile peso, al quale finora hanno soggiaciuto non meno i Laici, che alcuni degli Ecclesiastici, ed in considerazione, e corrispettività del sollievo, che tutti i Coloni avranno dalla riduzione della Tassa Personale, e dalle altre succennate provvidenze del nuovo Censimento, desiderosa di contribuire al sollievo comune, senza soverchio aggravio degli Ecclesiastici, si è benignamente prestata all' istanza di Sua Maestà, e col mezzo degl' infrascritti Signori Ministri Plenipotenziarj, autorizzati colle Plenipotenze tra loro cambiate in originale, cioè per la parte di Sua Santità di data di Roma a' 16. Dicembre 1757., e per la parte di Sua Maestà di data di Vienna a' 27. Ottobre 1757., sono stati conciliati li seguenti provvedimenti da osservarsi nello Stato di Milano dal giorno, che sarà posto in esecuzione il nuovo Censimento in avanti.

PRI-

Restando esenti riguardo alla Porzione Dominicale tutti li Beni posseduti dalle Chiese prima dell' anno mille cinquecento settantacinque, saranno sottoposti a tutti li pesi de' Laici, li successivi acquisti delle Chiese da detto anno in avanti, ove non si tratti de' Beni espressamente privilegiati, ovvero che già stati siano, o che in avvenire fossero legitimamente surrogati a' Beni posseduti dalle Chiese prima dell' anno mille cinquecento settantacinque. Tale disposizione non dovrà aver luogo, quando entro un anno dagli Ecclesiastici si produca qualche Concordia approvata dalla Santa Sede, o qualche altro legittimo Documento, nel quale concorra l' autorità Apostolica, da cui fissata restasse un Epoca diversa, quale in tal caso dovrà unicamente attendersi.

## SECONDO.

Affinchè non vi sia disturbo, o spesa negli Ecclesiastici per provare il loro possesso anteriore all' anno mille cinquecento settantacinque, o altra Epoca, che si trovasse già fissata, come sopra, si ratteranno immuni li Beni posseduti dalle Chiese, che sono descritti come Ecclesiastici ne' Catastri dell' anno mille cinquecento sessantacinque; e per quelli, che non fossero in essi descritti, basterà, che entro il suddetto termine gli Ecclesiastici presentino le loro rimostranze in iscritto appogiate a valevoli autentici Documenti al rispettivo loro Ordinario, quale, essendo tali, non lascierà di passarle al Governo, acciò possa dare gli ordini, che senza lite, o spesa degli Ecclesiastici suddetti si dia la dovuta esecuzione alle cose sopra disposte.

## TERZO.

Li sopradetti Beni posseduti prima dell' Epoca sovra stabilita, saranno bensì immuni per la Porzione Dominicale, ma non già per la Porzione Colonica, mentre li Coloni di detti Beni immuni dovranno sempre concorrere in proporzione de' Beni, che coltivano a Carichi sì Regj, che Locali per titolo di Porzione Colonica in due terze parti di quello, che per detto titolo sarà imposto a' Coloni de' Beni de' Laici.

## QUARTO.

A titolo della Tassa Personale Sua Maestà si presta a che non possa erigersi da' Coloni, che travagliano detti Beni immuni piu di lire sei per Testa: ma se col tratto del tempo stimasse la Maestà Sua di minorare le lire sette di Milano, fissate invariabilmente per gli altri Coloni, farà godere dell' istesso beneficio a proporzione anche ai Coloni de' Beni suddetti.

QUIN-

## QUINTO.

Per evitare ogni collusione, che si potrebbe fare in pregiudizio della suddetta disposizione con far lavorare i Beni ad economia, o sia conto proprio per mezzo di Mercenarj, a riserva di quell' Ecclesiastico, che non possiede Benefizio di maggior frutto di scudi ventiquattro d'oro di Camera, a cui sarà tollerata la coltura ad economia, come necessaria al povero di lui stato, tutti gli altri Possessori de' Benefizj di maggior reddito, tanto facendo lavorare da' Coloni, come facendo lavorare ad economia, non potranno esimere li frutti dovuti alla Colonia, dal Carico della Porzione Colonica nella rata sopra specificata.

## SESTO.

L'Esazione si farà sopra li soli Coloni, e sopra la sola porzione de' frutti ad essi spettante per Porzione Colonica, o che sarebbe loro spettata nel caso, che non fossero stati coltivati li Beni ad economia, senza che possano essere per tal conto inquietate le Chiese, i loro Fondi, ed i Padroni Ecclesiastici nella loro Porzione Dominicale, o in qualunque altro modo.

## SETTIMO.

Dal detto pagamento dovranno essere esenti i Coloni delle Parrocchie, l'entrata delle quali non eccede la congrua Conciliare, e delli veri Ospitali dello Stato di Milano, quantunque non avessero alcun Privilegio, per i Beni però, che presentemente possiedono, o che saranno legitimamente surrogati.

## OTTAVO.

Ne' succennati provvedimenti non s'intenderà disposta cosa veruna per ciò concerne l'Esenzione Colonica, e Personale; procedenti da Privilegj a chi che sia accordati da' Principi *pro tempore* dello Stato di Milano.

Il presente Trattato piacendo a Sua Santità, ed a Sua Maestà l'Imperatrice Regina, si degneranno di rattificarlo entro il termine di due mesi, e più presto, se sia possibile; ed in appresso Sua Santità ne farà spedire l'opportuno Breve, e la Maestà Sua darà gli ordini rispetivi per la esecuzione.

| | |
|---|---|
| Roma 17. Dicembre 1757. | Milano 10. Dicembre 1757. |
| A. Card. Archinto. | Il Conte Cristiani. |
| ( L. ✠ S. ) | ( L. ✠ S. ) |

Per l'indicazione nella Mappa pretese esenti de' numeri delle Case nelle Città.

# MARIA THERESIA,

## DEI Gratià, Romanorum Imperatrix, Regina Hungariæ, Bohemiæ &c. Archidux Austriæ &c. Dux Mediolani &c. &c. &c.

Ovendosi nella imminente pubblicazione del nuovo Censimento generale di questo Stato rendere compito il Registro dei Beni pretesi esenti in virtù della qualità Ecclesiastica antica, e non trovandosi per le Case, ed altri Edifizj di questa Indole esistenti nelle Città, data dai Possessori una sufficiente indicazione della ubicazione dei predetti Fondi pretesi esenti, ordiniamo, e comandiamo che sia pubblicato il presente Editto, col quale sono avvisati li Pretensori di detta Immunità, che nel termine di giorni quindici da decorrere immediatamente dopo la pubblicazione dello stesso, debbano accertamente indicare, ed individuare sotto qual numero delle Tavole delle Città pubblicate per ordine della nostra Giunta, siino posti, e situati li Fondi, ed Edifizj di qualunque sorte esistenti nelle rispettive Città di questo Stato da essi dimandati per esenti a titolo della suddetta qualità Ecclesiastica antica.

Si farà detta indicazione coll' uso delle Tavole come sopra pubblicate,

blicate, che esistono presso gli Uffiziali dalle Città destinati ad oggetto di rendere palese il contenuto nelle medesime a chi che sia de' Possessori in esse descritti, e nella presente Città di Milano potranno altresì addirizzarsi i Petenti al nostro Uffizio, dal quale saranno somministrati i lumi opportuni.

La detta applicazione della petizione al numero della Tavola sarà dimessa in scritto colle opportune giustificazioni presso il detto Uffiziale dalle Città destinato, dal quale spirato il detto termine sarà subito rimessa all' Uffizio delle Esenzioni senza poterne più ammetere alcuna sotto pena della privazione dell' Uffizio, ed altra arbitraria in caso di contravvenzione; E passato il detto termine di giorni quindici non si ammetterà alcun Ricorso, o Proroga, ma si descriveranno i detti Fondi, ed Edifizj nei Catastri Laici, e si ritireranno intieramente censibili.

Ed affinchè questa nostra disposizione pervenga all' universale notizia, ordiniamo, e comandiamo che sia il presente Editto pubblicato nei luoghi soliti di questa Capitale con le contuete solennità, e altresì in tutte le altre Città di questo Stato, incaricando li Podestà delle medesime di farlo pubblicare ne' consueti rispettivi luoghi, e di collocarlo nei Registri dei loro Tribunali a perpetua memoria, e di rimetterci immediatamente la Relazione della eseguita pubblicazione.

Milano 19. Dicembre 1757.

## Il Presidente, e Consiglieri della Real Giunta del Censimento dello Stato di Milano.

*Giuseppe Maria Tarantola Segretario.*

**RIFORMA** della e Provincia

**AL GOVERNO** Città, di LODI.

# MARIA THERESIA,

## Dei gratiâ, Romanorum Imperatrix, Regina Hungariæ, Bohemiæ &c., Archidux Auſtriæ &c., Dux Mediolani &c. &c. &c.

Sſendoſi degnata Sua Maeſtà nell' anticipare le ſue ſalutari provvidenze, per ordinare l'Amminiſtrazione della Città, e Provincia di Lodi con un Regolamento interinale de' 13. Ottobre 1755., di riſervarſi di adattarvi ſtabilmente per il tratto ſucceſſivo le ulteriori diſpoſizioni appartenenti al Siſtema generale del nuovo Cenſimento per quella uniformità, che foſſe compatibile alle circoſtanze particolari di detti Pubblici, informata adeſſo colle ſucceſſive Conſulte umiliſſime della Giunta della qualità del nuovo Siſtema, e di ciò, che reſta a provvederſi per il fine ſuddetto, è venuto il Sereniſſimo Amminiſtratore, in conformità della Sovrana Mente di Sua Maeſtà, e della Conſulta d'una Giunta particolare coll' intervento del Preſidente del Cenſimento, e del Regio Fiſco, di ſpiegare le ulteriori determinazioni della Maeſtà Sua, colla ſcorta delle quali rimane la nuova Pianta dell' Amminiſtrazione dei detti Pubblici ſtabilita nei ſeguenti Articoli.

Primo. I Decurioni componenti il Conſiglio Generale della Città di Lodi, e che ſono eletti con i requiſiti ſtatutarj, e legali, dovranno avere nelle Tavole del nuovo Cenſimento ſcudi quattro mila di Eſtimo, ed alli medeſimi ſaranno continuate le ſolite prerogative, ed onorificenze.

2 Il Minor Conſiglio ſarà compoſto da otto Decurioni reſidenti in Città, quattro dei quali reſteranno prorogati, ed altri quattro da eſtraerſi a ſorte ſaranno ſoſtituiti alli ſcadenti in fine d'ogni bimeſtre, dimodochè, alternando con queſt' ordine, tutti diſtributivamente ſi preſtino al detto Minore Conſiglio, eſcluſi dall' imbuſſolazione li continuamente aſſenti dalla Città.

3 La Congregazione di Patrimonio ſarà compoſta di otto Individui col titolo di Prefetti di Patrimonio, e queſti ſi caveranno dalla Deputazione da farſi dalli quattro Ordini d'Intereſſati nel Lodigiano, cioè due da deputarſi dal Ceto Decurionale, due da deputarſi dai Poſſeſſori abitanti in Città, due da deputarſi

tarsi dai Possessori abitanti fuori di Città, e finalmente due da deputarsi dai Possessori abitanti nella Città di Milano, con la dichiarazione però, che la Nomina di questi sei Deputati non possi cadere sopra Decurioni di Lodi, per non alterare l'equilibrio degl'Interessati, con cui si è temperata la nuova Congregazione, e con intelligenza, che ai Milanesi non sarà tolta la facoltà di eleggere uno, ed anche tutti due degli abitanti in Milano, purchè almeno uno degli eletti sia continuamente residente in Lodi.

4 L'Elezione, e Deputazione dei sopradetti Prefetti si farà nel modo seguente.

5 I due Decurioni si eleggeranno dal Consiglio Generale della Città.

6 I due per la Classe dei Possessori abitanti in Lodi non Decurioni si eleggeranno da un Convocato Generale dei Possessori medesimi, che si terrà nella Casa della Città alla presenza del Podestà, ed in sua assenza, del Fiscale in qualità di Assistenti Regj, e sopra gl' Inviti da spedirsi dagl' istessi Assistenti.

7 I due per la Classe dei Possessori abitanti nella Provincia si eleggeranno pure da un Convocato dei Possessori medesimi da tenersi nella Casa odierna del Contado esistente in detta Città, alla presenza similmente del Podestà, o Fiscale come sopra, e sopra l'Invito come sopra.

8 I due finalmente per la Classe dei Possessori Milanesi si eleggeranno da un Convocato da tenersi in questa Città di Milano nel Luogo, che sarà stabilito dal Maggiore Estimato alla presenza del Regio Assistente, che dal Governo sarà destinato.

9 Ai predetti Convocati non potranno intervenire, se non quelli, i quali averanno Estimo descrirto nei Catastri nella somma di scudi mille, e tra questi resterà escluso chi non fosse intieramente sottoposto al Foro Laicale, o fosse Soldato, o minore di età, o altrimenti incapace dell' amministrazione delle cose proprie.

10 Similmente sarà escluso chi sarà debitore del Pubblico per qualunque causa, e chi averà con esso lite pendente, e chi non averà reso i conti di qualche sua amministrazione.

11 Gli Esenti, la di cui Esenzione sarà litigiosa, o che sarà talmente importante, che sopravvanzi la metà del Carico, non potranno intervenire in questi Convocati. Quando però la loro Esenzione resti liquidata, e decretata, e concorrino per la metà almeno del Carico a loro spettante, in tal caso l'Esenzione non farà loro ostacolo.

12 I Prefetti da eleggersi dai predetti quattro Corpi dovranno per requisito necessario aver descritti in testa propria nelle Tavole del nuovo Censimento almeno scudi quattro mila d'Estimo, e non dovranno avere alcuna delle eccezioni sopra descritte.

13 L'Ufficio di tutti i suddetti Prefetti durerà quattro anni, ma per non rinnovare tutti i Componenti della detta Congregazione Generale in un tempo solo, finito il Quadriennio della prima Elezione resterà in Ufficio la metà dei Vocali per altri due anni, da prescegliersi a voti segreti dall' istessa Congregazione, e per l'altra metà si rinnoveranno le nominazioni da farsi rispettivamente dai sopradetti quattro Corpi; E successivamente dopo il corso di due anni si rinnoverà coll' istesso metodo l'altra metà, di modo tale, che di Biennio in Biennio si rinnovi la metà di tutta la Congregazione, e sempre rimanga nella medesima un numero di Persone informate degli affari correnti della Provincia.

14 E se pendente il Quadriennio resterà vacante qualche Posto dei predetti Prefetti per morte, o per rinunzia, ò per sopravenienza di qualche incapacità, in tal caso i rispettivi Eligenti provvederanno alla vacanza, ed il surrogato terminerà il Quadriennio principiato dal suo Antecessore, dopo di che si dovrà venire a nuova Elezione.

15 Nel Maggiore, e Minore Consiglio, e sua Patrimoniale Congregazione resterà riunita, e consolidata la generale Amministrazione della Città, e Provincia di Lodi, per il buon regolamento della quale, e cautela del pubblico Patrimonio continuerà la detta Congregazione ad averne la privativa ispezione, e direzione; spetterà bensì al Minore Consiglio la spedizione dei Mandati per le spese occorrenti, ma prima di spedirli, e di fare altra determinazione attinente all' interesse pubblico, dovrà eccitare, e sentire la Congregazione, come abbasso, sotto pena della nullità, quando fosse presa de-

ter-

terminazione senza il concorso della Congregazione, alla quale resta confermata, e conferita ogni attività, e facoltà competente, cessando da ogni loro funzione le Congregazioni del Contado, e degl' Interessati Milanesi, le quali restano abolite per l'avvenire.

16 L'istessa Congregazione dei Prefetti prenderà cognizione in prima istanza di tutte le Cause in materia di Carichi, e in materia di Estimi, e generalmente di tutte le Cause fra le Comunità, e Privati, e fra Comunità, e Comunità, salvo il ricorso al Regio Tribunale di Milano, dal quale saranno fatte le speciali istruzioni per regolare la giurisdizione di questa Congregazione, e i mezzi di esercitarla.

17 I predetti Prefetti resteranno scelti con quei requisiti, che dai rispettivi Corpi si stimeranno più idonei per bene esercitare l'importante Ufficio, a cui restano destinati, con avvertenza, che non possano essere Parenti fra loro fino al quarto grado civile, e a tal fine si farà prima il Convocato per l'elezione dei Decurioni, e poi quello dei Censiti Lodigiani, e poi quello dei Possessori Milanesi, e finalmente quello dei Possessori abitanti nel Contado, e ciascheduun Corpo dovrà della sua elezione dar parte al Regio Tribunale di Milano.

18 Tanto al Maggiore, quanto al Minore Consiglio, alla Congregazione di Patrimonio, ed alle altre Congregazioni, che occorreranno in Lodi, assisterà sempre il Podestà, e in sua mancanza il Fiscale, con facoltà di sospendere le risoluzioni irregolari, dovendo in tal caso rendere inteso il Regio Tribunale di Milano, ragguagliandolo dei motivi, per i quali è passato alla sospensione predetta, regolandosi al di più colle istruzioni, che gli verranno date.

19 Dovrà la Congregazione in fin d'anno, ed alla più lunga dentro il mese di Gennajo aver formato il suo Bilancio di Consunzione, che spieghi chiaramente, e giustificatamente il ritratto dalle Imposte, le loro prestanze, se ve ne saranno, e la conversione, ed esibirlo al Consiglio Generale della Città, a cui carico sarà d'inoltrarlo al Magistrato Regio con quelle avvertenze, che credesse della pubblica convenienza intorno la seguita Amministrazione, e con quelli rillievi, che credesse opportuni sopra le partite tanto di spese, che di residui, se ve ne fossero, e passato che sarà tale Bilancio sotto la censura del Tribunale, si rimanderà dal Tribunale medesimo al Consiglio suddetto con le opportune liberazioni in favore degli Amministratori, ed altre provvidenze, che fossero trovate proprie delle circostanze, dal qual Consiglio dovranno poi passarsi alla Congregazione per saldo dell' Amministrazione dell' anno decorso.

20 Non potrà la Città anche con consenso della Congregazione passare a nuove Imposte senza l'assenso del Magistrato, e per conseguirlo legittimamente dovrà la Congregazione averne formato dentro il mese di Novembre il Progetto, facendosi in esso carico preventivamente tanto delle restanze attive, e passive, che possano risultare in fine dell' anno corrente, quanto dell' importanza del Carico, e spese ordinarie, e straordinarie verosimili dell' anno successivo. Dovrà esibire detto Progetto all' esame del Consiglio Generale, e da questo colle sue avvertenze, e rillievi, come sopra, passarsi al Regio Tribunale, da cui derivando l'approvazione, sarà dell' incombenza del Consiglio medesimo farne l'Imposta, e pubblicarla, mandandone copia alla detta Congregazione del Patrimonio, affinchè faccia accudire alla dovuta esigenza nei termini corrispondenti al pronto pagamento dei Carichi Regj, e delle spese suddette.

21 Dovrà nel detto Piano la Città, e Congregazione farsi carico dell' occorrente al pagamento dei debiti tanto per gli annui interessi, quanto per le rate dei Capitali, che fossero in scadenza, ma non potrà procurare anticipazioni nè dal Tesoriere, nè da altri senza il consenso del Consiglio Generale, e l'approvazione del Magistrato, come sopra, molto meno potrà contrarre nuovi debiti senza l'approvazione del Magistrato, e la successiva dispensa dai superiori Tribunali alla forma delle Leggi del Paese.

22 Sarà cura privativa dei Prefetti la giornaliera erogazione del denaro pubblico, e perciò non potranno dalla Città spedirsi, come sopra si è detto, Mandati senza la participazione, e concorso della Congregazione, la quale sarà sollecita, che, deposto l'uso del Tesoriere particolare, l'esigenza delle Rendite Patrimoniali della Città si dia in riscossione al Tesoriere generale della Città, e Provincia, il quale non potrà fare, sotto pena di pagare del pro-

 prio,

prio, verun pagamento, fe non con pofitivo Mandato efprimente la caufa precedentemente efaminata in Congregazione di Patrimonio con l'intervento almeno di quattro Patrimoniali, trai quali vi fia uno delli Delegati Milanefi, altro dei Cenfiti Lodigiani, e li Mandati da fpedirfi dalla Città col previo già detto efame della Congregazione dovranno effere muniti delle folite firme, e fpecialmente di quella del Podeftà, e Cancelliere.

23 Nelle fpefe ftraordinarie, che occorreffero a detta Congregazione, li detti Prefetti dovranno partecipar l'occorrenza al Minor Configlio, e ottenere l'affenfo, fenza del quale non potranno fpedir Mandati ftraordinarj, e viceverfa occorrendo fimili fpefe alla Città, dovrà averfi il fentimento dalla Congregazione, fenza del quale, come fi è detto, non fi potranno fpedire Mandati ftraordinarj, e sì nel primo, che nel fecondo cafo, effendovi disfenfo, fi dovrà rimettere l'affare alla rifoluzione del Regio Tribunale di Milano.

24 L'unione di quefta Congregazione fi farà ad iftanza di qualunque degl' Individui, e d'ordine del Podeftà nella Sala della Città, fervita per tutte le occorrenze dagli Ufficiali fubalterni.

25 Avrà la Congregazione il diritto di fare la Nomina, e prefentazione non folo per l'Oratore, ma ancora per la Elezione di tutti gli Ufficiali, e Miniftri, di tre Soggetti per ciafcun officio, reftando facoltativo al Configlio Generale di eleggere più l'uno, che l'altro dei nominati.

26 Non potrà farfi nè dalli detti Configlj, nè dalla Congregazione alcuna fpedizione di particolari Delegati nè a Milano, nè fuori di Provincia, fenza la previa licenza del Tribunale Regio, ed occorrendo ad alcuno di detti Configlj di farla, dovranno prima fentire le occorrenze della Congregazione, da raffegnarfi al Magiftrato unitamente all' iftanza per la permiffione; e quando occorra alla Congregazione, dovrà viceverfa domandarfi la licenza per il canale del Minore Configlio, ed attenderla per il canale medefimo, a cui apparterà di fare la fcelta dei Soggetti a Nomina, e Terna della Congregazione.

27 E perchè quefta adunanza del Configlio, che fi terrà in fine d'anno per l'efame dei Conti dell' Annata decorfa, e per l'approvazione dell' Impofta per l'Annata fucceffiva, fia nota a ciafcheduno, dovranno i Prefetti fiffare un mefe avanti la giornata, e affiggerne ai luoghi pubblici l'avvifo, affinchè non folo tutti i Votanti, benchè affenti, poffino effere folleciti d'intervenirvi, ma perchè fia lecito a ciafcheduno, che fi trovaffe aggravato, o temeffe qualche futuro aggravio, poffa fare i fuoi ricorfi in tempo opportuno.

28 I detti Prefetti faranno la Nomina di tre Soggetti per l'Ufficio dell' Oratore, che dovrà rifiedere in Milano per la Città, e Provincia di Lodi, purchè abbia il requifito di poffedere nel Territorio Lodigiano fcudi quattro mila d'Eftimo, che fiano defcritti in tefta propria, o almeno in tefta di fuo Padre, o dei fuoi Fratelli, quando vivino unitamente, e quefta Nomina fi porterà al Configlio Generale dei Decurioni, quale eleggerà quello, che ftimerà più idoneo, e quando il detto Oratore fi ritroverà in Lodi, avrà luogo, e voto confultivo nella Congregazione dei Prefetti, e nell' ifteffo Configlio Generale.

29 Si eleggeranno dal Convocato dei Poffeffori abitanti nel Contado di Lodi due Sindaci legali, che dovranno avere nella Provincia almeno due mila fcudi d'Eftimo; quefti faranno in vita, e folamente removibili in cafo di fopravvenuta incapacità, o demerito a giudizio del Regio Tribunale; uno dei quali Sindaci dovrà rifiedere in Milano in compagnia dell' Oratore per intervenire nella Congregazione di Stato, e per patrocinare le Caufe della Città, e Provincia appreffo i Tribunali di Milano, e inoltre tutte quelle delle fingole Comunità Lodigiane, quando non fiano contradittorie cogl' intereffi della detta Città, e Provincia; e l'altro Sindaco dovrà rifiedere in Lodi, facendo le funzioni appreffo la Congregazione dei Prefetti di Difenfore di tutte le Comunità Lodigiane negl' intereffi, che quefte poffono avere colla Provincia, e fpecialmente per follecitare le Compenfe a loro dovute per le Fazioni Militari, con l'obbligo efpreffo al detto Sindaco di rapprefentare inoltre, e foftenere le ragioni della Plebe ruftica, e in ifpecie dei poveri Agricoltori, ove poteffe temerfi per queft' ordine di Perfone qualche impenfato fo-

prac-

praccarico oltre le Tasse legali, che resteranno stabilite col nuovo Censimento.

30 Il predetto Sindaco residente in Lodi interverrà continuamente alla Congregazione dei Prefetti, nella quale averà voto consultivo, con facoltà di farlo registrare, sempreché a lui piaccia, e similmente nell' istessa guisa c'interverrà il Sindaco residente in Milano nei tempi, che per cagione del suo Ufficio dovrà trasportarsi a Lodi.

31 Eleggerà inoltre il Consiglio Generale della Città col concorso della Congregazione dei Prefetti ogni tre anni, con precedenza d'Incanto a forma degli Ordini, il Commissario, o Tesoriere della Provincia con le condizioni, che crederà più convenienti all'utilità della medesima, da approvarsi dal Regio Tribunale Soprintendente all' Estimo.

32 La Camera del Mercimonio resterà composta da tre Decurioni da eleggersi dal Consiglio Generale, e da tre Mercanti da eleggersi dalla loro Università, secondo il solito, sotto il presidio del Podestà.

33 In questa Camera resteranno trasferite tutte le facoltà opportune per fare i Riparti subalterni della Tassa Mercimoniale, e sarà cura della medesima di eseguire tutte le Commissioni, che si daranno dai Superiori relativamente alla materia del Mercimonio, subordinatamente peraltro alla Congregazione dei Prefetti a tenore delle istruzioni speciali, che a tale effetto le saranno date.

34 La Congregazione Militare sarà composta da due Decurioni da eleggersi dal Consiglio Generale sopra Terna dei Prefetti Patrimoniali sotto la presidenza del Podestà, o come sopra, e coll' intervento del Sindaco residente in Lodi, e sarà obbligo della medesima Congregazione Militare d'invigilare a tenore del suo istituto, che l'Alloggiamento Militare tanto nella Città, che nella Campagna venga disposto nella più plausibile maniera, e con minore incomodo, e con minor dispendio possibile.

35 Sarà parimente obbligo della medesima Congregazione Militare il ritirare le opportune Quietanze, e Contente per giustificare la quantità delle Fazioni sostenute, per averne il dovuto abbonamento.

36 Ritirate queste Contente si rassegneranno ai detti Prefetti, affinchè essi facciano le dovute incombenze, perchè l'importo delle Fazioni resti annualmente abbonato secondo i Regolamenti, e secondo il Sistema universale del Paese.

37 La stessa Congregazione Militare, oltre l'Alloggiamento, che segue in Città, dovrà incaricarsi ancora in avvenire della Soprintendenza, come sopra si è detto, agli Alloggi, che seguono nelle Comunità particolari del Territorio Lodigiano, perchè queste, quando venghino costrette a fare spese per cause Militari, saranno obbligate a dare i loro Conti a detti Prefetti, i quali in primo luogo per mezzo di detta Congregazione Militare dovranno farli rivedere, e liquidarne la giusta competenza, perchè le Comunità in tale occasione non restino aggravate da Conti eccessivi, e da spese superflue. In secondo luogo dovranno incaricarsi di procurare a Milano il rimborso alle Comunità, che per detta causa si trovano aggravate senza ulteriore dispendio delle medesime. E in terzo luogo, quando il rimborso dentro i limiti delle somme legittime non possa ottenersi, dovranno ripartire l'importanza delle spese nell' Imposta Provinciale dell' anno corrente, affinchè le Comunità siano effettivamente rimborsate, e il danno dell' incompleta, o tarda compensa cada sopra tutta la Provincia egualmente.

38 E se qualche Comunità si trova costretta per Fazioni Militari a spendere somme superiori alle sue forze, sarà obbligo dei predetti Prefetti Provinciali il sostenerla opportunamente con la Cassa del Commissario Provinciale, perchè da una parte il Regio Servigio non possa patire, e dall' altra parte la Comunità non resti esposta a fare un debito a troppo dure condizioni, o esposta ad altri infortunj per una spesa, che non è di sua locale competenza; E a tale effetto dovrà aversi in considerazione questo caso nei patti da concordarsi col Commissario della Provincia.

39 Affine poi, che una materia tanto interessante la Provincia passi colla possibile intelligenza, i detti Deputati della Congregazione Militare nella materia concernente li Militari Alloggiamenti, Fazioni, e sue dipendenze, si uniranno alla Congregazione di Patrimonio, ed unitamente tratteranno di tali materie, e li Mandati concertati si spediranno dalla Congregazione di Patrimonio.

40 Sarà

40 Sarà obbligo della Congregazione di Patrimonio di sopraintendere anche alla locale Economia di tutte le Comunità particolari, e di portare all'approvazione del Regio Tribunale le Imposte Comunali, e li Ruoli personali, e del Mercimonio forense, e riportatala, di passarla alle Comunità particolari per l'esecuzione.

41 Gli Archivj delle Camere, e Congregazioni, che alla presente Riforma restano soppresse, si dovranno riunire in luogo opportuno sotto la direzione dei Prefetti Provinciali, i quali procureranno, che le predette Scritture restino ben custodite, e con buon metodo disposte, acciò il Pubblico possa in qualunque tempo ricorrervi per le notizie, che potessero essere opportune all'interesse di ciascheduno.

42 Li Chiosi, o sia Corpi Santi della Città di Lodi saranno tanto per il Personale, come per l'Estimo Prediale, e Mercimoniale considerati per parte integrante dell'istessa Città, e collettati colla medesima, secondo la regola generale del Censimento.

43 Per meglio regolare i Confini tra il Territorio Lodigiano, e quello della Provincia del Ducato, e togliere l'incomodo delle pertinenze saltuarie, la Comunità della Corte Sant' Andrea, in oggi appartenente alla Pieve di San Giuliano Ducato di Milano, resterà aggregata al Territorio Lodigiano Vescovato Inferiore Strada Piacentina.

44 E corresspettivamente la Comunità di Roncadello, in oggi appartenente al Vescovato Superiore della Provincia di Lodi, resterà distaccata dalla medesima, e aggregata alla Gerra d'Adda Ducato di Milano.

45 Per conguagliare gl'Interessati regolati in oggi sotto le tre Amministrazioni di Civili, Interessati Milanesi, e Contado di Lodi, si praticherà il modo seguente.

46 Restando nel Conto dai Ragionati dei predetti Corpi formato sotto il giorno 15. Marzo 1756. lo sbilancio dei Civili, o sia della Città di Lodi in annue lire trentaduemila, e novantadue, soldi dieciotto, danari uno, alle quali aggiungendosi le spese urbane calcolate nella somma di lire sedici mila, si forma il debito dei Civili in lire quarantotto mila, e novantadue, soldi diciotto, danari uno, ed all'incontro a queste contrapponendo le Rendite Urbane, ed Effetti spettanti alla Città nella somma di lire trentatre mila, e sessantotto, soldi dieci, si residua il debito in lire quindici mila, e ventiquattro, soldi otto, e danari uno. Si formerà nel termine di tre mesi un Libro Censuario da consegnarsi alla Congregazione di Patrimonio, in cui saranno descritti tutti li Civili in oggi contribuenti colla Città, ed a questi si assegnerà tanta parte di debito, quanto corrisponda al loro Estimo presente nella stessa forma, come se dovesse farsi un'Imposta per l'annuale pagamento della sovraccennata partita di lire quindici mila, e ventiquattro, soldi otto, e danari uno.

47 I predetti Descritti saranno obbligati in Antiparte delle Imposte correnti pagare nella Cassa del Tesoriere della Città, e Provincia la somma, che a loro toccherà come sopra, a rata delle lire d'Estimo ad essi presentemente intestate, ed al Tesoriere competiranno tutti li privilegi, ed azioni Fiscali nella stessa guisa, come si trattasse di Carico corrente.

48 Dovrà ciascheduno dei detti Descritti nel termine di due mesi assegnare un fondo reperibile nelle Tavole del Censimento, che sia corrispondente, secondo le Stime del nuovo Estimo, al di lui debito capitale da formarsi a regola del quattro per cento sopra la sua tangente del predetto Antiparte per soggettarlo all'ipoteca a favore della Provincia, in difetto resteranno tutti i Beni descritti in di lui testa ipotecati generalmente a favore come sopra.

49 Sarà però in facoltà di ciascheduno dei predetti Descritti il redimersi dall' annuo pagamento, con pagare alla Cassa suddetta il Capitale corrispondente all'annua prestazione, per cui sarà descritto, regolandolo colla detta proporzione del quattro per cento.

50 Nel qual caso di pagamento di qualche partita, sarà obbligo della Congregazione di Patrimonio, di convertirlo in estinzione di qualche debito, cominciando dai più gravosi alla Provincia.

51 Similmente restando nel sovradetto Conto il Contado di Lodi in sbilancio di annue lire ventottomila cinquecento quarantasette, soldi sei, danari sette,

te, per fare il dovuto Conguaglio, si ripartirà questa somma sopra tutte le Comunità componenti il Contado, a proporzione della presentanea loro Quota, avendo già in tale stabilimento avuto riguardo all'indennità dei Civili nella comunione di tale debito rurale colla compensa, e comunione dei Redditi attivi Rurali accomunati ai Civili, dovrà ciascheduna di esse pagarla per via di Antiparte al Tesoriere generale della Città, e Provincia di Lodi, al quale Tesoriere per questo competiranno, come sopra, tutti li privilegi, ed azioni Fiscali, come si trattasse di Carico corrente.

52 Fatto perciò il detto Riparto nel termine come sopra, si formerà un Libro Censuario, e si consegnerà alla Congregazione predetta, affine di poter regolare le esigenze.

53 Sarà in facoltà delle Comunità il redimersi dalla prestazione di questo Antiparte, mediante il pagamento del Capitale da regolarsi in regola del quattro per cento sopra la sua tangente del detto Antiparte, ed in caso di simile pagamento, sarà obbligo della Congregazione il convertire la somma pagata in estinzione dei debiti come sopra.

54 Con dichiarazione però, che, quando dal detto giorno 15. Marzo 1756. a questa parte si dalla Città, che dal Contado fossero stati pagati debiti, o si pagassero, oppure entrassero Effetti di privativa loro competenza, dovrà imputarsi la di loro quantità in diminuzione del di loro debito, e così a proporzione si dovrà diminuire l'assegnazione rispettivamente sopra i Censiti Civili, e le Comunità, che presentemente compongono il Contado.

55 In seguito a ciò, tutti i Fondi, che al presente si possedono a rata delle di loro Quote dalle Congregazioni degl' Interessati Milanesi, e del Contado sopra la Congregazione dello Stato, e la Congregazione degli Oratori, e Sindaci, così pure tutti li Fondi di simile natura, e le Entrate, che la Città di Lodi di presente possiede, e che potrà in avvenire redimere, ed acquistare, compreso il prodotto della Tassa Mercimoniale per la metà di lire dieci mila, in cui è stata provvisionalmente, e d'accordo fra le Parti fissata, salva l'autorità dei Regj Delegati per il caso del ricorso nel tratto successivo, e per la contingibile maggiore perequazione del Mercimonio Civico col Forense, dovranno tutte andare a benefizio, e comodo della Cassa universale della Città, e Provincia, e in sollievo dell'Imposta Provinciale, volendo, che si formi, e si tenga una Cassa unica senza divisione.

56 E corrispettivamente tutte le spese, che occorrono per servizio della Città, dovranno sostenersi dalla predetta Cassa unica, e universale della Provincia.

Pertanto volendo Noi, che tali disposizioni pervenghino all' universale notizia di tutti, e si facciano tanto nella Città di Lodi, che in qualunque Comunità della sua Provincia con la prontezza possibile i preparativi convenienti per eseguirle, ordiniamo, e comandiamo, che sia il presente Editto pubblicato nei luoghi soliti di questa Capitale, con le consuete solennità, e altresì nella Città di Lodi, e in tutte le Terre, e Comunità della detta Provincia, incaricando il Podestà di Lodi di farlo pubblicare nei consueti rispettivi luoghi, e di collocarlo nei Registri del suo Tribunale, e i nostri Cancellieri Delegati del Territorio Lodigiano di renderlo noto in ciaschedun Comune ai rispettivi Deputati dell'Estimo, e di collocarlo nei loro Archivj per loro istruzione, e a perpetua memoria, e commettiamo a tutti li sopradetti di rimetterci la relazione di avere eseguiti gli Ordini rispettivi nel termine di giorni trenta dalla data del presente Editto.

Milano 19. Dicembre 1757.

# Il Presidente, e Consiglieri della Real Giunta del Censimento dello Stato di Milano.

*Giuseppe Maria Tarantola Segretario.*

# *Sig. Cancelliere.*

*Le rimetto diversi Esemplari della Sentenza dell' Estimo Generale, contenente un' assegnazione di termine, la quale perciò deve pubblicarsi per tutto lo Stato.*

*Ella pertanto farà affiggere uno dei predetti Esemplari alla pubblica Piazza di ciascuna Comunità della sua Delegazione, e osserverà, che oltre il numero sufficiente alla detta affissione, vi vanzeranno due Esemplari, i quali Ella deve riporre nel suo Archivio, secondo il solito.*

*Mi darà poi riscontro con Lettera separata di aver ricevuta, ed eseguita la presente; E qui desiderandole dal Cielo ogni maggior felicità, resto*

*Di V. S.* *Milano 20. Dicembre 1757.*

*Aff.mo*
Pompeo Neri.

# *Sentenza dell' Estimo Generale.*

MDCCLVII. Die XX. Decembris.

Roposità in Regiâ Junctâ Præfectorum novo Censui Causâ Æstimationis generalis totius Mediolanensis Dominii ad peræquationem publicorum Onerum præordinata per Spectabilem Consiliarium de Fortis, eoque referente

Litteras Divi Caroli VI. diei 7. Septembris 1718. præscribentes confectionem novi Census generalis hujus Mediolanensis Dominii, & Delegationem Præfectorum dicto Operi perficiendo; necnon Litteras Suæ Imperialis Regiæ Majestatis diei 19. Julii 1749., continentes novorum Præfectorum Delegationem, & Ordines, ut ab illis novi Æstimi generalis confectio reassumeretur; prout & alias omnes Litteras, & Ordines Regios emanatos super respectivis emergentibus dictam novi Æstimi refectionem respicientibus, de quibus in Actis.

Æstimationem Fundorum tam primæ, quàm secundæ Stationis, & respectivas Revisiones earundem Æstimationum signanter factas per Collegium Peritorum, junctis Peritis impartialibus, efformatum, & Relationem diei 22. Januarii 1732. per dictum Peritorum Collegium exaratam.

Edicta ex ordine Regiæ Junctæ publicata, signanter dierum 16. Novembris 1750., 25. Augusti 1751., & 22. Aprilis 1752., quibus excitatæ fuerunt tam privatæ Personæ, quàm publici Administratores ad præstanda quæcunque incumbentia pro publico, privatove respectivo cujuslibet interesse, necnon Acta respicientia Tabulas Censuales cujuscumque Communitatis, & Civitatis hujus Dominii; Et easdem Tabulas cum earum publicatione, & ejusdem publicationis Relatione in singulis Civitatibus, & Communitatibus factis.

Relationem Collegii Peritorum diei 14. currentis Decembris continentem summarium valoris integri Status, & respectivarum Civitatum, Provinciarum, & Communitatum, una cum Relatione Officii primæ, & secundæ Stationis diei 19. currentis Decembris, continente Numerationem, & Taxam Domuum forensium a propriis Dominis habitatarum, & unà pariter cum Relationibus Officii Repartuum Communalium dierum 29. Novembris, & 15. currentis mensis Decembris, continentibus numerum Personarum Taxæ Personali juxta Ordines subjectarum, & Conventiones, ac Taxas Mercimonii tum Urbani, tum Forensis.

Decreta Regiæ Junctæ super supplicibus Libellis nonnullarum Communitatum, & Particularium, petentium correctionem gravaminum, & Æstimi defalcum; Actitata hinc inde facta; Et Ordines datos Collegio Peritorum nonnullorum favore, pro aptatione Scripturarum juxta respectiva Decreta demandantia correctionem, & defalcum.

Supplices Libellos, ac Repræsentationes tam Illustris Congregationis Status, quàm Civitatum, Provinciarum, & Communitatum, ac particularium Personarum super respectivis emergentibus materiem concernentibus.

Litteras Serenissimi Administratoris diei 18. currentis conscriptas Illustri Comiti Cristiani cum plenâ facultate Administro, & Supremo Censualibus rebus Præfecto, & ab eodem Illustri Comite ad Regiam Junctam transmissas suis Litteris ejusdem diei: Et demum

Peremptoriam Citationem diei 6. currentis Decembris, ex ordine Regiæ Junctæ, & ad instantiam Regii Fisci publicatam, ejusdemque publicationis Relationem, de qua in Actis.

Omnibusque maturè perpensis, præsente, & audito Egregio Advocato Fiscali Generali Fœnaroli.

Regia Juncta declaravit, & declarat, Taxam Personalem imponendam fore super omnibus, & singulis Personis cujuscunque qualitatis, Ruri habitantibus, masculis, tamen, & ab Anno decimoquarto expleto usque ad Annum sexagesimum completum, ad normam Edicti 5. Decembris 1755., ad rationem librarum septem monetæ Mediolanensis pro singulo Capite, exceptis tamen

Capi-

Capitibus colentibus Bona Ecclesiastica, antiqua, ut ajunt, scilicet ab Ecclesiis possessa ante Annum 1575., pro quibus Taxa exigenda erit in rationem librarum sex pro singulo Capite ad formam recentis Concordati diei 10. currentis, retentâ die primâ Januarii 1575. pro Epochâ divisionis, itaut acquisita, & quocunque modo in Ecclesiasticos translata post dictam diem primam Januarii 1575. æquè ac Bona laica censenda sint etiam ad effectum exigendæ Taxæ Personalis in rationem librarum septem.

Secundò, declaravit, & declarat, importantiam utriusque Taxæ Personalis resultantem ex numeratione jam factâ, & de quinquennio in quinquennium renovandâ, erogandam fore pro medietate in usus, & Onera Localia singulorum Locorum, ubi dicta Taxa solvitur, vel imposterum solvi contigerit, & aliam medietatem in usus, & Onera generalia Status Mediolanensis ad formam superius enunciati Edicti diei 5. Decembris 1755.

Tertiò, declaravit, & declarat, Æstimum Mercimoniale a Corporibus, & Individuis respectivè Mercimonium tam in Civitatibus, quàm extra exercentibus, non esse ampliùs exigendum in rationem Quotæ, sed in rationem quantitatis ad formam Edicti diei 19. Decembris 1755., ejusque importantiam pro medietate in usus Locales singulorum Locorum, ubi dicta Taxa solvitur, & pro alia medietate in usus, & Onera generalia Status Mediolani convertendam esse, salvis tamen semper Taxis a Regiâ Junctâ stabilitis, & Conventionibus jam initis, vel imposterum ineundis inter Civitates, & respectivas Communitates ex unâ parte, & Collegia, atque Corpora Mercatorum ex alterâ, & salvâ speciali jurisdictione Regiorum Delegatorum super controversiis in subjectâ materiâ fortasse quocunque tempore orituris.

Quarto, declaravit, & declarat, Taxam Domuum forensium a propriis Dominis Domicilii jure habitatarum solvendam pariter ad normam Edicti diei 22. Decembris 1755., ejusque importantiam pro medietate in usus, & Onera Locorum, ubi sitæ sunt, & pro aliâ medietate in usus, & Onera universi Status convertendam.

Quintò, declaravit, & declarat, integram hujus Mediolanensis Dominii Æstimationem pro Bonis nuncupatis primæ, & secundæ Stationis consistere in scutis septuagies quatuor decies centenis millibus, & sexcentum decemnovem mille sexcentum octuagintatribus, solidis duodecim, denariis septem, & septem ex octo partibus unius denarii, dicitur scut. 74,619,683. libr. — ss. 12. d. 7. 7/8 a libris sex monetæ Mediolanensis pro quolibet scuto; atque Æstimationem conflatam esse ex subsequentibus parcellis, videlicet:

Ab illâ Civitatis, & Ducatus Mediolani, in scutis tricies, & novem decies centenis millibus, septemcentum sexagintaocto mille, septemcentum septuaginta octo, libris — solidis sex, denariis decem, & quatuor ex octo partibus unius denarii, dicitur scut. 39,768,778. libr. — ss. 6. d. 10. 4/8

Ab illâ Civitatis, & Principatus Papiæ, in scutis sexies decies centenis millibus, centum nonagintaquatuor mille, centum octuagintaquinque, librâ unâ, solidis sex, denariis tribus, dicitur scut. 6,194,185. libr. 1. ss. 6. d. 3.

Ab illâ Civitatis, & Comitatus Cremonæ, in scutis duodecies deciescentenis millibus, novemcentum sexaginta tribus mille, biscentum vigintiquinque, libris duabus, dicitur scut. 12,963,225. libr. 2.

Ab illâ Civitatis, & Comitatus Laudæ, in scutis undecies decies centenis millibus, vigintiuno mille, octocentum triginta duobus, libris —, solido uno, denariis decem, & quatuor ex octo partibus unius denarii, dicitur scut. 11,021,832. libr. — ss. 1. d. 10. 4/8

Ab illâ Civitatis Comi, in scutis decies centenis millibus, quinquecentum quatuordecim mille, quinquecentum vigintiquinque, libris quinque, solidis tresdecim, denario uno, & quatuor ex octo partibus unius denarii, dicitur scut. 1,514,525. libr. 5. ss. 13. d. 1. 4/8

Ab illâ Comitatus Comi, in scutis quinquecentum nonaginta mille, quinquagintauno, libris quinque, solido uno, denariis octo, & quinque ex octo partibus unius denarii, dicitur scut. 590,051. libr. 5. ss. 1. d. 8. 5/8

Ab illâ Civitatis Casalis Majoris, in scutis decies centenis millibus, centum octo mille, tercentum sexaginta octo, librâ unâ, solidis duodecim, denariis sex, dicitur scut. 1,108,368. libr. 1. ss. 12. d. 6.

Ab illâ Communitatis Trivilii, in scutis tercentum quadragintaquinque mille, no-

novemcentum quinquagintauno, librâ unâ, solidis duodecim, denariis fex, dicitur fcut. 345,951. libr. 1. fs. 12. d. 6.

Ab illâ Communitatis Soncini, in fcutis ducentum feptuagintafeptem mille, feptemcentum feptuagintauno, libris quinque, folidis quinque, dicitur fcut. 277,771. libr. 5. fs. 5.

Ab illâ Communitatis Fontanellæ, in fcutis centum quinquagintaocto mille, centum trigintaduobus, libris duabus, folidis decem, dicitur fcut. 158,132. libr. 2. fs. 10.

Ab illâ Piceleonis, in fcutis ducentum trigintanovem mille, quatuorcentum nonaginta, librâ unâ, folidis duodecim, denariis fex, dicitur fcut. 239,490. libr. 1. fs. 12. d. 6.

Ab illâ Caftri-Leonis, in fcutis tercentum feptuagintatribus mille, novemcentum feptuagintafeptem, libris quatuor, folidis decem, dicitur fcut. 373,977. libr. 4. fs. 10.

Ab illâ demum Vallis Intelvi, in fcutis fexagintatribus mille, tercentum nonaginta duobus, libris quinque, folidis --, denariis tribus, & fex ex octo partibus unius denarii, dicitur fcut. 63,392. libr. 5. fs. -- d. 3. $\frac{6}{8}$

Quæ in totum conftituunt fupradictam fummam fcutorum feptuagintaquatuor decies centenorum millium, fexcentum decemnovem mille, fexcentum octuagintatrium, librarum --, folidorum duodecim, denariorum feptem, & feptem ex octo partibus unius denarii.

Sextò, declaravit, & declarat, in conftitutione prædictæ Æftimationis non effe comprehenfos Diftrictus Calcianæ, Somæ, Cremenaghæ, Vedefettæ, & Vallis-Solidæ, pro quibus fervandæ funt refpectivæ particulares Conventiones, de quibus in Actis, ita tamen ut Diftrictus Calcianæ fummam conventam folvat cum Cremonenfi Provinciâ, cujus, licet feparata, pars eft; Et Diftrictus Somæ, Cremenaghæ, Vedefettæ, & Vallis-Solidæ folvant cum Mediolanenfi Provinciâ, in cujus fiti funt Territorio.

Septimo, declaravit, & declarat, augendam Æftimationem Provinciæ Cremonenfis pro fcutis duodecim mille quinquecentum, cui refpondet Capitalis valor annuæ præftationis librarum trium mille eidem a Diftrictu Calcii folvendæ; & Æftimum Mediolanenfis Provinciæ pro fcutis mille quatuorcentum quinquagintaocto, libris duabus, ad quam fummam pariter afcendit Capitalis valor annuarum Præftationum, quas folvent Diftrictus Somæ, Cremenaghæ, Vedefettæ, & Vallis-Solidæ, & utramque ex dictis Provinciis infcribendam in libris Cenfualibus pro Æftimo ficut fupra aucto, pro quo ad omnia tenebuntur onera in onerum repartitione.

Octavo, declaravit, & declarat in dicta calculatione Æftimationis comprehenfum fuiffe etiam Capitalem valorem Bonorum Ecclefiafticorum antiquorum, fcilicet eorum quæ nunc poffidentur ab Ecclefiis, vel illis jam incorporata funt ex titulo præcedente Annum 1575., quæ cum ad normam fuperiùs enunciati Concordati immunia effe debeant pro integra portione Dominicali, & pro tertia parte medietatis Onerum fpectantium ad portionem Colonicam declaravit, & declarat faciendam effe opportunam detractionem juxta liquidationem faciendam in executione præfentis Sententiæ.

Nonò, declaravit, & declarat detrahendum pariter a dictâ Capitali fummâ valorem Bonorum Immunium poffefforum actualiter a veris Xenodochiis hujus Status juxta liquidationem faciendam in executione præfentis Sententiæ prout detrahendus erit valor integræ portionis Colonicæ a dictâ Æftimatione valoris Capitalis pro Pareciis, quarum Redditus, omnibus computatis non excedit congruam conciliarem, quæ detractio pariter facienda erit pro Beneficiis, quæ non excedunt annuum Redditum fcutorum vigintiquatuor auri de Camera, ut ajunt, ad formam recenfiti Concordati, ubi tamen Beneficiatus nil ultra dictam fummam poffideat, & fimul Bona proprii Beneficii, non Coloni operâ, fed ad manus, ut ajunt, coli faciat.

Decimo, declaravit pariter, & declarat, in dictâ Calculatione valoris Capitalis comprehenfa fuiffe etiam Bona poffeffa five a Laicis, five ab Ecclefiafticis, pro quibus titulo etiam onerofo, necnon Dotationis, ac Fundationis, aliove quocunque titulo prætendebatur Immunitas, pro quibus confequenter declaravit, & declarat faciendam detractionem importantiæ Immunitatum jam a Regiâ Junctâ titulo onerofo ut fupra admiffarum, in quantitate, & modo

modo in executione præsentis Sententiæ præfiniendis; Salvo jure ulteriùs in executione prædictâ declarandi respectu aliarum Immunitatum ab Ecclesiasticis Personis, & Cœtibus sive de Regio Patronatu, sive liberis, vigore Privilegiorum sive Ducalium, sive alterius generis prætensarum; Salvoque jure providendi super Censu Bonorum aquâ conductitiâ irrigatorum.

Undecimo, declaravit, & declarat, in dictâ Capitalis valoris Æstimatione comprehensa etiam fuisse Bona illorum, quæ habuerunt recursum ad Regiam Junctam pro emendatione gravaminum, pro quibus, cum aliqui ab eâdem jam Decreta ad eorum favorem reportaverint, pro aliis pendeat quæstio indecisa, pro aliis demum effluxus nondùm sit terminus ad recurrendum, ideo declaravit, & declarat, in executione præsentis Sententiæ, pro primis faciendam detractionem ad normam rerum jam judicatarum; pro secundis salva esse eorum jura in judicio pendente; pro ultimis salva esse eorum jura, si, & prout de jure, itaut ad normam rerum tam judicatarum, quàm judicandarum, in executione prædictâ omnium detractio fieri debeat a supradictâ Capitalis valoris Æstimatione.

Duodecimò, declaravit, & declarat, mediis suprascriptis opportunis liquidationibus, emendationibus, & correctionibus dictâ Æstimatione Capitali ad veram ejus consistentiam censibilem redactâ, in termino inferiùs præfiniendo super eâ distribuendum reliquum Onerum tam Regiorum, & universalium, quàm Civicorum, ac Localium, & quoquo modo spectantium, quod, deductâ medietate importantiæ Taxarum Personalis, Mercimonii, & Domuum Forensium a propriis Dominis Domicilii jure habitatarum, supererit exigendum: Eo intellecto, quòd medietas spectet ad portionem Dominicalem, & alia medietas ad portionem Colonicam, ita tamen ut Possessor Bonorum teneatur integram Onerum importantiam solvere, repetendam pro dictâ medietate a propriis Colonis pro ratâ Bonorum ab unoquoque cultorum, salvâ tamen semper inter eos Pactorum Colonicorum facultate: Respectu verò Bonorum ab Ecclesiis possessorum ante Annum 1575., vel eisdem ex causâ præcedente dictum Annum incorporatorum, duæ tantùm partes ex tribus dictæ medietatis exigantur a Colonis dictorum Bonorum pro ratâ valoris Bonorum, quæ unusquisque colet, quin Bona, aut pars Dominicalis fructuum pro Onerum solutione unquam sint obnoxia, ad normam rerum, ut supra, cum Sanctâ Sede concordatarum.

Demum ad cavendum a quocunque indebito præjudicio Descriptorum in Æstimo, tam illorum, qui debito tempore recursum habuerunt, quàm illorum, pro quibus terminus descriptus nondum est effluxus, supersedendum esse ab exactione novi Census juxta novum sistema per totum mensem Junii futuri anni 1758., qui ex supra relato Ordine Serenissimi Administratoris diei 18. currentis, de Mente Augustissimæ Imperatricis Reginæ Dominæ, assignatur pro ultimo termino ad recurrendum quibuscunque, qui aliquo modo se gravatos sentirent in parcellis Censualis debiti in eorum Caput descriptis, & ad deducendum, & verificandum, ac verificatum habendum quidquid deducendum duxerint relativè ad qualitatem, & quantitatem Bonorum tam primæ, quàm secundæ Stationis ipsis inscriptorum, exceptâ tamen Bonorum Æstimatione omnino post Æstimationes, & revisiones, tam singulariter, quàm Collegialiter factas retinendâ, contra quas ulteriores exceptiones non esse admittendas, nisi incontinenti, & per publica Documenta, & aliter, quàm per novam Æstimationem de gravamine doceatur, & ita &c., salvis quibuscumque juribus Fisci &c.

*Joseph Maria Tarantula a Secretis.*

# MARIA THERESIA,

## Dei gratiâ, Romanorum Imperatrix, Regina Hungariæ, Bohemiæ &c., Archidux Austriæ &c., Dux Mediolani &c. &c. &c.

Dovendosi, secondo il Sistema del nuovo Censimento corrispondente agli Ordini Sovrani di Sua Maestà, riunirsi questa Capitale colla sua Provincia sotto una sola Amministrazione a maggior beneficio de' Censiti, si è venuto dopo maturo esame, sentiti gl' Interessati, in determinare, che debba instituirsi una nuova Congregazione di Patrimonio nella Città di Milano, ed appoggiarsi alla medesima l'universale Amministrazione tanto per la Città, che per la Provincia, colle regole espresse ne' seguenti Articoli.

La nuova Congregazione di Patrimonio sarà composta dal Sig. Vicario di Provvisione, e dal Tenente-Regio pro tempore, da due Dottori di Collegio, da quattro Decurioni, da quattro Estimati non Decurioni, da due Sindaci di Città, e due Sindaci del Ducato. Li Sindaci sì di Città, che del Ducato saranno vitalizj, ed avranno Voto consultivo nella Congregazione di Patrimonio; ma li Sindaci del Ducato continueranno ad averlo anche decisivo nella Congregazione di Stato, ove non dovrà farsi novità rispetto ad essi.

Li due Dottori di Collegio, e li quattro Decurioni saranno eletti dal Governo sopra Nomina del Consiglio Generale nella forma solita.

Li quattro Estimati saranno parimenti eletti dal Governo sopra Nomina da farsi nel modo seguente.

Per la prima volta si farà detta Nomina de' Deputati delle Pievi, li quali dovranno unirsi nella Sala della Città sotto il presidio del Luogo-Tenente Regio, coll' intervento de' due Sindaci attuali Generali del Ducato, e nomineranno otto Estimati non Decurioni, che si proporranno al Governo per la detta Elezione.

A quest' effetto ogni Pieve farà un Deputato.

Questa deputazione si farà da' primi Deputati dell' Estimo di ciascheduna Comunità componente la Pieve.

Per

Per facilitare l'unione de' predetti primi Deputati non sarà necessario che questi si portino materialmente alla Terra Capo di Pieve, ma basterà che il primo Deputato dell' Estimo della Terra Capo di Pieve inviti in Casa propria i detti primi Deputati delle Terre componenti le Pievi medesime, ed in tal modo segua la Elezione del Deputato, che dovrà intervenire nella unione de' Deputati Plebani da farsi per passare alla detta Nomina.

Ad ovviare all' incomodo, e spesa di tale unione, non sarà più necessario dopo la prima Elezione degli Estimati, di unire la Congregazione Plebana per i loro Successori; Onde per le successive Elezioni la Congregazione di Patrimonio proporrà al Consiglio Generale otto Estimati non Decurioni per le due Piazze, che nel Turno verranno a vacare, ed il Consiglio Generale ridurrà a quattro Soggetti la Nomina da proporsi al Governo per la Elezione de' due Deputati.

Si riterranno gli Ordini vecchj, e le altre regole della Città, ove non siano contrarie al presente Piano, come pure quelli della presentanea Congregazione di Patrimonio per le ostative alla Nomina, dalla quale specialmente sarà escluso chi sarà debitore del Pubblico per qualunque causa, chi averà con esso lite pendente, chi non averà reso conto di qualche Amministrazione, chi avesse interesse nelle Imprese Civiche, e del Banco di Sant' Ambrogio, e chi avesse meno di sei mila scudi d'Estimo.

Nemmeno potranno essere ammessi Parenti in primo grado di quelli, che fossero già sedenti nella Congregazione, cioè due Fratelli, Padre, e Figlio, nè Parenti in qualunque grado discensivo, eccettuati il Vicario di Provvisione, e Luogo-Tenente Regio, li quali intervengono per ragione d'Ufficio, e non per elezione personale.

In occasione di vacanza d'alcuno de' Sindaci si farà l'Elezione del Successore, rispetto a quello di Città dal Consiglio Generale nella forma solita, e rispetto a quello del Ducato, il Sindaco Superstite nominerà, secondo il solito, al Governo dodici Causidici Collegiati; questi dal Governo saranno ridotti ad otto, li quali saranno dal Tenente-Regio coll' intervento del Sindaco Superstite proposti alla succennata Congregazione degli Estimati, da unirsi come sopra; e chi riporterà maggior numero di Voti resterà eletto in nuovo Sindaco, previo però il solito giuramento da prestarsi da' Votanti prima dell' attuale Votazione, e da eseguirsi esattamente.

Li Deputati della nuova Congregazione (che si chiameranno, come in oggi Conservatori di Patrimonio) dureranno quattro anni in officio, e si muteranno di due in due anni.

Questo Turno comincerà dopo i primi quattro anni, ed in conseguenza la metà degl'Individui da sceglierli dalla stessa Congregazione durerà sei anni per la prima volta, e così fino a tanto che sia posto il Turno in corso regolare.

Quando si metterà in attività la nuova Congregazione, si lasceranno continuare fino alla scadenza del loro residuo tempo quegl' Individui della presente Congregazione, per i quali durasse ancora la loro solita destinazione in qualità di Sopranumerarj, senza più rimpiazzarli dopo che saranno scaduti.

Venendo a mancare alcuno de' Conservatori durante l'Officio o per morte, o per rinuncia, o per altro accidente, che lo renda incapace, sarà eletto dal Governo il Successore fra gli altri nominati nella Terna originaria antecedentemente proposta per tale Elezione.

La Congregazione di Patrimonio dividerà tra li suoi Conservatori le Provincie per la giornaliera erogazione del Danaro pubblico, e per l'esercizio delle altre incombenze dipendenti dal suo Instituto.

Per regola apparterrà a' Sindaci della Città l'esecuzione delle incombenze riguardanti la Città, e di tutte le altre dipendenti dal Tribunale di Provvisione, anco in Provincia, ed a' Sindaci del Ducato l'esecuzione delle altre non dipendenti dal Tribunale di Provvisione, salvo però alla Congregazione l'arbitrio di variare ne' casi particolari, come stimerà a proposito.

Sarà la Congregazione Giudice in prima istanza in materia di Carico, e goderà anche delle altre facoltà, che ha la presente Congregazione di Patrimonio.

La Congregazione di Patrimonio eserciterà le incombenze della Congregazione Militare coll' intervento del Sopraintendente Generale della Milizia Urbana, ed altri soliti intervenire per le occorrenze della Milizia medesima

ma dentro la Città: Ma per le occorrenze Militari fuori della Città delegherà due Conservatori, uno della Classe de' Decurioni, l'altro per la Classe degli Estimati non Decurioni, e li due Sindaci del Ducato, quali Delegazioni risguarderanno la mera esecuzione, restando riservate sempre le Massime alla deliberazione dell' intiera Congregazione.

In fine di ciascun' anno, ed alla più lunga dentro il mese di Gennajo, dovrà la Congregazione aver formato il suo Bilancio di Consunzione con le opportune giustificazioni, e questo lo passerà al Consiglio Generale, a cui carico sarà d'inoltrarlo al Magistrato Regio unitamente a que' rillievi, ed avvertenze, che credesse della pubblica convenienza; ed allorquando sarà passato tale Bilancio sotto la cognizione del Tribunale, si rimanderà dal Tribunale medesimo al Consiglio Generale suddetto con la opportuna approvazione in favore degli Amministratori, e dal Consiglio dovrà passarsi alla Congregazione per saldo della Amministrazione dell' anno decorso.

Non potrà il Consiglio Generale, anche quando venissero proposte dalla Congregazione di Patrimonio, passare a nuove Imposte senza l'assenso del Regio Tribunale, e per conseguirlo legittimamente, dovrà la Congregazione averne formato dentro il mese di Novembre il Progetto, facendosi carico preventivamente tanto delle restanze attive, e passive, che possono risultare in fine dell' anno corrente, quanto dell' importanza del Carico, e spese ordinarie, e straordinarie verosimili dell' anno successivo; Questo Progetto si esibirà al Consiglio Generale, e da questo con le sue avvertenze, e rillievi, quando occorressero, passerassi al Regio Tribunale, da cui derivando l'approvazione, sarà dell' incombenza del Consiglio medesimo farne l'Imposta, e pubblicarla, mandandone copia alla detta Congregazione di Patrimonio, affinchè faccia accudire alla dovuta esigenza ne' termini corrispondenti al pronto pagamento de' Carichi Regj, e delle spese suddette.

Non potrà la Congregazione di Patrimonio fare spese straordinarie eccedenti in tutto la somma di lire ventimila l'anno, senza l'assenso del Consiglio Generale.

Non potrà parimenti la Congregazione di Patrimonio ricevere anticipazioni dal Tesoriere, nè da altri, nè far debiti senza il consenso del Consiglio Generale.

Apparterrà alla nuova Congregazione di Patrimonio l'Elezione del Commissario, o sia Tesoriere della Città, e Provincia per il tempo, e colle condizioni, che la stessa Congregazione crederà più convenienti all' utilità pubblica, e specialmente coll' obbligo al Tesoriere di pagare scosso, o non scosso l'importanza del Carico, che gli sarà dato da esigere, sempre però colla precedenza degl' Incanti alla forma degli Ordini, e colla deliberazione a favore di chi farà l'offerta più vantaggiosa al Pubblico, e colla successiva approvazione del Regio Tribunale sopraintendente all' Estimo; ben inteso però, che tanto per la deliberazione, quanto per l'approvazione, possesso, ed esercizio della detta incombenza, non debba contribuirsi veruna onoranza nè alla Congregazione, nè a qualunque altro Ufficio, o Dicasterio tanto Regio, che Civico alla forma della Legge Generale di Sua Maestà, che ha abolito le onoranze suddette.

La spedizione de' Mandati per il pagamento dell' interesse, e capitali de' debiti, per i Salariati, e per ogni altra spesa ordinaria, e straordinaria, dovrà farsi dalla Congregazione di Patrimonio con precedenza d'Ordinazione, e dovranno essere segnati dal Vicario di Provvisione, Decurione, ed Estimato Seniori rispettivamente, e vidimati dalli Sindaci Seniori della Città, e Ducato, oltre il Segretario, o Cancelliere, e Ragionato; non alterando però la pratica presente per i Redditüarj antichi; e senza tali legittimazioni non potrà il Tesoriere far alcun pagamento, e facendone, ne sarà responsale del proprio.

Gli Archivj della vecchia Congregazione di Patrimonio, e del Ducato dovranno dipendere dalla nuova Congregazione, restando la custodia dell' Archivio del Patrimonio, secondo il solito, al Decurione eletto dal Consiglio Generale in Archivista, e la custodia dell' Archivio del Ducato alli due Sindaci del Ducato medesimo, fino a tanto, che dalla Congregazione di Patrimonio si ritrovi un sito comodo da unirli senza confusione di Scritture sotto doppia chiave, e sotto l'istessa distinta custodia.

Dovrà

Dovrà la Congregazione di Patrimonio unirsi almeno due volte la settimana sopra i soliti Inviti, cioè tutti i Lunedì, e Giovedì; ed accadendo, che detti giorni siano occupati, dovrà unirsi il giorno successivo.

La Congregazione dovrà avere le assistenze opportune all' adempimento delle proprie incombenze con quel numero di Subalterni, che si crederà necessario all' intento, de' quali si riserva di fare in appresso la Pianta, compiute che saranno le informazioni, che si stanno prendendo.

Sarà conservata al Banco di Sant' Ambrogio la sua Dotazione distaccata dalla Amministrazione Civica, ed il Banco continuerà ad esigerla direttamente secondo il solito.

Per tutti gli altri Debiti, e Crediti della Città, e del Ducato, e spese ordinarie, e straordinarie, non si è trovato necessario fare ulteriore Conguaglio, per essersi trovato in tale proporzione fra loro, che di consenso vicendevole de' due Pubblici si è concluso di accomunarli, e comunicarli reciprocamente per comune convenienza, compreso anche per l'avvenire il Banco di Sant' Ambrogio, e di unirle in una sola Amministrazione, e sola Cassa, anco per le spese Locali della Città, e della Provincia.

La detta Pianta servirà di norma, e massima perpetua per l'Amministrazione Economica della Città, e del Ducato, da riunirsi sotto l'unica Amministrazione della nuova Congregazione di Patrimonio, abolite le antecedenti tanto della Città, che della Provincia; Ma siccome li presentanei due Sindaci Generali del Ducato Dottori Causidici Collegiati Tagliabò, e Pizzoli si trovano già in esercizio libero, e generale del Mandato della loro Provincia, e possono per le informazioni, che già hanno acquistato, e per il zelo, ed attività di cui sono dotati, contribuire notabilmente al pubblico beneficio, e specialmente all' occasione d'introdursi una nuova Pianta, così si dichiara, che durante la loro vita debbano tanto unitamente, che disgiuntamente godere del Voto decisivo eguale agli altri Conservatori della nuova Congregazione, e che i Successori loro, e di ognuno di essi, debbano essere limitati al Consultivo, secondo il disposto nella presente Pianta.

Da ciò però risultando, che durante la vita di detti due Sindaci del Ducato, li Sindaci di Città saranno li soli ridotti al Voto consultivo; Si dichiara, che a questi competerà, durante la vita degli altri come sopra, il Diritto di consultare generalmente tanto nelle materie della Città, che della Provincia, fin' a tanto che sia fatto luogo al nuovo Sistema colla cessazione delli due Sindaci presenti del Ducato; nel qual caso saranno tutti quattro i Sindaci capaci di consultare promiscuamente nelle materie tanto della Città, che della Provincia.

Pertanto volendo Noi, che tali disposizioni pervenghino alla universale notizia, e si facciano tanto dalla Città, che dalla Provincia con la prontezza possibile li preparativi convenienti per eseguirle, ordiniamo, e comandiamo, che sia il presente Editto pubblicato ne' Luoghi soliti di questa Capitale con le consuete solennità, e nelle Terre, e Comunità della sua Provincia, incaricando la Città, ed i Sindaci attuali generali della Provincia di farlo pubblicare ne' consueti rispettivi Luoghi, e di collocarlo ne' Registri de' loro Uffici, di renderlo noto a' rispettivi Deputati dell' Estimo, e di custodirlo ne' rispettivi Archivj per loro instruzione, e a perpetua memoria, e di rimetterci prontamente la relazione di avere così eseguito.

Milano 10. Febbrajo 1758.

## Il Presidente, e Consiglieri della Real Giunta del Censimento dello Stato di Milano.

*Giuseppe Maria Tarantola Segretario.*

**RIFORMA** AL GOVERNO
Della Comunità di Busto Arsizio.

# MARIA THERESIA,
## DEI Gratià, Romanorum Imperatrix, Regina Hungariæ, Bohemiæ &c. Archidux Austriæ &c. Dux Mediolani &c. &c. &c.

Vendo la Comunità di Busto Arsizio rappresentate alla nostra Giunta le circostanze del suo Governo, e implorate le provvidenze speciali, di cui si trova aver bisogno in seguito del nostro generale Editto del dì 30. Dicembre 1755. numeri 6., e 325., perciò prese tutte le più opportune informazioni, e considerate le cose da considerarsi, valendoci delle facoltà conferiteci dalla M. S., ordiniamo, e comandiamo che in avvenire nel Governo della Comunità suddetta di Busto Arsizio si osservino le infrascritte Ordinazioni.

Primo. Che si aduni prontamente un Convocato generale di tutti i Possessori Estimati nella Comunità di Busto, osservate le solennità prescritte nella Riforma del dì 30. Settembre 1755. Cap. secondo.

Secondo. Che in questo Convocato si elegghino dal Corpo degli Estimati trentadue Soggetti, i quali dovranno in avvenire comporre il Consiglio generale della Comunità, con facoltà al Convocato suddetto di confermare i Soggetti, che si trovano nel presente Consiglio, oppure di eleggere dei nuovi, secondochè crederà più espediente al Servizio della Comunità.

Terzo.

Terzo. Seguita tal elezione, siccome le adunanze di tutti i Possessori del Territorio di Busto per la moltitudine di essi, sono troppo difficili a eseguirsi, ed a regolarsi, così in avvenire resterà trasferita nel detto Consiglio generale tutta l'autorità, e rappresentanza del Comune con tutte le facoltà accordate dalla Riforma suddetta del dì 30. Dicembre 1755. al Convocato generale dei Possessori, e con tutte le facoltà, di cui in oltre è solito godere il presente Consiglio generale non repugnanti al presente regolamento.

Quarto. Tutti quelli che hanno eccezioni impeditive dalla voce attiva, o passiva, e che perciò dovrebbero restare esclusi dall'Intervento, o Voto nel Convocato generale, o dall'ingerenza negli Uffizj Comunali, saranno altresì incapaci di essere eletti per consiglieri nel predetto Consiglio.

Quinto. Incapaci similmente saranno quelli che non avranno tanto Estimo, che passi la somma di Scudi 200., secondo le Tavole del nuovo Censimento.

Sesto. Che il detto Consiglio sia reputato a tutti gli effetti un Corpo solo indivisibile, e rappresenti tutto il Comune nella pienezza del suo Territorio, sopprimendo ogni scissione passata, e proibendo qualunque divisione nei futuri tempi, e nominatamente sopprimendo i nomi, e le rappresentanze del Comune Arconati, del Comune Mizzaferro, del Comun Pasquale, e del Comun Pozzo, e Visconti, e ordinando che senza conservare alcun vestigio delle predette divisioni, tutto il Territorio di Busto formi una Comunità sola, rappresentata dal predetto Consiglio, e abbia un sol governo, una sola Cassa, e un Estimo solo.

Settimo. Il predetto Consiglio generale dovrà eleggere ogni anno i Deputati dell'Estimo a mente della detta Riforma de' 30. Dicembre 1755. Cap. 3., i quali averanno gli obblighi, facoltà, e prerogative che nella medesima si dispongono, e presiederanno all'istesso Consiglio generale, convocando, e regolando le adunanze di esso sempre con l'assistenza del Cancelliere Delegato.

Ottavo. L'uffizio di Consigliere in detto Consiglio durerà 4. anni, e ogni anno nell'adunanza per l'elezione dei nuovi Uffiziali si eleggeranno dal Consiglio medesimo otto nuovi Consiglieri, in vece dei quali sortiranno otto dei vecchj.

Nono. Nel Consiglio generale non potranno entrare Soggetti che siano congiunti fra di loro fino al secondo grado civile.

Decimo. Il Deputato della Tassa Personale, e quello della Tassa Mercimoniale averanno luogo nel predetto Consiglio per rappresentare in caso di bisogno le occorrenze dei loro Corpi a forma delle facoltà loro concesse nella riforma suddetta al Cap. 4., e 5.

Undecimo. La Comunità proseguirà nel possesso di eleggere due Sindaci, e due Consoli secondo il solito, così richiedendo la necessità del suo Servizio.

Duodecimo. Nell'adunanza che si farà ogni anno per lo Scruttinio delle Spese per la nuova Imposta, il Consiglio generale dovrà dare

l'accesso

l'accesso a qualunque Estimato, acciò sia libero a ciascuno di fare i rilievi che giudicherà espedienti al comun vantaggio.

Decimoterzo. In tutto il rimanente si osserverà puntualmente in tutte le sue Parti la Riforma suddetta dei 30. Dicembre 1755.

E volendo che il presente Regolamento sia noto a ciascuno, ed abbia la sua piena, e inviolabile esecuzione, ordiniamo, e comandiamo al Podestà di Busto che lo pubblichi ne' Luoghi soliti della sua giurisdizione, e con le consuete solennità, e lo collochi nei Registri del suo Tribunale; siccome comandiamo ai Deputati dell' Estimo, e al nostro Cancelliere Delegato di pubblicarlo in uu Convocato generale, che a tale effetto dovranno intimare, e di conservarlo nell' Archivio della Comunità, invigilando successivamente alla sua perpetua osservanza.

Milano 23. Giugno 1757.

# Il Presidente, e Consiglieri della Real Giunta del Censimento dello Stato di Milano.

Luogo
✠
del Sigillo;

*Giuseppe Maria Tarantola Segretario.*

RIFORMA della Comunità

AL GOVERNO Di VARESE.

# MARIA THERESIA,

## DEI Gratià, Romanorum Imperatrix, Regina Hungariæ, Bohemiæ &c. Archidux Austriæ &c. Dux Mediolani &c. &c. &c.

Vendo la Comunità di Varese rappresentate alla nostra Giunta le circostanze del suo Governo, e implorate le provvidenze speciali, di cui si trova aver bisogno in seguito del nostro generale Editto del dì 30. Dicembre 1755.; perciò prese tutte le più opportune informazioni, e considerate le cose da considerarsi, valendoci della facoltà conferiteci da S. M., ordiniamo, e comandiamo, che in avvenire nel Governo della Comunità suddetta di Varese si osservino le infrascritte Ordinazioni.

1 A tenore del prescritto nella Riforma del dì 30. Dicembre 1755. cap. I. dovrà d'ora in avanti considerarsi per abolita, e tolta ogni scisione, e divisione di squadre, in cui resta presentemente distinto il Distretto di Varese, che dovrà per un Corpo solo considerarsi tale, e quale resta delineato nella Mappa, e descritto nella Tavola del nuovo Censimento a tal' effetto pubblicata in Varese. In conseguenza di ciò dovrà formarsi una Cassa unica, e sola, tanto per l'Imposta Universale, e Provinciale, quanto per l'Imposta Locale, dalla qual Cassa comune siccome soffrire si dovranno non solo le spese Locali del Borgo, ma quelle ancora delle Terre, e Ville del suo Distretto: così nella stessa Cassa dovranno porsi tutte le Entrate

Comunali delle Terre, e Ville suddette, che si ricavano, o si ricaveranno per l' avvenire, di qualsivoglia sorte siano, senza veruna eccettuazione, riservando alla Nostra Giunta di farne l' opportuno conguaglio tra le medesime, quando sia di ragione.

2 In conformità dell' unione suddetta dovrà altresì stabilirsi un Convocato di Possessori Estimati del Distretto ( e per Possessori Estimati s' intenderanno tutti quelli, che possederanno nel Territorio, ed avranno descritti Fondi in testa loro propria nelle Tavole del nuovo Censimento, cosicchè l'una, e l' altra qualità cumulativamente vi concorra ) nel qual Convocato subito che legittimamente sarà adunato, s' intenderà riunita, e consolidata la plenaria Rappresentanza del Pubblico, e per conseguenza la facoltà di disporre liberamente delle cose comuni, toltone i casi di contrarre obbligazione a carico della Comunità, d' intraprendere Liti attive, di accrescere il numero degli Uffiziali salariati per servire il Comune, ne' quali casi nemmeno il Convocato suddetto potrà determinare senza l'approvazione della Nostra Giunta, e dopo di essa, da quel Tribunale, che sarà da S. M. destinato.

3 E siccome il comun bene esige, che la procurazione de' pubblici affari sia commessa a coloro, che ne hanno il principale, e più cospicuo interesse, e dall' altra parte la tumultuosa Convocazione de' più Minuti Estimati partorirebbe confusioni, e disordine; perciò il Convocato suddetto sarà composto di que' soli, i quali nel Territorio possederanno, ed avranno in testa loro propria seicento scudi d'Estimo almeno, e che non avranno l'Eccezioni marcate nella Riforma del dì 30. Dicembre 1755. Cap. II. da num. 13. sino al num. 20. inclusivamente, e giusta i casi nella detta Riforma espressi, sarà lecito a' predetti Estimati di potervi intervenire, o per se, o per Procuratore, e non altrimenti.

4 S' intenderanno altresì capaci d' intervenire al Convocato tutti quelli, i quali la detta Partita di scudi seicento almeno d' Estimo avranno descritti in conto comune, come sarebbe tra più Fratelli, o altri Compossessori indivisi, nel qual caso però uno di essi solamente avrà la prerogativa d' intervenirvi.

5 Li Beni descritti in testa della Moglie potranno a quest' effetto riputarsi per congiunti colla partita del Marito, durante il Matrimonio, e similmente li Beni descritti in testa del Figliuolo potranno congiungersi con la Partita del Padre, quando questo sia del Figlio legittimo Amministratore; E viceversa li Beni del Padre potranno congiungersi con la Partita del Figlio, quando il Figlio amministri li Beni del Padre.

6 Ed affinchè non nascano controversie sopra l' ammissibilità, o non ammissibilità de' Soggetti nell' atto delle Adunanze de' detti Convocati generali, saranno tenuti *ex officio* li Deputati dell' Estimo formare, in vista delle nuove Tavole, un Catalogo, nel quale saranno registrati li nomi di tutti quelli, che o per se, o per i titoli suddetti

avran-

avranno il suddetto requisito di scudi seicento d' Estimo, dal qual Catalogo anderanno ogni anno levando quelli, la di cui Partita si sarà resa minore, ed aggiungeranno quelli, i quali avranno fatto constare a'medesimi Deputati di aver acquistata la suddetta Partita di scudi seicento; ne si avrà alcuno per ammissibile, il quale non sia di fatti ascritto nel Ruolo suddetto, e riputato legittimamente, e riconosciuto per uno dei maggiori Estimati, e questo Catalogo così formato si dovrà tenere continuamente esposto nella pubblica Sala, e nelle mani del Cancelliere, affinchè quelli, i quali non fossero inclusi, ed avessero ragione di esserlo, possano fare le dovute istanze, per esservi registrati.

7 Nel suddetto Convocato ogni Interveniente avrà Voce attiva, e passiva egualmente, purchè sia abitante nel Distretto. Quelli, che non saranno abitanti, si riterranno per incapaci della Voce passiva, ed avranno l' attiva solamente.

8 S'intenderanno per abitanti tutti quelli, i quali avranno la loro Casa aperta nel Distretto, ed ivi dimoreranno con la maggior parte della loro Famiglia dentro il termine prefinito dalle Nuove Costituzioni, cioè dalla Festa di San Martino, sino alle Calende di Maggio seguente, o per parte di detto tempo, il quale però minore non sia di venti giorni continui, e si dovrà in questa parte procedere con la stessa regola, con la quale si deve procedere nella formazione del Ruolo Personale, a tenore della Riforma della Real Giunta de' 30. Dicembre 1755. Cap. IV. num. 78.

9 Il Convocato suddetto si adunerà ordinariamente due volte l' anno, la prima nel mese di Ottobre per ricevere il Rendimento dei conti, che in tal tempo daranno li Deputati vecchj, per l'amministrazione da essi avuta nella scorsa annata; e la seconda nel mese di Novembre per l'Elezione dei Deputati nuovi, ed altri Uffiziali, e per dar loro quelle Istruzioni, che si stimeranno opportune per il dettaglio della nuova futura Imposta.

10 Oltre il Convocato suddetto si uniranno due altri Corpi subalterni per l' ordinaria Amministrazione del Pubblico. Il primo si adunerà sotto nome di Reggenza, e questo Corpo, giusta i Privilegj, e consuetudini del Borgo, avrà la rappresentanza del Pubblico per tutto ciò, che riguarda li Diritti, e le Ragioni giurisdizionali, e Locali ad esso Pubblico spettanti, cioè l' Elezione del Giudice, e Direzione delle Vettovaglie; l'esercizio del Tribunale di Provvisione in esso Borgo con la cognizione delle Cause alla stessa materia appartenenti, a forma dei Privilegj, Ordini veglianti, che li preservano nello stato, in cui si trovano; così pure la soprintendenza alla politezza del Borgo; la nomina de' Deputati dell' Ospitale con le ragioni alla medesima annesse, e connesse; l' Elezione de' Deputati di Sanità, del Predicator Quaresimale, dell' Organista della Chiesa Maggiore; Darà il Possesso a' Giudici Regj; e finalmente interverrà con le solite formalità, ed onori a tutte quelle

Funzioni o Laiche, o Ecclesiastiche, che sono di obbligo, e di ragione pubblica, facendo tutto ciò, che può influire a mantenere il Borgo nella sua convenienza, e decoro; e in oltre s' intenderanno riservati alla medesima Reggenza quegli Onorarj, che le vengono accordati secondo la pratica presentanea.

11 Il secondo de' suddetti Corpi si adunerà sotto il nome di Deputazione dell' Estimo, e questo pure avrà l'Ordinaria Delegazione, e Rappresentanza del Pubblico per ciò, che riguarda l'Amministrazione, e conservazione del Patrimonio Comunale, vale a dire le spese da farsi a nome comune, gl' Incanti, Affitti, ed esigenze dell' Entrate Comunali, le Imposte, Riparti, l' Esazione, ed Amministrazione di essi; tutte le quali cose, e loro dipendenze, dovranno privativamente trattarsi, e risolvere dalla detta Deputazione con tutte le facoltà accordate alla medesima dal citato Edito de' 30. Dicembre 1755., e senza che l' uno de' suddetti Corpi possa ingerirsi, o in alcun modo intromettersi nell' Amministrazione degli affari all' altro Corpo commessi, i quali secondo il Sistema di sopra divisato, s' intenderanno ad entrambi privativi con la dipendenza del Convocato generale.

12 Il Corpo della Reggenza sarà composto di sei Persone, le quali si estraranno dal numero di quelli, che il Convocato Generale compongono, e che a tenore delle regole di sopra prescritte saranno altresì capaci della voce attiva, e passiva; e all' Elezione di questi procederà il Convocato Generale per via di voti segreti nelle mani del Cancelliere; e quelli s' intenderanno eletti, ne' quali concorrerà il maggior numero di voti. Il loro Uffizio sarà triennale, a riserva di quelli, che entreranno a formare la Deputazione dell' Estimo, i quali passato l' anno della loro Deputazione, s'intenderanno assolti dall' Uffizio tanto di Reggente, che di Deputato, quando di nuovo non vengano dal Convocato eletti per Reggenti, o confermati per Deputati, e non volendo essi la nuova Elezione, o Conferma accettare, avranno un' anno di scusa; come altresì il detto anno di scusa competirà a quelli, i quali avranno per un triennio intiero esercito l' Uffizio di Reggente.

13 Ed affinchè consti chiaramente al Convocato Generale quali sono quei Soggetti, che sono capaci dell' Uffizio di Reggente, e quali coloro che ne sono per ragione delle sopradette ragioni, ed eccezioni incapaci, o che per legittimo titolo devono essere scusati da tal' impiego, dovranno li Deputati dell' Estimo un mese almeno prima dell' intimazione del Convocato generale per l' Elezione de' medesimi, che si terrà, come si è detto di sopra in Novembre, trasmettere alla Congregazione della Reggenza il Catalogo da essi formato di tutti quelli, che hanno diritto d' intervenire al Convocato generale, puntando quelli, che crederanno incapaci della voce passiva, e questo Catalogo, trasmesso che sarà alla Reggenza come sopra, sarà di nuovo dalla medesima riconosciuto, con facoltà

di

di escludere, e puntare quelli, che anch'essa in detto Catalogo non stimasse capaci della voce passiva come sopra; siccome anche di conoscere della legittimità delle scuse di chi ricusasse la Carica, con dichiarazione, che non si admetterà dal Convocato Generale alcuna scusa, se prima non sarà stata presentata alla Reggenza nel tempo di sopra prescritto, e dalla medesima approvata. Perciò tutti quelli, che in questo Scrutinio saranno stati compresi, ed eccettuati o dalla Reggenza, o dalli Deputati dell'Estimo, non saranno eligibili nel Convocato Generale, e li Voti, che saranno dati alli medesimi, saranno nulli, e di niun valore.

14 Le scuse, che competiranno legittimamente, e che dovranno essere necessariamente abbonate, saranno quelle, che per comune disposizione di ragione esentuano dalle Cariche pubbliche, e Decurionali; Ed inoltre l'aver coperta la Carica di Reggente nel precedente triennio, la quale scusa però non sarà che annale. Fuori di questi casi non saranno attendibili altre eccezioni, se non in gravissime circostanze, o in altre improvvise emergenze, nel qual caso potrà la Congregazione de' Reggenti con previa cognizione di Causa accordare la scusa, e comprendere la Persona nel Ruolo degli Esentuati, quando però le eccezioni siano presentate, e provate dentro il termine prefinito.

15 Eletti li Reggenti, si passerà in seguito all'Elezione dei Deputati dell'Estimo.

16 Questa Deputazione, a tenore della Riforma del dì 30. Dicembre 1755., sarà composta di cinque Persone, cioè di tre Estimati del numero del Convocato Generale; di un Deputato per il Personale; e di un Deputato per il Mercimonio.

17 Li tre Deputati Estimati si eleggeranno dal Convocato nella maniera seguente. Si manderanno in primo luogo a partito li tre primi Estimati del Distretto, e quello, che tra essi riporterà il maggior numero di Voti, sarà eletto per primo Deputato dell'Estimo.

18 Perchè li detti tre primi Estimati siano capaci della voce passiva, non sarà preciso, che tengano Casa aperta nel Distretto, durante il termine di sopra prescritto al n. 8., ma basterà, che siano Sudditi di S. M., e che non abbiano alcuna delle eccezioni marcate nella Riforma del dì 30. Dicembre 1755. al cap. II. n. 13., 18., e 19.; e nel caso che l'eletto non sia abitante, o che per qualche altra cagione non possa personalmente coprire la Carica, in tal caso dovrà eleggere un sostituto, che in di lui nome intervenga alle Convocazioni della Deputazione suddetta, procurando di preferire nell'Elezione Persona, la quale sia nel numero degl'Intervenienti al Convocato Generale; e non essendovi Persona del numero suddetto, la quale possa, o voglia assumere cotale incarico, sarà ad esso lui facoltativo il sostituire altra Persona, purchè sia abitante, procurando che sia polita, e civile, e del numero almeno degli Estimati Minori, escluse sempre le Persone, che fossero di condizione servile;

vile; con dichiarazione però, che il principale sia tenuto sempre per il sostituto, e non altrimenti.

19 Per gli altri due Posti di Deputato si manderanno a partito li sei Soggetti, che saranno di già stati nominati, ed eletti per Reggenti, e che formeranno il Corpo, o sia Congregazione della Reggenza nel seguente anno; e tra questi s' intenderanno eletti quei due, che riporteranno maggior numero di Voti.

20 Occorrendo che il sostituto del primo Deputato, o alcuno de' Reggenti Deputati fosse assente, o per legittima causa impedito, cosicchè non potesse personalmente intervenire alle Convocazioni della Deputazione, e in tal caso s' intenderà *ipso jure* sostituito il Reggente Seniore, cioè quello, che per ordine di Elezione sarà tra gli altri il primo, ed occorrendo, che si debba sottoscrivere, dovrà firmarsi: Io Reggente Seniore N. N. in mançanza di N. N. Deputato dell' Estimo.

21 Li suddetti Corpi della Reggenza, e della Deputazione dell' Estimo avranno in tutto, e per tutto la loro dipendenza dal detto Convocato Generale, il quale non solo passerà all' Elezione, e formazione de' medesimi nel tempo, e modo, che si sono detti, e si diranno in appresso, ma avrà altresì la ragione di dirimere ogni, e qualunque controversia di giurisdizione, che per qualunque titolo, o causa potesse in ogni tempo tra li medesimi insorgere, ed a quella determinazione, che dal detto Convocato Generale verrà presa, secondo le qualità, e circostanze de' casi, dovranno li detti Corpi subordinarsi senza replica, o eccezione di sorta alcuna, salvo il ricorso al Regio Tribunale.

22 Alli suddetti Convocati Generali, siccome a tutte le altre Convocazioni o della Reggenza, o della Deputazione dell' Estimo assisterà il Podestà come Assistente Regio, secondo il solito, e nel caso che il Podestà non voglia, o non possa intervenire, farà le veci di Assistente Regio quel Reggente, che per ragione del suo Uffizio rispettivamente interverrà alle suddette Convocazioni, o come Reggente, o come Deputato dell' Estimo, e che secondo l' ordine dell' Elezione nel rispettivo Uffizio sarà il primo a tenore de' Privilegj, e Consuetudini del Borgo.

23 Intervenendo il Podestà alle suddette Convocazioni, o particolari della Reggenza, o generali, chiamate dalla medesima per affari alla propria incombenza commessi, sederà il Podestà in capo della Tavola, ed ai fianchi sederanno li Reggenti, secondo l'ordine della loro elezione, e nell'ultimo luogo dell' istessa Tavola sederà il Cancelliere. Nel caso poi che il Podestà dovesse intervenire alle Convocazioni, o particolari dell' Estimo, o generali, cioè chiamate dalla suddetta Deputazione dell' Estimo, sedendo il Podestà, e Cancelliere a' luoghi sopra destinati, sederanno a' fianchi della Tavola i Deputati medesimi, ed al piede li Deputati del Personale, e del Mercimonio.

24 Li

24 Li Deputati del Perſonale, e del Mercimonio, quantunque intervenienti a' Convocati generali, non s' intenderanno perciò capaci di Voto deliberativo, nè di alcuna delle prerogative competenti a' maggiori Eſtimati, ma riterranno unitamente queſte facoltà, ed iſpezioni, che ſono loro dalla Riforma della Real Giunta del 30. Dicembre 1755. riſpettivamente accordate al cap. IV. num. 93., ed al cap. V. num. 101.

25 Fiſſati così li principj, e le maſſime fondamentali dell'Amminiſtrazione, e Governo Comunale, reſterà l' ordinaria Amminiſtrazione del Pubblico riſerbata alla ſuddetta Deputazione dell'Eſtimo, a tenore del di ſopra ſtabilito al num. 11., ſarà però cura della medeſima la giornaliera erogazione del denaro pubblico, e per conſeguenza il Teſoriere non potrà pagare veruna ſomma ſenza Mandato ſpedito, e ſottoſcritto almeno da due delli ſuddetti Deputati, e in loro mancanza da chi reſta riſpettivamente ſoſtituito, e per ultimo dal Cancelliere della medeſima Deputazione. E in caſo che nel Mandato vi mancaſſe la Firma di uno de' ſuddetti tre Deputati, o loro ſoſtituiti come ſopra, ſarà tenuto il Cancelliere di ſcrivere nel Libro delle Ordinazioni la cauſa di tal mancanza; e ſe la cauſa foſſe il diſſenſo di quello che non è firmato, di regiſtrare diſtintamente, e ſinceramente tale diſſenſo, perchè di queſto ne poſſa in ogni tempo conſtare alli Reviſori de' Conti, ed al Convocato Generale per loro informazione.

26 Le Determinazioni parimente, e le Ordinazioni della medeſima Deputazione ſaranno valide, e dovranno dal Cancelliere regiſtrarſi nel Libro delle Ordinazioni, quando eſſendo tutti tre li ſuddetti Deputati, o in loro mancanza li ſoſtituiti riſpettivamente come ſopra radunati nella Sala ſuddetta, o in caſo di qualche emergenza improviſa in altro luogo a queſt' effetto deſtinato, due almeno di eſſi concorderanno nella deliberazione, trattandoſi di coſa ordinaria, o di non grande importanza, con obbligo però ſempre di ſcrivere la cauſa del diſſenſo di quello, che non avrà voluto concorrere: Trattandoſi poi di coſa ſtraordinaria, o di grave conſeguenza, ſarà lecito al Diſſenziente il far ſoſpendere l' eſecuzione delle coſe determinate, con interporre l' Appellazione al Convocato Generale, il quale ſi unirà, per determinare ſopra le coſe controverſe.

27 Sarà però di ſua natura eſpreſſamente proibito alli Deputati ſuddetti lo ſpedire Mandati a titolo di Ricognizioni, Donativi, o Onoranze per fatiche o ſpeſe ſtraordinarie, ſenza averne prima partecipata la nota al Convocato Generale, ed averne riportata l' approvazione del medeſimo.

28 E per togliere anche in queſta parte ad ogni modo poſſibile gli abuſi, s' intenderanno d' ora in avanti rivocate, tolte, ed abolite tutte le Procure, o quaſi Procure fatte ne' paſſati tempi, le quali onninamente ceſſeranno dal giorno della pubblicazione della preſen-

te

te Riforma, dovendo la Procurazione delli pubblici affari risedere nelle persone a ciò legalmente destinate, senza permettersi in questa massima fondamentale di buon governo alterazione arbitraria.

29 E per le Liti della Comunità, che dovranno giustamente intraprenderſi, sempre però con la previa permissione del Regio Tribunale, o per quelle, che si dovranno per sua necessaria difesa passivamente sostenere, ove facesse per tal causa bisogno di un Sollecitatore, Procuratore, e Causidico, o Avvocato residente in Milano, se ne dovranno dai Deputati dell' Estimo proporre tre Soggetti di ciascheduna Classe al Convocato Generale, acciocchè il medesimo ne possa fare l' elezione.

30 Resterà finalmente proibito alli Deputati suddetti il mandare persone a Milano, per trattare, o attendere alli negozj della Comunità per qualunque titolo, causa, o pretesto, senza averne prima riportato l' assenso dal Convocato Generale, altrimenti non sarà passata a veruno la minima somma a titolo di Diete, Ricognizioni, giornate, spese forzose, o per qualunque altro titolo, salvo però nel caso di qualche precisa instantanea necessità, nel qual caso però non se gli potrà spedire, che un Mandato interinale dentro i limiti della precisa necessità da sottoporsi più presto che sarà possibile all' approvazione del Convocato Generale.

31 E per mantenere la necessaria indispensabile comunicazione con la Città Capitale, basterà la Deputazione di un Soggetto residente in Milano, il quale avrà il nome, e l' ufficio d' Assistente della Comunità medesima; e questo Soggetto, resterà registrato nel Catalogo degli Uffiziali, e sarà dal Convocato Generale riconosciuto, o con salario, o altrimenti, siccome si stimerà del pubblico vantaggio.

32 Dovranno li Deputati suddetti a tempo debito, e secondo il solito fare l'Affitto de' Beni, Regalie, ed altre Rendite della Comunità, sempre però con precedenza d'Incanto, e con farne la deliberazione a quelli, che avranno fatta Obblazione migliore, purchè abbiano prestata idonea sicurtà: Quelli però, che o per la stessa causa, o per altra consimile anderanno Debitori verso del Pubblico, non potranno essere ammessi a fare alcuna Obblazione, se prima non avranno saldato il loro debito.

33 Rispetto poi a quelle Rendite, le quali si possono dire incerte, ed eventuali, e che sono meramente Locali, come sarebbe la metà di tutte le condanne fatte dall' Ufficio di Provvisione, o dal Giudice delle Vettovaglie; le condanne Statutarie, che si fanno dalli Podestà, e Giudici del Borgo, una parte delle quali resta applicata a benefizio del Luogo, purchè non vadano trascurate, e disperse, e perchè in ogni tempo ne possa constare del loro quantitativo, per convertirlo nelle spese Locali, o in sollievo del personale, siccome è di ragione, sarà cura della Reggenza l' invigilare per la loro esazione, e di dirigerne a quest' effetto gli ordini al Tesoriere, con farne tenere dal Cancelliere un registro distinto delli medesimi, ed in

in conseguenza di ciò passando il Giudice delle Vettovaglie a fare qualche condanna, sarà tenuto di parteciparla immediatamente alla Reggenza, perchè dia gli ordini opportuni per l'esazione come sopra.

34 Sarà cura de' Deputati vecchj di fare infine d'ogni anno li Conti al Tesoriere, ed al Sindaco, e quando trovinsi legittimi, e saldati, di fargliene l'opportuna liberazione. Questa liberazione però, sebbene servirà ad esimere il Tesoriere, ed il Sindaco da ogni indebita molestia, sarà con tutto ciò sempre sottoposta alla Revisione de' Sindicatori, o siano Revisori de' Conti, perchè ritrovandosi nei detti Conti abbonata qualche partita, quale non fosse da abbonarsi, saranno i Deputati tenuti verso la Comunità al risarcimento del proprio.

35 Per tanto nel Convocato Ordinario, che si terrà ogni anno per l'elezione degli Ufficiali nel mese di Novembre si dovranno sempre eleggere dal Corpo degli Estimati due Revisori de' Conti, quali però non siano congiunti in quarto grado di Parentela inclusive con li Deputati, che scaderanno, con facoltà di rivedere in fine dell' annata tutta l'amministrazione della Comunità, e l' operato dai Deputati vecchj, e con l'obbligo di fare di tal Revisione una chiara relazione da doversi leggere nel Convocato Generale, che per tal effetto si terrà nel mese d'Ottobre dell' anno successivo. Sarà lecito al Convocato di dare l'incombenza di Revisori de' Conti anche a' Deputati nuovi, quando per difetto di Soggetti tale continuazione resti più comoda.

36 Sarà pure a carico de' Deputati vecchj, o sia attualmente residenti in quell' anno, la formazione delle Cartelle, cioè quella delle spese ordinarie, vale a dire: Annue Prestazioni: Interessi de' Debiti legittimamente contratti, ed approvati dalla Real Giunta: Spese di Salarj, ed altre spese ordinarie regolari, che annualmente si debbono fare per servizio della Comunità; e quella delle spese straordinarie, che secondo le contingibili occorrenze accaderà doversi riformare di anno in anno, nella quale sisseranno anche una somma probabile di denaro, che loro possa sembrare corrispondente alle dette spese straordinarie: E queste cartelle così formate le proporranno al Convocato Generale, che si terrà ogni anno nel mese di Novembre per l'Elezione de' Deputati nuovi, affine di riportarne dal medesimo l'opportuna approvazione; ed approvate, che saranno dal detto Convocato Generale, sarà obbligo del Cancelliere inferirle negli Atti del medesimo, affinchè servir debbano di regola da osservarsi onninamente nella formazione della nuova futura Imposta.

37 Col mezzo delle dette Cartelle, e con l' intervento de' Deputati nuovi passeranno li Deputati vecchj al Dettaglio, o sia formazione della nuova futura Imposta, cioè subito dopo il rendimento de' Conti, che avranno dato il Tesoriere, ed il Sindaco, ed osservando le

 stesse

stesse regole, che sono prescritte nella Riforma del dì 30. Dicembre 1755. Cap. VIII, nel qual Dettaglio, o sia formazione d'Imposta non sarà loro lecito di poter includer altre spese arbitrarie, toltone le di sopra contenute nelle enunciate Cartelle; e questa così formata, e dettagliata dovranno trasmettere col mezzo del Cancelliere al Tribunale Regio, per riportarne, a tenore degli Ordini, la di lui approvazione, ed in seguito le ulteriori determinazioni, per stabilire a quanti danari per scudo d'Estimo, dovrà in quell'anno limitarsi l'Imposta Comunale.

38 Potendo avere la Reggenza qualche affare per sostenere li Diritti, e prerogative della Comunità, che richieda qualche spesa, in tal caso la Reggenza riferirà l'occorrenza alla deputazione dell'Estimo, la quale, essendo cosa di ordinaria provvidenza, potrà prender l'opportuna deliberazione; Ed essendo cosa di straordinaria provvidenza, dovrà dalla medesima riportarsi ad un Convocato Generale, per averne le determinazioni.

39 A tenore del Piano sopra stabilito per il Governo della Comunità, gli Uffiziali, che abbisogneranno alla detta Comunità per servizio tanto universale, quanto particolare delli suddetti due corpi rispettivamente saranno li seguenti.

40 Un Cancelliere, il quale assisterà al Convocato Generale, alle Adunanze della Reggenza, e a quelle della Deputazione dell'Estimo, e a tutte le altre incombenze del Comune, con tutte le facoltà, e obblighi espressi nell' Editto del dì 30. Dicembre 1755.: E siccome le incombenze del Borgo di Varese sono molte, e di più restano riunite sotto l'istessa Cancellaria tutte le altre Comunità della Pieve, così perchè il servizio pubblico resti compito, avrà la detta Cancellaria un Vice-Cancelliere, il quale abbia le istesse facoltà del Cancelliere, e possa esercitare il suo Ufficio in qualunque occorrenza, che il Cancelliere non possa intervenire tanto nel Borgo, che nella Pieve.

41 Il Ripartimento ordinario del Cancelliere saranno gli affari del Borgo; e quello del Vice-Cancelliere saranno gli affari della Pieve; ma però potranno, e dovranno ambidue supplire l' uno per l' altro in qualunque genere di Negozj; E la Cancellaria s' intenderà una sola sotto la direzione del Cancelliere, e sarà fatto tra loro un adequato compartimento dei soldi, ed emolumenti tanto ordinarj, che straordinarj: E se mai la moltiplicità delle incombenze dimostrasse il bisogno di eleggere un altro Coadjutore, i Deputati dell' Estimo restano incaricati di farne l'opportuna rappresentanza.

42 Avrà in oltre la detta Comunità un Commissario, o sia Tesoriere della Comunità, quale si eleggerà ogni tre anni, con precedenza d'Incanto, con quelle cautele, e formalità prescritte dagli Ordini, e quelle condizioni, che si crederanno più convenienti all' utilità del Pubblico.

43 Un Sindaco, a tenore della Riforma del 30. Dicembre 1755. cap. 6. procurando di accoppiare in una Persona sola codesta Carica con quella di Ragionato, giacchè ancor questa sembra indispensabile al servizio della Comunità.

44 Un

44 Un Assistente in Milano per le occorrenze della Comunità, a tenore dello stabilito al num. 31.

45 Un Portiere, quale servirà tanto alla Deputazione dell' Estimo, quanto alla Reggenza, per invitare li rispettivi Individui ogni qual volta, che porterà il caso di doversi adunare, e per assistere nell' atto stesso delle rispettive Congregazioni, ed eseguire le altre incombenze, che gli verranno comandate.

46 Quattro Consoli, i quali serviranno egualmente ad ambidue le Congregazioni in tutto ciò, che dipenderà dalla loro inspezione, con riserva di accrescerne, o diminuirne il numero a tenore di quanto l' esperienza insegnerà che potessero abbisognare.

47 Due Bidelli, per servire alla Reggenza, ed Uffizio delle Vettovaglie.

48 Tutti questi Uffizj, prescindendo dal Tesoriere, e Cancellieri, saranno annuali.

49 Per lo stabilimento del Salario corrispondente a ciascuno de' suddetti Uffiziali, i Deputati dell' Estimo faranno prontamente l' opportuna proposizione alla Nostra Giunta, con la di cui approvazione resterà fissato. Rispetto poi all' Elezione de' medesimi, questa prescindendo dalla Cancellaria, per cui si dovrà osservare l' Editto del 30. Dicembre 1755., sarà rispetto ai rimanenti in facoltà del Convocato Generale, ferma stante la consuetudine che i Posti dei due Bidelli si esponghino dalla Reggenza al pubblico Incanto, e da quella si deliberino a chi si contenterà di minor Salario, e sarà riconosciuto di abilità proporzionata all' Uffizio.

50 Il Cancelliere del Giudice delle Vettovaglie sarà sempre ad elezione del Giudice medesimo, secondo gli Ordini vecchj del Borgo, con dichiarazione, che il Giudice sia tenuto dare idonea sicurtà non tanto per se, quanto per il Cancelliere suddetto.

51 In tutto il rimanente si osserverà pontualmente in tutte le sue parti la Riforma suddetta 30. Dicembre 1755.

E volendo che il presente regolamento sia noto a ciascuno, ed abbia la sua plenaria, ed inalterabile esecuzione, ordiniamo, e comandiamo al Podestà di Varese, che lo collochi ne' Registri del suo Tribunale, e che lo pubblichi nei luoghi soliti della sua Giurisdizione, e con le consuete solennità: Siccome comandiamo a' Deputati dell' Estimo, ed al nostro Cancelliere Delegato di pubblicarlo in un Convocato generale, che a tal effetto dovranno tosto intimare, e di conservarlo nell' Archivio della Comunità, invigilando successivamente alla sua perpetua osservanza.

Milano 19. Agosto 1757.

# Il Presidente, e Consiglieri della Real Giunta del Censimento dello Stato di Milano.

Luogo ✠ del Sigillo

*Giuseppe Maria Tarantola Segretario.*

RIFORMA AL GOVERNO
DELLA VALSASINA.

# MARIA THERESIA,

## DEI Gratià, Romanorum Imperatrix, Regina Hungariæ, Bohemiæ &c. Archidux Austriæ &c. Dux Mediolani &c. &c. &c.

AVendo Noi in esecuzione degli Ordini di S. M. fatte le debite considerazioni sopra il regolamento, e consuetudini, con cui al presente si governa la Comunità Generale della Valsasina con le Terre che la compongono, e avendo sentito i Rappresentanti di essa con quanto hanno stimato di dire, e dedurre avanti di Noi per il loro interesse, e per rendere quell'amministrazione più uniforme, che sia possibile al Sistema del nuovo Censimento; Pertanto valendoci delle facoltà conferiteci dalla M. S. ordiniamo, e comandiamo doversi in avvenire il Governo della predetta Valsasina, e suo Territorio riformare, e moderare con le seguenti Ordinazioni, le quali dovranno avere una piena, ed inviolabile osservanza, non ostante qualunque Legge, Statuto, Consuetudine, e Ordinazione, che vi fosse in contrario, alle quali S. M. con la pienezza del suo Sovrano potere vuole, che nelle parti incompatibili resti derogato in vigore del presente Editto.

1 La Valsasina che è composta da ventotto Terre, o siano Comunità a forma dell' Editto del Compartimento del dì 10. Giugno 1757. continuerà a formare le quattro Squadre, in cui sono divise le Terre componenti la Valsasina come segue.

2 La Squadra del Consiglio che è composta da cinque Terre, cioè Barsio, Cremeno, Cassina, Moggio, e Concenedo con il Monastero del Cantello.

3 La Squadra di mezzo, che è composta da nove Terre, cioè Pasturo, Bajedo, Introbbio, Vimogno, Barcone, Gero, Pessina, Primaluna, e Cortabio.

4 La Squadra di Chignolo, che è composta da nove Terre, cioè Corte Nova con Pra S. Pietro, Bindo, Taceno, Margno, Vegno, Crandola, Valcasargo, Pagnona, e Premana.

5 La Squadra dei Monti, qual' è composta da sei Comunità, cioè Muggiasca intiera, Perledo con sue pertinenze, Narro, Indovero, Esino superiore, ed inferiore, e Perlasco.

6 Non ostante però la suddetta divisione in quattro Squadre, e non ostante che siano formate, e pubblicate le Mappe, e Tavole del nuovo Estimo separatamente per ogni Terra, e quantunque debba in ogni Villa sussistere una particolare rappresentanza, e deputazione per il Governo comunale a mente della Riforma del dì 30. Dicembre 1755. dovranno non per tanto tutte le suddette Terre di tutta la Valsasina formare fra di se una Società per i bisogni reciprochi, e comuni per tutta la Valle, in modo tale che i fondi estimati di tutta la Valsasina oltre il Carico dell' Imposta universale, e a quella della Provincia del Ducato siano sottoposti all' Imposta propria di tutta la Valle, oltre alla particolare Imposta di ciascheduna Comunità per i suoi bisogni Locali, rispetto a' quali ogni Comunità provvederà a se stessa con le Regole prescritte nell' Editto del dì 30. Dicembre 1755.

7 Per supplire alla detta Imposta delle spese della Valsasina in Corpo, dovrà questa dividersi sopra ciascheduna Comunità in proporzione degli Estimi rispettivi, e ciascheduna Comunità registrerà il suo contingente tra le proprie spese locali, e avrà cura che l' Esattore Comunale paghi ne' tempi debiti al Caneparo della Valle il detto contingente senza alcuna eccezione.

8 E per fare l' opportuna Imposta per rimborso delle spese locali unitamente al detto contingente della Valle, dovrà ciascheduna Comunità seguitare il metodo prescritto nell' Editto del dì 30. Dicembre 1755. per tutte le altre Imposte Comunali, valendosi prima di tutte l'Entrate, e Tasse comunali, e ripartendo tutto il restante del Carico che sopravanzasse sopra l' Estimo Prediale.

9 Il Consiglio Generale, o sia Convocato Generale della Valle sarà composto delli primi Deputati dell' Estimo di ciascuna delle Terre componenti la Valsasina, ed in absenza del primo Deputato suddetto interverrà il secondo, ed in mancanza del primo, e secondo, dovrà intervenirvi il terzo, e mancando d' intervenire al detto Consiglio, o Convocato tutti tre i Deputati di qualche Comunità, continueranno ad aver luogo contro i non comparenti le pene solite giusta li Statuti, e Consuetudini della Valsasina.

10 Ritenute le qualità richieste per esser primo Deputato dell'Estimo prescritte nell' Editto 30. Dicembre 1755. cap. 3. anche in ordine alla rimozione, ed incapacità di tale Uffizio, dovrà osservarsi, che per essere ammesso al Consiglio della Valle non solo saranno ostacolo le incapacità relative al Governo della propria Comunità, ma saranno ostacolo altresì le incapacità relative al Governo della Valle in corpo, e che perciò non potrà admettersi in detto Consiglio chi fosse debitore della Comunità Generale, o chi avesse con essa lite pendente, o chi non avesse reso i conti di qualche sua amministrazione risguardante detta Comunità Generale, ed in tal caso dovrà, e potrà in vece intervenire il secondo Deputato dell' Estimo capace, della Terra, il di cui primo Deputato non possa ammettersi come sopra.

11 Nel suddetto Consiglio Generale risiederà l'amministrazione della Comunità Generale di Valsasina con tutte le sue solite autorità, prerogative, e funzioni che non siano incompatibili al presentaneo sistema del Censimento.

12 L'Amministrazione attuale, e diurna dei pubblici affari dovrà essere presso a tre Sindaci Provinciali con facoltà di trattare, e risolvere tutto quello che sarà espediente al servizio della Valle.

13 Il primo di questi Sindaci Provinciali sarà Vitalizio, e quest' istesso eserciterà l'uffizio di Vocale per la Valsasina nella Congregazione del Ducato con quelle facoltà, e prerogative che saranno dichiarate.

14 Gli altri due Sindaci saranno annuali con facoltà di poter essere confermati.

15 Si convocherà il detto Consiglio Generale ordinariamente nel mese di Maggio nella Sala maggiore del Palazzo Pretorio in Introbbio colla precedenza de' soliti Avvisi.

16 Al detto Consiglio assisterà il Sig. Podestà con li sopradetti tre Sindaci Provinciali, e tutti gli altri componenti il Consiglio sedenti secondo il solito.

17 In detto Consiglio Generale si riceveranno i Conti dagli Esattori Generali de'Carichi Regj, quali esiggono dagli Esattori particolari di ciascuna Terra, e saranno due, cioè, uno per le due Squadre di mezzo, e del Consiglio, e l'altro per quella di Chignolo, e Monti; esaminati, e fatti li detti conti dal Ragionato, o Cancelliere della Comunità, si farà la liberazione agli Esattori suddetti se la meriteranno con aver dato buon conto dell'esatto, e del pagato, indi si passerà o alla proroga delli precedenti Esattori, non eccedendo però il Triennio, o al nuovo Incanto per mezzo del Barigello delle Esattorie suddette separatamente, cioè una della Squadra di mezzo, e del Consiglio, e l'altra della Squadra di Chignolo, e de Monti, come il Consiglio stimerà meglio convenire fare la proroga, o il nuovo Incanto a favore delli due Esattori, o altro di essi.

18 Farà in seguito detto Consiglio le sue solite Funzioni, Elezioni, Condanne, ed ogni altro a tenore de' suoi veglianti Statuti, poscia

ſcia dallo ſteſſo Conſiglio ſi approveranno i due Sindaci Provinciali della Valſaſina per l'anno ſeguente dal tempo del Conſiglio in avanti fino al Conſiglio da farſi nell'anno ſucceſſivo, quali Sindaci Provinciali verranno nominati giuſta il ſolito da cadauna Terra per Turno, come praticavaſi per il paſſato, ma però a proporzione dell' Eſtimo nuovo di ciaſcuna Terra con autorità però al detto Conſiglio generale di poterli confermare, e non confermare a miſura delle circoſtanze.

19 Dallo ſteſſo Conſiglio ſi eleggeranno dodici Deputati fra i principali, e più aſſennati Conſiglieri, cioè tre per cadauna Squadra come ſopra, i quali Deputati, oltre li Sindaci Provinciali nuovi, e ſcaduti, ed oltre il Ragionato, e i due Cancellieri formeranno la Congregazione avanti al Sig. Podeſtà, che ſi unirà alla mattina nel giorno ſeguente al Conſiglio, e fra l'anno ogni volta, che ſarà biſogno per dare quelle provvidenze, che ſaranno neceſſarie anche in coſe ſtraordinarie, ſendoli dal Conſiglio Generale conferita la facoltà per tutto ciò poſſa eſſer convenevole tra l'anno.

20 La Congregazione che ſi farà ogni anno il giorno dopo il Conſiglio, farà render conto dell'eſatto, e pagato a' Canepari, o ſiano Eſattori de' Carichi Provinciali, o ſiano Locali della Valſaſina, che ſono due, cioè uno per la Squadra di mezzo, e del Conſiglio, e l'altro per le Squadre di Chignolo, e de' Monti, e quando la meritino li farà la liberazione, che ſi ſcriverà al libro, in cui ſi ſcrivono i Conſiglj, e Congregazioni.

21 Li Canepari ſuddetti che eſiggono, e pagano le ſpeſe di Valle ſi coſtituiranno da' Sindaci Provinciali ſcaduti ogni anno, quali Canepari non dovranno pagare alcuna ſomma ſenza la previa firma, o mandato de' Sindaci Provinciali, o uno di eſſi, e così eſiggere ſenza l'ordine in iſcritto de' ſuddetti Sindaci Provinciali.

22 Sarà cura de' Sindaci Provinciali ſcaduti l'invigilare alla Congregazione che ſi fa la mattina del giorno ſuſſeguente al Conſiglio, e rivedere tutti i mandati da eſſi firmati l'anno ſcorſo per così fare rendere ſtretto conto a detti Canepari del loro operato nel tempo della loro eſigenza, ed amminiſtrazione.

23 Occorrendo ſpeſe da farſi in Comune o per Liti, o altro ſecondo i caſi, che potranno naſcere, dovranno ſubito i Sindaci Provinciali chiamare una Congregazione ſtraordinaria, perchè in detta Congregazione ſi poſſa prendere quella determinazione, che ſi crederà più eſpediente per il maggiore univerſale vantaggio, non dovendoſi dai Sindaci Provinciali in alcun modo far ſpeſe ſtraordinarie, eccetto però in caſo di grande, ed iſtantanea provvidenza che portaſſe un ſubito pagamento.

24 Il Sig. Podeſtà, e Sindaci Provinciali, e tutti gli altri Uffiziali continueranno nella percezione delle ſolite onoranze, diritti, e facoltà.

25 L'Archivio per la cuſtodia delle Scritture, e Libri di detta Comunità generale di Valſaſina continuerà ad eſſere nella Cancelleria

ria del Pretorio in Introbbio con tre chiavi diverse delle quali se ne terrà una da ciascheduno de' predetti Sindaci, ed in caso di absenza d'uno de sopradetti tre Signori, sia tenuto consegnare la chiave al Collega.

26 I Cancellieri per la conservazione delle Scritture comunali di tutte le Terre della Valsasina saranno due, uno de' quali risiederà in Introbbio, e l'altro in Taceno, e questi continueranno a ritenere in propria custodia le Scritture a loro consegnate a forma degli ordini, fino che non saranno provvisti di un luogo pubblico, che sia a tale effetto opportuno.

27 In tutto il rimanente tanto nel Governo generale della Valle, che nel particolare delle singole Terre si osservi pontualmente la Riforma suddetta del dì 30. Dicembre 1755.

E volendo che il presente Regolamento sia noto a ciascheduno, ed abbia la sua piena, ed inviolabile esecuzione, ordiniamo, e comandiamo al Podestà d'Introbbio, che lo pubblici ne' luoghi soliti della sua giurisdizione, e con le consuete solennità, e lo collochi ne' registri del suo Tribunale; siccome comandiamo a' Deputati dell' Estimo di ciascheduna Comunità, e a' nostri Cancellieri Delegati di pubblicarlo in un Convocato generale, che a tale effetto dovranno intimare, e di conservarlo ne' rispettivi Archivj delle Comunità d'Introbbio, e Taceno, invigilando successivamente alla sua perpetua osservanza.

Milano li 16. Settembre 1757.

## Il Presidente, e Consiglieri della Real Giunta del Censimento dello Stato di Milano.

Luogo ✠ del Sigillo

*Giuseppe Maria Tarantola Segretario.*

*Riforma* *della Comunità*  *al Governo* *di Monza*.

# MARIA THERESIA,

## Dei gratia, Romanorum Imperatrix, Regina Hungariæ, & Bohemiæ &c., Archidux Auſtriæ &c., Dux Mediolani &c. &c. &c.

1 AVendo la Comunitá di Monza rappreſentate alla noſtra Giunta le circoſtanze del ſuo Governo, e implorate le Provvidenze ſpeciali, di cui ſi trova aver biſogno in ſeguito del noſtro Generale Editto, del dì 30. Decembre 1755.; Perciò preſe le più opportune Informazioni per l'intereſſe dei Poſſeſſori di quel Territorio di qualunque Claſſe, e conſiderate le coſe da conſiderarſi per dare a quel Pubblico la forma di Reggimento, che più conviene alle ſue circoſtanze, valendoci delle facoltá conferiteci dalla M. S. ordiniamo, e comandiamo, che in avvenire nel Governo della Comunità ſuddetta di Monza ſi oſſervino gli infraſcritti regolamenti, che dovranno aver forza di perpetua ordinazione.

### DEL CONVOCATO GENERALE DE' POSSESSORI ESTIMATI.

2 IL Convocato Generale dei Poſſeſſori Eſtimati, ſotto il nome dei quali s'intenderanno tutti quelli, i quali poſſederanno nel Territorio, ed avranno deſcritti fondi in teſta loro propria nelle Ta-

Tavole del Nuovo Censimento, cosicchè l'una, e l'altra qualitá cumulativamente vi concorra, subito che sará legittimamente radunato, s'intenderà in quello riunita, e consolidata la primaria, e compiuta rappresentanza del Pubblico, e per conseguenza la facoltà di disporre liberamente delle cose comuni, toltone gli casi di contrarre obbligazioni a carico della Comunità, d'intraprendere liti attive, di accrescere il numero degli Ufficiali salariati per servire il Comune, nei quali casi nemmeno il Convocato suddetto potrà determinare senza l'approvazione di quel Tribunale, che verrà da S. M. destinato.

3 E siccome il comune bene esigge, che la procurazione de' pubblici affari sia commessa a coloro che ne hanno il principale, e più conspicuo interesse, e dall'altra parte la tumultuaria Convocazione dei più minuti Estimati partorirebbe disordine, e confusione; perciò il Convocato suddetto sarà composto di quei soli, i quali nel Territorio possederanno, ad averanno in testa loro propria cinquecento scudi d'Estimo almeno, e che non averanno le eccezioni marcate nella Riforma della R. G. del 30. Dicembre 1755. al Capitolo secondo dal num. 13. sino al num. 20. inclusivamente, e giusta li casi nella detta Riforma espressi dal detto num. 13. al num. 20. inclusivamente come sopra, ai quali sarà lecito di potervi intervenire o per se, o per Procuratore, e non altrimenti.

4 S'intenderanno altresì capaci d'intervenire al Convocato tutti quelli, i quali la detta partita di scudi 500. almeno di Estimo averanno descritta in conto comune, come sarebbe tra più Fratelli, o altri Compossessori indivisi, nel qual caso però uno di essi avrà solamente la prerogativa d'intervenirvi.

5 Li Beni descritti in testa della Moglie potranno a questo effetto riputarsi per congiunti con la partita del Marito durante il Matrimonio, e similmente li Beni descritti in testa del Figliuolo potranno congiungersi con la partita del Padre, quando questi sia del Figlio legittimo Amministratore; e viceversa li Beni del Padre potranno congiungersi con la partita del Figlio, quando il Figlio amministri gli Beni del Padre.

6 Ed affinchè non nascano controversie sopra l'ammissibilità, o non ammissibilità dei soggetti nell'atto delle Radunanze dei detti Convocati Generali saranno tenuti *ex officio* gli Deputati dell'Estimo formare in vista delle nuove Tavole un Catalogo, nel quale saranno registrati li nomi di tutti quelli, che averanno il suddetto requisito di scudi 500. di Estimo nei modi suddetti, dal qual Catalogo andranno ogni Anno levando quelli, la di cui partita si farà resa minore, ed aggiungeranno quelli i quali avranno fatto constare ai medemi Deputati di avere acquistata la suddetta partita di 500. scudi, nè si averà alcuno per ammissibile, il quale non sia di fatti ascritto nel Ruolo suddetto, e riputato legittimamente, e riconosciuto

per

per uno dei maggiori Estimati, e questo Catalogo così formato si dovrà tenere continuamente esposto nella pubblica Sala, e nelle mani del Cancelliere, affinchè quelli, i quali non fossero inclusi, ed avessero ragione di esserlo, possino fare le dovute istanze per esservi registrati.

7 Il Convocato suddetto si adunerá ordinariamente due volte l'Anno, la prima nel mese di Gennajo per ricevere il rendimento dei Conti, che in tal tempo daranno li Deputati vecchj per l' Amministrazione da essi avuta nella scorsa Annata.

8 Il secondo Convocato Generale si farà nei tempi prescritti dalla Riforma al num. 22., ed in questo Convocato ritenute le formalità di essa Riforma, si passerà all' elezione dei Soggetti, che dovranno formare il Corpo, o sia Congregazione della Deputazione dell' Estimo, la quale sarà composta di quattro Soggetti.

9 Il primo Deputato dovrà eleggersi dal numero dei primi trè Estimati non abitanti in Monza, dichiarando che debbino essere i primi trè Estimati privi d' eccezioni, e capaci di questo Uffizio a mente della Riforma; e siccome detto primo Deputato non averà la sua abitazione ordinaria in Monza, così sará obbligato ad eleggere un Sostituto, che in di lui nome intervenga alle Convocazioni della Deputazione suddetta, procurando di preferire nell' elezione Persona, la quale sia del numero degl' Intervenienti al Convocato Generale; e non essendovi Persona del numero suddetto, la quale sia di sua confidenza, e possa, o voglia assumere tale incarico, sarà a lui facoltativo il sostituire altra Persona, purchè sia abitante, e sia polita, e civile; con dichiarazione però, che il Principale sia tenuto sempre per il Sostituto, e non altrimenti.

10 Il secondo Deputato si eleggerà dal numero dei primi trè Luoghi Pij, che hanno maggior Estimo in Monza, ciascheduno de' quali dovrá a tale effetto presentare un Procuratore idoneo ad assumere l' Uffizio di Deputato, e che possieda in proprio tanto Estimo, che basti ad intervenire nel Convocato, e abbia per ragione della propria Persona tutti i requisiti, che l' abilitino a detto Uffizio, a tenore della detta Riforma, e di tali trè Procuratori il Convocato eleggerà a suo beneplacito chi stimerà più idoneo, con dichiarazione che quello, che resterà eletto, non potrà per quell' anno, che durerà il suo Uffizio, esser rimosso dal Luogo Pio, che lo averá presentato, ma debba il suo Uffizio di Deputato durare indipendentemente dal Luogo Pio presentante.

11 Gli altri due Deputati dovranno scegliersi dal Corpo del suddetto Convocato generale dal numero degli Estimati abitanti in Monza; e tanto in questa elezione, quanto nella prima accennata, s' intenderanno eletti quelli, che riporteranno maggior numero di voti.

12 Inoltre eleggerà dal Corpo degli Estimati due Revisori de' Conti, quali però non siano congiunti in quarto grado di parentela inclusive.

clusive con li Deputati, che scaderanno, e che dovranno sindicare, e sarà loro incumbenza rivedere in fine dell' Annata tutta l'Amministrazione della Comunità, e l'operato dai Deputati vecchj, e con obbligo di fare di tal Revisione una chiara Relazione da doversi leggere nel primo Convocato generale del mese di Gennajo dell' Anno successivo, che a quest' effetto dovrà tenersi, come si è detto di sopra. Sarà però lecito al Convocato di dare l'incumbenza di Revisori di Conti anche a' Deputati nuovi, quando per difetto di Soggetti tal combinazione resti più comoda.

13 Si leggeranno in seguito le Tabelle, che dovranno essere già formate dalli Deputati vecchj, cioè una delle spese ordinarie, e regolari, ed altra delle spese straordinarie, che si prevederanno doversi fare; ed in questa vi dovrà essere fissata una somma probabile di denaro, che possa sembrare corrispondente alle spese nominate dalla stessa Tabella, ed approvate che siano dal Convocato generale, sarà obbligo del Cancelliere inserirle negli Atti del medesimo, acciocchè servir debbano di regola da osservarsi onninamente nella formazione della futura Imposta.

14 Tutte le Elezioni degli Uffiziali dovranno essere fatte dal Convocato generale, o per via di Voti, o per pubblico Incanto, secondo si stimerà più espediente per il maggior vantaggio, e servizio del Pubblico.

15 Ed affinchè consti chiaramente al Convocato generale, quali sono quei Soggetti, che sono capaci dell' Uffizio di Deputato, e quali coloro, che ne sono per cagione delle sopradette ragioni incapaci, ed anche per le sopraccennate eccezioni, o che per legittimo titolo devono essere scusati da tale impiego, dovranno li Deputati dell' Estimo, che finiscono, almeno un mese prima dell' intimazione del Convocato generale, che si terrà, come si è detto, in Gennajo, aver formato il Catalogo di tutti quelli, che hanno diritto d'intervenire al Convocato generale, puntando quelli, che per le accennate eccezioni risulteranno incapaci della voce passiva, e questo Catalogo dovrà affiggersi in seguito nel sito solito radunarsi il Convocato generale.

## DEI DEPUTATI DELL' ESTIMO.

16 LI quattro Deputati eletti dal Convocato generale unitamente alli due Deputati uno del Mercimonio, altro del Personale con il suo Cancelliere formeranno il Corpo, che si adunerà sotto il nome di Deputazione dell' Estimo a tenore del prescritto della R. G., e durerà il loro Uffizio un anno intiero, e questo Corpo averà l'ordinaria Rappresentanza del Pubblico per ciò, che riguarda l'amministrazione, e conservazione del Patrimonio pubblico, vale a dire le spese da farsi a nome comune, gl' Incanti, Affitti, ed esigenza delle Entrate Comunali, le Imposte, Riparti, l'Esazione, ed Ammini-

ministrazione di essi, ed ogni qualunque altra ragione; Effetto, Reddito, e simili; tutte le quali cose, e loro dipendenti dovranno privativamente trattarsi, e risolversi dalla detta Deputazione.

17 Li Deputati del Personale, e del Mercimonio, quantunque intervenienti ai Convocati, non s'intenderanno perciò capaci di Voto deliberativo, nè di alcuna delle prerogative competenti ai maggiori Estimati, ma riteranno unicamente quelle facoltà, ed inspezioni, che sono loro dalla Riforma del 30. Dicembre 1755. rispettivamente accordate al Cap. 4. n. 93., ed al Cap. 5. n. 101.

18 Occorrendo, che alcuno dei Deputati, o che alcuno dei loro Sostituiti fosse assente, o per legitima causa impedito, cosicchè non potesse personalmente intervenire alla Convocazione della Deputazione, in tal caso chi manca dovrà sostituire per se altra Persona, ed occorrendo che tale Persona sostituta debba sottoscriversi per qualche Mandato, o Deliberazione dovrà firmarsi = *Io N. N. in mancanza di N. N. Deputato dell' Estimo* =, acciocchè in ogni caso possa constare al Convocato della Persona contro di cui diriggere l'azione, tutta volta che la firma fosse stata fatta per causa meno che legittima, e da non abbonarsi nel rendimento dei Conti, che si darà ogni anno.

19 Stabilita così l'Amministrazione Comunitativa nella suddetta Deputazione dell' Estimo, ed essendo perciò cura privativa della medesima la giornaliera erogazione del denaro pubblico, per conseguenza il Tesoriere, o sia Esattore non potrà pagare veruna somma senza Mandato spedito, e sottoscritto almeno da trè dei suddetti quattro Deputati dell' Estimo, e in loro mancanza da chi resta rispettivamente sostituito, e per ultimo dal Cancelliere della medesima Deputazione, con avvertenza, che dovranno essere avvisati per detta Firma tutti i Deputati, e che in caso vi mancasse la Firma di uno dei suddetti Deputati, o loro Sostituiti come sopra, sarà tenuto il Cancelliere di scrivere nel Libro delle Ordinazioni la causa di tale mancanza, e se la causa fosse il dissenso di quello, che non è firmato, di registrare distintamente, e sinceramente tal dissenso, perchè di questo ne possa in ogni tempo constare alli Revisori dei Conti, ed al Convocato generale per loro informazione.

20 Le Determinazioni parimente, e le Ordinazioni della medesima Deputazione saranno valide, e dovranno dal Cancelliere registrarsi nel Libro delle Ordinazioni, quando essendo tutti li Deputati suddetti, o in loro mancanza li Sostituiti come sopra rispettivamente radunati nella Sala suddetta, o in caso di qualche emergenza improvvisa in altro luogo a questo effetto destinato, trè almeno di essi concorderanno nella deliberazione, trattandosi di cosa ordinaria, o di non grande importanza, con obbligo però sempre di scrivere la causa del dissenso di chiunque di essi non avrà voluto concorrere. Trattandosi poi di cosa straordinaria, o di grave conseguenza, sarà lecito al Dissenziente di far sospendere l'esecuzio-

ne delle cose determinate con interporre l'appellazione al Convocato generale, il quale si unirà anco straordinariamente per determinare sopra le cose controverse, e ciò a riserva dei casi, nelli quali la dilazione potesse arrecare pregiudizio.

21 Negli affari però, che ammettono dilazione sarà data alli Sostituti dei Deputati tutta la facoltà di consultare i loro Principali assenti, e tutto il tempo per poter rispondere secondo il loro sentimento. Negli affari poi dove la dilazione fosse pregiudiziale, i Deputati abitanti sopra il Luogo, e li Sostituti similmente abitanti averanno la piena facoltà di risolvere, acciocchè il corso di detti Affari non patisca ritardo.

22 Sarà però di sua natura espressamente proibito agli Deputati suddetti lo spedire mandati a titolo di ricognizione, onoranze per fatiche, o spese straordinarie, senza averne prima partecipata la nota al Convocato Generale, ed averne riportata l'approvazione del medesimo. In caso però che la necessità non ammettesse dilazione di tempo per riferire al Convocato Generale, in tale occorrenza si potranno spedire gli accennati Mandati con l'obbligo di darne parte al primo Convocato, e di riportarne l'approvazione, sentito specialmente sopra tali mandati il primo Deputato dell'Estimo, o suo Sostituto.

23 E per togliere anco in questa parte ad ogni modo possibile gli abusi, s'intenderanno d'ora in avanti rivocate, tolte, ed abolite tutte le Procure, o quasi Procure fatte nei passati tempi, le quali onninamente cesseranno dal giorno della pubblicazione della presente Riforma, dovendo la Procurazione dei pubblici affari risedere nelle Persone a ciò legalmente destinate.

24 E per le liti della Comunità, che potessero accadere, queste quando siano attive non si potranno intraprendere, o maggiormente impegnare senza la previa approvazione del Convocato Generale, e previa la permissione del Regio Tribunale; e quando siano passive sarà lecito di fare gli atti opportuni all'instantanea difesa, ma dello stato di tali cause si dovrà fare distinta relazione all'istesso Convocato Generale per avere sopra il progresso, e direzione delle medesime l'approvazione, e Istruzione, che sarà convenevole.

25 Resterà finalmente proibito agli Deputati suddetti il mandare persone a Milano per trattare, o attendere alli negozj della Comunità per qualunque titolo, causa, o pretesto, senza averne prima riportato l'assenso dal Convocato Generale, altrimenti non sarà passata a veruno la minima somma a titolo di Diete, Ricognizioni, Giornate, spese forzose, o per qualunque altro titolo, salvo di qualche precisa instantanea necessità.

26 E per mantenere la necessaria indispensabile comunicazione con la Città Capitale, basterà la deputazione di un soggetto nazionale residente in Milano da eleggersi in avvenire dal Convocato Generale, il quale avrà l'Uffizio di assistere alle liti, e Negozj della Co-

Comunità medeſima, e queſto ſoggetto; quando ſia reputato dal Tribunale per idoneo, reſterà regiſtrato nel Catalogo degli Uffiziali, e ſarà dal Convocato Generale riconoſciuto con quel ſalario annuale, che la Comunità ſtimerà convenire, e non ſi potrà paſſare a nuova elezione ſenza la propoſizione dei Deputati dell' Eſtimo approvata dal Regio Tribunale.

27 Dovranno li Deputati ſuddetti a tempo debito, e ſecondo il ſolito fare l' affitto dei Beni, Regalie, o altre rendite della Comunità, ſempre però con precedenza d'Incanto, e farne la deliberazione a quelli, che averanno fatta obblazione migliore, purchè abbiano preſtata idonea ſicurtà. Quelli però, che o per la ſteſſa cauſa, o per conſimile anderanno debitori verſo del Pubblico, non potranno eſſer ammeſſi a fare alcuna obblazione, ſe prima non averanno ſaldato il loro debito; e riſpetto a quelle rendite, che poſſono dirſi eventuali, ed incerte, come la metà delle condanne del Giudice delle Vittovaglie, o ſimili, ne procureranno la più pronta eſazione, e ne faranno conſtare ai libri di Caſſa il loro quantitativo in ſollievo della futura Impoſta.

28 Sarà cura dei Deputati, che ſcaderanno, di fare in fine di ogni anno li Conti all' Eſattore, ed al Sindaco, e quando trovinſi legittimi, e ſaldati di fargliene l' opportuna liberazione. Queſta liberazione però, ſebben ſervirà ad eſimere l' Eſattore, ed il Sindaco da ogni indebita moleſtia ſarà con tutto ciò ſempre ſottopoſta alla reviſione dei Sindicatori, o ſiano Reviſori dei Conti, perchè trovandoſi nei detti Conti abbonata qualche partita, quale non fuſſe da abbonarſi, ſaranno li Deputati tenuti verſo la Comunità al riſarcimento del proprio, quando non venga giuſtificato eſſer ciò ſeguito per ſbaglio, e con buona fede.

29 Al fine dell'annua loro amminiſtrazione li Deputati vecchj ne renderanno eſattamente li Conti alli due Sindicatori, o ſiano Reviſori dei Conti eletti dal Convocato Generale, dei quali dovrà farſi una chiara, e diſtinta relazione da doverſi leggere nel primo Convocato Generale, che ſi terrà nel meſe di Gennaro dell' anno ſucceſſivo, e frattanto tutti li ricapiti attinenti alli Conti ſuddetti, con lo ſteſſo conto chiaramente diſteſo dovranno ſtare nelle mani del Cancelliere, quale avrà obbligo di dar comodo a chiunque degli Eſtimati del Convocato Generale voglia, o per ſe, o per ſoſtituto farli eſaminare per eſſerne meglio inteſo nell' atto del ſuddetto Convocato Generale.

30 Sarà pure a carico dei Deputati vecchj, o ſia attualmente reſidenti in quell' anno la formazione delle Tabelle da preſentarſi al Convocato Generale, cioè quella delle ſpeſe ordinarie, vale a dire annue preſtazioni, intereſſi dei debiti legittimamente contratti, ed approvati dalla R. G., ſpeſe di ſalarj, ed altre ſpeſe ordinarie regolari, che annualmente ſi debbono fare per ſervizio della Comunità; E quella delle ſpeſe ſtraordinarie, che ſecondo le contingi-

tingibili occorrenze accaderà doversi riformare di anno in anno, nella quale fisseranno anche una somma probabile di danaro, che loro possa sembrare corrispondente alle dette spese straordinarie. E queste Tabelle così formate le proporranno al secondo Convocato Generale, che si terrà ogni anno nell' Autunno per l'elezione dei Deputati nuovi, affine di riportarne dal medemo l'opportuna approvazione, ed approvate che saranno dal detto Convocato Generale, sarà obbligo del Cancelliere inserirle negli Atti del medemo, affinchè servir debbano di regole da osservarsi omninamente nella formazione della nuova futura Imposta.

31 Col mezzo delle dette Tabelle, e con l' intervento dei Deputati nuovi passeranno li Deputati vecchj al dettaglio, o sia formazione della nuova futura Imposta, cioè subito dopo il rendimento de' Conti, che averanno dato l' Esattore, ed il Sindaco, ed osservando le stesse regole, che sono prescritte nella Riforma del dì 30. Dicembre 1755. al Capitolo ottavo, nel qual dettaglio, o sia formazione, o Imposta non sarà loro lecito di poter includere altre spese arbitrarie, toltone le di sopra contenute nelle ennunciate Tabelle, e questa così formata, e dettagliata dovranno trasmettere col mezzo del Cancelliere al Tribunale Regio, per riportarne a tenore degli ordini la di lui approvazione, ed in seguito le ulteriori determinazioni per stabilire a quanti denari per scudo d' Estimo dovrà in quell' anno limitarsi l'Imposta Comunale.

## DEL CONSIGLIO GENERALE, E DELLA REGGENZA DI MONZA.

32 IL Consiglio Generale della Comunità di Monza giusta l'antica consuetudine consisterà nel numero di sessanta Consiglieri, quali persevereranno in tale carica vita loro durante, ed in mancanza di alcuni di essi sarà privativa ragione del medesimo Consiglio Generale eleggerne altra Persona, nella quale concorrino le qualità presentemente richieste dagli Statuti di Monza.

33 Questo Corpo, giusta li Privilegj, e Consuetudini del Borgo, avrà l' ordinaria Amministrazione, e rappresentanza del Pubblico per tutto ciò, che riguarda il Governo di esso Borgo, la custodia de' suoi Privilegj, e gli affari alla sua Giurisdizione commessi dagli Statuti, e Ordini veglianti, salva sempre l' economica Giurisdizione come sopra assegnata alla Deputazione, e al Convocato Generale degli Estimati

34 Il detto Consiglio Generale eserciterà la sua ordinaria Giurisdizione per mezzo dei trè Reggenti, che si eleggeranno, e muteranno secondo il solito a tenore degli Statuti, e useranno delle loro facoltà a nome del predetto Consiglio, e con la subordinazione al medesimo, che conviene a tenore de' predetti Statuti, senza fare in questa parte alcuna innovazione.

35 E potendo occorrere qualche affare di natura mista, cioè dipendente dalla Giurisdizione dei Reggenti, come appartenente ai Diritti, ed

ed al buon Governo della Comunità, e dipendente dalla Giurisdizione dei Deputati dell' Estimo per ragione delle spese che questo richiedesse, e del consecutivo accrescimento dell' Imposta, che potrebbe produrre. In tal caso i Reggenti suddetti dovranno adunarsi insieme con i Deputati dell' Estimo, e dovrá esaminarsi frà loro l' utilità, e la necessità della spesa da farsi, e trà loro risolversi alla pluralità delle voci, quando l' affare meriti instantanea provvidenza, ma se l' affare può patire dilazione, dovrà riportarsi al Convocato Generale dai Deputati dell' Estimo.

36 E siccome le spese, che dovranno farsi per tali occorrenze, si dovranno soffrire dal Borgo, e suo Territorio, e si dovranno cavare per Mandato delli Deputati dell' Estimo dalla Cassa unica, e sola continente tanto l' Imposta universale, quanto l' Imposta locale, così sarà giusto, e convenevole, che anco tutte le rendite, le quali si possono dire incerte, ed eventuali, e che sono meramente locali, come sarebbe la metà di tutte le condanne in materia di vittovaglie fatte dai proprj Giudici, una parte delle quali resta applicata a benefizio del Luogo medesimo, purchè non vadano trascurate, e disperse, il Consiglio Generale obbligherà i detti Giudici delle vittovaglie, o chi si aspetta a farne passare la contingente dovuta al Pubblico alla Cassa dell' Esattore, con esigerne anche dallo stesso Giudice nel tempo del suo Sindicato la nota fedele delle Condanne, con li confessi del trapasso del danaro, che avrà fatto alle mani dell' Esattore suddetto della Comunità.

37 La Comunità continuerá ad essere servita da due Cancellieri, uno dei quali sia Ragionato, e l'altro Notaro, i quali dovranno assistere a tutte le Convocazioni della Comunitá, e servirla in tutte le incumbenze relative al proprio Uffizio con quel riparto di affari, e di emolumenti, che dalla Comunità sarà destinato con l'approvazione del Reg. Tribunale.

38 In tutto il rimanente si osserverà puntualmente in tutte le sue parti la Riforma suddetta del dì 30. Dicembre 1755.

39 E volendo, che il presente regolamento sia noto a ciascheduno, ed abbia la sua piena, ed inviolabile esecuzione, ordiniamo, e comandiamo al Capitano di Giustizia di Monza, che lo pubblichi nei luoghi soliti della sua Giurisdizione, e con le consuete solennità, e lo collochi nei Registri del suo Tribunale; siccome comandiamo ai Deputati dell' Estimo, e al nostro Cancelliere Delegato di pubblicarlo in un Convocato Generale, che a tale effetto dovranno intimare, e di conservarlo nell' Archivio della Comunitá, invigilando successivamente alla sua perpetua osservanza.

Milano 30. Settembre 1757.

IL PRESIDENTE, E CONSIGLIERI DELLA REAL GIUNTA DEL CENSIMENTO DELLO STATO DI MILANO.

Luogo ✠ del Sigillo.

*Giuseppe Maria Tarantola Segretario.*

# P I A N O

## *Per la nuova Amminiſtrazione del Borgo di Gallarate per Decreto della Real Giunta.*

1757. 14. Dicembre.

Tteſo il conſenſo della Comunità accordaſi il domandato accreſcimento di tre Deputati dell' Eſtimo in modo tale, che da qui in avanti il Reggimento della Comunità di Gallarate debba eſſer compoſto di ſei Deputati degli Eſtimati da eleggerſi uno per contrada ſecondo il ſolito, e dal Deputato del Perſonale, e dal Deputato del Mercimonio.

La predetta Deputazione dovrà avere tutte le facoltà, e tutta la dipendenza dal Convocato generale degli Eſtimati a forma dell' Editto del dì 30. Dicembre 1755.

Il Convocato generale farà la nomina delli predetti otto Deputati con le iſteſſe formalità, e con gli iſteſſi requiſiti, che nel predetto Editto ſono ſtati preſcritti.

Per ogni Poſto di Deputato il Convocato generale farà la nomina di tre Soggetti privi di eccezioni, e continuerà nel poſſeſſo di preſentare tal nomina al Feudatario di Gallarate, che riſpettivamente ne farà l' elezione ſecondo il ſolito ſenza pregiudizio delle ragioni del Regio Fiſco, e della Comunità, dovendoſi nel rimanente oſſervare le diſpoſizioni del predetto Editto de' 30. Dicembre 1755.

**Pompeo Neri Preſidente.**
**Ferdinando Forti Conſigliere.**

RIFORMA AL GOVERNO

Della Comunità di Abbiate-Grasso

# MARIA THERESIA,

## Dei gratia, Romanorum Imperatrix, Regina Hungariæ, Bohemiæ &c., Archidux Austriæ &c. Dux Mediolani &c. &c. &c.

Avendo Noi esaminato il sistema, col quale presentemente si governa il Regio Borgo di Abbiate-Grasso, e le Rappresentanze, che sopra di esso ci hanno fatto li Delegati di quella Comunità, per addattare nei tempi futuri la di lei presente Amministrazione alla pratica del nuovo Censimento; Ed avendo Noi prese altresì tutte le opportune Informazioni, e considerate le cose da considerarsi, siamo venuti nel sentimento valendoci delle facoltà concesse alla Nostra Giunta da S. M. di ordinare, e comandare, siccome in vigore delle presenti ordiniamo, e comandiamo, doversi il Governo della detta Comunità riformare colle seguenti Ordinazioni, che si dovranno perpetuamente osservare, non ostante qualunque Ordine, o consuetudine in contrario.

1 La Comunità di Abbiate-Grasso, che nel vegliante sistema vien regolata da un Consiglio Ordinario, composto da 24. Soggeti, cioè da 16. Possessori Realisti, e da 8. semplici Personalisti, sarà in avvenire governata, ed amministrata dal detto Consiglio, che si chiamerà Generale, ridotto al solo numero di 16. Soggetti, che tutti però dovranno essere Possessori Estimati, li quali saranno divisi in due Classi, formandosene otto per ciascheduna.

2 Quelli della prima Classe dovranno avere descritti in Testa propria nelle nuove Tavole dell' Estimo tanti Terreni, che rilevino almeno la

la somma di Scudi mille di Estimo per ciascheduno, e gli altri componenti la seconda Classe dovranno nella sopradetta guisa possedere almeno per la somma di Scudi 200. di Estimo, con dichiarazione, che quei Possessori, i quali avranno un Estimo di mille Scudi, o più, potranno essere eletti in Consiglieri della prima Classe, e quelli, che avranno Estimo dalli Scudi 200. fino alli mille esclusivamente, potranno essere eletti per Consiglieri della seconda Classe.

3 In questo Consiglio, quantunque ridotto di numero come sopra, dovrà consolidarsi tutta la Rappresentanza del Comune di Abbiate-Grasso, e tutta l'autorità data al Convocato Generale dai Possessori Estimati dall'Editto de' 30. Dicembre 1755., ed in esso si conserveranno tutte quelle prerogative, diritti, amministrazioni, ed onorificenze, delle quali è solito godere il sedente Consiglio Ordinario, in quelle parti però, che non siano ripugnanti alle presenti Ordinazioni.

4 La Elezione dei nuovi sopradetti sedici Consiglieri dovrà farsi a Voti secreti dal sedente Consiglio, esclusi però li Consiglieri Personalisti. Dovrà il Consiglio confermare a Voti secreti quattro de' Consiglieri in ciascuna Classe, delli più pronti ad intervenire alle Adunanze, acciò, come informati degli Affari della Comunità, possano meglio istruire il nuovo Consiglio; Ben' inteso però, che nissuno possa esser eletto in Consigliere, il quale sia congiunto in primo, o secondo grado di Parentela con altro Consigliere, o che abbia alcuna delle Eccezioni marcate nel detto Editto de' 30. Dicembre 1755.

5 Ciascuna delle suddette due Classi di Consiglieri eleggerà ogni Anno a Voti segreti il solito rispettivo Deputato. Sarà cura delli Deputati delle suddette Classi l'invigilare al Regolamento delle Vittovaglie, delle Strade, e dei Confini, giusta li Privilegj, e consuetudini del Borgo, secondo hanno sempre per l'addietro praticato, per riferire in Consiglio ogni occorrenza per le opportune determinazioni.

6 Accadendo qualche Fazione Militare, che non ammetta dilazione, li suddetti due Deputati unitamente alli tre Deputati dell' Estimo, potranno dare la conveniente provvidenza, riportando poi prontamente al Consiglio quanto avranno operato.

7 La Elezione dei detti trè Deputati dell' Estimo dovrà ogni Anno farsi dal detto Consiglio Generale, pienamente osservando, quanto è prescritto nel Capitolo terzo del succennato Editto 30. Dicembre 1755., i quali Deputati dell' Estimo sederanno nel detto Consiglio, per trattare collo stesso, e determinare quanto sarà creduto spediente per l'Amministrazione, e buon Regolamento della Comunità.

8 Quelli de' suddetti trè Deputati, che non abiteranno ordinariamente nella detta Comunità di Abbiate-Grasso, dovranno ivi tenere un Sostituto di permanenza; avvertendo di elleggere Persona idonea, e di civile condizione, e che possieda un' Estimo discreto in essa Comunità.

9 Alle Adunanze del predetto Consiglio Generale interveranno, oltre alli tre Deputati dell' Estimo, o loro Sostituti, il Deputato ancora della Tassa Personale, e quello della Tassa Mercimoniale, per rappresentare unicamente in caso di bisogno le occorrenze dei loro Corpi, a norma delle facoltà loro rispettivamente concesse al Cap. 4., e 5. del detto

to Editto; E le dette Adunanze si faranno sempre coll'intervento del Cancelliere della Comunità, e del Regio Podestà del Luogo, il quale sarà d'Assistente Regio.

10 Il medesimo Consiglio Generale sarà in oltre reputato a tutti gli effetti un Corpo solo indivisibile, e rappresenterà tutto il Comune nella pienezza del suo Territorio, conforme resta delineato nella Mappa, e descritte nella Tavola del nuovo Censimento a tal effetto pubblicata; sopprimendo ogni separazione di Quota, e nominatamente quella del Comune Milanese, o sia dell'Assegno, e quella del Comune Maggi; Ordinando, che senza conservare alcun vestigio delle predette separazioni, tutto il detto Territorio di Abbiate-Grasso formi una Comunità sola, rappresentata dal sopradetto Consiglio, ed abbia un sol Governo, una sola Cassa, ed un Estimo solo.

11 Potrà il detto Consiglio Generale con piena autorità trattare, e risolvere qualunque interesse appartenente alla detta Comunità anche col solo intervento delle due terze parti de' Consiglieri.

12 Chiunque de' suddetti Consiglieri lascierà senza legitima causa d'intervenire alle Adunanze, che di tempo in tempo occorreranno farsi, sarà tenuto pagare la pena di lire sei per ogni mancanza, le quali cederanno a beneficio della Cassa Comunale.

13 Il sopradetto Consiglio Generale si muterà ogni Anno, rimanendo però in ogni Classe quattro dei Vecchj Consiglieri da confermarsi nel modo spiegato di sopra al num. 4., in maniera tale che nissun Consigliere possa restare in Ufficio più di Anni due; E se durante l'Ufficio cessasse di vivere qualche Consigliere, o sopravenisse ad altro de' suddetti Consiglieri qualche eccezione, per cui si rendesse incapace di continuare l'Ufficio, dovrà in tali casi il detto Consiglio eleggere subito, nel modo come sopra un'altro Soggetto in quella Classe, in cui mancherà.

14 Li Mandati, che occorreranno spedirsi per servizio della Comunità, perchè possano dirsi legitimi, e l'Esattore possa giustamente pagarli, dovranno essere firmati da due almeno dei Deputati dell'Estimo, o loro legitimi Sostituti, dalli due Deputati del Consiglio, e dal Cancelliere, secondo il solito, il quale nel caso, che mancasse in qualche Mandato la Firma di alcuno de' suddetti Deputati, sarà tenuto di scrivere con distinzione, ed esatezza nel Registro di detti Mandati la causa di tale mancanza, acciò di questa ne possa in ogni tempo constare alli Revisori de' Conti, ed al Consiglio Generale per loro informazione.

15 Li Deputati, che scaderanno, saranno tenuti di dare li conti della passata Amministrazione prima della loro scadenza; ed essendo quella ritrovata giusta, e legale, potranno essere confermati anche per una sola Annata susseguente.

16 Per ricevere questi Conti, eleggerà ogni Anno il detto Consiglio Generale due Sindicatori, o sia Revisori, tanto entro del numero de' Consiglieri, che fuori di esso, i quali non siano congiunti sino in quarto grado di Parentela con detti Deputati; e tali Revisori, o sia Sindicatori, insieme con li detti Deputati, che scaderanno,

destinno, riconosceranno li Conti dell' Amministrazione fatta da qualunque altro Ufficiale della Comunità; ed anche quelli dell' Esattore, riservata però la facoltà al detto Consiglio Generale di fare a questo, in fine di ogni triennio l'opportuno Instromento di Liberazione, e Quietanza.

17 Nell' Adunanza, che si farà ogni Anno per lo scrutinio delle spese da collocarsi nella nuova Imposta, potrà aver accesso qualunque Estimato, acciò sia libero a ciascuno di fare quei rilievi, che stimerà espedienti al proprio, e comune vantaggio, esclusi però li semplici Personalisti, come quelli, che nel nuovo sistema non concorreranno ai Carichi in via di quota de' medesimi.

18 Il Ripartimento della Tassa assegnata ai Mercanti di detta Comunità per Decreto della nostra Giunta del dì 16. Dicembre 1757., dovrà farsi coll' assistenza di un Deputato da elleggersi da' Mercanti medesimi, del primo Deputato dell' Estimo, o suo Sostituto e di uno dei sopradetti sedici Consiglieri, che a tal effetto si dovrà in ciascun Anno delegare dal detto Consiglio; E sarà cura di questi tre Deputati insieme uniti il ripartire con giusta proporzione, ed equità la detta Tassa sopra li rispettivi Trafficanti, e provvedere a qualunque differenza, e riclamo, che potesse tra questi insorgere pel concorso al pagamento della suddetta Tassa.

19 In tutto il rimanente si osserverà senza veruna eccezione in ogni sua parte il sopraenunziato Editto 30. Dicembre 1755.

E volendo che il presente regolamento sia noto a ciascuno, ed abbia la sua piena, ed inviolabile esecuzione, ordiniamo, e comandiamo al Regio Podestà di Abbiate-Grasso, che lo collochi ne' Registri del suo Tribunale, e che lo faccia pubblicare ne' luoghi soliti della sua Giurisdizione, e con le consuete solennità: Siccome comandiamo a' Deputati dell' Estimo, ed al nostro Cancelliere delegato di pubblicarlo in un Convocato generale, che a tal effetto dovranno tosto intimare, e di conservarlo nell' Archivio della Comunità, invigilando successivamente alla sua perpetua osservanza.

Milano 16. Dicembre 1757.

## Il Presidente, e Consiglieri della Real Giunta del Censimento dello Stato di Milano.

Luogo
✱
del Sigillo.

*Giuseppe Maria Tarantola Segretario.*

RIFORMA della Comunità del Territorio AL GOVERNO Generale di Lecco.

# MARIA THERESIA

## DEI gratià Romanorum Imperatrix Regina Hungariæ, Bohemiæ &c. Archidux Austriæ &c. Mediolani Dux &c. &c. &c.

AVendo Noi in esecuzione degli Ordini di S. M. fatte le debite considerazioni sopra il Regolamento, e Consuetudini, con cui al presente si governa la Comunità Generale del Territorio di Lecco, con le Terre, che la compongono; e avendo sentito i Rappresentanti di Essa, con quanto hanno stimato di dire, e dedurre avanti di Noi per il loro interesse, e per rendere quell' Amministrazione più uniforme, che sia possibile al Sistema del nuovo Censimento; Pertanto valendoci delle facoltà conferiteci dalla M. S., Ordiniamo, e Comandiamo doversi in avvenire il Governo della predetta Comunità Generale, e suo Territorio riformare, e moderare con le seguenti Ordinazioni, le quali dovranno avere una piena, e inviolabile osservanza, non ostante qualunque Legge, Statuto, Consuetudine, e Ordinazione, che vi fosse in contrario. —

Primo. La Comunità Generale del Territorio di Lecco sarà composta dalle seguenti Terre, cioè: — — — — — — — —

Acquate — — — — — — — — — — —
Ballabio Superiore — — — — — — — — —
Ballabio Inferiore — — — — — — — — —
Belledo, con Maggianico, e Barco — — — — —
Brumano, con Forensi — — — — — — — —
Castello — — — — — — — — — — —
Chiuso — — — — — — — — — — —
Germagnedo — — — — — — — — — —
Laorca, con Malavero — — — — — — — —
Lecco con Pescarenico — — — — — — — —
Morterone — — — — — — — — — — —
Olate, con Bonacina — — — — — — — —
Rancio, con Castiglione — — — — — — —
S. Giovanni alla Castagna.

Secondo. Non ostante, che nelle suddette Terre sianvi le Mappe, e Tavole del nuovo Estimo separate, e non ostante che debba in ogni

Villa

Villa sussistere una particolare Rappresentanza, e Deputazione per il Governo Comunale a mente della Riforma del dì 30. Dicembre 1755., dovranno non pertanto le suddette Terre formare frà di se una Società per i bisogni reciprochi, e comuni di detto Territorio di Lecco, di modo tale, che i Fondi estimati di esso Territorio, oltre il Carico dell' Imposta Universale, e dell'Imposta procedente dalla Provincia del Ducato, siano sottoposti all'Imposta propria di tutto il Territorio per il servizio comune di Esso, oltre la particolare Imposta di ciascheduna Comunità per i suoi bisogni Locali, rispetto a i quali ciascheduna provvederà a se stessa colle Regole prescritte nella mentovata Riforma. ——————

Terzo. Per supplire alla detta Imposta delle spese fatte per Servizio della Comunità Generale, dovrà questa dividersi sopra ciascheduna Comunità in proporzione degli Estimi rispettivi, e ciascheduna Comunità registrerà il suo contingente trà le proprie Spese Locali, e avrà cura, che l'Esattore Comunale paghi ne' tempi debiti al Caneparo del Territorio il detto contingente senza alcuna eccezione. ——————————

Quarto. E per fare in ogni Comune l'opportuna Imposta per rimborso delle Spese Locali unitamente al detto Contingente, che deve pagarsi alla Comunità Generale, dovrà ciascheduna Comunità particolare seguitare il metodo prescritto nella citata Riforma del dì 30. Dicembre 1755. per tutte le altre Imposte Comunali, valendosi prima di tutte l' Entrate, e Tasse Comunali, e ripartendo tutto il restante del Carico, che sopravanzasse sopra l'Estimo Prediale.

Quinto. Il Consiglio, o sia Convocato Generale del Territorio di Lecco sarà Composto dalli primi Quattro Estimati, combinando gli Estimi, che avranno in ciascuna Comunità di esso Territorio; Dal Deputato Vocale nella Congregazione del Ducato, che per rappresentare detto Territorio di tempo in tempo verrà eletto, dal Sindaco Generale, e da i Primi Deputati dell' Estimo di ciascuna delle Terre componenti il Territorio di Lecco. ——————

Sesto. Il Deputato Vocale, e i Primi Quattro Estimati avranno facoltà di sostituire per l'intervento alle Unioni del predetto Consiglio Generale, purchè per altro la sostituzione cada in Possessori Estimati dell'istesso Territorio, che non abbiano incapacità legali, e che non siano di condizione servile. ——————

Settimo. Per l'intervento de i Deputati dell'Estimo di ciascheduna Comunità, nel caso, che non possa intervenire il Primo Deputato, avrà facoltà d' intervenire il Secondo; ed in mancanza del Primo, e del Secondo, potrà intervenire il Terzo. ——————

Ottavo. Ritenute le qualità richieste, per esser Primo Deputato dell' Estimo prescritte nella succennata Riforma Cap. 3., anche in ordine alla rimozione, ed incapacità di tale Ufficio, dovrà osservarsi, che per esser ammesso al Consiglio del Territorio di Lecco, tanto riguardo alli Primi Quattro Estimati, quanto riguardo alli Deputati dell' Estimo, non solo saranno ostacolo le incapacità relative al Governo della propria Comunità, ma saranno ostacolo altresì le incapacità relative al Governo del Territorio in Corpo; e che perciò non potrà admettersi in detto Consiglio chi fosse Debitore della Comunità Generale, o chi avesse con Essa Lite pendente, o chi non avesse reso li Conti di qualche sua Amministrazione riguardante detta Comunità Generale. ——————

Nono

Nono. Nel suddetto Consiglio risederà l'Amministrazione della Comunità Generale, con le solite facoltà a forma degli Ordini già pubblicati. ——————————————

Decimo. Si convocherà detto Consiglio ordinariamente nel fine di Ottobre, o al principio di Novembre di ciascun'Anno, ed in ogni altro tempo, che accadano cose degne della cognizione del detto Consiglio. ——————————————

Undecimo. In detto Consiglio si riceveranno i Conti del Caneparo Generale del Territorio di Lecco, cioè da quello, a cui sarà stata deliberata la Scossa dell'Imposta delle Spese Locali di detto Territorio di Lecco in Corpo; e meritandola, se gli farà la dovuta Liberazione. ——————————————

Duodecimo. Nelle Terre particolari poi, che compongono detto Territorio di Lecco, attese molte circostanze di fatto rappresentateci, sussisteranno i loro privati Esattori per ogni Terra, come per lo passato, da eleggersi però a norma degli Ordini veglianti. ——

Decimoterzo. Detto Consiglio Generale eleggerà ogni Anno, o confermerà il Sindaco Generale, che sia Persona delle più capaci, ed assennate, l'Uffizio del quale sarà di dar passo agli affari ordinarj, e diurni; non potrà però fare, o ordinare Spese di Liti, o altro senza la risoluzione del Generale Consiglio, nè fare altre Spese straordinarie, eccetto però in caso di grande, ed istantanea provvidenza, che portasse un subito pagamento, o ordine. Li Mandati però de i pagamenti dovranno essere firmati, oltre dal detto Sindaco, dalli due Primi Estimati del Territorio di Lecco, o da i loro Sostituti, come sopra. ——————————

Decimoquarto. L'Archivio per la custodia delle Scritture, e Libri di detta Comunità Generale del Territorio di Lecco, sarà nella Cancellaria del Pretorio in Lecco, con due Chiavi diverse, delle quali una sarà presso del Cancelliere della Comunità Generale, e l'altra presso il Sindaco Generale: Per le Scritture però correnti risguardanti il Censo, saranno queste in custodia del Cancelliere Delegato, da riporsi poi nell'Archivio suddetto di mano in mano che diverranno arretrate, nè più necessarie all'uso del Cancelliere medesimo.

Decimoquinto. In tutto il rimanente, tanto nel Governo Generale Territorio di Lecco, che nel particolare delle singole Terre, si osservi puntualmente la Riforma suddetta del dì 30. Dicembre 1755.

E volendo, che il presente Regolamento sia noto a ciascheduno, ed abbia la sua piena, ed inviolabile esecuzione, Ordiniamo, e Comandiamo al Podestà di Lecco, che lo pubblichi ne' Luoghi soliti della sua Giurisdizione, e con le consuete Solennità, e lo collochi ne' Registri del suo Tribunale; Siccome Comandiamo al nostro Cancelliere Delegato di pubblicarlo in un Convocato Generale, che a tale effetto dovrà intimare, e di conservarlo nel suo Archivio, invigilando successivamente alla sua perpetua osservanza. ——

Milano 19. Dicembre 1757. ——————————

## Il Presidente, e Consiglieri della Real Giunta del Censimento dello Stato di Milano.

*Giuseppe Maria Tarantola Segretario.*

**RIFORMA AL GOVERNO**
Della Comunità Di CANZO
Capo della Corte di Casale

# MARIA THERESIA,
## Dei gratia, Romanorum Imperatrix, Regina Hungariæ, Bohemiæ &c., Archidux Austriæ &c. Dux Mediolani &c. &c. &c.

Avendo noi esaminate le Rappresentanze fatteci per parte della Comunità di Canzo Capo della Corte di Casale per addattare nei tempi avvenire le regole del suo Governo all' esecuzione del nuovo Sistema del Censimento, ed avendo Noi prese altresì tutte le informazioni, e considerate le cose da considerarsi, siamo venuti in determinare valendoci delle facoltà concesse alla nostra Giunta da S. M., che il Governo del sopradetto Comune debbasi riformare con gli infrascritti regolamenti, i quali si dovranno perpetuamente osservare non ostante qualunque Legge, Decreto, o Consuetudine in contrario.

1 Il nuovo Consiglio Generale, da cui resterà in avvenire amministrata la Comunità di Canzo, verrà composto di dodici Soggetti, che siano tutti Possessori Estimati nel Territorio di esso Comune, esclusi li semplici Personali.

2 Li dodici nuovi Consiglieri dovranno essere di due Classi di Estimo, cioè sei dovranno possedere per mille Scudi di Estimo almeno, e gli altri sei non potranno possedere meno di Scudi trecento da computarsi per tutti secondo le nuove Tavole del Censimento.

3 In

3 In questo nuovo Consiglio Generale si potranno includere tutti quei Consiglieri presentanei, li quali si troveranno avere li requisiti d' Estimo sopra espressi, e nessuna delle eccezioni spiegate nella Riforma del dì 30. Dicembre 1755, Cap. 2., e 3.

4 Per formare il detto nuovo Consiglio si convocherà un'adunanza de' ventiquattro primi Estimati di detta Comunità, che appariranno dalle sopracitate Tavole, insieme con tre Deputati dell' Estimo, ed il Cancelliere Delegato, osservate le Solennità prescritte dalla mentovata Riforma al citato Cap. 2., tanto rispetto all' unione di detta Convocazione, quanto per rapporto alla capacità di quelli, che dovranno intervenirvi; e l' elezione de' succennati nuovi Consiglieri dovrà farsi per via di ballotazione segreta.

5 Quelli dei suddetti ventiquattro primi Estimati, che non potranno personalmente intervenire ad una tale adunanza, avranno la facoltà di mandare un loro Procuratore, il quale però non potrà rappresentare, che la Persona di un solo Possessore.

6 Quegli Estimati, che non avessero la capacità di essere ammessi ai Convocati generali, non potranno neppure venire eletti per l' Ufficio di Consigliere, quantunque avessero il requisito di Estimo sopraindicato, siccome pure non potranno entrare in detto Consiglio Persone congiunte in Parentela sino al secondo grado Civile, nè altri che siano stipendiati dalla Comunità.

7 L' Ufficio di Consigliere sarà vitalizio, nè potrà passare in eredità, e andando vacante qualche posto di Consigliere, o per rinunzia, o per morte, o per sopravenienza di qualche eccezione legale, e relativa alle presenti ordinazioni, qual' ora però l' eccezione fosse perpetua, il Consiglio medesimo eleggerà a voti segreti il nuovo Consigliere col riflesso alla rispettiva regola d' Estimo in amendue le succennate Classi.

8 Eleggerà ogni anno questo Consiglio generale li tre Deputati dell' Estimo a mente della sudetta Riforma, li quali avranno gli obbighi, facoltà, e prerogative che nella medesima si dispongono, e presiederanno all' istesso Consiglio generale, convocando, e regolando le adunanze di esso coll' assistenza del Cancelliere della Comunità; e in dette adunanze alle quali interverrà sempre l' assistente Regio, o il di lui Sostituto, potranno aver luogo anche li Deputati della Tassa Personale, e Mercimoniale per rappresentare però unicamente in caso di bisogno le occorrenze dei loro Corpi a forma delle facoltà loro concesse in detta Riforma al Cap. 4., e 5.

9 Se alcuno de trè riferiti Deputati dell' Estimo non abitassero nel Territorio di detta Comunità sarà obbligato tenere ivi di permanenza il suo Sostituto, quale sia Persona idonea, nè di rustica condizione; e volendo potrà anco sostituire altro dei sopradetti Consiglieri.

10 Nel predetto nuovo Consiglio così come sopra formato, siccome per la moltitudine dei Possessori del Territorio di Canzo riuscirebbero troppo difficili ad eseguirsi, e regolarsi le adunanze generali de' medesimi; perciò in avvenire s' intenderà trasferita tutta l' autorità, ra-

rap-

rappresentanza del Comune, con tutte le facoltà accordate dalla Riforma predetta al Convocato Generale dei Possessori Estimati, e si conserveranno presso il medesimo tutte quelle, prerogative, diritti, onorificenze, e Privilegj, di cui è solito godere il sedente Consiglio generale di detto Comune non repugnanti al sistema del nuovo Censimento.

11 La giornaliera amministrazione però degli affari ordinarj della Comunità sarà di privativa ispezione dei trè sopradetti Deputati dell' Estimo, o loro Sostituti, e quando occorresse qualche straordinaria, ed instantanea urgenza alla Comunità, per provvedere alla quale non si potesse subito convocare il Consiglio suddetto, potranno dare da se le convenienti disposizioni con portarne poi al medesimo le occorrenze nella prima di lui generale adunanza per averne la necessaria approvazione.

12 Li Mandati che occorreranno spedirsi per servizio di detta Comunità, acciò possano giustamente pagarsi dall' Esattore, dovranno esser firmati almeno da due dei suddetti Deputati, e sottoscritti dal Cancelliere di essa Comunità, il quale avrà l'obbligo in caso della mancanza di qualche firma, di scrivere distintamente nel registro, che dovrà tenere dei mandati la causa di tale mancanza, acciò ne possa di questa in ogni tempo constare al sopradetto Consiglio generale, ed a quelli, che verranno da lui annualmente eletti per ricevere i Conti dell' amministrazione del Pubblico.

13 Eleggerà dunque ogni anno il detto Consiglio generale o dal numero dei Consiglieri, o dal Corpo degli altri Estimati due Sindicatori, i quali rivederanno in fine dell' annata tutta l'amministrazione suddetta, ed esamineranno i Conti del Sindaco, e dell' Esatore, e l'operato dei Deputati dell' Estimo; e ritrovandosi aver questi giustamente, e legalmente amministrata la Comunità si potranno tutti confermare per un' altra sola annata successiva.

14 La sopradetta Comunità avrà un solo Sindaco annuale, che potrà confermarsi anco per un biennio, e dovrà eleggersi dal predetto Consiglio generale, sopra la nomina di tre Soggetti da farsi dai succennati Deputati dell' Estimo; e per il soldo da costituirsi a questo Ufficiale, dovranno i Deputati medesimi farne subito l'opportuna proposizione al Regio Tribunale dell' Estimo, coll' approvazione del quale resterà fissato.

15 Si eleggeranno poi liberamente dal detto Consiglio generale il Console della Comunità, e tutti gli altri stipendiati della medesima, siccome anche eleggerà in ciascun Triennio l'Esatore con precedenza d'Incanto da tenersi alla di lui presenza colle solennità, e cautele prescritte dalla sudetta Riforma al Cap. 10., ed allo stesso apparterà di fare al detto Esatore in fine della sua Condotta qualunque opportuno Istromento di liberazione, e quietanza, sentiti prima li detti Sindicatori, e i trè Deputati dell' Estimo sopra la legittimità, ed integrità dei suoi Conti.

16 Il

16 Il detto Consiglio generale potrà trattare di qualsivoglia interesse, e potrà prendere qualunque determinazione anche coll' intervento delle sole due terze parti dei Consiglieri, non contando gli assenti, nè gli ammalati, contenendosi però in tutto a norma del già disposto nella succennata Riforma Cap. 1.

17 Chiunque però dei Consiglieri mancherà d' intervenire alle Adunanze generali senza causa legittima, pagherà per ogni mancanza la pena di lire sei, le quali cederanno a beneficio della Cassa Comunale.

18 Nella convocazione che dovrà farsi ogni anno per la formazione dell' Imposta, o Reparto dei Carichi appartenenti al detto Comune, dovrà il detto Consiglio dare l' accesso a qualunque Estimato, perchè sia lecito ad ognuno di fare quei rilievi che stimerà convenienti al proprio, e comune vantaggio.

19 In tutto il rimanente si osserverà senza veruna eccezione in ogni sua parte il sopraenunziato Editto 30. Dicembre 1755.

E volendo che il presente regolamento sia noto a ciascuno, ed abbia la sua piena, ed inviolabile esecuzione, ordiniamo, e comandiamo al Podestà di Canzo, che lo collochi ne' Registri del suo Tribunale, e che lo faccia pubblicare ne' luoghi soliti della sua Giurisdizione, e con le consuete solennità. Siccome comandiamo a' Deputati dell' Estimo, ed al nostro Candelliere delegato di pubblicarlo in un Convocato generale, che a tal effetto dovranno tosto intimare, e di conservarlo nell' Archivio della Comunità, invigilando successivamente alla sua perpetua osservanza.

Milano 30. Dicembre 1757.

## Il Presidente, e Consiglieri della Real Giunta del Censimento dello Stato di Milano.

Luogo ✠ del Sigillo.

*Giuseppe Maria Tarantola Segretario.*

**RIFORMA**
della Comunità
Giarra d' Adda

**AL GOVERNO**
di Triviglio
Diocesi di Milano

# MARIA THERESIA,

## DEI Gratià, Romanorum Imperatrix, Regina Hungariæ, Bohemiæ &c. Archidux Austriæ &c. Dux Mediolani &c. &c. &c.

Vendo la Comunità di Triviglio rappresentate alla nostra Giunta le circostanze del suo Governo, e implorate le provvidenze speciali, di cui si trova aver bisogno in seguito del nostro generale Editto del dì 30. Dicembre 1755.; perciò prese tutte le più opportune informazioni, e considerate le cose da considerarsi, valendoci della facoltà conferiteci da S. M., ordiniamo, e comandiamo, che in avvenire nel Governo della Comunità suddetta di Triviglio si osservino le infrascritte Ordinazioni, le quali dovranno avere una piena, ed inviolabile osservanza, non ostante qualunque Legge, Statuto, o consuetudine in contrario, alle quali Sua Maestà con la pienezza del suo Sovrano Potere vuole, che in vigore delle presenti resti derogato.

1 Dovrà stabilirsi un Convocato di Possessori Estimati ( e per Possessori Estimati s' intenderanno tutti quelli, che possederanno

ranno nel Territorio, ed avranno descritti Fondi in testa loro propria nelle Tavole del nuovo Censimento, cosicchè l'una, e l'altra qualità cumulativamente vi concorra) nel qual Convocato subito che legittimamente sarà adunato, s'intenderà riunita, e consolidata la plenaria Rappresentanza del Pubblico, e per conseguenza la facoltà di disporre liberamente delle cose Comunali, toltone i casi d'intraprendere Liti attive, di contrarre obbligazione a carico della Comunità, di accrescere il numero degli Ufficiali salariati per servire il Comune, ne' quali casi nemmeno il Convocato suddetto potrà determinare senza l'approvazione della nostra Giunta, e dopo di essa, di quel Tribunale, che sarà da S. M. destinato.

2 E siccome il comun bene esige, che la procurazione de' pubblici affari sia commessa a coloro, che ne hanno il principale, e più cospicuo interesse, e dall'altra parte la tumultuosa Convocazione de' più Minuti Estimati partorirebbe confusioni, e disordine; perciò il Convocato suddetto sarà composto di que' soli, i quali nel Territorio possederanno, ed avranno in testa loro propria seicento scudi d'Estimo almeno, e che non avranno l'Eccezioni marcate nella Riforma del dì 30. Dicembre 1755. Cap. II. dal num. 13. sino al num. 20. inclusivamente, e giusta i casi nella detta Riforma espressi, sarà lecito a' predetti Estimati di potervi intervenire, o per se, o per Procuratore, e non altrimenti.

3 S'intenderanno altresì capaci d'intervenire al Convocato tutti quelli, i quali la detta Partita di scudi seicento almeno d'Estimo avranno descritti in conto comune, come sarebbe tra più Fratelli, o altri Compossessori indivisi, nel qual caso però uno di essi solamente avrà la prerogativa d'intervenirvi.

4 Li Beni descritti in testa della Moglie potranno a quest' effetto riputarsi per congiunti colla partita del Marito, durante il Matrimonio, e similmente li Beni descritti in testa del Figliuolo potranno congiungersi con la Partita del Padre, quando questo sia del Figlio legittimo Amministratore; E viceversa li Beni del Padre potranno congiungersi con la Partita del Figlio, quando il Figlio amministri li Beni del Padre.

5 Ed affinchè non nascano controversie sopra l'ammissibilità, o non ammissibilità de'Soggetti nell'atto delle Adunanze de' detti Convocati generali, saranno tenuti *ex officio* li Deputati dell' Estimo formare, in vista delle nuove Tavole, un Catalogo, nel quale sarannno registrati li nomi di tutti quelli, che o per se, o per i titoli suddetti avranno il suddetto requisito di scudi seicento d'Estimo, dal qual Catalogo anderanno ogni anno levando quelli, la di cui Partita si sarà resa minore, ed aggiungeranno quelli, i quali avranno fatto constare a' medesimi Deputati di aver acquistata la suddetta Partita di scudi

sei-

feicento; ne si avrà alcuno per ammissibile, il quale non sia di fatti ascritto nel Ruolo suddetto, e riputato legittimamente, e riconosciuto per uno dei maggiori Estimati, e questo Catalogo così formato si dovrà tenere continuamente esposto nella pubblica Sala, e nelle mani del Cancelliere, affinchè quelli, i quali non fossero inclusi, ed avessero ragione di esserlo, possano fare le dovute istanze, per esservi registrati.

6 Nel suddetto Convocato ogni Interveniente avrà Voce attiva, e passiva egualmente, purchè sia abitante nel Distretto. Quelli, che non saranno abitanti, si riterranno per incapaci della Voce passiva, ed avranno l' attiva solamente.

7 S' intenderanno per abitanti tutti quelli, i quali avranno la loro Casa aperta nel Distretto, ed ivi dimoreranno con la maggior parte della loro Famiglia dentro il termine prefinito dalle Nuove Costituzioni, cioè dalla Festa di San Martino, fino alle Calende di Maggio seguente, o per parte di detto tempo, il quale però minore non sia di venti giorni continui, e si dovrà in questa parte procedere con la stessa regola, con la quale si deve procedere nella formazione del Ruolo Personale, a tenore della Riforma della Real Giunta de' 30. Dicembre 1755. Cap. IV. num. 78.

8 Il Convocato suddetto si adunerà ordinariamente due volte l' anno, la prima nel mese di Gennajo per ricevere il Rendimento dei conti, che in tal tempo daranno li Deputati vecchi, per l' amministrazione da essi avuta nella scorsa annata; e la seconda nel mese di Novembre per l' Elezione dei Deputati nuovi, ed altri Uffiziali, e per dar loro quelle Istruzioni, che si stimeranno opportune per il dettaglio della nuova futura Imposta, a norma del Cap. II. num. 22. della Riforma 30. Dicembre 1755.

9 Oltre il Convocato suddetto si uniranno due altri Corpi subalterni per l' ordinaria Amministrazione del Pubblico. Il primo si adunerà sotto nome di Reggenza, e questo Corpo, giusta i Statuti, Privilegj, e consuetudini del Castello di Triviglio, avrà la Rappresentanza del Pubblico per tutto ciò, che riguarda li Diritti, e le Ragioni Giurisdizionali, e Locali ad esso Pubblico spettanti, cioè l' Elezione del Giudice delle Vettovaglie, altro delle Condanne de' danni dati in Campagna; altro delle Strade; l' Esercizio del Tribunale di Provvisione in esso Castello, con la cognizione delle cause alla stessa materia appartenenti, a forma de' Statuti, Privilegj, ed Ordini veglianti, che li preservano nello stato, in cui si trovano, così pure la Sopraintendenza alla politezza del Castello, la nomina dei Deputati dell' Ospitale, ed altri Luoghi Pii, con le ragioni alla medesima annesse, e connesse (da mutarsi due in ciaschedun' anno, perchè sempre restino in Uffizio Persone informate

formate degli affari correnti; e non potranno mai risedere insieme quelli, che fossero Parenti fra loro in quarto grado civile) l'Elezione de' Deputati di Sanità, de' Protettori de' Carcerati, e degli Alloggiamenti, ne' quali Uffizj la detta Reggenza avrà la voce attiva, e passiva: Restando incaricata alla detta Reggenza in corpo la vigilanza sopra che detti Uffizj vengano bene, e lodevolmente adempiuti, con autorità di togliere qualunque abuso venisse introdotto da' rispettivi Uffiziali, ed anche di rimoverli in caso di grave mancanza; In oltre l'Elezione del Predicatore Quaresimale; delle Cappellanie, e Benefizj Ecclesiastici di ragione del Pubblico; del Medico, e Chirurgo, e di tutti gli altri Salariati, l'Elezione de' quali spettava al Consiglio Ordinario di detto Castello; Darà il possesso al Giudice Regio; e finalmente interverrà con le solite formalità, ed onori a tutte quelle Funzioni o Laiche, o Ecclesiastiche, che sono di obbligo, o di ragione pubblica, facendo tutto ciò, che può influire a mantenere il detto Castello nella sua convenienza, e decoro.

10 Il secondo de' suddetti Corpi si adunerà sotto il nome di Deputazione dell' Estimo, e questo pure avrà l' Ordinaria Delegazione, e Rappresentanza del Pubblico per ciò, che riguarda l'Amministrazione, e conservazione del Patrimonio Comunale, vale a dire le spese da farsi a nome comune, gl'Incanti, Affitti, ed esigenze dell'Entrate Comunali, le Imposte, Riparti, l' Esazione, ed Amministrazione di essi; tutte le quali cose, e loro dipendenze, dovranno privativamente trattarsi, e risolvere dalla detta Deputazione con tutte le facoltà accordate alla medesima dal citato Editto de'30. Dicembre 1755., e senza che l'uno de' suddetti Corpi possa ingerirsi, o in alcun modo intromettersi nell' Amministrazione degli affari all'altro Corpo commessi, i quali secondo il sistema di sopra divisato, s'intenderanno ad entrambi privativi.

11 Il Corpo della Reggenza rappresentato in addietro da num. 60. Consiglieri, indi per Decreto Magistrale del giorno 15. Novembre 1630. ridotto a 36., resterà totalmente abolito, e sussisterà soltanto a rappresentare detta Reggenza il Corpo della Provvisione, che era solita formarsi da 16. Soggetti, in conformità de' Statuti particolari del Castello, i quali si estrarranno dal numero di quelli, che il Convocato generale compongono, quali siano de' più capaci, ed abili, e che, a tenore delle regole di sopra prescritte, saranno altresì capaci della voce attiva, e passiva, preferendo sempre le Persone più polite, e civili; E siccome alla detta Reggenza aveva privativa ragione il Corpo così detto della Vicinanza, come altresì quelle Famiglie, alle quali per meriti particolari era loro stato accordato il Municipato; Così in caso, che nel detto Corpo, è

Fa-

Famiglie si ritrovassero Persone, nelle quali concorranno tutti i requisiti di sopra espressi, vogliamo, ed ordiniamo, che tali Persone debbano essere preferite nell' Elezione a qualunque altro; Ed all' Elezione di questi procederà per la prima volta il Convocato generale per via di Voti segreti nelle mani del Cancelliere, e quelli s' intenderanno eletti, ne' quali concorrerà il maggior numero de' Voti, con riserva, che in caso, che il Possessore principale fosse escluso dal Convocato generale, a norma del cap. II. n. 14. della Riforma del giorno 30. Dicembre 1755., non possa venir eletto il suo Tutore, Curatore, o legittimo Amministratore. Gli Eletti ne' modi, e forme come sopra, dovranno continuare nel loro Uffizio, vita sua naturale durante, purchè in essi continui a sussistere il requisito del quantitativo dell' Estimo, e gli altri di sopra espressi; ed in mancanza d' alcuno di essi, sarà successivamente di privativa ragione del medesimo Corpo de' XVI. eleggere, giusta il metodo enunziato abbasso al num. 16., altra Persona, nella quale concorrino le qualità di sopra accennate, salva sempre, e riservata al Consiglio generale l' Elezione de' Deputati dell' Estimo, i quali, passato l' anno della loro Deputazione, s' intenderanno assolti dall' Uffizio di Deputati, quando di nuovo non venghino dal Convocato generale eletti, o confermati per Deputati dell' Estimo, e non volendo essi la nuova Elezione, o conferma accettare, avranno un' anno di scusa. Al detto Corpo di Reggenza presederanno annualmente in qualità di Capi li due Deputati dell' Estimo estratti dal medesimo Corpo; e sarà loro Uffizio il convocare ne' bisogni tutto il Corpo, come pure l' eseguire tutto ciò, che verrà ordinato dalla stessa Reggenza, e goderanno tutti quei Privilegj, onori, e prerogative, di cui hanno sempre partecipato, e partecipano li quattro Deputati di detta Comunità soliti eleggersi dal Consiglio delli 36., in virtù della presente Riforma soppresso, salve le particolari incumbenze incaricate agl' Individui della medesima Reggenza.

12 Le scuse, che competiranno legitimamente, e che dovranno necessariamente essere abbonnate a chi ricusasse d' entrar nella Reggenza, saranno quelle, che per comune disposizione di ragione esentuano dalle Cariche pubbliche, e Decurionali; e fuori di queste non saranno attendibili altre eccezioni.

13 La Deputazione dell' Estimo, a tenore della Riforma del dì 30. Dicembre 1755., sarà composta di cinque Persone, cioè di tre Estimati del numero del Convocato generale, di un Deputato per il Personale, e di un Deputato per il Mercimonio

14 Li tre Deputati dell' Estimo si eleggeranno dal Convocato generale nella maniera seguente. Si manderanno in primo luogo a partito li tre primi Estimati del Distretto, e quello

 che

che tra essi riporterà il maggior numero di Voti, sarà eletto per primo Deputato dell' Estimo.

15 Perchè li detti tre primi Estimati siano capaci della Voce passiva, non sarà preciso, che tengano Casa aperta nel Distretto, durante il termine di sopra prefinito al num. 7., ma basterà che siano Sudditi di Sua Maestà, e che non abbiano alcuna delle eccezioni marcate nella Riforma del dì 30. Dicembre 1755. cap. II. num. 13. 18., e 19.; E nel caso, che l' Eletto non sia abitante, o che per qualche altra cagione non possa personalmente coprire la Carica, in tal caso dovrà eleggere un Sostituto, che in di lui nome intervenga alle Convocazioni della Deputazione suddetta, preferendo nell' Elezione Persona, la quale sia nel numero degl' Intervenienti al Convocato generale; e non essendovi Persona del numero suddetto, la quale possa, o voglia assumere cotale incarico, sarà ad esso lui facoltativo il sostituire altra Persona, purchè sia abitante, polita, e civile, e del numero almeno degl' Estimati Minori, escluse sempre le Persone, che fossero di condizione mecanica, e servile; con dichiarazione però, che il Principale sia tenuto sempre per il Sostituto, e non altrimenti.

16 Per gli altri due Posti di Deputato si farà l' estrazione a sorte, a tenore de' Statuti particolari del Castello, di sei Soggetti, del numero de' 16. Imbussolati, che compongono il Corpo della Reggenza, i quali sei Estratti nomineranno altri sei dello stesso Corpo, e questi si ballotteranno dal Convocato generale, e s' intenderanno eletti quei due, che riporteranno magggior numero di Voti.

17 Occorrendo che alcuno de' Deputati dell' Estimo, o che alcuno dei loro Sostituti fosse assente, o per legitima causa impedito, cosicchè non potesse personalmente intervenire alle Convocazioni della Deputazione, in tal caso chi manca, dovrà sostituire altra Persona di quelle, che compongono il Convocato generale, ed occorrendo, che tale Persona sostituita debba sottoscriversi per qualche Mandato, o Deliberazione, dovrà firmarsi = Io N. N. in mancanza di N. N. Deputato dell' Estimo =, acciocchè in ogni caso possa constare al Convocato della Persona, contro di cui dirigere l' azione, tuttavolta che la firma fosse stata fatta per causa meno che legittima, e da non abbonnarsi nel rendimento de' conti d' ogni anno.

18 Alli suddetti Convocati generali avrà diritto il Podestà come Assistente Regio d' intervenirvi; e nel caso, che il Podestà non voglia, o non possa personalmente intervenirvi, si osserverà il disposto nella Riforma cap. II. n. 37. Li Convocati poi della Provvisione, ora qualificata per Corpo di Reggenza, potranno unirsi secondo il loro antico, e non mai interotto pos-

possesso, senza la partecipazione, ed intervento del Podestà, ma solo coll' intervento, ed assistenza del Cancelliere a norma dello stesso Paragrafo.

19 Li Deputati del Personale, e del Mercimonio, quantunque intervenienti ai Convocati generali, non s' intenderanno perciò capaci di Voto deliberativo, ne di alcuna delle prerogative competenti agli altri Estimati del Convocato generale, quando non fossero del medesimo Corpo, ma riterranno unicamente quelle facoltà, ed ispezioni, che sono loro dalla Riforma della Real Giunta del 30. Dicembre 1755. rispettivamente accordate al cap. IV. num. 93., ed al cap. V. num. 101.

20. Fissati così li principj, e le massime fondamentali dell'Amministrazione, e Governo Comunale, resterà l'ordinaria Amministrazione del Pubblico riserbata alla suddetta Deputazione dell' Estimo a tenore del di sopra stabilito al num. 10., sarà però cura della medesima la giornaliera erogazione del danaro pubblico, e per conseguenza il Tesoriere, e l'Esattore non potranno pagare veruna somma senza Mandato spedito, e sottoscritto almeno da due delli suddetti Deputati, e in loro mancanza da chi resta rispettivamente sostituito, e per ultimo dal Cancelliere della medesima Deputazione: E in caso, che nel Mandato vi mancasse la firma di uno de' suddetti tre Deputati, o loro Sostituti come sopra, sarà tenuto il Cancelliere di scrivere nel Libro delle Ordinazioni la causa di tal mancanza, e se la causa fosse per dissenso di quello, che non è firmato, di registrare distintamente, e fedelmente tale dissenso, perchè di questo ne possa constare in ogni tempo alli Revisori de' Conti, ed al Convocato generale per loro informazione.

21 Le Determinazioni parimente, e le Ordinazioni della medesima Deputazione saranno valide, e dovranno dal Cancelliere registrarsi nel Libro delle Ordinazioni, quando essendo tutti tre li suddetti Deputati, o in loro mancanza li Sostituiti rispettivamente come sopra radunati nella Sala suddetta, o in caso di qualche emergenza improvvisa, in altro luogo a quest' effetto destinato, due di essi almeno concorderanno nella deliberazione, trattandosi di cosa ordinaria, o di non grande importanza, con obbligo però sempre di scrivere la causa del dissenso di quello, che non avrà voluto concorrere: Trattandosi poi di cosa straordinaria, o di grave conseguenza, sarà lecito al Dissenziente il far sospendere l' esecuzione delle cose determinate con interporre l'appellazione al Convocato generale, il quale si unirà per determinare sopra le cose controverse.

22 Sarà però di sua natura espressamente proibito alli Deputati suddetti lo spedire Mandati a titolo di Ricognizioni, Donativi, o Onoranze per fatiche, o spese straordinarie, senza aver-

b 2 ne

ne prima partecipata la Nota al Convocato generale, ed averne riportata l' approvazione.

23 E per togliere anche in questa parte ad ogni modo possibile gli abusi, s' intenderanno d' ora in avanti rivocate, tolte, ed abolite tutte le Procure, o quasi Procure fatte ne' passati tempi, le quali onninamente cesseranno dal giorno della pubblicazione della presente Riforma, dovendo la Procura de' pubblici Affari risedere nelle Persone a ciò legalmente destinate, senza permettersi in questa massima fondamentale di buon governo alterazione arbitraria.

24 E per le Liti della Comunità, che dovranno giustamente intraprenderſi, sempre però con la previa permissione del Regio Tribunale, o per quelle, che si dovranno per sua necessaria difesa passivamente sostenere, ove facesse per tal causa bisogno di un Sollecitatore, Procuratore, e Causidico, o Avvocato residente in Milano, se ne dovranno da' Deputati dell' Estimo proporre tre Soggetti di ciascheduna Classe al Convocato generale, acciocchè il medesimo ne possa far l' Elezione.

25 Resterà finalmente proibito alli Deputati suddetti il mandare Persone a Milano, per trattare, o attendere alli Negozj della Comunità per qualunque titolo, causa, o pretesto, senza averne prima riportato l' assenso dal Convocato generale, altrimenti non sarà passata a veruno la minima somma a titolo di Diete, Ricognizioni, Giornate, Spese forzose, o per qualunque altro titolo, salvo però nel caso di qualche precisa istantanea necessità, nel qual caso però non se gli potrà spedire che un Mandato interinale dentro li limiti della precisa necessità, da sottoporsi più presto sarà possibile all' approvazione del Convocato generale.

26 E per mantenere la necessaria indispensabile comunicazione con la Città Capitale, basterà la Deputazione di un Soggetto residente in Milano, da eleggersi in avvenire dal Convocato generale, il quale, secondo l' antico costume del detto Castello, e per essere Provincia separata, avrà il nome, e carattere di Oratore della medesima Comunità, ed avrà l' incumbenza di assistere alle Liti, e Negozj della medesima, è questo Soggetto resterà registrato nel Catalogo degli Uffiziali, e sarà dal medesimo Convocato generale riconosciuto o con Salario, o altrimenti, siccome si stimerà del pubblico vantaggio, e non si potrà passare a nuova Elezione senza la proposizione de' Deputati dell' Estimo, alli quali spetterà di nominare tre Soggetti, e quello, che riporterà maggior numero di Voti resterà eletto.

27 Doveranno li Deputati suddetti a tempo, e secondo il solito far l' affitto de' Beni, Regalie, ed altre Rendite della Comunità, sempre però con precedenza d' Incanto, e con farne la De-

Deliberazione a quelli, che avranno fatta miglior obblazione, purchè abbiano prestata idonea Sigurtà approvata dalli medesimi Deputati. Quelli però, che per la stessa causa, o per altra consimile anderanno debitori verso del Pubblico, non potranno essere ammessi a fare alcuna obblazione, se prima non avranno saldato il loro debito.

28 Rispetto poi a quelle Rendite, le quali si possono dire incerte, ed eventuali, come sarebbe la metà di tutte le Condanne fatte dall' Uffizio di Provvisione, o dal Giudice delle Vettovaglie, le Condanne Statutarie, che si fanno dalli Podestà, e Giudici del Castello, una parte delle quali resta applicata a benefizio del Luogo, perchè non vadano trascurate, e disperse, e perchè in ogni tempo ne possa constare del loro quantitativo, per convertirlo nelle spese Locali, sarà cura della Reggenza l'invigilare per la loro esazione, e dirigere a quest' effetto gli ordini al Tesoriere, con farne tenere dal Cancelliere un registro distinto delle medesime, ed in conseguenza di ciò passando il Giudice delle Vettovaglie, o gli altri Giudici a fare qualche Condanna, saranno tenuti di parteciparla immediatamente alla Reggenza, perchè dia gli ordini opportuni per l'esazione suddetta.

29 Sarà cura de' Deputati vecchj di fare in fine d'ogni anno li Conti al Tesoriere, Esattore, ed al Sindaco, e quando trovinsi legittimi, e saldati, di fargliene l'opportuna liberazione. Questa liberazione però, sebbene servirà ad esimere il Tesoriere, Esattore, e Sindaco da ogni indebita molestia, sarà con tutto ciò sempre sottoposta alla Revisione de' Sindicatori, o siano Revisori de' conti, perchè ritrovandosi ne' detti conti abbonata qualche partita, quale non fosse da abbonarsi, saranno i Deputati tenuti verso la Comunità al risarcimento del proprio.

30 Pertanto nel Convocato generale, che si terrà ogni anno per l'elezione degli Uffiziali nel mese di Novembre, si dovranno sempre eleggere dal Corpo degli Estimati due Revisori de' conti, quali però non siano congiunti in quarto grado di Parentela inclusive con li Deputati, che scaderanno, con facoltà di rivedere in fine dell' Annata tutta l'Amministrazione della Comunità, e l'operato de' Deputati vecchj, e con l'obbligo di fare di tal Revisione una chiara Relazione da doversi leggere nel Convocato generale, che per tal effetto si terrà nel mese di Gennajo dell' anno successivo; E sarà lecito al Convocato generale di dare l'incombenza di Revisori de' Conti anche a' Deputati nuovi, quando per difetto di Soggetti tale definizione resti più comoda.

31 Si leggeranno in seguito le Tabelle, che dovranno essere già formate dalli Deputati vecchj; cioè una delle spese ordinarie,

e

to, li quali dovranno assistere a tutte le Convocazioni della Comunità, e servirla in tutte le incombenze relative al proprio Uffizio, con quel reparto d'affari, ed emolumenti, che dalla Comunità sarà destinato con l'approvazione del Regio Tribunale.

35 Avrà inoltre la detta Comunità un Tesoriere qual avrà l'incombenza di esigere tutte le Partite dell'Entrate, Redditi, e Proventi Comunali, ed un Esattore de' Carichi Reali, Personali, e Mercimoniali di detta Comunità, che si descriveranno ne' Libri, che gli si daranno ad esigere; e detto Tesoriere, come anche l'Esattore si eleggeranno ogni tre anni, con precedenza d'Incanto, con quelle cautele, e formalità prescritte dagli Ordini; con espressa dichiarazione, che la suddetta Tesorerìa, ed Esattorìa debba essere esercita da due diversi Soggetti, e con quelle condizioni, che si crederanno più convenienti all'utilità del Pubblico.

36 Un Sindaco a tenore della Riforma del 30. Dicembre 1755. cap. VI., il quale però debba restare in Uffizio per tre anni continui, attesa la necessità, che vi è in detto Comune di avere sempre in tale Uffizio una Persona informata de' di lui affari. E quando in fine del triennio si trovi avere il detto Sindaco legalmente esercito il suo Uffizio, si potrà il medesimo confermare anche per un altro solo triennio.

37 Un Assistente in Milano, o sia Oratore per le occorrenze della Comunità, a tenore del stabilito al num 26.

38 Un Portiere, il quale servirà tanto alla Deputazione dell' Estimo, quanto alla Reggenza, per invitare li rispettivi Individui ogni qualvolta porterà il caso di doversi adunare, e per assistere nell'atto stesso delle rispettive Congregazioni, ed eseguire le altre incombenze, che gli veranno comandate, nella qual Persona eletta in Portiere si accoppierà anche l'Uffizio d'Anziano, o sia Console, cogli obblighi, ed incombenze ad esso Uffizio annesse, come pure quello di Bidello al Giudice delle Vettovaglie, come fu sempre solito in addietro.

39 Il Cancelliere del Giudice delle Vettovaglie sarà sempre ad elezione del Giudice medesimo.

40 Per lo stabilimento del Salario corrispondente a ciascuno de' suddetti Uffiziali, i Deputati dell' Estimo faranno prontamente l'opportuna proposizione al Regio Tribunale, con la di cui approvazione resterà fissato. Rispetto poi all' Elezione de' medesimi, questa prescindendo dalla Cancellarìa, per cui si dovrà osservare l'Editto del 30. Dicembre 1755., sarà rispetto ai rimanenti in facoltà del Convocato generale.

41 In tutto il rimanente si osserverà pontualmente in tutte le sue parti la Riforma suddetta 30. Dicembre 1755.

E volendo che il presente regolamento sia noto a ciascuno, ed abbia la sua plenaria, ed inalterabile esecuzione, ordiniamo, e comandiamo al Podestà di Triviglio, che lo collochi ne' Registri del suo Tribunale, e che lo pubblichi nei luoghi soliti della sua Giurisdizione, e con le consuete solennità: Siccome comandiamo a' Deputati dell' Estimo, ed al nostro Cancelliere Delegato di pubblicarlo in un Convocato generale, che a tal effetto dovranno tosto intimare, e di conservarlo nell' Archivio della Comunità, invigilando successivamente alla sua perpetua osservanza.

Milano 21. Gennajo 1758.

# Il Presidente, e Consiglieri della Real Giunta del Censimento dello Stato di Milano.

Luogo ✠ del Sigillo

*Giuseppe Maria Tarantola Segretario.*

**RIFORMA AL GOVERNO**

**Della Comunità, o sia del Distretto dei due miglia presso la Città di CREMONA.**

# MARIA THERESIA,

## DEI Gratià, Romanorum Imperatrix, Regina Hungariæ, Bohemiæ &c. Archidux Austriæ &c. Dux Mediolani &c. &c. &c.

ESsendosi preso in considerazione le diverse rappresentanze, ed informazioni risguardanti il regolamento della Comunità, o sia del Distretto dei due miglia, presso la Città di Cremona, ad oggetto di renderla addattabile al futuro Sistema del nuovo Censimento; Inteso ancora sopra di ciò il Regio Delegato di quella Città, e Provincia Dottore Collegiato Don Agostino Cavalcabò, resta stabilito il nuovo regolamento nel modo seguente.

Primo. Si constituirà un Consiglio di ventiquattro Possidenti, li quali non abbiano meno di Scudi trecento di valor capitale de' fondi descritti sopra la nuova Tavola dell' Estimo in testa propria, elegendosene quattro per ciascuno dei sei Quartieri, nei quali è distinta la predetta Comunità.

Secondo. L' elezione sarà fatta per la prima volta dal Convocato generale di tutti li Possessori, che previa participazione dell' Assistente Regio residente in Cremona, e previo l' opportuno avviso pubblico, potrà tenersi nel Palazzo della Città, ove

ove a Quartiere, per Quartiere si farà la nomina di quattro a pluralità di voti segreti; e quelli, che rimarranno eletti, resteranno in Ufficio vitalizio; per li casi di mancanza, li Deputati dell' Estimo formeranno una terna di tre Possessori del Quartiere, in cui sarà accaduta la mancanza, e la proporranno al detto Consiglio de' 24, acciò da questo sia eletto de nominati, quello che riporterà più voti, ben' intesi tanto per la prima elezione, quanto per le successive, li Vocali non debbano avere alcuna delle eccezioni rimarcate dagli Editti della Real Giunta del Censimento.

Terzo. In questo Consiglio si consoliderà tutta l' autorità, e l' amministrazione della Comunità, come che rappresentante tutto il complesso dei Possessori Estimati, rimanendo abolita ogni altra rappresentanza, e distinzione in addietro praticata.

Quarto. Il Consiglio suddetto sempre coll' assenso, ed intervento del Regio Delegato, si adunerà nel successivo tempo nel luogo stesso, in cui sarà conservato l' archivio della Comunità, ed apparterrà al medesimo l' eleggere li tre Deputati dell' Estimo ogni anno, li quali potranno eleggersi ancora dal numero di altri Possessori, che non siano di ventiquattro Vocali, e li quali non abbiano meno di mille Scudi in testa propria come sopra, dovrà pure eleggere due Deputati del Personale, uno de' quali abiti nella parte superiore, e l' altro nella parte inferiore della Comunità; ed un Deputato del Mercimonio, ed eleggerà per fine li due Revisori, li quali abbino facoltà di esaminare, sempreche lo credino opportuno, la condotta, ed amministrazione dei Deputati, e li conti dell' Esattore.

Quinto. In riguardo dell' ampiezza del Territorio, e delle sue circostanze di essere molto soggetto alle fazioni tanto ordinarie, che straordinarie, li Deputati dell' Estimo, li quali pure dovranno sempre adunarsi nel detto luogo dell' archivio, eleggeranno sei Sindici Comunitativi, cioè uno per ciascuno dei sei Quartieri, e che abbia la rispettiva abitazione, e dimora in quelli, ed eleggeranno altresì un altro Sindaco, il quale risieda in Città, e sia pronto all' incombenze, che li saranno date dai Deputati; quali Deputati poi, e Sindaco unitamente eleggeranno sei Consoli, cioè uno per ciascun Distretto come sopra.

Sesto. Per la Pianta di tutti gli Ufficiali, che dovranno, secondo il nuovo Sistema, essere impiegati per la Comunità, e per l' annua ricognizione, o mercede li tre Deputati dell' Estimo ne proporranno il progetto al Consiglio de' ventiquattro, il quale esaminatolo co' suoi rilievi, che li occorresse di fare, lo dovrà trasmettere al Regio Tribunale di Milano per l' approvazione.

Settimo. Per la firma dei mandati il Consiglio dei ventiquattro eleggerà due Sogetti, e li tre Deputati eleggeranno uno de lo-

ro

ro stessi; in modo che senza la firma dei due vocali, e del Deputato, oltre quella del Cancelliere, non potrà farsi alcun pagamento di spesa ordinaria, nè straordinaria, e fatta che fosse non sarà compensata dall' Esattore.

Ottavo. Dovranno unirsi in un sol Archivio tutte le scritture dei trè diversi Corpi, in che ora si distingue detta Comunità, ed il nuovo Archivio sarà custodito sotto trè chiavi, una delle quali starà presso uno dei Vocali a ciò deputato dal Consiglio, un' altra starà presso uno dei Deputati dell' Estimo, che abiti in Cremona, e l'altra presso del Cancelliere, a riserva delle scritture occorrenti alla giornata, le quali sino a che faccino di bisogno, staranno in mano del solo Cancelliere.

Nono. Ai Convocati generali, che si terranno per le imposte vi potranno intervenire li Possessori, che non siano del numero dei Vocali, ed ivi anche fare li proprj rilievi, li quali però saranno esaminati dal predetto Consiglio dei Vocali, e da questo risolti.

Decimo. Nel rimanente si osserveranno li regolamenti pubblicati della Real Giunta del Censimento nel Piano Comunitativo de' 30. Dicembre 1755., e sarà precisa incombenza del Regio Delegato il far osservare esattamente quanto sopra stà disposto.

Per tanto volendo Noi, che il presente regolamento sii noto a ciascuno, ed abbia la sua piena, ed inviolabile esecuzione, ordiniamo, e comandiamo, che sia questo immediatamente pubblicato nel distretto de' sopradetti due miglia, e nei luoghi soliti, colle consuete solennità, incaricando di tale pubblicazione il Podestà di Cremona, e dopo pubblicato di collocarlo nei Registri del suo Tribunale, siccome comandiamo ai Deputati dell' Estimo, ed al Nostro Cancelliere Delegato di pubblicarlo in un Convocato generale, che a tal effetto dovranno intimare, e di conservarlo nell' Archivio del succennato Distretto, invigilando successivamente anch' essi col sopradeto Regio Delegato alla sua perpetua osservanza.

Milano 13. Febbrajo 1758.

# Il Presidente, e Consiglieri della Real Giunta del Censimento dello Stato di Milano.

Luogo
✠
del Sigillo.

*Giuseppe Maria Tarantola Segretario.*

RIFORMA AL GOVERNO
Della Comunità DI SORESINA
altra delle Terre componenti la
Provincia Superiore di Cremona

# MARIA THERESIA,

## DEI Gratià, Romanorum Imperatrix, Regina Hungariæ, Bohemiæ &c. Archidux Auſtriæ &c. Dux Mediolani &c. &c. &c.

Vendo Noi in eſecuzione degli Ordini di S. M. fatte le debite conſiderazioni ſopra il regolamento, e conſuetudini, con cui al preſente ſi governa la Comunità di Soreſina, altra delle Terre componenti la Provincia Superiore di Cremona; ed avendo ſentito il Noſtro Regio Aſſiſtente Delegato nella Città di Cremona ſuddetta, con quanto ha ſtimato di dire, e dedurre avanti di Noi per l' intereſſe di quella Comunità, e per rendere quella amminiſtrazione più uniforme, che ſia poſſibile al Siſtema del nuovo Cenſimento; pertanto, ſervendoci delle facoltà conferite alla Noſtra Giunta dalla M. S., ordiniamo, e comandiamo doverſi in avvenire il Governo della predetta Comunità riformare, e moderare colle ſeguenti diſpoſizioni.

1 Si adunerà prontamente un Convocato di 40. dei primi Eſtimati della Comunità di Soreſina, oſſervate le ſolennità preſcritte nella Riforma del dì 30. Dicembre 1755. cap. 2., tan-

to in ordine alla forma dell' unione di esso Convocato, quanto alla capacità di quelli, che dovranno intervenirvi; e se a compiere l'intero numero de' predetti 40. primi Estimati occorresse, che all'ultimo ve ne fossero diversi, li quali avessero una somma eguale di Estimo, in tal caso si dovranno imbussolare i nomi di tutti cotesti Estimati per eleggersi a sorte quello, o quelli, che dovranno concorrere a formare il giusto numero dei detti 40. come sopra.

2 Questo Convocato eleggerà dal Corpo degli Estimati 24. Soggetti, i quali dovranno in avvenire comporre il Consiglio generale della Comunità, e non potranno essere eletti se non che Possessori, i quali abbiano in loro testa propria descritti nelle Tavole del nuovo Estimo almeno scudi 300. di valor capitale; avvertendo però, che non siano Persone rustiche, o mecaniche, e meno idonee, che siano tutte abitanti di continuo nel Territorio di detta Comunità, e non abbiano alcuna delle eccezioni marcate nella suddetta Riforma al citato cap. 2., avuto anche riguardo in tale elezione agli Individui, che compongono il presente Consiglio particolare, qualora in essi vi concorranno gli anzedetti requisiti.

3 Similmente non potranno essere elette per l'ufficio di Consigliere Persone congiunte in primo grado, cioè Padre, e figlio, o due fratelli, ne Persone, le quali siano stipendiate, o salariate dalla Comunità.

4 Seguita tale elezione, siccome le adunanze di tutti li Possessori del Territorio di Soresina riescono per la moltitudine di essi troppo difficili ad eseguirsi, e a regolarsi; così in avvenire per ovviare a qualunque disordine, e confusione, resterà trasferita nel detto nuovo Consiglio generale tutta la rappresentanza del Comune con tutte le facoltà accordate nella precitata Riforma del dì 30. Dicembre 1755. al Convocato generale dei Possessori Estimati, e con tutte ancora le prerogative, di cui è solito godere il presentaneo Consiglio particolare, non repugnanti al presente Sistema.

5 L'uffizio di Consigliere durerà sei anni; ma per non rinnovare tutti li Componenti del succennato Consiglio generale in un tempo solo, così spirato il sessennio della prima elezione, resterà in uffizio per altri trè anni la metà de' Consiglieri da prescegliersi a voti segreti dallo stesso Consiglio, il quale eleggerà pure a voti segreti i dodici Consiglieri da surrogarsi a quelli, che usciranno, e per conseguenza la metà degl' Individui di detto Consiglio, durerà per la prima volta nove anni, passati li quali si rinnoverà questa col metodo soprascritto di modo tale che di triennio, in triennio si rinnovi la metà di tutto il Consiglio generale, e sempre rimanga nel medesimo un numero di Persone informate degli affari correnti della Comunita.

6 Ve-

6 Venendo a mancare alcuno de' Consiglieri durante l' ufficio, o per morte, o per rinunzia, o per altro accidente, che lo renda incapace a continuare, sarà eletto dallo stesso Consiglio generale il successore nelle forme, e con i requisiti sopra enunciati.

7 Il predetto Consiglio generale dovrà eleggere ogni anno li Deputati dell' Estimo a mente della detta Riforma al cap. 3., li quali avranno gli obbligi, facoltà, e prerogative, che nella medesima si dispongono, e presiederanno allo stesso Consiglio generale, convocando, e regolando le adunanze di esso coll' intervento del Cancelliere, e con l' assistenza sempre del Podestà del luogo, o suo L. Tenente.

8 Li trè suddetti Deputati dell' Estimo potranno essere tanto del numero de' Consiglieri, che fuori di esso, o qualora si eleggessero Persone non comprese nel Corpo di detto Consiglio generale, si riterranno in tale elezione, oltre alle cose disposte in detta Riforma, tutti altresì li requisiti sopra indicati alli numeri 2., e 3.

9 Quando i tre mentovati Deputati dell' Estimo non abitassero in Comune, dovranno fare i loro leggittimi Sostituti, che risiedano in permanenza in luogo, e che siano pure Persone idonee, ne di servile condizione, e che possedano per lo meno scudi 200. d' Estimo nel Territorio di detta Comunità, e sarà loro facoltativo di sostituire anche altro degli stessi Consiglieri.

10 Siccome nella giornaliera amministrazione degli affari ordinarj, che apparterà ai detti Deputati dell' Estimo, resta compresa l' erogazione del denaro pubblico, per conseguenza il Tesoriere, o sia l' Esattore della Comunità non potrà pagare alcuna somma senza mandato spedito, e sottoscritto almeno da due dei sopradetti Deputati, o loro legitimi sostituti, e dal Cancelliere della Comunità, il quale ogni qual volta mancherà la firma di qualche Deputato, o sostituto, avrà l' obbligo di registrare distintamente nel libro, che dovrà tenere de' mandati la causa della rispettiva mancanza, perchè in ogni tempo ne possa constare al detto Consiglio generale; ed alli Revisori de' Conti per loro informazione.

11 Sarà però espressamente proibito alli Deputati suddetti lo spedire mandati a titolo di ricognizione, donativi, o onoranze per fatiche, o spese straordinarie, senza averne prima partecipata la nota al Consiglio generale, ed averne riportata la di lui approvazione, salvo che all' occorrenza di qualche istantanea premura, o necessità riguardante il Regio Servizio, ed il pubblico vantaggio, mentre in tal caso potranno da se disporre, e provvedere, facendone poi dell' occorso il dovuto rapporto al Consiglio generale in occasione della prima di lui convocazione.

12 Il Deputato della Tassa Personale, e quello della Tassa mer-

cimoniale avranno luogo nel predetto Consiglio generale per rappresentare in caso di bisogno le occorrenze dei loro Corpi, a forma delle facoltà loro concesse nella succennata Riforma al cap. 4., e 5.

13 Il detto Consiglio generale avrà l' autorità di trattare, e risolvere qualunque interesse appartenente alla Comunità, anche col solo intervento delle due terze parti de' Consiglieri, non contando gli assenti, ne li malati.

14 Chiunque de' Consiglieri, che senza legittima causa lascierà d' intervenire alla Convocazione generale, che di tempo in tempo occorreranno farsi sarà tenuto per ogni volta pagare la pena di lire una di Milano, la quale cederà a benefizio della Cassa Comunale.

15 Nelle adunanze, che si farà ogn' anno per lo scrutinio delle spese per la nuova Imposta, il Consiglio generale dovrà dare l' accesso a qualunque Estimato, acciò sia libero a ciascuno di fare li rilievi, che giudicherà espedienti, e proprj al comune vantaggio, ed a tal'effetto si dovranno dai Deputati dell'Estimo far esporre almeno quindici giorni prima nei soliti luoghi della Comunità gli opportuni avvisi per la notizia del giorno, in cui si dovrà trattare della suddetta Imposta, con esprimere in essi la facoltà che vien data a qualunque Interessato di potere intervenire all' adunanza suddetta.

16 Attesa l' ampiezza, e notabile estensione del Territorio di Soresina, avrà la medesima Comunità due Sindaci da eleggersi ogni anno dal predetto Consiglio generale, previa la nomina di quattro Soggetti da farsi dai Deputati dell' Estimo; e i detti Sindaci dovranno incaricarsi dalla più esatta osservanza di quanto viene loro prescritto nella succennata Riforma 30. Dicembre 1755. al cap. 6. E per i Salarj da costituirsi a'medesimi, si dovrà fare dai nominati Deputati dell' Estimo l' opportuna proposizione al Regio Tribunale di Milano, coll' approvazione del quale resteranno fissati, previa l' informazione da farsi dal sopramentovato Regio Assistente, con le sue occorrenze.

17 Dovrà ogn' anno il predetto Consiglio generale eleggere due Revisori de' conti, e dell' amministrazione dei trè Deputati dell' Estimo, e questi Revisori potranno anche non essere del ceto de' suddetti 24. Consiglieri; E quando da loro saranno riveduti i conti dell' amministrazione seguita di detta Comunità, potranno l' istessi conti riconoscersi anche dai Deputati dell' Estimo della successiva annata.

18 Qualora si trovino giusti, e legali i conti tanto dei riferiti Deputati, quanto di qualunque altro Ufficiale della Comunità, potrà il Consiglio generale confermare li medesimi anche per un'altra sola annata successiva, a riserva però del Tesoriere, o Esattore, il quale dovrà rinnovarsi ogni trè anni, con

con precedenza d' Incanto da tenersi avanti il detto Consiglio generale, a cui apparterà in oltre di fare in fine di ogni triennio all' Esattore, o Tesoriere che scaderà qualunque opportuno Istromento di liberazione, e quietanza, sentiti però prima li succennati Revisori, e Deputati dell' Estimo.

19 Tutte le Scritture della nominata Comunità dovranno consegnarsi nell' Archivio, che esiste nella stanza della di lui Cancellarìa, e dovrà essere custodito con due chiavi diverse, una delle quali resterà presso il primo Deputato dell' Estimo, ed in mancanza di questi, del secondo; ed in mancanza di tutti due presso il terzo Deputato, e l' altra chiave resterà presso il Cancelliere, facendosi prima di tutte le dette Scritture un' Inventario esatto, il quale dovrà sottoscriversi dalli predetti Deputati, e Cancelliere, di cui sarà principal cura il custodirlo, per potere rendere in ogni tempo il dovuto conto di tutte le carte, che in esso Archivio saranno collocate, e dovranno solo lasciarsi in piena libertà di detto Cancelliere per comodo degli Interessati di detto Comune, quelle Scritture, che possano riguardare la materia del nuovo Estimo, e le diurne occorrenze.

20 In tutto il rimanente si osserverà senza alcuna eccezione in tutte le sue parti la Riforma suddetta del dì 30. Dicembre 1755

E volendo che le soprascritte disposizioni siano note a ciascheduno, ed abbiano la loro piena, ed inviolabile esecuzione, ordiniamo, e comadiamo al Podestà di Soresina, che le faccia pubblicare nei luoghi soliti della sua giurisdizione, e con le consuete solennità, e le collochi nei Registri del suo Tribunale; siccome comandiamo ai Deputati dell' Estimo, ed al nostro Cancelliere Delegato di pubblicarle in un Convocato generale, che a tal effetto dovranno intimare, e di conservarle nell' Archivio della Comunità, invigilando successivamente alla sua perpetua, osservanza.

Milano 22. Febbrajo 1758.

# Il Presidente, e Consiglieri della Real Giunta del Censimento dello Stato di Milano.

*Giuseppe Maria Tarantola Segretario.*

**RIFORMA** **AL GOVFRNO**

Della Comunità di Pizzighettone

# MARIA THERESIA,

## DEI Gratià, Romanorum Imperatrix, Regina Hungariæ, Bohemiæ &c. Archidux Auſtriæ &c. Dux Mediolani &c. &c. &c.

Vendo Noi eſaminato il Siſtema col quale ſi regola la Comunità di Pizzighettone, e le rappreſentanze, che ſopra di eſſo ci hanno fatte quei Conſiglieri, e Deputati dell' Eſtimo per adattare ne' tempi avvenire la loro Amminiſtrazione all' eſecuzione del nuovo Siſtema del Cenſimento; ed avendo Noi preſe altresì tutte le opportune informazioni, e conſiderate le coſe da conſiderarſi, ſiamo venuti nella determinazione, uſando delle facoltà conceſſe alla Noſtra Giunta da S. M. di ordinare, e comandare, ſiccome in vigore delle preſenti ordiniamo, e comandiamo, doverſi il Governo della predetta Comunità riformare cogl' infraſcritti regolamenti, i quali ſi dovranno perpetuamente oſſervare, non oſtante qualunque Legge, Decreto, o conſuetudine in contrario.

1 Dovrà la Comunità di Pizzighettone formare un ſolo corpo indiviſibile, e riputarſi a tutti gli effetti di ragione unita, e coſtituire un Territorio ſolo; ſenza eccettuazione alcuna con

li

li luoghi di Gera , Regona , e Ferie , conforme la Mappa , e Tavola a norma dell' Editto de' 10. Giugno 1757. , che accompagna il nuovo compartimento territoriale dello Stato di Milano; E dovrà osservarsi inviolabilmente la transazione seguita trà la Comunità suddetta , e quella di Maleo , approvata dalla Nostra Giunta sotto dì 19. Dicembre 1757.

2 Il Consiglio generale della suddetta Comunità sarà composto in avvenire da diciotto Possessori Estimati abitanti nel Territorio di detta Comunità , li quali dovranno essere di tre Classi , cioè di maggiore , minore , ed inferiore Estimo . Quelli del primo ordine dovranno avere per lo meno scudi 600. d' Estimo ; Quelli del secondo scudi 400. circa , e quelli del terzo, scudi 200. circa da computarsi per tutti secondo le nuove Tavole del Censimento .

3 Per formare il predetto nuovo Consiglio si adunerà il Consiglio presente , coll' aggiunta di altri dodici Estimati , cioè quattro per ciascheduna di dette tre Classi , da prescegliersi dai presentanei Deputati del nuovo Estimo , e questi unitamente alli stessi tre Deputati riconosceranno quei Soggetti , che secondo la sopra riferita regola di Estimo potranno rimanere nel Consiglio nuovo , e quando li sedenti Consiglieri si ritrovino capaci di restare in uffizio , dovranno tutti comprendersi nel Consiglio nuovo , e mancandone alcuno a compire il suddetto numero di diciotto , dovranno li detti radunati come sopra completare il detto Consiglio fino allo stesso numero di diciotto , osservando i requisiti di sopra espressi , oltre li requisiti generali , che abilitano gli Estimati alla voce attiva , e passiva nei Convocati Comunali , a mente della Riforma de' 30. Dicembre 1755. cap. 2. , e 3.

4 L' uffizio di Consigliere sarà vitalizio , a riserva , che qualcheduno di essi per legittimo impedimento volesse rinunziare , o per qualche demerito , o eccezione sopraveniente dovesse rimoversi , ed il detto uffizio sarà personale , ne potrà passare per eredità di uno nell' altro .

5 Nel detto Consiglio non potranno esservi Soggetti , che siano fra loro congiunti di Parentela val' a dire Padre , e Figlio , o due Fratelli .

6 In caso di mancanza di qualch' uno di detti Consiglieri , e di vacanza del suo uffizio , dovrà dal Consiglio suddetto farsi la nomina di tre Soggetti di quell' ordine , o sia Classe , di cui occorrerà compirsi il numero , i quali abbino tutti i requisiti sopra enunziati al n. 2. , e 3. , e questi si manderanno a partito , per farne poi l' elezione a voti segreti .

7 Seguita tale elezione , siccome per la moltitudine dei Possessori del detto Territorio di Pizzighettone potranno difficilmente eseguirsi , e regolarsi le adunanze generali , perciò in avvenire

nire

nire resterà trasferita nel predetto Consiglio tutta la Rappresentanza del Comune, e tutta l'autorità data al Convocato generale dal predetto Editto de' 30. Dicembre 1755.

8 Il predetto Consiglio avrà l'autorità di trattare, e risolvere qualunque interesse appartenente alla Comunità, anche col solo intervento delle due terze parti dei Consiglieri, non contando gli assenti, o li malati.

9 Chiunque dei Consiglieri, che senza legittima causa non interverrà ai Conoscli, che di tempo in tempo occorreranno farsi, sarà tenuto pagare soldi venti per ogni volta da ripartirsi in fine d'anno sopra quelli, che saranno intervenuti.

10 Il suddetto Consiglio dovrà continuare a godere tutte le prerogative, ed emolumenti, che se gli competono, in vigore degli Privilegj, Statuti, e consuetudini veglianti, non intendendo con la presente Riforma di fare il minimo pregiudizio, ne innovazione ai Diritti, che si competono alla Comunità sopra le Giudicature delle Vettovaglie, delle Strade, e delle accuse, sopra la Prefettura degli Argini, e Dugali, sopra la Deputazione all'uffizio della Sanità, sopra la Reggenza de' Luoghi Pii, e Protezione de' Carcerati, sopra il Giuspadronato delle Dignità della sua Chiesa Collegiata, e Parrocchiale, e sopra qualunque altra materia, secondo lo stile fin ora praticato.

11 Il predetto Consiglio Generale dovrà ogni anno eleggere i tre Deputati dell' Estimo voluti dal detto Editto de' 30. Dicembre 1755. al cap. predetto num. 3., due soli dei quali potranno essere del numero dei detti Consiglieri, e l'altro sarà sempre uno de' Possessori Estimati non abitanti nel Territorio, purchè non sii esente dallo Stato, e non abbia alcuna delle eccezioni espresse nel detto Editto al capitolo secondo, e terzo, e questo dovrà fare un Sostituto di sua confidenza, il quale però sia Possessore.

12 Li sopradetti tre Deputati dell' Estimo averanno la giornagliera Amministrazione delle cose del Comune, e tutte le facoltà accordate alla Deputazione dell' Estimo nel suddetto Editto de' 30. Dicembre 1755., e sarà proibito ai succennati Deputati il far sigurtà ne collaudazione di sigurtà per qualunque Persona, che prenda in affitto Beni, e ragioni della Comunità,

13 In caso di Guerra, o altre straordinarie occorrenze potrà il Consiglio suddetto aggiungere alla predetta Deputazione ordinaria dell' Estimo, uno, o due Consiglieri, che stimerà più capaci per la più pronta provvidenza, e direzioni di tali affari straordinarj.

14 Il Deputato della Tassa Personale, e quello della Tassa Mercimoniale avranno luogo nel detto Consiglio, per rappresenta-

casse la firma di alcuno di essi Deputati, di esprimere la causa di tale mancanza, avvertendo però di non permetterne l'esecuzione, quandocchè non siano firmati almeno da due di loro. La spedizione poi, e registro di detti mandati spetterà al suddetto Ragionato, siccome anche al detto Ragionato spetterà il registrare tutte le fazioni militari, e tenere li conti di tutte le Entrate, tanto Regie, che Comunali,

20 L'Archivio delle scritture di detta Comunità dovrà restare nel solito sito, o sia Camera del Consiglio, e dovrà avere tre chiavi, una delle quali resterà presso del Consiglio, l'altra presso del Sostituto del Deputato dell'Estimo, che sarà assente dal Territorio, e l'altra presso del Cancelliere Delegato, al quale per altro si lascieranno in libertà tutte quelle Scritture, che possono occorrere alla giornata, ed in specie le nuove Tavole del Censimento.

Nel rimanente si osserverà pontualmente in tutte le sue parti la sopradetta Riforma del dì 30. Dicembre 1755., e particolarmente circa il non fare spese straordinarie, senza la previa approvazione del Regio Tribunale, purchè non siano di quelle instantanee, che non patiscano alcuna dilazione, delle quali però si dovrà renderne subito inteso il medesimo Tribunale, colle dovute giustificazioni, per riportarne l'opportuna approvazione.

E volendo Noi, che il presente regolamento sia noto a ciaschedun, ed abbia la sua piena, ed inviolabile esecuzione, ordiniamo, e comadiamo al Podestà di Pizzighettone, che le faccia pubblicare nei luoghi soliti della sua giurisdizione, e con le consuete solennità, e le collochi nei Registri del suo Tribunale; siccome comandiamo al nostro Cancelliere Delegato di pubblicarlo in un Convocato generale, che a tal effetto dovrà intimare, e di conservarlo nell'Archivio della Comunità, invigilando successivamente alla sua perpetua osservanza.

Milano 20. Dicembre 1757.

# Il Presidente, e Consiglieri della Real Giunta del Censimento dello Stato di Milano.

Luogo ✠ del Sigillo.

*Giuseppe Maria Tarantola Segretario.*

**RIFORMA**
Della Comunità
Terra feparata

**AL GOVERNO**
Di Caftel-Leone
dal Cremonefe.

# MARIA THERESIA,

## DEI Gratià, Romanorum Imperatrix, Regina Hungariæ, Bohemiæ &c. Archidux Auftriæ &c. Dux Mediolani &c. &c. &c.

Vendo li Deputati dell' Eftimo della Comunità di Caftel-Leone, altra delle quattro Terre feparate dal Cremonefe rapprefentate alla Noftra Giunta le circoftanze del fuo Governo particolare, ed implorate le provvidenze fpeciali, di cui fi trova aver bifogno in feguito del noftro generale Editto del dì 30. Dicembre 1755. n. 6., e 325.; Perciò prefe tutte le più opportune informazioni, e confiderate le cofe da confiderarfi, valendoci delle facoltà conferiteci dalla M. S., ordiniamo, e comandiamo, che in avvenire nella fopradetta Comunità di Caftel-Leone fi offervi l' infrafcritto regolamento.

Primo. Che fi aduni prontamente un Convocato di 40. dei Poffeffori maggiori Eftimati del Territorio di Caftel-Leone da fceglierfi fecondo l' ordine delle Tavole del nuovo Eftimo, coll' obbligo a quelli, che non potranno intervenire perfonalmente, di mandare un loro legittimo Softituto, il quale non poffa effere Procuratore, ne rapprefentare più di un fol Pof-

fef-

feffore, offervando tanto per l'unione di detto Convocato, quanto per la capacità degli intervenienti il prefcritto dalla Riforma del dì 30. Dicembre 1755. cap. 2.

Secondo. Da quefto Convocato così come fopra unito fi pafferà a balle fegrete a far la nomina di trenta fei Poffeffori Eftimati abitanti di permanenza nel Territorio di detta Comunità per l'elezione dei diciotto Soggetti, i quali dovranno in avvenire comporre il Configlio generale della Comunità di Caftel-Leone, e ficcome il comun bene efige, che l'amminiftrazione dei pubblici affari fia appoggiata alla parte più cofpicua, ed idonea degl' Intereffati nel pagamento de' Regj, ed Univerfali Tributi, e delle fpefe Communitative, perciò li detti Soggetti da nominarfi, ed eleggerfi nelle folite forme per l'erezione di detto nuovo Configlio generale, dovranno poffedere, ed avere in tefta loro propria defcritti nelle riferite Tavole per fettecento fcudi d'Eftimo almeno, e non dovranno effere perfone ruftiche, o mecaniche, e meno idonee, ne dovranno avere alcuna delle eccezioni marcate nell'antidetto cap. 2. della mentovata Riforma, efclufi in oltre li congiunti in primo grado, cioè Padre, e figlio, e due fratelli, e preferendo in detta elezione, quelli de' Configlieri prefentanei, che fi troveranno avere i requifiti fopra enunziati.

Terzo. Li predetti Configlieri faranno vitalizj, ed il loro Uffizio non potrà paffare in eredità, e mancando alcuni di effi, o per rinunzia, o per morte, o per fopravenienza di qualche eccezione, come fopra, il Configlio generale fuddetto nominerà pure a balle fegrete due Soggetti per l'elezione del nuovo Configliere da farfi fecondo il praticato, ritenuti li requiti d'Eftimo, ed altri fopra accennati.

Quarto. In quefto nuovo Configlio Generale refterà trasferita, e confolidata tutta l'autorità, e rappresentanza del Comune con tutte le facoltà accordate dalla Riforma predetta al Convocato Generale dei Poffeffori Eftimati, e con tutte le prerogative, ed onorificenze, di cui in oltre è folito godere il prefente Configlio particolare.

Quinto. Dal Corpo dei fopradetti diciotto Configlieri fi eftraranno i Soggetti, che dovranno efercitare annualmente le cariche della Giudicatura delle Vettovaglie, e delle Strade, la direzione della fabbrica della Chiefa Parrocchiale, la protezione dei Carcerati, e l'amminiftrazione dei Luoghi Pii, offervandofi nella futura elezione di tali Giudici, Direttori, ed Amminiftratori il metodo, e le folennità, che foglionfi praticare prefentemente; ben intefo però, che anco la nomina dei Soggetti da fcieglierfi per dette Cariche, fi faccia per via di ballottazione fegreta.

Sefto. Il detto Configlio generale dovrà ogni anno liberamente eleg-

eleggere li tre Deputati dell' Estimo, li quali potranno essere tanto del numero dei diciotto Consiglieri suddetti, quanto fuori di esso, ritenendo intieramente nella loro elezione quanto viene prescritto dalla mentovata Riforma al cap. 3., e qual ora caderà tale elezione sopra alcuno dei Possessori non abitanti in detta Comunità dovrà questo ivi tenere di permanenza il suo Sostituto, il quale sia Persona idonea, ne di servile condizione, e possieda almeno Scudi 400. d' Estimo nello stesso Comune, e volendo potrà anco sostituire altro dei sopradetti Consiglieri.

Settimo. Li suddetti Deputati dell' Estimo avranno l' ordinaria Delegazione, e rappresentanza del Comune per ciò che riguarda l' amministrazione, e conservazione del Patrimonio Comunitativo, e tutti gli obblighi, e Privilegj, che si dispongono in detta Riforma al citato cap. 3., e tutte le incumbenze solite aversi dalli tre presentanei Deputati al Governo della suddetta Comunità. E siccome apparterà loro la giornaliera erogazione del danaro pubblico, per conseguenza il Tesoriere della Comunità non potrà pagare veruna somma senza mandato spedito, e sottoscritto almeno da due di essi, e in loro mancanza dai loro rispettivi Sostituti, e per ultimo dal Cancelliere della Comnnità, e in caso che nel mandato vi mancasse la firma di uno dei tre suddetti Deputati, o loro Sostituti come sopra, sarà tenuto il detto Cancelliere di scrivere con distinzione, ed esattezza nel registro, che dovrà tenere dei mandati la causa di tale mancanza, perchè di questa ne possa in ogni tempo constare alli Revisori dei conti, ed al Consiglio Generale per loro informazione.

Ottavo. Sarà però espressamente proibito alli Deputati suddetti lo spedire mandati a titolo di ricognizioni, donativi, o onoranze per fatiche, o spese straordinarie senza averne prima partecipata la nota al Consiglio Generale, ed averne riportata l' approvazione del medesimo, salvo che non si trattasse di qualche pressante urgenza, la dilazione del di cui provvedimento portar potesse qualche notabile pregiudizio alla Comunità, mentre in tal caso potranno dare da se le convenienti disposizioni, e portarne poi l' occorrente al detto Consiglio Generale in occasione della prima adunanza.

Nono. Essendo la Terra di Castel-Leone soggetta, ed esposta a soffrire molti alloggj, e fazioni militari, perciò in occasione di Guerra, o di altra straordinaria contingenza, potrà il detto Consiglio Generale aggiungere alla predetta Deputazione dell' Estimo uno, o due Consiglieri, che stimerà più capaci per la più pronta provvidenza, e direzione di tali straordinarj affari.

Decimo. Con le regole di sopra enunziate si farà ogni anno dal men-

menrovato Consiglio generale l'elezione di due Sindicatori, i quali dovranno annualmente ricevere li conti dell'amministrazione seguita della Comunità, e potrà anco per tale uffizio eleggere due Estimati, non compresi nel numero dei sopradetti Consiglieri, purchè abbiano tutti li requisiti sopra spiegati, e ritrovandosi giusti li detti conti, potranno per una sol volta, cioè per una sola annata successiva confermarsi tanto li detti Deputati dell' Estimo, quanto ogni altro Uffiziale, ed Amministratore della Comunità, a riserva però del Tesoriere, il quale dovrà eleggersi ogni tre anni al pubblico incanto da tenersi alla presenza del detto Consiglio Generale, a cui anco apparterà di fare alla fine di ciascun triennio qualunque opportuno Istromento di liberazione, e quietanza al Tesoriere, che scaderà, sentiti previamente li predetti due Sindicatori, e Revisori dei conti, e li Deputati dell' Estimo sopra la giustizia, ed integrità dei conti della di lui trienale condotta.

Undecimo. Il detto Consiglio Generale averà l'autorità di trattare, e risolvere qualunqne interesse appartenente alla Comunità, anche col solo intervento delle due terze parti, e Consiglieri, non contando gli assenti, ne li malati.

Duodecimo. Alle Convocazioni Generali del sopradetto Consiglio interveranno oltre alli tre nominati Deputati dell' Estimo il Deputato ancora della Tassa Personale, e quello della Tassa Mercimoniale per rappresentare unicamente in caso di bisogno le occorrenze dei loro rispettivi corpi a norma delle facoltà a loro concesse al cap. 4., e 5. della Riforma suddetta, e vi interverà parimente il Podestà del luogo, o suo L. Tenente, il quale sarà da Assistente Regio.

Decimoterzo. Chiunque dei Consiglieri, che senza legittima causa lascierà d' intervenire alle Adunanze Generali, che di tempo in tempo occorreranno farsi, sarà tenuto pagare la pena di lire una di Milano per ogni volta, la quale cederà a beneficio della Cassa Comunale.

Decimoquarto. Nell' adunanza che si farà ogni anno per lo scruttinio delle spese per la nuova imposta, il Consiglio Generale dovrà dare l'accesso a qualunque Estimato, acciò sia libero a ciascuno di fare i rilievi, che giudicherà espediente al comune vantaggio, e a tal effetto si dovranno almeno quindici giorni prima esporre i necessarj avvisi nei luoghi soliti della Comunità coll'espressione della causa, ed indicazione del giorno, in cui dovrà tenersi la sopradetta adunanza.

Decimoquinto. Ritenuta la divisata nuova forma di Governo, avrà la Comunità di Castel-Leone oltre il sopradetto Tesoriere gli Uffiziali infrascritti, cioè un Cancelliere, il quale assisterà alle Adunanze del Consiglio Generale, e della Deputazione dell'Estimo, e a tutte le altre incumbenze del Comune,

rie, con tutte le prerogative, ed obblighi espressi nella citata Riforma al cap. 12; Un Sindaco che sia Persona idonea, ed abitante di permanenza in luogo, e li soliti due Consoli, cioè uno per le occorrenze civili, ed altre incombenze, che li verranno date; tanto dal detto Consiglio Generale, quanto dalla predetta Deputazione dell' Estimo, l' altro per l' occorrenze criminali secondo il costume della Comunità, ed un Procuratore, o sia Agente in Milano.

Decimosesto. L' elezione del suddetto Sindaco, siccome del nominato Agente si farà dal predetto Consiglio Generale previa la nomina da farsi dalli tre Deputati dell' Estimo, il qual Consiglio eleggerà pure liberamente gli Avvocati, e Causidici, che possano abbisognare per difesa, e tuttame delle ragioni della Comunità, gli altri Ufficiali poi necessarj per il servizio, e comodo della medesima a riserva però del Cancelliere si provvederanno, ed eleggeranno secondo il solito.

Decimosettimo. Per lo stabilimento de Salarj, che dovranno in avvenire corrispondersi dalla riferita Comunità a tutti li detti Ufficiali, e stipendiati si farà prontamente dai tre sopradetti Deputati l' opportuna proposizione al Regio Tribunale dell' Estimo, coll' approvazione del quale resteranno fissati.

Decim'ottavo. Tutte le scritture della sopradetta Comunità si custodiranno nell' archivio, che esiste nella Camera del Consiglio, con due chiavi diverse, una delle quali resterà presso il primo Deputato dell' Estimo, o suo legittimo Sostituto e l' altra presso il Cancelliere, al quale si lascieranno in libertà quelle Scritture, che potranno giornalmente abisognare per soddisfazione, e comodo dei rispettivi Estimati, e specialmente quelle risguardanti il nuovo Estimo.

Decimonono. In tutto il rimanente si osserverà senza veruna eccezione in tutte le sue parti la sopracitata Riforma del dì 31. Dicembre 1755.

E volendo Noi che il presente regolamento sia pienamente, ed inviolabilmente eseguito ordiniamo, e comandiamo al Podestà di Castel-Leone, che lo faccia pubblicare nei luoghi soliti della sua Giurisdizione, e con le consuete solennità, e lo faccia altresì registrare negli atti del suo Uffizio; siccome comandiamo ai Deputati dell' Estimo, ed al nostro Cancelliere Delegato di pubblicarlo in un Convocato generale, che a tal effetto dovranno intimare, e di conservarlo nell' archivio della Comunità, invigilando successivamente alla sua perpetua osservanza.

Milano 15. Febbrajo 1758.

# Il Presidente, e Consiglieri della Real Giunta del Censimento dello Stato di Milano.

Luogo ✠ del Sigillo. *Giuseppe Maria Tarantola Segretario.*

**RIFORMA** Della Comunità

**AL GOVERNO** DI CODOGNO

# MARIA THERESIA,

## DEI Gratià, Romanorum Imperatrix, Regina Hungariæ, Bohemiæ &c. Archidux Auſtriæ &c. Dux Mediolani &c. &c. &c.

Vendo Noi eſaminati gli Ordini, con cui ſi regola il preſente Governo del Regio Borgo di Codogno, e le rappreſentanze, che ſopra di eſſi ci ânno fatte i Deputati di quella Comunità, per addattare nei tempi futuri la loro amminiſtrazione alla pratica del nuovo Cenſimento, ed avendo Noi ſentite le rappreſentanze dellaComunità, e preſe tutte le opportune informazioni, e conſiderate le coſe da conſiderarſi, ſiamo venuti nel ſentimento, valendoci delle facoltà conceſſe alla noſtra Giunta da S. M., di ordinare, e comandare, ſiccome in vigore delle preſenti, ordiniamo, e comandiamo doverſi il Governo della predetta Comunità riformare con gli infraſcritti regolamenti, i quali ſi dovranno perpetuamente oſſervare non oſtante qualunque Statuto, Ordine, o Conſuetudine in contrario.

Primo. Il Conſiglio generale della Comunità di Codogno ſarà compoſto in avvenire da ventiquattro Poſſeſſori Eſtimati della pre-

predetta Comunità, sedici dei quali dovranno avere descritti in testa propria nelle nuove Tavole dell' Estimo, tanti terreni, che rilevino almeno la somma di Scudi mille d' Estimo per ciascheduno, e gli altri otto dovranno nella sopradetta guisa possedere per la somma almeno di Scudi cinquecento d'Estimo.

Secondo. Per formare il predetto nuovo Consiglio si adunerà il Consiglio presente, il quale riconoscerà que' Soggetti, che secondo la detta regola d' Estimo potranno rimanere nel Consiglio nuovo, e se quelli, che saranno capaci di restare in Ufizio saranno superiori al predetto numero di sedici per la prima, e rispettivamente al numero di otto per la seconda, dovranno fra loro a voti segreti ridurre le Classi al preciso numero sopra ordinato; e se al contrario i capaci saranno in minor numero di ventiquattro, dovranno tutti comprendersi nel Consiglio nuovo, e in appresso dovranno adunarsi, e completare il Consiglio fino al predetto numero di ventiquattro, osservando i requisiti espressi sopra nel capitolo primo, oltre i requisiti generali, che abilitano gli Estimati alla voce attiva, e passiva nei Convocati Comunali a mente dell' Editto del dì 30. Dicembre 1755.

Terzo. Il predetto Consiglio quando sarà completato, dovrà eleggere dodeci aggiunti, i quali abbiano i requisiti da potere a suo tempo diventar Consiglieri, e questi aggiunti dovranno invitarsi, e adunarsi assieme con i Consiglieri, sempreccchè si tratti di far Imposte, o Taglie sopra i Comunisti, o loro Beni.

Quarto. Nelle deliberazioni, il Consiglio predetto potrà procedere senza gli aggiunti.

Quinto. I tre primi Estimati dovranno essere compresi sempre nel predetto Consiglio, o almeno nel num. di detti aggiunti.

Sesto. In questo Consiglio dovrà consolidarsi tutta la rappresentanza del Comune, e tutta l' autorità data al Convocato generale dal predetto Editto del 30. Dicembre 1755.

Settimo. L' Ufficio di Consigliere, siccome quello di aggiunto sarà vitalizio, sempreccchè non sopravenga qualche diminuzione d' Estimo, o qualche altra incapacità a tenore del predetto Editto del dì 30. Dicembre 1755., che renda l' ufficio vacante.

Ottavo. In caso di morte, o incapacità, il Consiglio generale conferirà il Posto di Consigliere a qualcheduno degli aggiunti, e riempirà il posto vacante degli aggiunti nel modo, che sopra resta disposto al Capitolo terzo.

Nono. Il predetto Consiglio avrà l' autorità di trattare, e risolvere qualunque interesse appartenente alla Comunità, anche col solo intervento delle due terze parti dei Consiglieri, non contando gli assenti, nè i malati.

Decimo. Chiunque dei Consiglieri non interverrà alli Consigli senza legittima causa, sarà tenuto a pagare lire dodeci per ogni mancanza alla Cassa Comunale, e l' istessa pena sarà pagata dagli ag-

aggiunti nei casi, che il Consiglio si dovrà adunare con la loro presenza.

Undecimo. Il Consiglio suddetto dovrà continuare a godere tutte le prerogative, che se li competono in vigore degli Ordini, e consuetudini veglianti non intendendo con la presente riforma di fare il minimo pregiudizio, nè innovazione ai Diritti, che si competono alla Comunità per l'esercizio della Giudicatura delle Vettovaglie, e della Giudicatura della Sanità, e in qualunque altra materia.

Duodecimo. Il Consiglio suddetto eleggerà annualmente dal proprio Corpo sei Deputati prendendone quattro tra gli Estimati della Classe superiore, e due tra quelli della Classe inferiore, e questi avranno la giornaliera amministrazione delle cose del Comune, e tutte le facoltà accordate alla deputazione dell' Estimo dal suddetto Editto 30. Dicembre 1755.

Decimoterzo. Chi non puole a tenore del predetto Editto essere eletto Deputato dell' Estimo non potrà essere compreso nel numero dei predetti sei Deputati, e questi quando siano eletti non potranno far sicurtà, nè collaudazione di sicurtà per qualunque persona, che prenda in affitto Beni, Imprese, e ragioni della Comunità.

Decimoquarto I Deputati, che scaderanno saranno tenuti di dare i Conti della prestata loro amministrazione dentro il termine di tre mesi dal giorno della loro scadenza, ed essendo ritrovata giusta, e reale la loro amministrazione, potranno essere di nuovo eletti, e nel numero dei Deputati nell'anno susseguente.

Decimoquinto. Il Consiglio eleggerà all'occasione della rinovazione dei Deputati un Sindicatore, o sia Revisore de' conti dell' amministrazione scaduta.

Decimosesto. Per ripartire sopra i Mercanti la Tassa Mercimoniale a tenore della Convenzione approvata dalla nostra Giunta per Decreto di quest' istesso giorno il predetto Consiglio elegga ogni anno trè Deputati, che abbiano cura di farne la giusta distribuzione, sentito il Deputato della Tassa Mercimoniale, e con quel metodo, e quelle istruzioni, che la Giunta si riserba a dare quando la Comunità ne faccia la dovuta rappresentanza.

Decimosettimo. Il Cancelliere Delegato oltre alle sue incumbenze ordinarie a tenore del predetto Editto avrà altresì l' obbligo di registrare le fazioni militari, e tutti li Mandati, che saranno spediti dalla Comunità.

Decim'ottavo. I sopradetti Mandati, perchè l' Esattore possa pagarli, e perchè venghino considerati per legittimamente spediti, dovranno essere firmati da trè Deputati, e dal Cancelliere, secondo il solito.

De-

Decimonono. Si terrà altresì al servizio della Comunità un Notaro Civile per assistere alle Cancellerìe delle Vettovaglie, e della Sanità, per rogare gli Istrumenti del Comune, e per prestare l'assistenza, che in luogo è necessaria alle cause del medesimo.

Vigesimo. Si terranno altresì al servizio della Comunità un Sindaco, un Portiere, ed un Console che si elleggeranno dai predetti Deputati.

Vigesimoprimo. Interveranno alle adunanze del Consiglio, e della Deputazione dell'Estimo, il Deputato della Tassa Personale, il Deputato della Tassa Mercimoniale a forma del predetto Editto del dì 30. Dicembre 1755.

Vigesimosecondo. In tutto il rimanente si osserverà pontualmente in tutte le sue parti la Riforma suddetta de' 30. Dicembre 1755.

E volendo che il presente regolamento sia noto a ciascuno, ed abbia la sua piena, ed inviolabile esecuzione, ordiniamo, e comandiamo al Podestà di Codogno, che lo pubblici nei luoghi soliti della sua Giurisdizione, e con le consuete solennità, e lo collochi nei Registri del suo Tribunale; siccome comandiamo ai Deputati dell'Estimo, ed al nostro Cancelliere Delegato di pubblicarlo in un Convocato Generale, che a tal effetto dovranno intimare, e di conservarlo nell'Archivio della Comunità, invigilando successivamente alla sua perpetua osservanza.

Milano 19. Agosto 1757.

# Il Presidente, e Consiglieri della Real Giunta del Censimento dello Stato di Milano.

Luogo
✠
del Sigillo:

*Giuseppe Maria Tarantola Segretario.*

**RIFORMA** | **AL GOVERNO**

Della Comunità Di Castiglione

Vescovato Infe- riore di Lodi.

# MARIA THERESIA,

## Dei gratia, Romanorum Imperatrix, Regina Hungariæ, Bohemiæ &c., Archidux Austriæ &c. Dux Mediolani &c. &c. &c.

Essendosi prese in considerazione la Rappresentanza fatta alla Nostra Giunta dai Delegati della Comunità di Castiglione Vescovato Inferiore di Lodi in seguito al disposto del nostro Editto del 30. Dicembre 1755. per addattare nei tempi futuri le regole del suo Governo all'esecuzione del nuovo Sistema del Censimento, e prese in oltre tutte le opportune informazioni, e considerate le cose da considerarsi è quindi la medesima Nostra Giunta venuta in determinare, valendosi delle facoltà concessale dalla Maestà Sua, che nel Governo, ed amministrazione della suddetta Comunità, debbansi in avvenire osservare le seguenti Ordinazioni.

1 Il Consiglio Generale dovrà esser compreso di dodici Consiglieri abitanti nel Territorio, con tutte quelle prerogative, e Privilegj competenti al Consiglio presentaneo, e compatibili colle Leggi della nuova Riforma del 30. Dicembre 1755., li quali Consiglieri

ri saranno di due Classi, cioè otto di maggior Estimo, e quattro di minor Estimo. Quelli del maggior Estimo dovranno avere tanti fondi descritti in loro testa nelle nuove Tavole, che rilevino almeno Scudi mille, e quelli del minore dovranno possedere almeno per Scudi quattrocento di Estimo.

2 Per elleggere il predetto Consiglio si uniranno li presentanei Consiglieri con l'aggiunta di altr'otto Estimati da prescegliersi dagli attuali Deputati dell'Estimo, e questi unitamente passeranno all'elezione dei nuovi Consiglieri, preferendo però sempre li sedenti Consiglieri, qual'ora abbiano li requisiti espressi nell'antecedente Capitolo.

3 Siccome per la moltitudine de' Compossessori di detta Comunità riescono molto difficili ad eseguirsi le adunanze Comunali, così resterà trasferita nel suddetto nuovo Consiglio tutta l'autorità concessa dalla Riforma del 30. Dicembre 1754. cap. 1. al Convocato Generale dei Possessori Estimati.

4 In occasione che si dovranno fare le Imposte, o Taglie per il repartimento dei Carichi appartenenti al detto Comune, dovranno aggiungersi al detto Consiglio sei altri Estimati da eleggersi dal medesimo Consiglio ogni volta che succederà di passare all'Imposte suddette.

5 Li predetti Dodici Consiglieri dovranno esser vitalizj, ed il detto Uffizio sarà personale, nè passerà per Eredità da uno nell'altro; Sarà però facoltativo a chi sarà legittimamente impedito rinunziare; Siccome altresì dandosi qualche eccezione legale si dovrà passare dal nominato Consiglio Generale all'elezione di un altro.

6 Nel predetto Consiglio non potranno entrarvi persone congiunte in Parentela fino al secondo grado civile, nè Persone, che siano stipendiate dal Comune.

7 Nel caso di morte, o incapacità, dovrà il Consiglio per far l'elezione del nuovo Consiglio far nominare da ciascuno Interveniente due Estimati, se il Posto vacante sarà della prima Classe; e se sarà della seconda si nomineranno tre, secondo le regole dell'Estimo sopra espresso, indi mandatisi a partito quello, che avrà maggior numero di Voti, resterà eletto per Consigliere.

8 Il Consiglio avrà l'autorità di trattare, e risolvere qualunque affare appartenente alla Comunità, anche col solo intervento delle due terze parti, non contando gli ammalati, nè gli assenti.

9 Chiunque dei Consiglieri non interverrà al Consiglio senza legittima Causa, dovrà ogni volta pagare lire sei, quali in fine dell'anno si dovranno distribuire sopra quelli, che saranno intervenuti.

10 Il predetto Consiglio Generale dovrà eleggere ogni anno li tre Deputati dell'Estimo voluti dalla sopracitata Riforma, due soli de' quali dovranno eleggersi dal Corpo dei suddetti dodici Consiglieri, e l'altro sarà sempre uno dei tre maggiori Estimati, anche

che non abitante in Comune, purchè non sia assente dallo Stato e non abbia alcune delle eccezioni espresse nella detta Riforma al cap. 2., e 3., e tale primo Deputato qualora non abitasse in Comune, dovrà fare un Sostituto di sua confidenza, purchè sia persona idonea, e di condizione civile, e risieda di permanenza nel detto Comune, il qual Sostituto potrà essere anche uno dei Consiglieri, e dovrà esso unitamente agli altri due Deputati dell' Estimo intervenire, e presiedere a tutte le adunanze, e determinazioni del predetto Consiglio Generale.

11 I sopradetti tre Deputati dell' Estimo avranno la giornaliera amministrazione delle cose del Comune a tutte le facoltà accordate alla deputazione dell' Estimo nella sopracennata Riforma del dì 30. Dicembre 1755. cap. 3., ed avranno pure li medesimi Deputati l' autorità di eleggere il Sindaco, Console, ed altri Uffiziali soliti eleggersi dalla Comunità, il qual Sindaco dovrà intieramente dipendere dalli stessi Deputati dell' Estimo, e far tutto ciò che da' medesimi li verrà prescritto per servizio della Comunità.

12 In caso di qualche straordinaria urgenza potranno li predetti Deputati dell' Estimo dare all' istante le convenevoli provvidenze, con riserva però di comunicare successivamente al Consiglio le occorrenze.

13 Li Deputati della Tassa Mercimoniale, e Personale avranno luogo nel sopradetto Consiglio, ne potranno in altro ingerirsi, fuorchè nelle cose, che interesseranno i loro rispettivi Corpi.

14 Si dovranno dare da' medesimi Deputati li Conti della loro amministrazione al terminare del suo Uffizio; e a tale effetto dovrà il Consiglio Generale delegare due de' Consiglieri, ed un Sindicatore, o sia Revisore dei Conti, il quale sia altro de' Possessori Estimati; e ritrovandosi giusti, e legali i loro Conti potranno esser di nuovo confirmati per Deputati della sola annata susseguente.

15 Il Cancelliere Delegato, oltre alle sue incombenze ordinarie, avrà l' obbligo di spedire tutti li mandati, che occorreranno farsi in detta Comunità, e di tenere un esatta scrittura dell' Entrate Comunali, ed il Registro delle Fazioni Militari.

16 Li sopradetti mandati, perchè l' Esattore possa pagarli, e perchè venghino considerati legittimi, dovranno essere firmati dalli sopradetti tre Deputati, o almeno da due di essi, e qual' ora mancasse qualche firma, dovrà il Cancelliere scrivere distintamente la causa di tale mancanza nel registro de' mandati che dovrà tenere, perchè di questa ne possa in ogni tempo constare al detto Consiglio Generale, ed ai Revisori dei Conti per loro informazione.

Nel rimanente si osserverà con ogni esattezza in tutte le sue parti la Riforma suddetta del 30. Dicembre 1755.

E volendo che le soprascritte Ordinazioni siano pienamente, ed inviolabilmente eseguite, ordiniamo, e comandiamo al Podestà di detto Luogo, che lo collochi ne' Registri del suo Tribunale, e che lo faccia pubblicare ne' luoghi soliti della sua Giurisdizione, e con le consuete solennità: Siccome comandiamo a' Deputati dell' Estimo, ed al nostro Cancelliere delegato di pubblicarlo in un Convocato generale, che a tal effetto dovranno tosto intimare, e di conservarlo nell' Archivio della Comunità, invigilando successivamente alla sua perpetua osservanza.

Milano 30. Dicembre 1757.

# Il Presidente, e Consiglieri della Real Giunta del Censimento dello Stato di Milano.

Luogo
del Sigillo.

*Giuseppe Maria Tarantola Segretario.*

# PIANO

## Per la nuova Amminiſtrazione della Comunità di BORGHETTO Veſcovato di mezzo, Contado di Lodi.

1 SI formerà un corpo di dieciotto Soggetti, il quale ſi nominerà Conſiglio Generale del Borgo di Borghetto, e rappreſenterà l' intereſſe di detto Borgo.

2 In queſto Conſiglio ſarà conſolidata l'amminiſtrazione dell' Eſtimo, ed altri effetti Comunali di detto Borgo, e per conſeguenza competiranno allo ſteſſo tutte le incumbenze, e facoltà accordate dalla Riforma de' 30. Dicembre 1755. a tutto il Corpo generale de' Poſſeſſori.

3 Il detto Corpo de' dieciotto Soggetti ſi fiſſerà nel modo ſeguente, ſi faranno tre Claſſi de' Poſſeſſori, prendendone ſei per ogni Claſſe.

4 Le dette tre Claſſi ſaranno preſe con proporzione d' Eſtimo ſecondo le riſultanze delle Tavole pubblicate per ordine dell' Eccelſa Real Giunta, cioè ſei de' primi Eſtimati, che non abbino meno di Scudi due mille d' Eſtimo, ſei che non abbino meno di mille, e dugento ſcudi, e ſei, che pure non abbino meno di ſeicento Scudi.

5 Oſteranno alle elezioni, e ſucceſſivo eſercizio tutte le eccezioni marcate nel prelodato Editto del giorno 30. Dicembre 1755., e quando qualcheduna di eſſe avveniſſe in qualche Individuo già componente il detto Conſiglio, queſto dovrà eſſere rimoſſo, e ſe ne ſurrogherà un altro capace, che ſia di quella Claſſe, in cui era quello, che è ſtato rimoſſo; e così pure ſi praticherà in caſo di morte, o di aſſenza perpetua da queſto Stato di qualcheduno de' componenti il Conſiglio Generale.

6 La prima elezione de' detti 18. ſi farà dal Convocato Generale de' Poſſeſſori da tenerſi ſecondo il preſcritto nel predetto Editto de' 30. Dicembre 1755., reſtando vitalizj quelli, che ſaranno come ſopra eletti.

7 Seguita poſcia la prima elezione nel modo predetto, le ſucceſſive che occorreranno in caſo di mancanza, o rimozione come ſopra, ſi faranno dal predetto Conſiglio, ritenuta ſempre la norma delle Claſſazioni come ſopra fiſſate.

8 Dal detto Conſiglio generale ſi caveranno ſei Deputati, i quali faranno la funzione delli tre Deputati dell' Eſtimo preſcrit-

ti

ti nella detta Riforma, ed in questi saranno consolidate le facoltà del Consiglio minore di detto Borgo. I detti Deputati si caveranno rispettivamente dalle Classi de' Possessori, cioè maggiori, medj, ed inferiori.

9 Questo Consiglio minore accudirà all' occorrenze giornagliere di detto Borgo, ed avrà speciale sovraintendenza al buon regolamento delle fazioni militari, che occorreranno, e massimamente, acciocchè li Sindaci ritirino le opportune contente, e giustificazioni, ad effetto di averne il dovuto abbonamento.

10 Subito che saranno ritirate le dette contente dai predetti Sindaci, avranno cura, che siano consegnate al Cancelliere Delegato per la dovuta custodia, ed indi a suo tempo le trasmetteranno al Sindaco Provinciale, per poterne avere il riguardo per il dovuto abbonamento nella maniera, che verrà prescritta da' regolamenti, che saranno stabiliti.

11 Li detti Deputati dell' Estimo, e componenti il Consiglio minore saranno biennali; ma dovranno mutarsi in regola di torno, tre per anno, eleggendosene dal Consiglio Generale li tre Successori, uno per Classe, restando gli altri tre biennali, con intelligenza, che rispetto alli tre deposti dall' Uffizio debbano per un anno almeno vacare dal medesimo Uffizio: quando però l' abilità di qualche Soggetto portasse qualche necessità, o utilità del Pubblico, che fosse confermato: per una sol volta potrà farlo il Consiglio Generale; ma quando, oltre di questa si stimasse opportuna la successiva conferma, si dovranno rappresentare al Regio Tribunale li motivi per ottenerne da quella l' approvazione.

12 Le elezioni dei sei Deputati dell' Estimo, i quali come sopra comporanno anche il Consiglio minore, dovranno esser fatte prima della metà di Ottobre di ciaschedun anno, affinchè siano intesi in tempo congruo della di loro elezione.

13 Li tre nuovi Deputati dell' Estimo, e componenti come sopra il Consiglio minore unitamente al Cancelliere ritireranno li conti dell' antecedente amministrazione, per potere farne relazione al Consiglio generale, ed in caso d' impedimento, o sospizione di qualcheduno delli detti tre nuovi eletti, sottentrerà a quell' altro de' primi Estimati chi avrà maggior Estimo, ed avendo questi qualche ostativa, sottentrerà il seguente nell' Estimo, e così successivamente.

14 Li Deputati del Personale, e del Mercimonio potranno intervenire al Consiglio, sì maggiore, che minore, ma senza voto avendo la sola facoltà di rappresentare le occorrenze del proprio loro corpo, nel caso che dalla deliberazione del Convocato temessero qualche aggravio, facendo registrare il proprio sentimento dal Cancelliere Delegato, di cui dovià renderne conto al Tribunale dell' Estimo nell' informare degli atti del Convocato.

15 Tan-

15 Tanto il Consiglio Generale, quanto il minore Consiglio dovrà tenersi nella Casa, che si prenderà in affitto destinata a tal effetto, e saranno entrambi detti maggiore, e minore Consiglio serviti dalli Ministri, e Subalterni, che saranno eletti dal Consiglio Generale per il buon regolamento del detto Territorio, e con l' intervento sempre del Cancelliere Delegato, a norma dell' ordinato dall' E. R. G.

16 Si dovranno consegnare al detto Cancelliere Delegato tutte le scritture delle diverse Comunità in una sola ridotte, per riporle nell' archivio da tenersi nella Casa come sopra destinata.

17 Dovendosi deliberare la Scossa, e provvedere per l' esigenza d' un Esattore, potrà il minore Consiglio disporre li capitoli da presentarsi al Consiglio generale, a cui sarà riservata la deliberazione, previa l' esposizione delle cedole per la carica dell' Esattore.

18 Tutti gli affari di qualche rilievo si tratteranno nel Consiglio minore, facendone al Maggiore la rappresentanza, al quale sarà riserbata la facoltà di deliberare.

19 Li Rappresentanti il Consiglio generale, siccome quelli del minore Consiglio, nel trattare, e concludere gli affari, congregati dovranno a voti segreti prevalere due delle tre parti, per legittimamente avere luogo l' ordinazione, che loro stimeranno fare, e generalmente tutte le elezioni, e deliberazioni dovranno farsi a voti segreti, ed a norma degli ordini.

20 Finalmente si dovranno osservare le leggi fondamentali di buon governo prescritte dall' E. R. G., in tutto ciò, che la stessa per vantaggio delle Comunità ha ordinato, ne senza la superiore approvazione si potranno assumere obbligazioni a carico delle Comunità maggiori di quelle, a' quali è tenuta la Comunità stessa in vigore delli succennati ordini, e regolamenti.

1757. 19. Dicembre

Pompeo Neri Presidente.
Giuseppe Forziati.

*Giuseppe Maria Tarantola Segretario.*

**RIFORMA AL GOVERNO**

Della Comunità di Casal-Pusterlengo
ed Uniti Vescovato inferiore di Lodi.

# MARIA THERESIA,

## Dei gratia, Romanorum Imperatrix, Regina Hungariæ, Bohemiæ &c., Archidux Austriæ &c. Dux Mediolani &c. &c. &c.

AVendo noi prese in considerazione le rappresentanze fatte alla Nostra Giunta dalli Delegati della Comunità di Casal-Pusterlengo, con Cà del Tesoro Vescovato inferiore di Lodi intorno alla forma del loro presentaneo Governo, ed amministrazione comunale, affine di renderla più uniforme, che sia possibile, al Sistema del nuovo Censimento, e prese altresì tutte le necessarie informazioni, siamo quindi venuti in determinare, valendoci delle facoltà conferite dalla Maestà Sua alla medesima Nostra Giunta, che il Governo della predetta Comunità debbasi riformare col seguente metodo, non ostante qualunque Legge, e Statuto, o consuetudine in contrario.

1 Il Consiglio generale della Comunità di Casal-Pusterlengo sarà composto in avvenire di diciotto Possessori Estimati, abitanti nel Territorio di detta Comunità, sei dei quali dovranno aver descritti in testa propria nelle Tavole del nuovo Estimo, e possedere effettivamente tanti Terreni, che rilevino almeno Scudi d'E-

 stimo

ſtimo due mille, altri ſei non meno di Scudi mille; ed altri ſei non meno di Scudi cinquecento per ciaſcheduno, e per l'elezione di queſti dovrà oſſervarſi il ſeguente metodo.

2 Per la formazione di queſto nuovo Conſiglio ſi adunerà un Convocato di ventiquattro primi Eſtimati di detta Comunità da ſcieglierſi ſecondo l'ordine delle ſopradette Tavole, de' quali, ſe alcuno non poteſſe perſonalmente intervenire, dovrà mandar un ſuo legitimo Soſtituto, e queſti radunati inſieme con quei Conſiglieri preſentanei, che ſi troveranno aver intereſſe nell' Eſtimo prediale, paſſeranno all' elezione dei detti diciotto nuovi Conſiglieri, fra' quali non dovranno eſſer elette Perſone fra di loro congiunte in parentella ſino al ſecondo grado civile, cioè Padre, e Figlio, e due Fratelli, nè altri che aveſſero alcuna dell' eccezioni enunciate nella Riforma generale del dì 30. Dicembre 1755. al cap. 2., e ſi potranno anco comprendere in detto numero quelli de' ſuccennati Conſiglieri preſentanei, che avranno il ſopradetto requiſito d' Eſtimo, ed altri a mente della detta Riforma.

3 L' Ufficio di Conſigliere ſarà vitalizio, nè potrà paſſare in eredità, e andando vacante alcun poſto de' ſuddetti Conſiglieri, o per rinunzia, o per morte, o per ſopravenienza di qualche eccezione come ſopra, il Conſiglio medeſimo a voti ſecreti eleggerà il nuovo Conſigliere col rifleſſo alla ſopradetta regola d' Eſtimo ſtabilita per ciaſcuno de' tre ſopraſcritti ordini di Poſſeſſori.

4 Eleggerà ogni anno queſto Conſiglio generale li tre Deputati dell' Eſtimo a mente della ſuddetta Riforma, li quali averanno gli obblighi, facoltà, e prerogative, che nella medeſima Riforma ſi diſpongono, e preſiederanno all' iſteſſo Conſiglio generale, convocando, e regolando le adunanze di eſſo ſempre coll' aſſiſtenza del Cancelliere Delegato, e in dette adunanze potranno aver luogo anche li due Deputati della Taſſa Perſonale, e Mercimoniale, quali però due Deputati non avranno alcun voto, ma ſolo potranno rappreſentare in caſo di biſogno le occorrenze de' loro Corpi a forma delle facoltà loro conceſſe nella Riforma ſuddetta al cap. 4., e 5.

5 Eleggerà pure, o confermerà annualmente queſto Conſiglio generale due Sindaci, un Conſole, un Portiere, e gli altri Ufficiali neceſſarj al ſervizio della Comunità, ai quali dovrà in oggi coſtituire un ſoldo proporzionato alle loro riſpettive incombenze, previa l' approvazione del Regio Tribunale dell' Eſtimo.

6 Dei tre Deputati dell' Eſtimo due potranno eſſere eletti tanto dal Corpo de' medeſimi Conſiglieri, quanto fuori di eſſo; ma il primo di loro ſarà ſempre uno de' tre primi Eſtimati della Comunità, che non ſia compreſo in detto Corpo, e ſe alcuno di detti Deputati non abitaſſe di permanenza nel Territorio ſuddetto, dovrà tenere ivi un Soſtituto di ſua confidenza, il quale ſia Perſona idonea, civile, e non di ſervile condizione.

7 Quan-

7 Quando nell' amministrazione delle cose giornaliere da farsi dai predetti Deputati dell' Estimo, occorressero cose di grave importanza, nè si potessero subito proporre al Consiglio generale per la necessaria, istantanea provvidenza, potranno detti Deputati dare da sè le convenienti disposizioni, con obbligo però di comunicare in seguito l'affare al detto Consiglio generale per riportarne l'approvazione.

8 Nel detto Consiglio generale, così come sopra composto, siccome le adunanze di tutti i Possessori del Territorio di Casal-Pusterlengo per la moltitudine d'essi sarebbero troppo difficili ad eseguirsi, e regolarsi, perciò in avvenire s'intenderà trasferita tutta l'autorità, e rappresentanza del Comune con tutte le facoltà accordate dalla Riforma predetta al Convocato generale de' Possessori, e si conserverà presso il medesimo l'intiera giurisdizione della Giudicatura della Vettovaglia, e la ragione di nominare li Beneficiati alle Cappellanìe della Chiesa Parrocchiale, e la elezione del Maestro di Scuola inserviente al Pubblico, e continuerà pure a godere tutti li Privilegj, prerogative, ed onorificenze, che li competono, ed avrà in oltre l'autorità di trattare, e risolvere qualunque interesse appartenente al Comune anche col solo intervento di due terze parti de' Consiglieri, non contando gli assenti, nè i malati; e se alcuno de' Consiglieri medesimi mancherà d'intervenire alle adunanze senza causa legittima, pagherà ogni volta la pena di lire sei, le quali cederanno a beneficio della Cassa Comunale.

9 Similmente il detto Consiglio generale sarà reputato a tutti gli effetti un Corpo solo indivisibile, e rappresenterà tutto il Comune nella pienezza del suo Territorio, proibendo qualunque divisione nei futuri tempi, e sopprimendo ogni passata separazione, e nominatamente quella del Comune de Consorti, il quale, senza conservarsi alcun vestigio della di lui separazione, dovrà a tutti gli effetti esser unito a detta Comunità di Casal-Pusterlengo, e formare un Corpo solo con la medesima, ordinando, che tutta l'accennata Comunità rappresentata dal predetto Consiglio generale debba avere un sol Governo, una sola Cassa, ed un Estimo solo, al qual effetto dovranno farsi immediatamente li conti, e bilanci dovuti fra la suddetta Comunità dominante, ed il predetto Comune de Consorti, per potersi reciprocamente conguagliare, osservando nell' esecuzione di tale conguaglio per effettuare legalmente la predetta integrale unione quell' istesso metodo, che fu tenuto per la separazione suddetta, e risultando dal detto conguaglio qualche debito a carico di alcuna delle parti, dovrà la parte debitrice corrispondere alla parte creditrice l'opportuna compensa, o in contanti, o con obbligarsi a corrispondere sopra la somma del debito l'annuo interesse al 4. per cento, fino all'effettivo intiero pagamento di Capitale.



10 Avrà

10 Avrà la detta Comunità, oltre il Cancelliere un Ragionato, che dovrà eleggersi dal suddetto Consiglio generale, con facoltà di constituirli il dovuto soldo annuale, premessa però l'approvazione del Tribunale dell'Estimo, e questi avrà l'incombenza di tenere il Registro dell'imposte annuali, e di tutte le fazioni militari, e di tenere in oltre la scrittura dei mandati.

11 Li mandati, che occorreranno spedirsi per servizio di detta Comunità, acciò possano giustamente pagarsi dall'Esattore, dovranno essere firmati almeno da due de' suddetti Deputati dell'Estimo, o loro Sostituti, e sottoscritti dal Cancelliere Delegato, da cui si dovrà nel caso della mancanza della firma di qualche Deputato esprimere la causa di tale mancanza, ed al piede dei suddetti Mandati dovrà constare della registrazione da farsi dal predetto Ragionato.

12 Nell'adunanza, che si farà ogni anno per la compilazione della nuova imposta, dovrà il Consiglio generale dar l'accesso a qualunque Estimato, acciò sia libero a ciascheduno di fare i riglievi, che stimerà ispedienti, e proprj per il comune vantaggio.

13 Il ripartimento della Tassa mercimoniale assegnata ai Mercanti della suddetta Comunità per Decreto della Giunta del dì 2. Settembre 1757. dovrà farsi dal Deputato della predetta Tassa, e dovranno li trè Deputati dell'Estimo invigilare perchè questa sia distribuita colla dovuta eguaglianza, e giustizia fra i singoli Trafficanti.

14 Dovranno li predetti Deputati dell'Estimo nel termine della loro scadenza render i conti della loro amministrazione alla presenza di due Consiglieri da eleggersi annualmente con titolo di Sindicatori dal predetto Consiglio generale e coll'intervento de' sopranominati Ragionato, e Cancelliere, e nello stesso modo, e dalle medesime persone si faranno pure ogni anno li Conti all' Esattore, ed a tutti gli altri Ufficiali della Comunità, e resi, che saranno da tutti li sopradetti Deputati, ed Ufficiali li loro rispettivi conti, e ritrovatasi giusta, e reale la loro amministrazione, potranno essere di nuovo eletti, o confirmati per il solo anno susseguente.

15 L'Esattore poi si dovrà eleggere ogni triennio al pubblico incanto da tenersi alla presenza del riferito Consiglio generale, al quale ancora apparterà di fare alla fine di ciascun triennio qualunque opportuno istromento di liberazione, e quietanza all'Esattore che scaderà, sentiti però antecedentemente li detti due Sindicatori sopra la giustizia, ed integrità de conti della di lui triennale condotta.

16 Tutte le scritture della suddetta Comunità dovranno conservarsi nel solito archivio, che resta collocato nella Sala del Consiglio, e dovranno custodirsi con trè chiavi diverse, una delle quali resterà presso altro de' Consiglieri da delegarsi dal medesimo Consiglio, altra pres-

ſo il primo dei Deputati dell' Eſtimo, o in ſua aſſenza di uno degli altri due Deputati dell' Eſtimo, che riſſiederà in luogo, e l' altra preſſo del Cancelliere Delegato, nelle di cui mani dovranno laſciarſi tutte le ſcritture, che poſſano occorrere alla giornata, e nominatamente quelle che riguardano la materia al nuovo Eſtimo.

17 Nel rimanente ſi oſſerverà pontualmente in tutte le ſue parti la ſuccennata Riforma del dì 30. Dicembre 1755.

E volendo Noi, che il preſente regolamento abbia la ſua piena, ed inviolabile eſecuzione, ordiniamo, e comandiamo al Podeſtà di Caſal-Puſterlengo, che lo faccia pubblicare nei luogi ſoliti della ſua giuriſdizione, e con le conſuete ſolennità, e lo faccia altresì regiſtrare negli atti del ſuo Tribunale; Siccome comandiamo ai Deputati dell' Eſtimo, ed al noſtro Cancelliere Delegato di pubblicarlo in un Convocato generale, che a tal' effetto dovranno intimare, e di conſervarlo nell' archivio della Comunità, invigilando ſucceſſivamente alla ſua perpetua oſſervanza.

Milano 21. Gennajo 1758.

# Il Preſidente, e Conſiglieri della Real Giunta del Cenſimento dello Stato di Milano.

Luogo
✠
del Sigillo.

*Giuſeppe Maria Tarantola Segretario.*

RIFORMA AL GOVERNO
Della Comunità Di MALEO
Vescovato inferiore di Lodi.

# MARIA THERESIA,

## Dei gratia, Romanorum Imperatrix, Regina Hungariæ, Bohemiæ &c., Archidux Austriæ &c. Dux Mediolani &c. &c. &c.

Vendo noi riconosciute, ed esaminate le Rappresentanze, che ci ha fatto la Comunità di Malèo Vescovato inferiore di Lodi, per addattare nei tempi avvenire le regole del suo Governo all'esecuzione del nuovo Sistema del Censimento, ed avendo Noi prese altresì tutte le opportune informazioni, e considerate le cose da considerarsi, siamo venuti in determinare, valendoci delle facoltà concesse alla nostra Giunta da S. M., che il Governo del sopradetto Commune debbasi riformare con gli infrascritti regolamenti, i quali si dovranno perpetuamente osservare non ostante qualunque Legge, Decreto, o Consuetudine in contrario.

1 Il nuovo general Consiglio, da cui resterà in avvenire amministrata la Comunità di Maleo, verrà composto di quatrordici Consiglieri, dodici de' quali dovranno essere abitanti nel Territorio di detta Comunità, e due potranno essere anche abitanti fuori di detto Territorio, purchè non siano assenti dallo Stato.

2 Li quattordici Consiglieri suddetti saranno divisi in due Classi di

di Possessori Estimati, la prima delle quali ne formerà otto, i quali non potranno avere minor Estimo di Scudi mille, e la seconda Classe ne formerà sei, i quali non potranno aver minor Estimo di Scudi cinquecento, da computarsi per tutti secondo le nuove Tavole del Censimento.

3 Essendovi qualche Consigliere come sopra abitante fuori del Territorio della Comunità, potrà in mancanza sua tenere in luogo un Sostituto di sua confidenza, il quale sia Persona idonea, e di civil condizione, ed abbia per lo meno Scudi ducento d'Estimo descritti in testa sua propria nelle tavole sopradette, e tale Sostituto in assenza del suo Principale, avrà nelle adunanze del Consiglio generale voto deliberativo come gli altri Consiglieri.

4 La giornaliera amministrazione degli affari del Pubblico dovrà farsi annualmente dalli trè Deputati dell' Estimo, o sia di Governo da eleggersi annualmente dal Consiglio generale secondo il solito; ed il primo Deputato si eleggerà fuori del Corpo di detto Consiglio, ed anche abitante fuori del Territorio, purchè in tal caso elegga un suo Sostituto abitante nel Territorio della Comunità, il quale sia Persona Laica, idonea, e di civil condizione, e che possa col suo Consiglio giovare alla buona direzione degli interessi del Pubblico; ben intesa però, che ritrovandosi nel Corpo de' Consiglieri qualch' uno de' medesimi, che avesse i requisiti per godere della prerogativa di primo Estimato, possa anch' egli essere ammesso a tale Carica.

5 Gli altri due Deputati dovranno estrarsi dal numero de' Consiglieri abitanti nel Territorio della Comunità, cioè uno da quelli di prima, e l'altro da quelli della seconda Classe, e i trè predetti Deputati dell' Estimo così come sopra eletti presiederanno alle adunanze del Consiglio generale, e saranno sempre parte integrale di esso.

6 Il Deputato del Personale, ed il Deputato del Mercimonio interveranno a tutti li Conziglj, e non avranno altra ingerenza, che negli affari risguardanti i loro Corpi.

7 Il Cancelliere della Comunità sarà anche Ragionato, come in oggi, ed oltre all' intervenire ai Consiglj, e rogarne le ordinazioni che di tempo in tempo verranno fatte, accudirà anco alla formazione delle imposte, e di qualunque conto di entrata, e d' uscita della Comunità, come pure al registro, e liquidazione delle fazioni militari, ed alla spedizione de' Mandati, Ordini, e Bollette della predetta Comunità in tutto, e per tutto conforme alla pratica presente.

8 Il Sindaco dovrà essere d' elezione del Consiglio, qual' ora lo stimi necessario, ed accudirà agli alloggiamenti militari, tanto di fermo, quanto di transito, ed a quelle incumbenze, alle quali non volessero personalmente accudire li Deputati dell' Estimo, o loro Sostituiti, come riparazioni Strade, Fabriche, e simili, dovendo

in

in tutto dipendere dagli Ordini del Consiglio, e dei medesimi Deputati.

9 Tutti li mandati suddetti dovranno essere firmati da due almeno dei Deputati suddetti, e dal Cancelliere, la firma del quale sarà necessaria a qualunque atto, o scrittura pubblica anche fuori di detti mandati, e mancando la firma di qualche Deputato, o suo legitimo Sostituto, il Cancelliere sarà tenuto di scrivere, ed esprimere distintamente nel registro, che dovrà tenere de mandati, la causa di tale mancanza, perchè ne possa in ogni tempo constare al Consiglio Generale, ed alli Revisori de Conti per loro informazione.

10 La Distribuzione della Tassa Mercimoniale si farà dal Deputato del Mercimonio coll'aggiunta di due altri principali Mercanti del Territorio, ed in caso di discrepanza, o di riclamo, potranno incaricarsene anche li Deputati dell'Estimo, ed il Consiglio, se abbisognerà.

11 Si conserveranno intati alla Comunità, e per essa al Consiglio generale, ed a' suoi Rappresentanti tutti gli antichi di lei Privilegj, onorificenze diritti, e facoltà, e specialmente qualunque di lei giurisdizione, o Privilegio, tanto circa l'elezione de' suoi Uffiziali, Ministri, e Subalterni, quanto per la visita da farsi rispettivamente, e Calmedro da darsi al pane, ed alle Vettovaglie, colla facoltà di procedere alle solite pene prescritte dagli Ordini de' superiori in tale materia, e per l'elezione dei Deputati alla Sanità d'approvarsi da quel Tribunale con la solita Patente.

12 Le determinazioni del Consiglio saranno legitime, purchè v' intervenghino le due terze parti de' Consiglieri, non contandosi li malati, ne gli assenti: Sarà bensì vero, che quelli, i quali non interveranno ai Consiglj senza legitima causa, dovranno per ogni mancanza pagare soldi venti di Milano da distribuirsi in fin d'anno a quelli che saranno intervenuti.

13 Morendo uno de' Consiglieri dovrà dal Consiglio Generale eleggersene un altro di quella Classe, in cui sarà mancato.

14 Li Deputati, che presiederanno al governo della Comunità, e tutti li Consiglieri, ed altri Uffiziali della medesima avranno li soliti onori, facoltà, ed emolumenti, fuorchè l'esenzione del Carico personale, la quale gli sarà contracambiato in equivalente compenso, massime che li Consiglieri presentanei non hanno altro emolumento che l'esenzione suddetta.

15 L'ufficio di Consigliere sarà vitalizio, durando nel Soggetto la qualità dell'Estimo, ed altro come sopra fissato.

16 Li Deputati dell'Estimo sopraccennati dovranno eleggersi ogni anno, e potranno anche confermarsi per un'altro anno solamente ogni qual volta abbiano ben governato il Comune, e resi li conti della loro amministrazione.

17 Il Consiglio Generale si convocherà ogni volta che lo esigeranno

le

le premure dei pubblici affari, e massime per l'imposte da farsi, e per l'elezione degli Ufficiali di Governo, come pure per tutte le altre occorrenze comunitative, alle quali non possano provvedere da se li Deputati dell'Estimo, e nei casi di qualche pressante bisogno, nei quali li Deputati suddetti non potessero adunare il Consiglio, potranno da se risolvere, con la riserva di comunicarne al medesimo Consiglio al più presto le risoluzioni.

18 Infine d'ogni Governo, o sia d'ogni anno si eleggeranno li Sindicatori per ricevere li Conti dai scaduti Deputati dell'Estimo, dal Tesoriere, e da qualunque altra Persona, che averà governata la Comunità, ed alle di cui mani fossero pervenuti effetti della medesima, i quali Sindicatori, che si chiameranno anco Revisori de' conti saranno tre; Rispetto a' due dovranno essere del Corpo de' Consiglieri; l'altro potrà essere anche fuori di esso Corpo, purchè sia uno de' maggiori Estimati ad elezione del Consiglio.

19 L'archivio della Comunità dovrà restare nella solita sua Sala custodito da due chiavi diverse, una delle quali sarà presso del primo Deputato dell'Estimo, qual'ora risieda nel Borgo di Maleo, e non risiedendo presso del secondo Deputato, e l'altra chiave resterà presso del Cancelliere, eccettuate le scritture, e i libri della stessa Comunità, che possano giornalmente abbisognare, poichè queste resteranno presso del Cancelliere medesimo, e nella di lui Casa.

20 La Comunità potrà far procura in qualche Soggetto capace a lei benevisο, abitante in Milano, per l'esazione dell'annue lir. 60., che le vengano pagate dal Banco di Sant'Ambrogio, e della stessa Persona potrà servirsi anco per altre di lei occorrenze in detta Città.

21 Nella formazione del nuovo Consiglio si potranno senz'altra elezione includere tutti que' Consiglieri presentanei, i quali avranno i requisiti d'Estimo, ed altri sopraenunciati o nell'una, o nell'altra delle divisate due Classi, e dovranno collocarsi in esso, purchè vogliano continuare nella carica di Consigliere. Il rimanente poi fino al numero di quattordici come sopra verrà eletto dalli presentanei Consiglieri, con l'aggiunta d'altri sei maggiori Estimati, che saranno più apportata d'intervenire al Consiglio di detta elezione, e che effettivamente v'interverranno, preferendo sempre quelli, che avranno maggior Estimo, e li detti sei aggiunti serviranno per il detto caso della nuova formazione di detto Consiglio solamente, e non più.

22 La Comunità dovrà avere il suo Console, e Servitore, o sia Portiere, e per assistere in nome della medesima agli atti giudiziali, e per ricevere e portare ai rispettivi Tribunali le denunzie, e per tutti gli altri consueti serviggj della Comunità.

23 Nei casi di Guerra, di straordinarj Alloggiamenti di Truppe, ed

ed in altre premurose cause della Comunità sarà lecito al Consiglio Generale di fare quelle deputazioni di Sogetti capaci, e più idonei, tanto in luogo, quanto dove possa abbisognare, che stimerà necessarj per il bene del Pubblico, e per la di lui indennità.

24 Restando già uniti nel nuovo compartimento Territoriale pubblicato col nostro Editto del dì 10. Giugno 1757. prossimo passato li tre Comuni, d'Annibale Cazzaniga, Trecchi, e Morraro, perciò li Possessori dei medesimi tre Comuni parteciparanno d'ogni diritto attivo, e passivo, competente all'istessa Comunità di Maleo.

E volendo Noi che li soprascritti regolamenti siano con piena, ed inviolabile fermezza eseguiti. Ordiniamo, e comandiamo al Podestà di detto luogo, che lo faccia pubblicare nella sua Giurisdizione, e con le consuete solennità, e lo colochi nei registri del suo Tribunale; Siccome comandiamo ai Deputati dell'Estimo, ed al nostro Cancelliere delegato di pubblicarlo in un Convocato generale, che a tal effetto dovranno intimare, e di conservarlo nell'archivio della Comunità, invigilando successivamente alla sua perpetua osservanza.

Milano 21. Gennajo 1758.

# Il Presidente, e Consiglieri della Real Giunta del Censimento dello Stato di Milano.

Luogo
✠
del Sigillo.

*Giuseppe Maria Tarantola Segretario.*

**RIFORMA** **AL GOVERNO**

Della Comunità Di S. Colombano
Vescovato di mezzo Lodigiano

# MARIA THERESIA,

## DEI Gratià, Romanorum Imperatrix, Regina Hungariæ, Bohemiæ &c. Archidux Austriæ &c. Dux Mediolani &c. &c. &c.

Essendosi prese in considerazione le replicate Rappresentanze fatte alla nostra Giunta per parte della Comunità di S. Colombano Vescovato di mezzo Lodigiano, e conosciutosi affatto provido, e consentaneo all' esigenza di quella il regolamento datole nell' anno 1752.; Resta perciò il regolamento medesimo approvato come praticabile eziandio per rapporto al Sistema del nuovo Censimento, soltanto che lo stesso vi si renda applicabile colle seguenti dichiarazioni, e disposizioni.

Primo. Siccome il Consiglio dei ventiquattro nel vegliante Sistema si forma da tre Classi di Possessori Estimati distinte a misura della quantità de' denari d' Estimo, coi quali ora si pratica di censire, e distribuire li Carichi per simil guisa nel futuro Sistema, ritenendosi simigliante Consiglio dei ventiquattro, questi si eleggeranno da tre Classi, la prima delle quali sia di otto di quei Possessori, che in testa propria nelle nuo-

ve

ve Tavole dell' Estimo abbino almeno Scudi seicento; la seconda d' altrettanti, li quali non abbiano più di Scudi seicento, e non meno di Scudi trecento, e la terza d' altri otto Possessori, li quali non abbiano più di Scudi trecento, e non meno di Scudi cento.

Secondo. Qualora avvenga che la esecuzione del nuovo Censimento sia comandata nel decorso dell' anno, in tal caso dovrà il Consiglio esistente continuare sino alla fine di detto anno; Per il seguente anno poi si diverrà alla nuova Elezione, nella quale si confermeranno tutti quei Consiglieri, che nelle rispettive tre Classi si ritroveranno avere, e possedere in testa propria la quantità di Scudi di valor capitale corrispondente alle tre nuove Classi suddette, e come sopra, quando però essi Consiglieri non patiscano alcuna delle eccezioni enunciate nel mentovato Regolamento, e negli Editti della Real Giunta, e per simil guisa in caso di mancanza di alcuno di essi nel successivo tempo si procederà alla surrogazione d' altro Individuo, che abbia li requisiti di quello sarà mancato.

Terzo. Vi dovranno essere li tre Deputati dell' Estimo, il primo de' quali secondo l' ordinato dall' Editto del dì 30. Dicembre 1755., si prenderà dalli trè primi Estimati del Territorio, e gli altri due del Ceto, dei Possessori, purchè gli eligendi non abbiano minor Estimo, di Scudi mille, e l' elezione di detti Deputati apparterà al Consiglio Generale dei ventiquattro, il quale dovrà pure ogn' anno deputare altri trè de' suoi Individui, perchè, unitamente ai tre suddetti Deputati dell' Estimo debbano accudire alla giornalietà amministrazione degli affari ordinarj della Comunità, e fare tutto ciò che viene incaricato alla deputazione dell' Estimo dal succennato Editto cap. 3., e che in oggi suol farsi, ed eseguirsi dal Consiglio ordinario delli sei a cui perciò s' intenderà in avvenire surrogata la sopradetta nuova deputazione dell' Estimo.

Quarto. Appartenendo alli predetti sei Deputati la giornagliera erogazione del denaro pubblico, dovranno perciò li mandati essere firmati da quattro almeno di loro, cioè da due de' secondi, e dovranno essere anche sottoscritti dal Cancelliere della Comunità, il quale tutte le volte che mancherà qualche firma, avrà l' obbligo di scrivere distintamente in un Registro, che dovrà tenere de' mandati, la causa di tale mancanza, perchè di questa ne possa in ogni tempo constare al Consiglio Generale, ed alli Revisori de' conti per loro informazione.

Quinto. Delle trè Chiavi dell' Archivio, una sarà custodita dal Cancelliere, l' altra da uno de' Consiglieri, a ciò nominato, e l' altra finalmente da un Deputato dell' Estimo abitante in luogo, ed eletto come sopra.

Sesto. Nei Convocati Generali delle Imposte avranno intervento,

to, e voce solamente li Possessori Estimati esclusi li semplici Personalisti, come quelli che nel nuovo Sistema non avranno concorso ai Carichi in via di quota de' medesimi, ma solamente con una inalterabile quantità.

Settimo. Nel rimanente dovrà aver luogo, ed osservanza il prescritto dal sopracitato l'Editto del dì 30. Dicembre 1755. in tutte le parti conciliabili col suddetto regolamento dell'anno 1752.

Pertanto volendo noi che le soprascritte dichiarazioni, e disposizioni, siano pienamente, ed inviolabilmente eseguite, ordiniamo, e comandiamo al Podestà di S. Colombano, che le faccia pubblicare nei luoghi soliti della sua giurisdizione, e con le consuete solennità, e le faccia altresì registrare negli atti del suo Tribunale; Siccome comandiamo ai Deputati dell'Estimo, ed al nostro Cancelliere Delegato di pubblicarlo in un Convocato generale, che a tal'effetto dovranno intimare, e di conservarlo nell'archivio della Comunità, invigilando successivamente alla sua perpetua osservanza.

Milano 4. Febbrajo 1758.

# Il Presidente, e Consiglieri della Real Giunta del Censimento dello Stato di Milano.

Luogo
✠
del Sigillo.

*Giuseppe Maria Tarantola Segretario.*

**RIFORMA** Della Comunità Capo di Pieve nel

**AL GOVERNO** Di Gravedona Comafco Super.^re^

# MARIA THERESIA,

## DEI Gratià, Romanorum Imperatrix, Regina Hungariæ, Bohemiæ &c. Archidux Auſtriæ &c. Dux Mediolani &c. &c. &c.

AVendo Noi in eſecuzione degli Ordini di S. M. fatte le debite conſiderazioni al regolamento, con cui al preſente ſi governa il Borgo di Gravedona Capo di Pieve nel Comaſco Superiore; ed avendo viſte, e ſentite le rappreſentanze fatte dalli Sindaci, e Deputati dell' Eſtimo del medeſimo per le provvidenze ſpeciali, di cui ſi trova aver biſogno in ſeguito del noſtro Generale Editto del dì 30. Dicembre 1755.; Perciò preſe tutte le più opportune informazioni, ed eſaminate le coſe da conſiderarſi, valendoci delle facoltà conferiteci da S. M., ſiamo venuti nel ſentimento di ordinare, e comandare, ſiccome in vigore delle preſenti ordiniamo, e comandiamo doverſi il Governo di detto Borgo riformare con li ſeguenti regolamenti, che ſi dovranno perpetuamente oſſervare, non oſtante qualunque Statuto, Ordine, o conſuetudine in contrario.

1 Il Conſiglio del Borgo di Gravedona ſarà compoſto in avvenire da dodeci ſoli Poſſeſſori Eſtimati nel Territorio del mede-

mo, di civile condizione, e della maggiore idoneità, ciascheduno dei quali possederà, ed avrà descritti in testa propria nelle Tavole del nuovo Censo di quel Distretto tanti terreni, che rilevino almeno il valore Capitale di scudi centocinquanta, ed il loro Uffizio sarà vitalizio, a riserva di demerito, ò che venga diminuito loro il suddetto Estimo, ovvero che sopravenga alcuna delle incapacità a tenore del predetto Editto del giorno 30. Dicembre 1755.

2 Per formare il predetto nuovo Consiglio, si adunerà il presente, il quale riconoscerà quali siano quei Soggetti, che secondo la detta regola d'Estimo dovranno rimanere nel nuovo Consiglio, e quando alcuno abbia Estimo minore, si eleggerà dal Consiglio vegliante in di lui luogo altro Soggetto capace, in di cui propria testa sia descritta la Quota d'Estimo summentovato, ad effetto di completare il Consiglio fino al numero dei dodici, dovendosi però verificare i requisiti espressi in detto Editto, e che fra essi non siano congiunti in secondo grado civile.

3 Comecchè quasi tutti li maggiori Estimati del predetto Territorio sono ivi di permanenza, così li trè, che avranno maggior Estimo, e saranno descritti nelle predette Tavole del nuovo Censo, dovranno sempre essere compresi nel numero delli dodici Consiglieri, purchè non abbiano alcuna delle eccezioni marcate nella Riforma dei 30. Dicembre suddetto, e che siano persone civili, idonee, ed abitanti nel Distretto, e non concorrendo in essi questi tre requisiti, non potranno pretendere di essere ammessi nel Consiglio.

4 Ed affinchè non naschino controversie sopra l'ammissibilità, o non ammissibilità de' Consiglieri, e dei tre primi Estimati abitanti nel Territorio, e dei loro Sostituti, i veglianti Deputati dell' Estimo nell' atto della prima adunanza ordineranno al Cancelliere Delegato di far portare in Consiglio il Sommario delli Catastrini con la Tavola del Distretto, in vista di cui si riconoscerà chi siano i primi tre maggiori Estimati abitanti nel medesimo, e chi avrà Estimo sufficiente per essere confermato, o eletto per nuovo Consigliere, concorrendo nelli medesimi però li requisiti accennati nel detto Editto, e gli altri sovradetti.

5 Nel predetto Consiglio, quando sarà completato, e legittimamente radunato, s' intenderà riunita, e consolidata la plenaria rappresentanza del Pubblico, come pure tutta l' autorità data al Convocato Generale dal suddetto Editto dei trenta Dicembre.

6 Il medesimo dovrà continuare a godere tutte le prerogative, che gli competono in vigore degli Ordini, Statuti, e consuetudini veglianti, non intendendo con la presente Riforma di

fare

fare il minimo pregiudizio, ne innovazione ai Diritti, che si aspettano alla Comunità per l' esercizio della Giudicatura delle Vittovaglie, e per qualunque altra maniera. E però gl' infrascritti Deputati dell' Estimo, oltre le funzioni del loro proprio Uffizio eserciranno anche quelle dei Reggenti, e Giudici, come praticano i veglianti Sindaci, cosicchè avranno la libertà di usare della firma, e presedenze secondo le rispettive incumbenze di Deputati dell' Estimo, e di Reggenti, e Giudici, facendo tutto ciò, che può anche influire a mantenere il Borgo nella sua convenienza, e decoro.

7 Avrà la libertà di liberamente trattare, e risolvere qualunque interesse appartenente al Borgo anche col solo intervento delle due terze parti dei Consiglieri, non contando gli assenti, ne i malati, e tutte le determinazioni, ed Ordinazioni del medesimo Consiglio saranno valide, e dovranno dal Cancelliere registrarsi nel libro delle Ordinazioni.

8 Chiunque dei Consiglieri, avvisato che sia legittimamente, non interverrà all' adunanze, sarà tenuto pagare lire sei per ogni mancanza alla Cassa Comunale.

9 Allorquando venga diminuito l' Estimo suddetto a qualche Consigliere, o sopravenendogli alcuna delle eccezioni marcate nella Riforma di detto Editto de' 30. Dicembre, ovvero in caso di morte di alcuno dei Consiglieri, continuerà il Consiglio ad eleggere altro Soggetto per completare il corpo dell' adunanza, preferendo sempre i maggiori Estimati, che avranno i dovuti, e necessarj requisiti come sopra.

10 Come pure continuerà ad eleggere dal suo Corpo li Sindaci delle Chiese secondo la vegliante pratica, in caso di mancanza; avvertendo, che per tale incumbenza debbano destinarsi li più idonei, e zelanti, e di maggiore esperienza.

11 Si adunerà pertanto il Consiglio almeno tre volte in ciaschedun anno, cioè in Settembre, in Novembre, ed in Dicembre.

12 Nell' adunanza di Settembre eleggerà dal Corpo degli Estimati di detto Borgo due Revisori dei conti, i quali però non siano congiunti in quarto grado civile di parentela inclusive con li Deputati, che scaderanno, o con l' Esattore, con facoltà di rivedere nel mese di Gennajo tutta l' amministrazione della Comunità, e l' operato delli Deputati vecchj, e con obbligo di fare di tale revisione una chiara relazione di doversi leggere nel Consiglio, che per tale effetto si terrà nel mese del successivo Settembre; E sarà lecito al Consiglio dare l' incumbenza de Revisori dei conti anche alli due Deputati nuovi, quando per difetto dei Soggetti tale combinazione resti più comoda, e purchè non si tratti di Deputati confermati; e risultando legittimi detti Conti, e giusta l' amministrazione, il predetto Consiglio nella menzionata adunanza di Settembre

farà

farà per Istromento da rogarsi dal Cancelliere la fine, e quietanza alli Deputati vecchj, e confermerà la quietanza da medesimi Deputati fatta all' Esattore.

13 Si adunerà nel mese di Novembre di ciaschedun anno, per eleggere i Deputati dell' Estimo per l' anno successivo, giacchè il loro Uffizio sarà annale nella maniera seguente: Il Deputato più anziano de' medesimi, che avrà nel medesimo anno esercitato le funzioni di Deputato, sarà confermato, avendo ancora in sua testa propria, e come sopra la quota d' Estimo competente; indi si manderanno a partito li tre maggiori Estimati, o loro Sostituti respettivamente come sopra; e chi trà essi riporterà maggior numero dei voti segreti, che si daranno nelle mani del Cancelliere, sarà eletto per secondo Deputato dell' Estimo, e per l' altro Posto di Deputato si manderanno a partito li restanti dieci Consiglieri, che saranno stati confermati, o rispettivamente eletti, e che formeranno il Corpo del Consiglio, e fra questi s' intenderà eletto quello, che riporterà maggior numero di voti come sopra.

14 Le sarà ancora lecito eleggere un Vice-Cancelliere, e Ragionato, delli quali si possano valere i Deputati dell' Estimo come Giudici delle Vittovaglie, e li medesimi, come pure il Consiglio per tutte le rispettive loro occorrenze in sussidio del Cancelliere.

15 E finalmente si adunerà in Dicembre, per deliberare le Imposte, Riparti, l' Esattorìa, e l' amministrazione di essi in via di pubblico Incanto a chi avrà fatta miglior obblazione, e darà idonea sigurtà, giacchè precedentemente saranno state affisse ai luoghi soliti le cedole per ordine delli nuovi Deputati dell' Estimo, della cui affissione dovrà constare dalla relazione che sarà stata fatta alle mani del Cancelliere, e lo scrutinio delle spese per la nuova imposta dovrà farsi conforme al disposto nell' Editto sopracitato dei 30. Dicembre 1755. cap. 8.

16 Allorquando però occorresse bisogno di altre adunanze del Consiglio, potrà il medesimo congregarsi per tutte le occasioni, che stimerà del caso.

17 Fissati così li principj, e le massime fondamentali dell' Amministrazione, e Governo Comunale, resterà l' ordinario regolamento riserbato alli Deputati dell' Estimo.

18 Sarà perciò della cura dei medesimi la giornaliera Amministrazione delle cose del Comune, ed avranno tutte le facoltà accordate alla Deputazione dall' Editto 30. Dicembre 1755.

19 Nessuno delli tre Deputati potrà esimersi d' esercitare l' Uffizio di Deputato dell' Estimo, ne li verranno dal Consiglio abbonnate le scuse, se non quelle, che per comune disposizione di ragione esentuano dalle Cariche pubbliche, e decurionali, ed in oltre d' avere coperta la Carica di Deputato nel precedente

dente anno, purchè non sia il Deputato anziano, che dovrà continuare per un biennio, la quale scusa però non sarà che annale, e fuori di questi casi non saranno attendibili altre eccezioni, se non in gravissime circostanze, o in altre improvvise emergenze, nel qual caso potrà il Consiglio con previa cognizione di causa accordare la scusa in vista delle presentate, e provate eccezioni.

20 Ciascheduno d'essi tre Deputati dell'Estimo avranno facoltà di deputare in loro assenza un Sostituto, purchè questo sia Consigliere, e quando anche il Sostituto fosse assente, o per legittima causa impedito, cosicchè non potesse intervenire all'adunanza, ne fare l'uffizio del suo Principale, in tai casi s'intenderà *ipso jure* sostituito il Consigliere Anziano, cioè quello, che per ordine di elezione sarà trà gli altri il primo; ed ocorrendo, che si debba sottoscrivere, dovrà firmarsi = Io Consigliere Seniore N. N. in mancanza di N. N. Deputato dell'Estimo.

21 Delibereranno pertanto a pubblico incanto, secondo le solite solennità, le Regalie, ragioni, ed altre rendite comunali nel mese di Dicembre di ciaschedun anno a chi farà miglior obblazione, purchè diano idonea sigurtà, dovendo il tutto risultare da pubblico istromento: quelli però, che o per l'istessa causa, o per altra simile anderanno debitori verso del Pubblico, non potranno essere ammessi a fare alcuna obblazione, se prima non avranno saldato il loro debito.

22 Rispetto poi a quelle Rendite, le quali si possano dire eventuali, come sarebbe di tutte le condanne fatte dalli Deputati, come Reggenti, e Giudici delle Vittovaglie, ed altri simili Proventi, perchè non vadino trascurati, e dispersi, e perchè in ogni tempo possa constare del loro quantitativo, per convertirlo nelle spese locali, siccome è di ragione, sarà a cura degli stessi Deputati dell'Estimo invigilare per la loro esazione, e di dirigerne a quest'effetto gli Ordini all'Esattore, con farne tenere dal Cancelliere, o dal Ragionato registro distinto delli medesimi; e perciò passando i Deputati come Giudici a fare qualche condanna, saranno tenuti parteciparla al Consiglio in occasione della prima adunanza, come pure di partecipare al medesimo tutti gli altri eventuali proventi.

23 Tutti li mandati d'uscita dovranno essere sottoscritti dalli tre Deputati, e dal Cancelliere, e per conseguenza l'Esattore non potrà pagare veruna somma senza mandato spedito, e sottoscritto dalli medesimi, ed in assenza di alcuno di essi Deputati, dal loro Sostituto, o dal Consigliere anziano in mancanza di questo rispettivamente: allorchè poi i tre Deputati fossero presenti, ed alcuno degli stessi non volesse acco-

ſtare la ſua firma, come neppure il loro Soſtituto in aſſenza delli medeſimi, nè il Conſigliere anziano, eſſendo aſſente il Soſtituto ſarà tenuto il Cancelliere deſcrivere nel libro delle Ordinazioni la cauſa della mancanza di tal firma; e ſe queſta procederà dal diſſenſo di quello, che non è firmato, regiſtrerà diſtintamente, e ſinceramente la cauſa del diſſenſo, perchè di queſta poſſa in ogni tempo conſtare alli Reviſori dei conti, ed al Conſiglio per loro informazione.

24 Potendo avere li Deputati dell' Eſtimo qualche affare, per ſoſtenere li Diritti, e prerogative delle Comunità, che richieda qualche ſtraordinaria ſpeſa, in tal caſo li medeſimi rifferiranno le occorrenze al Conſiglio, che potrà prendere l'opportuna deliberazione.

25 Li ſuddetti Deputati avranno in tutto, e per tutto la loro dipendenza dal predetto Conſiglio nelle coſe ſtraordinarie, e maſſime di grave momento.

26 E perciò le liti delle Comunità, che dovranno giuſtamente intrapprenderſi, ſempre però colla previa permiſſione del Regio Tribunale, o per quelle, che ſi dovranno per ſua neceſſaria difeſa paſsivamente ſoſtenere, ove faceſſe per tal cauſa biſogno di un Sollicitatore, Procuratore, Cauſidico, o Avvocato reſidente in Milano, ſe ne dovranno dai Deputati dell' Eſtimo pioporre tre S ggetti di ciaſcheduna Claſſe al Conſiglio, acciocchè il medeſimo ne poſſa fare l' elezione.

27 Sarà pure di ſua natura eſpreſſamente proibito alli Deputati predetti lo ſpedire mandati a titolo di ricognizione, donativi, o onoranze per fatiche, e ſpeſe ſtraordinarie, ſenza averne prima participata la Nota al Conſiglio, ed averne riportata l'approvazione dal medeſimo, che dal Cancelliere dovrà regiſtrarſi nel libro delle Ordinazioni.

28 Non potranno far ſigurtà, nè collaudazione di ſigurtà per Perſona, che prenda in affitto Beni, Impreſe, Dazj, Regalie, o Ragioni, che poſſono aſpettare al Borgo, come neppure per gli Eſattori.

29 Sarà cura delli Deputati vecchj ſul principio di Dicembre di ciaſchedun' anno fare li Conti all' Eſattore, e quando trovinſi legitimi, e ſaldati di fargliene l'opportuna liberazione: Queſta liberazione però ſebbene ſervirà ad eſimere l' Eſattore da ogni indebita moleſtia, ſarà con tutto ciò ſempre ſottopoſta alla reviſione de' Sindicatori, o ſiano Reviſori dei Conti, perchè ritrovandoſi nei detti conti abbonnata qualche Partita, quale non foſſe d' abbonnarſi, ſaranno li Deputati tenuti verſo la Comunità al riſarcimento del proprio.

30 Li Deputati del Perſonale, e del Mercimonio, quantunque intervenienti ai Convocati Generali, non s'intenderanno perciò capaci di voto deliberativo, nè di alcuna delle prerogative com-

competenti ai Deputati dell' Estimo, e Consiglieri, ma riterranno unicamente quelle facoltà, ed ispezioni, che sono loro dalla Riforma de' 30. Dicembre suddetto rispettivamente accordate al cap. 4. n. 93., ed al cap. 5. n. 101.

31 Il Cancelliere Delegato, oltre le sue incumbenze ordinarie a tenore del predetto Editto de' 30. Dicembre, avrà altresì l'obbligo di registrare le fazioni militari, e tutti li mandati, che saranno spediti dalla Comunità.

32 Alle Adunanze del Consiglio assisterà, allorchè sia solito intervenire, il Commissario delle tre Pievi come Assistente Regio; e nel caso, che il medesimo non voglia, o non possa intervenire, farà le veci di assistente Regio l'anziano Deputato dell' Estimo.

33 Intervenendo il Commissario suddetto alle predette adunanze sederà il medesimo in capo della Tavola, ed alli fianchi sederanno li Deputati dell' Estimo, secondo l'ordine della loro anzianità, in appresso li Consiglieri, Sindaci delle Chiese, e successivamente li restanti Consiglieri secondo la loro anzianità rispettivamente; dopo sederà il Deputato del Personale, e l'altro del Mercimonio, indi il Cancelliere, e poi il Ragionato, allorquando questo sia di bisogno, ed allorquando interveranno i Revisori dei Conti, questi sederanno alli fianchi del Commissario, e nelli Congressi particolari questi sederanno ai fianchi del Posto di detto Commissario.

E volendo, che il presente regolamento sia noto a ciascheduno, ed abbia la sua piena, ed inviolabile esecuzione, ordiniamo, e comandiamo al Commissario delle tre Pievi, che lo pubblichi nei luoghi soliti, e con le consuete solennità, e lo collochi nei registri del suo Tribunale, siccome comandiamo ai Deputati dell' Estimo, ed al nostro Cancelliere Delegato di pubblicarlo nel Consiglio, che a tale effetto dovrà adunarsi, e di conservarlo nell' archivio della Comunità, invigilando successivamente alla sua perpetua osservanza.

Milano 11. Novembre 1757.

# Il Presidente, e Consiglieri della Real Giunta del Censimento dello Stato di Milano.

Luogo ✠ del Sigillo:

*Giuseppe Maria Tarantola Segretario.*

**RIFORMA** Per li Possessori nella Provincia **AL GOVERNO** Milanesi Pavese

# MARIA THERESIA,

## DEI Gratiâ, Romanorum Imperatrix, Regina Hungariæ, Bohemiæ &c. Archidux Austriæ &c. Dux Mediolani &c. &c. &c.

Eduti diversi Ricorsi presentati per parte dei Possessori Milanesi nella Provincia Pavese, in occasione della Pubblicazione della Riforma al Governo della Città, e Principato di Pavia del dì 27. Gennajo 1756., per cui si dolevano venire in detta Riforma sorpesa la Congregazione degli Interessati Milanesi, e non essersi in quella vece surrogate cautele bastanti, come asserivano per cautelare l' interesse dei Possessori Forestieri, e specialmente dei Ricorrenti.

Veduti altri simili ricorsi proposti nell' occasione, che la predetta Riforma fu eseguita in Pavia nel mese di Luglio del predetto anno 1756.

Veduta la Relazione del Magnifico Signor Consigliere Canonico Forziati, sopra gli atti seguiti in Pavia nel tempo della predetta esecuzione.

Ve-

Veduti più, e diversi Memoriali, e Progetti dai Ricorrenti successivamente presentati fino al presente tempo; E vedute le risposte, e contraprogetti fatti dai Delegati della Città di Pavia.

Sentiti più, e più volte i predetti Rappresentanti dei Possessori Milanesi con i loro Avvocati, e Procuratori; E sentiti parimente i Delegati della Città di Pavia con quanto hanno reciprocamente stimato dire, e dedurre per il loro interesse, e per la più facile, e più pacifica esecuzione per la predetta Riforma.

Sentito il Voto, del Regio Fisco, e considerate le cose da considerarsi

**Primo**. Ordiniamo, e comandiamo che in contemplazione della conspicua porzione d'Estimo posseduta dai Milanesi nel Territorio Pavese, e della circostanza, che i Milanesi Vocali nella Congregazione Generale degli Estimati eretta in detta Riforma del dì 27. Gennajo 1756., non potranno esercitare verun Uffizio residenziale nella Congregazione de' Prefetti, ne in verun altra di quelle, che amministrano giornalmente il Patrimonio di quella Provincia, debba perciò la nomina dei Revisori, che deve dal Consiglio Generale proporsi all'approvazione della Nostra Giunta a forma del cap. 33. dell'a predetta Riforma, cadere solamente sopra quel numero di Vocali, che saranno originarj Milanesi, e in conseguenza più lontani dall'Amministrazione attuale.

**Secondo**. Che i detti Revisori abbiano tutte le facoltà corrispondenti alla qualità del loro Uffizio, ed al libero esercizio del medesimo, a tenore della Riforma predetta, con facoltà di portarsi a Pavia nel tempo dell'assentamento dell'Imposte, e del ristretto dei conti col Tesoriere, siccome nel tempo della deliberazione della Tesorerìa Generale della Provincia, e delle altre Imprese, per la manutenzione delle Case, e Caserme, o altre occorrenze di pubblico interesse della Provincia.

**Terzo**. Che in ajuto dei predetti Revisori, e perchè possino con maggior brevità spedire le operazioni alla loro diligenza commesse, possino seco condurre a Pavia un Ragionato di loro confidenza, purchè sia Persona cognita, e nell'atto della sua elezione approvato dalla nostra Giunta.

**Quarto**. Che il predetto Ragionato, come Persona inserviente alla revisione, che deve farsi in utilità di tutta la Provincia, sia pagato dalla Cassa Provinciale, ed abbia un Salario annuo di lire mille cinquecento, il quale debba servire per se, e per un Coadjutore, o qualunque altro, che bisognasse in detta revisione impiegare.

**Quinto**. Che in correspettività del detto Regolamento i Prefet-

ti

ti Provinciali debbano eleggersi dal numero dei Poveri, e s' intenda imposto silenzio a tutte le pretensioni dedotte per parte dei detti Possessori Milanesi, tanto sopra la doglianza per la preponderanza dei voti nella Congregazione Generale degli Estimati, quanto per la formazione di una Congregazione separata, e si debba in tutto il rimanente osservare letteralmente senza eccezione la Riforma suddetta del dì 27. Gennajo 1756.

Milano primo Ottobre 1757.

## Il Presidente, e Consiglieri della Real Giunta del Censimento dello Stato di Milano.

Luogo ✠ del Sigillo

*Giuseppe Maria Tarantola Segretario.*